



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo


Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>



Biblioteca Generale
"E. Sestini"

F.M.
Per.
11

Facoltà di Economia
Università Tor Vergata di Roma

110



MIZ 464825

F. M. Per.
11

1

L E G G I
DEL
G R A N - D U C A T O
DELLA
T O S C A N A
P U B B L I C A T E

DAL 27. D' APRILE 1814.

▲ TUTTO L' ANNO CORRENTE

PER ORDINE DI TEMPI



1 8 1 4.

NELLA STAMPERIA GRAN-DUCALE.

MIL 464825



Annunzio del ritorno di S. A. I. e R. il GRAN-DUCA FERDINANDO III.

IL MERE DELLA CITTÀ DI FIRENZE

AL POPOLO FIORENTINO.

La Divina Provvidenza arbitra dei Regni con un ordine ammirevole di eventi gloriosi non prevedibili dalla più oculata umana politica ha assicurati i destini di questa bella parte d'Italia, coronando i Voti dei buoni Toscani.

L' Augusto Sovrano il ben amato GRAN-DUCA FERDINANDO tolto per un tempo alla presenza, e non al Cuore dei suoi fedeli Sudditi, ben presto farà ritorno ai suoi aviti Dominj, e Noi avremo la consolazione, ed il gaudio di accoglierlo festosi tra le nostre mura.

Ne siete contemporaneamente prevenuti dai rispettivi Proclami pubblicati.

Di qual gioja non inonderanno i Nostri Cuori il lusinghevole prospecto, e la speranza dello stabilimento di un nuovo ordine di cose nella nostra Patria? Ciascuno ne affretta con impazienza i lieti momenti, e nell'emozione del Cuore, che si slancia verso l'oggetto desiderato, brama esternare i sentimenti di sincera esultanza.

Qual felice contrattempo è questo per me, in cui il Popolo non ha bisogno di essere dall'Autorità stimolato a manifestare le più sensibili prove dell'amore, e della venerazione verso un Sovrano, che ha sempre formata la delizia dei suoi Popoli?

Io son ben pago di non dovere prevenire che li lanci men cauti di chi tentasse per imprudenza di mescolare col giubbilo qualche eccesso perturbatore della pace, e tranquillità, che devono formare in sì felice circostanza l'unico oggetto

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
FACOLTÀ DI ECONOMIA
BIBLIOTECA GENERALE "E. BARONE"
Inv. n. 35861 N.....

della gioja più pura , e della fratellevole amistà di ogni pacifico abitatore . Qualunque gara inopportuna , qualunque minimo disordine ferirebbero di troppo il Cuore benefico , e sensibile del Clemente , e Giustissimo Nostro Sovrano ; e basterebbe la mal consigliata imprudenza di pochi individui a macchiare qual buon concetto , che in ogni età , e presso tutte le Nazioni ha meritato il buon Popolo Toscano , e che si è sempre contraddistinto per l' indole , e costume dolce , umano , e pacifico .

Mi basta di averlo soltanto accennato senza sospettarlo . Onde con intiera confidenza mi abbandono alla sicurezza , che i miei buoni Amministrati tutti unanimi , e concordi non penseranno che a rallegrarsi ; senza mescolanza di torbidi ! , e di particolari animosità , e indirizzeranno i loro Voti al Cielo per il pronto ritorno di un Principe , che con tanta giustizia , e moderazione ha governato un tempo il suo Popolo .

Spero che ciascuno animato dai miei medesimi sentimenti mi darà una nuova prova di intiera obbedienza alle Leggi , e dell' attaccamento che mi ha dimostrato fino al giorno presente . Saranno così bastantemente compensate tutte le premure da me impiegate . Ve ne sarò eternamente grato , e si aumenterà in me quella riconoscenza che mi avete sempre ispirata , risparmiandomi in tal guisa ogni mezzo di rigore contro i perturbatori , malgrado la sensibilità del mio cuore .

Dal Palazzo della Città li 27. Aprile 1814.

G. BARTOLOMMEI.

Possesso della Toscana preso in nome di S. A. I. e R. FERDINANDO III.
 e proclamato S. E. il Principe Rospigliosi suo Plenipotenziario.

IL CONTE DI STARHEMBERG

GENERALE, CAVALIERE DELL' ORDINE DI MARIA TERESA , COM-
 MENDATORE DI QUELLO DEL RE DI NAPOLI, GRAN MARESCIALLO
 EREDITARIO D' AUSTRIA , CIAMBERLANO DI SUA MAESTA' L' IM-
 PERATORE, COMANDANTE GENERALE MILITARE NELLA TOSCANA .

T O S C A N I

SUA MAESTA' L' IMPERATORE D' AUSTRIA mio Augusto So-
 vrano mi ordina di prender Possesso di questo florido Stato in
 nome di Sua Altezza I. e R. il Gran-Duca FERDINANDO III.
 conferendomene il Comando Militar Generale, e di proclamare
 con tutta solennità S. E. il Benemerito Sig. Principe Don Giu-
 seppe Rospigliosi, Cavaliere del Toson d' Oro, Gran Croce
 dell'Ordine di S. Giuseppe, Consigliere Intimo Attuale di
 Stato, e Gran Ciambelano di S. A. I., e R. ec. nella qualità
 di Plenipotenziario del medesimo Sovrano.

Per soddisfare ad una sì onorevole incombenza io mi sono
 recato tra Voi, o bravi, e fedeli Toscani. Ma prima che vi
 annunziassi il nobile oggetto della mia missione, il vostro cuo-
 re seppe presentirlo; e la vostra sincera esultanza al mio in-
 gresso nella Capitale fu una prova luminosa che mai non
 tacque in Voi la dolce rimembranza della vostra passata fe-
 licità, che sarà certamente eguale a quella che vi si prepara
 per il tempo avvenire. Sì; voi rivedrete quanto prima (e ben
 io ne affretto col più vivo desiderio il fortunatissimo istante)
 quell' Augusto Personaggio, che fu il Custode e il Difensore
 delle vostre Leggi, e vi fù non men Principe che Padre. La
 Provvidenza, che ha saputo vegliare alla di Lui conservazio-
 ne, lo rimanda tra voi, onde siano finalmente sodisfatti i fer-
 vidi voti della tenerezza vostra.

Conoscendo da quali lodevoli sentimenti siete animati stimo superfluo il raccomandarvi che in sì fausta solennità, la quale avrà luogo nel giorno di Domenica primo Maggio, la pubblica gioja non venga intorbidata dal benchè minimo disordine.

Firenze 27. Aprile 1814.

IL CONTE DI STARHEMBERG GENERALE ec.

L'AVVOCATO ROSSETTI *Segretario.*

Disposizioni relative al fausto giorno del Possesso.

IL MERE DELLA CITTA' DI FIRENZE.

AL POPOLO FIORENTINO.

I memorabili straordinarj avvenimenti recentemente accaduti, preordinati dalla Provvidenza Suprema al bene delle Nazioni, mentre spianano una diritta via alla tanto sospirata Pace d'Europa, assicurano i destini della Toscana.

E' già precorso l'annunzio felice con varj Proclami del ritorno tra noi dell'augusto Principe, dell'amabilissimo GRAN-DUCA FERDINANDO TERZO, nel di cui Real Nome sarà preso solennemente possesso degli Aviti Toscani Dominj.

E qual più fausta circostanza, e quel motivo più degno si sono mai presentati per annunziarvi, che la Città di Firenze Capitale di questi Stati esprimendo i voti dei suoi abitatori darà pubblici contrassegni di giubbilo, e di riconoscenza?

Con tutta l'effusione del mio cuore vi faccio noto quanto appresso;

Alla solenne Funzione del possesso da celebrarsi nella mattina del dì primo Maggio prossimo nel Gran Salone di Palazzo Vecchio, pomposamente addobbato, avrà l'accesso tutta la

Nobiltà dei due sessi tanto Nazionale, che Estera sopra una Tribuna distinta, presentandosi per l'ingresso alla prima scala dopo il Cortile. Avranno pure l'accesso alla solenne cerimonia tutte le altre Persone decentemente vestite, che si presenteranno all'altra scala prossima al secondo cortile, passando dalla porta di dietro del detto Palazzo Vecchio.

Sull'imbrunire della sera di detto giorno saranno nella gran Piazza Gran-Ducale fatti ardere fuochi di gioja, e quindi incendiate alla Torre del detto Palazzo Vecchio macchine di fuochi di artificio.

Le Carrozze, ed altre Vetture non potranno girare, nè passeggiare sulla detta Piazza, e sbocchi adiacenti dalle ore sette, e mezza della sera fino al terminare della Festa, per dare libero accesso al popolo senza lesione di alcuno.

Le Fabbriche, e Palazzi di pubblica pertinenza saranno illuminati, e l'illuminazione sarà generale per tutta la Città; e però gli abitanti di qualunque contrada mossi da nobile emulazione si faranno un pregio d'illuminare le facciate, e finestre dei loro Palazzi, e Case col maggiore sfarzo possibile in segno di letizia, e per dimostrare il rispetto, e l'attaccamento all'Augusto Sovrano, che forma l'oggetto della pubblica gioja.

I Teatri saranno illuminati a giorno con la maggior pompa, e sfarzo.

Nella susseguente mattina del dì 2. nella Metropolitana sarà all'ora consueta cantato solennemente l'Inno Ambrosiano a doppio Coro di scelta Musica in rendimento di grazie all'Onnipotente IDDIO per tanti segnalati benefizi a larga mano sparsi sopra di Noi. Assisteranno alla Sacra Funzione in abito di Cerimonia, e di gala le Autorità Civili, e Militari. Sono invitati gli abitanti della Piazza del Duomo, e Strade contigue ad ornare decorosamente di arazi, e tappeti le finestre delle loro case.

Terminate le Sacre Funzioni nel Gran Salone del Palazzo

Vecchio si conferiranno a sorte cento Doti di Scudi dieci fiorentini l'una a povere Fanciulle della Città di buoni costumi, e che abbiano pronta occasione di collocarsi in Matrimonio. L'estrazione sarà pubblica, e sarà libero l'accesso a chiunque vorrà intervenirvi.

Ciascuno si abbandoni pure al più lieto entusiasmo, ed alla più pura gioja, indirizzando fervidi voti al Cielo per il fausto ritorno, e per la conservazione dell' Augusto Sovrano, e Sua Real Famiglia; ma ben si guardi dal cangiare in turbidi, e animosità private i motivi innocenti di giubbilo. Non si turbi da veruno l'ordine pubblico di tranquillità, e di pace, per non meritarsi lo sdegno, ed il rigore di chi veglia alla sicurezza degli Abitanti.

La Guardia Civica, e i Commissarj, ed Agenti di Polizia sono incaricati della maggior vigilanza per la conservazione del buon'ordine, e della tranquillità.

Dal Palazzo della Città li 28. Aprile 1814.

G. BARTOLOMMEI.

Visto

Il prefetto del Dipartimento dell' Arno

G. STIOZZI RIDOLFI,

S. E. il Principe Rospigliosi prende Possesso della Toscana in nome di
S. A. I. e R. il GRAN-DUCA FERDINANDO III.

DON GIUSEPPE ROSPIGLIOSI

PRINCIPE DELL' IMPERO AUSTRIACO, CIAMBERLANO CESAREO REGIO,
GRAN CIAMBERLANO, E CONSIGLIERE INTIMO ATTUALE DI
STATO DI S. A. I., E R. CAVALIER DEL TOSON D'ORO, E GRAN
CROCE DELL' ORDINE DI S. GIUSEPPE, COMMISSARIO PLENIPO-
TENZIARIO DI S. A. I. E R. IL G. D. FERDINANDO III.

T O S C A N I

LA Divina Provvidenza ha secondati i magnanimi disegni delle grandi Potenze Alleate, disegni fondati sulle solide basi della Giustizia, diretti dallo spirito di concordia, di pace, e di sollievo all' Umanità desolata.

La Giustizia esigea, che i legittimi Sovrani, spogliati anche senza provocazione da una forza ambiziosa, ritornassero sopra i loro Troni, e in mezzo ai loro figli per sì lungo tempo infelici: E queste Grandi Potenze Alleate decretarono già, che a tempo opportuno fosse restituito il Gran-Ducato della Toscana, avito retaggio, e Patrimonio della Imperiale Casa d' Austria, a S. A. I., e R. il Nostro BENEAMATO SOVRANO FERDINANDO TERZO.

S. M. il Re di Napoli, unito ancor esso in Alleanza per cooperare, e secondare in quella parte, che gli spettava questo gran progetto, aveva con le di lui valorose Truppe respinto l' Inimico dalle Contrade Toscane, ed avea assunto il Governo provvisorio di questa bella parte della Penisola.

Intanto S. A. I., e R. il GRAN-DUCA FERDINANDO III. Nostro AUGUSTO SOVRANO, e Signore con suo Regio Dispaccio segnato da Vusburgo sotto dì 28. Gennajo 1814. volle avere la Clemenza di nominarmi in Suo Commissario, e Ministro Ple-

T. I. P. I.

nipotenziario a prender possesso in di Lui Nome, e per Esso della Toscana, e Stati annessi, a quel tempo opportuno, che mi fosse stato designato da S. E. il Maresciallo Conte di Bellegarde Comandante Supremo dell'Armata Austriaca in Italia.

Toscani, che mi pregio di chiamare miei diletti Concittadini, questo tempo tanto desiderato dal Nostro Augusto Sovrano, e Padre, e da Voi, che per sì lungo tempo lo avete pianto, e sempre, e da me, che un sincero, e leale attaccamento alla di Lui Sacra Persona condusse per ogni dove al di Lui Personale servizio, Toscani! questo tempo è pur giunto. Ed io onorato di un tale incarico prendo in questo Solenne, e memorabil giorno in nome di S. A. I., e R. FERDINANDO III. il formale possesso della Toscana, e degli Stati annessi, siccome ancora ne assumo per esso il Governo, ricevendolo da S. E. il Sig. Duca di Rocca Romana, Maresciallo di Campo, e Grande Scudiere di S. M. il Re di Napoli. • Commissario Plenipotenziario delegato a questo effetto dalla prefata M. S., che provvisoriamente lo riteneva; e con l'intervento di S. E. il Sig. Conte di Starhenberg, Generale, Cavaliere dell'Ordine di Maria Teresa, Commendatore di quello del Re di Napoli, Gran Maresciallo Ereditario d'Austria, Ciamberrano di S. M. l'Imperatore, e Comandante Generale Militare della Toscana, Delegato pure a quest'effetto da S. E. il Sig. Maresciallo Conte di Bellegarde, Comandante Supremo dell'Armata Austriaca in Italia.

SUA ALTEZZA IMPERIALE, E REALE IL GRAN-DUCA, considerando nella di lui saviezza, che l'andamento del Governo, e dell'Amministrazione non può restare istantaneamente interrotto, e sospeso, mi ha accordata la facoltà di confermare, come confermo provvisoriamente tanto le Leggi, ed Ordini attualmente veglianti nei suddetti suoi Stati, quanto provvisoriamente, pure gl'Impiegati nei medesimi con titoli regolari; beninteso però, che questa provvisoria conferma non si estenda a quelle disposizioni, che per le Leggi Divine, ed Umane meritassero di essere immediatamente abrogate.

Toscani : Voi siete conosciuti per docili , industriosi ed instruiti ; ma mentre passate per la dolorosa trafila di tante sventure poterono anche in questo clima ridente svilupparsi dei semi di turbolenza . Il nuovo fortunato ordine di cose calmando gli spiriti , e sostituendo lacrime di consolazione agli amari pianti , deve far cessare le animosità , e l'odiose denominazioni , dimodochè un denso velo separi il passato dal futuro , e non abbia luogo in avvenire che un partito solo , garantito dalla vigilanza dei Magistrati , il partito cioè della Religione , e della Giustizia .

Non isfugga pertanto alla Vostra sagacità , che il male più pericoloso si cuopre sovente con un mentito bene ; e mentre vi abbandonate tranquilli ai felici augurj delle future prosperità , non permettete che alcuno si trasporti oltre i giusti limiti , e dia luogo in momenti così lieti ad avvenimenti funesti , che disturbino questa bell'opera della Provvidenza .

Cosicchè approssimandosi il faustissimo giorno , in cui S. A. I. e R. IL GRAN-DUCA NOSTRO SOVRANO giungerà in Toscana , portando seco nel suo Augusto Figlio ancor le future speranze di questo bel Paese , io in quel giorno il più fortunato della mia Vita , abbia da rappresentargli , che queste buone Popolazioni , come risvegliate dopo sogni lugubri , dimenticati all' apparir del Sole , si ritrovano tali , quali erano quando Egli le lasciò .

E l'I. e R. A. S. abbia la piena soddisfazione di non confondere la misura dei meriti , e le cognizioni che Egli ne possedeva , e gioisca di uno Spettacolo prezioso per il suo Cuore , ritrovando una famiglia in fraterna pace esultante per il ritorno del suo ottimo Padre .

Firenze primo Maggio 1814.

GIUSEPPE ROSPIGLIOSI.

Il Presidente della R. Corte Puccini eletto Presidente del Buon Governo .

NOI DON GIUSEPPE ROSPIGLIOSI &c.

Essendo della più grande urgenza che la Direzione Superiore della Polizia, e del Buon Governo non resti un momento interrotta .

In virtù de' Nostri poteri nominiamo provvisoriamente il Presidente della Corte Regia Aurelio Puccini Presidente del Buon Governo, per disimpegnare tutte le Funzioni del Potere direttivo della Polizia Generale Superiore in tutta la estensione del Gran-Ducato, e con le prerogative ed incumbenze inerenti alla Carica del Presidente del Buon Governo per le Leggi, e Regolamenti che vegliavano sotto il Governo di S. A. I., e R. il GRAN-DUCA, compatibilmente però agli attuali Sistemi Giudiciarj, ed Amministrativi .

In conseguenza tutte le Autorità, e Dipartimenti dello Stato stabiliranno la loro Corrispondenza col medesimo, e ne dependeranno nei rapporti analoghi di competenza della Polizia Generale, e del Buon Governo .

Firenze primo Maggio 1814.

GIUSEPPE ROSPIGLIOSI.

Suppressione degli adottati Atti Civili, e rimesos in vigore il disposto delle Leggi Canoniche .

NOI DON GIUSEPPE ROSPIGLIOSI &c.

La Religione Cattolica Apostolica Romana dovendo da ora innanzi ritornare ad essere la Dominante in questi Stati,

ove ha fiorito per tanti Secoli con splendore, non possono neppur provvisoriamente sussistere nella Legislazione, e nelle Materie che vi hanno rapporto, quelle Disposizioni, che non si conformano ai suoi principj, o quelle discipline, che imbarazzano sommamente il Popolo per adempire i suoi Santi Riti; e perciò la provvisoria conferma fatta col Nostro separato Proclama di questo giorno di tutte le Leggi, ed Ordini Veglianti in Nome di S. A. I., e R. il GRAN-DUCA, non debbe intendersi estesa, come non si estende, alla parte dell'attuale Codice Civile, che regola la formazione degli Atti Civili di Nascita, e di Matrimonio, ed i casi del Divorzio, e della Separazione; onde per l'avvenire non occorreranno più ai Parochi per l'Amministrazione del Battesimo, e del Matrimonio gli Atti relativi dello Stato Civile, che si aboliscono; e per la legittima formazione del Matrimonio; come per le materie concernenti i Divorzi, e le Separazioni, non avrà luogo che il disposto delle Leggi Canoniche, e Civili, che sono state in vigore in Toscana alla partenza di S. A. I., e R.

Resta parimente abolita la Sezione III. del Cap. 3. del Lib. 3. del Codice Penale, che parla dei Delitti degli Ecclesiastici; come tali; ed in questa parte, come per la procedura in qualunque altra materia, che li riguardi, sino a nuovi ordini di S. A. I. e R. si ristabiliscono i provvedimenti, e discipline, che vegliavano sotto il di Lui Governo in Toscana.

Firenze primo Maggio 1814.

GIUSEPPE ROSPIGLIOSI.

Feriatò solenne di tre giorni .

NOTIFICAZIONE .

Il Primo Presidente della Regia Corte di Firenze in esecuzione degli Ordini ricevuti in questo dì 1. Maggio 1814. da S. E. DON GIUSEPPE ROSPIGLIOSI Principe dell' Impero Austriaco , Ciamberrano Cesareo Regio , Gran Ciamberrano , e Consigliere intimo attuale di Stato di S. A. I. , e R. Cavaliere del Toson d' Oro , e Gran Croce dell'Ordine di S. Giuseppe , Commissario di S. A. I. , e R. IL GRAN-DUCA FERDINANDO III.

Fa pubblicamente noto che sarà Feriatò Solenne dal suddetto dì primo fino a tutto il dì 3. Maggio 1814.

Dalla Nostra Residenza questo dì primo Maggio 1814.

CAV. RAFFAELLI

Primo Presidente della Regia Corte di Firenze .

Proclama del Prefetto relativo al ritorno di S. A. I. e R. il nostro G. D. FERDINANDO III.

I L P R E F E T T O

DEL DIPARTIMENTO DELL' ARNO AI SUOI CONCITTADINI.

La mia voce si fece già intender tra Voi , miei diletti Concittadini, per annunziarvi li strepitosi avvenimenti , che hanno rovesciato in un sol colpo, ed in una guisa che ha superati i calcoli anco più raffinati dall' Umana prudenza , le

barriere che sembravano poco fa opporre un ostacolo insuperabile al ristabilimento della pace.

I Sigg. Meri sono stati l'organo, per cui vi è chiamato a partecipare alla generale esultanza che dei fatti sì grandi non potevano non eccitare.

Essi hanno fatto conoscere per me che il mondo tutto doveva rallegrarsi all'annunzio di vicende sì luminose, che gli assicurano quella quiete, che da tanto tempo forma il primo dei suoi Voti, perchè è il primo dei suoi bisogni la Toscana sopra ogni altro popolo prediletta dalla Provvidenza poteva a ragione abbandonarsi alla più viva gioja vedendo ricondursi nel suo seno quel Principe, che formò con la sua Amministrazione Paterna la di lui delizia per molti anni, e che una assenza per una serie d'anni ancor più lunga del suo precedente Governo non ha potuto cancellare dal cuore dei suoi Sudditi affezionati.

Dopo questo avviso Voi attendavate con impazienza il momento in cui la vostra patria fosse definitivamente ripristinata sotto il Governo tutelare di questo adorabil Sovrano.

Questo momento è giunto finalmente; ed il possesso Solenne che in nome di S. A. I. e R. il nostro GRAN-DUCA è stato preso nello scorso giorno dal di Lui ottimo e rispettabile Plenipotenziario, vi restituisce oramai all'influenza di quelle Leggi benefiche fatte espressamente per la prosperità di questo Paese.

Non resta adesso a soddisfare i vostri ed i miei voti che il ritorno in mezzo a noi del nostro buon Padre.

Questo giorno il più bello della mia vita, e che il mio Cuore sollecita cotanto, non è forse lontano, in cui il tanto bramato FERDINANDO, ponendo il piede in questa Terra a lui sì affezionata, ove nacque, Egli stesso sentirà da ogni parte l'espressione di quei Sentimenti di Amore, che furono e saranno in ogni tempo il solo linguaggio che possa esistere tra un sì buon popolo, ed un tal Sovrano.

Vanno adunque a compirsi i nostri destini, e quel che è più ammirabile, senza scossa e con qual calma! Calma beata, frutto di quella bontà di Carattere, di quella docilità ai buoni impulsi, di quell'inclinazione all'ordine che distingue i Toscani, e che parto della Cultura e dei Lumi vi costituisce il più civilizzato tra tutti i popoli.

Meritevoli oggi ancora una volta di tali elogi per la vostra condotta durante la mia Amministrazione, in momenti per vero dire sì difficili, gradite che con lacrime di tenerezza ve ne esprima la mia riconoscenza, e che riposando tranquillo ora mai sulla continuazione di sì generoso contegno vi veda con gioja perseverare in fraterna unione tra voi, nel rispetto alle autorità, nell'esercizio delle virtù religiose, e sociali, per cui il Sovrano che ci è ridonato abbia mai sempre altrettanti motivi di contento di esser tornato tra noi, quanti noi, quanti nel riacquistarlo ne abbiamo avuti, e ne avremo di giubbilo.

Firenze dal Palazzo della Prefettura li 2. Maggio 1814.

G. STIOZZI RIDOLFI.

Estrazione del Lotto rimesso sotto gli Uffizi.

LOTTERIA DI TOSCANA.

AVVISO.

I Direttori provvisori della Regia Amministrazione della Lotteria di Toscana in adempimento degli Ordini superiori prevengono il Pubblico che in avvenire, a cominciare dal dì 7. del corrente l'Estrazioni del Lotto solite farsi in Firenze li 7, 17., 27., di ciascun mese a mezzo giorno in punto, si effettueranno all'istessa ora nell'antico posto sotto le Logge degli Uffizj con l'intervento delle Autorità incaricate di assistere a tale Funzione.

Dal Palazzo della detta Lotteria li 4. Maggio 1814.

HAYRE—DE RUYZ.

Proibizione di esplosione d' Armi, e di portar coccarde senza autorizzazione.

IL MERE DELLA CITTA' DI FIRENZE.

In contravvenzione agl'Ordini, e Regolamenti di Polizia in diverse epoche pubblicati, si vedono inalberate ogni giorno coccarde di diversa specie da Persone non rivestite di alcun carattere; come pure si odono di giorno, e di notte delle esplosioni di Armi, e di Fuochi artificiali, tanto nelle vie pubbliche, che nell'interno delle abitazioni.

Questi abusi sono contrarj al buon' ordine; e potrebbero occasionare divisioni, danni, e disturbi, che conviene assolutamente prevenire, e reprimere.

Quindi è che, dietro le Istruzioni a noi comunicate dall' Illustriss. Sig. Presidente del Buon Governo

Ingiunghiamo a chiunque non appartenga ad un Corpo Militare, o non sia stato legittimamente autorizzato, di deporre immediatamente qualunque segno, o coccarda. Inibendo altresì a chicchessia di sparare in qualunque luogo, o circostanza, e sotto qualsivoglia pretesto, delle Armi da fuoco, o incendiare Fuochi Artificiali di qualunque natura essi fossero, alla pena dell'arresto, e restrizione in carcere per i Trasgressori, senza pregiudizio delle Procedure, alle quali potrebbero dar luogo i danni cagionati dall'esplosione di Armi, o dall'ustione di Fuochi d' Artificio.

Dato dal Palazzo della Comune li 6. Maggio 1814.

G. BARTOLOMMEI.

Abolizione del 10 per cento che era stata imposta sopra il Registro, e Bollo.

NOI DON GIUSEPPE ROSPIGLIOSI &c.

Avendo considerato che la Sovvenzione di Guerra, così detta d'un decimo per franco, stabilita dal passato Governo Francese ne' tre Dipartimenti della Toscana in esecuzione della Legge del ventisei Maggio 1799, sopra tutti i diritti di Registrazione, e di Bollo, è gravosa; e volendo SUA ALTEZZA IMPERIALE, E REALE IL NOSTRO AUGUSTO SOVRANO GRAN-DUCA FERDINANDO TERZO alleggerire, quanto le circostanze del momento possono permetterlo, i pesi che gravitano sopra i fedeli sudditi della prefata ALTEZZA SUA.

In virtù dei nostri poteri dichiariamo, che l'aumento del dieci per cento sopra i detti diritti è soppresso.

In conseguenza i Ricevitori del Registro cesseranno di esigerlo dal momento della pubblicazione della presente nei rispettivi luoghi della loro Residenza.

Dalla R. Segreteria di Stato e di Finanze li 7. Maggio 1814.

GIUSEPPE ROSPIGLIOSI.

F. ALLIATA *Seg. Provv.*

Regolamento contro i giuochi di azzardo, e diminuzione de' Ridotti
dei giuochi permessi.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE REGIA,
E DEL BUON GOVERNO.

Informato che il Ginoco ha cessato da gran tempo per molti di formare il soggetto di un onesto ed innocente trat-

tenimento; Che non solo Firenze, e le altre principali Città, ma ben anco le Città minori, Terre, e Paesi del Gran-Ducato, e perfino l'isolato tugurio dell'Agricoltore, presentano in qualche luogo il dispiacente spettacolo di un abuso mostruoso in questa parte, vedendovisi eretti dei Giuochi d'Azardo, ed altri Giuochi, egualmente perniciosi, ove l'uso e la quantità non sia proporzionata al retto principio della originaria loro istituzione; E che quest'abuso è comune non meno ai Giuochi notoriamente pubblici, ed accessibili a tutti, che a quelli in maggior numero, i quali, apparentemente privati, sono però disposti in modo che la dissipazione vi trova più comodo, e più dannoso l'accesso;

Istruito dall'esperienza, che le Leggi, ed i Regolamenti attualmente, e provvisoriamente conservati; per quanto animati dallo spirito di ovviare con ben intesa severità a così gravi disordini, non vi riparano ormai quanto conviene, e persuaso che l'oggetto più importante del Buon Governo e delle sue più naturali attribuzioni, cioè quello di prevenire i Delitti con proteggere la morale e la economia delle famiglie private, non si otterrebbe senza far cessar immediatamente questi disordini, e senza riportare la materia dei Giuochi sotto quei Regolamenti che hanno altre volte savamente diretta:

DISPONE, ED ORDINA quanto appresso:

I. Restano nel loro pieno, e più rigoroso vigore tutte le Leggi, e Regolamenti proibitivi dei Giuochi di azzardo nelle Strade o Ridotti pubblici, e nelle Case private, ed in qualunque Luogo pubblico, o privato, eessuno escluso, e sotto la vigilanza delle stesse Autorità competenti, che seguiranno li stesis metodi e rigori penali, che si conservano sino a nuove Determinazioni Sovrane.

II. Tre giorni dopo la pubblicazione del presente Regolamento dovranno chiudersi e cessare tutti i Giuochi di qualunque sorte, che si permettevano anche con Patenti nei passati sistemi; e solamente rimarrà quel numero di stanze, o di ridotti di Giuoco che eran soliti permettersi nell'anno 1798., e nelle Città o Luoghi soltanto ove queste stanze, o ridotti pubblici sussistevano in detto anno; e non potrà restarne in altra forma, nè in maggior numero.

III. A questo effetto restano provvisoriamente autorizzati i Sigg. Meri delle Città o Luoghi, ove in detto Anno erano aperti simili Ridotti di Giuoco, a permettere con detta proporzione la sussistenza di alcuno degli attuali, avuto riguardo alla maggiore antichità del titolo di ciascuno dei soppressi; se non si oppone la convenienza delle località, o altro prudente riguardo.

IV. I predetti Sigg. Meri peraltro ne daranno immediatamente conto ai Sigg. Prefetti, e Sotto-Prefetti, che trasmetteranno le informazioni degli stessi Sigg. Meri, con le osservazioni, aggiunte, o modificazioni che crederanno opportune, alla Segreteria del Buon Governo che determinerà definitivamente, prendendo superiori Autorizzazioni, tanto sù di ciò, che sopra altre osservazioni di convenienza, o locale, o governativa, che i detti Sigg. Meri, Prefetti, e Sotto-Prefetti credessero di dover fare.

V. I conduttori dei Giuochi mantenuti continueranno a pagare le Patenti come in passato sino a nuove determinazioni sul loro prezzo, quanto in ogni altro rapporto.

VI. Quanto poi ai Giuochi permessi, che servono di onesto trattenimento nelle Case private, si richiama solamente in osservanza la Legge de' 13. Aprile 1773. per gli Abusi, ed inconvenienti che ne derivassero.

Il presente Regolamento vien raccomandato per la sua

esecuzione ai Sigg. Prefetti , Sotto-Prefetti , Meri , e Procuratori Regj dei Tribunali di prima Istanza .

Firenze dalla Residenza del Buon Governo li 8 Maggio 1814.

AURELIO PUCCINI.

CARLO FELICI *Segret. Generale.*

Nuovo Regolamento per le Dogane , e Gabelle da esigersi
alle Porte delle principali Città.

NOI DON GIUSEPPE ROSPIGLIOSI &co.

Onorati Noi della fiducia di SUA ALTEZZA IMPERIALE, e REALE il GRAN-DUCA FERDINANDO III. Nostro Clementissimo Sovrano, ed autorizzati ancora a potere sull'istante adottare quei provvedimenti, che per il bene dei suoi amatissimi sudditi non possono essere differiti senza grave pregiudizio, uno dei nostri primi doveri abbiamo creduto esser quello di occuparci dell'Amministrazione delle Dogane, richiamandola a quei principj, e sistemi, che dopo una dolorosa esperienza in contrario, sono altamente reclamati dalle località, dai bisogni, e dalla Finanza della Toscana, non meno che dal voto unanime dei suoi docili, ed industriosi Abitanti.

In conseguenza di che, profittando delle facoltà benignamente attribuiteci dal prelodato Regnante, abbiamo ordinato, ed ordiniamo quanto appresso:

I Che resti abolito il Diritto così detto di Octroi, che si esige alle Porte delle Città di Firenze, di Siena, di Pisa, di Pistoja, e di Livorno per interesse delle rispettive Comunità; al quale interesse sarà opportunamente provveduto

con una responsione annua equivalente, e da posarsi sulle Casse delle Dogane principali delle dette Città fino a tanto che sussisteranno i titoli per una simile indennità. Come pure resti abolito il detto Diritto di Octroi in qualunque altra Città del Gran-Ducato, l'indennità delle quali verrà in altra guisa accordata.

II. Che sia ripristinata l'esazione sopra i generi e le mercanzie delle solite Gabelle relative al Territorio riunito, cioè d'Introduzione, di Estrazione, e di Transito, e l'esazione pure delle Gabelle per l'Introduzione nelle sopraindicate Città di Firenze, di Siena, di Pisa, di Pistoja, e di Livorno, a forma delle rispettive Tariffe approvate coll'Editto de' 18. Ottobre 1791, e dagli Ordini successivi emanati sotto il Governo di S. A. I., e R. l'Augusto Nostro Sovrano fino a tutto il dì 14. Ottobre 1800, eccettuato soltanto l'aumento della Gabella del Vino nostrale imposta posteriormente a detta Epoca per l'Introduzione nelle Città di Firenze, di Siena, di Pisa, e di Pistoja, il quale aumento però vien ridotto al solo Terzo delle Tassazioni espresse in dette Tariffe; In conseguenza di che si pagherà per Firenze L. 1. 6. 8. per Siena L. — 3. 8. per Pisa L. — 13. 4. per Pistoja L. — 9. — per ogni Barile di misura antica Toscana.

III. Che per sopprimere a beneficio della Popolazione della Città di Livorno, che sta tanto a cuore di S. A. I., quella vistosa differenza che passa sull'Articolo della Farina di Grano a confronto della Gabella imposta per le altre Città sulla Farina medesima, sebbene fosse una tal differenza giustificata dalla riunione ad un Diritto unico di tutti gli antichi aggravj sulla fabbricazione, e sul consumo del Pane, sia ridotta la Gabella della Farina di Grano, che si introdurrà in Livorno per mezzo della Porta a Pisa da L. 2. 8. — a L. 1. 8. — il sacco, ferma stante l'altra riduzione già accordata per il Pane dalle L. 3. 6. 8. a L. 1. 13. 4. il cento delle libbre.

IV. Che sia ripristinata l'esazione alla Porta a Pisa di Livorno della Gabella di L. — 13. 4. il Barile per il Vino che verrà trasportato in detta Città, conforme era esatta sotto il Governo di S. A. I.

V. Che sia rimessa in osservanza la Percezione dello stallaggio a forma della Tariffa dell'Anno 1675.

VI. Che sia ripristinata pure in Livorno l'esazione del Diritto dell'un per cento sulle Mercanzie provenienti di sopra Mare, anche per soddisfare convenientemente agli obblighi contratti dal R. Governo fino dall'anno 1800.

VII. Che sia rimessa in vigore l'esazione del Diritto del Pedaggio di notte per chi entra in Livorno, ed in tutti i casi sopra le vetture, ed i trasporti, e nelle altre Città come esisteva.

VIII. Che sia soppressa la percezione dell'emolumento dei Bolli, appartenente a diverse classi d'Impiegati, e che è stato fin qui esatto a ragione di un paolo per Bollo.

IX. Che resti inattendibile il Disposto dal §. 88. della Notificazione de' 19. Ottobre 1791. in quanto agli Emolumenti di spedizione, e di rivista pagabili alla Dogana della Porta a Pisa, ed al posto della Porta ai Cappuccini di Livorno; siavi surrogata la percezione degli emolumenti di spedizione, e rivista secondo la Tariffa pubblicata per le Dogane principali interne ne' 23. Gennajo 1805. che si rimette in vigore.

X. Che il diritto di Peso, la Tassa dei Sensali, e le altre Tasse, Appalti, e Proventi amministrati in addietro, e prima del Regime Francese dalla Dogana di Livorno, ritornino alla loro Amministrazione, e che nella concessione di questi abbia la preferenza il passato Conduttore.

XI. Che siano rimesse in osservanza le Disposizioni contenute nel Regolamento, e Tariffa per i Diritti del Porto, e delle Patenti de' 26. Giugno 1806., da esigersi tali Diritti provvisoriamente dal Ministro di spedizione al posto dell'Ufficio di Sanità alla Bocca per rimettersi alla Cassa della Dogana.

XII. Che sia altresì mantenuta in vigore la Tariffa dei

Diritti di Purga, e di Magazzinaggio sopra le Mercanzie sottoposte a contumacia, con esserne addebitati dai Ministri dei rispettivi Lazzeretti i Negozianti che godono il fido delli Stallaggi della Dogana, e riscossi dai non accreditati per rimettersi alla Cassa della Dogana.

XIII. Che sia ristabilito l'Ufficio della Marina mercantile Toscana, coll'osservanza degli antichi Ordini che lo riguardano.

XIV. Che i Direttori delle Dogane principali di Livorno, Siena, Pisa, e Pistoja, riassumano la loro soprintendenza alle diverse Regie Aziende esistenti in dette Città, ed abbiano la stessa corrispondenza che in passato con i Capi degli Ufizj di dette Regie Aziende, ed Amministrazioni in Firenze, ed altrove, come pure che siano pagate alle Casse di dette Dogane le somme appartenenti alle suddette Regie Aziende.

XV. Che le Pannine, i Sottigliumi, i Tessuti composti, le Telerie, i Drappi di Seta, i Tessuti di Filaticcio, e di Filaticcio, e Seta, ed i Cuoj conci da Suolo Forestieri esistenti nel Territorio riunito prima delle ripristinazioni dell'osservanza della Legge de 19 Ottobre 1791., siano muniti del solito Bollo Doganale in piombo da apporsi gratis nelle così dette Prefetture, e Sotto-Prefetture, e col metodo meno defatigante per i Proprietarj, e ciò nel termine di mesi tre da contare dal giorno della pubblicazione del presente Editto; il qual termine spirato, la mancanza del Bollo che sopra sottoporrà la Mercanzia alla pena prescritta dalla Legge.

XVI. Che siano restituiti i Locali appartenenti alle Dogane tanto principali che subalterne stati alienati, o in altra guisa occupati dalle Comunità, o dal Demanio, unitamente agli utensili, e mobili che si ritroveranno nei Locali medesimi, salve le indennizzazioni che di ragione.

Le disposizioni contenute nel presente Editto avranno il loro pieno effetto dal giorno della pubblicazione del medesimo.

Dalla R. Segret. di Stato, e di Finanze li 9. Maggio 1814.

GIUSEPPE ROSPIGLIOSI.

F. ALLIATA Segret. Provis.

Firenze li 12. Maggio 1814.

IL SOTTO-PREFETTO
DEL CIRCONDARIO DI FIRENZE.

Al Sig. Mese di

S I G N O R E

Non credo poter meglio adempire l'oggetto della Lettera che il Sig. Prefetto del Dipartimento dell'Arno mi ha diretta nel 9. di questo Mese, che comunicandola per l'intero ai Funzionarj chiamati a eseguirne il disposto.

„ Il ritorno della Toscana sotto il Dominio di S. A. I.,
„ e R. il GRAN-DUCA FERDINANDO III. ha già operato
„ in diverse Popolazioni del Dipartimento che amministro,
„ il ristabilimento della quiete, la riunione di tutti in un me-
„ desimo spirito di subordinazione al Governo, e di rispetto
„ alle Autorità, ed ha fatto un tempo stesso sparire le dissen-
„ zioni sino tra le private famiglie che in mezzo alla pubblica
„ gioja nella circostanza di sì fausto avvenimento hanno dato
„ il virtuoso esempio di una sincera riconciliazione. „

„ I traviati, docili alla mia voce ed alle insinuazioni dei
„ Magistrati miei collaboratori sono già rientrati nell'ordine.
„ Scoperti oramai, e denunziati alle Autorità giudicarie gli
„ eccitatori di popolari sommosse, i Capi dei Malviventi, e gli
„ Autori di Ladronaggi, debbono necessariamente cessare
„ quelle straordinarie misure che suggerite dalle circostanze
„ dei luoghi, e dei tempi furono adottate in passato per la
„ difesa, e polizia interna delle diverse popolazioni, che vid-
„ dero in qualche momento compromessa la pubblica, e pri-
„ vata sicurezza. „

T. I. P. I.

„ Per questo l'interesse di ridonare oramai alle Arti, all' Agricoltura, ed al Commercio delle braccia utili, obbliga a non servirsi, che con la maggiore economia possibile dei Corpi delle Guardie Nazionali, limitando il loro servizio specialmente nelle Comunità rurali ai soli casi di vera, e riconosciuta urgenza; e quando ciò accada nel suo Circondario Ella se ne farà render conto immediatamente e me ne informerà senza ritardo, affinchè per mio mezzo ne sia instruito il R. Governo. „

„ Per conoscere in qual modo convenga regolare nelle attuali circostanze il servizio delle Guardie Nazionali è necessario che Ella Sig. Sotto-Prefetto mi faccia conoscere al più breve termine le Comunità nelle quali esistono Corpi di Guardia Nazionali in attività di servizio, qual sia la forza di ciascun Corpo, la natura del servizio che prestano, e se questo sia giornaliero, e mi trasmetterà uno stato Normale degli Ufficiali addetti a ciascun Corpo. „

„ Nel trasmettermi tali notizie Ella si compiacerà di accompagnarle con tutte quelle osservazioni che crederà opportune, e qualora circostanze verificate, la cognizione delle quali rimetto alla di lei saviezza esigessero un servizio giornaliero di un numero determinato d' Individui, Ella me ne farà la conveniente proposizione nelle vedute che le ho sopra accennate, ed in modo che il servizio di queste Guardie diretto alla conservazione della quiete; e del buon ordine rechi il minor disturbo possibile agl' Individui che debbon prestarlo, avuto riguardo alla loro condizione, e professione, e allo stato delle Famiglie alle quali appartengono. „

Si compiacerà, Signor Mere, uniformandosi al contenuto di questa Lettera, di pormi in grado di replicare, nel più breve spazio di tempo, ai diversi quesiti dei quali mi si domanda la soluzione dal prefato Sig. Prefetto del Dipartimento. Ove nulla sia stato fatto nella di lei Comunità, in rapporto

alla organizzazione della Guardia Nazionale. Ella si limiterà a trasmetterne un certificato negativo.

Gradisca Sig. Mere la protesta della mia distinta stima.

LUIGI PRATESI.

Notificazione per abbuonare il 30 per 100. dell' Imposizione di Guerra del passato Governo a quello che li hauno pagato .

IL PREFETTO DEL DIPARTIMENTO DELL' ARNO.

In esecuzione degli Ordini di Sua Eccellenza il Signor Principe Commissario Plenipotenziario di S. A. I. , e R. il GRAN-DUCA , e Governatore Generale della Toscana ;

NOTIFICA

I. Che richiamato in esame il Decreto del 14. febbrajo 1814., in virtù del quale furono condannate ~~si~~ Contribuenti morosi le rate non solute dell' Imposizione di Guerra del 30. per cento , stabilita sulle contribuzioni dirette col Decreto Francese del dì 11. Novembre 1813, è stato dal Governo riconosciuto che una tal Disposizione lascia a desiderare un più equo provvedimento a favore di quei Contribuenti, che avendo esattamente eseguiti i comandati pagamenti, potrebbero a ragione dolersi di una dannosa parzialità.

II. Che S. E. il Sig. Principe Governator Generale valendosi dei poteri conferitigli da S. A. I. e R. il GRAN-DUCA, e prevenendo le sempre giuste, e benefiche di Lui intenzioni, ha ordinato, che l' ammontare delle somme pagate per detta imposizione del 30. per 100. del dì 11. Novembre 1813. venga restituito ai rispettivi Contribuenti, abbuonandolo nei pagamenti delle Contribuzioni ordinarie.

Felice di poter esser l'organo di simili partecipazioni, che annunziano un vero tratto di Giustizia, e Clemenza del Nostro ben amato Sovrano, il Prefetto del Dipartimento dell'Arno non può dispensarsi dall'annunziare nel tempo stesso, che il prelodato Sig. Commissario Plenipotenziario nel comunicargli questa misura (tanto più generosa, in quantochè le somme, che vengono buonificate in nome di S. A. I. e R. non erano state versate nelle sue Casse), gli ha pure esternata la sua sorpresa nel vedere il pernicioso ristagno, che soffre l'esazione delle Contribuzioni di ogni genere: ristagno, che paralizzando le forze del Pubblico Erario, lo pone fatalmente nella necessità di non adempire gli impegni i più sacri dello Stato, ridonato dalla Divina Provvidenza a quel Principe, che nato fra Noi ha sempre formato l'oggetto dei Voti dei Buoni Toscani.

Il prelodato Sig. Governatore Generale della Toscana non dubita dell'esattezza, e puntualità dei Sudditi fedeli nel pagare d'ora in avanti le Imposizioni arretrate, e da scadere mensualmente, le quali servir debbono al sostegno della pubblica Amministrazione; ed ordina espressamente a tutte le Superiori Autorità d'informarsi della docilità, ed esattezza dei Contribuenti delle rispettive Comunità, per renderne conto al R. SOVRANO, il quale sarà in grado così di riconoscere nella sua giusta misura la fedeltà, e l'attaccamento delle Comunità medesime alla di lui Sacra Persona.

Il Prefetto conosce troppo a fondo i sentimenti, e i principj dei suoi Amministrati per poter dubitare che alcuno di essi rendendosi sordo alle voci della gratitudine, e del dovere, provocar voglia delle misure, che la bontà, e la clemenza non potrebbero più a lungo dissuadere alla Sovrana Giustizia.

Firenze 13. Maggio 1814.

G. STIOZZI RIDOLFI,

Insinuazione per mantener la pubblica tranquillità.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE REGIA, E DEL BUON GOVERNO.

Mentre la immensa gioja di tutti i Popoli del Granducato, per il felice cangiamento che era nei loro Voti da tanti anni, si è manifestato nella Capitale, nelle principali Città, e nella generalità dei Paesi pure, e tutta per l'Oggetto Augusto che la eccitava, e che il Governo è stato nella consolante situazione di render conto al Sovrano, che questa importante circostanza ha manifestato, che il carattere del Suo Popolo, dopo le scosse delle passate vicende, si è mantenuto dolce, savio, religioso, e confidente nelle Autorità, e di quella educazione che gli ha acquistata sempre tanta celebrità: in alcuni luoghi delle Provincie, pochi soggetti i quali contrassero più amare impressioni per i risultati di disgraziati avvenimenti generali, o mali intenzionati, ~~se ve ne sono~~, per eccitare dei disordini, con fini delittuosi hanno spinte le loro esagerazioni contro le Persone, si sono mostrati indocili alla direzione delle Autorità, che la saviezza del Governo ha provvisoriamente confermate, e che si sforzavano di contener tutti nell'ordine, e continuano ancora o con insulti personali, o con radunanze non autorizzate a compromettere la quiete di diversi Cittadini, a preoccupare il giudizio dei Magistrati, ed a permettersi verso le persone rivestite di pubblico carattere un contegno d'insubordinazione, che pregiudica alle operazioni stesse del Governo Superiore, ed ai suoi concerti per il riordinamento delle cose pubbliche.

Questo contegno sebbene di alcuni, ed in pochi Comuni, potrebbe se si prolungasse far rivivere dei nomi e dei partiti

di cui la ferma volontà del Real Governo vuol sopprimere sia la memoria, per non vedere nei Toscani di tutte le condizioni, di tutte le classi, e di tutti i tempi, che una sola Famiglia riunita nell' amor del Sovrano, e nell' interesse pubblico carattere che appartiene solo al Sovrano Padre dei Suoi Popoli di pronunziare e di dirigere; ed attraversando la regolare esazione dei Dazj, e l' azione di chi soprintende alle Amministrazioni Pubbliche, potrebbe a danno dellè classi de' buoni e pacifici Cittadini che formano la massa delle Popolazioni, trattenere lo sviluppo dei benefizi che il cangiamento può operare, e che dependono dalla celerità con la quale la nuova Amministrazione può riprenderne i mezzi.

Da ora innanzi diventerebbe in chiunque questo contegno un contrasto della licenza contro l' Autorità Suprema, che è d' altronde tranquilla, e che ascolta chiunque creda di aver dei reclami da fare, e che gli faccia nei modi competenti: Tutto deve rientrare nell'ordine, e la confidenza nelle cure del Governo, e nella sua sollecitudine a procurare ai Popoli il maggior bene in ogni articolo nei modi e nel tempo suggeriti da una paterna prudenza governativa, deve rassicurare tutti gli animi, e calmare tutte le passioni.

Ha perciò il Governo diritto di esigere, ove non fosse, e quiete e sommissione, e di usare, se vi si mancasse, i mezzi di rigore stabili dalle Leggi, e che non potrebbe risparmiare senza compromettere la sua dignità, e l' interesse pubblico.

Volendo in conseguenza far cessare tutti gl'inconvenienti di questa sorte, per prevenire ulteriori misure di maggior severità.

Senza la preventiva Licenza dei Superiori competenti, che ne renderanno conto a questa Segreteria, è proibita qualunque Festa straordinaria, e Adunanza Popolare per qualsivoglia oggetto o avvenimento politico.

Sono proibiti in qualunque circostanza e in qualunque

tempo e luogo gli spari di Armi, Razzi, Mortaletti, Salterelli ed altri fuochi.

Si rinnovano tutti i rigori delle Leggi, e Regolamenti proibitivi il porto di Armi in qualunque concorso di popolo anche alle persone munite di Patenti.

L'uso di Coccarde è egualmente proibito.

Tutti gli insulti verbali, o con vie di fatto qualunque sieno, e da qualsivoglia pretesto o causa animati, restano assolutamente proibiti.

I Trasgressori agl'Ordini surreferiti, indipendentemente dall'essere sottoposti alle pene stabilite dalle Leggi veglianti, verranno puniti con la carcere, o altre pene ad arbitrio, nei gradi competenti alla Potestà economica secondo le circostanze dei casi, a cognizione dei rispettivi Giudici di Pace, perciò che concerne l'applicazione della pena economica, che potranno valersi in questa parte di tutti i mezzi della Polizia Locale, e ne renderanno immediatamente conto a questa Presidenza del Buon Governo per attenderne le definitive determinazioni.

Dalla Presidenza del Buon Governo li 15. Maggio 1814.

AURELIO PUCCINI.

GIORGIO BOLOGNA *Seg. Gener.*

LOTTERIA DI TOSCANA.

A V V I S O.

I Direttori provvisori della Lotteria Reale di Toscana, in seguito di quanto è stato partecipato Loro per Ordine Superiore, fanno noto al Pubblico, che a cominciare dall' Estrazione de' 27 Maggio corrente in avvenire sarà sostituita la Bussola con le Palline alle attuali Ruote della Fortuna, e che ferme stanti tutte le Estrazioni che si faranno nel corrente Anno in Firenze li 7 17 e 27 di ciascun mese, quelle soltanto dei 17 Luglio, 7 Agosto, e 27 Novembre, che caderebbero in giorni festivi, saranno anticipate di un giorno, dovendo essere eseguite nel 16 Luglio, 6 Agosto, e 26 Novembre.

Prevengono altresì il pubblico, che quanto prima saranno nuovamente impressi i Registri in Lingua Italiana, essendo un lavoro che esige un tempo più lungo.

Dato dal Palazzo della Lotteria li 16 Maggio 1814.

HAYRE' — DE-RUYTZ.

NOI DON GIUSEPPE RO SPIGLIOSI &c.

Col Nostro Editto dei 9. stante abbiamo ristabilito il sistema Doganale nelle forme, e metodi che nel Regolamento, e Tariffe de' 19. Ottobre 1791. Dopo questo primo passo non essendo più combinabile l'esistenza della particolare Amministrazione dei Diritti Riuniti, siamo perciò venuti nella determinazione di sopprimerla, conforme, valendoci delle facoltà compartiteci dall'I. e R. A. S. il Nostro Augusto Sovrano, la sopprimiamo, e dichiariamo soppressa nelle diverse branche che la costituiscono, ed in tutti i tre Dipartimenti dalla Toscana, dal giorno della pubblicazione del presente Editto, salve per altro le seguenti determinazioni relative all'antico Regime sotto la prefata I. e R. A. S.

I. Riservato a più maturo esame l'oggetto interessante della pubblica sicurezza circa la garanzia della bontà degli Ori, e degli Argenti lavorati, dovrà per ora riassumersi dalla R. Zecca di Firenze l'antecedente sistema dell'apposizione del Marchio a tali lavori, osservati i metodi, e le Tariffe allora veglianti.

Saranno pertanto immediatamente depositati nel detto Ufficio della R. Zecca i Punzoni, e li altri oggetti inserienti ai tre Uffici di Garanzia stabiliti in Firenze, Livorno, e Siena.

II. La branca del Bollo delle Carte da Giuoco viene per ora riunita all'Amministrazione del Demanio, e più precisamente all'Ufficio del Bollo in Firenze: parimente osservate anche in questa parte, quanto al Diritto, le Tariffe veglianti sotto il Governo di S. A. I. e R. Rispetto alla forma delle Carte si userà fino a nuov'ordine la Carta così detta Fili-grana, e le stampe attuali.

T. I. P. I.

Resta altresì permessa la vendita delle Carte da Giuoco, per le quali i Fabbricanti hanno di già pagato un Diritto alla precitata Amministrazione, semprechè nella loro involtura sigillata, e bollata sia apposta per contrabbollo Toscano la firma di un Ministro a tale effetto incaricato dai Superiori delli Uffizi del Demanio nelle Città di Firenze, di Livorno, di Siena, di Pisa, Pistoja, e di Arezzo, e che una tale operazione (da farsi gratis) sia eseguita nel termine di giorni 15, dal giorno della pubblicazione del presente Editto, in vigore del quale si dovranno reputare ristabiliti nella piena osservanza gli ordini relativi a questa Regalia, con essere i Fabbricanti, e Venditori delle Carte nuove da Giuoco di qualunque specie soggetti alle pene prescritte dagli Ordini medesimi quando siano trovate mancanti delle firme di sopra ordinate.

Le Fabbriche di queste Carte attualmente esistenti nelle Città di Firenze, e di Livorno, sono esclusivamente conservate fino a che non sarà ristabilito l'antico sistema.

I Ministri presentemente addetti all'Azienda della quale si tratta, passeranno provvisoriamente, ed in qualità di Aggregati col loro rispettivo stipendio alle rispettive Amministrazioni del Demanio di Firenze, Siena, e Livorno, per adempirvi le analoghe incombenze sulle Carte da Giuoco.

Saranno consegnate alle dette rispettive Amministrazioni del Demanio le Casse contenenti le forme delle Stampe, la Carta Filigrana, e le Bande da involvere, con tutti gli attrezzi a ciò relativi, tanto dalla direzione dei Diritti Riuniti del Dipartimento dell'Arno, quanto da quella degli altri due del Mediterraneo, e dell'Ombrone.

III. La percezione dei Diritti per il passaggio dei Navicelli nei sostegni di Pisa, e di Castel-Franco di sotto, egualmente che i Canoni degli affitti dei passi di Nave, e Battelli sopra i Fiumi, resterà provvisoriamente affidata ai Percettori delle Contribuzioni Dirette, che ne renderanno conto nei modi soliti.

Fino a nuove disposizioni si terranno ferme le attuali Tariffe per le sostegnature, ed egualmente le Tariffe, i Canoni, e le concessioni degli affitti veglianti per i passi di Nave ec.

I passi di Nave, e Battelli che saranno giudicati legalmente essere di proprietà privata, saranno restituiti ai rispettivi Proprietari alla scadenza degli Affitti attuali, fino alla qual'epoca verrà Loro contribuito dagl' Affittuari l'annuo canone per cui gli sono stati rilasciati

Gli arretrati di questi Canoni dovuti al Governo fino a questo giorno, non come anticipazione, dovranno essere contribuiti ai detti nuovi Esattori.

IV. Gli Antichi Impiegati Toscani soppressi portati a carico dell' Amministrazione dei Diritti Riuniti, lo saranno a quella delle Dogane nei rispettivi Dipartimenti, da cui riceveranno il Loro soccorso provvisorio nei modi soliti, fino a tanto che non siano ricollocati.

A tale effetto saranno consegnate tutte le Liste, e Carte relative ai Sigg. Direttori delle Dogane medesime.

V. Ci riserviamo a prendere in considerazione lo stato degl' Impiegati attualmente esistenti nella suddetta Amministrazione, per dare a loro riguardo le ulteriori disposizioni, rendendone prima conto a S. A. I., e R. Frattanto, e per tutto il corrente mese di Maggio continueranno a godere dei rispettivi Loro appuntamenti, bene inteso che si prestino ai Lavori che occorreranno per compilare lo stato attivo, e passivo, e saldo finale dei conti dell' Amministrazione medesima, che dovrà esserci presentato nel più breve spazio di tempo possibile dal Direttore provvisorio di Essa nel Dipartimento dell' Arno, e anche per gli altri due Dipartimenti del Mediterraneo, e dell' Ombrone.

Dalla R. Segret. di Stato, e di Finanze li 17. Maggio 1814.

GIUSEPPE ROSPIGLIOSI.

F. ALLIATA Segr. Provv.

Avviso relativo all' Estrazione in Roma del 22. Maggio 1814.

LOTTERIA DI TOSCANA

AVVISO.

Potendo con fondamento dubitarsi, che l' Estrazione del Lotto fissata per Domenica 22. del corrente nella Città di Roma venga anticipata, o posticipata, i Direttori della Regia Amministrazione della Lotteria di Toscana sono autorizzati a prevenire il Pubblico, che in qualunque altro giorno resti effettuata l' enunciata Estrazione, saranno esattamente pagate le vincite, come se la medesima avesse luogo nel precitato dì 22. di questo mese.

Dalla R. Amministrazione della Lotteria di Toscana
18. Maggio 1814.

HAYRE-DE RUYZ.

Apposizione del Bollo Gran-Ducale alla Carta bollata da aver principio nel primo Giugno 1814.

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione degl'Ordini di S. E. il Sig. Principe Don Giuseppe Rospigliosi, Gran Ciamberrano, Consigliere Intimo attuale di Stato, Commissario Plenipotenziario di S. A. I., e R. il GRAN-DUCA FERDINANDO III. ec. ec. ec. dati dalla R. Segreteria di Stato, e Finanze li 17. Maggio 1814., partecipati dal Sig. Primo Presidente dalla Corte Regia di Firenze:

Il sottoscritto previene il Pubblico che a datare dal primo Giugno prossimo non si potrà far uso ne'tre Dipartimenti della Toscana d'altra Carta Bollata, che quella munita d'un Contrabollo, con l'impronta dell'Arme Gran-Ducale, fermi stanti però i prezzi attuali espressi nominalmente ne' Bolli, e proporzionati alle diverse dimensioni, e qualità della Carta.

In conseguenza, ed affinchè non resti interrotto in alcuna maniera il corso delle contrattazioni, la prefata E. S. permette l'uso della solita carta non contrabollata fino alla detta epoca del primo Giugno prossimo.

Dalla Direzione del R. Demanio di Firenze
li 18. Maggio 1814.

Il Direttore di detta Amministrazione
CARASSALI.

Tutti i Militari isolati che torneranno in Toscana senza i recapiti
in regola saranno arrestati.

Firenze 18. Maggio 1814.

**IL SOTTO PREFETTO
DEL CIRCONDARIO DI FIRENZE.**

Al Sig. Mere di

Il Sig. Prefetto con sua Lettera de' 17. Maggio corrente mi dà parte che Sua Eccellenza il Sig. Principe Governator Generale della Toscana ha annunziato al Sig. Presidente del Buon Governo, e questi all'istesso Sig. Prefetto con Lettera de' 13. dello stesso mese che in seguito del fissato con S. E. il

Sig. Generale Conte di Starhemberg, tutti i Militari isolati che possono introdursi nel Territorio Toscano devono essere arrestati, e successivamente scortati a Livorno, o a Piombino, ove riceveranno la loro ulteriore destinazione.

Nel parteciparle Sig. Mere queste superiori determinazioni sono incaricato di raccomandarle di mantenere nel loro pieno vigore i Regolamenti sopra le Carte di rotta, e Passaporti Militari, facendo procedere all'arresto, e all'accompagnatura sotto scorta ai punti indicati di tutti quelli fra costoro, che non fossero muniti di recapiti in perfetta regola, e ciò all'oggetto importantissimo d'impedire ai medesimi di spargersi per le campagne, e compromettere la sicurezza.

Mi avvisi il recapito della presente, e gradisca i sentimenti della mia distinta considerazione.

L. P R A T E S I.

Tariffa della Tassazione, e affrancatura delle Lettere della Posta.

NOTIFICAZIONE.

Il Soprintendente del Dipartimento Generale delle Poste del Gran-Ducato di Toscana, in conformità degli Ordini Superiori del Governo ad Esso comunicati sotto di 18. Maggio corrente, previene il Pubblico che da contare dal dì primo Giugno prossimo dovrà in tutto il Gran-Ducato osservarsi la seguente Tariffa provvisoria tanto per il ricevimento che per l'Affrancazione delle Lettere non solo nel suddetto Dipartimento Generale, quanto per tutti gli appresso Uffizj di Posta da Esso dipendenti annullando fino a nuovo ordine tutte le Tariffe precedenti tanto stabili che provvisorie, egualmente che qualunque Ordine e consuetudine in contrario.

Per la Tassazione e Affrancatura delle Lettere da osservarsi in Toscana nei seguenti Regi Uffizj di Posta.

UFFIZIO GENERALE DELLE POSTE DI FIRENZE.			UFFIZIO DELLA POSTA DI LIVORNO.		
PAESI	IMPORTARE		PAESI	IMPORTARE	
da dove vengono, e si spediscono le Lettere.	delle Lett. che si ricevono	delle Lett. che si affrancano	da dove vengono, e si spediscono le Lettere.	delle Lett. che si ricevono	delle Lett. che si affrancano
<i>Di tutta la Toscana.</i>			<i>di Pisa.</i>		
Lettera semplice . . . L.	— 3 4	— — —	Lettera semplice . . . L.	— 2 —	— 1 8
Con sopracarta . . . „	— 5 —	— — —	Con sopracarta . . . „	— 3 4	— 2 8
Per ogni Oncia . . . „	— 16 8	— — —	Per ogni Oncia . . . „	— 10 —	— 8 4
<i>Di tutta l'Italia superiore, e inferiore compresa la Svizzera ed il Piemonte eccettuato lo Stato Veneto.</i>			<i>Di tutto il restante della Toscana.</i>		
Lettera semplice . . . L.	— 6 8	— 3 4	Lettera semplice . . . L.	— 3 4	— 1 8
Con sopracarta . . . „	— 8 4	— 5 —	Con sopracarta . . . „	— 5 —	— 2 8
Per ogni Oncia . . . „	1 13 4	— 16 8	Per ogni Oncia . . . „	— 16 8	— 8 4
<i>Di Germania, Stato Veneto, e di tutto il rimanente fuori d'Italia.</i>			<i>Di tutta l'Italia Superiore, e inferiore, compresa la Svizzera, escluso lo Stato Veneto e per l'Affrancatura eccettuato lo il Piemonte.</i>		
Lettera semplice . . . L.	— 8 4	— 8 4	Lettera semplice . . . L.	— 6 8	— 3 4
Con sopracarta . . . „	— 10 —	— 10 —	Con sopracarta . . . „	— 8 4	— 5 —
Per ogni Oncia . . . „	2 — —	2 — —	Per ogni Oncia . . . „	1 13 4	— 16 8
<i>Di Francia, Spagna, e per l'affrancatura anche quello d'Inghilterra che per il ricevimento si considerano come lettere di Germania.</i>			<i>Per il Piemonte.</i>		
Lettera semplice . . . L.	— 13 4	— 13 4	Lettera semplice . . . L.	— — —	— 8 4
Con sopracarta . . . „	1 — —	1 — —	Con sopracarta . . . „	— — —	— 10 —
Per ogni Oncia . . . „	3 6 8	3 6 8	Per ogni Oncia . . . „	— — —	2 — —
<i>Alla suddetta Tariffa saranno soggette tutte le Lettere andanti, e venienti che si distribuiscono e si impostano tanto negli Uffizj di Posta di Prato, e Pistoja come in tutti gli altri della Toscana che non sono notati nella medesima.</i>			<i>Di Germania, dello Stato Veneto, e di tutto il restante fuori d'Italia.</i>		
Lettera semplice . . . L.	— 10 —	— 10 —	Lettera semplice . . . L.	— 10 —	— 10 —
Con sopracarta . . . „	— 13 4	— 13 4	Con sopracarta . . . „	— 13 4	— 13 4
Per ogni Oncia . . . „	2 10 —	2 10 —	Per ogni Oncia . . . „	2 10 —	2 10 —
			<i>Di Genova portate col Corriere di Francia</i>		
Lettera semplice . . . L.	— 8 4	— — —	Lettera semplice . . . L.	— 8 4	— — —
Con sopracarta . . . „	— 10 —	— — —	Con sopracarta . . . „	— 10 —	— — —
Per ogni Oncia . . . „	2 — —	— — —	Per ogni Oncia . . . „	2 — —	— — —
			<i>Di Francia, Spagna, e Inghilterra.</i>		
Lettera semplice . . . L.	— 13 4	— 13 4	Lettera semplice . . . L.	— 13 4	— 13 4
Con sopracarta . . . „	1 — —	1 — —	Con sopracarta . . . „	1 — —	1 — —
Per ogni Oncia . . . „	3 6 8	3 6 8	Per ogni Oncia . . . „	3 6 8	3 6 8

UFFIZIO DELLA POSTA DI PISA.			UFFIZIO DELLA POSTA DI SIENA.		
PAESI da dove vengono, e si spediscono le Lettere	IMPORTARE		PAESI da dove vengono, e si spediscono le Lettere.	IMPORTARE	
	delle Lett. che si ricevono	delle Lett. che si affrancano		delle Lett. che si ricevono	delle Lett. che si affrancano
<i>Di Firenze, e di Livorno</i>			<i>Di Firenze, Provincia Superiore, e Inferiore degli Stati di Siena, compresi i Presidj di Orbetello.</i>		
Lettera semplice . . . L.	— 3 4	— — —	Lettera semplice . . . L.	— 3 4	— — —
Con sopracarta . . . n	— 5 —	— — —	Con sopracarta . . . n	— 5 —	— — —
Per ogni Oncia . . . n	— 16 8	— — —	Per ogni Oncia . . . n	— 16 8	— — —
<i>Di tutto il restante della Toscana.</i>			<i>Di tutto il restante della Toscana.</i>		
Lettera semplice . . . L.	— 3 4	— 3 4	Lettera semplice . . . L.	— 3 4	— 3 4
Con sopracarta . . . n	— 5 —	— 5 —	Con sopracarta . . . n	— 5 —	— 5 —
Per ogni Oncia . . . n	— 16 8	— 16 8	Per ogni Oncia . . . n	— 16 8	— 16 8
<i>Di tutta l'Italia Superiore, e Inferiore compresa la Svizzera, ed il Piemonte, eccettuato lo Stato Veneto.</i>			<i>Di tutta l'Italia Superiore, e Inferiore, compresa la Svizzera eccettuato lo Stato Veneto.</i>		
Lettera semplice . . . L.	— 6 8	— 3 4	Lettera semplice . . . L.	— 6 8	— 3 4
Con sopracarta . . . n	— 8 4	— 5 —	Con sopracarta . . . n	— 8 4	— 5 —
Per ogni Oncia . . . n	1 13 4	— 16 8	Per ogni Oncia . . . n	1 13 4	— 16 8
<i>Di Germania, dello Stato Veneto, e di tutto il rimanente fuori d'Italia.</i>			<i>Di Germania, dello Stato Veneto, e di tutto il rimanente fuori d'Italia.</i>		
Lettera semplice . . . L.	— 8 4	— 8 4	Lettera semplice . . . L.	— 8 4	— 8 4
Con sopracarta . . . n	— 10 —	— 10 —	Con sopracarta . . . n	— 10 —	— 10 —
Per ogni Oncia . . . n	2 — —	2 — —	Per ogni Oncia . . . n	2 — —	2 — —
<i>Di Francia, Spagna, e per l'affrancatura anche quelle d'Inghilterra le quali per il ricevimento si considerano come Lettere della Germania.</i>			<i>Di Francia, Spagna, e per l'affrancatura anche quelle d'Inghilterra che per il ricevimento si considerano come Lettere di Germania.</i>		
Lettera semplice . . . L.	— 13 4	— 13 4	Lettera semplice . . . L.	— 13 4	— 13 4
Con sopracarta . . . n	1 — —	1 — —	Con sopracarta . . . n	1 — —	1 — —
Per ogni Oncia . . . n	3 6 8	3 6 8	Per ogni Oncia . . . n	3 6 8	3 6 8

Alle sopraddette Tasse di diritto di tutti gli Uffizj delle Poste di Toscana verranno aggiunti gli Assegni che sono imposti da diverse Poste estere specialmente sopra le Lettere di Francia, e di Spagna alcune volte variabili a norma delle circostanze.

Tutti i Pieghi, e Lettere, che s'imposteranno non tanto nell'Uffizio Generale delle Poste di Firenze, quanto in quelli di Livorno, Pisa, e Siena, e che saranno diretti ai Capi di Uffizj, e Direttori di Poste dell'Italia Superiore, incominciando da Bologna dovranno affrancarsi a ragione di Lire 2. e Soli 10. l'oncia.

Non avranno assolutamente verun corso quelle Lettere che a forma della presente Tariffa non venissero affrancate nei suddetti Regi Uffizj di Posta della Toscana.

Firenze dal Dipartimento Generale delle Poste
li 23. Maggio 1814.

PIETRO SALVETTI.

Abolizione della Tassa delle Patenti. Si ordina il pagamento sollecito delle Imposizioni scadute.

NOI DON GIUSEPPE ROSPIGLIOSI &co.

Depochè la Divina Provvidenza servendosi dell'efficace mezzo delle Grandi Potenze Alleate, non solamente ci ha liberati dal giogo della schiavitù, e da ogni genere d'oppressione, ma ha ridonato ai nostri caldi, e fin quì infruttuosi Voti quell' Augusto Sovrano, che nato fra Noi, nel breve tempo del Suo Regno formò la nostra delizia, e ci assicurò la Libertà Civile, la Nostra Santa Religione, le Proprietà Nostre, e i Nostri Figli, che il turbine rinascente della ter-

T. I. P. I.

6

ribile Coscrizione avea strappati in seguito dalle cadenti braccia dei loro infelici Genitori, non possiamo nascondere il Nostro rammarico, che molti, e anzi la maggior parte dei Nostri Concittadini, e Sudditi di questo tanto sospirato FERDINANDO III., mentre festeggiano il fausto avvenimento del di Lui ritorno, si recusino poi anche sotto pretesto di straniere Denominazioni, (che presto saranno cangiate) si ripete, al pagamento regolare delle pubbliche Imposizioni, che in gran parte corrispondono all' antico, e che sempre necessarie per sostenere l' ordinario andamento del Governo, e per proteggere le Persone, e le Proprietà, ed il sistema Sociale, lo sonó oggi tanto più in tutta la loro estensione, in quanto che occorre corrispondere oltre agl' ordinarj, a molti sacri Impegni straordinarj contratti appunto per sollecitare la desiderata Nostra Libertà dall' estera Dominazione, e per consolidare il nuovo Paterno Sistema di Governo, che deve essere riorganizzato.

La lealtà, che ha sempre distinto S. A. I. e R. il Nostro Augusto Sovrano, e che è la più solida Base della pubblica Felicità, ci ha obbligati a prendere sopra il Governo l' impegno di corrispondere i Dazj, e le Contribuzioni arretrate a chi si doveano, avendo giudicato conveniente alla dignità del Sovrano, e al Pubblico bene, che l' esazione di questi arretrati non dovesse restare in mani straniere. Se dunque i fedeli sudditi di S. A. I., e R. s' esponessero ad esser forzati a corrispondere al loro debito arretrato, e al corrente, non solamente si porrebbero in una manifesta contraddizione con loro stessi, ma smentirebbero il loro carattere, comparirebbero ingrati all' istessa Beneficenza, e non ostante dovrebbero attendersi dal R. Governo, che si adottassero tutte quelle misure, che si rendono indispensabili verso chi non corrisponde ai Tributi Pubblici

Siccome però fra gl' Aggravj incompetenti, che Noi in Nome di S. A. I., e R. abbiamo già aboliti con gli Editti

del dì 7. 9. 13., e 17. Maggio stante, v' esiste ancor quello delle Patenti, e che posava senza alcuna corrispondenza a Tasse antiche, sulla Classe preziosa di quelli, che esercitano Professioni, e Mestieri utili, che sotto il Governo della prefata ALTEZZA SUA godevano del più libero Esercizio della loro onorata Industria; così in virtù de' Nostri Poteri interpretando la benefica volontà del medesimo Sovrano, abbiamo determinato d' abolire, come col presente Editto resta abolita per tutto il Gran-Ducato l' indicata Tassa così detta delle Patenti a contare però dal giorno, che determinava l' Imposta del 1814: bene inteso però, che avendo il R. Governo contratto col precedente Governo Provvisorio un Debito corrispondente per gli arretrati dell' anno 1813. questi dovranno da tutti gl' Imposti, e che non hanno ottenuta speciale Esenzione, esser saldati nel più breve tempo nelle mani di quegli Esattori, che per ora esercitano le Funzioni degl' antichi Camarlinghi, e che al ritorno di S. A. I. saranno ripristinati nell' antico sistema.

E come che con l' Istituzione di questa Tassa Francese delle Patenti restò abolita l' antica Tassa sopra le senserie dei Sensali approvati della Città, e Porto di Livorno, Tassa che non era gravante, e che era destinata al sostegno della Pietà Pubblica in quella Città, così da questo momento la ripristiniamo, e il Governatore di Livorno resta incaricato di dare le Disposizioni occorrenti.

I Prefetti, Governatori, e Commissarj sono incaricati di dare gli Ordini opportuni per l' esatta esecuzione del presente Editto.

Dalla R. Segreteria di Stato, e di Finanze li 23. Maggio 1814.

GIUSEPPE ROSPIGLIOSI.

F. ALLIATA Seg. Prouv.

Le Doti arretrate a tutto l'anno 1812. a carico degli Spedali di Firenze saranno pagate entro un mese, e quindi quelle del 1813.

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

DEGLI SPEDALI DI FIRENZE.

NOTIFICAZIONE.

L' Illustrissimo Sig. Silvestro Pasquali già Aldobrandini Ciambellano di SUA MAESTA' IMPERIALE, e REALE L' IMPERATORE D' AUSTRIA, in questa parte come Vice Presidente della Commissione Amministrativa degli Spedali di Firenze, rende noto, come premendo oltremodo alla Commissione predetta di assicurare, e stabilire sollecitamente il Mese, e giorno in cui compatibilmente con le circostanze saranno pagate le Doti, che sono a carico dell' Amministrazione delli Spedali di Firenze, rimaste arretrate con grave rammarico della Commissione medesima, per le passate vicende, è necessario perciò di formare le Note, che indichino le Doti ottenute dalle Fanciulle, che già hanno preso Stato, le quali per anco non sono state pagate.

A tale effetto coerentemente alla Deliberazione di Essa Commissione del dì 26. Maggio cadente, restano invitati per ora a presentarsi alla Segreteria della Commissione tutti i Creditori per Doti già divenute pagabili a tutto l'anno 1812., con gl' opportuni Documenti, dentro il termine di un mese dal dì della presente Notificazione, ai quali nell'atto sarà destinata la mattina nella quale dal Sig. Cassiere degli Spedali gli verrà saldato l'importare della rispettiva Cartella.

Tutti i Proprietarj, e Cessionarj di Cartelle di Doti ottenute dalle Fanciulle, che hanno preso Stato a tutto il detto anno 1812., che trascurassero di presentarsi dentro il termine stabilito di sopra, non potranno reclamare contro il paga-

mento, che sarà fatto delle Doti dell' anno 1813., che deve essere eseguito immediatamente dopo aver saldato quelle del 1812, che si saranno presentate nel modo sopraespresso.

Con altra successiva Notificazione, sarà pure avvertito il Pubblico del tempo in cui avrà luogo il pagamento delle dette Doti dell' anno 1813.

Dalla Seg. della Commissione questo dì 28. Maggio 1814.

GAETANO BICHI Seg.

Regolamento sopra l'osservanza dei giorni festivi.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE REGIA,
E DEL BUON GOVERNO.

Intento il Real Governo a ristabilire quelle salutari discipline che contribuirono tanto in passato allo splendore, e reverenza del Culto Divino, ed alla istruzione dei Popoli nella Morale della nostra Santa Religione, ha approvato con Biglietto della Reale Segreteria di Stato de' 25. Maggio corrente, che vengano rinnovati sulla osservanza dei giorni festivi i seguenti Regolamenti.

I. Dovranno a tutti gli effetti Civili, e Religiosi riguardarsi, e venerarsi come Giorni Festivi d'intero Precetto, e come Giorni di mezza Festa tutti quelli destinati, e considerati come tali nei Concordati, e Leggi che vegliavano in Toscana nell' anno 1807.

II. Tutti i sopraddetti Giorni Festivi d'intero Precetto, non ostante qualunque disposizione esistente nel Corpo delle Leggi provvisoriamente conservate, egualmentechè il Mercoledì, Giovedì, Venerdì, e Sabato della settimana Santa, fino a nove Sovrane determinazioni sopra altri Giorni, saranno a

tutti gli effetti feriatì , e gli Atti Civili , ed i Contratti non potranno aver luogo nei medesimi , a forma , ed ai termini dei precedenti Regolamenti Toscani sul feriato .

III. È ritenuto che le mezze Feste non portano nei fedeli che l'obbligo di sentire la S. Messa , senza quello d'astenersi dalle consuete loro occupazioni giornaliere , conforme stabilisce il Breve del Sommo Pontefice Benedetto XIV. de' 19. Luglio 1749. e la Legge de' 18. Settembre 1746. in tutte le Feste d'intiero precetto , restano totalmente , ed in qualunque parte dello Stato , nessuna esclusa , proibite tutte le Fiere , e Mercati soliti farsi ancorchè stabiliti per privilegio , e grazia particolare , derogando perciò a qualunque concessione che ne fosse stata fatta fino al presente , e sarà in facoltà dei Commissarj Regj sulle Proposizioni dei Meri con preventivo Avviso al Pubblico il trasportarle nel giorno antecedente , o posteriore alla Festa .

IV. A forma dell'Editto de' 18. Settembre 1749. , e del Motuproprio de' 27. Novembre 1773. , e della Legge de' 17. Aprile 1782 ; resta proibita in detti giorni ogni opera servile , e l'esercizio d'ogni arte meccanica , e non potranno esercitarsi mestieri se non d'indispensabile necessità , nè tenersi aperte le Botteghe , che quelle destinate per i Commestibili .

V. Operazioni d'indispensabile necessità saranno considerate quelle dei Contadini per la Messe ; e per la Vendemmia , ed altre faccende rusticali , la dilazione delle quali cagionasse evidente danno .

VI. Non saranno parimente molestati i Mugnaj , che in tali giorni macineranno Grani , e Biade , e ne riporteranno le Farine , o porteranno i Grani per macinarsi .

VII. Come pure non saranno molestati quei Vetturali , o Contadini che portassero in tali giorni a vendere Commestibili , o materie da fuoco .

VIII. I Vetturali che nei giorni di Festa si troveranno in Viaggio con i loro carichi di qualunque specie di Mercanzia , potranno proseguirlo liberamente fino al loro destino .

IX. Potranno tenersi aperte nei giorni festivi le Botteghe dei Venditori a minuto dei Commestibili, cioè Fornai, Panivendoli, Pastai, Macellari, Pizzicagnoli, Pollajoli, Pesciajoli, Frattagliaj, Fruttajoli, e Ortolani per tutte l'ore del giorno, ma senza esporre le loro Mercanzie alla mostra.

X. I Pasticcieri, Acquacedrataj, Bozzolari, Bruciataj, Vinaj, Canovieri, Speciali, Tabacciaj, e Venditori di fuoco a minuto potranno tenere nei giorni festivi le loro Botteghe aperte, ma solamente a sportello, e senza far mostra di Mercanzie d'alcuna sorte.

XI. Ancor fuori delle Botteghe, a quelli soltanto che non hanno Bottega, vien permessa la vendita a minuto dei Commestibili, purchè questa si faccia senza grande apparato di mostra, se non quanto porti la necessità, e nei luoghi non proibiti a forma delle Leggi veglianti, e senza imbarazzo delle strade pubbliche.

XII. I Barbieri, Cavadenti, e Manescalchi potranno tenere aperte le loro Botteghe quanto richiederà la necessità d'aver lume, e in quelle esercitare la loro arte.

XIII. Sarà ancora permesso nei giorni Festivi il libero esercizio della loro arte ai Postieri, Vetturini, Procacci, Navicellaj, e Navalestri, ed alle condottesì ordinarie, che straordinarie per i trasporti.

XIV. Saranno pure permesse in detti giorni le Conce delle Pelli, e le Fornaci di Carbone, Brace, Vetro, Calce, e Terre di ogni genere, purchè non si accendano in giorno Festivo.

XV. Gli Osti, e gli altri che danno mangiare, o bere nelle loro Botteghe, potranno in qualunque ora vendere le loro robe a chi volesse approfittarsene per andare a mangiarle nelle proprie Case, ma non potranno dar comodo alla Gente, eccettuati i Forestieri, e Passeggieri, di trattenersi a mangiare nelle Osterie, o Botteghe se non dopo il mezzo giorno fino all'ora di Vespro, o dal tramontare del Sole fino alle ore prescritte dai Regolamenti.

XVI. Tutte le Botteghe dei Merciaj, e tutte le altre sotto qualsivoglia nome destinate alla Contrattazione, ancorchè minuta di robe per uso di Vestiario, o Abbigliamento, le quali, o per Legge, o per Consuetudine fosse stato solito tenersi in tali giorni aperte a sportello, si terranno affatto, e per tutto l'intero giorno serrate, nè in quelle sarà lecito vendere, nè comprare alcuna delle dette robe sotto le pene comminate dalla Legge de' 18. Settembre 1749.

XVII. Dovranno in detti giorni Festivi tenersi serrati in qualunque ora del giorno tutti i Giuochi pubblici, e solo sarà permesso fuori della Città il giuocare alla Palla, Pillotta, Pallone, Palle, ed altri Giuochi non proibiti fuori delle strade, e Piazze pubbliche, in distanza dalle Chiese dopo il Vespri della Chiesa principale nelle Terre, e Castelli, e della rispettiva Parrocchia per la Campagna.

XVIII. I trasgressori a questo Regolamento per la prima volta incorreranno nella pena di Scudi dieci da assegnarsi metà all' Accusatore pubblico, o palese, e l'altra metà ai rispettivi Spedali locali, per la seconda incorreranno inoltre anche nella pena della Carcere per un mese, e per la terza volta, oltre la suddetta pena pecuniaria, che verrà portata al doppio, e nello stesso modo assegnata, potranno anche sottoporsi alla pena della Carcere prolungata oltre il mese, secondo le circostanze dei casi, ed il prudente arbitrio del Giudice da non eccedere però i mesi otto.

XIX. In tutti i sopradetti casi non potrà mai procedersi per inquisizione contro alcun trasgressore, e neppure agli Agenti, e Guardie incaricate a mantenere la Polizia nell'attual sistema provvisoriamente conservato, sarà permesso il far catture, nè prendere cosa alcuna a questo, o ad altro titolo, ma solo potranno essi esigere da quelli che troveranno in trasgressione, e che sapranno scrivere la loro dichiarazione del fatto, sottoscritta anche dai Testimoni al fatto medesimo, e per quelli che non sapessero scrivere, o che negassero di fare la detta fede, servirà in prova dell'accusa la fede dei Testimonj.

XX. Di queste trasgressioni ne conosceranno frattanto i rispettivi Giudici di Pace, previa per altro sempre la partecipazione da farsene a questa Presidenza del Buon Governo, e la sua definitiva approvazione, ed invigileranno per l'osservanza i Sigg. Meri, e Commissari di Polizia.

Dalla Presidenza del Buon Governo li 28. Maggio 1814.

A. P U C C I N I.

GIO. BOLOGNA *Segret. Gener.*

Regolamenti sopra i Forestieri.

**IL PRESIDENTE DELLA CORTE REGIA,
E DEL BUON GOVERNO.**

La mira di combinare i principj di quella franca, e leale ospitalità, che il Governo Toscano si è fatto in tutti i tempi una Religione di professare verso gl'individui di tutte le Nazioni amiche, colla sicurezza, e il buon'ordine interno dello Stato, non permettendo che restino più trascurati quei provvedimenti proprj dell'Amministrazione Toscana, e che hanno così bene in passato contribuito a conciliare i riguardi per i Forestieri con quelli dovuti al Buon Governo del Paese, ha determinato S. E. il Sig. Governator Generale del Granducato ad approvare che vengano notificati i seguenti Ordini, e Regolamenti sopra i Forestieri.

I. In tutte le Città murate, e nelle quali esiste alle Porte forza qualunque, sia per esazione dei Dazi, sia per il mantenimento del buon'ordine, o in servizio di Polizia, i Fore-

stieri che vi si introducono, o che sortono, siano in Legni di Vettura, che di Posta dovranno indistintamente esibire alla persona destinata alla consegna, le loro Carte, all'effetto che possa prender nota del Nome, Cognome, Patria, Condizione, Luogo di Provenienza, e della Locanda, o Casa ove vanno ad alloggiare, se si tratta di individui, che si introduchino in Città, o Luogo di direzione in caso di partenza dalla Città, o di semplice transito per la medesima.

II. I Forestieri pedoni nel passare dalle Porte della Città saranno essi pure soggetti ad esibire le loro Carte nell'istesso modo.

III. Tutti gli Albergatori, Locandieri, Osti, e tutti gli altri che ricevono gente ad alloggiare a pago nelle Città del Gran-Ducato, e nei Castelli, ed in qualunque altro luogo ove è stabilita una Meria, ad un miglio attorno, dovranno ogni sera prima della mezza notte mandare al rispettivo Mere una nota in scritto da essi firmata di tutti quelli individui, che sono ad alloggiare la notte seguente nelle loro Locande, Alberghi, Osterie, o Case, così Sudditi, come Esteri, indicando il Nome, Cognome, Patria, giorno di arrivo, provenienza, loro condizione, o esercizio, e se siano, o nò muniti di Passaporto.

Tutti quelli poi del genere sopraddetto che ricevono in alloggio a pago, e che hanno Alberghi, o Case distanti più di un miglio dalla Meria avranno per fare la detta Denunzia il termine di un giorno dall'arrivo delle Persone alloggiate.

IV. Tutti quei particolari che affittano Quartieri ai Forestieri non sudditi, o li ricevono come suol dirsi a dozzina, e quelli ancora che li alloggiano, o li ricevono gratuitamente sia per amicizia, per cortesia, per parentela, o per altra causa qualunque, dovranno esibire alla rispettiva Meria una simile denunzia dentro il termine di tre giorni dal dì dell'arrivo, e dalla partenza, qualunque sia la loro distanza dalla Meria.

V. Independentemente poi dai detti termini tutti quelli

che in qualunque delle maniere sopraesprese ricevono in alloggio specialmente nelle Terre, e Campagne, Persone che la sola loro comparsa esteriore, o un contegno violento manifesti per sospette, e maleintenzionate, dovranno sul momento renderne avvertito il rispettivo Mere, o chì presiede in sua vece, nel luogo alla Polizia affinchè possano istantaneamente prendersi i compensi opportuni, e le verificazioni che occorressero.

VI. I Locandieri, Osti, e tutti quelli che ricevono gente ad alloggiare a pago, dovranno tenere un Libro in ordine alfabetico, da cartolarsi, ed autenticarsi gratis dal rispettivo Mere, in cui dovranno registrare le persone di qualsivoglia età, sesso, e condizione, alle quali avranno dato alloggio anche per una sola notte, con tutte le caratteristiche enunciate al §. 3. qual libro dovranno render ostensibile a qualunque Tribunale, Commissario di Polizia, o Agente della forza pubblica tutte le volte che ne saranno richiesti.

VII. All'oggetto poi di prevenire qualunque vessazione, e perchè ciascheduno sia in caso di giustificare di avere adempito alla Legge, sarà in libertà di tutti quelli che sono obbligati a fare le sopraddette denunzie di prenderne ricevuta, che dovrà esserli rilasciata gratuitamente.

L'obbligo di questo registro non si estende a tutti i particolari che ricevono nei modi detti al §. 4.

VIII. I trasgressori agli Ordini sopraddetti incorreranno nella pena di Scudi cinquanta per ciascuno, e per ogni trasgressione, da applicarsi per la metà all'Accusatore, e per il restante agli Spedali dei rispettivi Luoghi, ed i condannati essendo inabili a pagarla, dovranno soddisfare alla medesima con essere ritenuti in carcere, secondo le regole prescritte dalla Legge Criminale de' 30. Novembre 1786. Articolo 112., ed inoltre saranno considerati a tutti gli effetti di ragione come mallevadori del Forestiero, o Forestieri, che avranno ricevuti appresso di se senza denunziarli, e in conseguenza saranno tenuti per l'interesse Civile a corrispondere del proprio per

tutto quello, e quanto il Forestiero avrà commesso, e delinquito. Gli Albergatori poi, Locandieri, ed Osti, oltre le dette pene, saranno inabilitati a poter più tenere Albergo, Locanda, o Osteria.

IX. Cognitori delle Trasgressioni saranno in via economica, sino a nuova determinazione in Firenze il Presidente del Buon Governo, in Livorno il Governatore, i Prefetti e Commissari Regj nella rispettiva Provincia, e nella forma che prescrivono le Istruzioni, e previa per tutti la solita partecipazione per l'approvazione a questa Presidenza del Buon Governo.

X. Inoltre tutti i Forestieri non sudditi ai quali piacerà di trattenersi in una Città, Terra, Castello, o Campagna qualunque del Gran-Ducato al di là di tre giorni dopo il loro arrivo, dovranno per ora, e sino a nuove determinazioni provvedersi di una carta di sicurezza dal Mere del luogo, che gliela rilascerà gratuitamente per tutto quel tempo che reputerà opportuno a forma delle Istruzioni combinate in questa materia, e che verranno loro trasmesse dai Sigg. Prefetti, e Commissarij Regj.

XI. Tutti i Forestieri suddetti egualmente, che alla pubblicazione della presente Notificazione si ritrovano in Toscana, sono obbligati di provvedersi dalle rispettive Merie di questa Carta di sicurezza nel modo detto di sopra.

XII. A questo effetto si reputeranno Forestieri tutti quelli che non hanno stabilito il loro domicilio nel territorio dello Stato da dieci anni precedenti alla presente Notificazione.

XIII. Un Esemplare della presente Notificazione dovrà tenersi costantemente affisso alle Porte della Città, e nell'interno di ciascheduna Locanda, Osteria ec.

XIV. Dovranno i Sigg. Meri, e Commissari di Polizia invigilare esattamente sopra il contegno, e gli andamenti di quelli tra i Forestieri che nelle loro Giurisdizioni si renderanno sospetti, e terranno un contegno da richiamare la loro

attenzione, e ne daranno parte al Presidente del Buon Governo, che prenderà le convenienti determinazioni, e sarà nelle facoltà del Governator di Livorno, dei Prefetti, e dei Commissari Regj nelle rispettive Giurisdizioni, d'intimar loro lo sfratto dalle Giurisdizioni suddette, previa la partecipazione al Presidente del Buon Governo a forma delle Istruzioni sopra rammentate.

Dalla Presidenza del Buon Governo li 28. Maggio 1814.

AURELIO PUCCINI.

CARLO FELICI *Segr. Gener.*

Proibizione di stampar Libri, o altre cose senza l'opportuna licenza.

COMUNITÀ DI FIRENZE

L' Illustrissimo Sig. Presidente del Buon Governo avendo considerato, che gli equivoci i quali possono correre, e che di fatto sono corsi in qualche parte del Gran-Ducato, sulla sussistenza di un Regolamento sulla Stampa possono dar luogo agli inconvenienti della licenza, inconvenienti che è interesse del Buon Governo di prevenire fino a nuove, e più definitive determinazioni di S. A. I. e R. con suo Biglietto de' 28. stante mi incarica, per ciò che riguarda la Città di Firenze, di notificare al pubblico.

I. Che non è permesso ad alcuno di pubblicare in Stampa, libro, o foglio qualunque, che non sia stato preventivamente sottoposto alla revisione, e non abbia riportata l'approvazione, in Firenze, del Presidente del Buon Governo, in Livorno del Governatore di quella Città, e nelle altre Provincie, dei rispettivi Commissarij Regj, e dei Deputati che verranno delegati dai medesimi nei luoghi subalterni delle rispettive

giurisdizioni, previa l'approvazione del Presidente del Buon Governo, ed in ordine alle Istruzioni che verranno su di ciò combinate.

II. Che le trasgressioni a questo provvisorio Regolamento porteranno sempre per i Trasgressori al sequestro dei libri, o fogli formanti il soggetto della trasgressione, ad una pena pecuniaria non minore di scudi cinquanta da applicarsi per metà agli Spedali locali, e per l'altra metà all'Accusatore pubblico, o palese, ed inoltre a seconda delle varie circostanze dei casi anche alla Carcere, ad arbitrio.

III. Che la cognizione di dette trasgressioni è riservata in via economica ai predetti Signori Governatore, e Commissarj Regj, previa la partecipazione ed approvazione del Sig. Presidente del Buon Governo.

I Sigg. Commissarj di Polizia della Città sono incaricati di vegliare all'esatta osservanza del presente Regolamento.

Firenze dal Palazzo della Città li 30. Maggio 1814.

Il Mere
G. BARTOLOMMEI.

Resta abolito l'obbligo ai Pensionati del certificato Notariale, e sostituito quello gratis del Paroco, e del Maire.

NOI DON GIUSEPPE ROSPIGLIOSI EC.

Informati dell'aggravio di spese, che soffrono i Pensionati dello Stato per quello riguarda la necessaria giustificazione del loro diritto alla riscossione nell'epoche stabilite, siamo venuti nella determinazione di ordinare, conforme, valendoci delle facoltà compartiteci da S. A. I. e R. il NOSTRO AUGUSTO SOVRANO, ordiniamo quanto appresso.

I. Dal dì della presente Notificazione resta abolito l'obbligo nei Pensionati di qualunque Classe di dover ricorrere al Notaro Certificatore.

II. Dovranno Essi in quella vece indirizzarsi al rispettivo Paroco, il quale rilascerà loro senza alcuna spesa il certificato di vita.

III. Questi attestati dovranno quindi presentarsi al rispettivo Mere, il quale oltre a legalizzare, parimente senza alcuna spesa, la firma del Paroco, dovrà asserire sotto la sua responsabilità, che il Pensionato non gode d'alcuno impiego a carico della Reale Depositeria.

IV. Rivestiti che saranno tali attestati delle formalità suddette, dovranno essere ricevuti dalla Cassa della Real Depositeria in giustificazione del pagamento delle Pensioni.

V. Le sopraesposte disposizioni continueranno ad essere tenute in vigore finchè non verrà diversamente provvisto.

Dalla R. Segreteria di Stato, e di Finanze li 30. Maggio 1814.

GIUSEPPE ROSPIGLIOSI.

L. POIROT *Seg. Provvisorio.*

Pesi, e Misure Francesi abolite, e ripristinati i Pesi, e Misure della Toscana.

NOI DON GIUSEPPE ROSPIGLIOSI EC.

Dopo la ripristinazione delle Leggi relative ai diritti Doganali, e di Gabella ordinata con l'Editto de' 9. Maggio corrente, l'attuale sistema di Misura Metrica introdotto nei tre Dipartimenti della Toscana dal cessato Governo Francese, non essendo corrispondente alle disposizioni contenute nelle

precitate Leggi, e d'altronde interessando il bene pubblico il richiamare anco in questa parte quell'unità di sistema che vigeva in Toscana prima del Governo Francese, così in virtù de' Nostri poteri abbiamo determinato di abolire, come col presente Editto aboliamo per tutto il Gran-Ducato l'uso dei Pesi, o Misure sul sistema Metrico.

Da ora in avanti dovrà farsi uso in Toscana per le contrattazioni, dei pesi, e Misure determinate con i RR. Motu proprj del dì 11. Luglio 1782., ed a tale effetto saranno pubblicate in seguito le ulteriori Disposizioni per lo stabilimento dei Campioni, e per l'esecuzione delle Verificazioni, e riscontri ordinati con i precitati RR. Motuproprj.

Dalla R. Segreteria di Stato, e di Finanze li 31. Maggio 1814.

GIUSEPPE ROSPIGLIOSI.

L. POIROT *Seg. Provisorio.*

(Deputazione per formar lo stato attuale dei Beni Ecclesiastici che erano stati dal Demanio incorporati.)

NOI DON GIUSEPPE ROSPIGLIOSI EC.

Avendo S. A. I. e R. il NOSTRO AUGUSTO SOVRANO ordinato con suo R. Dispaccio del dì 22. Maggio cadente, che si restituiscano alla Cassa Pia tutti quei Beni, che nei tempi posteriori al di Lui precedente Governo della Toscana, erano stati tolti, e trasferiti nelle rispettive Amministrazioni del così detto Demanio, tanto nel Dipartimento dell' Arno, quanto negl'altri due Dipartimenti dell' Ombrone, e del Mediterraneo, e nella Provincia della Lunigiana; e volendo Noi cor-

rispondere immediatamente alle pietose, e sagge intenzioni di quest' Ottimo, e Religioso Sovrano con quell' obbedienza, che gl' è dovuta, in virtù dei nostri Poteri abbiamo determinato quanto appresso:

I. Creiamo una **Deputazione Provvisoria**, che resta incaricata generalmente della revisione, e della **Formazione delli Stati delle diverse Branche Amministrative di Toscana.**

I **Soggetti**, che comporranno questa **Deputazione** sono: **Alessandro Galilei Provvisorio Direttore**, e che immediatamente senza essere distaccato dalla **Deputazione** assumerà le funzioni di **Direttore delle Branche Riunite del così detto Demanio del Dipartimenro dell' Arno.**

Uberto dei Nobili sotto Direttore.

Agostino Nuti.

Luigi Pratesi.

Giuseppe Moretti.

Gaetano Odett, e

Pietro Grazzini.

II. Questa **Deputazione** procederà sollecitamente a separare dalle **Amministrazioni dei Demanj**, dello Stato sopraindicati, cioè quella dell' **Amministrazione dei Beni**, quella del **Registro**, ed in fine la terza del **Bollo**, in modo che tali **Amministrazioni** debbano corrispondere separatamente dei loro risultati con la maggiore regolarità possibile.

III. Dovendo fino da questo momento cessare il **Demanio**, le **Amministrazioni** ad Esso fin' ora aggregate si denomineranno in avvenire quella dei Beni „ *Amministrazione dei Beni Ecclesiastici* „ quella del **Registro** „ *Gabella dei Contratti* „ e la terza „ *Uffizio del Bollo.* „

IV. Formerà lo stato di ciascheduna di dette **Amministrazioni**, e quanto all' **Amministrazione dei Beni Ecclesiastici** distinguerà, e separerà quelli, che appartenevano a **Corporazioni Religiose Ecclesiastiche** dagl' altri, che potessero appartenere a **Corporazioni pietose Laicali**; e relativamente a tutti

i suddetti Beni, tanto delle Corporazioni Ecclesiastiche, quanto dell' Opere Pie Laicali, ne sarà formata immediatamente, e prima di tutt' altro un separato Ufficio sotto l' Inspezione di quattro Provvisori Operaj, che nomina nelle Persone di Gaetano Niccolini Monsignor Vicario Capitolare della Diocesi Fiorentina, del Senator Marco Covoni, di Bandino Panciatici, e di Angelo Mezzeri.

V. Farà una revisione da oggi in addietro fino all' Epoca dell' Evasione del Governo Francese; E per quella dei Beni Ecclesiastici, e delle opere Pie Laicali farà un riscontro esattissimo, e scrupoloso, se tutti i Capitali, e Beni così detti Indemaniati, abbiano avuto lo sfogo rispettivo.

VI. La medesima Deputazione procederà ancora ad una Revisione dell' Amministrazioni di tutte quante le Comunità del Gran-Ducato, e farà lo stato degl' Assegnamenti, e Debito di ciascuna Comunità, e li farà in guisa da potersi consegnare, volendo, ad un Ufficio che equivalga all' antica Camera delle Comunità, e all' altre antiche soprintendenze Comunitative dello Stato.

VII. Procederà alla Revisione della Branca delle Contribuzioni Dirette, che tuttora esistono, facendo conoscere gli Arretrati, e attiverà la Riscossione di quelli, e dei correnti per tutto l' Anno 1814, giacchè dopo la soppressione delle odiose Tasse abolite con gli Editti del dì 7, 9, 13, 17, 23, e 30. Maggio stante, attesi i forti impegni dello Stato, non potranno nel corso dell' anno restare alterate, nè in alcuna parte diminuite.

VIII. Procederà ancora a formare lo Stato dell' Azienda de Sali, e Tabacchi, e farà la Revisione dell' Amministrazione dal giorno, che cessò il Governo Francese, e proporrà la separazione di queste due Aziende nel sistema, che esistevano sotto il precedente Governo di S. A. I., e R.

IX. Si farà carico di prendere in esame l' Amministrazione così detta dei Lotti di Toscana, proponendo di ricondurla

all'ordine, e sistema compatibile con gl'Impegni, che può prendere lo stato della Toscana, separato da una gran Monarchia, all'oggetto particolarmente di non impegnare lo Stato medesimo in rischi superiori alle forze economiche del Granducato.

X. Finalmente questa Deputazione prenderà in esame gli Stati, le Pertinenze, e Rapporti di tutte quante le altre Amministrazioni dello Stato.

XI. Renderà conto di tutte le sue Operazioni a S. A. I., e R. per mezzo delle sue Reali Segreterie, con l'avvertenza, che quanto all'Amministrazione dei Beni Ecclesiastici e delle Opere Pie, potrà richiamare anche tutti i Beni, che appartenevano alle medesime, e che si trovano incorporati ò nello Scrittoio delle Reali Possessioni, prima indicato sotto il nome di Lista Civile, ò nella Legione di Onore, nella Senatoria, nella così detta Amministrazione dei Beni del Senato, e nel Demanio straordinario, ò in altre Dotazioni qualunque, e non ometterà di fare delle subalterne separazioni di tutti i beni, che appartenevano alla Religione di S. Stefano e alla Religione di Malta.

XII. Quanto all'Amministrazione dei Beni Ecclesiastici, e dell'Opere Pie incorporate nei Demanij di Siena, Livorno, Pisa, e Lunigiana, saranno nominati in seguito gl'Operaj, che per interesse della Causa Pia dovranno avere l'Ispezione sopraindicata.

Dalla Real Segreteria di Stato, e di Finanze
li 31. Maggio 1814.

GIUSEPPE ROSPIGLIOSI.

LUIGI POIROT *Segret. Provv.*

(Commissione di 4. soggetti per fissare le Pensioni che dovranno esser pagate dal 1 Maggio in poi nella totalità a tutti quelli che le godevano allorchè cessò il Governo di S. A. I. e R.)

NOI DON GIUSEPPE ROSPIGLIOSI EC.

S. A. I. e R. il NOSTRO AUGUSTO SOVRANO mentre col suo R. Dispaccio dato da Wutzbourgh nel 22 Maggio 1814. si è compiaciuta di ordinarci di far sentire ai suoi buoni Toscani, che „ le nuove prove di Attaccamento alla di Lui Persona fanno sempre più una piacevole sensazione nel cuore di S. A. I., che nutre un'eguale affezione per i suoi fedeli sudditi, e che ama di rivederli al più presto in quanto ciò potrà essere combinabile coll'asestamento di Affari interessanti, che desidera trattare da se stesso „ ci ha ordinato altresì di fare conoscere i sentimenti che lo animano sempre, ed in particolar modo a favore di quella classe rispettabile di Persone, che dopo avere resi dei fedeli servigj allo Stato, e Real Corte furono dall' Augusto di Lui Genitore, e dalla stessa I. A. S. sotto l'ultimo di Lei Governo remunerate con una Pensione.

Fu soggetto di non lieve amarezza al Paterno suo cuore il poter dubitare, che alcuni di questi Pensionati abbiano per delle misure dei Governi successivi, in totalità, o in parte perdute le loro Pensioni, ed ansiosa di porre un termine ai loro sacrificj, ha S. A. I. ordinato, che dette Pensioni siano dal primo dello scorso Maggio pagate tutte nella somma determinata dalla prima Concessione.

Nè minore è l'interesse dall'A. S. I. manifestato a favore di quelli individui, che trovandosi impiegati in Toscana al momento della cessazione del suo Governo, furono successivamente giubbilati, volendo il prelodato NOSTRO AUGUSTO SOVRANO che venga preso in esame se il quantitativo delle Pensioni accordate ai medesimi corrisponda alla somma, che avreb-

bero ottenuta sotto il di Lui Governo a forma dei Regolamenti allora veglianti, essendo intenzione di S. A. I., che qualora ritirino una Pensione minore, ottengano dal primo maggio un supplemento da determinarsi in seguito del precitato Esame, bene inteso però, che siano detti Individui tenuti compatibilmente colla loro età, e salute a rientrare in attività di servizio, se vi saranno richiamati, e che venga loro in quel momento a cessare tanto la Pensione, che il Supplemento.

Onorati del lusinghevole incarico di portare ad effetto queste clementi Sovrane Disposizioni, abbiamo già date le opportune Istruzioni, affinchè premessi i necessari riscontri, i Pensionati contemplati nel primo Articolo dell'Imperiale Dispaccio ottengano a contare dal primo Maggio scorso il pagamento delle antiche loro Pensioni nel quantitativo, che veniva loro pagato all'Epoca della Cessazione del Governo di S. A. I., e ci facciamo nel tempo stesso un dovere di accelerare l'adempimento dei Sovrani Voleri anche riguardo agli Individui compresi nel secondo Articolo del Dispaccio medesimo, nominando immediatamente una Commissione incaricata di stabilire al più presto il supplemento, che può essere ad Essi dovuto, previa la verificazione dei rispettivi loro Diritti.

La Commissione medesima eseguirà anche i riscontri, che possono occorrere riguardo ai Titoli degli antichi Pensionati contemplati nell'Articolo primo del più volte mentovato Dispaccio.

I Soggetti destinati a comporre la Commissione sono i seguenti

BERNARDO LESSI *Presidente della Corte Regia.*

GIULIO PIOMBANTI *Presidente del Consiglio di Amministrazione del Debito Pubblico.*

JACOPO ZIPOLI *Provvisorio Direttore dei Conti della R. Depositeria.*

La Commissione incomincerà immediatamente le sue sedute, e dovrà aver presentato entro il termine di un Mese a datare da questo giorno, il risultato delle sue operazioni.

Dalla R. Segreteria di Stato, e Finanze il primo Giugno 1814.

GIUSEPPE ROSPIGLIOSI.

LUIGI POIROT Segret. Provv.

(I Meri sono incaricati di ricevere il giuramento di fedeltà a S. A. I. e R. dai funzionari pubblici.)

DIPARTIMENTO
DEL L' ARNO.

Firenze li 3. Giugno 1814.

*Sotto-Prefettura
di Firenze.*

**IL SOTTO PREFETTO DEL CIRCONDARIO
DI FIRENZE.**

CIRCOLARE

Ai Signori Meri del suo Circondario

Signori

Il Sig. Prefetto, in seguito di una partecipazione fattali da S. E. il Sig. Commissario Plenipotenziario, mi ha invitato ad autorizzare i Meri del mio Circondario a ricevere dai Pubblici Funzionarj di ogni specie, residenti nelle loro rispettive Comunità, il giuramento di fedeltà, e di Obbedienza a S. A. I., e R. il **GRAN-DUCA FERDINANDO III.** Nostro Augusto Sovrano.

Nell'incaricare i Signori Meri suddetti di procedere immediatamente a questa Ceremonia, ho l'onore di comunicar loro le Istruzioni indicanti le formalità che debbono accompagnarla, e che troveranno notate appiè della presente.

Prego i Signori Meri a gradire i sentimenti della mia più distinta stima

Metodo da tenersi nel ricevere il giuramento dai diversi pubblici Funzionarj residenti nelle rispettive Comunità.

1.° I Signori Meri inviteranno il Sacerdote più qualificato della loro Comunità, che in semplice Cotta assisterà alla Ceremonia, che dovrà eseguirsi in una stanza moderatamente apparsa, ove in un luogo distinto si troverà un Ritratto di S. A. I., qualora sia possibile il procurarselo.

2.° Questo Ecclesiastico, che starà dritto in piedi, marcherà a ciascheduno Individuo la formula del Giuramento, toccando i Sacri Evangeli, che saranno a questo effetto posti sopra un decente Tavolino.

3.° Le Persone che dovranno giurare si soffermeranno in una Stanza avanti quella preparata per la Funzione.

4.° La Formula del Giuramento sarà la seguente „Io giuro „ fedeltà, ed Obbedienza al GRAN-DUCA FERDINANDO III.

5.° I Meri potranno fare invito delle più distinte Persone delle loro Comunità per decorare maggiormente la Ceremonia.

L. P R A T E S I.

(Il Titolo di Mere cambiato in quello di Gonfaloniere.)

Illustrssimo Signore

Il Sig. Prefetto del Dipartimento dell' Arno con Biglietto de' 3 Giugno corrente mi scrive nei seguenti termini „

**SIGNOR COMMISSARIO REGIO DEL CIRCONDARIO
DI FIRENZE.**

Signore

Con Biglietto della R. Segreteria di Stato e di Finanze del dì primo del corrente sono stato prevenuto, che S. E. il Sig. Commissario Plenipotenziario, affine di fare una cosa grata al pubblico, è venuto nella determinazione di cambiare il Titolo ai Sigg. Meri di questo Dipartimento, convertendolo in quello di Gonfaloniere della Comunità, quello parimente di Percettore desidera che sia cambiato nell' altro di Camarlingo.

E finalmente è sua intenzione che gli Uscieri in avvenire non siano conosciuti, che sotto la denominazione di Donzelli, come si praticava per il passato.

Si compiacerà in conseguenza, Signor Gonfaloniere, di dare le opportune partecipazioni perchè un tal cambiamento abbia luogo immediatamente.

E con distinto ossequio mi confermo

Di VS. Illustrissima

Firenze 4. Giugno 1814.

Devotissimo Servitore

L. PRATESI COMMISS. REGIO

I Pensionati restano abilitati di prendere i loro attestati non più in carta bollata, ma comune.

NOI DON GIUSEPPE ROSPIGLIOSI EC.

Interpetrando sempre le Paterne intenzioni di S. A. I. e R. il Nostro Augusto Sovrano, ed i sentimenti di particolare amorevolezza dell'I. A. S. esternati a favore dei Pensionati dello Stato e della R. Corte, in aumento al disposto della nostra Notificazione dei 30. Maggio scorso relativa alla soppressione di qualunque pagamento riguardante i certificati di Vita, ordiniamo quanto appresso:

I. A datare dal presente giorno potranno essere distesi in carta comune, e non bollata tutti gli attestati, che i Pensionati suddetti saranno nella necessità di procurarsi tanto in forza della nostra Notificazione del primo Giugno corrente relativa a delle misure benefiche da applicarsi alle loro Pensioni, quanto in qualunque altra circostanza, che li obblighi a dover giustificare della derivazione dei loro diritti al godimento delle Pensioni medesime.

II. I funzionari, ai quali spetta il rilasciare detti attestati, dovranno accordarli senza esigerne alcun pagamento.

III. La Commissione incaricata della verificaione dei titoli dei Pensionati contemplati nell'Editto del primo Giugno, ammetterà detti attestati, senz' altra formalità, che quella della firma del Funzionario, che li ha rilasciati, accompagnata dalla Legalizzazione parimente gratuita del Gonfaloniere della Comune, e del Prefetto del Dipartimento.

Dalla Real Segreteria di Stato, e Finanze
li 6. Giugno 1814.

GIUSEPPE ROSPIGLIOSI.

F. ALLIATA *Segr. Provv.*

Circolare ai Gonfalonieri delle Comunità acciò non spediscono Deputazioni per complimentare S. A. I. essendo per partir per la Toscana.

IL COMMISSARIO REGIO DEL CIRCONDARIO DI FIRENZE.

Illustrissimo Signore.

Il Sig. Prefetto con Biglietto de 4. Giugno corrente mi scrive nei seguenti termini :

SIGNOR COMMISSARIO REGIO DEL CIRCONDARIO DI FIRENZE:

„ S. E. il Sig. Commissario Plenipotenziario Governatore
„ Generale della Toscana m'incarica di prevenire i Consigli
„ Municipali delle Comunità di questo Dipartimento per il
„ canale dei loro Gonfalonieri, che S. A. I. e R. il Nostro
„ Augusto Sovrano ha accolto con una Paterna amorevolezza
„ il desiderio esternato dai miei Amministrati di umiliare col
„ mezzo di Deputati ai di lui piedi l'omaggio della loro de-
„ vozione.

„ Un Real dispaccio dei 22. dello scorso mese, mentre
„ ingiunge di contestarmi tutto il Real gradimento, prescri-
„ ve pure di prevenirvi, che trovandosi l'A. S. I. in procinto
„ di partire da Wutzburg per recarsi ad assestare alcuni im-
„ portanti affari in diversi punti della Germania, desidera
„ che le Deputazioni non siano spedite.

„ Il magnanimo, e benefico cuore del sullodato Nostro
„ Sovrano sente tutto l'impero dei dolci vincoli che l'unisco-
„ no ai suoi buoni Toscani; e se per l'indicata circostanza
„ Egli da un lato s'induce a privarsi del piacere di un par-
„ ziale ravvicinamento, raddoppia però dall'altro la celerità
„ delle disposizioni, che devono condurlo in seno degli amati
„ suoi Sudditi.

La prego, Signor Gonfaloniere, di far conoscere al Consiglio Municipale della sua Comunità questi Sovrani sentimenti, e di accusarmi il recapito della presente.

Con distinto ossequio mi confermo

Di VS. Illustrissima

Firenze li 6. Giugno 1814.

Devotissimo Servitore.

L. PRATESI COMMISSARIO REGIO.

Circolare del Commissario Regio ai Gonfalonieri, con la quale è unito il modello degli Stati delle persone addette alla Polizia.

**IL COMMISSARIO REGIO DEL CIRCONDARIO
DI FIRENZE.**

Illustrissimo Signore.

Le accompagno un Modello dello Stato destinato a far conoscere con precisione, e in tutti i loro rapporti quelli Individui che direttamente, o indirettamente sono addetti al servizio della Polizia. Si compiaccia di riempire esattamente tutte le colonne, che formano il quadro completo dei soggetti indicati.

Non saprei, Signor Gonfaloniere, raccomandarle abbastanza l'esattezza e la sollecitudine di questo lavoro, che io devo rimettere entro quindici giorni al più tardi al Signor Prefetto.

Con distinto ossequio mi confermo

Di VS. Illustrissima

Firenze li 6. Giugno 1814.

Devotissimo Servitore.

L. PRATESI COMMISSARIO REGIO.

Altra circolare ai Gonfalonieri con i 4. Stati separati relativi ai Passaporti
 stati rilasciati dal 1. Gennajo 1814. in poi.

IL COMMISSARIO REGIO DEL CIRCONDARIO DI FIRENZE.

Illustrissimo Signore

Il Sig. Prefetto, in aumento delle Circolari de' 4. Aprile, e 11. Maggio caduti, e per facilitare sempre più la verifica-
 zione della quantità dei Passaporti rilasciati dal primo Gen-
 najo 1814. al 31. Maggio ultimo, mi domanda i quattro se-
 guenti Stati, che Ella avrà cura di rimettermi al più presto
 possibile, per ciò che riguarda la sua Comunità.

I. Uno Stato dei Passaporti distribuiti dal primo al 31.
 Gennajo 1814.

II. Altro Stato dei Passaporti accordati dal primo febbrajo
 fino all'Epoca in cui pervennero ai Meri le nuove formule
 stampate in nome di S. M. il Re di Napoli.

III. Altro simile di quelli rilasciati da tal'epoca fino al
 giorno in cui i Meri riceverono le formule stampate in nome
 di S. M. I., e R. il Gran-Duca Nostro Sovrano.

IV. Finalmente altro simile da quest'ultima epoca fino al
 31. Maggio prossimo passato.

Questi quattro diversi Stati dovranno essere separatamente
 da lei compilati, e certificati, e dovranno essermi rimessi, a
 scanso di confusione, tutti in una volta.

Non tralascerà soprattutto d'indicare in ciascuno Stato il
 prodotto delle fatte distribuzioni, avendo cura di farmi cono-
 scere in quali Casse è stato versato quello di cui faranno men-
 zione gli Stati designati sotto i numeri 1., e 2.

Quanto poi alle somme prodotte dal rilascio dei Passaporti
 dall'epoca della distribuzione a nome di S. M. il Re di Na-
 poli, fino al 31. Maggio decorso, qualora non le abbia per

anche versate a questa Sotto-Prefettura, la prego, ai termini ancora delle precedenti mie Circolari, di rimettermele senza indugio, unitamente alle formule stampate in nome dell' accennata M. S., che possono restare ancora nel suo Ufficio, e che serviranno d'appoggio allo Stato Numero 3.

Dovendo essere fatto Rapporto sollecitamente al Real Governo di questa parte d' Amministrazioni, non sò abbastanza raccomandarle, Sig. Gonfaloniere, l'esattezza, e la sollecitudine nel trasmettermi un tal lavoro.

E con distinto ossequio mi confermo

Di VS. Illustrissima

Firenze 6. Giugno 1814.

Devotissimo Servitore

L. PRATESI COMMISSARIO REGIO.

Tariffa dei prezzi del Tabacco tanto all'ingrosso, che a minuto, coerentemente agli ordini di S. Ecc. il Sig. Principe Commissario Plenipotenziario di S. A. I. e R. il Gran-Duca FERDINANDO III.

**QUALITÀ
DEI**

TABACCHI.

Prezzi ai quali devono
esser venduti
dai Magazzinieri
al Rivenditori.

**PREZZI AI QUALI DEVONO ESSER VENDUTI
AL PUBBLICO.**

		A Libbra d'once 12	Centio Sigari.	La Libbra d'once 12	Mezza Libbra	Quattro l'once	Tre Oncie	Due Oncie	Un Onca	Centio Sigari	Cinque Sigari	Un S. orio	
Prima Qualità	In Polvere	Spagna Parigi	—	32 17 —	16 8 8	10 19 —	8 4 4	5 9 8	2 15 —	—	—	—	
	Da Fumare	Olinda Sarcelari	—	4 10 8	2 5 4	1 10 4	1 2 8	— 15 —	— 7 8	—	—	—	
Seconda Qualità	In Polvere	S. Vincenzo	4 15 4	—	—	—	—	—	—	5 19 —	6 —	1 4	
		Strasburgo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Mozzo forato d'Ung.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Nobile	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Cappuccina	2 9 4	—	2 18 4	1 9 4	— 19 4	— 14 8	— 9 8	— 5 —	—	—	—
Terza Qualità	Da Fumare	Carada	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Poglietta Comune ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Trinciato Fine	—	2 7 8	—	—	—	—	—	—	2 19 8	5 —	—
		Sigari	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
Terza Qualità	In Polvere	Puro Fine	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Puro Comune	1 13 4	—	1 18 8	— 19 4	— 13 —	— 9 8	— 6 4	— 3 4	—	—	
		Trinciato Comune ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*Il Consigliere Amministratore Generale delle RR. Rendite
ALESSANDRO PONTENANI.*

Circolare ai Confalonieri acciò rimettano per di lui mezzo i rapporti
diretti al Presidente del Buon Governo.

**II COMMISSARIO REGIO DEL CIRCONDARIO
DI FIRENZE.**

Illustrissimo Signore

Il Sig. Presidente del Buon Governo con Lettera del 7.
stante mi scrive nei seguenti termini.

„ La corrispondenza diretta con me dei Signori Gonfalo-
„ nieri, e Commissarj di Pulizia, delle Materie di competenza
„ di questo Dipartimento non potendo portare che a un
„ maggior ritardo nel disbrigo degli Affari, ove non vi sia
„ un urgenza straordinaria, poichè mi occorrerà sempre in
„ tutti il di lei savio parere, è essenziale che Ella, Sig. Com-
„ missario Regio, faccia circolarmente sentire ai medesimi,
„ che dovranno in avvenire rimettermi per di lei mezzo tutti
„ i Rapporti e Memorie, ai quali sono richiamati dai regola-
„ menti, e dal corso ordinario degli Affari, ed Ella favorirà
„ di accompagnarli questi loro Rapporti e Memorie corredate
„ della sua informazione e parere; e che potranno riservarsi
„ questa corrispondenza diretta per quei soli Affari, nei quali
„ l'intervento di ogni altra comunicazione potrebbe pregiu-
„ dicare alla sollecitudine, ed urgenza del provvedimento.

Le partecipo, Sig. Gonfaloniere, queste disposizioni, onde
Ella possa uniformarvisi.

Con distinto ossequio mi confermo

Di VS. Illustrissima

Firenze 8. Giugno 1814.

Devotissimo Servitore

L. PRATESI COMMISSARIO REGIO.

Avviso ai Pensionati acciò presentino alla Segreteria della Commissione le loro carte, e titoli per godere del beneficio loro accordato col Decreto del 22. Maggio 1814.

A V V I S O.

La commissione incaricata della riordinazione, ed esame delle Pensioni a norma delle Clementissime Disposizioni di S. A. I. e R. il nostro Augusto Sovrano, emanate con Suo R. Dispaccio dato da Vurtzbourg in data de 22. Maggio 1814. e pubblicate da S. E. il Sig. Principe Commissario Plenipotenziario nel dì primo Giugno, previene i Sigg. Pensionati che ha stabilita la sua residenza in una parte del locale che serve attualmente all'Ufizio dell'Amministrazione del Debito pubblico, situato in Via delle Terme.

I Commissionati di questa operazione penetrati dal riflesso che è di loro assoluto dovere il sollecitare l'effetto delle Sovrane Beneficenze, e di obbedire ai Sovrani Comandi nel termine assegnato loro di un mese, conoscono altresì, che lo zelo il più deciso per il pronto disbrigo del loro incarico, resterebbe privo di risultato se i Sigg. Pensionati non vi corrispondessero.

Egli è perciò che sono invitati tutti gl'individui, che hanno diritto alle sopra espresse Sovrane Beneficenze a presentare gli estratti dei titoli contemplati nel prelodato R. Dispaccio, nel più ristretto termine possibile, al Segretario della Commissione, il quale è incaricato di riceverli nel locale suddiviso in tutti i giorni, eccettuate le Feste, dalle ore otto fino alle ore dodici della mattina.

E' importante di avvertire che questi estratti devono essere corredati dei recapiti necessarj a porre la Commissione in grado di decidere fondatamente sul merito, e diritto di chi li ha esibiti, bene inteso che tali recapiti siano legalizzati a nor-

ma dell'articolo terzo dell'Editto della prelodata E. S. de 6. Giugno corrente.

I pieghi, o lettere dirette alla Commissione, o al suo Segretario non saranno ricevuti se non franchi di porto.

Si lusinga la Commissione che i Sigg. Pensionati, calcolando il proprio interesse, vorranno darsi ogni premura perchè il ritardo a presentare le richieste giustificazioni, o il presentarle con dei dettagli, che non servono precisamente, e rigorosamente all'oggetto, non debbano pregiudicare alla celerità con cui si è proposta d'obbedire ai veneratissimi Ordini del Real Sovrano.

Firenze dalla Residenza della Commissione sopra la liquidazione delle Pensioni li 10. Giugno 1814.

BERNARDO LESSI *Presidente della Regia Corte.*
GIULIO PIOMBANTI *Presidente, e Dirett. dell'Amministrazione del Debito Pubblico.*

JACOPO ZIPOLI *provvisorio Direttore dei Conti della R. Depositeria.*

CAV. LORENZO MONTALVI.

MATTEO CARLINI *Segretario.*

Circolare del Commissario R. ai Gonfalonieri invitandoli di ricever dai Parochi le note riguardanti la nascita, Matrimonj, e morte ogni primo del mese, e di farle trascrivere nei Registri dello Stato Civile.

IL COMMISSARIATO REGIO DEL CIRCONDARIO DI FIRENZE.

Illustrissimo Signore

Mi è stata comunicata dal Sig. Prefetto una Lettera scrittagli dalla Real Segreteria di Stato e di Finanze del seguente tenore.

„ Prima dell'attivazione del Codice Civile dei Francesi
 „ esisteva in Toscana un Regolamento tendente alla conser-
 „ vazione dei Registri degli Atti di Nascita , di Morte, e di
 „ Matrimonj, come si rileva dalla Circolare della Segreteria
 „ del R. Diritto del dì 31. Marzo 1781.

„ È intenzione di S. E. il Sig. Governatore Generale ,
 „ che VS. Illustrissima scriva circolarmente a tutti i Meri (ora
 „ Gonfalonieri) del suo Dipartimento, che dai rispettivi Pa-
 „ rochi del loro Circondario riceveranno ogni primo del Mese
 „ una Nota ben precisa e dettagliata dei Nati, indicante il
 „ Nome, e Cognome del Padre e della Madre del Nato, l'ora
 „ del giorno, come pure quello del rispettivo Compare.

„ Parimente quanto ai Morti, che gli sarà trasmessa altra
 „ Nota, individuando il Nome e Cognome del Defunto, e del
 „ Padre del Defunto, la Chiesa nella quale sarà stato associato
 „ e sepolto il Cadavere, il giorno preciso della Morte, e della
 „ datagli sepoltura.

„ Finalmente per il Matrimonio, che gli sarà passata un
 „ altra separata Nota indicante il Nome, e Cognome dei re-
 „ spettivi Sposi, e loro Genitori, come pure quello dei Te-
 „ stimoni, additando il giorno della dazione dell' Anello.

„ In conseguenza di questa superiore disposizione, si com-
 „ piacerà VS. Illustrissima di invitar i Meri (ora Gonfalonieri,)
 „ ricevute che avranno tutte e tre le sopradescritte Note a
 „ trascriverle nel Libro del già stato Civile, ed a rimetterne
 „ un duplicato tutti i mesi alla R. Segreteria di Stato, pre-
 „ venendoli però, che non dovranno prendere per quest'og-
 „ getto un Ministro stipendiato, ma che dovranno fare sup-
 „ plire a questo servizio da un Ministro già addetto alle re-
 „ spettive Merie, e che sarà loro preciso dovere d'informare
 „ la R. Segreteria di Stato, se qualcheduno dei Parochi del
 „ loro Circondario trascurasse nel tratto successivo di prestarsi

„ ad una tale disposizione, che è unicamente diretta ad avere
 „ sempre una precisa statistica.

„ Tanto mi occorre significarle, affinchè possa sollecita-
 „ mente dare le convenienti partecipazioni, prevenendola nel
 „ tempo stesso, che è stato scritto l'occorrente a tutti i Ve-
 „ scovi, e che è ingiunto pure ai Parochi l'obbligo di rimettere
 „ le Note delle quali si tratta dal giorno che restò soppresso
 „ lo Stato Civile delle rispettive Merie.

„ Ho l'onore di essere ec.

„ Dalla R. Segreteria di Stato, e di Finanze

„ li 28. Maggio 1814.

„ *Di commissione*

„ Firmato „ L. FRULLANI.

„ Firmato „ E. STROZZI.

Di Commissione dell'istesso Signor Prefetto debbo invi-
 tarla, Signor Gonfaloniere, a partecipare le disposizioni con-
 tenute nella detta Lettera ai Parochi della sua Comunità,
 ad invigilare che esse siano rigorosamente eseguite, ed a ren-
 dermi informato se alcuno trascurasse di prestarvisi.

Non dubito che ella pure per la sua parte si uniformerà
 a quanto viene prescritto.

E con distinto ossequio mi confermo

Di VS. Illustrissima.

Firenze li 11. Giugno 1814.

Devotissimo Scrittore

L. PRATESI COMMISSARIO REGIO.

(Trattato di Pace concluso nel 30 Maggio 1814. in Parigi con le Potenze alleate con S. M. il Re di Francia.)

NOI CONTE DI STARHEMBERG

GENERALE, CAVALIERE DELL'ORDINE DI MARIA TERESA, COMENDATORE DI QUELLO DEL RE DI NAPOLI, MARESCIALLO EREDITARIO D'AUSRIA, CIAMBERLANO ATTUALE DI S. M. L'IMPERATORE, COMANDANTE GENERALE MILITARE DELLA TOSCANA, E GOVERNATORE GENERALE CIVILE, E MILITARE DELLA CITTA' E TERRITORIO DI LUCCA, E DI PIOMBINO.

Si affretta di rendere a pubblica notizia gli Articoli del Trattato di Pace, che è stato concluso tra S. M. l'Imperatore d'Austria, ed i suoi Alleati da una parte, e S. M. il Re di Francia, e di Navarra dall'altra. Il Trattato è del tenore seguente

In nome della Santissima, e indivisibile Trinità.

S. M. l'Imperator d'Austria, Re d'Ungheria e di Boemia, ed i suoi Alleati da una parte, e S. M. il Re di Francia e di Navarra dall'altra parte, essendo animati da un eguale desiderio di metter fine alle lunghe agitazioni dell'Europa; ed alle sciagure de' Popoli con una pace solida, fondata sopra una giusta repartizione di forze tra le Potenze, e portante nelle sue stipulazioni la garanzia della sua durata; e S. M. l'Imperator d'Austria, Re d'Ungheria, e di Boemia, e i suoi Alleati non volendo più esigere dalla Francia (oggidì ch'essendosi riposta sotto il paterno Governo de'suoi Re ella offre per tal modo all'Europa un pegno di sicurezza, e di stabilità) oondizioni e garanzie che le avevano con rammarico domandate sotto al suo ultimo Governo, le dette

LL. MM. hanno nominato de' Plenipotenziarj per discuterè, stabilire, e segnare un Trattato di pace, e d'amicizia, cioè:

S. M. l'Imperatore d'Austria, Re d'Ungheria e di Bøemia, il Sig. Clemente Vinceslao Lotario, Principe di Metternich-Winneburg-Ochsenhausen, Cavaliere dell'Ordine del Toson d'Oro, Gran Croce dell'Ordine di S. Stefano, Grand' Aquila della Legion d'Onore, Cavaliere degli Ordini di S. Andrea, di S. Alessandro-Newy, e di quello di S. Anna della prima classe di Russia, Cavaliere gran Croce degli Ordini dell'Aquila nera, e dell'Aquila rossa di Prussia, gran Croce dell'Ordine di S. Giuseppe di Vurtzburg, Cavaliere dell'Ordine di S. Uberto di Baviera, di quello dell'Aquila d'oro di Virtembergia, e di parecchi altri, Ciambellano, Consigliere intimo attuale, Ministro di Stato, delle conferenze e delle relazioni estere; ed il Sig. Giovanni Filippo, Conte di Stadion Thannbansenn e Warthausen, Cavaliere dell'Ordine del Toson d'Oro, gran Croce dell'Ordine di S. Stefano, Cavaliere degli Ordini di S. Andrea e di S. Alessandro Newsy, e gran Croce di quello di S. Anna della prima classe di Russia, Cavaliere gran Croce degli Ordini dell'Aquila nera e dell'Aquila rossa di Prussia, Ciambellano, Consigliere intimo attuale, Ministro di Stato e delle conferenze.

E S. M. il Re di Francia e di Navarra, il Sig. Carlo Maurizio Talleyrand Perigord, Principe di Benevento, grand' Aquila della Legion d'onore, Gran croce dell'Ordine di Leopoldo d'Austria, Cavaliere dell'Ordine di S. Andrea di Russia, Cavaliere dell'aquila nera e dell'aquila rossa di Prussia, e suo Ministro e Segretario di Stato degli affari esteri.

I quali dopo d'aver cambiate le loro plenipotenze trovate in buona, o debita forma, sono convenuti degli articoli seguenti:

Art. 1. Vi sarà, a contare dal giorno d'oggi, pace ed amicizia fra **S. M.** l'Imperator d'Austria, Re d'Ungheria e di Boemia, ed i suoi Alleati da una parte; e **S. M.** il Re di

Francia e di Navarra dall'altra parte, loro eredi e successori, loro Stati e sudditi rispettivi, a perpetuità.

Le Alte Parti contraenti impiegheranno tutte le loro cure onde mantenere non solamente fra esse, ma ben anche, per quanto da loro dipende, fra tutti gli Stati dell'Europa, la buona armonia ed intelligenza sì necessarie al di lei riposo.

2. Il Regno di Francia conserverà l'integrità dei suoi confini, tali quali esistevano all'epoca del 1. gennaio 1792. Esso riceverà in oltre un aumento di territorio compreso nella linea di demarcazione stabilita dall'articolo seguente.

3. Dalla parte del Belgio, della Germania e dell'Italia, l'antica frontiera, come esisteva al 1. gennaio dell'anno 1792, sarà ristabilita, incominciando dal mare del Nord fra Dunkerque, e Nieuport, fino al Mediterraneo fra Cagnes e Nizza, colle seguenti rettificazioni.

1. Nel dipartimento di Jemappes, i cantoni di Dour, Merbes le Chateau, Beaumont e Chimay resteranno alla Francia; la linea di demarcazione passerà là dove essa tocca il cantone di Dour, fra questo cantone e quelli di Bousu e Paturage, come pure più luoghi fra quello di Merbes le-Chateau, e quelli di Binch e di Thuin.

2. Nel dipartimento di Sambra e Mosa, i cantoni di Walcourt, Florennes, Beaurang e Gedinne apparteranno alla Francia; la demarcazione, quand'essa tocca questo dipartimento di Jemappes e del resto di quello della Sambra e Mosa.

3. Nel dipartimento della Mosella, la nuova demarcazione, la dove si allontana dall'antica, sarà formata da una linea da tirarsi da Perle fino a Fremersdorff, e da quella che separa il cantone di Tholey dal resto del dipartimento della Mosella.

4. Nel dipartimento della Sarra, i cantoni di Saarbruck e d'Arneval rimarranno alla Francia, del pari che la porzione di quello di Lebach, ch'è situata al mezzo di d'una linea da tirarsi lungo i confini dei villaggi di Merchenbach,

Ueberrosen, Missabach ed Hill (lasciando questi differenti siti fuori della frontiera francese) fino al punto ove, presso a Querselle (che appartiene alla Francia), la linea che separa i cantoni d'Arneval e d'Ouweiler, tocca quella che separa i cantoni d'Arneval e di Lebach. La frontiera da quella banda sarà formata dalla linea designata qui appresso, e poscia da quella che separa il cantone d'Arneval da quello di Buecastel.

5. Avendo la fortezza di Landau formato prima dell'Anno 1792. un punto isolato nella Germania, la Francia conserva al di là delle sue frontiere una parte de' dipartimenti del Mont Tounerre e del Basso Reno, per unire la fortezza di Landau ed il suo raggio al resto del Regno. La nuova demarcazione partendo dal punto ove, presso ad Ober Steinbach (che rimane fuori de' confini della Francia), la frontiera fra il dipartimento della Mosella e quello del Mont Tounerre tocca il dipartimento del Basso Reno, seguirà la linea che separa i cantoni di Weissemburg e di Bergzabern (dalla parte della Francia) dai cantoni di Pirmaseus, Dahn ed Annweiler (dalla parte della Germania) fino al punto ove questi limiti, presso il villaggio di Vollmersheim, toccano l'antico raggio della fortezza di Landau. Da questo raggio, che rimane tal qual era nel 1792, la nuova frontiera seguirà il ramo del fiume della Queich che, abbandonando il detto raggio presso a Queichneim (che resta alla Francia), passa vicino ai villaggi di Merlenbaeim, Koittelsheim e Belheim (che rimangono egualmente francesi), fino al Reno, il quale continuerà in seguito a formare il confine della Francia e della Germania.

In quanto al Reno, il *Thalveg* costituirà il confine, in guisa però che i cambiamenti, cui andrà soggetto col tratto successivo il corso di questo fiume, non avranno per l'avvenire nessun effetto sulla proprietà delle isole che vi si trovano. Lo stato di possesso di queste isole sarà ristabilito tal

quale esisteva all'epoca della segnatura del trattato di Lu-neville.

6. Nel dipartimento del Doubs la frontiera sarà rettificata in modo ch'essa incominci al di sotto della Ranconniere presso a Locle, e seguiti la cresta dell'Jura fra il Cerneux Peguignot ed il villaggio di Fontenellos fino ad una sommità dell'Jura situata a circa 7. ed 8m. piedi al nord-ovest dal villaggio della Brevine, ov' essa ricadrà nell'antico confine della Francia.

7. Nel dipartimento del Lemano, le frontiere fra il territorio francese, il paese di Vaud, e le differenti porzioni del territorio della Repubblica di Ginevra (che farà parte della Svizzera) restano le medesime com'erano avanti all'incorporazione di Ginevra alla Francia. Ma il Cantone di Fran-gy, quello di S. Julien, ad eccezione della parte situata al nord d'una linea da tirarsi dal punto ove il fiume della Luire entra vicino a Chaucy nel territorio ginevrino, lungo i confini di Seseguin, Lacenex, e Seseneuve, che resteranno fuori dei limiti della Francia, il cantone di Regner, tranne la porzione che trovasi all'est d'una linea che segue i confini della Muraz, Bussy, Pers e Cornier, che saranno fuor de'limiti francesi, ed il cantone della Roche ed Armanoy co'loro distretti rimarranno alla Francia. La frontiera seguirà i limiti di questi differenti cantoni, e le linee che separano le porzioni che restano alla Francia da quelle ch'ella non conserva.

8. Nel dipartimento del Mont-Blanc, la Francia acquista la Viceprefettura di Camberly (ad eccezione dei Cantoni dello Spedale di S. Pietro d'Albigny, della Rocchetta, e di Mommelliano) o la Viceprefettura d'Annecy, ad eccezione della parte del cantone di Faverges situata all'est d'una linea che passa fra Ourechaise e Marlens dalla parte della Francia, e Marthod ed Ugine dalla parte opposta, e che segue poscia la cresta delle montagne sino alla frontiera del cantone di Thones. Questa linea col limite de'cantoni menzionati formerà da questa parte la nuova frontiera.

Dalla parte dei Pirenei, le frontiere rimangono tali e quali erano fra i due Regni di Francia e di Spagna all'epoca del 1. Gennajo 1792., e verrà in seguito nominata una commissione mista per parte delle due Corone onde stabilirne la demarcazione finale.

La Francia renunzia a tutti i diritti di sovranità, di supremazia e di possesso sopra tutti i Paesi e Distretti, Città e luoghi qualunque situati fuori della frontiera sopra descritta, essendo però il Principato di Monaco rimesso ne' rapporti nei quali trovavasi avanti il 1. Gennajo 1792.

Le Corti alleate assicurano alla Francia il possesso del Principato d'Avignone, della Contea di Venosino, della Contea di Montheliard, e di tutti i distretti che appartennero altre volte alla Germania, compresi nella frontiera sopra indicata, comunque siano stati incorporati alla Francia avanti o dopo il 1. Gennajo 1792.

Le Potenze si riservano reciprocamente l'intera facoltà di fortificare quei Punti de' loro Stati che giudicheranno convenienti per la loro sicurezza.

Per evitare qualunque lesione delle proprietà particolari, e mettere al coperto giusta i principj più liberali, i beni degli individui domiciliati sulle frontiere, saranno nominati da ciascuno degli Stati limitrofi della Francia, de' Commissarj per procedere unitamente con dei Commissarj Francesi, alla delimitazione de' Paesi rispettivi.

Subito che sarà terminato il lavoro de' Commissarj, verranno stese delle carte segnate dai Commissarj rispettivi, e collocati de' pali, che comproveranno i limiti reciproci.

4. Per assicurare le comunicazioni della Città di Ginevra con altre parti del territorio della Svizzera situate sul lago, la Francia acconsente che l'uso della strada per Versoy sia comune ai due paesi. I Governi rispettivi s'intenderanno all'amichevole sui mezzi di prevenire il contrabbando, e di regolare il corso delle Poste e la manutenzione della strada.

5. La navigazione sul Reno, dal punto ov'esso diventa navigabile fino al mare, e reciprocamente sarà libera, dimodochè non possa essere interdotta a nessuno; ed il futuro Congresso si occuperà de' principj, secondo i quali si potranno regolare i diritti da riscuotersi dagli Stati situati sul detto fiume, nel modo più eguale e più favorevole al commercio di tutte le Nazioni.

Sarà parimente esaminato e deciso nel futuro Congresso, in qual maniera, per facilitare le comunicazioni fra i Popoli, e renderli sempre meno stranieri gli uni agli altri, potrà la disposizione suddetta essere egualmente estesa a tutti gli altri fiumi, i quali nel loro corso navigabile separano ed attraversano diversi Stati.

6. L'Olanda, posta sotto la Sovranità della Casa d'Orange, riceverà un aumento di territorio. Il titolo e l'esercizio della Sovranità non potranno in verun caso appartenere a nessun Principe che abbia, o che sia chiamato ad avere una corona straniera.

Gli Stati della Germania saranno indipendenti ed uniti da un vincolo federativo.

La Svizzera indipendente continuerà a governarsi da se medesima.

L'Italia, fuor de' limiti de' Paesi che ritorneranno all'Austria, sarà composta di Stati Sovrani.

7. L'Isola di Malta e le sue dipendenze apparteranno in tutta proprietà e Sovranità a S. M. Britannica.

8. S. M. Britannica, stipulando per se e pe' suoi Alleati, si obbliga di restituire a S. M. Cristianissima, ne' termini che saranno qui appresso stabiliti, le Colonie, pesche, banchi e stabilimenti d'ogni genere, che possedeva la Francia nel primo Gennaio 1792. ne' mari e sui continenti dell'America, dell'Africa, e dell'Asia, ad eccezione però delle Isole di Tabago e di S. Lucia, e dell'Isola di Francia e delle sue dipendenze, specialmente Rodrigue e le Sechelles, le quali S. M. Cri-

stianissima cede in tutta proprietà e Sovranità a S. M. B.; come pure ad eccezione della porzione di S. Domingo ceduta alla Francia colla piazza di Basilea, e che S. M. Cristianissima retrocede a S. M. Cattolica in tutta proprietà e Sovranità.

9. S. M. il Re di Svezia e di Novesgia, in conseguenza d'accordi presi co' suoi Alleati, e per l'esecuzione dell'Articolo precedente, acconsente che l'Isola della Guadalupa sia restituita a S. M. Cristianissima, e cede tutti i diritti ch'egli può avere su quell'Isola.

10. S. M. Fedelissima, in conseguenza d'accordi presi co' suoi Alleati, e per l'esecuzione dell'Articolo 8. si obbliga a restituire a S. M. Cristianissima, nel termine qui appresso determinato, la Guiana Francese, tal quale esisteva al primo Gennajo 1772.

L'effetto della stipulazione quì sopra essendo quello di rivangare la contestazione esistente a quell'epoca per riguardo a' confini, è convenuto che una tale contestazione sarà terminata per mezzo d'un accomodamento amichevole fra le due Corti, sotto la mediazione di S. M. Britannica.

11. Le Piazze ed i forti esistenti nelle colonie e negli stabilimenti che debbonsi restituire a S. M. Cristianissima, in virtù degli Articoli 8, 9, e 10. saranno consegnati nello stato in cui si troveranno al momento della segnatura del presente trattato.

12. S. M. B. si obbliga di far godere ai sudditi di S. M. Cristianissima, relativamente al commercio ed alla sicurezza delle loro persone o proprietà, dentro i confini della sovranità Britannica sul continente delle Indie, le medesime facilitazioni, privilegi e protezione che sono al presente e che saranno accordati alle nazioni più favorite. S. M. Cristianissima dal canto suo non avendo nulla maggiormente a cuore, quanto la perpetuità della pace fra le due Corone di Francia, e d'Inghilterra, e volendo contribuire, per quanto da essa dipende, ad allontanare fin d'ora dai rapporti dei due po-

poli ciò che potrebbe un giorno alterare la buona intelligenza reciproca, si obbliga di non fare alcun' opera di fortificazione negli stabilimenti che le debbano essere restituiti, e che sono situati ne' limiti della Sovranità Britanica sul continente dell' Italia, ed a non mettere in questi stabilimenri che il numero di truppe necessarie pel mantenimento della polizia.

13. In quanto al diritto di pesca de' Francesi sul gran banco di Terra nuova, sulle coste dell' Isola di questo nome, e delle Isole adiacenti, e nel golfo di S. Lorenzo, sarà rimesso il tutto sul medesimo piede come nel 1792.

14. Le colonie, banchi e stabilimenti che debbono essere restituiti a S. M. Cristianissima da S. M. B. o da' suoi Alleati e saranno consegnati, cioè; quelli che sono ne' mari del Nord, ne' mari e sui continenti dell' America e dell' Affrica, entro tre mesi; e quelli che sono al di là del Capo di Buona speranza entro sei mesi dopo la ratificazione del presente trattato.

15. Essendosi le Alte Parti contraenti riservato coll' articolo 4. della convenzione del 23. Aprile prossimo passato di regolare nel presente Trattato di Pace definitiva la sorte degli arsenali e de' vascelli di guerra armati e non armati che trovansi nelle Piazze marittime cedute dalla Francia in esecuzione dell' articolo 2. della detta convenzione, resta convenuto che i detti vascelli e bastimenti di guerra armati e non armati, come pure l' artiglieria navale e le munizioni navali, e tutti i materiali di costruzione e d' armamento saranno divisi tra la Francia ed i paesi ove sono situate le piazze, nella proporzione di due terzi per la Francia e d' un terzo per le Potenze alle quali apparterranno le dette piazze. Saranno considerati come materiali e divisi come tali, nella proporzione quì sopra enunciata, dopo d' essere stati demoliti i vascelli e bastimenti in costruzione che non fossero in stato di essere messi in mare sei settimane dopo la segnatura del presente Trattato.

Saranno nominati de' Commissarj da ambe le parti per stabilire la divisione e stenderne l'inventario, e verranno dati de' passaporti o de' salvacondotti dalle Potenze Alleate per assicurare il ritorno in Francia degli operaj, genti di mare, ed impiegati francesi. Non sono compresi nelle stipulazioni suddette i vascelli ed arsenali esistenti nelle piazze marittime che fossero cadute in potere degli Alleati anteriormente al 23. Aprile, nè i vascelli ed arsenali che appartenevano all'Olanda, e specialmente la flotta del Texel.

Il Governo Francese si obbliga di ritirare o di far vendere tutto ciò che gli apparterrà in forza delle stipulazioni quì sopra enunciate nello spazio di tre mesi dopo l'effettuata divisione.

D'ora innanzi il porto d'Anversa sarà unicamente un porto di commercio.

16. Le Alte Parti contraenti volendo mettere e far mettere in piena dimenticanza le scissure che agitarono l'Europa, dichiarano e promettono, che ne' paesi restituiti e ceduti in virtù del presente trattato, nessuno individuo di qualunque classe, e condizione si sia, non potrà essere perseguitato, molestato o turbato nella sua proprietà sotto nesun pretesto, ed a cagione della sua condotta ed opinione politica, o del suo attaccamento sia ad alcuna delle Parti contraenti, sia ai Governi che hanno cessato di esistere, e per qualunque altra ragione, se non se per debiti contratti verso individui, o per atti posteriori al presente trattato.

17. In tutti i paesi che debbono o dovranno cambiar di padroni, tanto in virtù del presente trattato, quanto in virtù degli analoghi accomodamenti che devonsi fare, verrà accordato agli abitanti naturali, e stranieri, di qualunque condizione e nazione si siano, uno spazio di sei anni, a contare dal cambio delle ratifiche, per disporre, se lo giudicheranno conveniente, delle loro proprietà acquistate sia avanti, sia dopo la guerra attuale, e ritirarsi in quel paese che piacerà loro di scegliere.

18. Le Potenze Alleate volendo dare a S. M. Cristianissima una nuova testimonianza del loro desiderio di fare scomparire per quanto dipende da esse, le conseguenze dell'epoca di sventura si felicemente terminata colla presente pace, renunziano alla totalità delle somme che i Governi hanno a reclamare dalla Francia in ragione di contratti, somministrazione ed anticipazioni qualunque fatte al Governo Francese nelle differenti guerre ch' ebbero luogo dopo il 1792.

S. M. Cristianissima, dal canto suo, renunzia a qualunque reclamo ch'ella far potrebbe contro le Potenze Alleate per i medesimi titoli. In esecuzione di questi articoli le Alte Parti contraenti si obbligano di consegnarsi mutualmente tutti i titoli, obblighi, e documenti che hanno relazione ai crediti ai quali esse hanno reciprocamente renunziato.

19. Il Governo Francese si obbliga di far liquidare e pagare le somme delle quali si trovasse altronde debitore in paesi fuori del suo territorio in virtù di contratti o d'altri obblighi formali passati fra individui, o stabilimenti privati e le Autorità Francesi, tanto per somministrazioni, quanto in ragione di obblighi legali.

20. Le Alte Parti contraenti nomineranno immediatamente dopo il cambio delle ratifiche del presente trattato de' Commissarj per regolare, e dar mano all'esecuzione del complesso delle disposizioni contenute negli articoli 18, e 19.

I Commissarj s' occuperanno dell'esame de' reclami di essi trattati dell' articolo precedente, della liquidazione delle somme reclamate, e del modo con cui il Governo Francese proporrà di pagarle. Saranno essi parimente incaricati della consegna de' titoli, obblighi e documenti relativi al credito a cui le alte Parti contraenti renunziano reciprocamente in guisa, che la ratificazione del risultato del loro lavoro compirà questa reciproca renunzia.

21. I debiti specialmente ipotecati nella loro origine sui paesi che cessano di appartenere alla Francia, o contratti per

la loro amministrazione interna, resteranno a carico di questi medesimi paesi. In conseguenza sarà tenuto conto al Governo Francese, a datare dal 22. Dicembre 1813, di quelli i detti debiti, che furono convertiti in iscrizione sul gran libro del debito pubblico di Francia. I titoli di tutti quelli che sono stati preparati per l'iscrizione, e che non sono ancora stati iscritti, saranno rimessi al Governo dei paesi rispettivi. Gli stati di tutti questi debiti saranno stesi e determinati da una commissione mista.

22. Il Governo Francese resterà incaricato dal canto suo del rimborso di tutte le somme versate dai sudditi de' paesi sopra mentovati nelle casse Francesi, sia a titolo di cauzione, di depositi o di consegna. Parimente i sudditi francesi, che servivano in detti paesi, e che versarono delle somme a titolo di cauzione, depositi o consegne ne' loro erari rispettivi, saranno fedelmente rimborsati.

23. I Titolari di cariche soggette a cauzione, che non maneggiano denari, saranno rimborsati cogl'interessi fino al totale pagamento a Parigi, per quinto, e per anno a contare dalla data del presente trattato.

Per riguardo a quelli che sono contabili, questo rimborso comincerà al più tardi, sei mesi dopo la presentazione de' loro conti, eccettuato il solo caso di malversazione. Una copia dell'ultimo conto sarà rimesso al governo del loro paese per servirgli d'indicazione e di epoca di data.

24. I depositi giudiziarj, e le consegne fatte nella cassa di ammortizzazione, in esecuzione della Legge del 28. nevoso anno 13. (18. Gennajo 1805.) e che appartengono ad abitatori de' paesi che la Francia cessa di possedere saranno rimessi nel terminé d'un anno, a contare dal cambio delle ratifiche del presente trattato, nelle mani delle Autorità dei detti paesi, ad eccezione di quelli fra gli accennati depositi e consegne che interessano sudditi francesi, nel qual caso resterauro nella cassa d'ammortizzazione per non essere rimessi che sulle

giustificazioni risultanti dalle decisioni delle autorità competenti.

25. I fondi depositati dalle comunità e stabilimenti pubblici nella cassa di servizio, e nella cassa d'ammortizzazione, ed in qualunque altra cassa del Governo, verranno loro rimborsati per quinto, d'anno in anno, a contare dalla data del presente trattato, sotto la deduzione delle anticipazioni che fossero loro fatte, e salve le opposizioni regolari fatte sopra questi fondi dai creditori dei detti stabilimenti pubblici.

26. A datare dal primo gennaio 1814, il Governo Francese cessa d'essere incaricato dal pagamento di qualunque pensione civile, militare, ed ecclesiastica, soldo di ritiro ed emolumento di riforma a qualunque individuo che trovasi non essere più suddito francese.

27. I demanj nazionali acquistati a titolo oneroso da sudditi francesi negli ex-dipartimenti del Belgio, della riva sinistra del Reno, e delle Alpi, fuori degli antichi limiti della Francia, sono e restano garantiti agli acquistatori.

28. L'abolizione de' diritti d'albinaggio, di retratto, ed altri della medesima natura. ne' paesi che l'hanno reciprocamente stipulata colla Francia, o che erano stati antecedentemente aggregati ad essa, è espressamente mantenuta.

29. Il Governo Francese s'impegna di far restituire gli obblighi ed altri titoli che fossero stati sequestrati nelle Provincie occupate dagli eserciti o dalle amministrazioni francesi; e nel caso che non se ne potesse effettuare la restituzione, questi obblighi o titoli sono e rimangono annullati.

30. Le somme che saranno dovute per tutti i lavori di pubblica utilità non ancora terminati, o terminati posteriormente al 31. Dicembre 1812 sul Reno, e ne' dipartimenti segregati dalla Francia, in virtù del presente trattato passeranno a carico de' futuri possessori del territorio, e saranno liquidati dalla commissione incaricata della liquidazione dei debiti de' paesi.

31. Gli archivj, carte, disegni, e documenti qualunque, appartenenti ai paesi ceduti, o concernenti la loro amministrazione, saranno fedelmente restituiti nel medesimo tempo che lo sarà il paese, ovvero, se ciò fosse impossibile, in un termine che non potrà essere di più di sei mesi, dopo la consegna de' paesi medesimi. Questa stipulazione è applicabile agli archivj, carte e piante che potessero essere state portate via ne' paesi momentaneamente occupati dai differenti eserciti.

32. Nel termine di due mesi tutte le Potenze che furono impegnate nella presente Guerra manderanno de' Plenipotenziarj a Vienna per regolare in un Congresso generale gli accomodamenti che debbono compire le disposizioni del presente trattato.

33. Il presente trattato sarà ratificato, e le ratifiche saranno cambiate nello spazio di quindici giorni, e più presto se è possibile.

In fede di che i Plenipotenziarj rispettivi l'hanno segnato e vi hanno apposto il sigillo delle loro Armi.

Fatto in Parigi il 30. Maggio, l'anno di grazia mille ottocento quattordici.

Firmati

(L. S.) IL PRINCIPE DI METERNICH .

(L. S.) IL PRINCIPE DI BENEVENTO .

(L. S.) IL CONTE DI STADION .

Articolo addizionale.

Le Alte Parti contraenti volendo cancellare tutte le tracce de' tristi avvenimenti che gravitarono sui loro popoli, sono convenute d'annullare specialmente gli effetti de' trattati del 1806 e del 1809, per quanto a ciò che non sono annullati di fatto col presente trattato. In conseguenza di questa determi-

nazione S. M. Cristianissima promette che i decreti fatti contro sudditi francesi o reputati francesi, essendo stati al servizio di S. M. I. e R. A. resteranno senza effetto, e del pari che le Sentenze che potranno essere pronunziate in esecuzione di questi decreti.

Il presente articolo addizionale avrà la medesima forza e valore, come se fosse inserito parola nel trattato patente di questo giorno. Sarà esso ratificato, e le ratifiche ne saranno cambiate nel medesimo tempo.

In fede di che i Plenipotenziarj rispettivi l'hanno segnato, e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto a Parigi il 30. Maggio l'anno di grazia mille ottocento quattordici.

Firmati.

(L. S.) IL PRINCIPE DI METERNICH.

(L. S.) IL PRINCIPE DI BENEVENTO.

(L. S.) IL CONTE DI STADION.

Per Copia Conforme

IL GENERALE CONTE DI STARHEMBERG.

Notificazione con la quale si invitano i debitori del Demanio a soddisfare i loro debiti entro il corso di 5. giorni.

NOTIFICAZIONE.

Dal momento, che la Deputazione creata con l'Editto dei 31. Maggio 1814. per la separazione dei Beni amministrati del cessato Demanio, ha incominciate le sue funzioni, ha dovuto sentire con molta sorpresa che la maggior parte dei Debitori interessati col medesimo soppresso Demanio, abbiano

quasi tutti sospeso di effettuare i pagamenti da essi dovuti per dipendenza di Fitti, Pigionj, Canonj, e altre responsioni ec. alle casse dei Ricevitori dell'Amministrazione dei Beni Ecclesiastici.

Una simile sospensione di pagamenti preclude la strada alla soddisfazione delle Pensioni a favore dei Religiosi soppressi, e non può per conseguenza essere ulteriormente tollerata.

La Deputazione predetta perciò richiama tutti i Debitori dell'Amministrazione del cessato Demanio di Toscana, rappresentata oggi da quella dei Beni Ecclesiastici, ad effettuare nel termine di giorni 5. dal dì della pubblicazione della presente Notificazione, i pagamenti di qualunque natura di arretrati da essi dovuti nelle mani dei consueti Ricevitori dell'antico Demanio, incaricati tuttavia dell'esazione di tali Rendite, che appartenendo oggi ad una Causa sì Pia, è da credersi senza dubbio, che non soffriranno più alcun ritardo.

Ma se l'aspettativa restasse delusa, la Deputazione medesima previene i Debitori morosi, che spirato il detto termine i Sigg. Ricevitori agiranno immediatamente con tutto il rigore delle Leggi, conforme restano espressamente incaricati, contro quelli, che non avranno soddisfatto al loro dovere.

Dalla Residenza della Deputazione su i Beni Ecclesiastici, e Aziende riunite li 14. Giugno 1814.

V. ALESSANDRO GALILEI DIRETTORE.

ALESSANDRO FABRONI Segretario.

Restano invitati i Possidenti a pagare le contribuzioni scadute entro il corso di giorni 15., ed in caso di morosità vien prescritta la pena del 10. per cento di più da applicarsi a favore dello Spedale.

N O T I F I C A Z I O N E.

Un Dispaccio della Reale Segreteria di Stato e di Finanze mi ingiunge di render pubblicamente note le seguenti disposizioni.

Il R. Governo informato della costante renitenza di molti dei primarj Possidenti delle Comunità del Gran-Ducato a pagare le pubbliche Tasse mantenute in vigore per il corrente anno dall'Editto del dì 31. Maggio scorso, affine di poter essere in grado di corrispondere agl'impegni che ha contratti, e che nella maggior parte hanno per oggetto il sollievo della classe più bisognosa, è venuta nella determinazione di ordinare, che debbasi procedere con le vie di rigore contro quei Contribuenti, i quali nel termine di giorni quindici dal dì della pubblicazione di questa Notificazione, non avranno soddisfatte le rate scadute delle Tasse suddette, astringendoli inoltre a pagare il dieci per cento sopra le somme dovute, da applicarsi a prò del più vicino Spedale.

E per l'adempimento di questa disposizione il R. Governo vuole, che i Camarlinghi Comunitativi spinto l'indicato termine di giorni quindici, rimettano immediatamente al Prefetto la nota dei contunaci, con l'indicazione delle somme delle quali i contribuenti sono rimasti debitori, indipendentemente dalla prescritta penale del dieci per cento; la qual nota sarà quindi comunicata ai rispettivi Spedali, a beneficio dei quali è destinato l'importare della penale medesima.

Tanta è la fiducia ispiratami dai miei buoni amministratori, che io non posso nemmeno pensare che siano per applicarsi loro tali misure di severità; anzi quello spirito di de-

cilità, e quella illimitata confidenza di cui in più d' uno dei passati difficili momenti mi hanno dato dei cotanti palesi attestati, mi fanno esser garante presso il R. Governo, che quest' ultimo invito persuadendo della necessità, in cui è lo Stato di corrispondere a degli impegni non meno sacri, che indispensabili, convincerà sempre più di quella incontrastabile verità, che la più sicura riprova d' attaccamento al Sovrano è di fatto la buona disposizione a porlo in stato di adempirne gli obblighi, con la esatta soddisfazione per parte nostra delle pubbliche contribuzioni; e che non si può aspirare ad esser tenuti sostanzialmente per buoni sudditi tardando a prestarsi ad un dovere, dal cui adempimento principalmente dipende la sorte di molte migliaja di famiglie, che non hanno altro mezzo di esistenza che la pensione che è a loro dovuta dallo Stato.

La presente Notificazione sarà pubblicata nei luoghi soliti del Dipartimento dell' Arno, e si terrà affissa negli Ufizj dei Camarlinghi.

I Commissarj Regj, il Ricevitore Generale, ed i Ricevitori particolari, i Gonfalonieri, il Direttore, ed i Controlori delle Contribuzioni, come pure i Camarlinghi sono incaricati di procurarne la esecuzione.

Dal Palazzo della Prefettura in Firenze,

li 14. Giugno 1814.

Il Marchese STIOZZI RIDOLFI
Prefetto del Dipartimento dell' Arno.

Il Segretario Generale Prov.

B. FRANZESI.

Restano soppresso le Corti speciali della Toscana, e le Cariche dei Regi Procuratori Criminali, e restano abolite le disposizioni del Codice di Procedura Criminale.

NOTIFICAZIONE.

SUA A. I. e R. FERDINANDO III. GRAN-DUCA di Toscana co. ec. a forma degli Ordini manifestati a S. E. il Sig. Principe Rospigliosi suo Commissario Plenipotenziario, ha dichiarato, che mentre si occupa seriamente per abolire la Civile Legislazione Francese, e ripristinare l'ordine Giudiziario antico con quelle modificazioni che giudicherà convenienti al pubblico bene dei suoi amatissimi Sudditi, sopprime in tanto a datare dal 25. Maggio prossimo passato le Corti Speciali ordinarie dei Dipartimenti dell'Arno, del Mediterraneo, e dell'Ombone, abolendo in conseguenza tutte le disposizioni contenute nel T. VI. del Lib. II. del Codice di Procedura Criminale, e nei Decreti relativi alle Corti medesime, ha ordinato che tutti gli Affari, e le Cause non escluse quelle attualmente pendenti, le quali erano, e potevano essere di loro competenza, debbano rientrare nella Giurisdizione della provvisoria Regia Corte Suprema. E finalmente ha soppressi i posti dei Regi Procuratori Criminali residenti in Pisa, ed in Siena, ordinando che i Funzionarij che attualmente li occupano ritornino all'esercizio delle loro antiche incumbenze di Sostituti del Procuratore Generale della Corte, dovendo il loro incarico nelle materie riguardanti gli appelli delle Cause Correzionali venire affidato ai rispettivi Regi Procuratori presso i Tribunali di Prima Istanza di Pisa, e di Siena.

In esecuzione dell'incarico datomi da S. E. il mentovato Signor Principe Plenipotenziario con Lettera del dì 7. Giugno

stante, mi fo un dovere di render noto al Pubblico le sopra espresse Sovrane risoluzioni.

Della Corte Regia Suprema questo dì 15 Giugno 1814.

CAV. BARTOLOMMEO RAFFAELLI
Primo Pres. della R. Corte Suprema.

LUIGI FANTINI Cancelliere in capo.

Stabilimento della Guardia Armata per la Città di Firenze in tempo di notte.

NOTIFICAZIONE.

L'Illustrissimo Sig. Gonfaloniere della Città di Firenze fa noto, e manifesto al Pubblico, che il Real Governo ha ordinato, che oltre le consuete Pattuglie siano stabilite in diversi punti centrali di ciascun Circondario di questa Città delle Guardie armate per fare il servizio della Polizia durante la Notte.

Nell'annunziare al Pubblico, che questo nuovo metodo di vigilanza notturna sarà posto in attività fino del dì 18 del corrente mese, rende noto altresì, che le Guardie, e pattuglie predette sono autorizzate a chiedere a chiunque incontreranno nel loro rispettivo giro Nome, e Cognome, e qualunque altro discarico, che sia necessario, coerentemente alle Istruzioni approvate dall'Illustrissimo Sig. Presidente del Buon Governo.

Queste disposizioni, lungi dall'allarmare gli onesti Abitanti di questa Città, devono convincerli, che le vedute sempre Paternali del Real Governo non sono in questa parte ad altro scopo dirette, che al mantenimento del buon'ordine, e della pubblica, e privata sicurezza.

Dalla Comunità di Firenze li 16. Giugno 1814.

CARLO GUARDUCCI *Segretario.*

Viene aumentato il numero delle Stadere, e di un Ministero pubblico per toglierle frodi nella contrattazione dei Bozzoli in Mercato nuovo.

N O T I F I C A Z I O N E.

L' Illustrissimo Sig. Gonfaloniere della Comunità di Firenze essendo stato informato, che nel Mercato dei Bozzoli solito tenersi in questa Città in Mercato Nuovo, e strade adiacenti si commettono diversi abusi, e monopolj nella contrattazione, e peso dei medesimi a danno dei Venditori, e che si sono suscitate varie contestazioni, e reclami per la defraudazione ai Venditori nel peso dei Bozzoli contrattati; evolvendo per quanto ad **Esso** appartiene riparare a tali inconvenienti.

Fa noto, e manifesto a tutti, che nel Circondario di detto Mercato saranno aumentate le Stadere legali, affinchè ciascun Compratore, e Venditore possa prevalersi con facilità, e disbrigo del peso pubblico col Ministero dei Pesatori destinati per assicurarsi della precisa quantità, e peso dei Bozzoli caduti in contrattazione.

Ferma stante la libera contrattazione di questo genere, come di qualunque altro a forma delle Leggi veglianti resta chiunque avvertito, che non saranno attesi, ammessi, nè valutati i reclami, e ricorsi per contestazioni di peso, qualora i Compratori, o Venditori non giustifichino di aver fatto pesare i Bozzoli alle pubbliche Stadere col Ministero dei pubblici Pesatori.

E tutto a chiara notizia di ciascuno mand. eo.

Dalla Comunità di Firenze li 17. Giugno 1814.

CARLO GUARDUCCI *Segretario.*

Sono rimesse in vigore le antiche Leggi relative alla Caccia, e Pesca.

NOI DON GIUSEPPE ROSPIGLIOSI EC.

Essendo necessario il richiamare la materia delle Cacce, e dell' Aucupio a quelle regole che si osservavano sotto il felice Governo di S. A. I. e R., e che sole convengono al clima, ed al suolo Toscano:

Valendosi dei poteri che ci sono stati confidati, abbiamo stabilito quanto segue.

I. Tutte le Leggi, ed Ordini veglianti sotto il cessato Governo sulla Caccia, e sull' Aucupio sono aboliti dal giorno della Pubblicazione della presente Notificazione.

II. La Legge de' 15. Febbrajo 1793., e tutte le altre Leggi, Bandi, ed Ordini che essa lasciava in osservanza, come pure la Circolare de' 7. Febbrajo 1795., ed il Motuproprio de' 18. Febbrajo dello stesso anno riprenderanno la loro piena attività, e vigore, salve provvisoriamente, e fino a nuova determinazione le modificazioni seguenti.

III. La Caccia nei fondi altrui sarà sempre proibita, siano, o non siano coperti di sementa, o di raccolte pendenti di qualunque specie, piantati, o non piantati a ragnaja, e qualunque siasi la loro cultura, o destinazione, a meno che vi concorra il consenso del proprietario, o che si tratti di terreni costantemente sodi, ed inculti, nei quali si potrà cacciare liberamente nei modi, e tempi permessi. I Boschi sono compresi tra i fondi, nei quali la Caccia è proibita, se non vi concorra il consenso del proprietario. È pure proibito l'erigere senza tale consenso sull'altrui suolo pareti, o boschetti, o collocarvi permanentemente qualunque istrumento destinato alla Caccia, o Uccellazione.

IV. Qualunque contravvenzione al precedente articolo sarà punita con multa da lire 25. a 50. secondo le circostanze.

avuto riflesso in specie all'essere la trasgressione seguita in terreni in allora sodi, o lavorati, spogliati, o coperti di sementa, o di raccolte, di giorno, o avanti il levare, o dopo il tramontare del sole: e questa Multa potrà essere estesa fino a lire 100. se il Cacciatore si sarà introdotto in un terreno recinto da siepe, muro, o altro riparo, con scalarlo, o farvi dei valichi, e senza pregiudizio in tutti i casi della riparazione dei danni che si fossero cagionati.

V. Le pene stabilite dal precedente articolo non potranno essere pronunziate che sulla querela formale del padrone del fondo, o suoi aventi causa, e non se ne potrà fare alcun conto dopo il lasso del tempo determinato dall'articolo 31. della predetta Legge del 1793.

VI. Le facoltà, ed esenzioni delle quali godevano gli abitanti di varie Provincie del Gran-Ducato, come quei della Maremma Senese, Pisana, e Volterrana in materia di Caccia, son loro restituite, purchè se ne prevalgano in conformità delle Leggi, ed Ordini richiamati in vigore, e fermo stante in specie il Reale Motuproprio de' 15. febbrajo 1795.

Dato li 20. Giugno 1814.

GIUSEPPE ROSPIGLIOSI.

LUIGI POIROT *Segr. Provv.*

Il Gonfaloniere di Firenze notifica al pubblico per quest'anno non saranno fatte le Feste secolari per S. Giovanni nei due giorni soliti.

NOTIFICAZIONE.

Il Gonfaloniere della Comunità di Firenze merendo agli Ordini ricevuti dal Real Governo rende noto al Pubblico che

99

non potendosi per varie circostanze eseguire, in conformità di ciò che si praticava in addietro sotto il felice Governo dei Reali Gran-Duchi di Toscana, le Feste secolari nella ricorrenza annua della Festività del Glorioso Protettore di questa Città S. Giovan Batista, cioè il Palio detto dei Cocchi sulla Piazza di S. Maria Novella, ed i Fuochi d'Artificio alla Torre di Palazzo Vecchio nella vigilia di detta Festa, come pure la corsa dei Barberi nel giorno del Santo Protettore, saranno queste celebrate con la consueta pompa al prossimo, e sospirato ritorno in questa Dominante di S. A. I. & R. FERDINANDO III. Nostro Augusto Sovrano.

La presenza del medesimo con la sua Real Famiglia renderà più imponente lo spettacolo tanto gradito dai Fiorentini, e dai Toscani soliti concorrervi.

Dalla Comunità di Firenze li 22. Giugno 1814.

G. BARTOLOMMEI.

Restano aboliti i Santesi delle Chiese Parrocchiali stati instituiti dal
Governo Francese.

NOI DON GIUSEPPE ROSPIGLIOSI EC.

L'istituzione degli Uffizi dei così detti Santesi ordinata in ciascheduna Parrocchia dal passato Governo Francese, non essendo consentanea, ne alle Leggi, ne alle consuetudini del Gran-Ducato, che si vanno richiamando all'osservanza, siamo venuti nella determinazione di ordinarne, conforme valendoci delle facoltà compartiteci da S. A. I. e R. ne ordiniamo la soppressione in Toscana.

Gli attuali componenti gli Uffizi dei Santesi procederanno davanti al Gonfaloniere delle rispettive Comunità all'esatto

rendimento di conti della Loro Amministrazione, e ne consegneranno in seguito i resti, egualmente che i Libri attenenti alla medesima Amministrazione ai Parochi, o altri Amministratori, che a tempo del Governo Toscano presiedevano a questa parte di servizio che interessa il Culto Divino.

I Gonfalonieri rimetteranno in seguito il duplicato dell' Atto di verificaione ai Prefetti, Governatori, e Commissari Regj del rispettivo loro Circondario.

Dalle R. Segreterie di Stato, e di Finanze li 22. Giugno 1814.

GIUSEPPE ROSPIGLIOSI.

EMILIO STROZZI Segretario Provv.

Notificazione del Presidente del B. Governo relativa all' interrimento delle Bestie morte naturalmente.

NOTIFICAZIONE.

L' Illustrissimo Sig. Presidente del Buon Governo per provvedere efficacemente ai mali che dall'abuso di lasciar sopra terra morte le Bestie Cavalline, Muline, e Somarine possono derivarne, in esecuzione delli Ordini partecipati con Biglietto della Real Segreteria di Stato de 20. Giugno 1814. fa pubblicamente notificare;

I. Che dal giorno della pubblicazione della presente Notificazione in poi, ogni volta che diasi il caso della morte tanto naturale, che in qualunque forma procurata, d'alcuna di dette Bestie tanto in Firenze, quanto nell'adiacente Campagna fino alla distanza di cinque miglia, il Proprietario, o suo Conduttore, debba subito spedirne l'avviso all'Appaltatore

pro tempore della Sardigna fuori della Porta a S. Frediano, il quale a forma dell' onere ingiuntoli dovrà sollecitamente far trasportare, ed interrare profondamente nel luogo consueto tali bestie morte.

II. Per questa incombenza non dovrà il suddetto Appaltatore percipere da veruno alcun emolumento, o mercede; ma dovrà soltanto lucrare le Pelli di tali bestie, ed avrà perciò la privativa di spellare le bestie medesime.

III. Chiunque, cui appartenga, ometterà di fare all' Appaltatore della Sardigna la denunzia delle Bestie che in qualunque modo gli siano morte, come pure chiunque si facesse lecito di spellarle, ed appropriarsi le pelli, incorrerà nella pena di scudi quindici, da applicarsi metà al pubblico querelante, o all' Accusatore segreto, o palese, e l'altra metà al predetto Appaltatore.

VI. E per prevenire le frodi che potessero praticarsi contro il contenuto della presente Notificazione, resta proibita, sotto la pena prescritta nel precedente Articolo, l'introduzione delle Pelli fresche delle indicate Bestie morte entro la Città di Firenze, qualora l'introduttore non giustifichi nell'atto dell'introduzione essere le Pelli medesime appartenute a Bestie morte fuori delle cinque miglia.

V. Cognitori delle Trasgressioni ai presenti Ordini saranno i Giudici di Pace nella loro rispettiva Giurisdizione, previa la solita partecipazione all' Illustriss. Sig. Presidente del Buon Governo, cui spetterà risolvere definitivamente.

Dalla Segreteria della Presidenza del Buon Governo
li 23 Giugno 1814.

GIOVANNI BOLOGNA Segretario Gener.

Circolare ai Gonfalonieri delle Comunità relativa all'iscrizione mensile sopra i Registri dallo Stato Civile dei matrimoni, nascite, e morti degli Individui delle Religioni tollerate in Toscana.

Illustrissimo Signore.

In aumento a quanto le partecipai con mia Circolare del dì 11. stante devo prevenirla, di commissione, del Signor Prefetto, che si rende necessario di trascrivere su i Registri dello Stato Civile anche tutti gli atti di Matrimoni, di Nascite, e di Morte degli individui che professano delle Religioni tollerate in Toscana, e che dai rispettivi Ministri di questi Culti gli saranno presentati nei primi di ciascun mese; ciò essendo necessario per la formazione di un'esatta statistica, che il R. Governo ha avuto in veduta di assicurare con le disposizioni contenute nella Lettera della Segreteria di Stato, e di Finanze del 28. Marzo decorso.

E con distinta stima mi confermo.

Di VS. Illustrissima

Firenze li 23. Giugno 1814.

Devotissimo Servitore

Il Commissario Regio L. PRATESI.

Ringraziamento del General Comandante in Toscana alle Guardie Nazionali.

P R O C L A M A

Ai Componenti le Guardie Nazionali di Toscana.

Fino dal momento in cui da S. M. l'Augusto mio Sovrano fui operato del Comando Militare Generale della Tosca-

na, desiderai di trovarmi in mezzo d'un Popolo così buono per annunziare il sollecito ritorno sopra l'Avito Trono di S. A. I. e R. il Benamato FERDINANDO augurandomi di veder ricevere con traspetto di gioia una così fausta notizia. Ma grande fu la mia sorpresa nell'essermi veduto con le più giulive acclamazioni festeggiato al di sopra della mia aspettativa.

Da quel giorno fino al presente avete date le prove più sicure del Vostro zelo con un servizio regolare, e numeroso tanto di giorno, che di notte, sacrificando con molta generosità il vostro riposo, e i vostri particolari interessi con buona volontà, ottima morale, e con la più docile subordinazione ai vostri benemeriti, e zelanti Uffiziali.

La formazione del vostro Corpo ebbe per oggetto il mantenimento del buon ordine, e tranquillità del Granducato, sulla previsione di rimanere con poca Truppa. Al primo invito degli zelanti Gonfalonieri delle Comuni, che vi fecero sentire il bisogno della formazione di una Guardia Nazionale, con emula gara accorreste, e vi riuniste in buon numero di tutte le Classi; non avendo potuto meglio testimoniare il vostro virtuoso civismo, ed attaccamento al Governo. Infatti non ci è più sacro dovere da eseguire, nè funzione più bella da esercitare per un Cittadino, che d'esser difensore della propria Patria, il sostegno della Religione, il conservatore del buon ordine, e il custode dei Patrimoni pubblici, e privati. Le vostre operazioni sono state coronate dal migliore esito, e non potevate in miglior modo mostrarvi degni della comune soddisfazione.

Questo bisogno essendo cessato non tanto per la pace generale, quanto per esserci una sufficiente Guarnigione, le mie prime cure sono rivolte al vostro sollievo; e conseguentemente avranno fine in questo giorno i vostri incomodi, che col migliore spirito avete sofferti: ma non cesserà però la mia particolare gratitudine, e quella del Governo, anelando il momento di poter aver l'onore di rappresentare a S. A. I. e R. i vostri fedeli servigi.

Era riserbato alle virtù dell'ottimo vostro Sovrano di proseguire a regnare sopra i cuori di così buoni, religiosi, e virtuosi Sudditi. Mentre io non conosco altra Nazione più fedele, e trasportata per il suo R. SOVRANO; lo che vi fa tanto onore.

I vostri nomi saranno iscritti, e conservati in un Libro, ed associati a quelli dei più benemeriti Sudditi. E servirete di modello ad altri Popoli, apprendendo loro che ognj buon Cittadino dee prestarsi senza vedute ambiziose, e venali in tutte le occorrenze in servizio del SOVRANO, e della Patria; e che la ricompensa più bella il virtuoso dee ritrovarla nel proprio cuore.

Gradite pertanto i sentimenti della stima, ed attaccamento che avete saputo ispirarmi, e che sarò costantemente per dimostrarvi in qualunque circostanza.

Firenze 24. Giugno 1814.

STARHEMBERG.

General Comandante della Toscana.

(Proibizione di portar l'uniforme, e distintivi Militari a chi non è autorizzato con Rescritto Sovrano, e addetto e qualche Reggimento.)

NOI CONTE DI STARHEMBERG EC.

Essendo noi venuti in cognizione che molti individui Toscani si fanno lecito di portare l'uniforme, e distintivi Militari senza essere addetti a verun Corpo,

ORDINIAMO.

Che da oggi in poi veruno individuo potrà portare l'Uni-

forme e distintivi Militari se non sarà addetto al servizio attivo nei Reggimenti Toscani, o che ne sia autorizzato per Decreto Sovrano, o al servizio d'una Potenza Estera.

Quei che mancheranno al presente ordine saranno a loro stessi debitori dei dispiaceri, che potrebbero risentire.

Firenze 24. Giugno 1814.

STARHEMBERG.

(Notificazione del Presidente del B. Governo che regola la tassa da pagarsi dai conduttori dei Giuochi di Biliardo, e di Carte, e si prescrivono l'ore nelle quali resteranno aperti i giuochi, con la pena di Sc. 20 ai trasgressori.)

NOTIFICAZIONE.

L' Illustrissimo Sig. Presidente del Buon Governo

In esecuzione degli Ordini statigli partecipati dalla Reale Segreteria di Stato, e Finanze con Lettera dei 20 Giugno 1814. dovendo ripristinare l'esazione della Tassa che si pagava al Regio Fisco dai Conduttori dei Giuochi di Biliardo, e stabilirla con una giusta proporzione, in tutta l'estensione del Gran-Ducato, e regolando altresì il sistema per l'esazione della medesima ordina quanto appresso:

Tutti quei Conduttori di Giuoco di Biliardo e Trucco, ai quali, in seguito della finale risoluzione del Real Governo partecipatagli per il Canale della Segreteria di S. Sig. Illustrissima, sarà stata accordata la permissione di continuare a tenere aperti i loro ridotti, dovranno pagare semestre per semestre anticipatamente quella Tassa alla quale sono sottoposti secondo la seguente proporzione.

Per i Giuochi situati nella Città di Firenze, e di Livorno Scudi 24. all'anno per ciascheduno.

Per quelli delle Città di Pisa, Siena, Pistoja, ed Arezzo Scudi sedici all'anno per ciascheduno.

Per quelli di tutte le altre Città del Gran-Ducato Scudi dieci per ciascheduno.

Per quelli delle Terre, Castelli, ed altri luoghi Scudi sei per ciascheduno.

I ridotti di Giuoco situati nelle Città di Firenze, Livorno, Pisa, Siena, Pistoja, ed Arezzo non potranno avere più di due Biliardi, ed un Trucco.

Quelli di tutti gli altri luoghi non più di un Biliardo, ed un Trucco.

Tutti i Conduttori dei Giuochi predetti dovranno esser muniti di una Licenza che verrà loro rilasciata gratuitamente per Firenze dalla Presidenza del Buon Governo, per Livorno dal Sig. Governatore, e per tutti gli altri Luoghi dai Sigg. Commissarj Regj. Queste Licenze dovranno essere ogni sei mesi riconfermate.

Non potranno rilasciarsi nè confermarsi le predette Licenze, se i Conduttori non avranno prima esibita la ricevuta di aver pagata nelle mani del Camarlingo, nella di cui Giurisdizione sono compresi i Giuochi, la Tassa come sopra stabilita.

I Mesi nei quali dovranno effettuarsi i pagamenti del semestre della Tassa saranno quelli di Luglio, e di Gennajo.

Tutti quelli che si permetteranno di tenere aperti i loro Giuochi senza esser muniti della licenza in regola, oltre l'essere astretti al pagamento della Tassa per le vie di ragione, caderanno nelle pene stabilite nella presente Notificazione.

È assolutamente proibito ai Conduttori dei Giuochi predetti di permettere che su i loro Biliardi, o Trucchi vi si facciano i così detti Giuochi del Ponticino, del Cestino, o altri consimili.

Saranno responsabili di tutti gl' inconvenienti che nascessero nei loro Ridotti, specialmente se daranno accesso a quegli individui, ai quali fosse stato inibito dalla Polizia di introdursi, e della qual misura fossero stati prevenuti.

I Biliardi situati nelle Città dovranno essere indispensabilmente chiusi alle ore undici della sera, e negli altri luoghi alle ore dieci, nè potranno riaprirsi che alle ore otto della mattina.

Nei giorni Festivi d'intero Precetto, i Giuochi dovranno esser chiusi per tutte le ore del giorno, nè potranno aprirsi che dopo le ore ventiquattro.

Nei giorni Festivi di non intero Precetto non potranno aprirsi che dopo il mezzo giorno.

Non sarà permesso in qualunque ora, e sotto verun pretesto il giocare nei precitati ridotti a porte chiuse.

I Trasgressori alle sopraenunciate disposizioni saranno condannati nella pena di scudi venti per ogni Trasgressione da applicarsi per metà all' Accusatore segreto, o palese, e per l'altra metà allo Spedale viciniore, nella chiusura del Giuoco a tempo, o in perpetuo, e nella Carcere ad arbitrio secondo le contingenze dei casi.

Cognitori di tali Trasgressioni saranno in Firenze il Presidente del Buon Governo, in Livorno il Sig. Governatore, e nel restante del Gran-Ducato i rispettivi Commissarj Regj, previa la solita partecipazione al Presidente predetto.

Il Sig. Governatore di Livorno, i Sigg. Prefetti, ed i Sigg. Commissarj Regj daranno le convenienti disposizioni in tutto ciò che loro rispettivamente appartiene.

Dalla Segreteria del Presidente del Buon Governo
li 24. Giugno 1814.

GIOVANNI BOLOGNA *Segr. Gener.*

R U O L O P R O V V I S O R I O

Dei Cancellieri, e Ajuti Comunitativi delle infrascritte Comunità approvato da S. E. il Sig. Ministro Plenipotenziario di S. A. I. e R. il GRAN-DUCA FERDINANDO III. con Rescritto de' 25. Giugno 1814.

P R I M A C L A S S E.

Firenze	Cancelliere	Carlo Guarducci
	Primo Ajuto	Stefano Compstoff
	Secondo Ajuto	Vittorio Anastagi
	Copista	Luigi Corazzi
Livorno	Cancelliere	Carlo Orabuona
	Ajuto	Gaet. Settimio Giovacchini
Pisa	Cancelliere	Matteo Disperati
	Ajuto	Filippo Savi
	Copista	Tommaso Stassi
Prato	Cancelliere	Francesco Lupi
	Ajuto	Giuseppe Benci

S E C O N D A C L A S S E.

Arezzo	Cancelliere	Carlo Francesco Mancini
	Primo Ajuto	Giacinto Ruscelli
	Secondo Ajuto	Donato Bartolini
	Copista	Primo Martini
Cortona	Cancelliere	Gaetano Bertini
	Ajuto	Antonio Chiti

Montevarechi	Cancelliere	Filippo Cuccoli
	Ajuto Residente	
	a Radda	Giuseppe Mannini
	Ajuto nella Canc.	Ermenegildo Nencini
Pistoja Città	Cancelliere	Giovan Battista Faleni
	Ajuto	Luigi Selvi
	Copista	Giuseppe Cateni
Lari	Cancelliere	Antonio Conforti
	Ajuto	Pier Antonio Casanuova
	Copista	Tommaso Perraimond

CANCELLERIE DI TERZA CLASSE.

Bagnone	Cancelliere	Pietro Pandolfini
	Ajuto	Domenico Guidi
Borgo S. Lorenzo	Cancelliere	Giovan Lorenzo Arrighi
	Ajuto	Giovanni Martelli
Campiglia	Cancelliere	Francesco Occhini
	Ajuto	Giuseppe Mazzini
Empoli	Cancelliere	Luigi Fabbrini
	Ajuto	Giovan Domenico Fel
Fiesole	Cancelliere	Anton Domenico Palmieri
	Ajuto	Enrico Guarducci
Figline	Cancelliere	Biagio Mazzini
	Ajuto	Fortebraccio Palmieri
Fojano	Cancelliere	Luigi Formichini
	Ajuto	Giulio Mostardini
Galluzzo	Cancelliere	Benedetto Lensi
	Ajuto	Giuseppe Ristorini
Montepulciano	Cancelliere	Tommaso Pezzella
	Ajuto	Domenico Colombi
Peccioli	Cancelliere	Luigi Giovacchini
	Ajuto	Lorenzo Arcangeli

Pescia	Cancelliere Ajuto residente a Vellano Ajuto nella Canc.	Gio. Francesco Martelli Luigi Carrara Giovacchino Grassi
Pietrasanta	Cancelliere Ajuto	Niccolò Pandolfini Barberi Amaddio Tommasini
Pistoja Potesterie	Cancelliere Ajuto	Gaetano Protonotari Ferdinando della Nave
Pomarance	Cancelliere Ajuto	Antonio Giuliano Pieri Giovanni Colombi
Rocca S. Casciano	Cancelliere Ajuto	Candido Baschieri Felice Campadelli
S. Giovanni	Cancelliere Ajuto	Giovacchino Furiosi Carlo Tavanti
S. Marcello Scarperia	Cancelliere Cancelliere Ajuto	Pietro Santi Giovanni Cellesi Zanobi Bargigli
Volterra	Cancelliere Ajuto	Felice Gamucci Niccolò Damiani

CANCELLERIE DI QUARTA CLASSE.

Bagno	Cancelliere Ajuto	Francesco Santini Ermenegildo Zabagli
Borgo S. Sepolcro	Cancelliere Ajuto residente ad Anghiari	Giorgio Becattini Giuseppe Disperati
Buggiano	Cancelliere	Angiolo Scrilli
Castel Fiorentino	Cancelliere Ajuto	Pietro Lensi Firidolfo Bosi
Castel Franco di sotto	Cancelliere Ajuto	Angelo Biondi Luigi Baldini
Castiglion Fior. Colle	Cancelliere Cancelliere	Giov. Battista Celestini Giovacchino Arcangeli

Firenze	Cancelliere	Bernardino Frullani
Fivizzano	Cancelliere	Giuseppe Finati
Fucecchio	Cancelliere	Antonio Ticcianti
Marradi	Cancelliere	Anton Domenico Gotti
	Ajuto	Casualdo Gugliantini
Montecatini	Cancelliere	Leopoldo Rossi
	Ajuto	Niccolò Gori
Pontassieve	Cancelliere	Giuseppe Bianchini
	Ajuto	Pietro Orlandini
Poppi	Cancelliere	Vincenzio Lazzarini
	Ajuto residente	
	a Bibbiena	Luigi Anichini
Rassina	Cancelliere	Luigi Minucci
	Ajuto	Tommaso Frullani
S. Casciano	Cancelliere	Crespino Marsini
	Ajuto	Jacopo Ceramelli
S. Miniato	Cancelliere	Gio. Benedetto Zecchini
Verghereto	Cancelliere	Vincenzio Bettini
	Ajuto	Viviano Stocchi
Vico Pisano	Cancelliere	Luigi Sonnati
	Ajuto residente	
	a Pontadera	Gaetano Bastianoni

CANCELLERIE DI QUINTA CLASSE.

Barga	Cancelliere	Giovanni Franchi
Castel S. Niccolò	Cancelliere	Gaetano Carli
Civitella	Cancelliere	Francesco Testi
Galeata	Cancelliere	Pietro Zoppini
Monte San Savino	Cancelliere	Nicola Lapini
Pieve S. Stefano	Cancelliere	Giuseppe Salvetti
Prato Vecchio	Cancelliere	Lorenzo Romagnoli
S. Gimignano	Cancelliere	Luigi Guidoni
Terra del Sole	Cancelliere	Gustavo Disperati

Modigliana eretta Cancelliere

in nuova Cancelleria.

Giuseppe Barzellotti

Pontremoli Cancelleria

servita dal Giudicante locale, e dal Notaro Comunitativo

Anton Maria Zambecari

Tutti i sopraddivisati soggetti dovranno trasferirsi ai rispettivi posti nel termine di giorni dieci fin conformità delle Superiori Determinazioni, alla pena mancando di essere irremissibilmente rimpiazzati.

Firenze li 25. Giugno 1814.

LUIGI PRATESI

*Provveditore Provvisorio
della Camera delle Comunità.*

Restano abolite le Amministrazioni dell'Acque, Boschi, e Foreste, e rimesse in vigore le Leggi: Che erano sotto il Governo di S. A. I. e R.

NOI DON GIUSEPPE ROSPIGLIOSI EC.

Inerendo alla massima di non lasciar sussistere più lungamente quelle Leggi, e Regolamenti, che introdotti dal passato Governo per uniformità di sistema si riconoscono facilmente o superflui, o dannosi al libero esercizio della proprietà, e dell'industria, ed avendo considerato, che il sistema di Agricoltura, e gli altri rapporti di pubblica economia non richiedono in Toscana nessuna Legge generale rispetto alla conservazione dei Boschi, ma solo dei Regolamenti Locali, che erano già in vigore nell'antica Legislazione, e che possono estendersi anche in altri, ove il bisogno lo esiga, valen-

doci delle facoltà conferiteci da S. A. I., e R. il GRAN-DUCA, abbiamo determinato quanto appresso.

I. Tutte le Leggi, e Regolamenti introdotti nel passato Governo sotto titolo di Legislazione delle Acque, e Foreste vengono aboliti dal dì della pubblicazione del presente Editto.

II. Resterà per conseguenza soppressa nel primo Luglio prossimo la così detta Amministrazione delle Acque, e Foreste, e tutti gl'Impieghi dipendenti dalla medesima.

III. Tutte le Carte, Piante, ed altro spettante a detta Amministrazione verranno consegnate ai rispettivi Uffizj di Soprintendenza Comunitativa di Firenze, Pisa, e Siena, ed al Commissario della Provincia Inferiore per la così detta Sotto-Prefettura di Grosseto.

IV. Le Leggi del Gran-Ducato, che erano in vigore sotto il Governo di S. A. I. e R., e che avevano per oggetto la conservazione dei Boschi addetti alla Magona, alle Moje di Volterra, ed agli altri Stabilimenti, e il Mantenimento, e la Piantazione di certi Alberi Boschivi, e finalmente di impedire i Tagli, Dissodamenti, ed altre Lavorazioni nei Terreni situati sul crine delle Montagne, sono richiamati alla loro piena osservanza, come pure la Legge sul danno dato pubblicata nel 23. Agosto 1794.; al quale effetto i Regi Commissari Provvisori, che avessero nel loro Circondario dei Territori, o Distretti sottoposti a questi particolari Regolamenti, dovranno senza indugio ripubblicarli nei luoghi competenti della loro Giurisdizione.

V. Saranno parimente abolite tutte le Disposizioni delle Leggi, e Regolamenti delle Acque, e Foreste in rapporto alla Pesca; e torneranno in vigore tutte quelle Leggi, che sulla Pesca considerata tanto in generale, che in particolare erano in osservanza sotto il Governo dell'A. S. I., e R.

VI. Tutti i Magistrati, e Ministri, che erano incaricati di invigilare, e di punire le Trasgressioni commesse contro le dette Leggi, riassumeranno la loro Giurisdizione, ed ove Essi at-

tualmente non esistessero, l'Esercizio della Giurisdizione medesima spetterà provvisoriamente a quelli, che sono al presente rivestiti delle loro attribuzioni.

Dato li 25. Giugno 1814.

GIUSEPPE ROSPIGLIOSI.

F. ALLIATA *Segr. Provv.*

Restano abolite in Toscana le Prefetture, e le Merie, e ripristinati i Vicarj, i Cancellieri, e i Commissarj di Firenze, come pure la Carica di Luogotenente Generale di Siena.

NOI DON GIUSEPPE ROSPIGLIOSI EC.

Volendo Noi in conformità delle Intenzioni manifestateci da Sua A. I. e R. il Gran-Duca, ricondurre per quanto si può sollecitamente l'Amministrazione politica, ed economica del Gran-Ducato a quella semplicità di Organizzazione, che l'esperienza di tanti anni, l'abitudine della Nazione, e la necessaria economia hanno fatto riconoscere migliore di ogni altra, ci siamo determinati ad ordinare quanto appresso,

1. Fino dal primo Luglio prossimo, resteranno abolite le così dette Prefetture dell'Arno, del Mediterraneo, e dell'Ombone, le Sotto-Prefetture, e tutti gl'Impieghi, che dependono dalle medesime.

2. Verranno all'istessa epoca a rimanere egualmente sopresse le Attribuzioni delle così dette Merie, e cesseranno tutti gl'Impieghi, che dependono dalle medesime, salvo quelle eccezioni che saranno indicate nel presente Editto.

5. Volendo che nell'istante sia provveduto all'esercizio di tutta l'Autorità, e di tutte le incombenze tanto Politiche,

che Amministrative, che erano affidate alle suddette Prefetture, Sotto-Prefetture, e Merie, abbiamo risoluto di ripristinare, e ripristiniamo i seguenti Dicasteri, ed Amministrazioni.

4. Avendo fino del Primo Maggio ristabilita la Carica di Presidente del Buon Governo con tutte le facoltà del potere Direttivo della Polizia Generale superiore in tutta l'estensione del Gran-Ducato, e con le prerogative, ed incumbenze inerenti alla Carica istessa a forma delle Leggi, e Regolamenti veglianti sotto il Governo di S. A. I. e R., Ordiniamo, che le Attribuzioni di ogni specie, che si esercitavano dai Prefetti, Sotto-Prefetti, e Maires per l'interna Polizia siano deferite alla suddetta Presidenza senza distinzione di luogo, e senza veruna modificazione, talmentechè l'effetto sia, che tutte le Autorità di qualunque Grado, e Carattere rivestite, le quali esercitano delle Attribuzioni Politiche, e Governative in qualsivoglia Luogo del Gran-Ducato, siano sottoposte, e devano corrispondere, e dipendere dalla detta Presidenza, in tutto ciò che riguarda l'interna Polizia dello Stato.

5. Avendo già ripristinato il Governo Civile della Città, e Porto di Livorno con tutte le prerogative, e facoltà, che gli erano in questa parte attribuite dalle antiche Leggi, e Regolamenti, lo confermiamo nell'esercizio delle medesime, e gli deleghiamo inoltre sotto la dipendenza del Presidente del Buon Governo le facoltà di Commissario Provvisorio nel Circondario della soppressa Sotto-Prefettura di Livorno: Circondario, che dovrà provvisoriamente sussistere, finchè non sia diversamente ordinato.

6. Ripristiniamo parimente la Carica di Luogo-Tenente Generale, e Governatore della Città, e Stato di Siena; e sebbene sia intenzione di S. A. I., e R. di rivestire al più presto la detta Carica di tutte quelle prerogative, che aveva in passato, prescriviamo, ed ordiniamo, che per ora non si esercitino dal medesimo le incumbenze, che interessano la Polizia, se non che nel Circondario della soppressa Sotto-Prefettura di

Siena, e sotto la dipendenza del Presidente del Buon Governo.

7. Avendo parimente ripristinata la Carica di Commissario della Provincia Inferiore, Ordiniamo, che la sua Giurisdizione quanto alla Polizia si estenda per ora al Circondario della soppressa Sotto-Prefettura di Grosseto, quale era circoscritta sotto il passato Governo, e col Decreto del 3. Maggio 1811.

8. Non ostante l'abolizione delle Sotto-Prefetture di Arezzo, Pistoja, Modigliana, Pisa, Volterra, e Montepulciano, e la cessazione di tutte le facoltà Amministrative, che si esercitavano da quei Sotto-Prefetti, Ordiniamo, che siano mantenuti dei Commissari Regj Provvisori in tutte le dette Residenze per esercitarvi quelle incumbenze Governative, e politiche in tutto il Circondario, che dalle Istruzioni generali, e particolari del Presidente del Buon Governo verranno loro conferite.

9. Nei Circondari dei detti Commissariati verranno stabiliti nelle Residenze più centrali determinate quì appresso dei Regi Vicarij provvisori, muniti di quelle stesse attribuzioni, e facoltà, che rispetto all'interna Polizia Governativa avevano gli antichi Vicarij, che corrisponderanno, e dependeranno dal Presidente del Buon Governo a forma delle Istruzioni che loro verranno date, e salve le Attribuzioni Giudicarie nel Civile, e Criminale, che non potranno essere ripristinate fino alla prossima nuova Organizzazione di tutti i Tribunali della Toscana.

10. Per quello poi che riguarda i tre Vicariati di Lunigiana, seguitando la massima di ravvicinarsi al più presto all'antica Organizzazione, Comandiamo che vengano ristabiliti tre Regi Vicarij nelle solite Residenze di Pontremoli, Fivizzano, e Bagnone. Questi dovranno essere sotto l'Ispezione del Regio Commissario Provvisorio, che continuerà a corrispondere, ed a dipendere dal Presidente del Buon Governo.

11. E siccome il Tribunale di Prima Istanza di Pontremoli è prossimo a sciogliersi, e deve provvedersi al disimpegno delle

Attribuzioni Giudicarie tanto Civili, che Criminali, deleghiamo ai sopraddetti Vicarj tutte le facoltà, ed attribuzioni, che in tal materia avevano i Tribunali di Prima Istanza per esercitarle per ora nei modi, e colle competenze dei Tribunali di Prima Istanza coerentemente al Regolamento Provvisorio che sarà pubblicato.

12. Sopprimiamo in conseguenza tutte le Autorità Politiche, Amministrative, e Giudicarie che fossero state istituite, e che continuassero ad esercitare qualche incumbenza nei detti tre Vicariati.

13. Permettendo inoltre le particolari circostanze del Commissariato di Grosseto di scioglier fin d' ora il Tribunale di Prima Istanza di Scanzano, i Regj Vicari, che si ristabiliscono in detto Commissariato eserciteranno le attribuzioni Giudicarie nel Civile, e nel Criminale nei modi, e colla competenza dei Tribunali di prima Istanza coerentemente al Regolamento Provvisorio che sarà pubblicato.!

14. Le Residenze, e Giurisdizioni dei sopraddetti Commissarj Regi, e Vicarj Provvisori saranno le seguenti:

COMPARTIMENTO PROVVISORIO DEI GOVERNI.

GOVERNI, E COMMISSARIATI.	VICARIATI REGI.	RESIDENZE.
<i>Firenze</i> Presidente del Buon Governo, che oltre la Soprintendenza, e Giurisdizione sopra tutti gli altri Circondarj, e Vicariati avrà Giurisdizione immediata sul Circondario di		Firenze
<i>Arezzo — Commissariato</i> Che avrà Giurisdizione immediata sopra il Territorio di contro notato Ed avrà inoltre nel suo Circondario i di contro Vicariati	Valle di Tevere Val di Chiana Casertano Val d' Arno di sopra	Arezzo Bergo S. Sepolcra Cortona Poppi S. Giovanni
<i>Pistoja — Commissariato</i> Che avrà Giurisdizione immediata sopra il di contro Territorio Ed oltre avrà nel suo Circondario il di contro Vicariato di	Pistoja	Pistoja
<i>Modigliana — Commissariato</i> Che avrà Giurisdizione diretta sopra il Territorio di contro notato E in oltre un Vicariato in	Prato Bagno	Prato Modigliana Bagno
<i>Livorno — Governo Civile</i> Che avrà diretta Giurisdizione sopra il Territorio di contro notato Ed in oltre un Vicariato in	San Miniato	Livorno S. Miniato
<i>Pisa — Commissariato</i> Che avrà Giurisdizione diretta nel Territorio di contro notato Ed inoltre dei Vicariati in	Val di Nievole Val d' Arno di sotto Pietrasantino	Pisa Pescia Fucecchio Pietrasanta
<i>Pontremoli — Commissariato</i> Che avrà dei Vicarj in	Pontremoli Fivizzano Ragnone	Pontremoli Fivizzano Bagnone
<i>Volterra — Commissariato</i> Che avrà Giurisdizione diretta sopra il Territorio di contro notato Ed inoltre un Vicariato in	Campiglia	Volterra Campiglia
<i>Siena — Logo Tenente Generale</i> Che avrà Giurisdizione diretta nel Territorio di contro notato Ed inoltre un Vicariato in	Colle	Siena Colle
<i>Grosseto — Commissariato</i> Che avrà Giurisdizione diretta nel Territorio di contro notato Ed in oltre dei Vicariati in	Montagna di S. Fiora Stato dei Presidi Contea di Pitigliano Massa Marittima	po della solita struttura) Grosseto eccettuato il tem-) Arcidoso Orbetello Pitigliano Massa Marittima
<i>Montepulciano — Commissariato</i> Che avrà Giurisdizione diretta sopra il Territorio di contro notato Ed inoltre un Vicariato in	Radicofani	Montepulciano Radicofani

COMMISSARIATI, E VICARIATI DEL GRAN-DUCATO.

TERRITORI.

Il Circondario attuale diviso in 24. Cantoni.

I tre Cantoni della Città, e del Distretto.

I Cantoni di Borgo S. Sepolcro, Anghiari, e Pieve S. Stefano.
 I Cantoni di Cortona, Castiglion Fiorentino, Foiano, Lucignano, Monte S. Savino, e Civitella.
 I Cantoni di Poppi, Prato-Vecchio, Castel S. Niccolò, e Bibbiena.
 I Cantoni di S. Giovanni, Monte archi, Terra Nuova, e Figline

Il Circondario presente di Pistoja, salvi i Circondari di Prato, e del Montale,

I due Cantoni della Città di Prato, e quello del Montale.

I Cantoni di Firenzuola, Modigliana, Marradi, e Rocca S. Casiano.
 I Cantoni di Bagno, Galgata, e Sestino.

I quattro Cantoni di Livorno, e quei di Rosignano, Faglia, Lari, e Peccioli.
 I Cantoni di S. Miniato, e Pontadera.

I tre Cantoni della Città, e quelli dei Bagni di S. Giuliano, Cascina, Vico-Pisano, e Barga.
 I Cantoni di Pescia, Monte Catini, Montecarlo, e Bientina.
 I Cantoni di Fucecchio, Cerreto Guidi, e Castel Franco.
 Il Cantone di Pietrasanta.

I Cantoni compresi nelle antiche Giurisdizioni, e quei Vicariati.

I Cantoni di Volterra, Pomarance, S. Gimignano, Montajone, Castel Fiorentino, e Palaja.
 I Cantoni di Campiglia, e Guardistallo.

I due Cantoni della Città, e quelli di Sovicille, Radicondoli, Chiusdino, Rapolano, e Rucine.
 I Cantoni di Colle, Radda, e Poggibonsi.

I Cantoni di Grosseto, Sarnano, Campagnatico, ed Isola del Giglio.
 I Cantoni d' Arcidosso, e Santa Fiora.
 Il Cantone di Orbetello.
 I Cantoni di Putigliano, e Marciana.
 I Cantoni di Massa, e Rocca Strada.

Il Circondario esistente nel 1813, salvi i due Cantoni di Sarteano, ed Abbadia S. Salvatore.
 I Cantoni dell' Abbadia San Salvatore, e di Sarteano.

15. Per provvedere finalmente all'esercizio della Polizia locale, che si esercitava dai Maires, deleghiamo ai Giudici di Pace esistenti nei Luoghi ove non è un Vicario, dentro l'estensione dei limiti della loro Giurisdizione, ed in tutte le Comunità, che vi sono comprese, le facoltà che avevano gli antichi Potestà per gli oggetti di polizia per i quali corrisponderanno, e serviranno di ajuto ai rispettivi Commissari, e Vicarj.

16. Sopprimiamo in tutta l'estensione del Gran-Ducato i Commissarj di Polizia, che si pagavano dalle Casse delle Comunità, e sostituiamo ai medesimi per la Città di Firenze tre Commissarj di Quartiere, che il primo per i Quartieri di S. M. Novella, e S. Giovanni, il Secondo per il Quartiere di S. Croce, ed il Terzo per il Quartiere di S. Spirito, che saranno rivestiti di quelle medesime facoltà, che rispetto agli affari di Polizia vennero Loro conferite con la Legge de 26. Maggio 1777, e Leggi, ed Istruzioni successive, e deleghiamo loro inoltre le Attribuzioni dei sei Giudici di pace, e del Tribunale di semplice Polizia della Città medesima, che si intendono col presente Editto soppressi.

17. Nella Città di Livorno sarà ristabilito il Cancelliere Criminale, che avrà sotto di se un Sotto Cancelliere. Esso adempirà le Funzioni che il sotto Cancelliere aveva quanto alla Polizia sotto il Governo di S. A. I. e R. dependentemente dal Governator Civile che continuerà a corrispondere col Pre-aidente del Buon Governo.

18. Essendo stato dato altro destino al Corpo delle così dette Guardie Ausiliarie, verranno nell'istesso tempo provvisoriamente ripristinate delle Squadre di Esecutori in tutte le Città, e Luoghi di Residenza di un Governo, di un Commissario Regio, o di un Vicario, ed in quei Luoghi inoltre ove saranno giudicate opportune. Le così dette Guardie Campestri formeranno parte del Ruolo degli Esecutori.

I Locali, che hanno finora servito per i Giandarmi, e

per le Guardie Ausiliarie di Polizia, saranno destinati alle Squadre degli Esecutori, qualora non servano di Caserma ad alcun distaccamento di Truppa regolata.

19. Si terranno separate per essere impiegate nelle spese di Polizia tutte le somme che nei Bilanci di Previsione delle Comunità erano state assegnate per stipendi dei Commissari, e altre spese segrete di Polizia, dovendo i detti Fondi Comunali avere la medesima destinazione durante il corrente Anno per soccorrere il Regio Erario nelle spese che assume di fare per questo ramo di Pubblica Amministrazione. Ed a tale effetto i Provveditori degl'Uffizi di Soprintendenza Comunitativa, dei quali si parlerà in appresso, avranno cura di fare separare, e pervenire queste somme nelle Casse di dette Soprintendenze per riunirsi alle altre somme che dovranno essere messe a disposizione del Presidente del Buon Governo.

20. Passando ora a dare un destino alle Attribuzioni, che le sopresse Prefetture, Sotto Prefetture, e Merie avevano nella parte dell'Amministrazione tanto generale, che Comunitativa dei Dipartimenti, ripristiniamo la Camera delle Comunità di Firenze, l'Uffizio Generale delle Comunità di Siena, e l'Uffizio dei Fossi di Pisa con tutte le facoltà, ed incumbenze, che erano loro conferite dalle Leggi, e Regolamenti veglianti sotto il Governo dell'A. S. I., e R.

Quanto all'Uffizio dei Fossi di Grosseto, istituzione importantissima per quella Provincia, annunziamo fin d'ora il suo ristabilimento all'epoca del primo Gennajo 1815. dovendosi le incumbenze dell'Uffizio dei Fossi provvisoriamente affidare all'Uffizio Generale delle Comunità di Siena, che si prevarrà interinalmente come suo delegato del Commissario della Provincia Inferiore, finchè non saremo in grado di ripristinare l'Uffizio dei Fossi in tutta l'estensione della sua Giurisdizione.

21. Quanto all'Uffizio dei Fossi di Pisa il Provveditor eserciterà fin d'ora tutte le attribuzioni, che aveva sulle Co-

munità, e sopra altri oggetti di Pubblica Amministrazione, ma per ciò che concerne i lavori dei Fiumi, Fossi, e Scoli, si limiterà ad esercitare le attribuzioni, che aveva la soppressa Prefettura, e Consiglio di Prefettura di Livorno, dovendo restare per ora in vigore la Commissione che dirige i sopraindicati Lavori, ed il Regolamento adottato con Decreto del passato Governo. Dovrà peraltro dentro tre mesi essere preparato dal Provveditore interino dopo sentita la Commissione un nuovo Progetto di Regolamento limitato alla sola Pianura Pisana, e sue Adiacenze, e non applicabile alla Valdinevole, Volterrano, ed altri Territori per i quali non militano le istesse ragioni, il qual Regolamento conciliando le antiche facoltà dell'Ufficio de' Fossi con l'influenza dovuta ai Particolari interessati, possa assicurare nel tempo stesso l'uniformità, e prontezza necessaria nei Lavori, e la soddisfazione dei Contribuenti.

22. I suddetti tre Uffici di Soprintendenza Comunitativa saranno primieramente incaricati della esazione delle Imposizioni Dirette conservate per tutto il corrente anno a forma dell'Editto del dì 31. Maggio scorso nell'estensione dei tre soppressi Dipartimenti dell'Arno, Mediterraneo, ed Ombrone.

23. Restano sopresse le Cariche di Ricevitori Generali, e di Ricevitori Particolari dei Circondari, e sarà in quella vece stabilito in ciascheduno Ufficio di Soprintendenza Comunitativa un Cassiere nelle di cui mani dovranno i Percettori delle Comunità rispettive far pervenire il Prodotto della totalità delle Imposizioni Dirette di qualunque natura tanto per il così detto Principale, quanto per i Centesimi Addizionali, salvi i cinque Centesimi riservati per le spese Comunitative, e che per l'anno corrente continueranno ad avere l'istessa Destinazione. Questi Cassieri avranno secondo l'antico sistema uno stipendio fisso.

24. Ai detti Uffici di Soprintendenza Comunitativa, e per l'oggetto di sollecitare l'Incasso delle dette Imposizioni,

è preparare fin d'ora i Dazzajoli per le Imposizioni dell'anno prossimo da ripristinarsi secondo i modi altre volte praticati, e conforme si determinerà in appresso, resteranno aggregati, sotto nome di Regj Revisori del Reparto alcuni degli Impiegati nella così detta Direzione delle Contribuzioni Dirette.

25. Attesa la soppressione delle Merie dovendosi far luogo immediatamente alla formazione di una Magistratura Comunitiva in ciascuna delle attuali Comunità, e ritenuto fino a nuova disposizione l'attuale compartimento Comunitativo, ordiniamo, che la Magistratura di ogni Comunità venga composta del Maire, o di chi al momento della pubblicazione del presente Editto ne farà le veci, sotto il titolo di Gonfaloniere, e dei cinque maggiori Possessori, presi fra gli Aggiunti, ed i Componenti il Consiglio Municipale, i quali avranno il titolo di Priori.

Tutti gli altri Individui tanto Aggiunti, che componenti il Consiglio Municipale, formeranno il Consiglio Generale della Comunità medesima.

Sarà fissata sollecitamente l'epoca in cui si dovrà procedere alla formazione delle nuove borse, ed alla rinnovazione delle Magistrature Comunitative, e dei Consigli Generali, a forma dei Regolamenti particolari veglianti in ciascheduna Comunità sotto il Governo di S. A. I., e R.

26. Verranno fino dal primo Luglio prossimo ripristinati i Cancellieri Comunitativi, e loro Ajuti in tutte le residenze ove esistevano precedentemente, ed avranno le medesime facoltà, che loro venivano conferite dagli antichi Regolamenti, estendendo la loro Giurisdizione anche su quelle Comunità, che quantunque distaccate in parte dalle antiche, hanno la Residenza della Meria stabilita in un punto di Territorio compreso nel Circondario dell'antica Comunità.

27. Le Comunità nuovamente formate, e che si conservano provvisionalmente, dovranno seguitare in tutto il Regolamento Particolare che vegliava sotto il Governo di S. A. I. e R.

nella Comunità, da cui la totalità, o la maggior parte del loro Territorio è stata distaccata.

28. I Segretarj delle Merie, ai quali è stato assegnato uno stipendio nei Bilanci di Previsione del corrente anno, dovranno rimanere alla disposizione tanto del Gonfaloniere, quanto del Cancelliere Comunitativo fino al primo Gennajo prossimo all'oggetto di aiutarli nel rendimento dei Conti, ed in tutte le altre incumbenze Amministrative, che sono ai medesimi affidate.

29. L'esecuzioni dell'Imposizioni dirette continuerà a farsi fino al termine del presente anno per mezzo degli attuali Percettori, e qualora alcuni di loro per Impiego ottenuto, o per altre cause dovesse restare assente dalla sua Comunità, proporrà immediatamente al Governo per mezzo del Provveditore di Soprintendenza Comunitativa, da cui dipende, il soggetto da sostituirsi a tutto suo rischio, e spese, ed insieme le cautele, che offrirà per la sicurezza dell'esazione, mediante una Mallevadoria riconosciuta idonea, o una Ipoteca in Beni liberi da ogni vincolo.

Gli Atti necessari farsi per questa sostituzione, e per le accennate cautele, saranno esenti da ogni spesa di Bollo, e Registro.

30. Affinchè per altro non rimanga neppur per un istante sospesa l'esazione indispensabile per sostenere l'andamento della Pubblica Amministrazione, appena che il Percettore avrà rimessa la sua nomina al Governo per il suddetto canale del Provveditore, e nel caso che si dovesse assentare dalla Comunità, potrà il sostituito da Lui proposto assumere interinalmente le incombenze dell'Esazione, e la sua firma avrà l'istessa validità, che quella del sostituente, dopo che il Gonfaloniere ad Istanza dell'istesso Percettore ne avrà fatta la Notificazione con un pubblico Affisso.

31. Dovranno nel termine di due mesi gli attuali Maires aver presentato il loro rendimento di Conti tanto per gli anni

antecedenti, quanto per i sei Masi dell'annata corrente, cioè fino al primo Luglio al Magistrato Comunitativo, e Consiglio Generale riuniti; e dopo essere stato munito il detto rendimento di Conti di quella Deliberazione, che sarà emanata, verrà rimesso al Cancelliere Comunitativo, che l'accompagnerà con le sue Osservazioni al Provveditore della rispettiva Camera, da cui dipende, per essere ivi sottoposto alla revisione dell'Ufficio dei Ragionieri, che vi sarà ristabilito.

32. Le spese Locali approvate per la presente Annata nei Bilanci di Previsione continueranno ad essere eseguite su i Fondi loro assegnati sotto l'Ispezione del rispettivo Gonfaloniere, e sotto la Vigilanza del Cancelliere Comunitativo, che avrà facoltà di far sospendere tutte quelle spese, che credesse superflue nel nuovo sistema di Amministrazione con rappresentare senza dilazione l'occorrente al Provveditore della Camera da cui dipende.

33. Saranno per altro sottoposti a nuovo Esame avanti il Governo tanto i Bilanci di Previsione detti Dipartimentali, che comprendevano la quasi totalità delle spese Generali Amministrative, quanto i Bilanci di Provveditore di tutte le Città, che erano la residenza di un Prefetto, e Sotto-Prefetto, e di quelle ancora, che senza essere di tal natura avevano l'Incasso di una Tassa su Generi di Consumazione. Questa misura non ha altro oggetto, che di assicurare per una parte il pagamento dei Lavori, e spese da continuarsi nella corrente annata, e di separare per l'altra parte tutte le Somme che fossero assegnate per spese generali, o per oggetti dipendenti dalla Montatura dell'antico sistema Amministrativo, a fine di valersene a sgravio del Regio Erario nelle più urgenti spese della Pubblica Amministrazione.

34. Per il medesimo oggetto sarà cura dell'Ufficio dei Ragionieri stabilito in ciascuna Camera di riassumere sotto la dipendenza del rispettivo Provveditore l'Esame dei Bilanci di Previsione anche di tutte l'altre Comunità, a fine di se-

parare gli Articoli che formavano il Contributo delle Comunità istesse nelle spese Generali dello Stato, Dipartimentali, o altre, che devano cessare per il variato sistema Amministrativo, e così procurarsi i Fondi necessari per non lasciare interrotto neppur per un'istante l'andamento della Pubblica Amministrazione, e l'esecuzione dei più importanti Lavori.

35. Attesa la ripristinazione delle suddette Camere di Soprintendenza Comunitativa resta egualmente soppressa la così detta Direzione dei Ponti, e Strade, e tutti gli Impieghi, che ne dependono.

36. Tutte le facultà, ed attribuzioni di detta Direzione saranno aggregate alle suddette Camere, le quali dovranno esercitarle fino a nuov'ordine nell'estensione di ciascuno dei tre Dipartimenti dell'Arno, Mediterraneo, e Ombrone.

Le Istruzioni, ed i Ruoli degl'Ingegneri addetti a ciascuna Camera saranno sollecitamente approvati per la Direzione dei Lavori da eseguirsi.

37. Le Strade che anticamente si chiamavano Regie saranno divise in due Classi, che una delle Strade Postali, l'altra delle Strade non Postali.

Distinta da questa sarà una terza Classe, che comprenderà le Strade puramente Comunitative, cioè quelle che erano, o meritavano di essere descritte nei Campioni delle rispettive Comunità.

Sopra ciascheduna di queste Classi saranno date delle speciali Istruzioni, tanto per il loro riattamento straordinario, o annuo mantenimento, quanto per i Fondi da assegnarsi alle medesime.

38. Quanto poi ai tre Vicariati di Lunigiana saranno ristabiliti i soliti Cancellieri Comunitativi in Fivizzano, e Bagnone, e ne sarà nominato uno egualmente per la Comunità di Pontremoli. Ed avendo gli antichi Percettori già da qualche tempo ceduta l'esecuzione delle Pubbliche Imposizioni ad un Camarlingo Centrale dimorante in Pontremoli, Ordiniamo,

che provvisoriamente, e per tutta la corrente annata continui ad esercitare questa incombenza, bene inteso che a tutto suo rischio, e spese destini degli speciali Delegati in ciascuna delle Attuali Comunità affinchè i Contribuenti non abbiano il disastro di allontanarsi dalle loro Case, ed occupazioni per soddisfare al Pagamento delle Imposizioni predette conservate per tutto questo Anno nel sistema stabilito sotto il passato Governo.

39. Le Comunità dei tre Vicariati di Lunigiana dependeranno fino a nuov'Ordine come in passato dalla Camera delle Comunità di Firenze ove si conservano tutte le tracce della loro antica Amministrazione. Il Provveditore di detta Camera renderà conto della Provvisione, ò Emolumenti di cui gode l'attuale Camarlingo residente in Pontremoli, e proporrà quello che sarà conveniente di accordargli.

40. In tutto il rimanente le Comunità dei tre Vicariati di Lunigiana si uniformeranno a quanto viene stabilito nel presente Editto, ed i Regolamenti particolari veglianti in ciascheduna di dette Comunità sotto il Governo di S. A. I., e R. ritorneranno in Osservanza, come nelle altre comunità del Gran-Ducato.

41. Venendo adesso finalmente a parlare di tutte le Operazioni, che dovranno eseguirsi dai nuovi Provvisorij Magistrati Comunitativi, e Consigli Generali, dai Cancellieri, e dalle rispettive Camere di Soprintendenza per preparare fin'd'ora la ripristinazione del sistema Comunitativo, che dovrà incominciare al primo dell'anno prossimo avvenire, Ordiniamo, che i detti Magistrati associando a se per questa volta soltanto i Consigli Generali procedano:

1.º Allo Stanziamento del Bilancio di Previsione delle rendite, e spese per la futura Annata Economica, ed alla fissazione dell'Imposta pagabile da ciascheduna Comunità, prendendo per base la semplice, e doppia Tassa di redenzione, come fu percetta dopo la Legge del 30 Gennajo 1800, ed

aggiungendovi quell'aumento, che sarà reputato necessario per le spese Locali Comunitative, salve l'eccezioni enunciate negli Articoli 43, e 45.

2.° All'elezione del nuovo Camarlingo, per cui formeranno una Terna da sottoporsi per questa sol volta all'approvazione del Provveditore della rispettiva Camera di Soprintendenza Comunitativa.

3.° Alla rispettiva elezione del Medico, ò Chirurgo condotto, qualora sia deliberato dai suddetti Magistrati, e Consigli Generali riuniti, che sia necessario di ripristinarlo nella loro Comunità.

4.° Alla nomina finalmente di tutti gli altri Impieghi tanto stipendiati, che non stipendiati, che venivano stabiliti dai regolamenti Comunitativi del 1776. all'esecuzione soltanto dei Provveditori di Strada, ò Periti Comunitativi, rispetto ai quali si osserverà come per gli Accolli delle Strade Comunitative il metodo ora praticato finchè i Provveditori non rimettano le opportune proposizioni,

42. I Magistrati Comunitativi riassumeranno la soprintendenza, e vigilanza di tutti gli Spedali Comunitativi, Monti di Pietà, Opere di Chiesa, e Luoghi Pij Laicali.

43. Siccome le antiche tangenti delle Tasse di Redenzione devono provvisionalmente servir di Base al reparto delle Pubbliche imposizioni, finchè fissato il compartimento Comunitativo non si possa procedere dopo sentiti i Deputati delle Comunità, che si credessero gravate, ad un più giusto, ed adeguato generale Reparto dell'Imposizione Fundiaria fra tutte le Comunità, Ordiniamo, che alle Comunità, il di cui Territorio sia stato diviso in due parti per formarne due separate Comunità, sia attribuita quella medesima tangente di Tassa di Redenzione che aveva la Comunità quando era riunita. Qualora poi la nuova Comunità abbia oltre una parte del Territorio di quello, a cui apparteneva, riunita una porzione di un'altra antica Comunità, dovranno i Magistrati Comu-

nitativi tanto della nuova Comunità eretta, quanto delle antiche che hanno ceduto una porzione di Territorio per la di Lei formazione, deliberare separatamente qual parte delle rispettive tangenti di Tassa di redenzione delle Comuni smembrate, debba attribuirsi alla nuova Comunità, e queste Deliberazioni saranno rimesse al Provveditore della Camera rispettiva, che dopo sentiti i Revisori al Reparto, proporrà alla Sovrana Approvazione per il canale delle Reali Segreterie l'aumento che dovrà farsi per tale oggetto nel Dazzajolo particolare dell'Imposizione dovuta per detta nuova Comunità al Regio Erario.

44. Nelle Comunità, che hanno subita una variazione nella circoscrizione del loro Territorio dovrà eleggersi per altro un solo Camarlingo, ed un solo Medico, o Chirurgo condotto, con che peraltro i soli Magistrati Comunitativi di ambedue le Comunità, che precedentemente ne formavano una sola, si riuniscano per deliberare sull'Elezione, ed in questo caso tali Magistrati Comunitativi riuniti eserciteranno in questa parte le funzioni dei Consigli Generali.

45. Per le Comunità, che sotto il cessato Governo hanno sofferto una suddivisione, dovrà formarsi per il reparto della Tassa di redenzione un solo Dazzajolo, dovendo poi tanto l'antica Comunità, che ciascuna delle nuove formate di una parte del Territorio di una, o più antiche Comunità, compilare un Dazzajolo particolare per le spese Comunitative, come si pratica ancor attualmente, e questo dazzajolo potrà esser dato in esazione all'istesso Camarlingo, che percipe il Contributo per la Tassa di Redenzione tenendone un Conto separato, ed a disposizione della nuova Comunità.

46. Tutti i Bilanci di Previsione saranno rimessi secondo il solito ai rispettivi Provveditori delle Camere di Soprintendenza Comunitativa, ma ciò non ritarderà la formazione del Dazzajolo da farsi dai Cancellieri, all'eccezione delle Comunità delle Città, che erano Residenza di un Prefetto, o

Sotto-Prefetto, o che godevano del prodotto di una Tassa sopra i Generi di consumazione, rispetto alle quali sarà necessario, che il Bilancio di previsione sia rivestito dell'approvazione del rispettivo Provveditore prima di procedere alla formazione del Dazzajolo.

47. I Cancellieri Comunitativi subito dopo che sarà fatto lo stanziamento dell'Imposta, si affretteranno di formare i Dazzajoli, prendendo per base le antiche tangenti di Tassa di Redenzione, salve le variazioni indicate all' Articolo 43 e 45, e si prevarranno dei vecchi Estimarj, consultando in quanto occorra i Campioni dai quali si sono estratti i così detti Ruoli di Reparto nel tempo dell'Amministrazione passata, e bene inteso, che le Poste attribuite a ciascun Possessore siano rappresentate dalle antiche Cifre Estimati ridotte poi a Moneta Toscana, onde si possano paragonare con le Cifre riportate negli Estimarj medesimi.

48. Il Dazzajolo formato dai Cancellieri sarà depositato nelle Cancellerie Comunitative, dove per lo spazio di un mese potrà riscontrarsi dai rispettivi contribuenti.

49. Questi Dazzajoli dovranno esser terminati alla fine del mese di Settembre, e rimanere in Cancelleria per tutto l'Ottobre successivo, e quindi consegnarsi al Camarlingo nel tempo conveniente per averli in pronto al momento dell'Esazione.

50. Sarà cura dei Cancellieri Comunitativi di comprendere nei nuovi Dazzajoli tutti i Beni di qualunque sorte, che erano stati dichiarati esenti dalle ordinarie Contribuzioni sotto la passata Amministrazione, volendo che nessuno fondo possa in verun tempo esser esente dal Contributo, e sottoponendovi di nuovo, in esecuzione delle benigne Intenzioni di S. A. I. e R. tutti i Beni Allodiali appartenenti alla Corona.

51. I Veglianti Appalti della Tassa detta del Sigillo delle Carni rimarranno fermi fino al primo Gennajo prossimo futuro, ma l'intenzione benefica di S. A. I. e R. essendo quella

di ricondurre questa Tassa a quella misura di discreti, e costanti Canoni sopra Circondarj rettamente distribuiti, che venne fissata dalla Legge del 5. Dicembre 1783, ordiniamo, che fin d'ora si diano le convenienti Disposizioni per la rinnovazione dei Contratti a forma della Legge predetta, e dei sistemi, che vegliavano sotto il Governo dell'A. S. I. e R. Ci riserviamo per altro di dare gli Ordini occorrenti per la più semplice, e meno costosa esazione dei Canoni sopraindicati.

52. Bramando l'A. S. I., e R. di fare sottoporre ad un più accurato Esame il sistema di Reparto della Tassa Personale, o altra equivalente, affine di sollevare per quanto le circostanze del Regio Erario lo permetteranno, la Classe dei poveri Contribuenti alla suddetta Tassa, si sospende per ora d'ordinare qualunque operazione preparatoria sull'indicato oggetto.

53. Tutte le Attribuzioni dei soppressi Consigli di Prefettura circa gli Affari Contenziosi Amministrativi, saranno trasfuse per ora nei rispettivi Provveditori delle Camere di Soprintendenza Comunitativa, che avranno facoltà di decidere tanto gli affari pendenti, che quelli che sopravvenissero, salvo il ricorso al Supremo Governo di S. A. I., e R. per il Canale delle Reali Segreterie.

54. Mentre l'A. S. I., e R. ci ha comandato di ravvicinare tutto il sistema della Pubblica Amministrazione a quella semplicità di organizzazione; la quale diminuendo sotto tanti rapporti le pubbliche spese, riuscir può di sollievo ai Contribuenti, e che per la regolarità, e precisione della sua interna manovra, riuniva il Voto della Nazione, e formava l'ammirazione degli stranieri, mi ha comandato nel tempo stesso di farle conoscere quelle fra le nuove Istituzioni, che avevano procurato, o potevano procurare in appresso qualche utilità, onde poterle riordinare nei modi che saranno compatibili colle risorse di questo Stato, e che potranno convenire all'indole, e genio degli Abitanti.

55. L'I., e R. A. S. mi ha anche ordinato di rendere in di lui nome una pubblica testimonianza di sodisfazione a quei benemeriti Soggetti fra i suoi sudditi, che in tempi difficili, e per puro amore della Patria hanno lodevolmente, e con disinteresse esercitate delle laboriose gratuite funzioni di Maires, Aggiunti, o di altra specie, e che in tante occasioni hanno contribuito a diminuire i disastri delle loro Comunità, ed a mantenere quel buon ordine, che anche sotto i passati Governi ha distinto questo Popolo.

56. E siccome è intenzione dell'I., e R. A. S. di conoscere i meriti di tutti indistintamente i suoi Sudditi, qualunque sia l'Epoca nella quale abbiano servito lo Stato, così sebbene gl'Inservienti nelle Prefetture, Sotto-Prefetture, e Merie sopresse col presente Editto non fossero muniti di un Rescritto, che li ponesse legalmente nella Classe dei Pubblici Impiegati, nulladimeno dobbiamo richiamare i Prefetti, Sotto Prefetti, e Maires delle Città, che erano di Residenza di Prefettura, o Sotto-Prefettura per gli Impiegati da loro dipendenti, ed il Presidente del Buon Governo per i Giudici di Pace, Cancellieri, Uscieri, e Commissarij di Polizia soppressi col presente Editto, a rimettere nel termine di giorni quindici alle Reali Segreterie i Ruoli di quelli Individui, che siano nativi, o domiciliati da dieci anni in Toscana, con l'indicazione del loro Servizio, Grado, e Provvisione dell'Impiego, e rammentando anche i servigj resi in passato, affinchè possano all'occasione esser presi in benigna considerazione, e frattanto essere contemplati per i tre prossimi mesi nella distribuzione di una Provvisoria Gratificazione.

Tale ec.

Dato dalle Reali Segreterie di Stato, e Finanze
questo dì 27. Giugno 1814.

GIUSEPPE ROSPIGLIOSI.

E. STROZZI SEGRETARIO PROVV.

Notificazione del Presidente del B. Governo con la quale vengono ripristinati i Bargelli, e gli Esecutori di Giustizia, e invitate le Guardie Ausiliarie di Polizia a entrare nei rispettivi Corpi degli Esecutori.

N O T I F I C A Z I O N E.

L' Illustrissimo Sig. Presidente del Buon Governo in seguito della determinazione adottata dal R. Governo di ristabilire l' antico Piano nel Servizio della Polizia, Notifica:

I. Che dal primo del prossimo Luglio il Servizio della Polizia in tutti i Rapporti, compreso anche quello dei Tribunali Criminali, sarà fatto dagli Esecutori di Giustizia, dei quali a quest' effetto verranno ricollocate le Squadre presso i Giudicanti, e nei Luoghi ove prima erano, sotto la direzione in Firenze di un Inspettore di Polizia, ed altrove dei Bargelli, Capi-Squadra, e Caporali come in addietro, e secondo l' ordine, e la distribuzione stabilita nei Ruoli già stati approvati.

II. Che i predetti Inspettore di Polizia, e Bargelli sono autorizzati di concerto con i loro rispettivi Capi-Squadra, e Caporali a richiamare a completare le loro Squadre gli antichi Esecutori, e quei nuovi concorrenti che gli si presenteranno, purchè abbiano i requisiti opportuni.

III. Che cesseranno nel detto di primo Luglio, e resteranno abolite le così dette Guardie Ausiliarie di Polizia, Guardie Campestri, Agenti di Polizia, ed i loro Componenti rientrano nelle Squadre degli Esecutori a cui appartenevano nella massima parte avanti il passato Regime, e potranno servire al loro completamento.

IV. Gli antichi Esecutori appartenenti al Corpo delle Guardie Ausiliarie, dovranno rimettere ai loro Capi le armi, che appartengono al corpo, nè saranno ammessi a servire nelle Squadre, se non esibiranno un Certificato della predetta consegna.

V. Che il soldo fisso degli Esecutori sarà ristabilito nella stessa quantità, in cui era avanti che il loro corpo fosse disciolto dal passato Governo; e che frattanto che i provvedimenti presi per la Riforma della Legislazione, e dei Tribunali non permettono di riammettere contemporaneamente gli Esecutori alle solite partecipazioni degl'incerti nelle esecuzioni, il R. Governo farà corrispondere mensualmente ai medesimi sino al Caporale inclusive una somma a titolo di Gratificazione a ciascuno che non se ne renda immeritevole per un cattivo, o indolente Servizio, e tutto coerentemente al modello dei Ruoli approvati.

VI. Che i predetti Esecutori ritireranno come in passato il loro soldo egualmente che le dette mensuali Gratificazioni dalle solite Casse delle Comunità, o dalle diverse Casse delle Soprintendenze Comunitative, ove riseggono.

VII. Che all'oggetto di ottenere la più sollecita riunione alle rispettive Squadre di tutti gli Esecutori che debbon comporre secondo il Ruolo approvato, e abbassato perciò che gli appartiene all' Inspettore di Polizia, Bargelli, e Capi-Squadre, e per un effetto di quel vivo interesse, che il R. Governo mette sempre per agevolare i mezzi di ben servirlo, a tutti quelli dal semplice Esecutore fino al Caporale inclusive, che dentro gli otto giorni dalla pubblicazione nel rispettivo Commissariato della presente Notificazione, saranno al posto della rispettiva Squadra, e verranno nella medesima arruolati, riceveranno di più immediatamente, e per questa volta soltanto, dalla rispettiva Cassa Comunitativa una Gratificazione corrispondente al loro salario fisso di dieci giorni.

VIII. Che il Servizio del Corpo degli Esecutori procederà nello stesso modo, e sugl' istessi articoli come procedeva sotto il Governo di S. A. I. e R.; e verranno a tale effetto combinate le opportune Istruzioni affinchè resti anche compatibile con la procedura, che rimane per ora in vigore nei Tribunali Criminali.

Chiunque tra i Capi di Esecutori non sarà al suo posto nel termine prescritto dalla presente Notificazione, s'intenderà decaduto dal diritto di essere in verun tempo impiegato, non ostanti i titoli di anzianità, o di servizio che potesse allegare; nè saranno ammesse istanze di verun genere fino a che ciascheduno non sia al suo posto, e nell'attività delle rispettive incumbenze, da cui non si potrà allontanare senza il permesso di questa Presidenza.

Dalla Segreteria del Presidente del Buon Governo
li 27. Giugno 1814.

GIOVANNI BOLOGNA *Segretario Gener.*

**Circolare ai Gonfalonieri per la ripristinazione degli Esecutori
di Giustizia.**

Illustrissimo Signor Gonfaloniere.

In adempimento degli Ordini del Real Governo debbo trasmetterle due Esemplari della Notificazione in stampa del Signor Presidente del Buon Governo, relativa al ristabilimento delle Squadre e gli Esecutori in tutta la estensione del Gran-Ducato, ed il Ruolo della Squadra che dovrà stanziarsi in cotesta Comunità.

La prima colonna numeraria di questo Ruolo indica la provvisione assegnata a ciascheduno esecutore graduato, ed in massa quella dei Famigli. La seconda presenta l'indeunità stata approvata accordarsi ai Famigli, Caporali, e Sotto-Caporali fino al momento in cui non siano ristabiliti gl'iuerti precedenti dalle esecuzioni Civili.

In ordine alle Istruzioni date dal Sig. Commissario Re-
gio, nella di cui giurisdizione ritrovasi cotesta Comunità,

deve essere destinato un quartiere da servir d'alloggio per la Squadra dei Famigli. Io mi asterrò dal dare veruua altra disposizione in questa parte, nella lusinga che sia stato pienamente adempito ciò che prescrivevano le Istruzioni suddette.

La inviterò soltanto a darsi una particolare premura di tenere costantemente preparati i fondi necessari per l'esatto pagamento della gratificazione promessa dalla Notificazione del Sig. Presidente del Buon Governo, e le Provvisioni, e Indennità determinate dal Ruolo.

Mi giova in ultimo avvertire che questi pagamenti dovranno farsi dietro il Ruolo di presenza, che sarà esibito dal Capo, e che dovrà esser certificato dal Sig. Commissario Regio, o dal nuovo Sig. Vicario, ed in mancanza di questo da quel Giudice di Pace, che sarà stato delegato a tale effetto dal precitato Sig. Commissario.

I suddetti pagamenti certificati nelle regole prescritte, e rispettivamente quietanzati saranno fatti buoni dalla Camera delle Comunità nei conti del Camarlingo.

Queste disposizioni sono comunicate a VS. nella circostanza, che potrebbe non trovarsi nel momento sul posto il Cancelliere Comunitativo, per il quale ella è incaricata di supplire, onde non resti ritardato questo importante servizio.

E con distinto ossequio mi confermo.

Di VS. Illustrissima:

Firenze dalla Camera delle Comunità il 28. Giugno 1814.

Devotiss. Obligatiss. Servitore
LUIGI PRATESI Provveditore provv.

Ruolo dei Cancellieri Comunitativi dello Stato Senese.

R U O L O P R O V V I S O R I O

Dei Cancellieri, e Ajuti Comunitativi delle Comunità della Provincia Superiore, e Inferiore di Siena, approvato da S. E. il Sig. Ministro Plenipotenziario di S. A. I., e R. il Granduca FERDINANDO III. con i Rescritti dei 25. e 27. Giugno 1814.

PROVINCIA SUPERIORE DI SIENA.

P R I M A C L A S S E.

Siena	Cancelliere	Pietro Paolo Sarti.
	Secondo Cancelliere	Giuseppe Buonazia.

S E C O N D A C L A S S E.

Sarteano	Cancelliere	Girolamo Baccioni.
	Ajuto	
	da destinarsi	
Montalcino	Cancelliere	Pietro Ducci
Radicofani	Cancelliere	Giovanni Buonazia.

T E R Z A C L A S S E.

Asinalunga	Cancelliere	Gia como Rossi.
S. Quirico	Cancelliere	Giovanni Rossi.
Terzo delle Masse	Cancelliere	Domenico Fineschi.
Chiusdino	Cancelliere	Isidoro Bozzoli.
Rapolano	Cancelliere	Gaetano Poccianti.
Radicondoli	Cancelliere	Carlo Faleri.

PROVINCIA INFERIORE DI SIENA .

Grosseto.	Cancelliere Ajuto da destinarsi	Francesco M. Cardavelli
Massa.	Cancelliere Ajuto da destinarsi	Pietro Rossi
Pitigliano.	Cancelliere Ajuto da destinarsi	Francesco Guelfi .
Arcidosso.	Cancelliere Ajuto da destinarsi	Bnonavent. Squarciglia
Orbetello.	Cancelliere Ajuto	Gio. Batista Paziienza .. Giovanni Cinquini .
Isola del Giglio.	Cancelliere:	Il Vicario pro tempore di detto luogo.

Tutti i sopradescritti Soggetti dovranno trasferirsi ai rispettivi posti nel termine di giorni dieci in conformità delle superiori determinazioni, alla pena mancando di essere irrimediabilmente rimpiazzati..

Firenze li 28. Giugno 1814..

CAV. GIUSEPPE BRANCADORI

*Provveditore Provv. dell'Uffizio generale
delle Comunità di Siena..*

Ordini relativi all' abuso di bagnarsi nel corso del giorno nel fiume Arno.

NOTIFICAZIONE.

L Illustrissimo Sig. Presidente del Buon Governo informato, che in contravvenzione degli Ordini veglianti si è permesso l'abuso di bagnarsi senza alcun riguardo, ed in qualunque ora del giorno nelle Acque del Fiume Arno, e veduta la necessità di richiamare alla memoria del Pubblico gli Ordini predetti per la loro conveniente esecuzione, fa pubblicamente notificare, che resta proibito a qualunque persona di qualsivoglia sesso, stato, grado, e condizione il bagnarsi di giorno nelle Acque del detto Fiume in tutto quel tratto che resta compreso dentro questa Città di Firenze, e circoscritto dalle due Pesaje, eccettuati quei luoghi che fossero coperti da Tende, o altri ripari autorizzati con permissione dell' Illustrissimo Sig. Gonfaloniere della Città, secondo le regole già stabilite, alla pena della cattura, e Carcere per giorni otto da incorrersi, ancorchè i Trasgressori non siano colti in flagranti, verificata sommariamente la trasgressione, senza che l'Imputati si siano rilevati dalla medesima.

Dalla Segreteria del Buon Governo li 30. Giugno 1814.

GIOVANNI BOLOGNA *Segretario Gener.*

N O T I F I C A Z I O N E .

L' Illustrissimo Sig. Presidente del Buon Governo volendo far cessare l'abuso degli Spari d'Armi da Fuoco dentro la Città di Firenze, e nelle Strade adiacenti alla medesima, e richiamare alla loro piena, ed esatta osservanza il Bando de 24. Aprile 1764., e le due Notificazioni de 24. Luglio 1784., e 17. Giugno 1803., rende pubblicamente noto che in conformità del suddetto Bando, e Notificazioni, è a tutti, ed a quelli ancora che son muniti di Licenza, proibito lo sparo, o esplosione di qualunque sorte d'Armi da Fuoco, sia per ischerzo, sia per tirare ai Rondoni, o per qualunque altro motivo, non tanto dentro la Città, e nel recinto delle di Lei mura, quanto dentro un raggio di braccia cento dalla linea esterna delle mura suddette, non meno che in tutte le strade maestre che circondano al di fuori la Città stessa, e nelle cento braccia da queste strade; il tutto sotto pena di scudi dieci, oltre la cattura e rigoroso arbitrio per ciascuna volta, con dichiarazione che contro i Tragressori si procederà ancora ex officio, e per inquisizione.

Dalla Presidenza del Buon Governo li 30. Giugno 1814.

GIOVANNI BOLOGNA *Segretario Gener.*

Notificazione relativa alle Doti delle ragazze che si pagano dagli Spedali.

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

DEGLI SPEDALI DI FIRENZE.

NOTIFICAZIONE.

L' Illustrissimo Sig. Silvestro Pasquali già Allobrandini, Ciambellano di S. M. Imperiale, e Reale l'Imperatore d'Austria, in questa parte nella qualità di Vice-Presidente della Commissione Amministrativa degli Spedali di Firenze, inerendo all'altra Notificazione di detta Commissione del dì 28. Maggio 1814, relativa al pagamento delle Doti a carico delli Spedali, e che appartenevano a tutte le Fanciulle dotate, quali avevano preso stato a tutto l'Anno 1812; Rende noto a tutte le Fanciulle parimente dotate, e che hanno preso stato a tutto Giugno 1813; come pure ai Possessori, e Cessionari delle correlative Cartelle, che nel termine di un mese a datare dal dì 4. Luglio prossimo futuro del corrente anno, si presentino alla Segreteria della Commissione suddetta con gli opportuni Documenti giustificanti lo Stato preso dalle medesime Fanciulle nel tempo sopra espresso, e ciò all'oggetto che possa esserle assegnato il giorno in cui dal Sig. Cassiere delli Spedali sarà effettuato il pagamento opportuno.

Nel render a comune notizia tali determinazioni state prese nella seduta della predetta Commissione di questo medesimo giorno, si riserba il prefato Sig. Vice-Presidente, dietro l'esecuzione dei pagamenti delle Doti di cui si tratta a dar cognizione per mezzo d'altra Notificazione, dei giorni nei quali sarà proceduto ai pagamenti successivi dell'altre doti a favore di quelle Fanciulle, che avranno preso Stato

dal primo Luglio 1813, a tutto Dicembre di detto anno, ed in ultimo a favore delle altre che si saranno collocate dentro il corrente anno 1814.

Dalla Segreteria della Commissione questo di 30. Giugno 1814.

GAETANO BICHI *Segretario.*

Circoscrizione dei tre Commissariati di Firenze.

NOTIFICAZIONE.

L' Illustrissimo Sig. Presidente del Buon Governo in seguito delle Supreme Determinazioni del Real Governo, con le quali sono stati stabiliti in questa Città di Firenze i tre Commissariati di S. Maria Novella, S. Croce, e Santo Spirito

NOTIFICA

I. Che la Giurisdizione del Commissario del Quartiere S. M. Novella resterà circoscritta in quella parte di Città che resta a mano sinistra partendo dal Ponte Vecchio, e proseguendo fino alla Porta S. Gallo; e l'altra parte della Città a mano destra sarà sotto la Giurisdizione del Commissario del Quartier S. Croce. Tutta la parte della Città al di là dell'Arno, compresi i Ponti, apparterrà alla Giurisdizione del Commissario del Quartier S. Spirito.

II. I Commissarij conosceranno degli affari che appartenevano ai Giudici di Pace, e che vengono loro riservati dall'Editto de' 27. del caduto Giugno, dentro i limiti dei rispettivi Circondari come sopra loro assegnati.

III. Le Denunzie dei Forestieri prescritte dalle Leggi, ed Ordini veglianti dovranno farsi dal dì 8. del corrente in av-

venire allo Scrittojo dell' Inspettore situato nell' antico Palazzo di Giustizia, come veniva praticato nell' Anno 1798.

Dalla Presidenza del Buon Governo li 4. Luglio 1814.

GIOVANNI BOLOGNA *Segretario Gener.*

Ordine ai Fittuarj dei Beni Ecclesiastici di pagare entro 15. giorni il loro debito, in defetto saranno rescissi i rispettivi Contratti.

NOTIFICAZIONE.

La Deputazione Provvisoria sull' Amministrazione dei Beni Ecclesiastici e di altre Pubbliche Aziende vedendo che le disposizioni date con la precedente Notificazione del 14. Giugno ultimo non hanno prodotto quei pronti risultati che il Real Governo era in diritto di attendere dai debitori morosi al pagamento di Fitti, Livelli, Censi ed altre rendite spettanti alla Causa Pia; e non potendosi più tollerare alcun ritardo nell' esazione di queste responsioni, che hanno una corresponsività Incrativa per parte dei debitori; in esecuzione degli ordini ad essa partecipati con Biglietto della Real Segreteria di Stato, e di Finanze in data del dì 4. del mese corrente fa pubblicamente notificare le seguenti Supreme Determinazioni:

I. Gli affittuarj di Beni Ecclesiastici riuniti sotto l' Amministrazione della Deputazione provvisoria coll' Editto del 31. Maggio 1814. mancando di pagare nel termine perentorio di giorni quindici dalla pubblicazione del presente Editto tutte le rate scadute dei Fitti nelle mani dei rispettivi Camarlinghi incaricati della loro esazione, decaderanno immediatamente da ogni e qualunque diritto dependente dal loco contratto di Affitto, che rimarrà sciolto e rescisso in tronco, senza bisogno

di provocarne giudizialmente la risoluzione, e senza che possa aver luogo nè la restituzione in intero, nè la purgazione della mora, nè qualsivoglia altro beneficio.

II. La Deputazione procederà immediatamente nella forma ordinaria alla rinnovazione di quelli Affitti dei quali avrà luogo la rescissione per il non eseguito pagamento degli arretrati nel termine stabilito nel precedente articolo.

III. I Debitori ed i loro Mallevadori saranno non ostante obbligati al pagamento di questi arretrati, come pure alla restituzione delle raccolte pendenti nel caso che siano state da essi percepite pendente il termine loro assegnato, con tutti i mezzi di rigore anco straordinarj, qualora la circostanza lo esigesse.

IV. Queste misure di rigore, e straordinarie saranno praticate secondo le circostanze anche contro i Debitori morosi dei Canoni Livellarj, di Censi, e di altre responsioni provenienti da Capitali non repetibili, se nel termine di giorni quindici non avranno saldato il debito degli arretrati.

V. Il termine di giorni quindici come sopra accordato ai morosi al pagamento di Fitti, Canoni, Censi, ed altre responsioni appartenenti alla Causa Pia, non sarà d'ostacolo alla prosecuzione degli atti giudiziali già intentati contro tali Debitori.

Si deducono a pubblica notizia queste supreme Disposizioni perchè non possa esserne allegata l'ignoranza.

Dalla Residenza della Deputazione Provvisoria sull'Amministrazione dei Beni Ecclesiastici, e Aziende Riunite li 4. Luglio 1814.

V. ALSSANDRO GALILEI *Direttore.*

G. REDI *Segretario.*

Il Pio Istituto dei Buonomini di S. Martino non dovrà più dipendere
dell'Ufizio di Beneficenza.

NOTIFICAZIONE.

Il Primo Presidente della Regia Corte Suprema, in esecuzione degl'Ordini ricevuti fa pubblicamente notificare, che S. A. I. e R. il Nostro Augusto Sovrano, e Signore sempre intento al vantaggio dei suoi amatissimi Sudditi si è degnato con la sua solita Clemenza, e bontà di ordinare con Veneratissimo Dispaccio de' 22. Maggio da Wurzburg, che il Pio Istituto detto dei Buonomini di S. Martino resti liberato da qualunque dipendenza dal così detto Ufizio di Beneficenza, che possa liberamente accettare, e amministrare qualunque Eredità, o Legato, che gli venga lasciato a seconda dei suoi antichi privilegj goduti sotto il Governo di S. A. I. e R., derogando con la pienezza della sua autorità a qualunque Legge, e Disposizione, che vi si opponesse.

Dato dal Palazzo di Nostra Residenza

questo di 6. Luglio 1814.

B. RAFFAELLI

Primo Presidente della Regia Corte.

LUIGI FANTINI

Cancelliere in Capo.

Circolare ai Cancellieri Comunitativi per l'incasso delle Contribuzioni.

Eccellentissimo Signore.

Per dare la più pronta esecuzione alle Supreme Determinazioni contenute nell' Art. 23. della Legge dei 27. Giugno prossimo passato, Ella intimerà subito i Camarlinghi compresi nella di Lei Cancelleria a rimettere alla Casa di questa Camera delle Comunità l'importare dei dodicesimi scaduti delle Contribuzioni dirette che sono state affidate alla loro esazione.

All'oggetto poi che neppure per un istante resti sospesa l'esazione delle pubbliche imposte, VS. si assicurerà se i Camarlinghi che hanno ottenuto un Impiego, o che per altre cause debbono assentarsi dalla Comunità abbiano proceduto alla nomina del sostituto, e se questa è stata resa nota al pubblico nella forma prescritta dalla precitata Legge dei 27. Giugno predetto.

La regolarità poi dell'Amministrazione esige che i Camarlinghi continovino nell'istesso sistema di scrittura, invigilando per la sua parte che dai medesimi siano nell'atto del pagamento riportate in Entrata al vegliante giornale di Cassa le partite d'incasso, e quindi dato credito delle medesime nei Ruoli ai rispettivi Articoli dei Contribuenti conformemente al sistema che finquì è stato praticato, e che è di necessità di tener fermo fino a tutto Dicembre prossimo avvenire.

I Camarlinghi da ora in avanti dovranno corrispondere per tutti gli oggetti di servizio con i rispettivi Cancellieri Comunitativi, e non pagheranno alcuna spesa relativa all'Amministrazione Comunitativa senza il Visto del Cancelliere da apporsi nel mandato di pagamento.

VS. si unifornerà esattamente alle disposizioni contenute nella presente Circolare, della quale ne passerà un esemplare

ai Camarlinghi compresi nella di Lei Cancelleria per regola, e per l'adempimento.

E con distinta stima passo a confermarvi

Di VS.

Firenze dalla Camera delle Comunità li 6. Luglio 1814.

Devotiss. Servitore

LUIGI PRATESI *Provveditore Prov.*

Abelizione del Codice penale, e della Procedura, e Criminale ripristinazione delle Leggi di S. A. I. e R.

NOI DON GIUSEPPE ROSPIGLIOSI EC.

Essendoci fatto render conto dell'attuale Amministrazione della Giustizia Criminale, abbiamo rilevato che il Codice conosciuto sotto il Nome di *Codice de' Delitti, e delle Pene*, e l'altro che ha per oggetto la *Procedura Criminale*, sono del tutto estranei alla situazione politica, e morale della Nazione Toscana, della quale l'eminente grado di cultura, e la dolcezza dei costumi non esigono un sistema penale estremamente severo;

Abbiamo riscontrato, che nel primo è bene spesso violata quella proporzione fra il delitto, e la pena, che non può cedere mai nè in più, nè in meno, senza ledere o quei diritti, che sempre appartengono al delinquente, come Cittadino, o quelli che spettano alla società che lo accusa: che a fronte di molte disposizioni, o superflue, o mali in esso collocate, vi si trovano delle lacune, delle quali i Magistrati Toscani hanno spesso dovuto dolersi: e che l'istesso di lui contesto presenta ad ogni passo delle questioni, e delle espressioni di equivoca intelligenza;

Ed abbiamo dovuto convincerci, che il secondo dà vita

ad una folla di formalità, le quali in parte non hanno altro effetto, che di portare del ritardo nella spedizione degli Affari, e delle spese, che in ultima analisi restano a carico o del Fisco, o del Condannato.

Quindi persuasi che sia necessario il non più lasciarli neppure momentaneamente sussistere, e che frattanto l'antico sistema penale meglio di essi convenga agli abitanti del Granducato, siamo venuti nella determinazione, provvisoriamente surrogandolo ai medesimi, di portarvi alcune modificazioni di circostanza, da osservarsi finchè S. A. I., e R. l'Augusto Nostro Sovrano abbia fatto conoscere le sue definitive determinazioni sulla Legislazione Criminale. E perciò valendoci dei poteri, che la prefata A. S. si è degnata affidarci, ordiniamo quanto appresso:

DISPOSIZIONI GENERALI.

1. *I Codici dei Delitti, e delle Pene, e d'Istruzione Criminale* sono aboliti dal giorno della pubblicazione del presente Editto; Sono pure abolite dalla stessa epoca tutte le altre Leggi penali Francesi.

2. Per la punizione dei Delitti si osserverà la Legge del 30. Agosto 1795., e tutte le altre Leggi, ed Ordini che essa lasciava sussistere in materia di Giustizia punitiva. Per la compilazione dei Processi informativi si eseguiranno le Leggi, Ordini, Regole, e Consuetudini, che esistevano, e si praticavano sotto il Governo di S. A. I., e R., salve le modificazioni provvisoriamente ordinate col presente Regolamento.

DEI PROCESSI.

3. Questi Processi si compileranno dai Notari Criminali addetti ai Vicariati, ciascuno per il distretto assegnato al rispettivo Vicariato, coll'Editto de' 27. Giugno scorso, e dagli

altri che verranno in seguito stabiliti nelle rispettive Giurisdizioni. In Firenze, e per il suo Circondario si compileranno nella Cancelleria della Ruota Criminale istituita mediante l'articolo XXI., ed in conformità delle Istruzioni che abbiamo contemporaneamente approvate.

4. Invigileranno alla compilazione dei Processi informativi, e ne dirigeranno gli atti i rispettivi Vicarj Regj.

5. In Firenze un' Auditore della Ruota per turno trimestrale dirigerà la Cancelleria, e la formazione dei Processi, invigilerà l' esecuzione dell' articolo seguente, ed eserciterà le altre attribuzioni, che in Provincia si eserciteranno dai Vicarj Regj in virtù degl' altri segg. articoli, e quelle che secondo le Leggi, Usi, e Regolamenti esistenti sotto il Governo di S. A. I., e R. appartenevano all' Auditore del Supremo Tribunale di Giustizia.

6. Il Processante si farà carico ancora di tutto ciò che potrà in qualunque modo interessare la difesa dell' Imputato. Il confronto col medesimo di ciascun Testimone, che abbia deposto in di lui aggravio, sarà necessario, e di diritto (a meno che egli sia contumace) pendente il Processo informativo, ed in questa specie di Atti, come quelli che servir devono principalmente ad illuminare la coscienza dei Giudici, si osserverà il più gran dettaglio, e la più scrupolosa esattezza. Quanto al confronto di più Imputati fra loro si starà alle antiche regole, ed alla pratica dei Tribunali Toscani.

7. Tutti i Depositi saranno firmati dalla persona esaminata, sia l' Imputato, o un Testimone, o il Querelante, o la parte lesa. Se essi non volessero firmare, o non potessero farlo, ò non sapessero scrivere, basterà che ciò sia dichiarato. Ai Testimoni Fiscali si deferirà il Giuramento anche avanti di riceverne il primo deposto.

8. Gli accessi che occorressero pendente Causa, si eseguiranno dal Processante incaricato della compilazione degli Atti. Quanto a tutti gli altri che si renderanno necessarj prima che

sia iniziato il Processo , come per verificare Scassi , Omicidi , Ferimenti , o in altre simili circostanze , si osserverà fra i Ministri della Cancelleria della Ruota Criminale un turno mensile ; al quale effetto questa Cancelleria sarà divisa in tre Dipartimenti , il tutto fermi stanti gli articoli 25. , e 26 della Legge de' 26. Maggio 1777. , che impongono un tale obbligo anche i Commissarj dei Quartieri . In Provincia gli accessi di questo secondo genere occorrenti , cioè prima dell'iniziazione del Processo , si faranno dal Notaro Criminale del luogo del commesso delitto . Ancora gli Atti di questi accessi si sottoscriveranno dai Testimonj Istrumentali , dall' Imputato se era presente , e da ogni altro che vi sarà intervenuto , il tutto a forma dell' articolo precedente .

9. I Vicarj Regj in Provincia , e l' Auditore di turno in Firenze assisteranno a tutti i costituiti dati agli Imputati , che dovranno inoltre far menzione di una tale assistenza , ed esser muniti delle loro firme sotto pena della nullità del Costituto : Presteranno la maggiore attenzione alle istanze che si facessero dagli Imputati perchè sia sentita qualche persona , o eseguito qualche atto , e dovrà costare in Processo della fatta istanza , e dell' analoga risoluzione .

10. Terminato il Processo informativo si trasmetterà contro gli Imputati , sempre che vi sia luogo , la speciale Inquisizione , e ciò si farà coll' assistenza del Vicario Regio , o dell' Auditore di turno , i quali la firmeranno insieme col Processante , il tutto sotto pena della nullità di essa .

11. La Notificazione dell' Inquisizione sarà accompagnata dall' assegnazione di un termine perentorio di giorni otto all' Imputato a rispondervi e dedurre le sue difese . Il termine a giustificare le difese già dedotte si regolerà dal Vicario , o Auditore di turno , secondo la natura del Processo , la qualità delle difese , e i mezzi coi quali si vorrà giustificarle , avvertendo che non se ne abusi per ritardare indebitamente , ed inutilmente gli affari .

12. Non tanto i Notari, quanto i Vicarij, e l' Auditore di turno, saranno cauti, che quando viene assegnato all'Inquisito il termine a rispondere, e difendersi, sia prevenuto, e cerziorato dei diritti che come sopra gli appartengono per la propria difesa, e della perdita che ne fa irremissibilmente se lascia passare il termine assegnatogli senza profittarne.

13. Attesa la solennità del Giuramento da deferirsi anche in principio ai Testimonj Fiscali, e la necessità del precedente confronto di ciascuno di questi Testimoni coll' Inquisito, egli non potrà domandarne la repetizione, fuorchè per motivo sopravvenuto. Se nel difensivo egli nominerà dei Testimoni a repulsa, questi si esamineranno dal Notaro che ha fatto il Processo, egualmentechè quelli da ripetersi nel suddetto caso: e se fossero in altre Giurisdizioni vi si provvederà per mezzo di lettere sussidiarie.

14. Terminati gli atti tutti prescritti dai precedenti articoli, il Vicario Regio, e l' Auditore di turno ne ordinerà con suo Decreto la trasmissione alla Ruota Criminale, o al Tribunale di prima Istanza a forma dell' articolo 21., secondo la qualità del Delitto, considerato nelle sue circostanze, e secondo le resultanze del Processo; Vi unirà il suo disegno, e parere, e ciò anche quanto ai Processi nei quali avrà creduto che non vi fosse luogo a trasmettere l' Inquisizione.

15. I Vicarij rimetteranno ancora questi Processi alla Ruota. L' Auditore di turno li prenderà in esame, e quindi si riunirà in sessione segreta a due altri Auditori eletti ogni mese dal Presidente, ai quali farà la sua relazione, e con essi li risolverà per mezzo del conveniente Decreto, e a pluralità di voti. Se la pluralità di essi fosse di parere che l' Inquisizione si sarebbe dovuta trasmettere, lo dovranno ordinare, avvertendo però di farlo soltanto nei casi, nei quali, secondo il retto loro giudizio ravviseranno tutta la probabilità, che indefinitivo possa farsi luogo ad una condanna. Tutto ciò si osserverà anche nei Processi compilati nella Cancelleria della Ruota.

ta, e nei quali l'Auditore di turno avesse creduto di non trasmettere l'Inquisizione speciale. Ma ogni volta che sulla di lui Relazione i suddetti Auditori avranno ordinato di trasmetterla, dovranno astenersi dall'intervenire al Giudizio, per il quale con lo stesso Decreto rimetteranno il Processo, e l'Inquisito avanti la Ruota, o avanti il Tribunale competente.

16. Dopo la suddetta risoluzione, se questa porterà la trasmissione della speciale Inquisizione, il Processo si rimetterà al rispettivo Vicario, o all'Auditore di turno col Decreto relativo perchè lo faccia notificare all'Inquisito, ed eseguisca quant'altro vien prescritto dagli articoli 10. 11. 12. 13. 14. 18. 19., e 20. Se non fosse stato ordinato trasmettersi l'Inquisizione, basterà far passare al Vicario, o all'Auditore di turno il Decreto, perchè lo faccia notificare all'Imputato.

17. In questo secondo caso, e se fù ordinata la sospensione degli Atti, o che si lasci il Processo aperto, nei termini nei quali tali risoluzioni sono regolari, e di stile, il Presidente della Ruota le parteciperà dettagliatamente al Presidente del Buon Governo, perchè invigili gli Imputati, e se crede che meritino di essere assoggettati a un provvedimento economico, proporrà quello che crederà adottabile, secondo la qualità delle Persone, i fatti, le loro circostanze, la somma dei riscontri acquistati, e le probabilità che ne risultavano. A tale effetto la Cancelleria della Ruota passerà al suo Presidente questi Processi col relativo Decreto, ed esso li ritornerà alla medesima, dopo che ne avrà fatto uso.

18. Ogni volta che sarà stata trasmessa l'Inquisizione, i Vicarj Regj contemporaneamente alla spedizione del Processo ultimato, faranno quella dei Corpi di delitto, e degli altri oggetti venuti in potere della Giustizia, e che fossero capaci di servire alla convinzione degli Inquisiti, o di contribuire ad esonerarli.

19. I Vicarj Regj, e l'Auditore di turno avvertiranno insieme l'Inquisito, qualora trovisi carcerato, della spedizione

del Processo come sopra fatta, significandogli, che se intende di trovarsi presente alla discussione, e decisione della Causa che lo riguarda, sarà fatto accompagnare alle Carceri della Ruota, o del Tribunale che deve decidere. Faranno prender nota in Processo dell'avvertimento, e della risposta, e nel caso che in questa l'Inquisito dichiarerà di volere intervenire al Giudizio, daranno le disposizioni opportune per la sollecita di lui associazione. Il Presidente della Ruota, ed i Presidenti dei Tribunali potranno ordinare una tale traslazione *ex officio*.

20. A tutti quelli poi che essendo inquisiti si troveranno fuori delle Carceri, nell'atto di ammetterli alla risposta all'Inquisizione, verrà significato, che dopo fatte, volendo le loro difese, il Processo sarà rimesso al Magistrato competente, avanti il quale avranno diritto d'intervenire al Giudizio, e che non intervenendo vi sarà proceduto non ostante la loro assenza. Dovrà costare in Processo di una tale certificazione, non meno che della replica, ed essendo questa affermativa, l'Inquisito dovrà citarsi, previo un discreto termine, anteriore al giorno della discussione; e tal Citazione si farà anche quando sia carcerato, se ai termini dell'articolo precedente avrà dichiarato di volere intervenire al Giudizio.

DE' GIUDIZI.

21. I Tribunali di Prima Istanza, provvisoriamente conservati, conosceranno di tutti i delitti meritevoli di una pena inferiore al Confino. I Processi di simil natura appartenenti alla Provincia della Lunigiana si giudicheranno dal Tribunale di Prima Istanza di Pisa, e quelli della Provincia inferiore Senese, dal Tribunale di Prima Istanza di Siena. Per la decisione poi di quei delitti che meritassero la pena del Confino, o altra più grave è istituita in Firenze una Ruota Criminale con Giurisdizione in tutto il Gran-Ducato.

22. Presso la Ruota vi sarà un'Avvocato Fiscale con due Avvocati Sostituti.

23. Le Cause Criminali spettanti alla Capitale, e suo Circondario, e nelle quali fosse luogo ad una pena inferiore al Confino si decideranno collegialmente da tre Auditori della Ruota per turno.

24. I giorni delle Sessioni si fisseranno dal Presidente della Ruota, e dai Presidenti dei Tribunali.

25. La Ruota deciderà in numero di sei Auditori, compreso il Presidente. I Tribunali in numero di tre Giudici compreso pure il Presidente. Niuno Auditore potrà intervenire alle Sessioni ove si giudicheranno dei Processi, gli Atti dei quali fossero stati diretti da esso.

26. Le Sessioni della Ruota, e dei Tribunali saranno pubbliche. Ciò non ostante il Presidente di essa, e i Presidenti dei Tribunali potranno moderare la pubblicità delle Sessioni, e anche escluderla del tutto, quando la loro prudenza li farà credere, che un tale provvedimento sia necessario.

27. L'Inquisito intervenga, o non intervenga al Giudizio, avrà sempre diritto di eleggersi un difensore fra gli Avvocati, o fra i Procuratori approvati. Ciò non ostante vi sarà in Firenze un' Avvocato dei Poveri con un' Aggiunto; ed in Provincia sarà provvisto alla difesa dei poveri carcerati, come metodo che si teneva sotto il Governo di S. A. I., e R.

28. Gli Auditori, i Giudici, gli altri Impiegati della Ruota, e del Tribunale, ed i Difensori interverranno alle Sessioni rivestiti con Toga nera della forma che si praticava dai Magistrati sotto il Governo di S. A. I., e R.

29. Nei Giudizj nei quali la Legge accorda ai Giudici Criminali la Giurisdizione Civile, per le obbligazioni nate da delitto, la parte lesa dal medesimo potrà intervenire in Causa, assistere alle Sessioni, ed esser sentita o direttamente, o per mezzo di un suo Difensore.

30. La sessione sarà aperta coll' Interrogatorio dell' Inquisito se è presente, e in mancanza colla lettura da farsi dal

Cancelliere dei di lui Costituti; e se alcuno degli Auditori, o dei Giudici, o l'Avvocato Fiscale, o chi ne fa le veci richiederà la lettura di qualche esame, o altro atto del Processo, dovrà eseguirsi, e si potranno pure domandare all'Inquisito tutti li schiarimenti, che alcuno di essi desiderasse. In seguito l'Auditore, o Giudice Relatore leggerà la sua relazione, e sopra di essa potrà l'Inquisito, o il suo Difensore fare le osservazioni che stimeranno di loro interesse. Dipoi sarà sentito l'Avvocato Fiscale, o chi ne fa le veci, e faranno istanza per quella risoluzione che stimeranno coerente alle resultanze del Processo, non esclusa l'assoluzione dell'Inquisito, laddove lo reputino di Giustizia. In fine parlerà il difensore, al quale l'Avvocato Fiscale, o chi lo rappresenta potranno rispondere, e quello a questi, fino a quella misura che si crederà dal Presidente della Ruota, o del Tribunale non doversi oltrepassare, appartenendo ai medesimi il regolamento, e l'ordine delle sessioni, purchè per altro l'Inquisito, e il suo Difensore abbiano la facoltà di potere essere gli ultimi a parlare.

51. Per l'esecuzione dell'articolo precedente, il Presidente della Ruota, e i Presidenti dei Tribunali distribuiranno agli Auditori, e Giudici i Processi, affinchè ne facciano la relazione, che dovrà contenere un'esatta posizione della Causa, e nella quale, senza esternare il proprio sentimento procureranno d'analizzare col maggior dettaglio possibile le resultanze tutte del Processo, tendenti ad aggravare l'Inquisito, o ad esonerarlo, memori che la relazione loro è la scorta che servir deve ai Colleghi per determinare la propria opinione.

52. Ciascuna Causa dovrà essere risolta nella medesima Sessione. Tuttavia se la Ruota, o i Tribunali credono che qualche affare, per la sopravvenienza di motivi improvvisi, o per altra giusta causa meriti di essere meglio veduto, potranno a pluralità di Voti, e con Decreto proferito in quella

Sessione, fissarne la spedizione ad un'altra Sessione dentro giorni otto, e in tal caso dovranno adunarsi in segreto, almeno una volta nell'intervallo, per discutere la Causa, e di tutte le suddette cose dovrà costare per mezzo degli Atti. Ciò non potrà farsi però che una sola volta, e in nessuna Causa vi potranno essere più di due Sessioni pubbliche.

33. All'Avvocato de Poveri, e agli altri difensori non sarà permesso di scrivere che per la prima Sessione, a meno che il Presidente ne accordi loro la permissione in scritto per ragionevole motivo.

34. Se nella cognizione avanti la Ruota, il Delinquente risulterà meritevole di una pena inferiore al Confine, la Ruota stessa resterà sempre competente per la risoluzione definitiva del Processo, o per l'applicazione della pena minore.

35. Al contrario se il turno della Ruota, che conoscerà dei Processi importanti una pena inferiore al Confine, a tenore dell'articolo 23., ne troverà alcuno da cui scaturissero gravi fondamenti, per sottoporre il delinquente al Confine, o altra pena superiore, dichiarerà la sua incompetenza, e rimetterà il Processo, e le Parti avanti la piena Ruota Criminale, ed in questo caso i tre Auditori, che hanno dichiarata tale incompetenza, si asterranno dal Giudizio definitivo.

36. La regola precedente avrà luogo anche per i Tribunali di Prima Istanza, che si trovassero incompetenti.

37. Il Cancelliere della Ruota, e i Cancellieri dei Tribunali assisteranno alle Sessioni, e stenderanno un'atto di tutto ciò che si sarà fatto in esse, e quest'atto sarà firmato da loro, e dal Presidente.

38. Terminata la Sessione, gli Auditori, o i Giudici delibereranno in segreto fra loro, e fuori della presenza dell'Inquisito, dell'Avvocato Fiscale, o di chi ne fa le veci, e del Cancelliere. Le Sentenze si danno a pluralità di voti.

39. Nelle Sentenze della Ruota a Voti eguali in numero, prevarrà l'opinione più favorevole all'Inquisito: e se la plu-

ralità di essi , essendo per la condanna , insorgono due , o più pareri sul quantitativo della pena , il Voto del Presidente riunito a quello di due Auditori sarà preponderante , e decisivo , ma nel genere minimo di pena , fra tutti quelli che saranno il risultato delle opinioni emesse . Le Sentenze saranno motivate , tanto se assolvono , quanto se condannano nella pena ordinaria , o in una pena straordinaria . Si qualificherà in esse il delitto con tutte le circostanze provate , e che hanno potuto servire ad aggravare la condizione dell' Inquisito , o a renderla migliore : Vi si enuncierà sempre esplicitamente la pena applicata , con citare l' articolo della Legge da cui si stacca , e quando occorra , desumerla dal Gius Comune ; vi si aggiungerà la menzione della pratica dei Tribunali di Toscana nei casi dello stesso genere , per modificarne , e adattarne la disposizione ; saranno firmate dal Presidente , dagli Auditori , o Giudici , o dal Cancelliere : ed è proibito il dichiarare in esse le scissure che fossero avvenute , e l' esprimere se fu deciso ad unanimità , a parità , o pluralità di Voti .

40. Saranno quindi lette dal Cancelliere , remosso l' Inquisito , quando lo chieda . I Cancellieri avranno l' obbligo di farle notificare subito ai Condannati , e di rimetterne sempre una copia all' Avvocato Fiscale .

41. Se la Ruota , e i Tribunali , per quanto credano , che le prove non bastino per la Condanna , sono non ostante di parere che vi siano dei forti riscontri della reità dell' Inquisito , e che questo meriti una coercizione di Polizia , potranno con loro Decreto motivato , fatto in Sessione segreta , e a pluralità di Voti , rimetterlo a disposizione del Presidente del Buon Governo , con dichiarare nel Decreto stesso qual misura credono la più conveniente ; ed intanto potranno farlo ritenere in carcere , se era già carcerato , rendendone conto immediatamente al medesimo Presidente del Buon Governo .

DELL' APPELLO;

42. Le Sentenze della Ruota, e dei Tribunali non sono, nella parte penale, appellabili. Ma se la parte lesa dal Delitto vuole appellarsi per i suoi danni, potrà farlo, portando l' Appello al Magistrato che conosce degli Appelli Civili, e questo Appello sarà ammissibile tanto contro le Sentenze della Ruota, quanto contro quelle de' Tribunali.

DELLA REVISIONE.

43. Delle une, e delle altre è permesso di domandare la revisione mediante il ricorso alla Real Consulta, fatto con dichiarazione in Cancelleria della Ruota, o del Tribunale che ha pronunziato, dentro giorni otto. Questo termine decorrerà contro il Condannato dalla Notificazione della sentenza, e contro l' Avvocato Fiscale, il quale avrà la stessa facoltà, dalla data della medesima. Se però si tratterà di Sentenze emanate da Tribunali di prima Istanza di Provincia, l' Avvocato Fiscale avrà un termine di due mesi ad interporre il ricorso. Questi termini sono perentorj: ma non ostante il lasso de' medesimi l' Avvocato Fiscale potrà ricorrere per il solo oggetto di fare stabilire delle massime coerenti al Voto della Legge, e senza che l' esito del ricorso, qualunque sia, influisca sul destino dell' Inquisito, Condannato, o Assoluto.

44. La Consulta spedirà ancora le Cause già decise dalle Corti speciali, ordinarie, o straordinarie, nelle quali si fosse domandata la revisione, o si domanderà in avvenire nel termine che era prefisso all' esercizio di questo diritto. Rispetto a tali sentenze, e a quelle proferite nelle Cause, nelle quali per essere stata già decretata l' accusa, si dovrà attendere la forma attuale a tenore dell' articolo 50. del presente Regolamento, la Consulta procederà colle massime proprie della così detta *Corte di Cassazione*. Quanto a quelle che verranno da-

te d'ora in poi dalla Ruota, o dai Tribunali, procederà colle regole stabilite dalle Istruzioni che la riguardano. Nè sulle prime, nè sulle seconde essa deciderà nel merito, ma accordando la revisione, le farà rivedere per mezzo di delegazione d'altrettanti Giudici secondo la natura de' Processi.

45. Se il ricorso dell' Avvocato Fiscale porta la revisione, e questa dà per risultato la correzione della sentenza in aggravio del reo, ciò non avrà effetto, quanto al medesimo, ma solamente per norma dei casi futuri. Lo stesso si osserverà, se avendo ricorso il Reo condannato, ed essendosi ordinata la revisione, il risultato di essa porterebbe ad aggravargli la pena.

46. Contro le Sentenze de' Delegati alla revisione non è ammissibile verun ricorso.

FUNZIONI PARTICOLARI DELL' AVVOCATO FISCALE.

47. L' Avvocato Fiscale dovrà invigilare tutti i Notari Criminali, e Processanti del Gran-Ducato, affinchè dai medesimi si usi tutta la sollecitudine, e diligenza nella Compilazione dei Processi Criminali, ed in quelli specialmente nei quali vi sono dei Carcerati. Corrisponderà coi Vicarij Regj per tutto ciò che concerne la formazione dei Processi, e al medesimo si parteciperanno le abilitazioni dei Carcerati. Sarà inoltre incaricato della ricerca dei delitti, dei mezzi di riunirne le prove, e di farne punire gli autori, il tutto a forma delle Istruzioni approvate. Potrà intervenire ai Giudizj avanti i Tribunali della Provincia, o delegare uno degli Avvocati suoi Sostituti, o altro, a rappresentarlo.

DELLE TARIFFE.

48. Il Regolamento delle spese di Giustizia è abolito.

Queste spese si tasseranno , e pagheranno provvisoriamente secondo le Tariffe che vegliavano sotto il Governo di S. A. I. e R.

49. Essendo un dovere di ogni Cittadino il far testimonianza nelle Cause Criminali, nelle quali tutta la Società è parte interessata, e venendo col presente Editto ripristinato l'uso di sentirsi i Testimoni nelle Giurisdizioni locali, non avrà più luogo veruna Tassa a loro favore, nè a titolo d'indennità, nè di diaria, viaggio o altro.

PROVVEDIMENTI PARTICOLARI.

50. I Processi attualmente pendenti si rimetteranno *in statu, et terminis* ai Ministri che ne devono ultimare la compilazione a forma del presente Regolamento, al quale dovranno riportarsi, con rinnovare gli atti, che non fossero totalmente conformi alle di lui disposizioni, supplire i Depositi non ricevuti col necessario dettaglio, e chiarezza, e farli riconoscere a ciascun Testimone, o imputato, avanti il confronto, e avanti i costituiti. Quei Processi però nei quali fosse stata già decretata l'accusa, dalla così detta Camera delle accuse di Firenze, si giudicheranno con pubblico dibattimento nel modo tenuto finora dalla Ruota Criminale. Ma in quelli che appartengono alla Provincia di Lunigiana, benchè vi fosse stata decretata l'Accusa si osserverà la prima parte di questo articolo, e per conseguenza dopo che saranno stati rettificati, e completati si rimetteranno alla Ruota, o al Tribunale competente, che li giudicheranno a forma degli Articoli 25., e segg. In tutti i Processi relativi a delitti anteriori al presente Regolamento si applicherà la più mite fra le disposizioni risultanti o dalle Leggi vigenti all'epoca del commesso delitto, o da quelle che sono richiamate in vigore in virtù dell'articolo II.

51. I Giudici d'Istruzione sono soppressi: lo è pure la

Sezione detta Correzionale del Tribunale di prima Istanza di Firenze. I primi, ed i Componenti la seconda rientreranno nel Tribunale di cui fanno parte come Magistrati Civili. Sono soppresse egualmente le due Camere d'accusa, e della Corte Speciale straordinaria. I componenti le medesime restano provvisoriamente conservati nella Regia Corte Suprema.

Dato dalla Segreteria di Stato li 8. Luglio 1814.

GIUSEPPE ROSPIGLIOSI.

EMILIO STROZZI Segr. Provv.

Ristabilimento della R. Consulta in Firenze.

NOI DON GIUSEPPE ROSPIGLIOSI EC.

Volendo che il corso ordinario della Giustizia non resti interrotto, come lo è attualmente per la mancanza di una Suprema Magistratura che eserciti le funzioni che appartenevano alla Real Consulta:

Ordiniamo quanto appresso.

I. La Real Consulta Civile, e Criminale è ristabilita in Firenze.

La medesima eserciterà le incombenze, che le erano affidate in forza del Regio Editto de 5. Novembre 1793., degli Ordini successivi di S. A. I., e R., e delle sue particolari Istruzioni, e le attribuzioni, che le sono state conferite mediante la riforma criminale del dì 8. stante.

III. Sarà composta di quel numero di Auditori, e Ministri, che risulta dal Ruolo da Noi separatamente approvato.

Dato dalla Segreteria di Stato li 9. Luglio 1814.

GIUSEPPE ROSPIGLIOSI.

EMILIO STROZZI Segr. Provv.

NOI DON GIUSEPPE ROSPIGLIOSI EC.

La riordinazione della Legislazione formò l'oggetto delle Paterne cure di S. A. I. e R. il GRAN-DUCA fino dal primo momento, in cui riassunse il Governo di questi suoi Stati. Mentre per altro l'esistenza di una precedente unica Legge Criminale, che sebbene suscettibile in molte parti di miglioramento ha servito per vari anni di norma all'Amministrazione della Giustizia, lo ha posto in grado di far cessare nell'istante l'effetto del Codice Penale, e del Codice di Procedura Criminale promulgati dal passato Governo, l'I. e R. A. S. è stata dolente di non potere nel momento adottare l'istessa misura relativamente alla Civile Legislazione. Non sfuggì alla penetrazione, e saviezza del R. Sovrano, che questa parte di Legislazione non era fra Noi formata, come in altri Stati d'Italia, da una sola Collezione di Leggi arricchita da poche successive appendici concepite col medesimo spirito Politico, e Legislativo; ma che per lo contrario Essa era nelle parti le più essenziali il risultato di una infinità di fortuite combinazioni Territoriali, e Politiche, per le quali essendosi riunite appoco appoco, ed in diversi tempi molte Città, e Distretti erano rimasti in vigore in ciascheduno i suoi antichi Statuti. Questa varietà, e difformità di Leggi particolari, molte delle quali furono compilate in tempi antichissimi, e mentre la Civilizzazione era stata deturpata dalla invasione dei Barbari, e lo studio del Diritto Romano era caduto quasi in oblio, non riconobbe in gran parte altra origine, se non che il bisogno che le Comunità ripristinate nelle loro prerogative ebbero di adottare una Legge qualunque protettrice, e regolatrice dei Diritti Civili contro le usurpazioni della feudale Anarchia.

Nati dalle Fazioni, o da altre violenti circostanze questi

Statuti furono una sorgente perenne di astruse, ed interminabili contestazioni, avendo creato in un solo Stato altrettanti Stati diversi negli interessanti Rapporti di Famiglia, di Proprietà, e di Commercio. Nè lo Statuto Generale compilato da un celebre Giureconsulto per il solo Contado Fiorentino, nè la riforma di molti altri Statuti produssero una maggiore uniformità, perchè tutti doverono adattarsi a quei fondamentali principj che avevano servito di scorta agli Statuti primitivi, che vennero modellati sulle forme di Governo stabilito in ciascheduno anche piccolissimo Territorio.

Appena però la Toscana venne sotto il felice Governo di una Austriaca Dinastia fù divisato di liberarla dall'inconveniente gravissimo di questa informe Legislazione. Molte circostanze hanno nelle diverse epoche fatto rimanere incompleto questo importante Lavoro. Le successive politiche vicende introdussero un nuovo sistema di Legislazione in molte parti, assolutamente vizioso, e non conciliabile col carattere, e coi ben calcolati interessi delle Famiglie, e della Nazione; ma d'altronde fecero sparire ad un tratto tutte queste Leggi Statutarie, che mal si adattavano ai lumi del Secolo, ed ai bisogni di questa Società totalmentr variata nei suoi generali resultati Amministrativi, ed Economici per i cangiamenti apportativi da tante nuove Leggi per lo spazio di quasi settanta anni. Non si poteva perciò ritornare neppure momentaneamente a quel complicato sistema di Leggi; e sarebbe stato contrario alla Giustizia, e ad ogni ragionato sistema di Governo l'affidare anco per pochi mesi mediante una indistinta ripristinazione delle antiche Leggi la sorte delle Famiglie, e delle Proprietà ad un sistema proscritto già dalla pubblica opinione, e di cui si sarebbe dovuto presto annunciare l'abolizione.

Le Istruzioni pertanto, che su questo importantissimo articolo abbiamo ricevuto dal S. A. I. e R. il Gran-Duca, con Real Dispaccio dato in Vienna il 21. Giugno ultimo scorso, ci pongano in grado di dare delle Disposizioni per giungere

al più presto al compimento dei comuni Voti colla compila-
zione di un nuovo Codice di Leggi Civili.

In esecuzione degli Ordini Sovrani, e prevalendoci delle
facoltà conferiteci, nominiamo una Commissione nella quale
riunendosi la cognizione dei principj del Diritto Universale coi
lumi della Patria Giurisprudenza, e della Amminisrrazione, si
possa combinare quel giusto equilibrio di vedute Politiche,
Legali, ed Economiche, che sogliono produrre Leggi con-
sentanee ai veri interessi di una Nazione.

Questa Commissione sarà composta dei Signori VITTORIO
FOSSOMBRONI, BARTOLOMMEO RAFFAELLI, BERNARDO LESSI, PIE-
TRO PARDINI, AURELIO PUCCINI, GIOVANNI FINI, GIOVANNI
ALBERTI, TOMMASO MAGNANI, FILIPPO DEL SIGNORE, OTTAVIO
LANDI, GIUSEPPE POSCHI, MICHELE NICCOLINI, VINCENZIO SER-
MOLLI, e FRANCESCO CIAMPINI *Segret.*

Essa dovrà secondo gli Ordini stessi aver compito il suo
lavoro nel termine di tre mesi, e procedere nella forma se-
guente.

I. Fissate le principali massime fondamentali, Essa dovrà
occuparsi senza dilazione, e sottoporre alla Sovrana sanzione
i Titoli relativi alle materie, che sono più urgenti di esser re-
golate, i quali titoli saranno pubblicati per modo di Leggi
particolari da aver vigore fino dal momento della loro promul-
gazione.

II. Proseguirà successivamente non secondo l'ordine delle
Materie, come sogliono distribuirsi in un Codice, ma secondo
l'importanza, ed urgenza degli Oggetti, e proporre altri ti-
toli che stimasse espediente di far pubblicare.

III. Sarà Essa incaricata egualmente della Compilazione
di un Regolamento di Procedura Civile, e di un altro Rego-
lamento di Normale Riforma dei Tribunali, accompagnato
dalla corrispondente Tariffa degli Atti Giudiciarj.

IV. Dovrà la Commissione occuparsi parimente di un nuo-
vo Statuto delle Gabelle dei Contratti, o della così detta

Legge sul Registro, conciliandone le **Disposizioni** colle massime adottate nel Codice Civile, nei Regolamenti di Procedura Civile, e di Riforma dei Tribunali.

V. Avrà finalmente in vista nella compilazione delle Leggi Civili la necessità di combinare con questo uu Codice di Commercio, che il vario andamento di tutti i Rami dell' Industria Nazionale, e le Leggi adottate presso le altre Nazioni rendono ogni giorno più necessario.

VI. La riunione di tutti questi Titoli del Codice Civile o Leggi da pubblicarsi prima separatamente, e da classarsi poi secondo un piano di bene ordinata distribuzione di Materie, formerà la Nuova Collezione delle Leggi Civili.

VII. I Professori della Facoltà Legale nelle Università di Pisa, e di Siena, i Magistrati, ed i Giureconsulti sono richiamati a comunicare alla Commissione quei parziali lavori che avessero in pronto, o che potessero presentare dentro il termine stabilito. La Commissione ha inoltre la facoltà di consultare particolarmente quelle persone che stimerà poter contribuire maggiormente al felice successo di questo lavoro.

La decisa Volontà del Sovrano, il desiderio vivissimo della Nazione, la necessità di far cessare l' influenza di una Legislazione straniera, ci lusingano che sarà animato lo zelo indefesso dei componenti la Commissione, e di tutto il rispettabile ceto dei Giureconsulti, e che si vedranno nel termine prefisso adempiti i comandi di S. A. I., e R. per l' ultimazione di una operazione così salutare.

Dato dalla Segreteria di Stato li 9. Luglio 1814.

GIUSEPPE ROSPIGLIOSI.

EMILIO STROZZI *Segr. Provv.*

Notificazione contro la Proibizione di far suppliche firmate da più persone.

L Illustrissimo Sig. Presidente del Buon Governo.

In esecuzione degli Ordini partecipati dalla R. Segreteria di Stato, e Finanze con Biglietto de' 9. Luglio 1814. rende pubblicamente noto, che resta in avvenire a tutti proibito l'indirizzare a verun Dipartimento, e Dicastero Regio Suppliche, o Memorie Collegiali, e fatte da più Individui in nome collettivo, qualunque ne sia l'oggetto, alle quali Suppliche non sarà mai dato corso, nè mai ne verrà fatto alcun conto. Il tutto senza pregiudizio del diritto che appartiene a ciascun Suddito di dirigere delle Suppliche, e Memorie individualmente al Real Governo, ed ai suoi Ministri, e ferme stanti le Leggi, e Ordini veglianti riguardo a quelle che venissero fatte dalle Comunità, e Corpi Morali legalmente costituiti nella forma prescritta da tali Leggi, ed Ordini.

Dalla Segreteria del Presidente del Buon Governo
li 11. Luglio 1814.

GIOVANNI BOLOGNA *Segret. Gener.*

Notificazione contro gli abusi degli scarichi dei Materiali

L Illustrissimo Signor Presidente del Buon Governo

In esecuzione degli Ordini partecipati dalla R. Segreteria di Stato, e Finanze con Biglietto dei 9. Luglio 1814.

Dovendo riparare ai gravissimi inconvenienti, che derivano dagli scarichi, che si fanno dai Carrettonaj nel letto di Arno fuori della Porta S. Frediano, dalla Porticciola, e altrove, lungo le mura, nelle strade, e Piazze della Città di Firenze, non meno che nelle Strade delle Confinanti Comunità a danno notabile della Riva opposta del-

Lo stesso Fiume Arno, delle Fogne, e delle Strade predette

ORDINA quanto segue:

Le Leggi, ed Ordini altre volte pubblicati sulla proibizione di effettuare gli scarichi nei Luoghi sopraespressi, e segnatamente il disposto in questa parte dal Regolamento del dì 10. Aprile 1782., e dalle Notificazioni dei 14. Dicembre 1785., e del 31. Agosto 1790., dovranno essere considerate nel loro pieno vigore, e rigorosamente osservarsi.

Perciò i Contravventori incorreranno per ogni trasgressione tanto in Città, quanto nelle Comunità confinanti nella pena di lire quattordici, che sarà repartita nel modo stabilito dalla predetta Notificazione del 31. Agosto 1790., e per il pagamento della quale resterà obbligata la valuta del Carrettone, e Cavallo, o altra Bestia con cui fosse seguito il trasporto delle materie scaricate.

Oltre l'enunciata pena pecuniaria i trasgressori subiranno la pena afflittiva di tre giorni di Carcere segreta a Pane, ed Acqua per ogni contravvenzione, dovendo inoltre lo scarico arbitrario essere immediatamente rimosso a tutte spese dei medesimi, da ricavarsi in caso anche queste dal valore del Carrettone, Cavallo, o altra Bestia come sopra.

La trasgressione potrà essere giustificata sia coll'arresto infraganti dei Contravventori, sia negli altri modi prescritti dagli Ordini veglianti.

Cognitori delle Trasgressioni alla presente Notificazione saranno i tre Commissarij di Quartiere di Firenze.

Dalla Segreteria del Presidente del Buon Governo
li 11. Luglio 1814.

GIOVANNI BOLOGNA *Segr. Gen.*

IL Regolamento Criminale pubblicato sotto dì 8. del corrente mese potendo, almeno nel principio, dar luogo a dei dubbj sul modo d' esecuzione delle sue diverse disposizioni, ha perciò creduto conveniente il R. Governo di far spiegare a ciascuno dei Ministri che concorrer devono ad una tale esecuzione, la parte più essenziale dei proprj doveri in ordine al medesimo.

A tale scopo pertanto sono dirette le presenti Istruzioni, che egli ha sanzionate colla suprema sua approvazione.

A dieci diverse classi appartengono i Ministri che sono chiamati a concorrere alle operazioni prescritte dal Regolamento; son questi: 1.° I notari Criminali; 2.° La Cancelleria della Ruota; 3.° I Vicarj Regj 4.° L' Auditore di Turno: 5.° Gli Auditori componenti il Turno di Revisione dei Processi, sospesi: 6.° I Tribunali di prima Istanza, finchè piacerà a S. A. I. e R. di lasciarli esistere: 7.° La Ruota: 8.° L' Avvocato Generale, e gli Avvocati suoi sostituti; 9.° L' Avvocato dei Poveri, e gli altri Difensori; 10.° La Real Consulta.

A tutti venendo affidate delle particolari attribuzioni, si rende perciò opportuno il discuterle separatamente, omissi quei punti che non presentano veruna difficoltà. In conseguenza le presenti Istruzioni saranno repartite in altrettanti Articoli.

Dei Notari Criminali.

I. Ai Notari Criminali è imposto l' onere della Compilazione dei Processi: E' questo l' oggetto della loro istituzione; ed un tale oggetto è così sacro, che non possono esser mai vigilantissimi abbastanza, nè abbastanza premurosi di ben disimpegnarlo.

II. Il R. Governo nella sua saviezza avendo creduto per dei potenti motivi, che non si dovesse lasciar sussistere l' Istru-

zione verbale dei processi contemporanea al loro Giudizio, ne segue, che questo si appoggia totalmente al Processo scritto, e che l'opinione dei Giudici non può ben fissarsi, se non in quanto sia esattamente compilato. Quei processanti adunque, che negligessero questa parte essenzialissima dei loro doveri, si renderebbero responsabili in faccia a Dio, al Sovrano, ed alla Società di qualunque errore che ne fosse la conseguenza, in pregiudizio, o dei Cittadini, o della Giustizia.

3. L'Articolo II. del Regolamento richiama in osservanza le antiche *regole e consuetudini*. Con queste espressioni si è voluto rimandare i Processanti alle antiche pratiche anche in quella parte in cui non sono il risultato di veruna Legge, Atto del Governo, o altra Disposizione scritta dall'Autorità legittima.

4. Fra queste pratiche, una delle più salutari era quella di scrivere, e le interrogazioni, e le successive risposte, non tanto negli Esami dell'Imputato, o altri interessati in causa, quanto in quelli dei Testimoni coll'istesso precise espressioni colle quali eran concepite egli è chiaro che diversamente facendo i Giudici sentirebbero parlare il Processante, ma non le persone esaminate: si sa che le parole sono i segni rappresentativi dell'idee, e le istesse espressioni fanno bene spesso una diversa impressione negli animi umani. Convien dunque astenersi nello scrivere le risposte dall'uso dei sinonimi, o dal sistema anche più pericoloso di compendiarle. Nulla poi importa l'eleganza di stile nei Processi Criminali: Verità, semplicità, ed esattezza sono i solo requisiti che vi si desiderano.

5. Non si potrebbero ottenere se non si avesse una continua attenzione di adattare le interrogazioni alla capacità del rispondente, e di non contentarsi delle di lui risposte finchè siasi veduto, che ha ben compresa la domanda.

6. Le persone idiote rispondono per il solito con difficoltà per il mal'inteso riguardo di non voler nuocere altrui colloro depono: accade anche non rare volte che esse credono di non

aver mentito, non ostante qualunque reticenza, o restrizione mentale, subito che hanno risposto in stretto senso alla domanda. Invano dunque si attenderebbe da questi individui, che alla prima interrogazione, o in poche parole, spiegassero tutto ciò che è a loro notizia sopra il fatto in questione. Bisogna che un quesito non abbracci che un sol fatto, e un sol circostanza, cominciando sempre dai più remoti; e bisogna disporli in guisa, che ciascuno di essi nasca dalla risposta data al quesito precedente, senza contentarsi di risposte evasive, che lasciassero dubbiozza, o che non sciogliessero affatto il contenuto della domanda.

7. Gl' esami si faranno sempre nella Stanza di banco del Notaro, a meno che per questa Causa il Vicario permetta altrimenti nel modo prescritto dal §. XIX.

8. L' articolo VI. raccomanda ai processanti *il farsi carico di tutto ciò che interessa, o può interessare la difesa dell' imputato*. Dovranno aver sempre avanti gli occhi, che non si fa il Processo per ottener tanti riscontri da condannare quello che vi è sottoposto, ma soltanto per verificare se sia reo, o qual sia il reo. Senza aspettare perciò, che l' Imputato ne faccia istanza, subito che vedono che dal Processo risulta una qualche cosa capace di somministrare delle tracce favorevoli alla di lui difesa, la proseguiranno finchè sia sfogata del tutto.

9. Ciò che si è detto di sopra al §. IV. milita specialmente, e con maggior forza rispetto ai confronti degli Imputati coi Testimoni in aggravio, o coi Complici, e rispetto ai costituiti che si danno agli Imputati medesimi.

10. Quanto agli Accessi di cui tratta l' Articolo VIII. del Regolamento è necessario che non si interponga in farli il minimo indugio, come è detto ai §§. XXXIII. e XXXIV.; che si applicano anche ai Notari Criminali in tutta la loro estensione.

11. La Cerziorazione di cui tratta l' Articolo XII. si farà

dai rispettivi Processanti, e in essa si spiegherà bene all'Imputato 1.° Che la Legge gli permette di giustificarsi con tutti i mezzi che sono in suo potere, e che crederà più proprj a far valere la sua innocenza, o ad attenuare la sua colpa. 2.° Che però deve dentro giorni otto continovi dichiarare su quali capi una tale difesa deve raggirarsi, sotto pena di perderne il diritto: 3.° Che dopo ciò dovrà fare le sue prove nel termine successivo, che se li assegnerà, e perchè questo sia proporzionato al bisogno, procurerà di esprimere con precisione quali sono i mezzi di prova che vuole impiegare: 4.° Che può scegliersi un Difensore fra gli Avvocati, o Procuratori approvati, lo che non facendo sarà assistito dal Difensore ordinario destinato dalla Legge: 5.° Che se vuol essere presente al Giudizio della Causa che lo riguarda, lo deve dichiarare (sotto pena di non essere più in tempo a farlo), e che in tal caso si farà accompagnare, se è carcerato, alle Prigioni di Firenze, o del Tribunal competente. Non è questa una formalità, ma una solennità, ed il Voto della Legge non è adempito, se l'Imputato, dietro una piena cognizione della materia, non è in grado di determinare la sua volontà nel modo che crede più utile alla propria difesa.

12. L'articolo XIII. non permette la repetizione dei Testimoni fiscali ad istanza dell'imputato, se non che *per motivo sopravvenuto*.

Questa restrizione tende ad impedire ogni inutile ritardo nella spedizione dei Processi, e sarebbe stato da temersi, che gli Imputati stessi ne interponessero studiosamente, allorchè essendo in libertà non fossero spinti dall'impazienza della carcerazione a desiderar il termino del loro Processo. Basterà che il motivo per cui si domanda di ripeterli non esistesse all'epoca del Confronto, poichè in questo caso l'Imputato dovea in allora domandare che si interrogassero sull'oggetto sul quale dovrebbe cadere la repetizione. Ma senza troppo astringersi a questa regola, per evitare del pari, e l'inconveniente che

la Legge ha voluto proscrivere, e la rejezione troppo inconsiderata delle istanze degli Imputati, si avvertirà di far loro articular bene i Capi sopra i quali dovrebbe raggirarsi la ripetizione, e se ne renderà conto al Vicario, che l'accorderà o la ricuserà, secondo l'interesse, e l'influenza che il dargli corso potrebbe avere nella Causa. Si terrà lo stesso sistema relativamente ai Testimoni a repulsa, sull'ammissione dei quali si può usare una qualche maggior correntezza.

13. Dipenderanno i Notari Criminali dai rispettivi loro Vicarj, li consulteranno in tutti i casi nei quali avranno qualunque dubbio sulle proprie operazioni, e ne eseguiranno le Istruzioni non meno che le istanze dell'Avvocato Generale, e degli Avvocati di lui sostituiti relativamente al loro Ministero, a forma del §. LXXVIII. E nel loro Sindacato dovranno oltre gli altri documenti presentare l'attestato di buon servizio dell'Avvocato Generale medesimo.

14. Avranno sempre presente che un imputato sottoposto a Processo non è colpevole, e che fino al momento in cui una Sentenza irretrattabile lo dichiara tale, prevaler deve il diritto che ha ciascuno, di esser creduto innocente. Quindi il R. Governo ò nella piena fiducia, accresciuta dall'esperienza dei passati tempi, che si asterranno scrupolosamente da qualunque invettiva, o minaccia, e da qualsisia durezza di maniere dalle quali esser potesse turbata, o diminuita la libertà d'intelletto di cui deve godere in tutta la sua estensione l'imputato medesimo, onde riunire i mezzi tutti di difendersi.

15. Useranno la massima sollecitudine, e diligenza nella Compilazione dei Processi, e in quelli particolare nei quali cuison carcerati, e nell'adempimento di quant'altro è loro prescritto dalle presenti Istruzioni; mentre siccome lo zelo col quale si distingueranno nel disimpegno del loro tanto importante ministero gli farà un distinto merito presso il Governo per i loro avanzamenti, così qualunque allontanamento dai propri doveri non potrebbe fare a meno di avere una molta svantaggiosa influenza nel loro successivo destino.

ARTICOLO II.

Della Cancelleria della Ruota.

16. Tutto ciò, che nel precedente Articolo è stato detto riguardo i Notari Criminali si applica egualmente, ed in tutte le sue parti ai Ministri Processanti addetti alla Cancelleria della Ruota Criminale.

17. Essi eserciteranno però il loro Ministero nell'attuale Circondario di Firenze, finchè il progressivo ristabilimento dei Vicariati distragga qualche parte di questo Territorio dal distretto assegnato loro dall'Art. III. del Regolamento, e che un tale Distretto resti così definitivamente fissato.

18. Il sistema praticato nella Cancelleria del Supremo Tribunale di Giustizia si osserverà nella Cancelleria della Ruota compatibilmente col disposto dal Regolamento istesso, e dalle presenti Istruzioni.

19. Gli esami dei Testimoni si faranno in Cancelleria, meno i casi in cui per qualche giusta ragione credasi di farli in una stanza a parte, ma anche in tal caso sarà necessaria un'autorizzazione speciale ed in scritto dell'Auditor di Turno.

20. Il Cancellier Maggiore terrà il Protocollo mensile delle Cause Criminali. Terrà registro delle mandate dei Processi, che giorno per giorno si faranno all'Avvocato Generale, agli Avvocati di lui Sostituti, al Presidente della Ruota, e agli Anditori Relatori, come pure della Consegna che verrà fatta all'Avvocato de' Poveri, o suo Aiuto, o altri Difensori degl'Inquisiti, facendo da ciascuno dei sunnominati scrivere sul tergo del Registro di cui tratta il §. XXX. e presso all'articolo concernente il rispettivo Processo una ricevuta da loro firmata, e concepita in poche parole; e quando il Processo è riportato scriverà sotto la ricevuta „ restituito li „ apponendovi la data, e la sua firma.

21. Il Cancelliere maggiore notificherà ai Vicarj rispettivi i giorni per i quali son fissate le Sessioni in ciascun Processo, affinchè l'Imputato sia citato, e sia nel resto eseguito il seguente §. LXXII. se l'imputato si trova nelle carceri di Firenze, lo farà citare direttamente.

22. Nel passare ciascun Processo al Presidente vi unirà una Nota degli Auditori che hanno divieto dal Giudizio definitivo, per una delle Cause resultanti dagli Articoli 15. 25. e 35. del Regolamento.

23. Distribuirà per Turno ai Cancellieri le Querele che vorranno presentare per la Compilazione dei Processi, e le rogatorie, o Lettere sussidiarie che saranno rimesse dai Tribunali Provinciali per ottenere, che si faccian degli Atti in Sussidio.

24. Per l'esecuzione del §. precedente scriverà su tutte le querele ammesse la parola „ ammessa „ e vi farà un numero che servirà a regolare il Turno fra i Processanti.

25. Invigilerà al buon'ordine, e alla buona direzione della Cancelleria: Avrà l'inpezione sulla Cassa, di cui terrà la Scrittura, e sopra i Depositi, e Corpi dei Delitti che resteranno alla cura dei Custodi, e osserverà le Istruzioni, ed ordini che gli verranno trasmessi.

16. Le Lettere, e Pacchi diretti „ *alla Ruota Criminale* „ si apriranno dal Cancelliere maggiore.

27. Darà sfogo alle ricerche che venissero fatte dall'Avvocato Generale, e dagli Avvocati suoi Sostituti, e somministrerà ai medesimi tutte le Copie, e Documenti, di cui avessero di bisogno per il loro Ministero, benchè inteso che trattandosi di filze, o di documenti originali, potrà nell'atto della consegna, esigerne ricevuta, perchè si sappia chi n'è a tutti gli effetti il responsabile.

28. Farà tenere un Registro di tutte le Cause Criminali della Toscana, al quale effetto l'Avvocato Generale gli passerà lo Stato Mensuale che riceverà dai rispettivi Vicarj, e

completarà questo Stato con quello delle cause pendenti nella sua Cancelleria: una colonna del Registro servirà a notarvi i giorni delle Sessioni che per ciaschedun'affare avrà fissati il Presidente.

29. Vi sarà nella Cancelleria della Ruota un'altro Registro particolare dei corpi di Delitto, ed altri oggetti venuti in potere della Giustizia, de' quali da questo Registro dovrà apparire il movimento fino al loro esito definitivo.

30. Vi si terranno inoltre tre altri Registri: Uno cioè per le risoluzioni prese dal Turno di Revisione nei Processi lasciati sospesi: Uno per le sessioni del Turno che decide gli Affari meritevoli di pena inferiore al confine: E uno per i processi rimessi dai Tribunali Provinciali al Giudizio della Ruota, e per gl'altri di cui è ultimata la Compilazione, destinato a far costare le Comunicazioni che ne vengon fatte a forma della Legge.

31. Al termine di ogni mese il Cancelliere Maggiore formerà, o farà formare un diligente estratto del Registro delle Cause Criminali. Quest' Estratto conterrà le cause introdotte nel Mese, quelle terminate nel Mese, colla menzione del giorno in cui furono introdotte, e quelle che resteranno sempre pendenti per la compilazione dei Processi secondo le note mensuali dei Vicarj, con indicare anche rispetto a queste il giorno in cui furono incominciate, e se ciò avvenne da più di tre Mesi, in una colonna particolare si accenneranno i motivi per i quali non sono state ancora spedite, i quali motivi si desumeranno dalle stesse note mensuali; in tutte le cause Criminali descritte ai suddetti e agl'altri Registri, e nell' estratto mensile si noterà il Titolo del Delitto, il Nomo dell' Imputato, il Tribunale in cui pende la causa, e lo Stato degli Atti per quelle che essendo state infziate nei precedenti Mesi, non sono ancora ultimate. Quest' Estratto firmato dal Presidente della Ruota, e dall' Avvocato Generale verrà descasi simultaneamente, e con lo stesso Biglietto accompagnato al

Consiglier di Stato, e di Finanze Direttore della Real Segreteria di Stato, che ne renderà conto al Real Governo.

32. La minuta di tutte le Lettere relative a Processi si scriverà sul rispettivo Processo, su cui si prenderà nota di quant'altro verrà fatto per la di Lui istruzione.

33. Il Nome dei Ministri di Turno che nella Cancelleria saranno incaricati per ciaschedun Mese degli accessi antecedenti all'iniziazione di un Processo, starà affisso nella Cancelleria medesima, e si trasmetterà ai capi degli Esecutori perchè lo faccian circolare ai medesimi, onde sappiano in tutti i Casi improvvisi qual Ministro deve essere da essi avvisato. I Ministri di Turno non potranno mai dispensarsi, nemmeno di notte, o sotto pretesto di cattivo tempo, o altro, dal trasferirsi immediatamente al luogo dell'accesso, sotto pena di essere responsabili delle conseguenze, e dell'indignazione sovrana. Tutto ciò si applica anche ai Commissarj dei Quartieri nell'estensione del rispettivo Quartiere.

34. Useranno parimente la massima diligenza in tutti gli altri accessi, atteso che bene spesso il più lieve ritardo li rende inutili, o ne diminuisce i risultati.

35. Si terrà affisso in Cancelleria il nome dell'Auditore di Turno incaricato della di lei direzione; quelli degli Auditori componenti il Turno che deve decidere a forma dell'Art. 23. del Regolamento le cause Criminali di Firenze, e suo Circondario nelle quali fosse luogo a una pena minore del confine. il tutto perchè si sappia dal Giudizio di quali affari ciascuno di essi deve nei congrui casi astenersi, e delle suddette note si manderà copia al Presidente della Ruota, e all'Avvocato Generale, nel cambiamento di ciascun Turno.

36. Le comunicazioni dei Processi si faranno, dopo terminate le difese all'Avvocato Generale, che potrà assegnarne quella parte che verrà agli Avvocati suoi Sostituti. L'uno, e gli altri dopo averne fatto studio gli ritorneranno alla Cancelleria, e questa gli passerà al Presidente, che dopo averli

esaminati, fissata la Sessione, e destinato il Relatore gli ritornerà parimente alla Cancelleria, ed essa gli manderà al Relatore, unitamente al Registro sul quale egli farà la sua ricevuta. Il Relatore dovrà rimettere ciaschedun Processo almeno 24. ore avanti la Sessione.

37. La Cancelleria è sotto la direzione dell'Auditore di Turno, e sotto la dipendenza del Presidente della Ruota, che invigilerà superiormente l'osservanza delle Leggi, del Regolamento, delle Istruzioni, e degli altri ordini; e alla medesima si applica nel rimanente il §. XII.

A R T I C O L O III.

Dei Vicarj.

38. L'articolo 4. del Regolamento avendo incaricati i Vicarj Regj di dirigere gli Atti, e la Compilazione dei Processi Criminali, ne segue in essi l'obbligo d'invigilare alla loro piena regolarità.

39. Nella loro assistenza ai Costituti potranno fare le opportune interrogazioni al Costituto, e dettarle al Processante, egualmentechè le risposte; sarà anzi ciò conforme al voto della Legge, e lo studio del Processo che per tale effetto dovranno fare li risparmierà altrettanta occupazione allorchè sarà terminato; potranno pure, se lo credono proprio, dividere le Contestazioni in più esami, e in diversi giorni anche con qualche intervallo, riservando per l'ultimo le Contestazioni più gravi, e di maggiore importanza.

40. La menzione della loro assistenza ai Costituti si porrà in principio dell'Esame, ed in fine la loro firma; avvertiranno anche di notare in principio se l'esame istesso si è fatto a loro interrogazione.

41. Nei Casi dubbj è sempre in facoltà dei Vicarj il comunicare all'Auditore di Turno l'Istanze d'abilitazio-

ne fatta dai Carcerati, e domandare al medesimo il *quid' agendum*.

42. Allorchè il Processo sarà finito lo esamineranno con ogni attenzione da loro stessi, e senza riportarsene al rapporto, o spoglio del Notaro, che quando anche sia in scritto, si dovrà da essi verificare in tutte le sue parti. Trasmetteranno l'inquisizione ogni volta che vi sian dei riscontri capaci di produrre una probabilità maggiore per la condanna, che per l'assoluzione dell'Imputato.

43. L'articolo X. del Regolamento non dichiara che nell'Inquisizione si dovrà esprimere che il Vicario vi ha assistito: ma è chiaro che si è creduto inutile il dichiararlo, e chè ciò si è considerato come implicito nel Testo della Legge, perchè la sola firma senza tal menzione farebbe costare che il Vicario ha sottoscritto, ma non che è stato presente, e porterebbe la nullità comminata da quest'articolo.

44. L'artic. XI. distingue il termine a *dedurre le difese*, cioè ad articolare il rispettivo oggetto di esse dal termine a *giustificarle*, che è quello nel quale l'imputato dovrà far le sue prove. La Legge poteva, e doveva limitare il primo termine, ma non poteva far lo stesso del secondo, che dipende tutto dalle particolari circostanze di ciascun caso. Basterà dunque che i Vicarj non mettano in dimenticanza l'avvertimento contenuto nella parte finale di questo articolo.

45. Anche l'esecuzione dell'Art. XII. è specialmente raccomandata ai Vicarj, affinchè la Cerziorazione sia fatta nel modo voluto dal §. XI. delle presenti Istruzioni.

46. Il §. XII. delle presenti Istruzioni servirà loro di commento per l'intelligenza dell'art. 13. della Legge, rispetto al quale esigeranno sempre dai loro Notari la Comunicazione delle Istanze di repetizione dei Testimonj Fiscali. Anche di queste Istanze, e della risoluzione adottata dal Vicario si prenderà nota in Processo, perchè il Presidente della Ruota, o del Tribunal competente possa far uso della facoltà che gli accorda il seguente §. LXX.

47. L'art. XIX. distingue due casi 1., Se nel Processo è trasmessa l'inquisizione: 2. Se non lo è. Nel primo soltanto il Vicario deve fare un Decreto per dichiarare che „ N. N. „ essendo stato inquisito per il tal delitto, con le tali circostanze, e potendo perciò esservi luogo contro di lui alla „ tal pena, a forma dell'art. . . . della tal Legge, ordina „ perciò, che il Processo venga trasmesso unitamente ai Corpi „ di delitto (o altri oggetti venuti in potere della Giustizia) al Tribunale di o alla Ruota „ Criminale di Firenze per esservi giudicato „ Ma tanto nel primo, quanto nel secondo caso, cioè ancora d'Inquisizione non trasmessa, il Processo sarà corredato del Disegno del Vicario, che terminerà col di lui Parere: Tutti i Processi nei quali la Inquisizione non è stata trasmessa si manderanno dal Vicario colla direzione „ Alla Ruota Criminale, perchè ne sia „ fatto l'uso prescritto dall'art. XV. del Regolamento.

48. Se il Turno di revisione adotta una risoluzione conforme a quella del Vicario, rimetterà al medesimo il Decreto che la contiene: il Vicario avrà cura di farlo subito notificare all'Imputato, onde sappia che si lasciano contro di lui sospesi gl'atti e che la Giustizia non lo riguarda come legitimamente purgato dai sospetti contro di lui concepiti; ancorchè poi il Turno di revisione adotti una Decisione contraria a quella del Vicario, il Decreto che la conterrà si notificherà all'Imputato, perchè sappia che vanno a riprendersi gli atti contro di lui; ma siccome in questo caso deve essere necessariamente trasmessa la inquisizione, e siccome soltanto colla risposta alla medesima si pubblica il Processo, perciò i Vicarj cominceranno dal trasmetterla, ed unitamente al suddetto Decreto la faranno notificare all'Inquisito, e quindi adempiranno tutte le diligenze prescritte dagli Articoli XI., XII., XIII., XIV., XIX., e XX. del Regolamento, e dopo di esse pronunzieranno il Decreto di cui tratta l'articolo XIV., e con esso rimetteranno il Processo, e li oggetti enunciati nell'art. XVIII. al Tribunal competente.

49. La spedizione degli oggetti di cui tratta questo Articolo XVIII. si farà sempre per canale sicuro. Si impiegheranno a preferenza i Procacci delle Comunità, o altri mezzi, che senza compromettere la fedeltà del trasporto presentino per la spesa la maggiore economia possibile. Questi oggetti si spediranno bene involti se si può, e sempre sigillati, in guisa che ad un'oggetto non si possa sostituirne altro della stessa qualità. Nella Lettera che gli accompagnerà se ne inserirà una Nota firmata dal Notaro Criminale; questa Nota sarà copiata da uno dei Ministri della Cancelleria della Ruota, o dal Cancelliere del rispettivo Tribunale sul registro di cui tratta il §. XXIX. delle presenti Istruzioni, e quindi il medesimo scriverà in calce di essa la ricevuta colla data, e la firma, e la ritornerà al Vicario che la consegnerà al suo Notaro perchè la custodisca a proprio discharge.

50. I Vicarij nel pronunziare il Decreto interlocutorio di cui parla l'Articolo XIV. del Regolamento sopra delitti commessi in tempo in cui vigeva il Codice Francese, avranno presente il disposto dell'Articolo LI. del Regolamento medesimo, e per conseguenza confrontando la pena imposta a quel delitto dal suddetto Codice, con quella comminata dalle Leggi Toscane rileveranno qual sia più lieve, e su questa fisseranno se il Processo deve esser rimesso alla Ruota, o al Tribunale di prima Istanza.

51. Nel principio di ogni Mese rimetteranno all'Avvocato Generale una Nota delle Cause Criminali *pendenti* nel loro Vicariato, in cui esprimeranno la natura, circostanze, e luogo del commesso delitto, il nome dell'Imputato se è conosciuto, il giorno in cui fu introdotto il Processo, e lo stato attuale degli Atti; e per quelle pendenti da più di tre Mesi, i motivi per i quali non si è potuto fin'allora ultimarle. Sulla Nota mensile ogni Causa avrà un numero di seguito, ma le Cause introdotte nei precedenti mesi si noteranno tutte insieme per ordine di tempo fra loro, dopo quelle introdotte nel

mese a cui appella la Nota, e a fronte di queste si riporterà non più il numero di seguito, ma quello che ciascuna occupava nella Nota del mese in cui fu introdotta, quale Nota verrà ivi indicata.

52. Nel principio di ogni Mese rimetteranno pure al medesimo la Nota dei Carcerati del Mese precedente, esprimente i loro nomi, cognomi, patrie, giorno, e motivo dell'arresto, e la citazione del Numero della loro Causa sulle Note mensuali, se sono sotto Processo.

ARTICOLO IV.

Dell' Auditore di Turno.

53. La Ruota farà al Governo la proposizione dei suoi Turni di servizio, e frattanto sino alla approvazione provvederà il Presidente.

54. L' Auditor di Turno ammetterà, e rigetterà le que-rele, comunicando quelle che crederà di dover rigettare al Turno di Revisione perchè decida sopra di esse.

55. L' Auditore di Turno invigilerà l'esatta esecuzione dei §§. componenti l'Articolo II. delle presenti Istruzioni. L'Articolo III. è totalmente applicabile al medesimo. Egli eserciterà sui Ministri della Cancelleria la stessa vigilanza, ed attribuzioni che quell'Articolo assegna ai Vicarj sopra i loro Notarj.

56. Per le rimanenti incombenze dell' Auditore di Turno nel Turno di Revisione, si dovranno eseguire i §§. che compongono l'Articolo seguente.

ARTICOLO V.

Del Turno di Revisione.

57. Quando gli Auditori componenti il Turno di revi-

sione credessero di non essere in grado di determinare la loro opinione sulla semplice relazione del loro Collega, potranno da per loro stessi esaminare il Processo, ma dovranno riunirsi dentro giorni otto per risolverlo.

58. Anche nei Decreti contenenti tali risoluzioni si osserverà l'Articolo XXXIX. del Regolamento rispetto alle scissure.

59. I Processi risolti si passeranno col Decreto alla Cancelleria, che ne farà l'uso prescritto dal §. XLVIII. delle presenti Istruzioni.

60. L'Articolo XV. del Regolamento impone all'Auditore incaricato *pro tempore* della Direzione della Cancelleria di render conto al Turno di Revisione anche dei Processi di cui esso ha diretto gli Atti. Questi Processi sono in tutto equiparati a quelli che vengono dalla Provincia.

61. All'Articolo XVI. del Regolamento serve di dilucidazione il §. XLVIII. delle presenti Istruzioni.

62. Per mettere il Presidente della Ruota in grado di eseguire l'Articolo XVII. del Regolamento, l'Auditore di Turno dovrà fare stendere in Cancelleria un brevissimo estratto dei Decreti risolutivi pronunziati dal Turno di revisione, nel margine dei quali farà trascrivere sommariamente ciò che risultava in aggravio dell'Imputato.

A R T I C O L O VI.

*Dei Tribunali di Prima Istanza, e del Turno della Ruota
che ne fa le veci in Firenze.*

63. I Tribunali di Prima Istanza provvisoriamente conservati devono avere i Registri prescritti dai §§. XX. XXVIII. XXIX., e XXX. delle presenti Istruzioni, e tenerli nel modo che vien prescritto alla Cancelleria della Ruota; per il Turno di questa che deve decidere per il Circondario di Firenze i delitti meritevoli di pena inferiore al confine; e questi Registri si terranno nella suddetta Cancelleria.

64. Le Funzioni del Turno destinato a giudicare i Processi in cui è Luogo la pena inferiore al Confine durano tre mesi.

65. I Tribunali di Prima Istanza, ed il Turno suddetto possono giudicare senza l'intervento dell'Avvocato Generale, o di veruno degli Avvocati suoi Sostituti; e senza che il primo abbia delegato alcun'altro a rappresentarlo, mentre tale intervento, o delegazione son meramente facultativi a forma dell'Art. XLVII. del Regolamento.

66. Gli Art. XXXIV., e XXXV. del Regolamento stesso spiegano a sufficienza che il Decreto di remissione fatto dal Vicario, o Auditore del Turno è semplicemente dichiarativo, e non attributivo da Giurisdizione, la quale non può emanare, se non che dalla Legge; in conseguenza questi Decreti non vincolano i Tribunali, nè il Turno della Ruota che ne fa le veei in Firenze, i quali trovandosi incompetenti, procederanno a forma del suddetto Articolo XXXIX. del Regolamento.

67. Gli Art. XXIV. e segg. del Regolamento istesso essendo del pari applicabili alla Ruota Criminale, e ai Tribunali dovranno perciò questi uniformarsi ai medesimi, e ai §§. che compongono il seguente Art. VII.

ARTICOLO VII.

Della Ruota Criminale.

68. Il Presidente della Ruota è rimpiazzato in caso di legittimo impedimento dall'Auditore più anziano per ordine di nomina.

69. Visiterà le Carceri, e i Carcerati nel modo, e per lo stesso effetto per cui si visitavan dal Presidente del Supremo Tribunale di Giustizia.

70. Se nell'esaminare un Processo il Presidente della

Ruota trova che non si sono sfogati tutti gli atti necessari, o che si è senza giusto motivo impedito all'Inquisitor di fare qualche parte di difesa, prima di fissare la sessione potrà respingere il Processo al rispettivo Vicario perchè supplisca.

71. Ogni volta che il Presidente della Ruota stimasse utile la presenza al Giudizio dell'Imputato, il quale non avesse richiesto di intervenirevi, avrà l'attenzione di ordinare l'accompagnamento alle Carceri in tempo opportuno, in guisa che non si debba trattenere la sessione per aspettarne l'arrivo.

72. Il giorno della Sessione si notificherà sempre all'Inquisito, perchè possa sceglierai un Difensore, e dargli le sue Istruzioni. Quando poi l'Inquisito avrà dichiarato di volere intervenire al Giudizio, è necessario citarlo espressamente, e perciò converrà darne la commissione al Vicario della Giurisdizione in cui abita, o del luogo in cui è carcerato, con indicare al medesimo il giorno preciso della sessione. La Citazione si darà qualche giorno avanti la sessione, secondo la distanza dei luoghi si eseguirà nel resto del §. 19. delle presenti Istruzioni.

73. L'Imputato che vorrà assistere al Giudizio, sarà sciolto appena arrivato al luogo della sessione. Il Real Governo si riserva di determinare da quale specie di forza pubblica dovrà essere accompagnato, e guardato.

74. La facoltà di moderare, e molto più d'impedire la pubblicità delle sessioni non potrà usarsi che in casi gravissimi, e con gran riserva; e non s'intenderà mai estesa sino a proibire ai Congiunti dell'Imputato, ed alle parti interessate di intervenirevi, nè agli Avvocati, e Procuratori di Ruolo.

75. L'atto prescritto dall'Art. XXXVII. deve servire a far risultare in ogni tempo tutto ciò che si è fatto nella sessione cioè: Se l'imputato vi è intervenuto, nel qual caso si dovrà notare nell'atto stesso, che è stato interrogato a forma della Legge, e in caso diverso si dichiarerà che sono stati

letti i di lui costumi: Vi si noterà pure se è stata fatta veruna Istanza dalle persone che ne hanno il diritto a forma dell'Art. XXX.; e qual esito hanno avuto; che l'Auditore a ciò destinato, del quale si esprimerà il nome ha fatto la sua relazione, e che l'Avvocato Generale, o uno degli Avvocati suoi Sostituti hanno assistito a tutta la seduta esprimendo il risultato delle loro istanze; e quant'altro occorra far risultare, come per esempio la Decisione del Presidente per cui ha ordinato che non si permetta il libero ingresso a tutto ec.

76. L'Art. XI. del Regolamento vuole che i Cancellieri facciano notificare la Sentenza all'Inquisito, e ne rimettano copia all'Avvocato Generale. Sono questi due obblighi inerenti alla persona del Cancelliere che ha assistito alla Sessione, e che non riguardano gli altri Ministri della Cancelleria: il 1.° ha sempre luogo anche quando l'Inquisito sia stato presente, e tanto in caso di condanna, assoluzione, o Processo lasciato sospeso, e aperto, giacchè l'articolo non fa distinzione; il 2.° è imposto perchè l'Avvocato Generale si possa valere della facoltà che gli da l'Articolo XLIII. del Regolamento.

77. E' pure in obbligo di questi Cancellieri il rimettere nel principio d'ogni Mese all'Avvocato Generale la Nota di tutti gli Individui che nel Mese precedente sono entrati in Carcere, con indicarne il Nome, Cognome, data della Sentenza e carcerazione, la pena pronunziata, il giorno della scarcerazione, e se non è ancora seguito, quello in cui deve seguire.

A R T I C O L O VIII.

Dell'Avvocato Generale, e degli Avvocati di lui Sostituti.

78. Le Attribuzioni che l'Avvocato Generale esercita fuori del seno della Ruota son dettagliate nell'Art. XLVII.

del Regolamento; non può per altro ingerirsi nella compilazione dei Processi, nè dare ordini relativi al dirigerne l'andamento, salvo il fare in tale proposito quelle istanze che crede, alle quali tutti i Ministri Processanti, e quelli che ne hanno la direzione dovranno deferire.

79. Così se nell'esaminar un Processo trova che non si sono esauriti gl'Atti tutti necessarj potrà richieder al rispettivo Vicario che lo faccia completare, e questi non potrà dispensarsi dall'ordinarlo, il tutto senza pregiudizio del §. LXX. delle presenti Istruzioni.

80. Nell'Ufficio dell'Avvocato Generale si terrà un Registro di tutti i Carcerati, e uno di tutti i Condannati del Gran-Ducato, nei quali registri si noterà l'epoca, e luogo della Carcerazione, l'epoca della Condanna, e in quel caso la pena applicata, e il giorno in cui deve cessare: per la formazione del primo, e per tenerlo in giorno si servirà delle Note che riceverà a forma dei §§. LII. e LXXVII. delle presenti Istruzioni, e delle partecipazioni d'abilitazione dei Carcerati, che gli verranno fatte a forma dell'Artic. XLVI. del Regolamento: per il 2.º si servirà delle Copie rimesse dai Cancellieri, a tenore dell'Art. XL. del Regolamento, e del §. LXXVI. delle presenti Istruzioni.

81. L'Avvocato Generale potrà valersi per il suo Ufficio degl'Apprendisti di Cancelleria. Il di lui attestato sarà necessario per l'abilitazione agl'Impieghi Criminali.

82. Finchè il Governo siasi spiegato rispetto al luogo ove dovranno conservarsi i Processi spediti dai Tribunali Provinciali, l'Avvocato Generale avrà il diritto di reclamarli per prenderli in esame ogni volta che egli crederà che la semplice Copia della Sentenza non basti ad istruire l'animo suo, e a metterlo in grado di decider sulla domanda la revisione.

83. Se l'Avvocato Generale, e gli Avvocati di lui Sostituti preferiscono il discutere verbalmente la Causa nella

sessione pubblica al sistema di leggere uno scritto, potranno farlo, ma dovranno sempre distendere in scritto la loro istanza sulla pronunzia del relativo Giudicato, e consegnarla al Cancelliere datata, e firmata.

84. Ogni anno nel Dicembre, il Presidente, e l'Avvocato Generale daranno conto alla Real Consulta del modo di amministrazione, della Giustizia nell'anno che va a cadere, e del numero dei Processi spediti, colle osservazioni sulla influenza che tutto ciò ha avuto del miglioramento dell'ordine pubblico, e dei costumi.

85. In caso d'assenza, o impedimento dell'Avvocato Generale tutte le di lui facoltà, e attribuzioni passano di diritto nell'Avvocato Primo Sostituto del medesimo, e mancando esso pure nel secondo, essi s'eserciteranno nella stessa guisa.

86. Gli Avvocati Sostituti hanno la firma ciascuno nella sua branca, secondo la divisione degli Affari che verrà fatta dall'Avvocato Generale, il quale è sempre arbitro di cambiarla.

87. Il Servizio degli Avvocati Sostituti, e la buona condotta nel medesimo, formeranno loro un titolo al quale il Governo avrà tutto il riguardo per la preferenza non solo nella collazione del posto d'Avvocato Generale, ma anche nei rimpiazzi dei posti di Auditori della Ruota Criminale.

A R T I C O L O IX.

Dell'Avvocato dei Poveri, e suo Aiuto, e degli altri Difensori.

88. L'Avvocato dei Poveri, e il suo Ajuto in Firenze, e gli altri Difensori ordinarij dei Carcerati, non esercitano il loro Ministero, e non sono tenuti ad assumere la difesa di un'Inquisito, se non quando questo non abbia fatto uso della facoltà accordatagli dall'Articelo XXVII. del Regolamento

Criminale, che gli permette di eleggersi un Difensore fra gli Avvocati, e Procuratori matricolati.

89. Soltanto all'Avvocato de' Poveri, al di lui Ajuto, e agli altri Difensori ordinarij riconosciuti dall'Antorità pubblica sarà permesso di portare presso di loro i Processi per farne lo studio, incaricandosene per altro mediante ricevuta sul Registro di Cancelleria a forma del §. XX. delle presenti Istruzioni. Quanto agli altri Difensori si ritornerà in tal proposito alla consuetudine del Supremo Tribunale di Giustizia.

90. Tutti i Difensori osserveranno nelle loro arringhe, e nei loro Scritti quel rispetto che è dovuto alla Dignità, ed al Carattere dei Magistrati cui son diretti le une, o gli altri: se si allontanassero da questi doveri il Presidente potrà avvertirli; e quando nella sua prudenza creda che la circostanza lo meriti potrà sospenderli con renderne conto immediatamente alla R. Consulta, per il di cui canale corrisponderanno sempre la Rota e l'Avvocato Generale col R. Governo.

A R T I C O L O X.

Della Real Consulta.

91. Il rimedio sulla Revisione supplisce al Ricorso per la via di Grazia del quale tratta l'Articolo XXVII. della Legge de 30. Agosto 1795.

92. Quanto alle Sentenze dette Correzionali già pronunziate, gli Appelli interposti, che si interporranno in tempo utile si giudicheranno dai Tribunali che eran competenti per conoscerne secondo la Legge abrogata: Spirati i suddetti termini è proibito ai Ministri delle Cancellerie il riceverne.

93. In tutti i Casi in cui la revisione non può influire sulla sorte dell'Inquisito, condannato, o assoluto, a forma degli articoli XLIII. e XLV. del Regolamento, la Consulta nell'accordarla dichiarerà col Decreto, che si intende con-

cessa soltanto per lo stabilimento del principio controverso, e senza che l'esito qualunque sia possa aggravar mai la Condizione dell'Inquisito.

94. La Consulta deciderà secondo le regole proprie della già Corte di Cassazione anche le Domande di revisione che saranno presentate rispetto alle Sentenze da proferirsi in avvenire nei Processi enunciati all'Art. L. del Regolamento e nei quali era stata già pronunziata l'accusa dalla Camera d'accusa di Firenze.

Dato dalla R. Segreteria di Stato, li 12. Luglio 1814.

GIUSEPPE ROSPIGLIOSI.

EMILIO STROZZI *Segr. Provv.*

Circolare relativa alla Tassa dei Macelli.

Eccellentissimo Stgnore

Per dare esecuzione al Paragrafo 51. della Veneratissima Legge de' 27. Giugno prossimo passato, nel quale viene prescritto che al primo Gennaio 1815. siano rimessi in vigore gl'antichi sistemi in quella parte che riguardane la Tassa così detta dei Macelli è necessario che VS., con tutta la possibile sollecitudine, si compiaccia di rimettermi le appresso Notizie.

Primo. Il numero dei Macelli che si trovano attualmente aperti nell'estensione di ciascheduna Comunità addetta a codesta Cancelleria.

2.º Il Nome, e Cognome degl'attuali Macellari, e se questi hanuo dei titoli per esser confermati.

3.° Il luogo ove sono situate le Botteghe dei Macelli, e quanti Popoli abbracciano per lo smercio esclusivo delle loro Carni, e qualora non vi sia attualmente stabilito a ciascun Macello un Circondario determinato, Ella mi dirà di quanti Popoli nominativamente potranno esser questi composti, e qual Canone potrebbesegli attualmente attribuire.

4.° L'ammontare del Canone che è a carico dei Macellari per l'anno 1814. e se è, o no anticipato.

A tale Notizie potrà VS. aggiungere tutte quelle osservazioni che crederà coerenti all'esatto adempimento dei mentovati Sovrani Comandi onde ripristinare, per quante è possibile, questa Amministrazione sul piede stabilito dal Motu proprio de' 21. Marzo 1789.

E con distinto ossequio mi confermo

Di VS.

Firenze dalla Camera delle Comunità

li 13. Luglio 1814.

Devotiss. Servitore

LUIGI PRATESI *Provv.*

(Si ordina ai Cancellieri di invitare i Camarlinghi a render conto dell'esazione dell'anno 1813.

Eccellentissimo Signore

Informato, che tra i Camarlinghi delle Imposizioni Dirette residenti nelle Comunità del già Dipartimento dell'Arno, molti ne esistono, i quali avendo in ordine le opportune carte di corredo sono in grado di render conto dell'Amministrazione relativa al decorso Anno 1813., Ella si darà

cura d'invitare quelli, che sono muniti di tutte le giustificazioni a portarsi immediatamente presso i Ragionieri di questa Camera delle Comunità, all'oggetto di divenire al saldo delle loro rispettive gestioni per l'Anno predetto.

Rapporto poi agli altri, che non si fossero peranco procurati i documenti opportuni per giungere a tale scopo, gl'ingiuingerà di farlo al più presto possibile.

Intanto la prevengo, che relativamente alle note di Poste inesigibili, già presentate dai Camarlinghi, saranno sollecitamente trasmessi gli ordini di sgravio.

Sono con distinta stima

Di VS.

Firenze dalla Camera delle Comunità
li 14. Luglio 1814.

Devotissimo Servitore
LUIGI PRATESI PROVVED.

Circolare relativa a far render conto ai Meri dei conti
a tutto Giugno 1814.

Eccellentissimo Signore.

Prescrivendo il §. 31. del Sovrano Editto dei 27. Giugno 1814. ai già Meri delle Comunità di presentare al Magistrato Comunitativo, e Consiglio Generale riunito dentro il termine di due mesi il loro rendimento di Conti, tanto per gli anni antecedenti, quanto per i sei mesi a tutto Giugno scaduto, conviene che VS. solleciti gli attuali Gonfalonieri perchè dentro il termine stabilito venga compita tale operazione, che dovrà essere da Lei rimessa con le sue osservazioni a questa Camera delle Comunità dentro i primi dieci giorni del futuro mese di Settembre.

E siccome è stato riconosciuto che tutti i Meri delle Comunità del Dipartimento dell' Arno hanno per tutto l' Anno 1812. presentato un tal Rendimento di Conti, e riportato dal Prefetto di detto Dipartimento; dopo la revisione eseguita dai Ministri di Prefettura a ciò incaricati, il Decreto d' Approvazione; così nel tempo, che i Ragionieri di questa Camera si occuperanno di un nuovo Esame di detti Conti per osservare se sono in tutte le sue Parti regolari, Ella potrà limitarsi a richiedere ai suddetti Meri il Rendimento dei Conti di Amministrazione dell' Annata 1813., e dei susseguenti sei Mesi a tutto Giugno 1814., che dovranno ambidue esser compilati nel sistema degl' anni precedenti.

E con distinta stima mi confermo.

Di VS.

Firenze; Dalla Camera delle Comunità li 14. Luglio 1814.

Devotiss. Servitore
LUIGI PRATESI PROVVED.

Restano soppressi diversi Uffizj di Posta stati messi dal Governo Francese, e ripristinati diversi altri unitamente ai Procacci Comunitativi.

NOTIFICAZIONE.

Il Soprintendente del Dipartimento Generale delle Poste del Granducato di Toscana, osservando, che il cessato Governo aveva introdotto il sistema di diversi Uffizj di Posta in alcune Città, e Castelli del Granducato, che non erano di verun vantaggio al Dipartimento Generale delle Poste, ma bensì di grave pregiudizio alle Popolazioni dei rispettivi Luoghi, i quali erano obbligati a servirsi di un tal mezzo per spe-

dire, e ricevere il loro carteggio, in conseguenza degli Ordini Superiori partecipatigli dalla Real Segreteria di Stato, e di Finanze con Biglietto dei 9. Luglio 2814. le appresso Direzioni di Posta, e Distribuzioni.

DIREZIONI

di Arezzo	di Pescia.
Cortona.	Pontadera.
Lucignano.	Empoli.
Montevarchi.	Dicomano.
San Sepolero.	Modigliana.
Volterra.	

DISTRIBUZIONI

di Cafaggiuolo.
Poggibonsi.
Campiglia.
Castiglion Fiorentino.

Restano confermate sul sistema che vegliava a tutto Dicembre 1807. le appresso Direzioni, ed Amministrazioni di Posta conosciute sotto il Titolo di Comunitative, cioè;

di Pietrasanta.
Pontremoli.
Montepulciano.
Grosseto.
Orbetello.

Ed in fine tutte le Comunità del Granducato dal primo Agosto prossimo dovranno spedire i loro Procacci Comunitativi non tanto al Dipartimento Generale delle Poste in Firenze quanto a tutti gli altri Uffizj di Posta da Esso dipendenti per ricevere il carteggio del Ministero da rimettersi per mezzo delle solite Bolgette, come si è praticato fino all'epoca suddetta, a tutto Dicembre 1807., osservando le stesse regole per la sicurezza delle Bolgette medesime dovendo detti Procacci Comunitativi incaricarsi della spedizione, e ricevimento dagl' Uffizj di Posta del Carteggio dei Particolari previo il pagamento del Diritto Postale, bene inteso, che detto Car-

teggio non debba essere posto nelle rispettive Bollette nel qual caso non avrebbe veruno corso.

Per le altre Distribuzioni dipendenti dal Dipartimento Generale delle Poste, e dai rispettivi Uffizj di Posta sottoposti al medesimo restano fermi tutti gli Ordini, e Regolamenti che vegliavano a tutto Dicembre 1807.

Dal Dipartimento Generale delle Poste.
li 15. Luglio 1814.

PIETRO SALVETTI.

Ordine ai Cancellieri Comunitativi di provvedere i mobili per i rispettivi
Giudicanti, e Cancellieri.

Eccellentissimo Signore .

Le continove istanze che mi prevengono per parte dei Giudicanti, e Cancellieri Comunitativi relativamente alle Mobili, delle quali coerentemente agli Ordini che vigevano in Toscana al tempo del Governo di S. A. I. e R. FERDINANDO III. debbono essere forniti i Palazzi Pretorj, e le Cancellerie Comunitative, mi hanno determinato a prescrivere su questo oggetto una norma generale per assicurare ai Ministri di Provincia la conveniente comodità, con il minore aggravio possibile delle Amministrazioni Comunitative.

A tale effetto in tutte quelle Comunità nelle quali abbisogna la provvista di nuovi Mobili, tanto per i Tribunali che per le Cancellerie, i Cancellieri Comunitativi consulteranno gl' Inventarj dei Mobili che esistevano nell'anno 1808., e dietro la scorta dei medesimi formeranno una Nota di quei capi di Mobilia, che attese le passate vicende più non esistono, e che conviene provvedere di nuovo.

Questa Nota, la quale mediante una Perizia indicherà la spesa che può occorrere per la provvista dei nuovi Mobili, dovrà essermi da Lei rimessa per attendere la conveniente approvazione.

Una tale spesa dovrà pigiarsi in seguito dal Camarlingo della Comunità ove risiede il Tribunale, o la Cancelleria, e quindi le rispettive Magistrature Comunitative procederanno al reparto fra le Comunità che in passato erano solite di concorrere per questo titolo.

Subito che sarà effettuata la nuova provvista dei Mobili mancanti VS. procederà alla compilazione degl' Inventari, e di quello di cotesta Cancelleria per regola di questo Dipartimento:

VS. parteciperà tali disposizioni a chi occorre per regola, ed invigilerà per la sua parte all'esatto adempimento.

E con distinta stima passo a confermarmi.

Di VS.

Firenze dalla Camera delle Comunità

li 15. Luglio 1814.

Devotissimo Servitore

LUIGI PRATESI *Provveditore.*

(Si porteranno alla Consulta i ricorsi nel giudizio di revisione delle cause Civili.)

NOTIFICAZIONE.

La Real Consulta ripristinata nelle sue attribuzioni coll' Editto dei 9. del corrente Luglio riflettendo, che dopo essere stato coll' altro Editto del giorno precedente bastantemente

provveduto rispetto alle Cause Criminales già spedite a norma delle Leggi veglianti nell'epoca del cessato Governo rendesi necessario ancora, che con speciale Regolamento si provveda alla forma, e modo da osservarsi nel Giudizio di Revisione rispetto alle Cause Civili, colla doppia veduta però che non rimangano lesi i diritti di privata proprietà già acquistata in vigore di Sentenze pronunziate sotto le dette Leggi, che provvisoriamente anche al presente si conservano nella loro osservanza; e che all'opposto le massime, e le istruzioni particolarmente stabilite per la direzione dell'istessa R. Consulta siano richiamate alla loro primitiva osservanza per tutte le Cause Civili state spedite posteriormente alla pubblicazione del precitato Editto del dì 9. del corrente Luglio.

Di qui è, che autorizzata opportunamente dal Real Governo, rende noto al Pubblico le seguenti normali disposizioni:

I. I ricorsi che si porteranno alla Real Consulta dalle Cause Civili spedite dagli attuali provvisori Tribunali, fino al decorso di 9. stante in ordine al diritto, che ne avevano, o ne hanno le Parti interessate per l'influenza allora vegliante dei Regolamenti sulla così detta Cassazione, si risolveranno dalla predetta R. Consulta, quanto alla massima, colle stesse regole prescritte alla Corte di Cassazione, ma però sommariamente, e nei modi soliti della Consulta.

II. Le Leggi, ed Istruzioni particolarmente già stabilite per la direzione della Consulta nell'ammissione, o rejezione delle revisioni riprenderanno il loro vigore in rapporto a tutte quelle Cause, che saranno spedite in avvenire dopo lo stesso dì 9. mese suddetto.

III. Le Sentenze inappellabili, che saranno state, o saranno proferite dopo il detto dì 9. avranno forza equivalente alle due conformi, e come tali si considereranno dalla Consulta medesima, fino a che gli attuali Tribunali, e la Pro-

cedura Civile parimente vegliante non avranno sofferto una abrogazione, o riforma.

Dalla Segreteria della Real Consulta li 16. Luglio 1814.

P. PARDINI Primo Audit.

C. FELICI Segret.

Cause di competenza dei Commissarj dei tre Quartieri di Firenze.

NOTIFICAZIONE.

L' Illustrissimo Sig. Presidente del Buon Governo, in esecuzione degli ordini comunicatigli dal R. Governo,

NOTIFICA:

I. La cognizione delle Cause da trattarsi pettoralmente avanti i Commissarj dei Quartieri nelle materie Civili sino a Lire dugento, e nelle miste sino a qualunque somma, si farà sempre sommaria, e senza alcuna figura di Giudizio, come si praticava avanti questi Giudici per le Leggi, e consuetudini veglianti sotto il Governo di S. A. I., e R., e si procederà per gli Atti occorrenti nel loro Tribunale colla Tariffa della Legge del 1777, e senza che siano sottoposti al diritto del Registro, e del Bollo.

II. Non verrà ammesso l'Appello dai Decreti de' Commissari di Quartiere nelle Cause che hanno un merito non eccedente le Lire dugento: dovrà l'appello portarsi al Tribunale di prima Istanza, e ne conoscerà un sol Giudice secondo il Turno, senza strepito, ò forma regolare di Giudizio, pa-

fimente come si procedeva per la cognizione di questi Appelli sotto il Governo di S. A. I. e R.

III. I Messi dei Commissariati dovranno in dette Cause disimpegnare le istesse incombenze, e fare tutti gli atti ai quali erano autorizzati nel precedente sistema Toscano ripristinato.

IV. Gli stessi Messi dovranno anche a tutti gli effetti disimpegnare le incombenze attribuite ai così detti Uscieri della Procedura tutt'ora provvisoriamente conservata negli affari, ed Atti Civili, nei quali i predetti Commissari dei Quartieri procederanno colle attribuzioni speciali dei Giudici di Pace conferite ai medesimi dall'Editto de 27. Giugno decorso, come l'apposizione dei Sigilli, la confezione degli Inventari, i Consigli di famiglia, la provocazione per l'interdizione dei dementi; quanto ai quali Atti, ed Affari, ricorrerà sempre l'osservanza dell'attual Procedura provvisoriamente conservata, e la necessità del Registro.

V. Gli Atti indicati dal §. antecedente potranno esser fatti anche dai Coadiutori, senza l'intervento del Commissario, e potranno pure senza il suo intervento assistere alle Verificazioni del Materiale dei Delitti.

Dalla Segreteria del Presidente del Buon Governo
li 16. Luglio 1814.

GIOVANNI BOLOGNA *Segret.*

Si prescrive la pena di Scudi 10. per ogni Colombaccio venisse ucciso.

NOTIFICAZIONE.

L' Illustrissimo Sig. Presidente del Buon Governo

Inerendo agli Ordini partecipatigli dalla R. Segreteria di Stato, di far cessare tutte le incertezze relative alla punizione del Delitto di Colombicidio, e tutti gl'inconvenienti per i quali la specie dei Colombi domestici, utilissima all' Agricoltura, ed al Vitto umano, soffre giornalmente una vistosa diminuzione, rende pubblicamente noto,

Che in conformità del Sovrano Motuproprio degli 8. Novembre 1791., avrà luogo la pena di Scudi dieci per ciascun Colombo contro chiunque si farà lecito di ucciderne, o prenderne in qualunque modo, ed in qualsisia parte del Gran-Ducato, non esclusa la Provincia Inferiore di Siena, ed in caso di recidiva, oltre la suddetta multa, sarà imposta la pena della Carcere, e del Confino ad arbitrio secondo le Circostanze, il numero delle recidive, e quello delle delinquenze, dovendosi per altro, ad oggetto di aggravar la pena nelle Contravvenzioni consecutive alla prima, intendersi, che costituiscano la prima delinquenza le trasgressioni commesse nella stessa giornata.

In caso d'insolvenza dei Condannati essi sconteranno la multa con la Carcere a forma dell' Articolo 112. della Legge de' 30. Novembre 1786.

Se il Reo di Colombicidio fosse un Esecutore di Giustizia, si punirà a tenore dell' Articolo 92. della suddetta Legge Criminale del 1786, e colla perpetua inabilitazione a servire nel Gran-Ducato.

Si considererà come colpevole di Colombicidio chiunque sarà trovato con Colombi uccisi con arme da fuoco, ancorchè egli non ne fosse armato, quando però non indichi la persona, da cui li ha ricevuti; nel qual caso si procederà contro di esso.

La cognizione delle contravvenzioni, delle quali tratta la presente Notificazione, spetterà ai Tribunali Criminali nel modo, e colla competenza determinata dall' Editto del dì 8. del corrente nelle materie Criminali, e si procederà contro i

Contravventori anche di officio, e per inquisizione, e nel caso che non ne sia possibile la condanna per difetto di prova, ne sarà passata la nota nominale alla Presidenza del Buon Governo, onde s'invigili che non venga più accordata ai medesimi la Licenza dell'Armi.

Le Multe spetteranno nel totale al pubblico, e segreto querelante, conforme al disposto della predetta Notificazione del 1791.

I Vicari Regj, e gli altri Giudicenti sono incaricati, a forma della Circolare de' 10. Maggio 1790. d'invigilare, e far invigilare gli Esecutori delle rispettive Squadre all'osservanza delle precedenti disposizioni.

Dalla Presidenza del Buon Governo li 18. Luglio 1814.

G. BOLOGNA SEGRETARIO.

Si prescrive che il Feriato di quest'anno comincia dal 1. Agosto a tutto Ottobre.

E resta istituita una Camera di vacanze composta di 5. Consiglieri.

L'importante oggetto della compilazione di un Codice di Leggi Civili, e la generale riforma del sistema Giudiciario ordinata dall'I. e R. A. S. per il bene dei suoi fedelissimi sudditi, rendendo necessaria l'anticipazione delle consuete ferie, perciò in virtù dei nostri poteri ordiniamo:

I. Che il Feriato debba in quest'anno aver principio dal primo Agosto prossimo avvenire, e durare fino a tutto il successivo Mese di Ottobre.

II. Nel corso di questo Feriato i Tribunali non potranno trattare, nè decidere altri affari fuori di quelli, che si solevano anche in passato conoscere, e risolvere nel Feriato, cioè

i Sommarj, e gli urgenti nei Tribunali di Prima Istanza, ed i soli urgenti nella Regia Corte.

III. Intempo del detto Feriato, e per gli affari della natura suddetta vi sarà una Camera di Vacanze tanto nei Tribunali di Prima Istanza, quanto nella Regia Corte. Nei Tribunali di Prima Istanza la Camera di Vacanze sarà composta almeno di tre Giudici, compreso il Presidente, e nella Corte la Camera delle Vacanze sarà composta almeno di cinque Consiglieri, compreso il Presidente.

IV. Le Camere di Vacanze nei Tribunali di Prima Istanza saranno aperte dal Presidente, e dal Procurator Regio, e nella Corte dal Primo Presidente, e dal Regio Procurator Generale, e in tale occasione saranno nelle consuete forme determinate due Udienze per settimana.

V. Il Feriato non porterà alcuna sospensione al corso degli Affari criminali, egualmente che a quelli di competenza dei Tribunali di Commercio.

Dato dalla R. Segreteria di Stato li 18. Luglio 1814.

GIUSEPPE ROSPIGLIOSI.

E. STROZZI *Segretario Provv.*

Restano invitati gli Aggiudicatarj dei Beni Ecclesiastici a fare la voltura in testa loro ai Libri Comunitativi.

AVVISO AL PUBBLICO.

La Deputazione Provvisoria sull' Amministrazione dei Beni Ecclesiastici e Aziende riunite, essendo informata che molti fra gli Acquirenti di Beni tanto Rustici che Urbani aggiudicati a loro favore dall' Amministrazione del Debito pubblico di Toscana hanno tralasciato di eseguire le volture di questi Beni in loro conto e nomi sui Registri, ed Estimi

delle rispettive Comunità, e che in conseguenza le imposizioni posanti sopra i Beni medesimi sono indebitamente pagate dall'Amministrazione suddetta.

Invita questi Aggiudicatarj ad effettuare senza il più piccolo ritardo le volture delle quali si tratta in coerenza, e con i metodi prescritti dalla Deliberazione della Direzione dell'Amministrazione del Debito pubblico del dì 17. Maggio 1811., che deve osservarsi in ogni sua parte anche rapporto agli acquisti, che hanno avuto luogo posteriormente a quell'epoca.

In ogni caso poi che sia ulteriormente procrastinata l'esecuzione delle Disposizioni a quest'oggetto contenute nella Deliberazione suddetta, e non sia curato anco il presente avviso, i così detti Ricevitori del soppresso Demanio, nella Ricevitoria dei quali sono situati i Beni alienati dall'Amministrazione del Debito pubblico, dovranno sotto la loro responsabilità dopo il lasso di giorni 15. dal dì della pubblicazione del presente Avviso procedere contro i morosi per via giudiziaria, ed a seconda di quanto viene espressamente ordinato nell'Articolo V., e VI. dell'accennata Deliberazione, valendosi del mezzo di Sequestri, e Staggine, e di ogni altro legale compenso, che sia creduto necessario per l'effettuazione di dette Volture, e per ottenere il più sollecito pagamento, e rimborso delle decorse pubbliche Contribuzioni, e gravezze, che erano a carico degli Acquirenti, come pure delle spese che occorreranno per contenere nei loro doveri gli Aggiudicatarj contumaci.

Firenze li 18. Luglio 1814.

V. ALESSANDRO GALILEI *Direttore.*

C. REDI *Segretario.*

Avviso ai Pensionati per esiger la pensione dalla Depositeria
nei giorni indicati .

I Signori Pensionati Ecclesiastici, Civili, e Militari dei Dipartimenti dell'Arno, del Mediterraneo, e dell'Ombrone, sono avvisati che il trimestre delle loro pensioni scadute a tutto il dì 22. Giugno prossimo scorso sarà pagato dalla Cassa della Real Depositeria in Firenze in tutti i giorni della settimana, escluse le Feste, incominciando dal dì 25. del corrente mese, a seconda degli Avvisi che ogni Sabato saranno inseriti nella Gazzetta Toscana: ferma stante l'esibizione della loro Cartella d'iscrizione e del Certificato di Vita sottoscritto dal Paroco, e legalizzato dalla Cancelleria Arcivescovile .

I Signori Pensionati Civili o Militari dichiareranno, sotto la loro responsabilità, in piè del loro Certificato di Vita, di non aver goduta a tutto il dì 22. Giugno suddetto alcuna provvisione, nè alcun altro trattamento a carico del Regio Erario.

I Pensionati rimasti arretrati per il trimestre a tutto il dì 22. Marzo, e quelli pure che restassero arretrati per il trimestre a tutto il dì 22. Giugno, dicui viene aperto il pagamento, saranno pagati al solito in tutti i Sabati.

Terminato il pagamento del surriferito trimestre, la Cassa della R. Depositeria procederà immediatamente al pagamento del semestre arretrato a tutto il dì 22. Dicembre 1813.

Dalla R. Depositeria li 21. Luglio 1814.

*Il Direttore Provvisorio
dei Conti della R. Depositeria*

JACOPO ZIPOLI.

Ordine di denunziare gli oggetti che i particolari hanno di attinenza del
Palazzo Reale.

NOI CONTE DI STARHEMBERG EC.

Considerando che il Governo Civile di questi Stati reclama molti oggetti appartenenti ai Reali Palazzi di S. A. I. e R. L'ARCIDUCA FERDINANDO III. oltre di quelli che sono stati già ritrovati nella Città, e Territorio di Lucca dai quattro Commissarj a ciò Deputati, e i quali furono rimessi nel Palazzo Pitti.

Considerando che ogni Cittadino che possedesse presso di se oggetti di questa natura, o altri appartenenti all'ex-Principessa è tenuto di denunziarli, e consegnarli al Governo per proprio discarico: Vogliamo, e Ordiniamo col presente Decreto che la detta denunzia, e consegna dovrà farsi dentro tre giorni dalla pubblicazione del presente, tanto per gli oggetti che fossero nascosti in Firenze quanto per quelli che si tenessero occultati nelle altre Comuni di questi Stati.

Chiunque poi denunzierà al Governo secretamente qualche ingiusto detentore, dando prove sicure dell'esistenza locale di una parte di detti oggetti, e che di fatti riuscisse a farli ricuperare avrà in ricompensa un quinto del valore degli oggetti stessi da pagarglisi dal contravventore da lui denunziato, il quale in oltre incorrerà nel rigore delle Pene Militari.

Dato a Firenze li 21 Luglio 1814.

IL CONTE DI STARHEMBERG *Gener.*

Restano abolite le espropriazioni forzate e sostituito il giudizio d'immissione
in Salviano.

NOI DON GIUSEPPE ROSPIGLIOSI EC.

Il sistema delle espropriazioni forzate, per cui il credi-

tore viene autorizzato dalle Leggi provvisoriamente mantenute ad ottenere il pagamento del suo credito dai beni immobili del debitore, recedendo intieramente dalla semplicità dei nostri antichi modi di esecuzione, e rendendosi anche difficilmente applicabile alle circostanze della Toscana, attesa massime l'esistenza delle ipoteche generali contratte sotto il Governo delle sue vecchie Leggi, merita di essere sollecitamente abolito. E poichè mentre la Commissione, creata con la Legge de 9. Luglio corrente, si occupa nel formare un sistema, in cui, mitigato il sommo rigore dai principj di una ben calcolata moderazione, si conciliï nel tempo stesso, in quanto sia possibile, l'indennità dei creditori col minor gravame dei debitori, è urgente di provvedere alle espropriazioni attualmente pendenti, e di accordare provvisoriamente, e finchè il nuovo definitivo sistema non sia promulgato, un mezzo di esecuzione a quei creditori, che volessero esercitare i diritti, che gli appartengono sopra gl'immobili dei loro debitori, siamo venuti anche con espressa approvazione da S. A. e I. R. nella determinazione di ordinare quanto appresso.

ART. I. Il modo di esecuzione sopra i beni immobili del debitore, conosciuto sotto il nome di *Espropriazione Forzata*, è abolito, e in conseguenza sono abolite tutte le disposizioni al medesimo relative.

II. I creditori, i quali in avvenire vorranno agere esecutivamente contro i beni immobili dei loro debitori, dovranno valersi del rimedio possessorio dell'immissione in Salviano, secondo le Leggi, e colle stesse regole, e forme, che si osservavano nei Tribunali della Città di Firenze, prima che fosse introdotta dal cessato Governo la Legislazione Francese, ferma stante però, in quanto alle citazioni, e agli altri atti proprj del giudizio di Salviano, la Procedura, che attualmente si osserva nelle altre cause civili sommarie.

III. Nei giudizi attualmente pendenti d'espropriazione forzata, nei quali non sia nata sentenza d'aggiudicazione de-

finitiva, se al giorno della pubblicazione della presente Legge non sarà stato ancora notificato al debitore il processo verbale di gravamento, dovrà di nuovo incominciarsi il giudizio con la domanda d'immissione in Salviano; se poi sarà stato notificato al debitore il processo verbale di gravamento in tal caso, o sarà nata la sentenza d'aggiudicazione preparatoria, ed allora questa sentenza starà in luogo della sentenza d'immissione, e si procederà alla consumazione del giudizio con le regole proprie del giudizio di Salviano, o all'opposto non sarà nata sentenza di aggiudicazione preparatoria, e allora dovrà ottenersi dal creditore la sentenza d'immissione per proseguirsi il giudizio di Salviano con le regole predette.

IV. Tutte le spese legittimamente, e validamente fatte dai creditori negli stessi giudizi pendenti di espropriazione forzata, dovranno essere a carico del debitore.

V. I creditori che avranno ottenuta la sentenza d'immissione in Salviano non potranno procedere agli atti della vendita del fondo tutte le volte, che il debitore giustifichi che nel lasso di quattro anni i creditori possono essere soddisfatti del loro credito di capitale, interessi, e spese mediante la percezione dei frutti, o rendite al netto, e libere del fondo medesimo, il quale dai creditori immessi di fatto in possesso dovrà essere amministrato da buoni, e diligenti Padri di Famiglia, rendendo conto detti frutti, e rendite di anno in anno al Tribunale, che avrà pronunziata la sentenza d'immissione in contraddittorio giudizio del debitore, o esso debitamente citato, al qual rendimento di conti mancando, o rendendolo illegittimamente, resteranno privati dell'amministrazione, e dovrà a tale amministrazione provvedere il Tribunale con la destinazione di un economo a tutto carico dei creditori, i quali dovranno inoltre in questo caso soffrire tutte le spese fatte fino a quell'epoca, e le altre che occorreranno per il rendimento di conti giudiciale dei frutti, o rendite

percette durante il loro possesso, fermo stante l'obbligo in essi di rifondere al debitore i danni cagionarli con la loro negligente amministrazione.

VI. Nel caso che si faccia luogo a procedere agli atti della vendita del fondo, dovranno essere citati, oltre il debitore, tutti i creditori ipotecarij iscritti al domicilio eletto nella loro rispettiva iscrizione, e dovrà anche esser notificata ai medesimi la sentenza che approva la stima, sulla quale dovranno eseguirsi le subaste, e che determina i giorni del primo incanto, il tutto a pena di nullità. Questo incanto si farà avanti un Giudice Commissario, il quale avrà la facoltà di fissare al termine di ciascheduno incanto le giornate degli incanti successivi, e il primo, e l'ultimo incanto saranno inoltre resi pubblici per mezzo dei giornali.

VII. Se non compariranno oblatori sul prezzo della stima, si accorderanno dal Tribunale i soliti sbassi tanto ordinarij, che arbitrarj nella proporzione, e secondo il metodo, che veniva praticato negli antichi Tribunali Superiori della Città di Firenze.

VIII. Ultimati gl'incanti, e liberato il fondo colle solennità consuete al maggiore, e migliore offerente, il prezzo sarà pagato dal compratore nel modo che verrà concordato tra esso, il creditore Salvianista, il debitore, e gli altri creditori citati al giudizio. E qualora non siano tutti concordi sul modo del pagamento, dovrà essere proceduto ad istanza del più diligente tra loro, al giudizio d'ordine nella forma prescritta dal Codice di Procedura provvisoriamente vegliante, e il prezzo sarà distribuito fra i creditori certi secondo i loro gradi d'antiorità, e secondo i loro privilegj senza pregiudizio però degli altri creditori, muniti d'ipoteca meramente eventuale, ai quali resteranno preservati per il suo congruo caso, e tempo i loro diritti.

IX. Che se non ostante gl'incanti, e non ostante gli sbassi tanto ordinarij, quanto arbitrarj, come sopra, non si

sarà trovato oblatore alcuno, in tal caso si dovrà procedere nuova stima, e sul prezzo della medesima dovranno essere i beni nuovamente esposti all'incanto, e dovrà essere accordato uno sbasso del cinque per cento, dopo il quale se mancherà il compratore, premesso anche in questo caso il giudizio d'ordine, sempre che le parti interessate non abbiano convenuto diversamente, si deverrà all'aggiudicazione del fondo ai creditori per il prezzo della nuova stima, dimiuuito dal detto ultimo sbasso

X. L'aggiudicazione sarà peraltro meramente facoltativa per i creditori anteriori, che sono stati intimati al giudizio dal creditore Salvianista, e quindi potranno essi a loro arbitrio, e secondo i calcoli del loro interesse accettarla, o non accettarla, al quale effetto dietro d'intimazione da farsi ai medesimi dallo stesso creditore Salvianista dovranno emettere dentro il termine di quindici giorni la conveniente dichiarazione. Ma se nel termine stabilito ometteranno di dichiararsi, o se dichiareranno di non volere accettare l'offerta di aggiudicazione, allora sarà in facoltà del creditore Salvianista, o di ritenere il possesso del fondo anche oltre i quattro anni, e finchè sia soddisfatto della totalità del suo credito, interessi, e spese con i frutti del medesimo, rendendone conto nei modi espressi all'Articolo V., o di domandare l'aggiudicazione del fondo stesso, e compensare per la concorrente rata del suo credito, il prezzo, pagando il rimanente; e acquisterà in questo caso il fondo affatto libero dalle molestie, e dalle ipoteche dei suddetti creditori anteriori, salvi per altro a favore dei creditori con ipoteca meramente eventuale i loro rispettivi diritti.

Dalla Real Segreteria di Stato, e di Finanze
li 21. Luglio 1814:

GIUSEPPE ROSPIGLIOSI.

B. STROZZI *Segr. Provo.*

Questa R. Deputazione potendo da un momento all'altro trovarsi nel caso di dover render conto al Governo della situazione in cui si trovavano i diversi Conventi soppressi del Gran-Ducato, desidera di avere uno Stato esatto dei medesimi diviso in 3. Sezioni, che una per i Conventi Affittati, o Appigionati, tanto in Contratti in Scritto, tanto verbalmente, la seconda per quelli che in virtù di disposizioni Governative hanno ricevuto una definitiva destinazione, e la terza finalmente per quelli che non sono nè Affittati, nè in altro modo definitivamente destinati.

Le indicazioni generali per tutte tre le suddette Sezioni saranno.

Ricevitoria a cui appartiene.

Denominazione del Convento.

Comunità) in cui è

Diogesi) situato

Ordine Religioso a cui apparteneva, avvertendo di esprimere, se di Uomini, o di Donne.

Quanto alla prima Sezione poi si aggiungeranno le seguenti;

Nome dell' Affittuario.

Data del Contratto.

Principio dell' Affitto.

Durata del medesimo.

Prezzo, o Canone annuo.

Rapporto alla seconda converrà indicare;

La data del Decreto.

L' Autorità da cui è emanato.

Il Concessionario dello Stabile.

L' uso per cui fu concesso.

E finalmente quanto alla terza sarà necessario esprimere, se sieno assolutamente liberi, e disponibili sul momento, e se non lo sono, quale è l'impedimento a disporne, e per quanto

tempo è per durare. A quest' ultima Sezione debbono riportarsi tutti i Conventi nei quali è accordato l'Alloggio gratuito a delle Famiglie indigenti.

Ciascuno Stato, e Sezione dev'essere corredata di una Colonna d'Osservazioni, in cui si esprimerà il grado nel quale trovasi lo Stabile, e la spesa approssimativamente necessaria per ripristinarlo nell'antica sua destinazione, avvertendo però di non commettere per questo delle Perizie, ma di regolarsi sull'asserto di Persone probe, e pratiche di tali Locali, distinguendo però tra quei deterioramenti che debbono esser portati a carico degli Affittuarj, e quelli che dovrà sopportare l'Amministrazione dei Beni Ecclesiastici.

Tra le avvertenze da inserirsi nelle Osservazioni su i Conventi della prima Sezione vi sarà sempre quella d'indicare, se gli Affittuarj sarebbero disposti a recedere dal loro contratto, o convenzione verbale, e se ciò potrebbe ottenersi mediante una indennizzazione, o gratuitamente.

Vi sono in ultimo dei Conventi, che sono stati affittati, o distratti soltanto in parte, o in rapporto ai quali essendo restato intatto il Convento sono stati affittati, o distratti gli annessi del medesimo, come gli Orti, le Case di Fattoria, Foresteria, e simili ec., e talvolta anco la Chiesa. Rispetto a questi dovranno collocarsi in quella Sezione a cui appartiene la massima parte dello Stabile, salve d'indicare nelle Osservazioni tutte l'altre sopraesprese circostanze.

La R. Deputazione m'incarica di raccomandare a VS. la maggiore esattezza, e sollecitudine nella formazione di tale Stato nell'atto che con distinta stima passo a confermarvi

Firenze dalla Residenza della Deputazione sull' Amminist.
dei Beni Ecclesiastici, e Ziende Riunite

li 21. Luglio 1814.

Devotiss. Obligatiss. Servit.
G A L L E I.

NOI DON GIUSEPPE ROSPIGLIOSI EG.

Dovendo il R. Governo in ordine alle Supreme disposizioni di S. A. I., e R. il Nostro Augusto Sovrano procedere immediatamente alla formazione di un Corpo di Truppa Toscana destinata alla conservazione della pubblica tranquillità, ed al Servizio interno per le Guarnigioni delle Città, e delle Fortezze dello Stato, e volendo procedere alla composizione di detto Corpo con quei metodi che distinguono in ogni occasione il Paterno Cuore della prefata A. S., siamo venuti nella determinazione di ordinare quanto appresso.

I. Qualunque buon suddito che nel termine di quindici giorni a contare dalla pubblicazione del presente Editto si presenterà ai rispettivi Commissariati di Guerra di Firenze, e di Livorno, e ai Comandanti di Piazza di Siena, e di Arezzo, e al Comandante Militare di Pietrasanta, (che in mancanza del Commissariato di Guerra ne faranno in questa parte le incumbenze), per prestare servizio con la Capitolazione di sei anni nelle Regie Truppe di S. A. I., e R. sarà ricompensato, e riceverà a titolo d'Ingaggio la somma di Lire trenta Fiorentine.

II. Dovranno essere i Ricorrenti scapoli, e dell'età dai 18. ai 40. Anni, ben' inteso che siano tutti soggetti di statura, non minore di braccia due e Soldi 16. e senza imperfezioni corporali.

III. I rispettivi Comandanti Militari sopraindicati saranno autorizzati a ricevere tutti quelli Individui, che si presenteranno per ingaggiarsi, e gli rilasceranno un foglio di Rotta per presentarsi ai sudetti rispettivi Commissariati di Guerra di Firenze, e di Livorno dove riceveranno il suddetto Ingaggio di Lire Trenta, e passeranno nei rispettivi Corpi

che gli saranno destinati secondo le disposizioni di S. Ecc. il Sig. Generale Conte di Starhemberg incaricato della organizzazione della forza Militare, che deve restare in Toscana.

IV. Se nel termine sopraindicato di quindici giorni non si saranno presentati come sopra tanti Individui quanti sono necessari per completare i Corpi Militari Toscani, in tal caso trattandosi di un debito che tutte le Comuni hanno verso lo Stato per la necessaria interna conservazione della tranquillità pubblica, e per il servizio del Sovrano, le Comunità istesse saranno obbligate a supplire nella proporzione della loro rispettiva Popolazione al completamento di detti Corpi, e non sarà più luogo alla Inscrizione volontaria, ed alla percezione dell'Ingaggio.

Dalla Real Segreteria di Stato, e di Finanze
li 22. Luglio 1814.

GIUSEPPE ROSPIGLIOSI..

E: STROZZI *Segr. Provv.*

Regolamento per li Uffiziali in ritiro.

NOI CONTE DI STARHEMBERG EC.

Ordiniamo con il presente Decreto, che tutti gli Uffiziali Toscani in ritiro dovranno in appresso portare l'Uniforme Turchino con una sola abbottonatura d'avanti, con pistagna, e paramani rosse, calzoni, e sottoveste bianca, cappello con laccio, e nappine d'oro, senza spallette. Gli Uffiziali dello Stato Maggiore egualmente in ritiro porteranno i

distintivi del Gallone d'oro alle paramani, e cappello bordato, come quelli che sono in attività.

Dalla Nostra Segreteria in Firenze li 23 Luglio 1814.

IL CONTE DI STARHEMBERG *Gener.*

Abolizione dei Pesi e Misure Francesi e ripristina le Toscane.

NOI DON GIUSEPPE ROSPIGLIOSI EC.

Avedo Noi con l'Editto del dì 31. Maggio 1814. abilito per tutto il Gran-Ducato l'uso dei Pesi, e Misure sul sistema metrico, e richiamato per le contrattazioni l'uso dei Pesi, e Misure determinate dai R. Motuproprij del dì 11. Luglio 1782., e volendo dare le necessarie disposizioni per lo stabilimento dei Campioni, e per l'esecuzione delle verificazioni, e riscontri, in virtù dei poteri conferitici da S. A. I. e R. ordiniamo quanto appresso:

I. In tutte le contrattazioni, che si faranno dalla pubblicazione del presente Editto in avvenire nel Gran-Ducato di Toscana dovranno adoprarsi i pesi, e misure stabilite in detti R.R. Motupropri del dì 11. Luglio 1782.

II. A tal'effetto saranno rimessi ai Provveditori dei rispettivi Ufizi di Soprintendenza Comunitativa, cioè Camera delle Comunità di Firenze, Ufficio Generale delle Comunità di Siena, e Ufficio dei Fossi di Pisa due assortimenti di Pesi, e Misure simili a quelle, che si conservano come Matrici nell'Archivio Generale in Firenze, stati riscontrati, e legalizzati dalla Deputazione da Noi nominata, uno dei quali assortimenti dovrà conservarsi come matrice serrato a chiave, all'oggetto che non resti mai alterato, e l'altro dovrà restare a

comoda pubblico a cura di quel Ministro, o Persona, che sarà destinata dal rispettivo Provveditore per servire di Modello degli assortimenti da provvedersi dalle Comunità.

III. Al Campione Matrice si avrà ricorso soltanto nei casi di un ben fondato dubbio, che il Campione d'uso pubblico avesse sofferta qualche alterazione per fare il paragone, e confronto.

IV. Pervenuti che saranno i detti assortimenti di Pesi, e Misure negli Ufizi di Soprintendenza Comunitativa sarà cura dei Provveditori di ritirare dai rispettivi Ufizi di riscontro, e verificaione i Campioni di Pesi, e Misure di sistema metrico, punzoni, e altri oggetti, che non devono essere più in uso, e d'invitare le Comunità comprese in quel Dipartimento, limitandosi per ora a quelle di residenza dei Cancellieri Comunitativi, a provvedersi sollecitamente un assortimento di Pesi, e Misure simile al Campione esistente nel loro Ufficio.

V. Potranno le Comunità far ridurre al peso, e misura Toscana, secondo il detto Modello, e Campione i pesi, e misure di sistema metrico, che hanno presso di loro nella forma, che potrà eseguirsi, o farne il conveniente ritratto per supplire in parte alla spesa occorrente per la provvista dell'ordinato assortimento di Pesi, e misure conforme al Campione esistente nell'Ufficio di Soprintendenza Comunitativa.

VI. Tutti gli assortimenti provvisti dalle Comunità dovranno essere legalmente riscontrati, e verificati col suddetto Campione.

VII. Chiunque vorrà vendere al Pubblico tanto nei Mercati, ed altri luoghi pubblici, che nelle Botteghe, o Magazzini dovrà aver fatto riscontrare, e aggiustare i suoi pesi, e misure per ridurle esattamente eguali a quelle, che compongono l'assortimento rimesso agli Ufizi di Soprintendenza Comunitativa, e a quello che dovranno provvedersi le rispettive Comunità di residenza del Cancelliere Comunitativo.

VIII. Sarà permesso a ciascheduno degli Abitanti delle rispettive Comunità di far paragonare, ed aggiustare i loro Pesi, e Misure con l'assortimento esistente nelle Comunità, alla presenza della persona, che sarà a tale oggetto deputata dal Magistrato Comunitativo; e qualora sieno ritrovate giuste, e corrispondenti a detto assortimento, sarà in loro facoltà di richiedere, che siano contrassegnate, e marcate, il che dovrà eseguirsi per mezzo di quella persona, e con quel marchio, che il Magistrato Comunitativo destinerà a questo effetto.

IX. Sarà permesso a chiunque venda al Pubblico tanto nei Mercati ed altri luoghi pubblici, quanto nelle Botteghe, e Magazzini di tenere i pesi e misure non marchiate, purchè siano conformi a quelle che esisteranno nella Comunità di residenza del Cancelliere.

X. Ma perchè una tal libertà non faciliti i mezzi alle frodi, e inganni resterà sottoposto al rigore delle Leggi generalmente stabilite contro quelli che defraudano i terzi, chiunque si farà lecito di usare di mala fede, ed inganno, o di sorpresa nel peso, e nella misura.

XI. I Magistrati delle rispettive Comunità per mezzo dei loro Deputati, o Graseieri saranno tenuti ad invigilare, che nei pubblici Mercati, e nelle Botteghe, e Magazzini sia dato a ciascuno il giusto peso, e misura a tenore dei patti convenuti tra i Contraenti, e trovando commesse delle frodi, ed inganni, massime in pregiudizio dei poveri, minori, ed inesperti ne faranno fare il rapporto al rispettivo Giudicante locale, il quale ne farà secondo le circostanze dei casi quell'uso che sarà di ragione.

XII. In avvenire pertanto in tutte le Comunità, e Luoghi del Gran-Ducato di Toscana tanto nei pubblici Mercati, e nelle Botteghe quanto in tutte le altre contrattazioni non si farà più uso, e nei Contratti pubblici menzione dei pesi, e misure sul sistema metrico, come di pesi, e misure legali,

ma unicamente del peso, e misura da Noi ordinata col presente Editto, dal qual peso, e misura dovranno parimente in avvenire prendere regola, e norma tutte le suddivisioni più piccole per il maggior comodo della vendita dei generi a minuto, benchè non comprese nell'assortimento suddetto, che per regola di ciascuno sarà descritto in piede del presente Editto.

XIII. E siccome nella Città di Firenze è stato ripristinato l'Ufizio del segno nel solito locale sulla Piazza di San Biagio, così ciascuno tanto della Città, che della Campagna potrà aver ricorso ai Ministri di detto Ufizio per riscontrare, paragonare, e far marchiare volendo, senza alcuna spesa, non solo i pesi, e misure aggiustate che siano, e ridotte conformi, e uguali a quelle del Campione, e Campioni ivi esistenti, ma ancora i fiaschi di vetro trovati, che siano di giusta misura, e capacità da bollarsi col nuovo segno già approvato, diverso da quelli stati in uso in addietro, e che sarà l'unico in avvenire per fissare, determinare, e contrassegnare la giusta capacità legale dei fiaschi, dovendosi tutti gli altri fiaschi finora bollati con altro segno aversi, e tenersi per illegali nelle pubbliche contrattazioni.

Nota dei Pezzi, che formano un' Assortimento di Pesi,

Un pezzo di tre libbre.

Un pezzo di due libbre,

Un pezzo di una libbra.

Un pezzo di sei onca.

Un pezzo di tre once.

Un pezzo di due once.

Un pezzo di un'oncia.

Un pezzo di mezz'oncia con la corrispondente serie di denari, e grani.

Due bilancie, una grande, e altra piccola.

Nota dei Pezzi, che formano un assortimento di Misure.

- Uno stajo di rame.
- Un quarto di stajo di rame.
- Un quartuccio di rame.
- Un vaso di tenuta di mezzo barile da vino.
- Un vaso di tenuta di un quartuccio da vino.
- Un vaso di tenuta di un mezzo barile da olio.
- Un vaso di tenuta di un fiasco da olio.
- Un vaso di tenuta di un quartuccio da olio.
- Un passetto di ferro, o sia misura di due braccia.

Dato dalla Segreteria di Stato, e di Finanze
li 23. Luglio 1814.

GIUSEPPE ROSPIGLIOSI.

LUIGI POIROR Segretario Prov.

Circolare sopra il contributo delle Comunità per le spese dello Stato.

Eccellentissimo Sig. Cancelliere

An' effetto che i Ragionieri di questa Camera possano dare la dovuta esecuzione a quanto viene prescritto dal §. 34. del Sovrano Editto de 27. Giugno 1812. e conoscere in conseguenza l'importare degli Articoli che formano il Contributo delle Comunità sottoposte a codesta Cancelleria nelle spese Generali, e Dipartimenti dello Stato, o farne la comandata separazione, ed assegnazione a profitto del Regio Erario in sgravio delle spese di Pubblica Amministrazione, è necessario che VS. Eccellentiss. rimetta con tutta la possibile sollecitu-

dine ai suddetti Ragionieri il Bilancio di Previsione delle Comunità medesime, stabilito già dalla Prefettura del Dipartimento dell'Arno per l'Amministrazione del corrente anno.

Ella dovrà unire a detto Bilancio in foglio separato le sue Osservazioni tanto per la diminuzione, o aumento che detto Bilancio può oggi meritare per qualche Articolo d'Entrata, quanto per ciò che può essere stato pagato sugli Articoli di spese posti nel medesimo sotto i N. 4. 12. 17. 28. 30. e 31.; procurando in questa parte di usare tutta l'esattezza possibile, acciò senza aggravio delle Comunità, o pregiudizio del Regio Erario, possa dai prefati Ragionieri eseguirsi questa interessante operazione.

.Dalla Camera delle Comunità li 23. Luglio 1814.

LUIGI PRATESI.

Circolare sopra li accolti delle strade comunitative.

Eccellentissimo Sig. Cancelliere

Si rende necessario, che VS. mi rimetta uno Stato dettagliato degli Accolti già fatti, e che attualmente sussistono, per il risarcimento, e mantenimento delle Strade Comunitative situate nel Circondario delle Comunità comprese nella sua Cancelleria.

Questo Stato dovrà comprendere le seguenti notizie.

1. Le Strade, o loro porzioni formanti l'oggetto di ciascuno accolto separato.
2. Il Nome dell'attuale Accollatario.
3. La durata di ciascun Accollo, coll'epoche del loro principio, e rispettiva terminazione.

4. La somma totale per la quale è stato stabilito ciascuno Accollo, e le rate Annuali, che si pagano per il detto Accollo.

5. Finalmente le condizioni principali, che sono state stabilite nei rispettivi Contratti.

E per l'oggetto che tutte le dette notizie vengano rimesse colla possibile chiarezza, e con un metodo uniforme, le accludo l'annesso modello di Dimostrazione, al quale VS. dovrà uniformarsi per rimettere le precitate notizie a questa Camera.

Firenze dalla Camera delle Comunità li 23 Luglio 1814.

LUIGI PRATESI.

Ripristinazione dell' Ufficio del Fisco.

NOTIFICAZIONE.

L' Illustrissimo Sig: Presidente del Buon Governo, in esecuzione degli Ordini ad Esso partecipati con Biglietto della Real Segreteria di Stato, e Finanze de 23 Luglio 1814, e con successivo Rescritto di S. E. il Sig. Commissario Plenipotenziario di S. A. I., e R. il GRAN-DUCA DI TOSCANA del dì 27. dello stesso mese, NOTIFICA:

L'Ufficio del Regio Fisco viene ripristinato con tutte le incombenze, e prerogative delle quali godeva sotto il Governo di S. A. I., e R.

L'Ufficio predetto sarà in piena attività dal dì primo Agosto prossimo, ed al medesimo potrà chiunque dirigersi per tutti gli affari che a forma delle Leggi veglianti all'epoca soprandicata, erano di competenza dello stesso Ufficio.

Tutte le patenti d'Arme concesse sotto il cessato Governo saranno di nessun valore.

Chiunque volesse munirsi della Patente di Arme, dovrà dirigersi al Regio Fisco in Firenze, e nelle Provincie ai rispettivi Vicari, dai quali queste Patenti verranno rilasciate, secondo il sistema, e con la Tassa in vigore sotto il Governo di S. A. I., e R., venendo richiamate in osservanza tutte le Leggi, ed Ordini relativi.

I Conduttori di Giuoco di Biliardo, e Trucco, ai quali a forma della Notificazione di Sua Signoria Illustrissima dei 24 Giugno 1814, è stata accordata la permissione di tenere aperti i loro ridotti, dovranno pagare all'Ufficio del Fisco la tassa loro assegnata dalla predetta Notificazione, con le stesse regole, che si praticavano nell'anno 1798.

Il ragioniere del predetto Ufficio viene incaricato di sottoporre all'approvazione di Sua Signoria Illustrissima nel più breve tempo possibile il Modello delle Istruzioni da comunicarsi ai Vicari, per la regolarità dell'esazione delle due sopraenunciate Tasse.

Dalla Presidenza del Buon Governo li 29. Luglio 1814.

G. BOLOGNA SEGRETARIO.

Proibizione dell'Armi bianche, e da fuoco.

NOTIFICAZIONE.

L' Illustrissimo Sig. Presidente del Buon Governo informato che diverse persone si fanno lecito in alcuni luoghi di portare, contro gli Ordini, Armi bianche, o da fuoco, e che ne risultano bene spesso gravi inconvenienti; per l'effetto

che nessuna dubbiezza sulla esistenza di questi Ordini serva più di pretesto a simili abusi, NOTIFICA:

La Legge generale de 22 Gennaio 1737, e tutti gli Ordini posteriori relativi alla delazione delle Armi bianche, e da fuoco, sono ritornati nella loro piena osservanza, e vigore dopo la ripristinazione delle Leggi Criminali Toscane ordinata coll' Editto degli 8. Luglio corrente, e sono stati circolati gli ordini opportuni ai Capi delle diverse Squadre del Gran-Ducato per la loro esatta, ed immediata esecuzione.

Sarà perciò proceduto contro i Trasgressori a forma delle indicate Leggi, ed ordini, e verranno i medesimi irremissibilmente puniti a tenore dell' Articolo 102. della Legge de 30 Novembre 1786, e 16. della Legge del 30. Agosto 1795, cioè con multa di scudi venticinque per la delazione delle Armi da fuoco, di scudi dieci per quella delle bianche che non fossero di corta misura, e di scudi cinquanta per le Armi bianche di corta misura, oltre la perdita delle Armi in tutti i casi, e l'aumento di un grado della pena legale nei delitti commessi con Armi della suddetta ultima qualità.

Dichiara, e notifica egualmente che in ordine alla precitata Legge de 22 Gennaio 1737. la metà di dette pene pecuniarie spetterà al Querelante, e l'altra metà al Fisco,

Dalla Segreteria del Presidente del Buon Governo
li 29. Luglio 1814.

G. BOLOGNA *Segret.*

Circolare per effettuare le volture dei Beni in testa dei possessori

Eccellentissimo Sig. Cancelliere

Per disposizione della Legge dei 27. Giugno decorso i

vecchi Estimarij, che si conservano nelle Cancellerie Comunitative, dovendo servire di base alla formazione dei Dazzajoli per l'imposta del futuro anno 1815, non meno che alla rior-dinazione delle nuove Borse per l'estrazione delle Magistrature Comunitative e dei Consigli Generali a forma dei Regolamenti particolari che vegliavano in ciascheduna Comunità sotto il Governo di S. A. I., e R. è della massima importanza che sia proceduto sopra detti Estimari alla pronta esecuzione delle Volture dei Beni da un Possessore all'altro, che fossero tutta via pendenti, e che siano ancor richiamati per mezzo di un'avviso di codesta Cancelleria tutti i Possessori a presentare le giustificazioni occorrenti per le Volture degli acquisti da essi fatti nel termine, e sotto le pene prescritte dalle Leggi Toscane.

Sono persuaso che Ella, uniformandosi al contenuto nella presente Circolare, si darà per la sua parte tutta la premura perchè tali operazioni si eseguiscano con la maggiore regolarità, e nel più ristretto termine possibile; E mi confermo

Firenze dalla Camera delle Comunità
li 29. Luglio 1814.

L. PRATESI *Prov. Provis.*

Son invitati i possessori dei Beni in Firenze di far la voltura.

A V V I S O.

Il Cancelliere della Comunità Civica di Firenze in esecuzione degli Ordini Superiori avvisa, e richiama tutt i Possessori nella Comunità di Firenze, i quali non abbiano finquì

fatta in loro conto la Voltura dei Beni per qualunque titolo, o causa acquistati, a presentare nel tempo, e termine di giorni otto alla Cancelleria Comunitativa di Firenze i documenti, e giustificazioni occorrenti per eseguire le Volture degli acquisti da essi fatti sotto le pene prescritte dalle Leggi Toscane, ed in specie dal Veneratissimo Motuproprio de' 24. Febbraio 1783. pubblicato con Notificazione del Tribunale delle Regalie, e Reali Possessioni del dì 18. Marzo di detto Anno.

Dalla Cancelleria Comunitativa di Firenze
questo dì primo Agosto 1814.

C. GUARDUCCI *Canc.*

Circolare relativa ai nuovi Campioni dei pesi, e misure.

Eccellentissimo Signore

Rimetto a VS. due Esemplari dell'Editto dei 23. Luglio caduto contenente le Supreme determinazioni relative allo stabilimento dei Campioni dei Pesi, e Misure conformi a quelle già stabilite con i Sovrani Motuproprii degli 11. Luglio 1782. all'oggetto che Ella nè partecipi il contenuto alle Magistrature Comunitative comprese in codesta Cancelleria per regola, e per l'esecuzione, procurando per la sua parte che sia proceduto sollecitamente alla provvista dell'assortimento dei Pesi, e Misure da conservarsi nell'Archivio di codesta Cancelleria con le regole, e sistemi prescritti dai §§. 4. 5. e 6. del citato Editto dei 23. Luglio decorso.

Qualora poi nelle Comunità dipendenti dalla sua Cancelleria al tempo del passato Governo vi fossero stati eretti degli Uffici di riscontro, e verificaione, VS. procurerà di raccogliere dalle Persone che erano incaricate del servizio di

tali Uffici tutti Pesi, e Misure, punzoni, ed altri oggetti di sistema metrico che non debbono essere più in uso, per rimetterli in seguito a questa Camera delle Comunità.

Firenze dalla Camera delle Comunità
li 1. Agosto 1814.

L. PRATESI *Proved. Provv.*

I Beni delle R. Possessioni dovranno in appresso comprendersi nel reparto dell' Imposizioni.

Eccellentissimo Signore

Con Biglietto della Real Segreteria di Stato, e di Finanze in data dei 26. Luglio caduto mi viene partecipato che Sua Eccellenza il Sig. Commissario Plenipotenziario della Toscana a maggiore schiarimento del §. 50. della Legge dei 27. Giugno decorso ha ordinato, che i Beni dello Scrittoio delle Reali Possessioni dovranno soltanto comprendersi nei nuovi Dazzajoli di reparto della Imposizione Fondiaria per il venturo Anno 1815., e che per il corrente Anno 1814. i Camarlinghi non debbono per tale Articolo alterare i Ruoli, o Dazzajoli delle Contribuzioni dirette già approvati dal passato Governo.

VS. comunicherà questa Suprema determinazione ai Camarlinghi compresi nella di Lei Cancelleria per regola, e per l' adempimento.

Firenze dalla Camera delle Comunità
li 1. Agosto 1814.

L. PRATESI *Proved. Provv.*

Il sistema ipotecario resta sospeso nella Lunigiana.

NOI DON GIUSEPPE ROSPIGLIOSI EC.

La Separazione della Lunigiana Gran-Ducale dai diversi Circondari del già Dipartimento degli Appenini, e la riunione di questa Provincia alla Toscana, avendo fatto cessare la corrispondenza di vari Paesi di questa stessa Provincia coi rispettivi Ufizi di Conservazione d'Ipoteche, e presentandosi attualmente delle gravi difficoltà per stabilire nella detta Provincia un Ufizio di Conservazione d'Ipoteche, in virtù dei poteri conferitici da S. A. I., e R. il Gran-Duca FERDINANDO III. NOSTRO AUGUSTO SOVRANO, siamo venuti nella determinazione di ordinare:

I. Che il Sistema Ipotecario, introdotto dal Codice Civile Francese, debba intendersi provvisoriamente sospeso nei tre Vicariati di Pontremoli, Fivizzano, e Bagnone, che formano la Provincia della Lunigiana Gran-Ducale, incominciando dal giorno, nel quale Noi abbiamo preso possesso della Toscana in Nome della prefata S. A. I., e R.

II. Che da quell'Epoca in poi i diritti di privilegio, e d'Ipoteca nel rapporto, di cui si tratta, saranno nella detta Provincia regolati dal semplice disposto di ragion comune.

Dato dalla Real Segreteria di Stato, e di Finanze
li 3. Agosto 1814.

GIUSEPPE ROSPIGLIOSI.

F. ALLIATA *Seg. Provv.*

Circolare relativa al passaggio di Truppe.

Eccellentissimo Signor Cancelliere

Sua Eccellenza il Sig. Commissario Plenipotenziario di S. A. I. e R. il Gran-Duca di Toscana con suo Rescritto de 27 Luglio caduto ha deciso che per tutte le Comunità che sono sottoposte al passaggio, o stazione di Truppe, i Cancellieri di esse debbano dirigere le loro domande, in tutti i casi di bisogno, al Sig. Commissario di Guerra di questa Città, dal quale saranno prese le misure opportune.

In conseguenza di ciò tutte le volte che per servizio di passo di Truppe, o di stazione di esse in taluna delle Comunità comprese nella sua Cancelleria, le occorra di esser sussidiato per supplire alle spese necessarie, dirigerà le sue istanze al prenominato Sig. Commissario.

Comunicherà copia della presente ai Sigg. Gonfalonieri delle sue Comunità per loro regola,

E con distinta stima mi confermo.

Firenze dalla Camera delle Comunità li 3. Agosto 1814.

L. PRATESI Provved. Provis.

Ordine ai Notari, e eredi di Notari di rimettere all' Archivio i Protocolli, e qualunque atto Notariale.

NOI DON GIUSEPPE ROSPIGLIOSI EC.

Essendo stati informati, che in contravvenzione ai veglianti Regolamenti molti Notari ed Eredi di Notari defunti

Hanno trascurato fuo a questo punto di rimettere al Pubblico Generale Archivio dei Contratti di Firenze i loro Protocolli, Repertori, Originali, e Copie di Atti, e altri Documenti relativi, ed essendo nostra intenzione che a vantaggio si del pubblico che del privato interesse sia provveduto al più presto a quella così pregiudicevole mancanza di pubblici Atti, che per tal causa si riscontra nel citato Stabilimento stato providamente destinato alla loro conservazione; di quì è che usando dei poteri statici conferiti ordiniamo quanto appresso.

I. Tutti i Notari fuori di esercizio, e gli Eredi dei Notari defunti, che ritenessero ancora Protocolli, Originali di Atti, Repertorj di registrazione, e qualunque altro Documento relativo ai rispettivi Istrumenti, e Atti Notariali, come pure tutti quei Notari in attività, che conservassero tali, e simili Documenti, in conseguenza di Depositi stati fatti in loro mani dai Notari fuori di esercizio, o dagli Eredi dei defunti, saranno tenuti di rimettere nel termine di quindici giorni dal dì della pubblicazione del presente Editto per quelli dimoranti nel Circondario del Tribunale di Prima Istanza di Firenze, e per tutti li altri nel termine di un mese, i suddetti Protocolli, Originali di Atti, Repertori di registrazione, e qualunque altro Documento relativo ai rispettivi Istrumenti, o Atti Notariali come sopra al detto pubblico generale Archivio dei Contratti nella forma fissata dagli ordini veglianti.

II. Tutti i Notari in attività di esercizio, che sono debitori all' Archivio di Copie di Atti, e di Repertori di registrazione da Essi tenuti anche precedentemente al 25. Febbraio 1809., e quelli fra i detti Notari, che hanno mancato di presentare al *Visto* dell' Archivio i loro ultimi Protocolli, dovranno nel termine di due mesi da decorrere dal giorno della pubblicazione del presente Editto, i primi depositare nell' Archivio le dette Copie di Atti, e di Reprertori di regi-

strazione, ed i secondi sottoporre al *Visto* dell'Archivio medesimo i Protocolli suddetti.

III. A quei Notari, o Eredi di Notari defunti i quali nei termini divisati si faranno un dovere di uniformarsi agli Ordini sopra espressi s'intenderanno condonate fin d'ora tutte quelle penali nelle quali fossero di già incorsi in forza dei Regolamenti veglianti, e al contrario trascorsi che siano i detti termini senza che i Notari, ed Eredi suddetti abbiano profittato delle presenti benefiche disposizioni, i Commissarj di Quartiere in Firenze, e nel rimanente nella Giurisdizione dell'Archivio, i rispettivi Giudicenti locali sono incaricati, tostochè gliene perverrà l'istanza da chi presiede all'Archivio, di procedere all'apposizione dei Sigilli sopra i Protocolli, Originali, e Copie di Atti, e Repertori, e altri Documenti relativi agl'Istrumenti, e Atti Notariali esistenti rispettivamente presso i summentovati Notari, o Eredi di Notari defunti, ed alla trasmissione immediata di tutti i mentovati Documenti al citato Archivio a tutte spese dei Contumaci. E fino dall'epoca della suddetta apposizione di Sigilli, i Notari in attività che l'avranno sofferta s'intenderanno sospesi dalle loro fuuzioni, e sarà la loro sospensione portata a notizia del pubblico.

Dalla Reale Segreteria di Stato, e Finanze.
li 3. Agosto 1814.

GIUSEPPE ROSPIGLIOSI

E. STROZZI *Segr. Provv.*

Circolare per evitar le frodi sopra il Sale.

Eccellentissimo Signore Cancelliere

All'oggetto importantissimo di evitare le frodi, che da alcuni Vetturali incaricati del trasporto del Sale ai diversi Rivenditori nelle Comunità dipendenti da questa Camera, si commettono a danno della Regia Azienda colla vendita di questo genere a minor prezzo nel luogo istesso ove fanno le levate, profittando così dell'abbuono, che in ragione della maggiore o minor distanza viene accordato ai Rivenditori suddetti, si rende necessario, coerentemente a quanto mi viene significato con Biglietto del Sig. Consigliere Amministratore Generale delle Regie Rendite del dì 2. stante, che VS. accompagni in avvenire, conforme si praticava in passato, con sua Lettera credenziale indicante la quantità del Sale che occorre a ciascuno dei Rivenditori esistenti nelle Comunità comprese in cotesta Cancelleria, tutti quei Vetturali, che vengono destinati per levare il Sale dai Regi Magazzini.

E siccome ciascun Rivenditore dovrà giustificare la quantità ricevuta con esibire la polizza rilasciata dal Magazziniere attergata dai Ministri delle Porte di Firenze, Ella resta incaricato di eseguire al ritorno dei Vetturali accennati la verifica delle quantità di Sale che formano il loro carico, apponendo a tergo della detta polizza l'opportuna dichiarazione, senza della quale non verrà pagato ai Rivenditori l'abbuono del trasporto.

E con distinta stima mi confermo.

Firenze dalla Camera delle Comunità li 4 Agosto 1814.

LUIGI PRATESI PROVV.

Circolare per incassare le imposizioni destinate per pubblici stabilimenti.

Eccellentissimo Signor Cancelliere

La Cassa di questa Camera delle Comunità in ordine alla Legge dei 27. Giugno decorso deve supplire al pagamento di molti titoli di spese interessanti il servizio dello Stato, e la conservazione di vari stabilimenti destinati al sollievo dell'umanità, ed alla pubblica Istruzione.

A tale oggetto si rende indispensabile che i Camarlinghi Comunitativi procedano al sollecito incasso delle rate delle Imposizioni già scadute con tutti quei mezzi che sono in loro potere a forma degli ordini tutt'ora vigenti su tal materia, e che facciano pervenire a questa Cassa le somme esatte con la maggiore possibile sollecitudine.

VS. farà ciò noto ai Camarlinghi compresi nella sua Cancelleria, ed invigilerà perchè l'esazione delle Imposizioni dirette sia efficacemente attivata, facendo nel tempo stesso intendere ai precitati Camarlinghi, o loro sostituti, che se trascureranno di prestarsi con tutta l'energia in un'affare di tanta importanza, si sottoporranno ad essere immediatamente rimpiazzati.

Ed in attenzione di riscontro di essergli pervenuta la presente, mi confermo.

Di VS.

Firenze dalla Camera delle Comunità
li 6. Agosto 1814.

L. PRATESI.

Formazione di una Giunta per liquidare i crediti con la Francia.

NOTIFICAZIONE.

Il Real Governo rivolgendo tutte le sue cure, e sollecitudini ad affrettare, per quanto da esso dipende la Liquidazione, e quindi, a forma delle stipulazioni contenute nel Trattato di Pace firmato in Parigi ne' 30 Maggio del corrente anno 1814, l'incasso dei Crediti che tengono contro la Francia le diverse Amministrazioni tanto Regie, che Comunitative e Pubbliche di qualunque genere, non che di quelli che sotto una multiplice diversità di titoli riguardano i Privati, si è degnato con Lettera della Reale Segreteria di Stato e Finanze de' 19 Luglio 1814, commettermi di formare, e presodere una Giunta Straordinaria di Liquidazione, destinata a riconoscere, verificare, e riunire in un gran Conto tutti i già espressi titoli di Credito.

E sebbene a tutte le sopra indicate Amministrazioni per Sovrana D'sposizione spetti l'obbligo di produrre gli opportuni documenti, ai Particolari però resta puramente facoltativo di profittare di questa Beneficenza Sovrana, Beneficenza veramente tutelare, se voglia considerarsi nel doppio aspetto della maggior sicurezza, e dell' assoluta economia di spese e di cure sommamente lunghe e penose, che ad essi presenta la circostanza di rilasciare alla sollecitudine del Governo la trattativa dei loro propri interessi.

E mentre dall' Ispezione della cosa medesima le ridette Amministrazioni conoscono già quali documenti bisogni produrre in appoggio dei loro differenti titoli di Credito, rendesi noto a maggior lume dei Particolari che potranno essere presentate non solo le giustificazioni di quei Crediti che appartengono agl' Individui, o stabilimenti privati Toscani *in virtù di Contratti, o di altri obblighi formali passati tra*

essi e le Autorità Francesi, tanto per somministrazioni, quanto in ragione di obblighi legali; ma ancora tutti quei Documenti, e Titoli di Credito, che per qualunque altra causa possano avere col Governo Francese, e che reputino di loro maggiore interesse il presentare dentro il termine però quì sotto stabilito.

Questo termine non si estenderà al di là di un mese, a contare dal giorno della pubblicazione della presente Notificazione.

Per ovviare poi ad un genere di inconvenienti che non è sempre tanto facile di evitare in una operazione così vasta, come quella nella presente notificazione contemplata, sono avvertiti i rispettivi possessori di documenti, e titoli di credito, che per adesso ne saranno ricevute soltanto le copie debitamente legalizzate, riservandosi a richiamarne gli originali allorquando si tratterà della verificaione dei medesimi nei modi da concertarsi col Governo Francese.

La Residenza di questa Giunta è stabilita in Firenze provvisoriamente nel Palazzo della soppressa Prefettura, che starà aperto in tutti i giorni, eccettuati i soli festivi d'intero precetto, dalle ore otto della mattina fino alle ore quattro pomeridiane, e dove il Segretario sarà sempre in dette ore reperibile per ricevere le carte, che verranno alla medesima indirizzate.

Tali sono le disposizioni, che con Lettera della R. Segreteria di Stato, e Finanze de' 10. Agosto corrente sono autorizzato a notificare.

Firenze dalla Residenza della Giunta Straordinaria
di Liquidazione questo dì 12 Agosto 1814.

IL MARCHESE G. STIOZZI RIDOLFI Presid.

LORENZO BARONI Seg.

NOI DON GIUSEPPE ROSPIGLIOSI EC.

Essendo stati informati, che i Regolamenti, e Tariffe veglianti per le Poste del Gran-Ducato di Toscana pubblicate in diversi tempi non sono sufficienti a rimuovere le questioni, che tutto giorno insorgono, nè efficaci a provvedere convenientemente a diversi importanti oggetti concernenti l'utile Stabilimento delle Poste in Toscana, ed il buono Servizio dei Viaggiatori, valendoci dei poteri statici conferiti da S. A. I. e R. il Nostro Augusto Sovrano, siamo venuti nella determinazione di ordinare, che dal dì primo Settembre 1814. in avvenire siano esattamente osservate le Disposizioni contenute nel seguente Regolamento, e Tariffa, che abbiamo approvata in tutte le sue parti, dovendo tutti i Postieri nel termine di giorni dieci aver rimesse nelle mani del Soprintendente al Dipartimento Generale delle Poste le Leggi, e Tariffe precedenti, intendendo di derogare alle medesime, egualmente che a qualunque Ordine o consuetudine disponenti in contrario.

Dato li 12. Agosto 1814.

GIUSEPPE ROSPIGLIOSI.

F. ALLIATA Segr. Provv.

Regolamento, e Tariffa Generale delle Poste di Toscana.

1. I Postieri approvati con Rescritto di S. A. I. e R. avranno la privativa di dare Cavalli da Tiro, e da Sella per la Posta, o sia cambiatura, ma non potranno in veruna forma subaffittare la Condotta delle loro rispettive Poste a chiunque,

senza espressa licenza del Soprintendente dell'Ufficio Generale delle Poste alla pena della perdita in tronco della Condotta medesima, e volendo taluno di detti Postieri lasciare la sua Condotta, dovrà renderne inteso sei mesi prima il Soprintendente suddetto.

Non potrà per altro verun Postiere dare Cavalli ad alcuno per intraprendere il Viaggio in Posta senza una Licenza, o Passaporto visto nelle Città principali dal Capo Superiore di Polizia, e nelle Provincie dal Giudicante più vicino alla Posta, ove il Viaggiatore cominciasse a percorrere la Posta, da rilasciarsi per altro tale Licenza gratis; bene inteso però, che restano eccettuati da quest'Ordine i Corrieri Ordinarij, e Straordinarij, Staffette, e tutto il Servizio appartenente al Dipartimento Generale delle Poste, per i quali la Licenza verrà data dal Soprintendente Generale delle Poste in Firenze, e dai rispettivi Direttori di Poste delle Città di Siena, Pisa, e Livorno.

2. Sarà altresì permesso a chiunque di dare, prestare, e servirsi dei proprj Cavalli per la Vettura in qualunque Strada del Gran-Ducato, nessuna eccettuata: Ma resta per altro proibito di poterli cambiare ad alcuna Posta, o in altro luogo con i Cavalli altrui, o proprj, quando il Viaggio si faccia, o si prosegua per le Strade, nelle quali vi sono stabilite le Poste.

3. Quelli i quali, viaggiando in Vettura, o con proprj Cavalli per le suddette Strade, muteranno in qualunque forma i Cavalli, proseguendo il Viaggio per le medesime, saranno obbligati di pagare a tutte le Poste, che avranno percorse avanti, e dopo il baratto dei Cavalli per arrivare al punto destinato per termine del loro Viaggio, quel tanto che avrebbero dovuto pagare se avessero corsa la Posta. Ed a tal pagamento saranno tenuti solidalmente non tanto quelli, che avranno cambiati, o dati Cavalli, ma ancora il Viaggiatore, o Viaggiatori con più la pena della Carcere per

giorni otto al Vetturino, o altro Conduttore dei Cavalli in Vettura, o proprj che avrà commessa la trasgressione.

Contro i Trasgressori sarà proceduto non solo ad istanza dei Postieri tutti, che hanno risentito pregiudizio, ma ancora ex-officio, e per via d'inquisizione ad istanza del pubblico querelante, o del Delatore segreto, i quali parteciperanno per la metà delle pene, nelle quali saranno condannati i Trasgressori medesimi, rilasciata l'altra metà da distribuirsi ai Posteri, in danno dei quali sia avvenuta la trasgressione, bene inteso che la querela si per parte dei Postieri, che del pubblico querelante, o Delatore sia presentata nel termine di giorni quindici.

4. Chiunque avrà incominciato il Viaggio per la Posta non potrà variare la Posta in Vettura, qualora non sia stato fermo nel luogo del baratto ventiquattro ore continue, e sarà altresì proibito a chiunque, esclusi sempre i casi urgenti, e di precisa necessità di variare la Vettura in Posta senza Licenza del Giusdicente, se pure non sia stato fermo nel luogo ventiquattro ore continue come sopra, ed il Giusdicente sarà cauto di non accordare tali Licenze, se prima non si sia assicurato dei motivi, e ciò per non facilitar la fuga, o la latitanza ad alcuno, che volesse eludere le ricerche del Governo.

5. In conseguenza di ciò resta proibito a tutti i Postieri il dare, o mutar Cavalli a quelli che volessero variare la Posta in Vettura, o la Vettura in Posta, contro quello che si dispone al paragrafo precedente, ed in caso di contravvenzione saranno solidalmente tenuti il Viaggiatore, ed il Postiere, non meno che il Proprietario dei Cavalli, o della Vettura a pagare alle Poste antecedenti, o susseguenti al luogo di dove sarà partito il Proprietario dei Cavalli, o la Vettura medesima, l'importare delle Corse, e soggetto alla Pena della Carcere nella maniera espressa nell'Articolo III.

6. E perchè i Vetturini, e Postiglioni possano essere di-



stinti dagli altri, dovranno in avvenire nell'atto che servono in Posta o cambiatura esser vestiti, dell'Uniforme, che verrà prescritto, e notificato ai Postieri rispettivi dal Soprintendente del Dipartimento Generale delle Poste, dovendo tale spesa essere a carico dei Postieri medesimi, ed i Cavalli delle rispettive Poste dovranno esser guarniti della pelle di Tasso, e suonagli, distintivi che restano assolutamente proibiti alle Vetture in generale.

7. I Postiglioni che essendo in servizio di Posta non vestiranno l'Uniforme, come si dichiara all'Articolo precedente, saranno per la prima volta sospesi da tale esercizio per dieci giorni, la seconda volta per un Mese, e la terza inabilitati affatto a servire nelle Poste del Gran-Ducato.

8. I Cavalli, che avranno fatto il servizio della Posta in cambiatura, non potranno nel ritorno alla Posta, dalla quale sono partiti, adoprarsi per vettureggiare, o altrimenti con lurre Persane nel loro ritorno, ed in caso di contravvenzione il Postiere, al quale appartengono, dovrà pagare le Corse, o Corsa alla Posta da cui tornano i Cavalli, come è disposto sopra all'Articolo III.

9. Ed avendo i soli Postieri la privativa di dar Cavalli per la cambiatura saranno obbligati di darli a tutti quelli che volessero cominciare il loro Viaggio in Posta, e di mutarli alle Persone, che arrivassero alle loro Poste in cambiatura, come pure di farli mutare alla Posta successiva, alla quale dovrà sempre terminarsi la Corsa di ciascheduna Posta.

10. Si eccettua dall'obbligo di dare, e mutar Cavalli il caso, che questi mancassero alla Posta, da cui alcuno voglia cominciare il Viaggio, o ad alcuna di quelle, per mezzo delle quali sia obbligato proseguirlo, mentre in ciascuno di questi casi il Postiere dovrà fare in scritto la fede di non aver Cavalli, e con questa potrà il Viaggiatore nel primo caso prevalersi dei Cavalli di chiunque altro per arrivare alla Posta successiva, alla quale, vista la fede suddetta dovranno

mutarsi i Cavalli, e nell'altro, quando la Posta percorsa fosse stata semplice dovrà proseguirsi il Viaggio con i medesimi Cavalli all'altra Posta, ma se all'opposto la Corsa fatta fosse stata di Posta, e mezza, o di doppia, sarà allora permesso avanti di continuare il Corso di dare ai Cavalli il riposo di un ora per il rinfresco. che sarà a carico per due terzi del Postiere Proprietario dei medesimi Cavalli, e per l'altro terzo del Postiere, la di cui Posta per mancanza di Cavalli ha dovuto trapassarsi senza cambiare, ed un tal Sistema si praticerà in tutte le altre Posti successive, nelle quali non vi fossero Cavalli, talchè l'effetto sia, che non resti mai interrotto il cammino, se non per il tempo del rinfresco come sopra.

11. Qualunque Postiere poi che non avrà i Cavalli occorrenti al baratto non tanto per i Corrieri Ordinari, e Straordinari, come per chiunque altro Viaggiatore in Posta, e che per questo motivo i Cavalli del Postiere limitrofo si troveranno obbligati di trapassare alla Posta Superiore per non trovarsene a quella ove dovrebbe seguire il baratto suddetto in tal caso il Postiere della Posta mancante di Cavalli sarà tenuto di pagare tutte le volte a quello, i di cui Cavalli si troveranno in necessità di continuare il loro viaggio fino all'altra Posta superiore, Paoli due ogni Gubbia per detto trapasso.

12. Non potranno i Postieri spedire Corrieri, o alcuna Staffetta doppia ne fare qualunque altra spedizione a guisa di Staffetta semplice, o inoltrare le spedizioni di quest'ultima specie, escluso il caso in cui si tratti d'inoltrare Dispacci spediti da alcuno dei Regi Uffizi di Posta del Gran-Ducato, o diretti ai medesimi da qualche Uffizio di Posta limitrofo.

13. Ciascun Postiere, che sia prossimo a qualche Città ove sia Uffizio Regio di Posta sarà tenuto di recapitare immediatamente a detto Uffizio qualunque Corriere, o Staffetta diretta a rimanere, o transitare per detta Città.

14. I Postieri saranno obbligati a mantenere nelle rispet-

tive Poste per servizio del Pubblico quel numero di Cavalli da Tiro, e da Sella, che sarà a ciascuno di Essi imposto con Ordine a parte dal Soprintendente del Dipartimento Generale delle Poste.

15. Saranno i Postieri obbligati di somministrare il numero di Cavalli, e Postiglioni, che gli venisse ricercato in rinforzo di altre Poste, nel caso di passaggio straordinario, o di dovere attivare provvisoriamente una qualche Posta abbandonata, ed in ognuno di questi casi dovrà il Postiere, che avrà somministrati i Cavalli come sopra, percepire, oltre il prezzo della Corsa a forma della presente Tariffa, lire cinque per ogni Gubbia di tali Cavalli, e per ciaschedun giorno, che verranno tratti sia in Viaggio, come in Permanenza.

16. Dovranno i Postieri riservare sempre, e tenere pronti i Cavalli necessari ai Corrieri, e Staffette, che hanno corso periodico, e regolare, e sarà parimente obbligo loro di portare, o mandare con ogni fedeltà e diligenza per i loro Postiglioni non minori di Anni sedici, e non per altre persone a piedi i Dispacci per le Staffette anche straordinarie, dovendo essere obbligo dei medesimi postieri di segnare nella Lista del Volo l'ora, nella quale li ricevono, o gli spediscono, i Nomi dei rispettivi postiglioni ai quali sono stati affidati per la Spedizione, ed il postiglione, che gli avrà portati dovrà trattenersi all'oggetto di vederli spedire, non permettendosi a simili Staffette maggior tempo di sei quarti di ora per percorrere ogni posta semplice, imponendo la pena di quindici giorni di Carcere al postiere, e postiglioni, che non obbedissero esattamente a quanto vien prescritto nel presente articolo.

17. Sarà obbligo parimente dei postieri di tener fornite le loro poste di qualunque Calesse, o Carrozza per prestarle a Viaggiatori che le ricercassero, dovendo questi pagare per un tal comodo paoli tre per ogni posta semplice, ed in pro-

porzione per le altre di maggior distanza a titolo di nolo per un Calessa, e paoli sei per una Carrozza a quattro posti.

18. Nessun Postiere potrà prendere al di lui servizio un postiglione escito da un'altra posta senza che questi abbia il Certificato di buoni costumi, e di servizio del postiere dal quale è sortito, in conseguenza di che i postieri saranno in obbligo di rilasciare gratuitamente simili Certificati ai postiglioni che escono dal loro servizio, semprechè non abbiano giuste ragioni da negarglieli.

19. I Postieri non potranno esser gravati sopra i Cavalli, Calessi, Foraggi, ed altri attrazzi della posta, e non potranno neppure soffrire sequestro ne veruna altra molestia sopra le somme, che a titolo di Somministrazione per i loro Conti correnti, o di Sovvenzione venissero ad Essi accordate annualmente dal Dipartimento Generale delle poste, e di qualsivoglia Ufficio di posta del Gran-Ducato.

20. Viene proibito tanto ai postieri, come ai loro postiglioni di staccare per Strada porzione dei loro Cavalli con i quali saranno partiti dalle rispettive poste, i Viaggiatori o Corrieri, sotto la pena da incorrersi solidalmente dai Postieri, e Postiglioni di pagare ai Postieri successivi l'importare delle Corse per i Cavalli staccati, e di otto giorni di Carcere al Postiglione, che commettesse una tal mancanza.

21. Ed al fine che non vi sia ostacolo al sollecito corso della Posta ogni Persona di qualunque stato, e condizione, la quale viaggi e con i propri Cavalli, o in Vettura, a Cavallo, o in qualunque altro modo, sarà obbligata di cedere la mano, e dar luogo perchè i Postiglioni possino passare liberamente, e proseguire il loro cammino, e lo stesso dovrà eseguirsi tra i Tiri di Posta, i quali s'incontrino, ben'inteso per altro, che qualunque Corriere straordinario, o in Legno, o a Cavallo con Guida abbia il diritto di passare avanti non solo ai Viaggiatori in Posta, ma ancora a qualunque altro Corriere Ordinario.

22. Qualunque Particolare, che ordinati i Cavalli in Posta, e giunti questi alla di Lui Abitazione non volesse, o potesse scriversene altrimenti, dovrà pagare la metà della Corsa per Posta semplice.

23. Le Sedie a due Rote, che non eccedano il carico ordinario di tre Persone, e libbre cento di equipaggio, dovranno essere tirate da due soli Cavalli, eccettuate le Poste enunciate all' Articolo 30. nelle quali potrà dai rispettivi Postieri aggiungersi il terzo Cavallo. E qualora il carico ecceda il numero delle Persone, e peso dell' equipaggio predetto potrà da ciascheduna Posta darsi il terzo Cavallo, ed il quarto a quelle enunciate nel suddetto articolo, finchè il carico non sorpassi il numero di tre Persone, e libbre sei-cento-quaranta di Equipaggio, nei quali casi le dette Poste descritte al preaccennato Articolo, potranno aggiungervi il quinto, e tutte le altre il quarto Cavallo.

24. Un Calesse a quattro ruote, o sia Carrettella, che non abbia se non che il Carico ordinario, e non sia maggiore di due Persone senza equipaggio dovrà esser tirato da due Cavalli, eccettuate le Poste descritte al suddetto Articolo 30. le quali potranno aggiungervi il terzo Cavallo.

25. Quando il carico sia maggiore, ma non ecceda il numero di tre Persone, e libbre dugento cinquanta di equipaggio, dovranno tali Calessi, o Carrettelle esser tirate da quattro Cavalli alle Poste indicate nell' Articolo predetto, e da tre a tutte le altre Poste, ed essendo il carico superiore a tre Persone, e libbre dugento-cinquanta di equipaggio dovrà osservarsi quanto si prescrive nel seguente Articolo rapporto alle Carrozze.

26. Una Carrozza a quattro ruote, che non abbia carico maggiore di sei Persone, e libbre trecento-cinquanta di equipaggio dovrà esser tirata da quattro Cavalli e da sei nelle Poste di cui si parla nel sopracitato Articolo 30.; Eccedendo poi il numero delle suddette Persone, ed il suddetto peso,

dovranno essere tirate da otto nelle Poste comprese nel suddetto Articolo, e da sei Cavalli in tutte le altre.

27. Potrà peraltro in tutti i casi sopra espressi compensarsi quando si tratti di Viaggiatori particolari, e non già di Corrieri Ordinarj, e Straordinarj, per i quali resta provveduto all'Articolo 29. e all'Articolo 36. il maggior numero delle Persone con il peso minore, e viceversa; al quale effetto ogni Persona si reputerà equivalere a libbre dugento di peso.

28. Quando i Calessi, o Carrettelle come sopra a quattro rote abbiano un carico superiore a tre Persone, e libbre mille-dugento di equipaggio, ed i Legni, o Carrozze parimente a quattro ruote a sei Persone, e libbre mille-quattro-cento-cinquanta di equipaggio, in tali casi resta dichiarato, che simili Legni devono reputarsi incapaci di correre la Posta con il numero di Cavalli descritto, come sopra, e sarà in facoltà dei rispettivi Postieri di farli tirare da quel numero di Cavalli, che crederanno proporzionato, e che resterà convenuto con i Viaggiatori, eccettuato per altro il caso, in cui si tratti di prosecuzione di corsa, nel quale il Postiere successivo dovrà adattarsi alla condizione fissata dal Postiere precedente, salva sempre la difficoltà, che nascesse dalla scabrosità della Strada, che ne impedisse la continuazione col medesimo numero di Cavalli.

29. I Corrieri Ordinarj dovendo in tal carattere trasportare nei loro viaggi un carico ordinario di Pieghi contenenti le corrispondenze, e non potendo in conseguenza aver luogo per Essi la compensazione di peso, espressa nell'Articolo 27.; resta perciò dichiarato, che chiunque di tali Corrieri viaggerà con una, o più persone, dovrà pagare per ognuna di esse Paoli tre per Posta, oltre la solita corsa a forma del presente Regolamento.

30. Le Poste nelle quali potrà come sopra aggiungersi uno, o più Cavalli, oltre quelle determinati per tutte le altre, sono le seguenti.

PER LE STRADE ROMANE.

La Posta di Castiglioncello per andare a Siena;
 La Posta di Torrenieri per andare alla Poderina;
 Quella della Poderina per tornare a Torrenieri, e
 Quella di Ricorsi per arrivare a Radicofani.

PER LA STRADA BOLOGNESE.

La Posta di Monte Carrelli per andare al Covigliajo.

31 Ciascuno dei Cavalli a Sella, che non serve per Staffetta ordinaria non potrà caricarsi di un peso maggiore di libbre Cento di equipaggio, e questo carico dovrà mettersi unicamente nella groppa del Cavallo.

32. Per ogni Cavallo da tiro dovrà pagarsi la somma di Paoli cinque per Posta, eccettuata unicamente la Posta Reale della Città di Firenze, alla quale dovranno pagarsi Paoli uno di più per Cavallo, e così Paoli sei, bene inteso però, che questa maggior somma di Paoli sei debba aver luogo solamente per la prima Posta, e non altrimenti, giacchè per le ulteriori Poste, che dovessero corrersi con i medesimi Cavalli, non potrà esigersi se non che il prezzo generale a tutte le altre potte di paoli cinque per Cavallo.

33. Ogni pariglia di Cavalli dovrà avere il suo postiglione, e non già il terzo, quinto, o altro Cavallo sciolto, che dovrà mandarsi senza Postiglione, ed attaccato sotto la mano del postiglione medesimo, avvertendo che ogni Viaggiatore, o Corriere dovrà pagare un mezzo Paolo allo Stalliere, nell'atto dell'attacco per ogni Gubbia di Cavalli, ed i Postiglioni dovranno avere per loro Mercede, o benandata per ogni Posta Paoli tre per ciascheduno, dovendo con l'istessa regola esigersi dai medesimi la benandata per quelli spazi che siano superiori ad una Posta, e qualunque Postiglione, che inquietasse il Viaggiatore, o corriere per avere una Mer-

cede, o benandata maggiore, e che ne venga fatto ricorso all'Ufficio Generale delle poste, o a qualunque altro Ufficio di Posta del Gran-Ducato, per la prima volta soffrirà la Pena di otto giorni di carcere, e ricadendo in simile mancanza sarà inabilitato a servire in tutte le Poste del Gran-Ducato.

34. I cavalli da Sella dovranno parimente pagarsi a ragione di Paoli cinque per ciascun cavallo, e per ogni Posta semplice, eccettuato il caso, che siano dati per servire di conserva, e simultaneamente con qualche Legno che vada per cambiatura, nel qual caso dovranno pagarsi Paoli quattro, come pure dovranno pagarsi Paoli quattro per ogni cavallo da aggiungersi alle Poste state sopradescritte all'articolo XXX

35. Le Staffette semplici, cioè a un solo cavallo si dovranno pagare dai particolari agli Uffici di posta a seconda delle loro rispettive Tariffe, dovendo i postieri essere sodisfatti dai detti Uffici nelle solite forme, e si pagheranno paoli cinque per ogni cavallo, che occorrerà per le Staffette doppie a cavallo, che verranno spedite dai rispettivi Uffici di posta del Gran-Ducato, come dalla Regia amministrazione dei Lotti.

36. I Corrieri Ordinarij tanto Esteri, che Toscani continueranno a godere delle facilità che hanno avuto fin'ora per il pagamento delle corse, bene inteso però, che queste facilità debbano esser ristrette alla sola prima Gubbia di cavalli, ed ai terzi cavalli accordati ad alcune poste, come all'articolo XXX.; e per il restante dovranno essere sottoposti a tutto ciò che si prescrive nel presente Regolamento, e specialmente in riguardo del carico, e proporzionato numero di cavalli; ma trattandosi di corrieri Straordinarij, che viaggiassero in Legno con un compagno dovranno pagare per questo paoli quattro per ciascheduna posta oltre la solita.

37. Avvertiranno i postieri di eseguire, e fare eseguire ai loro postiglioni (delle mancanze dei quali saranno responsa-

hili) quanto viene prescritto nel presente Regolamento, e specialmente di servir bene, e trattare convenientemente i Viaggiatori, mentre in qualunque caso di Contravvenzione incorreranno in quelle medesime pene, che vengono comminate ai postiglioni, che dependentemente dalle circostanze, sembreranno giuste al Soprintendente del Dipartimento Generale delle poste, da estendersi fino alla perdita della Condotta delle poste.

38. La Giurisdizione per conoscere generalmente di tutte le controversie, e contravvenzioni che dipendono dalla presente Legge, e che non esigono un Processo Criminale si riserva solamente al Tribunale di Prima Istanza di Firenze per quello riguarda la Città di Firenze, e per le altre Città, e Luoghi del Gran-Ducato ai Giudicenti locali dalle Sentenze, e Decreti dei quali si darà sempre l'Appello al prefato Tribunale di Prima Istanza di Firenze.

TARIFFA GENERALE PER TUTTE LE POSTE DELLA TOSCANA.

STRADA ROMANA.

Da Firenze a Ponte Centino Nello Stato Romano.

Da Firenze a S Casciano	<i>Poste</i> 1. —
Da S. Casciano a Tavarnelle	, „ 1. —
Da Tavarnelle a Poggibonsi	„ 1. —
Da Poggibonsi a Castiglioncello	„ 1. —
Da Castiglioncello a Siena	„ 1. —
Da Siena a Montarone	„ 1. —
Da Montarone a Buonconvento	„ 1. —
Da Buonconvento a Torrenieri	, „ 1; —
Da Torrenieri alla Poderina	„ 1. —
Dalla Poderina a Ricorsi	; „ 1. —

Da Ricorsi a Radicofani	„	1. —
Da Radicofani a Ponte Centino	„	1. —

STRADA TRAVERSA.

*Che serve di comunicazione fra la Strada Romana ,
e la Pisana.*

da Poggibonsi alla Scala.

*Chiunque dalla Strada Romana vorrà dirigere in Posta
il cammino per la Traversa alla Strada Pisana, dovrà
necessariamente mutare i Cavalli a Poggibonsi.*

Da Poggibonsi a Cammiano.	Poste	2. —
Da Cammiano alla Scala	„	1. —

STRADA PISANA.

*Da Firenze a Livorno, a Lucca, a Massa di Carrara,
ed a Bercetto nel Ducato di Parma.*

Da Firenze alla Lastra	Poste	1. —
Dalla Lastra all' Ambrogiana	„	1. —
Dall' Ambrogiana alla Scala	„	1. —
Dalla Scala a Castel del Bosco	„	1. —
Da Castel del Bosco alle Fornacette	„	1. —
Dalle Fornacette a Pisa	„	1. —
Da Pisa a Livorno	„	2. —
Dalle Fornacette a Livorno per la traversa del fosso chiaro quando sia praticabile	„	2. —
Da Pisa a Lucca	„	2. —
Da Lucca a Montramido stato Lucchese	„	1. $\frac{1}{2}$
Da Montramido a Pietrasanta	„	1. —

Da Pietrasanta a Massa	„	1. —
Da Massa alla Venza, dalla Venza a Sarzana, che sono Poste fuori del Gran-Ducato, a Terrarossa . . .	„	2. —
Da Terrarossa a Borgo la Nunziata	„	2. —
Da Borgo la Nunziata a Perceto	„	2. —

STRADA TRAVERSA

*Che serve di comunicazione fra la Strada Pisana,
e la Strada Romana.*

*Chiunque dalla Strada Pisana vorrà arrivare in Posta
per la traversa alla Strada Romana dovrà necessaria-
mente mutare i Cavalli alla Scala.*

Dalla Scala a Cammiano	Poste	1. —
Da Cammiano a Poggibonsi	„	2. —

STRADA BOLOGNESE.

Da Firenze a Lojano nello Stato Bolognese.

Da Firenze a Fontebuona	Poste	1. —
Da Fontebuona a Cafaggiuolo	„	1. —
Da Cafaggiuolo a Monte-Carelli	„	1. —
Da Monte Carelli al Covigliajo	„	1. —
Dal Covigliajo alle Filigare	„	1. —
Dalle Filigare a Lojano	„	1. —

STRADA PISTOJESE.

Da Firenze a Pistoja, e da Pistoja a Lucca.

Da Firenze a Prato	Poste	1. —
------------------------------	-------	------

	247
Da Prato a Pistoja „	1. $\frac{1}{2}$.
Da Pistoja al Borgo a Buggiano „	1. $\frac{1}{2}$
Dal Borgo a Buggiano a Lucca „	2. —

STRADA ARETINA.

da Firenze alla Torricella nello Stato Perugino.

Da Firenze a S. Donato <i>Poste</i>	1. —
Da S. Donato all' Incisa „	1. —
Dall' Incisa a Levane „	2. —
Da Levane a Arezzo „	2. —
Da Arezzo a Camuscìa „	2. —
Da Camuscìa alla Torricella „	2. —

Dalla R. Segreteria di Stato, e di Finanze
li 12. Agosto 1814.

GIUSEPPE ROSPIGLIOSI.

F. ALLIATA Segr. Provv.

Circolare relativa al passaggio delle Truppe estere

Eccellentissimo Signor Cancelliere

IN ordine a quanto mi viene significato dal Sig. Commissario di Guerra con Lettera de' 10 Agosto stante, debbo partecipare a VS. le seguenti determinazioni relative alle somministrazioni da farsi alle Truppè Estere, e Toscane nei casi di passaggio; o di permanenza delle medesime nel Territorio delle Comunità dipendenti da cotesta Cancelleria.

La somministrazione di Viveri per la Truppa, e dei Foraggi per i Cavalli vien fatta dal Commissariato di Guerra per mezzo di un Fornitore generale, a cui è ingiunto l'obbligo di rimborsare quelle Comunità che si fosserotrovate nella necessità di provvedere le Truppe di tali oggetti, ai quali non avesse supplito il Fornitore o per mancanza di notizie, o per qualche altra circostanza.

Tali rimborsi saranno fatti dal Fornitore medesimo dietro l'esibizione de Beni rilasciati dai rispettivi Corpi di Truppa, ed ai giusti prezzi dei generi correnti nei luoghi ove sono stati somministrati, e il Commissario di Guerra sarà garante di tali rimborsi, qualora il Fornitore difficoltaſse di eseguirli, purchè il ricorso sia fatto al Commissario dentro il dì 10 di ciascun mese per quelle somministrazioni che fossero state fatte nel mese antecedente.

Nei casi di somministrazioni di Viveri, e Foraggi alle Truppe, queste dovranno essere regolate coerentemente alle Tariffe del Comando Militare Austriaco, e del Commissariato di Guerra Toscano del dì primo Giugno decorso, le quali dal Commissariato di Guerra predetto furono rimesse ai Gonfalonieri delle rispettive Comunità.

La Fornitura dei Viveri, e dei Foraggi a tutto il dì 31 Luglio prossimo passato era affidata al Sig. Gaetano Piattoli di Firenze, e dal primo Agosto corrente questa è passata nel Sig. Gaetano Collodi domiciliato parimente a Firenze.

L'Accasermamento della Truppa, l'Alloggio degli Uffiziali, il trattamento per i soli Uffiziali Austriaci, e le Vetture, sono oggetti ai quali debbono provvedere le Comunità.

In quanto all'Articolo delle Vetture conviene che questo sia regolato con la maggiore possibile vigilanza, onde le richieste della Truppa non eccedino le assegnazioni che sono state fatte nelle marce rotte.

Per prevenire poi qualunque frode che potesse commettersi per parte dei Vetturali, questi per ottenere il pagamento

delle Vetture, dovranno esibire un Certificato del Cancelliere Comunitativo, o del Gonfaloniere del luogo per il quale era stato loro assegnata la Marcia rotta, da cui resulti che i medesimi hanno di fatto eseguito il trasporto della Truppa, o altri effetti militari.

VS. comunicherà queste Determinazioni ai Gonfalonieri delle Comunità dipendenti da cotesta sua Cancelleria, ai Deputati degli Approvisionamenti Militari, e a chi altri occorresse per regola, ed invigilerà per la sua parte all'esatto adempimento; E mi confermo

Firenze dalla Camera delle Comunità li 13. Agosto 1814.

L. PRATESI Provved. Provv.

Circolare relativa ai Carcerati.

Illustrissimo Signor Cancelliere.

All'effetto di usare tutta la possibile economia nelle spese di accompagnatura di Carcerati, trasmissioni d'Espressi, Visite e Perizie in occasione d'Omicidj, Ferimenti ec., ogni qual volta Ella dovrà autenticare colla sua firma le Note di Spese che le saranno presentate per tali dipendenze, si compiacerà d'indicare;

1. Trattandosi della Traslazione di Carcerati, la distanza; almeno approssimativa, che passa da un luogo all'altro, inculcando ai Capisquadre, e loro subalterni di tener sempre la strada più breve.

2. Se il Carcerato allegasse l'impotenza di viaggiare a piedi, avanti di permettere al Caporale di far uso di un Cavallo, Baroccio, o altra Vettura, Ella procurerà d'assicurarsene mediante un certificato del Medico o Chirurgo,

e per impedire qualunque abuso in questo genere, prima di tutto Ella chiamerà a se il Professore che avrà attestato per farli verificare la sua fede, e quindi l'autenticherà colla di lei firma, in secondo luogo poi Ella dovrà cerciziorsi delle convenzioni che gli Esecutori avranno stabilite con i rispettivi Padroni che somministreranno il comodo del Baroccio, o Cavallo, conforme era stato prescritto con altra Circolare di questa Presidenza del Buon Governo de' 24. Luglio 1794.

3. Nel caso di spedire Espressi, non solo Ella indicherà la distanza, conforme è prescritto, all' Art. I., ma nella circostanza che l' Espresso venga a lei diretto, e che questi sia costretto a trattenersi, Ella dovrà munirlo d' un Certificato comprovante il tempo della di lui permanenza.

4. Allorchè una Squadra si porterà a percorrere qualche Comune, o Comunello vicino alla propria residenza, e che la medesima reclamerà le mercedi fissate dalle Tariffe, ella si compiacerà dichiarare, se le funzioni eseguite da detta Squadra erano comprese fra gli obblighi che le spettano *ex officio*, nel qual caso ai termini d' una Decisione di questa Presidenza del Buon Governo de' 13. Settembre 1805., non è dovuta ai Caporali, ed Esecutori mercede veruna, salvo il rimborso delle spese vive, le quali saranno refettibili a tenore delle Tariffe Fiscali. In questa disposizione appunto restano comprese le così dette Accompagnature di Squadra in Squadra.

5. Se nel Circondario della di Lei Giurisdizione accadesse qualche Ferimento, Omicidio ec. Ella avrà cura che per le necessarie Visite, ed Operazioni vengano sempre chiamati il Medico, ed il Chirurgo di Condotta, se esistono, e nel caso in cui essi siano tenuti ad agire ufficialmente, recuserà di firmare qualunque Nota di Mercedi che questi le presentassero.

Finalmente la fiducia che m' ispira la di Lei attività, zelo, ed attaccamento al servizio, mi porge dei rilevanti mo-

tivi per dispensarmi dall'accontentare più minutamente le regole da tenersi, onde far sì che l'Economia tanto necessaria in questo ramo di Pubblica Amministrazione non vada disgiunta dall'Umanità, e dalla Giustizia che formano la caratteristica del Governo attuale.

E pregando VS. Illustrissima ad avvisarmi la ricevuta della presente, quale si compiacerà riporre in Filza d'Ordini, onde serva di regola anche ai di Lei Successori, ho l'onore di essere con distinta stima

Firenze dalla Presidenza del B. Governo li 14. Agosto 1814.

AURELIO PUCCINI.

Sopra la Caccia delle Starne, e Pernici nell' Agosto.

NOTIFICAZIONE.

Il Soprintendente Generale alle Reali Possessioni fa pubblicamente noto che in conformità degli Ordini comunicatigli con Biglietto della Real Segreteria di Stato, e di Finanze in data del dì 16. del corrente Agosto 1814. Egli è autorizzato provvisoriamente a concedere ai Dilettanti di Caccia per tutto il corrente Agosto, muniti che siano della permissione di portar le Armi da fuoco, la facoltà di rompere le Brigate di Starne, e Pernici, mediante una Licenza in scritto da rilasciarsi ai Dilettanti medesimi, previo il pagamento a favore della Cassa delle Reali Possessioni della consueta Tassa di Lire quattro, e con le Regole, e limitazioni prescritte dal Paragrafo 16. della Legge del 15. febbrajo 1793.

Dalle Reali Possessioni li 17. Agosto 1814.

CLAUDIO SERGARDI.

Eccellentissimo Signor Cancelliere.

Essendo stato rappresentato che dovendo le Comunità riassumere la loro Amministrazione Economica nel primo Gennajo 1815., coerentemente all'Editto dei 27, Giugno prossimo passato, ne veniva per conseguenza che tutte le Amministrazioni suddette avrebbero avuta una scadenza uniforme al 31. Dicembre dell'istesso anno, contro il disposto dai Regolamenti particolari di ciascuna Comunità, e che ciò sarebbe ancora servito a sconvolgere, ed alterare l'ordinario sistema per le revisioni da eseguirsi dai Ragionieri degli Uffizj di Soprintendenza Comunitativa.

S. E. il Sig. Commissario Plenipotenziario di S. A. I. e R. colla mira di prevenire qualunque inconveniente, e richiamare all'osservanza, per quanto è possibile, in tutti i loro rapporti i Regolamenti Comunitativi che hanno, per il bene delle Amministrazioni, stabilite epoche diverse per il principio, e per la scadenza della rispettiva annata economica, con Rescritto dei 13. Agosto stante si è degnata di approvare le seguenti disposizioni, incaricandomi di farle note non tanto ai Cancellieri delle Comunità dipendenti da questa Camera, ma ancora a quelli compresi nei Circondarj degli Uffizj di Soprintendenza Comunitativa di Siena, e di Pisa.

I. Le Amministrazioni Comunitative dell'anno 1815. dovranno portarsi per tutto quel tempo che sarà necessario per andare a trovare dopo il 31. Dicembre dello stesso anno il principio dell'Annata Economica di ciascuna Comunità prescritto dal Regolamento Generale, e dal rispettivo Regolamento Particolare, e per conseguenza le Magistrature, che saranno tratte per il dì primo Gennajo 1815., dovranno continuare per un anno, e per quei mesi di più che abbisogneranno rispettivamente per giungere all'Epoca sopraccennata, onde porre sull'antico sistema le Amministrazioni.

II. Un egual metodo dovrà essere adottato rispetto ai Camarlinghi eletti per il futuro anno 1815., i quali dovranno rimanere in Impiego per quel tempo che sono stati eletti dalle attuali Magistrature, e per quei mesi di più che occorreranno per porre in pari l'annata economica.

III. Stabilita questa massima, i Bilanci di previsione da formarsi dagli attuali Magistrati coerentemente all'Editto dei 27. Giugno decorso dovranno comprendere l'entrate e spese non solo dell'intero anno 1815., ma di quei mesi di più che dovrà continuare la prima Amministrazione per l'oggetto che sopra.

IV. Siccome fin dall'epoca della pubblicazione dei Regolamenti Comunitativi fu determinata la scadenza delle rate delle pubbliche Imposizioni nei mesi di maggior comodo per i Contribuenti, queste stesse rate ed epoche potranno egualmente essere determinate nella formazione del nuovo Dazzajo da compilarsi.

V. Nei Bilanci di previsione dell'anno 1814. non essendo stata considerata somma alcuna per massa di rispetto, come si praticava avanti il cessato Governo, e potendo per molte Comunità essere assai lontana la scadenza della prima rata dell'Imposizione, restano per conseguenza incaricati i Magistrati per questo primo anno solamente a stabilire quattro rate eguali per l'esazione dei Dazj, con la dichiarazione che la prima delle dette rate debba essere pagata per una metà nel mese di Gennaio, e l'altra nel mese di Febbraio prossimo avvenire, e tutte le altre nei tempi già fissati dagli Ordini.

Comunico a VS. tali Supreme Determinazioni per l'oggetto che Ella le partecipi alle Magistrature Comunitative, e a chi altri occorre per regola, e per l'adempimento. E mi confermo.

Firenze dalla Camera delle Comunità li 18. Agosto 1814.

LUIGI PRATESI *Provved. provv.*

NOI DON GIUSEPPE ROSPIGLIOSI. EC.

Avendo preso in considerazione la Legge sulle Successioni intestate compilata dalla Commissione Legislativa l'abbiamo trovata coerente alle paterne vedute di S. A. I., e R. il nostro AUGUSTO SOVRANO, cioè al vantaggio de' suoi amatissimi sudditi.

E volendo la prelodata I., e R. A. S. che un tal vantaggio non resti sospeso neppure per questi pochi giorni che possono trascorrere fino all'epoca del suo faustissimo arrivo in Firenze, con Dispaccio de' 30. Luglio caduto si è degnata conferirci una speciale facoltà, che ci autorizza a pubblicare la detta Legge: Quindi ci facciamo un dovere di pubblicarla munita della nostra firma, e dichiariamo in nome di S. A. I., e R. FERDINANDO TERZO III. GRAN-DUCA di Toscana, che essa Legge da questo giorno deve essere in piena osservanza in tutti i suoi felicissimi Stati.

Dell'ordine, col quale si deferisce la Successione intestata e del diritto alla Legittima nelle femmine descendenti, e alla Dote nelle femmine trasversali escluse in concorso dei maschi.

CAPITOLO I.

Regole generali.

ART. I. La Successione intestata è deferita dalla legge ai descendenti, agli ascendenti, e ai collaterali con la prelazione rispettiva del più prossimo in grado al più remoto eccettuato il caso, nel quale ha luogo il diritto della rappresentazione.

II. I gradi si computano secondo le regole del Diritto Civile Romano, calcolando tanti gradi quante sono le generazioni.

III. Nel momento della morte o naturale, o civile di quello, della cui eredità si tratta, il possesso della eredità medesima è trasferito dalla legge per modo di non interrotta continuazione nel successore legittimo.

IV. Nella eredità si comprendono tutti i beni, che nel momento della pubblicazione della presente legge costituiscono il patrimonio libero dei possessori in Toscana.

V. Si comprende nella eredità anche tutto quello, che sia pervenuto per qualunque mezzo nel defunto dal coniuge premorto.

C A P I T O L O II.

Della Successione dei Descendenti.

VI. I figli nati da qualunque matrimonio, e i loro discendenti maschi di maschio legittimi, e naturali succedono in tutta la eredità del padre, o altro ascendente maschio della linea paterna in esclusione delle figlie, o altre discendenti femmine, e dei discendenti da esse qualunque sia il loro grado di prossimità.

VII. Le figlie, o altre discendenti femmine, e i discendenti da esse, qualunque sia il loro grado di prossimità, sono egualmente escluse dalla successione nella eredità dalla madre dai figli nati da qualunque matrimonio, e dai loro discendenti maschi di maschio legittimi, e naturali, e così non tanto dai fratelli germani, quanto dai fratelli uterini, e dai maschi di maschio discendenti dai medesimi.

VIII. I figli di primo grado succedono in capi; gli altri discendenti godono del diritto della rappresentazione, e succedono in stirpi, tanto se concorrono con i figli di primo grado, quanto se, essendo soli, derivano da stipiti diversi.

IX. Non esistendo figli, nè descendentì maschi di maschio legittimi, e naturali in tutta l'eredità del padre, e degli altri ascendenti maschi della linea paterna succedono le figlie nate da qualunque matrimonio, o altre descendentì femmine, e i loro descendentì legittimi, e naturali sì maschi che femmine nel modo, che è stato prescritto per i figli, e descendentì maschi di maschio.

X. Le figlie nate da qualunque matrimonio, e altre descendentì femmine, e i loro descendentì legittimi, e naturali sì, maschi, che femmine succedono nello stesso modo nella eredità della madre in defetto dei figli nati da qualunque matrimonio, e dei loro descendentì maschi di maschio, e così dei fratelli non tanto germani, quanto uterini, e dei maschi di maschio descendentì dai medesimi.

XI. Sotto nome di figli, e descendentì legittimi, e naturali tanto maschi, quanto femmine vengono i legittimati per susseguente matrimonio.

XII. I figli naturali non succedono al padre, e alla madre se non che in esclusione del conjuge superstite, e del Fisco, ma hanno diritto di conseguire dai genitori, e dalla loro eredità gli alimenti necessarj, sempre che rispetto al padre siano stati riconosciuti per suoi, o dal medesimo, o per dichiarazione del Giudice.

XIII. I figli spurj succedono alla madre in esclusione soltanto del conjuge superstite, e del Fisco, e da essa unicamente, e dalla sua eredità hanno diritto di conseguire gli alimenti necessarj.

XIV. I figli adulterini, e i figli incestuosi non succedono mai nè al padre, nè alla madre, e hanno soltanto diritto di conseguire gli alimenti necessarj dai genitori viventi.

XV. I figli adottivi non succedono se non che nel modo, che sarà stabilito nel titolo della adozione.

C A P I T O L O III.

Della Successione degli Ascendenti.

XVI. Se non esistono figli e descendi legittimi, e naturali, o legittimati per susseguente matrimonio come sopra in tutta la eredità del defunto succedono il padre, e gli altri ascendenti maschi della linea paterna, osservata la prossimità del grado, meno il caso della esistenza dei fratelli del defunto, o di essi, e dei figli maschi dei fratelli premorti, nel qual caso i fratelli consuccedono secondo il numero delle persone con gli ascendenti predetti; e i figli dei fratelli conseguono tanta porzione della eredità, quanta ne conseguirebbero i loro rispettivi genitori, se fossero superstiti.

XVII. La consuccessione dei figli dei fratelli premorti non deve per altro aver luogo qualora manchi il concorso dei fratelli del defunto, e in tal caso succedono in tutta la eredità gli ascendenti predetti, osservata come sopra la prerogativa del grado.

XVIII. La madre, e le altre ascendenti femmine della linea paterna, egualmente che gli ascendenti della linea materna tanto maschi, quanto femmine sono esclusi in tutti questi casi dalla eredità, come dalla legittima, e la sola madre ha dritto di conseguire gli alimenti secondo la sua condizione, e secondo le forze della eredità unicamente in concorso dell'avo, e del proavo.

XIX. In defetto del padre, e degli altri ascendenti maschi della linea paterna la madre, e le altre ascendenti femmine della stessa linea, se esistono i fratelli del defunto, o insieme con essi i figli maschi dei fratelli premorti, succedono secondo il grado della loro prossimità nell'usufrutto di quella porzione, che in questo caso appartorrebbe al padre; o altro ascendente maschio della medesima linea paterna. Se non esistono i fratelli del defunto, o insieme con essi i figli

maschi dei fratelli premorti, ma esistono o i soli figli dei fratelli premorti, o i maschi agnati trasversali fino al quarto grado inclusive, allora succedono nell'usufrutto di tutta la eredità; E se non esiste nemmeno alcun maschio agnato trasversale fino al quarto grado inclusive succedono le predette femmine ascendenti, osservata la prerogativa del grado, in tutta la eredità, eccettuato il caso del concorso delle sorelle del defunto, o insieme con esse dei figli o maschi, che femmine delle sorelle predefunte, o delle figlie dei fratelli premorti, nel qual caso ha luogo la consuecessione nel modo, che è stato prescritto di sopra per la consuecessione degli ascendenti maschi della medesima linea nel concorso dei fratelli del defunto, e dei figli maschi dei fratelli premorti.

XX. Il padre, e la madre non succedono ai figli naturali, che in esclusione del conjuge, e del fisco, ma hanno diritto di conseguire dai medesimi, e dalla loro eredità gli alimenti necessari.

XXI. La madre non succede egualmente ai figli spuri, che in esclusione del conjuge, e del fisco, ma ha diritto di conseguire da essi, e dalla loro eredità gli alimenti necessari.

XXII. Né il padre, né la madre succedono mai ai figli adulterini, e incestuosi, ma hanno soltanto diritto di conseguire gli alimenti necessari da questi figli viventi.

CAPITOLO IV.

Della Successione dei Collaterali.

XXIII. In mancanza del padre, e degli altri ascendenti maschi della linea paterna succedono in primo luogo i fratelli del defunto, e i figli maschi dei fratelli premorti i primi in capi, i secondi in stirpi concorrendo con gli zii, e in capi se siano soli, fenne stante quanto fu disposto circa l'usufrutto delle madri, e delle altre femmine ascendenti della linea pa-

terna. In secondo luogo succedono gli agnati maschi trasversali fino al quarto grado inclusive secondo la loro prossimità, escluse tutte le femmine, e riservato come sopra l'usufrutto alla madre, e alle altre ascendenti femmine della predetta linea paterna. In terzo luogo succedono le sorelle, i figli sì maschi, che femmine delle sorelle predefunte, e le figlie dei fratelli premorti nel modo, che è stato detto rapporto ai fratelli, e ai figli maschi dei fratelli premorti, se non esistono la madre, o altre femmine ascendenti della linea paterna, ed esistendo esse nel modo, che è stato per questo caso stabilito nell' Art. XIX. In ultimo luogo succedono i congiunti tanto agnati, che cognati, o siano ascendenti materni, o siano trasversali fino al decimo grado inclusive senza distinzione di sesso, e osservata solamente la loro prossimità.

XXIV. I fratelli consanguinei, e loro discendenti in tutti i casi, nei quali sono come sopra chiamati a succedere concorrono con i fratelli germani, e loro discendenti. Le sorelle consanguinee, e loro discendenti concorrono egualmente con le sorelle germane, e loro discendenti. Gli uterini, e loro discendenti non succedono che nell'ordine dei cognati.

XXV. Tutto ciò, che è stato disposto quanto alla relativa successione dei figli, e loro discendenti maschi di maschio, degli ascendenti maschi della linea paterna, e degli agnati maschi collaterali fino al quarto grado inclusive ha luogo nel solo caso che si tratti di succedere a un maschio, o ascendente della linea paterna, o discendente da maschio, o agnato collaterale. Se si tratta di succedere a una femmina, o a un ascendente maschio della linea materna, o a un maschio cognato, in tal caso, salvo ciò che è stato disposto quanto alla successione dei discendenti nella eredità della madre, la successione senza distinzione fra maschi, e femmine, tra agnati, e cognati si regola col diritto civile romano.

CAPITOLO V.

Della Successione dei Conjugi .

XXVI. Mancando i descendenti legittimi , e naturali , gli ascendenti , e i collaterali fino al decimo grado inclusive , e ne anche esistendo i figli naturali , e spurj , succede in tutta la eredità del defunto il conjugo superstite .

XXVII. Sopravvivendo senza figli comuni , o loro descendenti la moglie indotata , o priva di mezzo onde alimentarsi convenientemente , avuto riguardo alla condizione del marito , e concorrendo con gli altri eredi legittimi , che la escludono , succede nell' usufrutto della quarta parte della eredità del marito premorto , e ne gode durante la sua vita , o finchè non passi alle seconde nozze .

XXVIII. Sopravvivendo il marito senza mezzi di sussistenza convenienti alla sua condizione , e mancando parimente di figli comuni , o loro descendenti succede nel concorso degli altri eredi legittimi della moglie nella stessa quota di usufrutto dopo la di lei eredità , ed esso pure gode di questo usufrutto finchè viva , o non passi ad altro matrimonio .

CAPITOLO VI.

Della Successione del Fisco nei beni vacanti

XXIX. In mancanza di qualunque erede' legittimo , dei figli naturali , e spurj , e del conjugo succede il Fisco , nel quale non passano le azioni , e le obbligazioni del defunto che al momento della agnizione , e dentro le forze dell' eredità .

CAPITOLO VII.

Della Successione dei Forestieri .

XXX. Tutti i forestieri appartenenti ad un paese , in cui i Sudditi dello Stato di Toscana non vengono esclusi dalle suc-

cessioni, sono abilitati a succedere negli Stati di Toscana nel modo stesso, col quale succedono i sudditi medesimi.

XXXI. I Forestieri predetti non possono godere del favore della presente legge esclusiva delle femmine, se non in quanto provino, che la legge di successione vegliante nel paese, al quale appartengono accordi una pariformità di diritto, nei casi, e gradi rispettivi agli eredi Sudditi Toscani, altrimenti devono succedere secondo la parità, o prossimità del grado.

CAPITOLO VIII.

*Del diritto alla legittima nelle femmine descendenti
e alla dote nelle femmine trasversali escluse
in concorso dei maschi.*

XXXII. Le figlie, e altre descendenti femmine, e i loro descendenti sì maschi, che femmine escluse in concorso dei figli, e altri descendenti maschi di maschio dalla successione del padre, della madre, e degli altri ascendenti maschi della linea paterna debbono conseguire tanto dalla eredità del padre, quanto dalla eredità della madre, e premorto il padre dalla eredità dell'avo, e questi premorto dalla eredità del proavo la loro porzione legittima.

XXXIII. La legittima dei figli, e descendenti consiste in quattro once della libera eredità del defunto, se sono quattro o meno, in cinque once se cinque, in sei once se sei, o più.

XXXIV. Sono ammessi a far numero per il calcolo della legittima tutti quelli, che hanno diritto di prender parte nella medesima.

XXXV. Alle figlie, e altre descendenti femmine escluse è dovuta in occasione del loro matrimonio la dote congrua dal padre, dalla madre, e dagli altri obbligati a dotarle secondo l'ordine di ragione.

XXXVI. Nel giorno della morte del dotante imputano

questa dote nella legittima ad esse dovuta dalla di lui eredità e conseguiscono, quando vi sia luogo, il rimanente fino alla legittima, che forma un loro patrimonio estradotale.

XXXVII. La dote costituita dagli ascendenti, quantunque superiore alla legittima, e anche alla virile delle figlie, e altre descendenti femmine dotate, è irretrattabile, purchè non leda la porzione dovuta agli altri legittimarj.

XXXVIII. Nel solo caso, che la porzione dovuta agli altri legittimarj fosse lesa dalla dote costituita alle figlie, o altre descendenti femmine possono essi domandare la riduzione della dote inofficiosa in modo, che resti salva ai medesimi la loro legittima.

XXXIX. Questa riduzione non deve per altro aver luogo quando la dote costituita non abbia lesa la porzione dovuta agli altri legittimarj avuto riguardo allo stato patrimoniale del costituente nel giorno del rispettivo matrimonio delle femmine dotate, e per questo effetto soltanto non deve tenersi a calcolo la diminuzione dello stato patrimoniale del dotante accaduta tra il giorno del rispettivo matrimonio delle femmine dotate, e quello della di lui morte.

XI. Se le figlie, o altre descendenti femmine escluse si collocano in matrimonio dopo la morte di ambedue i loro genitori conseguiscono la intiera legittima dalla eredità sì paterna, che materna, la quale in ciò che rimane dopo costituita la dote congrua forma come sopra un loro patrimonio estradotale.

XLI. Se la legittima dovuta alle femmine escluse sopra la eredità paterna, o avita, e materna non basta per il loro conveniente matrimonio possono domandare la costituzione di una dote anche superiore alla legittima, ma che non ecceda la virile.

LXII. Le predette femmine escluse finchè rimangono inutte hanno diritto di conseguire dai maschi escludenti il trattamento proporzionato allo stato, e al solito della fami-

glia, e questo trattamento, meno il concorso di giuste cause, ricevono nella casa, e alla mensa degli stessi maschi escludenti in luogo, e vece dei frutti della legittima, i quali frutti restano perciò compensati col trattamento medesimo in modo, che non possa mai per tali rispettivi titoli di credito e debito proporsi alcuna vicendevole pretensione. Ma se le stesse femmine saranno autorizzate per giuste cause a separarsi dalla casa, e dalla mensa dei detti maschi escludenti, in tal caso dovranno conseguire i frutti della legittima predetta, e in sussidio anche i frutti della maggior quota fino alla virile, in luogo, e vece del loro trattamento.

XIII. Le femmine, come sopra escluse acquistano il dominio della loro legittima nel rispettivo giorno della morte del loro padre, madre, o altro ascendente paterno. Rimangono sotto la tutela della legge per la conservazione di questa loro legittima finchè esse vivono, come verrà a suo luogo prescritto, ma possono ancorchè inutte liberamente disporre per atti di ultima volontà.

XLIV. Alle femmine escluse dalla successione dei collaterali, che non hanno verso le medesime il debito naturale della legittima compete il diritto al conseguimento della dote congrua secondo la loro condizione, e secondo le forze della eredità, se non avranno potuto, o non potranno ottenere la loro conveniente dotazione da alcun loro ascendente, o se non saranno state dotate da alcuno dei maschi trasversali escludenti.

XLV. In caso che non esista alcuno ascendente capace a somministrare alle predette femmine escluse i convenienti alimenti hanno diritto di conseguirli, secondo le forze della eredità, dalla quale vengono escluse, fino al giorno del loro matrimonio dalli stessi maschi trasversali escludenti, ma non possono senza giusto motivo pretendere questi alimenti fuori della casa di quello, o quelli, che li debbono prestare.

XLVI Per il conseguimento della dote congrua, e rispettivamente degli alimenti convenienti sono a comodo delle femmine escluse obbligati con ipoteca legale i beni del collaterale defunto fino dal giorno della di lui morte; e se la eredità consiste in beni non suscettibili d'ipoteca, o di sequela d'ipoteca, concorrendo un giusto sospetto di dilapidazione, possono domandare di essere assicurate. E alla stessa ipoteca legale sono sottoposti i beni degli ascendenti paterni per il credito quantitativo di alimenti, e di dote, che possa competere nei casi di sussidio alle femmine escluse dalla loro eredità sulla differenza, che passa tra la legittima, e la virile.

XLVII. In tutto ciò, che non è stato disposto quanto all'ordine di succedere nella presente legge dovrà osservarsi il diritto civile romano, esclusa anche in linea d'interpretazione qualunque altra legge, statuto, e consuetudine contraria, che fosse vegliata in addietro negli Stati di Toscana..

Dalla R. Segreteria di Stato, e Finanze
li 18. Agosto 1814.

GIUSEPPE ROSPIGLIOSI.

EMILIO STROZZ. Segr. Provv.

I nuovi Provvigionati, e Pensionati non potranno seguitare a godere le Pensioni del cessato Governo.

NOTIFICAZIONE.

L' Illustrissimo Sig. Presidente del Buon Governo in esecuzione degli Ordini comunicatigli con Biglietto della R. Segreteria di Stato, e di Finanze del dì 17. Agosto corrente fa pubblicamente noto:

Che tutti quegli Impiegati soppressi dal Governo Francese, che sono stati dal Governo attuale richiamati a prestar

servizio, o Pensionati, qualora nell'attualità delle circostanze nelle quali non sono per anco compilati i convenienti Registri, si facessero lecito di profittare della Provvisione, o Pensione recentemente accordata loro dal Governo Toscano, ad esigere nel tempo stesso la Pensione, o Soccorso provvisorio già ottenuto dal cessato Governo Francese, saranno licenziati immediatamente dai nuovi Posti loro conferiti, e privati per l'intero delle Pensioni, e Soccorsi loro accordati, in qualunque tempo resti verificato, che dopo la presente Notificazione abbia avuto luogo per dato, e fatto loro una simile irregolarità.

Dalla Segret. del Buon Gov. li 19. Agosto 1814.

GIO. BOLOGNA SEGR.

Le Cause Criminali dovranno giudicarsi secondo le antiche Leggi Toscane.

NOI DON GIUSEPPE ROSPIGLIOSI EC.

Essendoci stato fatto presente, che i processi Criminali, nei quali fù decretato l'atto di accusa dalla così detta Camera delle Accuse di Firenze, già soppressa, e che a forma del paragrafo 50. del vegliante Regolamento degl' 8. Luglio del corrente anno 1814. avrebbero dovute giudicarsi dalla Ruota Criminale con pubblico dibattimento nel modo praticato fin ora, sono in buon numero, onde continuerebbero per un corso di tempo gl' inconvenienti, ai quali col suddetto Regolamento fu nostra intenzione di riparare prontamente.

Quindi è, che con la veduta di conseguire al più presto gli oggetti propostici nel surriferito Regolamento degl' 8. Luglio, siamo venuti nella Determinazione d'ordina-

re , che i suddetti atti d' accusa in qualunque processo siano stati decretati dall' enunciata Camera dell' Accuse , dovranno tener luogo della trasmessa inquisizione , secondo le regole della Toscana Procedura ; cosicchè tutte le Cause Criminali pendenti di tal natura , da principiarsi dal dì primo Settembre prossimo in poi , dovranno giudicarsi , e risolversi secondo le Leggi , ordini , regole , e consuetudini , che esistevano , o si praticavano sotto il Governo di S. A. I. e R. , salve le modificazioni provvisoriamente ordinate col suddetto' Regolamento degli 8. Luglio 1814. , e compatibili colla situazione degli Atti , e con le presenti suddette determinazioni.

Dalle Reali Segreterie di Stato , e di Finanze
li 19. Agosto 1814.

GIUSEPPE ROSPIGLIOSI.

EMILIO STROZZI .

Istruzioni relative alla Distribuzione delle Patenti d' Armi da farsi dai Giudicanti del Gran-Ducato per conto dell' Ufficio del R. Fisco a forma dei Regolamenti risultanti dai Sovrani Motuproprii del 22. Gennaio 1780. e 15. Ottobre 1786.

I. A ciascun Giudicante del Gran-Ducato verrà trasmesso un Volume di Patenti d' Armi da distribuirsi a chi si presenterà e glie ne farà richiesta.

II. Sarà cura del Giudicante d' indicare sul Volume dalla Parte, ove dice „ *Entrata dell'Arme da Fuoco* „ la Persona , a favor della quale è richiesta la Patente , con indicarvi anche il giorno , ed anno ; E di trasportare l'istesso nominativo , e giorno sulla Patente , che deve rilasciarsi , dopo

che sarà firmata dal Giudicante medesimo, e che ne avrà ritirata la somma di lire otto.

III. Sarà preciso dovere del Giudicante di dar conto al Ragioniere Fiscale alla fine d'ogni anno, o più volte in un anno, se la distribuzione abbondasse, del numero delle patenti già esitate, del denaro incassato, e del numero di quelle che gli restano in essere, affinchè il detto Ragioniere sia in grado di rilasciargli l'opportuno Sindacato.

IV. Allorchè il volume sarà prossimo ad ultimarsi, verrà avvisato il citato Ragioniere, il quale si farà carico di spedirne un nuovo, e conseguentemente sarà ritornato al Fisco quello già terminato per potersi archiviare.

V. Relativamente alla trasmissione del contante da farsi alla Cassa del Fisco, il Giudicante potrà servirsi di quel Canale, che egli crederà più opportuno, oppure si servirà del Procaccia Locale, a cui sarà pagato il Porto secondo gli antichi regolamenti.

VI. Nessun Giudicante potrà accordare attestati di perdite di Patenti d'Armi a chi ne facesse istanza, se non nel caso che prendesse Possesso per Delazione di Arme contro la stessa Persona che avesse smarrita detta Patente; ed in questo caso potrà farsi il richiesto attestato senza alcuna spesa.

VII. Chiunque si presenterà per ottenere la Patente d'Arme, dovrà essere munito della fede di Specchietto, ed essendo contadino sopra i Beni altrui, dovrà di più esibire il certificato del Padrone, che dichiara non esservi motivi perchè la patente debba essergli negata.

VIII. Non potrà in verun caso essere rilasciata la Patente d'Arme alle persone condannate, o fondatamente sospette per Colombicidio.

Le presenti Istruzioni saranno da ciascun Giudicante riposte in Filza d'Ordini RR. ec. del suo Tribunale, ad oggetto che possano essere di regola anche ai di Lui successori.

Dalla Presidenza del Buon Gov. li 19. Agosto 1814.

AURELIO PUCCINI;

La Ruota Criminale vien composta di quattro Auditori.

NOI DON GIUSEPPE ROSPIGLIOSI EC.

Essendo Noi rimasti informati delle difficoltà che vanno ad incontrarsi nell'esecuzione dell'Editto degli 8. Luglio prossimo passato tanto nella parte relativa ai Giudizj, quanto in ordine all'assistenza ai Costituti, che debbono farsi agl'Imputati; e standoci a cuore che la Ruota Criminale col medesimo stabilita preceda alla retta decisione delle Cause, che le competono, con maturità, e consiglio, non meno che colla necessaria sollecitudine, e che sia moderato nell'Auditore di Turno in Firenze, e nei Vicarj Regj in Provincia l'obbligo dell'assistenza predetta, onde con prontezza maggiore si ottenga la compilazione dei Processi. Ed essendo altresì persuasi, che il Presidente della Ruota nel dovere in cui è di disimpegnare le molte ingerenze dell'Impiego non possa intervenire alle Sessioni ordinarie, che indispensabilmente debbono tenersi:

Siamo venuti nella determinazione di ordinare quanto appresso.

I. La Ruota Criminale deciderà da ora in avanti in numero di quattro Auditori.

II. Affinchè gli Auditori abbiano sempre un maggior comodo di studiare i Processi, e di farne la relazione comandata dall'Articolo XXXI., saranno formate due Sezioni, o Turni, da risedere una Settimana per ciascheduno, e con doversi prestare alla risoluzione in tre, anche in quelle Cause, delle quali si parla nell'Articolo XXIII.

III. Fra gli Auditori, che compongono attualmente la Ruota, ne saranno da Noi nominati due col titolo di primi Auditori senza distinzione alcuna fra di loro, ma con perfetta eguaglianza di rango, e di nomina.

IV. Questi primi Auditori avranno l'obbligo, e la prero-

gativa di presedere ai detti Turni, o Sezioni a vicenda, ed avranno le facoltà, e le attribuzioni del Presidente della Ruota in ciò, che riguarda le Udienze, tutte le volte, che il Presidente non intervenga alle Sessioni.

V. L'assistenza da prestarsi dai Vicarj Regj in Provincia, e dall' Auditore di Turno in Firenze sarà, e dovrà intendersi ristretta agli atti dei Costituti degl' Imputati di delitti capitali, o di altri delitti gravi meritevoli della Pena dei Pubblici lavori.

VI. Ed in quanto faccia di bisogno deroghiamo a tutto ciò che fosse contrario alle presenti disposizioni.

Dalle Reali Segreterie di Stato, e di Finanze
li 19. Agosto 1814.

GIUSEPPE ROSPIGLIOSI.

EMILIO STROZZI.

I Debitori delle Contribuzioni Dirette se non salderanno entro 10. giorni
incorreranno nella pena del 10. per cento.

NOI DON GIUSEPPE ROSPIGLIOSI EC.

Sebbene S. A. I. e R. il Nostro Augusto Sovrano abbia già per l' Organo nostro ordinato, che per tutto il corrente anno 1814. le Contr. buzioni dirette debbano essere esatte nella loro totalità; e sebbene secondando Noi i sentimenti di Clemenza, e di Giustizia della prefata I., e R. A. S. si siano usati reiterate volte per la nostra parte tutti i mezzi di dolcezza, e di persuasione, onde determinare i Contribuenti a soddisfare ai loro debiti di Contribuzioni per provvedere ai

bisogni i più urgenti dello Stato nelle attuali circostanze straordinariamente aggravato, e si sia pur anche prescritta qualche misura di rigore; per giungere a questo scopo, abbiamo dovuto pur tutta volta, col più vivo dispiacere osservare, che una gran parte di Contribuenti è tutt'ora, e da molto tempo morosa al pagamento dei debiti di Contribuzioni, la cui soddisfazione è uno dei più sacri fra i doveri verso il Sovrano, e verso lo Stato.

All'oggetto pertanto, che il sistema praticato fin qui non soffra nuovo ritardo all'incasso delle Contribuzioni Dirette, non tanto per quelle rate che sono già scadute, quanto per quelle che anderanno a scadere successivamente a tutto il corrente anno 1814. valendoci delle facoltà conferiteci, siamo venuti nella determinazione di ordinare quanto segue:

I. Qualora nel termine di giorni dieci dal dì della pubblicazione del presente Editto, i Debitori morosi al pagamento delle Imposizioni non abbiano saldate le rate già scadute, incorreranno nella penale del dieci per cento sopra l'intera somma del loro debito.

II. In quanto al già Dipartimento dell'Arno si terrà conto a parte delle penali del 10. per cento stabilite per i morosi al pagamento, e da applicarsi a prò del più vicino Spedale, a forma della Notificazione del 14. Giugno 1814.; e il Real Governo s'incaricherà di corrispondere a favore del Luogo Pio quella rata di penali, che fino alla pubblicazione del presente Editto sono scadute, ben inteso che i Ricevitori, o Camarlinghi, che hanno esatto fin qui le suddette penali a forma dell'indicata Notificazione dovranno renderne esatto conto all'Ufficio della Camera delle Comunità di Firenze, che è fino da oggi incaricato di corrispondere le somme esatte ai suddetti Spedali.

III. Dopo la suddetta Epoca di giorni dieci i Camarlinghi Comunitativi saranno solleciti di formare la Nota dei Contribuenti, che hanno trascurato di pagare il loro debito

di Contribuzioni nel termine sopraccennato, e la trasmetteranno in Firenze provvisoriamente ai Commissarj dei Quartieri, ed in Provincia ai rispettivi Giusdicenti locali, i quali restano incaricati di procedere immediatamente contro i Debitori a tutti quegl'atti esecutivi soliti praticarsi sotto il precedente Governo di S. A. I., e R., fino alla totale riscossione delle rate di Contribuzioni scadute, e delle penali.

IV. Gl'Atti esecutivi, di cui si tratta, saranno eseguiti dai Donzelli dei Camarlinghi Comunitativi, ed in loro difetto dai Messi, e Uscieri dei rispettivi Tribunali.

V. I Giusdicenti dovranno per gl'Atti esecutivi suddetti percipere gli Emolumenti accordati dagl'Ordini, e Tariffe, che vegliavano nel tempo del precedente Governo di S. A. Imperiale e Reale.

VI. Le penali poi fermo stante quanto al solo Dipartimento dell'Arno ciò che è stato prescritto al §. 2., si repartiranno in terzo fra il Cancelliere Comunitativo, il Camarlingo, e i Donzelli, Messi, o Uscieri.

VII. Nella stessa penale del dieci per cento incorreranno per tutto l'anno corrente 1814. quei Contribuenti, che al termine di ciascheduno dei mesi venturi, non avranno saldato le rispettive rate di Contribuzioni, e questa penale sarà repartita, come sopra, fra il Cancelliere Comunitativo, il Camarlingo, e i Donzelli, Messi, o Uscieri. E contro i detti Contribuenti Morosi si terrà per la totale esazione dei rispettivi loro debiti resultanti dai Ruoli del 1814., e delle relative penali il medesimo sistema di esecuzione, prescritto di sopra, contro i Debitori di Contribuzioni già scadute.

Dallo Reali Segreterie di Stato, e Finanze
li 20. Agosto 1814.

GIUSEPPE ROSPIGLIOSI.

F. ALLIATA Seg. Provv.

NOI DON GIUSEPPE ROSPIGLIOSI EC.

Le Suppliche state finora presentate per l'oggetto di ottenere Impieghi nel Gran-Ducato trovandosi nella massima parte mancanti del necessario corredo di Documenti su quali si creda fondata rispettivamente l'istanza dei Postulanti.

Si rende noto che tutti gl'Individui Toscani, che hanno a loro favore una nomina Sovrana per mezzo di Rescritto, Decreto, o Brevetto nel tempo dei Governi Toscano o Francese, dovranno esibire per ora in copia autentica simili Documenti unitamente ad un Certificato, da cui resulti che essi godono, o non godono il Soccorso provvisorio; E ciò per accompagnarne il Prospetto generale di detti Postulanti, che si stà preparando per farsi presente a SUA ALTEZZA IMPERIALE E REALE al Suo imminente ritorno in questi Stati.

Le Copie dei Documenti richiesti dovranno essere presentate nell' Archivio delle Reali Segreterie di Stato, e di Finanze all' Impiegato stato delegato a questo oggetto.

Dalla R. Segreteria di Stato, e di Finanze
li 22. Agosto 1814.

GIUSEPPE ROSPIGLIOSI.

LUIGI POIROT Segr. Provv.

NOI DON GIUSEPPE ROSPIGLIOSI EC.

Volendo togliere qualunque dubbio che potesse essere insorto sul diritto, che a forma degli Ordini emanati dal precedente Governo Toscano, competeva, e compete ai Parochi non bastantemente provveduti, di esigere dai loro Po-

polani la decima Parrocchiale, prevalendoci dei poteri conferitici da S. A. I. e R. ordiniamo che siano richiamate alla loro piena osservanza, le disposizioni contenute in questo proposito nella Circolare del 4. febbrajo 1583. partecipata ai Giudicenti dal Segretario del Regio Diritto, e nel successivo Sovrano Rescritto del 23. Settembre 1803. pubblicato dallo stesso Segretario del Regio Diritto colla sua Notificazione del 3. Novembre dell' Anno medesimo; ed annulliamo per conseguenza ogni ordine che disponesse in contrario.

Dalle Reali Segreterie di Stato, e Finanze
li 22. Agosto 1814.

GIUSEPPE ROSPIGLIOSI.

E. STROZZI *Segr. Provv.*

I Militari non avranno Alloggie, se non avranno i loro Passaporti in regola.

IL MARCHESE D'HAVET

*Tenente Colonnello Comandante la Real Piazza di Firenze
in conformità degl' Ordini ricevuti da S. E. il Signor
Generale Conte di Starhemberg Comandante Superiore
Militare in Toscana.*

Previene tutti i Signori Uffiziali tanto Toscani che Esteri, qualunque sia il loro Grado, che entreranno, e sortiranno da questa Piazza, che d' ora in avanti non saranno alloggiati da chiochessia se prima non abbiano esibito al comando Militare i loro Passaporti, o fogli di rotta, ed in conseguenza ingiunge a tutti gl' Abitanti, ed in special modo ai Locan-

dieri di non riceverli, meno che questi siano muniti del loro biglietto d'Alloggio rilasciatoli, dalla Comunità.

Ingiunge pure a tutti i Portieri delle Porte di questa Città di avvertire tutti i detti Uffiziali alloraquando arriveranno, che esiste tal Ordine per loro norma.

Dal Comando Militare della Piazza di Firenze
li 24. Agosto 1814.

MARCHESE D'HAVET.

Circolare relativa alle penali dei debitori di Dazio a favore degli Spedali

Eccellentissimo Signore.

Accompongo a VS. diversi esemplari dell'Editto de' 20. Agosto corrente relativo alle nuove disposizioni approvate per attivare l'incasso delle Contribuzioni scadute, e di quelle che anderanno a scadere a tutto Dicembre prossimo, affinchè Ella ne faccia le convenienti partecipazioni ai Camarlinghi, Donzelli, ed a chi altri occorre per regola.

Debbo poi prevenirla che rapporto alle penali già dovute agli Spedali in ordine alla Notificazione del cessato Signor Prefetto dell'Arno in data de' 14. Giugno decorso, debbono esser queste limitate alle somme al di sopra di cinquanta franchi, dovute ai Contribuenti allo spirare dei quindici giorni, che furono loro accordati per il totale pagamento del rispettivo loro debito.

L'importare di queste penali è quello che, conforme alle disposizioni del recente sopraccitato Editto, deve esser versato nella Cassa di questa Camera per conto degli Spedali.

Dopo i quindici giorni suddetti il temperamento delle

preindicate penali non ha avuto, nè poteva aver luogo a favore degli Spedali per le rate di debito successivamente formate dai Contribuenti, in guisa tale che se nel nuovo termine di giorni dieci, che vien loro assegnato dal surriferito Editto, salderanno le dette rate, non potranno esser tenuti, per queste, al pagamento di veruna penale.

All'incontro poi se nel precitato termine di dieci giorni non pagheranno il rispettivo loro debito, comprese queste rate medesime, sopra di esse a qualunque somma ammontino caderà la penale del 10. per cento a favore dei Cancellieri, Camarlinghi, Donzelli co., oltre al rifacimento di tutte le spese che dovranno farsi al Tribunale per l'intero effettivo incasso. Profitto di questa occasione per rammentarle la necessità di sollecitare i Camarlinghi Comunitativi a rimettermi pel di lei mezzo lo stato richiestole dalla mia Circolare del 14. Luglio ultimo. Dopo le disposizioni per altro prescritte dal R. Governo col prenominate Editto, servirà che questo stato indichi a quanto ascenda la penale, in cui incorsero i Contribuenti spirato il termine assegnato dalla Notificazione del 14. Giugno suddetto, senza che faccia altrimenti d'uopo ritardare la spedizione fino alla totale riscossione di detta penale.

Firenze dalla Camera delle Comunità
li 25. Agosto 1814.

LUIGI PRATESI PROVVEDITORE.

Le spese di polizia devono essere pagate dai Camarlinghi Comunitativi.

Eccellentissimo Signor Cancelliere.

S. E. il Sig. Principe Governatore Generale avendo deciso nel 20. stante che le Note delle spese di Polizia siano prov-

visoriamente pagate dai Dipartimenti di Soprintendenza Comunitativa, io le commetto di far pagare tutte le Note di simili spese dai Camarlinghi Comunitativi da Lei dipendenti, per conto di questa Camera, dalla quale verranno fatte buone sul conto delle Contribuzioni dirette.

Ella osserverà però, qualunque sia l'oggetto di spesa, di non rendere esecutorio il pagamento fino a tanto che le Note non siano state tassate dall'Archivista del Regio Fisco.

Firenze dalla Camera delle Comunità
li 26. Agosto 1814.

LUIGI PRATESI *Proved. Provv.*

Vengono fissate le scadenze delle Cambiali Estere.

NOI DON GIUSEPPE ROSPIGLIOSI EG.

Informati che le questioni, che ogni giorno si promuovono in ordine alle scadenze delle lettere di Cambio tratte dalle Piazze Estere sopra Livorno a uso, trattengono il corso delle operazioni Cambiarie, confondono l'economia del Commercio, e turbano la tranquillità dei Negozianti, siamo venuti nella determinazione di provvisoriamente ordinare, che le Cambiali tratte dalle Piazze Estere a uso sopra quelle di Toscana saranno pagabili come segue: --

Per quelle tratte da un luogo della Toscana sopra un altro pure della Toscana, tre giorni vista.

Per le Cambiali ad uso dalla Spagna, Portogallo, Svezia, Danimarca, Norvegia, Russia, Pollonia, Inghilterra, America, tre mesi dopo la data.

Dai Paesi Bassi, Amburgo, Brema, Lubecoa, ed Olanda, due mesi dopo la data.

Tutte le altre Piazze della Germania e per quelle della Svizzera, quindici giorni vista.

Sicilia, Sardegna, Malta, Isole Joniche, trenta giorni vista.

Scali di Levante, Egitto, Barberia, Turchia, trentun giorno vista.

Italia fuorchè la Toscana, otto giorni vista.

Francia, e tutte le altre Piazze non nominate quì sopra, un mese dopo la data.

Dalle Reali Segreterie di Stato, e di Finanze
li 29. Agosto 1814.

GIUSEPPE ROSPIGLIOSI.

EMILIO STROZZI *Seg. Provv.*

Abolizione dei pesi e misure state ordinate dal Governo Francese.

NOTIFICAZIONE.

L'Illustrissimo Sig. Presidente del Buon Governo in esecuzione degli Ordini di Sua Eccellenza il Sig. Principe Commissario Plenipotenziario, comunicatigli con Biglietto della Real Segreteria di Stato, e di Finanze del di 24. del cadente mese d'Agosto fa pubblicamente noto;

Che dopo l'ordinata ripristinazione dei sistemi relativi ai Pesi, e Misure, ed all'Ufficio del Segno, non essendo più conciliabili i Regolamenti introdotti sopra il Peso, Misura, e Staglio pubblicati sotto il Governo Francese con la Notificazione dei 26. Agosto 1811., restano espressamente aboliti i citati Regolamenti Francesi, non meno che soppressi gli Uffici stabiliti in conseguenza dei medesimi, venendo richia-

mati alla loro piena osservanza gli Ordini che nella soggetta materia vegliavano in tutto il Gran-Ducato sotto il Governo di S. A. I., e R., ed in particolare per la Città di Firenze, le Disposizioni contenute nella Notificazione de' 31. Maggio 1781. relativa al Peso Pubblico nel Mercato Vecchio di detta Città.

Dalla Segreteria del Presidente del Buon Governo
li 30. Agosto 1814.

GIOVANNI BOLOGNA *Segr.*

Circolare relativa al restauro dei Palazzi Pretorj, e delle Carceri.

Eccellentissimo Signor Cancelliere

In aumento della mia Circolare in stampa dei 15. Luglio decorso relativa all'acquisto dei Mobili, dei quali coerentemente agli Ordini che vigevano in Toscana al tempo del Governo di S. A. I. e R., debbono essere forniti i Pretorj, e le Cancellerie Comunitative, debbo significarle, che il R. Governo avendo approvato il nuovo piano d'Amministrazione Giudiciaria, e Governativa, che si rimonta sul piede primitivo, e venendo ad essere ristabiliti tutti gli antichi Vicariati, si rende necessario, che VS. dia pronta esecuzione agli ordini contenuti nella prefata Circolare; e siccome molti Pretorj, e le Carceri annesse ai medesimi, attese le passate vicende, possono avere sofferti dei danni tali da non esser quelli abitabili, e queste sicure, così Ella si occuperà di fare eseguire quei risarcimenti, dei quali possono abbisognare tanto i primi, quanto le seconde.

A tale effetto mi trasmetterà con la più gran sollecitu-

dine una Perizia dei Lavori, che adesso possono esser necessari a cotesto Palazzo Pretorio, onde renderlo abitabile, ma senza alcuna innovazione, e con la maggiore economia, come pure mi passerà nel tempo stesso una Relazione di quelli che abbisognano per mettere le Prigioni nel migliore stato di sicurezza, ed una Nota degli strapunti mancanti, ed altro necessario alla buona custodia dei Carcerati; e qualora i risarcimenti da farsi al suddetto Pretorio non permettessero contemporaneamente l'abitazione dei Ministri, in tal caso coerentemente a quanto mi viene ordinato con Biglietto della R. Segreteria di Stato, e di Finanze del 24. Agosto scaduto, Ella farà preparare altrove una conveniente provvisoria Abitazione per i Ministri suddetti, fino a tanto che il Pretorio non sia in grado di essere abitato.

Io poi le ritornerò questa Nota, e Perizie munite della approvazione, dopochè ne sarà stato fatto il conveniente esame.

Firenze dalla Camera delle Comunità
il primo Settembre 1814.

L. PRATESI *Provved.*

Diritto da pagarsi sull'immissione in Salviano.

S I G N O R E

La Legge de' 21. Luglio caduto ripristinando l'antico Giudizio possessorio dell'Immissione in Salviano, ha resa necessaria la così detta Sentenza d'Immissione non conosciuta dalla Legge del Registro provvisoriamente mantenuta.

Volendo il R. Governo evitare per una parte che a que-

sto Atto Giudiciale non venga con soverchio gravame dei Debitori applicato il diritto proporzionale, che la predetta Legge stabilisce in ordine ad alcuni Atti, i quali non vantano, se non un apparente analogia colla Sentenza d'Immissione, e trovando giusto per l'altra che questa Sentenza sia come lo sono tutti gli altri Atti giudiciali, soggetta al pagamento di un diritto a favore dello Stato, ha nella sua Savierezza, e Giustizia dichiarato, che in avvenire, e finchè la nuova definitiva Tariffa degli Atti Giudiciali non sia promulgata, per la Sentenza d'Immissione in Salviano, fermo stante il diritto proporzionale nel caso di vendita, non si perciperà che quel medesimo diritto fisso, che si percipева avanti la pubblicazione della stessa Legge del 21. Luglio per le Sentenze di Aggiudicazione preparatoria.

Nel parteciparle questa Suprema Determinazione, e nell'invitarla ad uniformarvisi esattamente, ho il vantaggio di dichiararmi

Dalla Residenza della Deputazione sopra l'Amministrazione dei Beni Ecclesiastici li 2. Settembre 1814.

A. GALILEI *Direttore.*

Le Lettere di Cambio di non Mercanti non devono aver valore che come semplici promesse.

NOI DON GIUSEPPE ROSPIGLIOSI EC.

Informati della necessità di porre il più sollecito, e il più efficace riparo ai gravi inconvenienti, che produce nel sistema economico delle Famiglie la facilità con cui i non Mercanti s'introducono a segnar dei recapiti propriamente destinati a non altro, che al comodo del Commercio; e volendo

nel soddisfare a questo importante oggetto non perder di vista, e tener fermi tutti i riguardi, che merita il Commercio medesimo, prevalendoci delle facoltà, che ci sono state conferite da S. A. I. e R. il Gran-Duca FERDINANDO III., siamo venuti nella determinazione di ordinare quanto appresso.

Art. I. Le Lettere di Cambio fra Banchieri, Negozianti, e Mercanti hanno l'esecuzione parata, e godono tutti i privilegi accordati alle medesime.

II. Le Lettere di Cambio tratte, o girate, o accettate dai non Mercanti si reputano semplici promesse, o obbligazioni, nè possono averne i privilegi.

III. Quando in una Lettera di Cambio intervengono le firme di Negozianti, Banchieri, e Mercanti, e di non Mercanti, l'Azione privilegiata si esercita contro i primi, e si procede contro i secondi, come per tutte le altre obbligazioni civili.

IV. Tutte le sopraesprese Disposizioni devono comprendere anche le Lettere di Cambio tratte, o girate, o accettate prima della pubblicazione della presente Legge.

V. Tutte le sopradette Disposizioni si applicano egualmente ai Biglietti all'ordine.

Tale è la nostra volontà, della quale comandiamo in questa parte la inviolabile osservanza, non ostante qualunque Legge, Statuto, o Consuetudine in contrario ec.

Dalla R. Segreteria di Stato, e Finanze

li 5. Settembre 1814.

GIUSEPPE ROSPIGLIOSI.

F. ALLIATA *Segr. Prouv.*

Vien tolto il pagamento dei due Paoli che si esigevano dai Notari Criminali per il Certificato per le Patenti d'Armi.

Illustissimo Signore.

Sono informato che alcuni Notari Criminali, appoggiandosi al §. 7. delle mie Istruzioni de' 19. Agosto prossimo passato relativo alla distribuzione delle Patenti d'armi esigono il pagamento di Lire 1. 6. 8. per la Fede di Specchietto, che l'istesso §. 7. dichiara necessaria per ottenere le Patenti predette.

Sebbene io non trovi redarguibile il loro operato fin qui, perchè difeso dalla lettera dell' enunciato Articolo 7, pure converrà che il detto aggravio vada a cessare d'ora in avanti, perchè contrario alle paterne vedute del R. Governo, il quale nel ristabilire le Leggi, ed i sistemi veglianti sotto il precedente Governo di S. A. I. e R. per il maggior bene dei suoi sudditi, non vuole nè intende di deteriorarne la condizione.

Il sistema che si praticava nel 1796. nel rilascio delle Patenti d'Arme era quello di esigere la fede di Specchietto da quelli Individui soltanto che non erano conosciuti da quel Giudicante, al quale la Patente veniva dai medesimi richiesta, o perchè domiciliati in altro Vicariato, o per altra ragione qualunque, ma non già dai Giurisdizionali, che necessariamente devono essere conosciuti dal rispettivo Giudicante, e la moralità dei quali risulta dai Registri dello stesso di Lui Tribunale, senza che bisogno vi sia di obbligarli ad esibire la Fede di Specchietto; Ed è in questo senso, ed in questi termini, e non altrimenti, che deve interpretarsi ed essere eseguito il citato Paragrafo 7. delle Istruzioni predette.

Sarà cura pertanto di VS. Illustriss. di dare le convenienti disposizioni in proposito coerentemente alla presente Circolare, quale essa conserverà per servire di regola ai di Lei Successori, accusandomene la ricevuta.

Dalla Presidenza del Buon Gov. li 7. Settembre 1814.

A. PUCCINI.

283

Richiamate al loro antico vigore le Leggi delle Manomorte.

NOI DON GIUSEPPE ROSPIGLIOSI EC.

Essendo importante, che le disposizioni delle Leggi pubblicate dal cessato Governo sopra lo stato delle Persone, e sopra gli altri oggetti, nei quali alterano il sistema di Legislazione relativo alle Manomorte vegliato in Toscana sotto il felice Governo di S. A. I. e R. il Gran-Duca FERDINANDO III., siano abolite, prevalendoci delle facoltà, che ci sono state conferite, siamo venuti nella determinazione di ordinare quanto appresso:

Le Leggi, Ordini, e Regolamenti veglianti in Toscana fino all'anno 1808. nella materia delle Manomorte sono richiamate alla loro piena osservanza, e ne viene imposta l'inviolabile esecuzione.

In conseguenza tutte le Leggi del cessato Governo contrarie alle Leggi, Ordini, e Regolamenti richiamati all'osservanza, sono fino da questo giorno abolite.

Dalla Reale Segreteria di Stato, e di Finanze
li 9. Settembre 1814.

GIUSEPPE ROSPIGLIOSI.

EMILIO STROZZI Segr. Provv.

Son ripristinati gli antichi Regolamenti sopra la Nobiltà, e Cittadinanza.

NOI DON GIUSEPPE ROSPIGLIOSI EC.

Le distinzioni, e prerogative di Nobiltà, e Cittadinanza autorizzate nel Gran-Ducato da providissime Leggi,

e Regolamenti restarono tutte abolite sotto il cessato Governo: Essendo giusto, e conveniente, che sia ripristinato tutto quello, che in questo rapporto di onorificenza aveva tolto la precedente legislazione, ci siamo determinati a ordinare quanto appresso:

Tutte le disposizioni contenute nella Legge per il Regolamento della Nobiltà, e Cittadinanza del primo Ottobre 1750. sono ripristinate nel Gran-Ducato, e la Legge predetta è richiamata alla sua precisa osservanza.

L'Instruzione per i Deputati sopra la Nobiltà annessa a questa Legge, e tutti i Regolamenti speciali, e Ordini, che vegliarono in Toscana in materia di Nobiltà, e Cittadinanza fino all'8. Aprile 1808. sono di nuovo approvati, e ne viene imposta l'inviolabile esecuzione.

Dalla Reale Segreteria di Stato, e di Finanze
li 9. Settembre 1814.

GIUSEPPE ROSPIGLIOSI.

EMILIO STROZZI *Seg. Prov.*

Gli atti esecutivi contro i debitori delle Contribuzioni dovranno farsi dai Giudicenti.

Eccellentissimo Signor Cancelliere.

Le disposizioni contenute nell'Editto de' 20. Agosto caduto portano che gli Atti esecutivi contro i Debitori per Contribuzioni dirette, debbano farsi in avvenire dai Giudicenti secondo i metodi stabiliti sotto il Governo di S. A. I. e R. FERDINANDO III.

La Legge del Bollo tuttora vegliante in Toscana non comporterebbe che si facessero i detti Atti che in Carta Bollata del prezzo non minore di soldi sei, ma in questo caso verrebbero i Contribuenti morosi ad avere un aggravio troppo sensibile.

Per conciliare nel modo possibile la regolarità degli Atti suddetti col minor disastro dei Contribuenti suddetti, in seguito di una Rappresentanza da me umiliata in proposito, S. E. il Sig. Commissario Plenipotenziario di S. A. I. e R. il GRAN-DUCA DI TOSCANA con suo Rescritto de' 3. stante ha deciso, che in avvenire i Precetti, Citazioni, o altri Atti da farsi contro i Debitori accennati dovranno esser distesi in Carta Bollata denominata *facciole*, come si costumava sotto il fausto Governo di S. A. I. e R., che il prezzo di ciascuna di Esse sarà di un soldo, e danari quattro, prezzo eguale a quello che per simil carta fu determinato dalla Legge de 16. Novembre 1804, finalmente che ai rispettivi Giudicenti soltanto saranno rilasciate le dette facciole in quel numero che potrà occorrerli, subito che ne avanzino la domanda in Lettera al Sig. Amministratore Generale delle Regie Rendite, e ne paghino nell'atto l'importare.

Sarà sua cura di rendere inteso chi occorre del contenuto nella presente, di accusarmi ricevuta della medesima, e di passarne una Copia al Sig. Giudicante Locale, onde possa pienamente uniformarvisi.

Firenze dalla Camera delle Comunità

li 9. Settembre 1814.

L. PRATESI *Proved.*

NOI DON GIUSEPPE ROSPIGLIOSI EC.

Abbiamo la consolazione di annunziare al Pubblico che per mezzo di un Corriere straordinario giunto in questa mattina è pervenuta la gradita notizia, che SUA ALTEZZA IMPERIALE E REALE IL NOSTRO BEN' AMATO SOVRANO è partito da Vienna il dì 8. stante, dirigendosi verso la Toscana, e che quanto prima avremo il contento di vederlo in mezzo a Noi suoi fedelissimi sudditi.

Dalla R. Segreteria di Stato, e di Finanze
di 11. Settembre 1814.

GIUSEPPE ROSPIGLIOSI.

ANDREA BONAINI Segr. Provv.

Proroga accordata a tutto Settembre a tutti i Creditori del Governo Francese
ad esibire le loro Carte.

NOTIFICAZIONE.

Il Signor Presidente della Giunta Straordinaria di Liquidazione, autorizzato con grazioso Dispaccio della R. Segreteria di Stato e Finanze del dì 10. stante, rende noto al Pubblico,

Che il termine già accordato con sua precedente Notificazione dei 12. Agosto prossimo caduto a tutti quelli, che tanto per loro proprio interesse, quanto per interesse delle Comunità, e Amministrazioni pubbliche della Toscana, e

di qualunque Stabilimento pubblico e privato, hanno diritto di reclamare dei crediti a carico del Governo Francese in ordine agli Articoli 18. e seguenti del Trattato di Pace del 30. Maggio 1814 , è prorogato a tutto il corrente mese di Settembre.

Spirato il detto mese saranno irremissibilmente rigettate tutte le Istanze, che dopo tal'epoca venissero presentate per l'esame, e la verificaione dei crediti predetti.

Notifica inoltre, che la produzione delle copie dei documenti e titoli di credito, da farsi alla Segreteria della Giunta Straordinaria di Liquidazione nel termine come sopra stabilito, deve essere accompagnata da una Istanza in scritto firmata dal Creditore, o dal suo Procuratore, nella quale siano enunciati il nome, e cognome, la qualità, e il domicilio del Postulante, e sia indicata con esattezza la somma reclamata, al netto da tutti i pagamenti ricevuti in acconto.

Le copie dei Documenti, da prodursi in giustificazione dei crediti saranno estratte dagli Originali per Atto di Notario in Brevetto.

Sono esenti da questa formalità, e basterà che siano semplicemente legalizzate da una Autorità Amministrativa e giudiziaria, le copie dei Documenti di quei crediti, l'importo dei quali non oltrepassa i cento franchi.

Data in Firenze dalla Residenza della Giunta
Straordinaria di Liquidazione, questo dì
12 Settembre 1814.

LORENZO BARONI *Segretario.*

Eccellentissimo Signor Cancelliere.

Mi vien riferito dagl'Ingegneri di questa Camera incaricati d'invigilare all'esecuzione dei Lavori occorrenti per il buon mantenimento delle Strade Regie, che molte parti di esse si trovano in cattivo stato a motivo delle Acque che ristagnano sulla loro superficie, parte per mancanza di regolari escavazioni e ripulimenti delle fosse laterali, a cui sono obbligati i Possessori dei Terreni adiacenti, e parte per causa delle abusive ed arbitrarie piantazioni di siepi che i Lavoratori dei Campi confinanti colle Strade Regie suddette hanno fatte, e pretendono di mantenere su i cigli di dette Strade con gravissimo danno, perchè oltre a restringere la larghezza delle Strade impediscono il libero scolo delle Acque della loro superficie nelle fosse laterali.

Si rende perciò necessario che sia rimediato a tali inconvenienti ed abusi pregiudiziali al pubblico servizio con richiamare alla loro piena osservanza gl'ordini su tal materia, e nominatamente il Regolamento Generale pubblicato dall'Auditore della Camera delle Comunità di Firenze sotto di 10. Aprile 1782. relativo all'occupamento ed ingombri di suolo pubblico, alla conservazione e sicurezza delle Strade, al libero corso dei Fiumi, Rii, Scolì ec., alla manutenzione dei loro Argini, Ripe, Scarpe, e Panchine, e ad altri oggetti di pubblico diritto, uso, e comodo.

In esecuzione del citato Regolamento, ed in conformità del §. XXIII. si rende necessario che per mezzo d'Editto Pretorio venga ordinato a tutti i Confinanti colle Strade pubbliche che siano immediatamente escavate e ripulite le fosse laterali, assegnando loro un termine di giorni quindici al più ad avere effettuato questo Lavoro; ed in quanto a quelle

esistenti lungo le Strade Regie la detta escavazione e ripulimento dovrà essere eseguita in quelle diritture e profondità, che secondo il bisogno saranno indicate dagl'Ingegneri della Camera, all'effetto che sia mantenuta alle dette Strade Regie l'integrità del suolo che loro appartiene, nè venga pregiudicata con delle irregolari escavazioni la stabilità dei suoi Cigli, Scarpe, e Panchine.

E' necessario altresì che le siepi esistenti sui Cigli di dette Strade Regie, e qualunque altra occupazione fatta sul suolo delle medesime in contravvenzione ai §§. I. XXV. XXVI. XXVII. vengano immancabilmente rimosse. Le siepi arbitrariamente piantate dai lavoratori per difesa dei loro Campi sui cigli delle dette Strade dovranno essere immediatamente sradicate, e rimosse dai detti Lavoratori, i quali saranno obbligati altresì a resarcire i cigli di dette Strade che si trovassero guastati e corrosi. Queste siepi di difesa dei campi adiacenti alle Strade potranno solamente esser piantate sui cigli dei detti campi al di là delle fosse di confine fra i medesimi, e le Strade Regie.

I Cancellieri Comunitativi inerendo agl'Ordini contenuti nel §. XXXI. del precitato Regolamento, dentro il mese di Ottobre unitamente ai Giudicenti, e loro Ministri dovendo eseguire la visita delle Strade ed una formal Relazione delle medesime da riporsi negl'Atti dei Tribunali dei rispettivi Giudicenti Locali, sono incaricati di rimettere alla Camera delle Comunità immediatamente dopo la visita una Copia della detta Relazione in quella parte che concerne la visita delle Strade Regie comprese nella loro Cancelleria, all'effetto che la detta Camera, per regola dei suoi Ministri, sia informata delle trasgressioni che saranno state verificate nella visita, gl'ordini che saranno stati dati, e le penali nelle quali a forma delle disposizioni contenute nel sopracitato Regolamento saranno incorsi i trasgressori.

Sono persuaso che VS. impiegando il suo zelo per il buon

servizio userà tutta la diligenza nell' esecuzione di quanto sopra, che sommanente interessa il pubblico servizio, e la premura del Real Governo, e mi accuserà la ricevuta della presente.

E mi confermo

Dalla Camera delle Comunità, Firenze 12. Settembre 1814.

LUIGI PRATESI PROVVEDITORE.

La Scadenza delle Lettere di Cambio dell' America, Turchia, e dell' Egitto è fissata a 31. giorno vista.

NOI DON GIUSEPPE ROSPIGLIOSI EC.

Si dichiara che nell' Editto de' 29. Agosto 1814. relativo alla scadenza delle Lettere di Cambio tratte dalle Piazze Estere sopra Livorno ad uso, è incorso un errore sulla menzione dell' America posta immediatamente dopo l' Inghilterra. Questo errore deve rettificarsi, come con la presente Dichiarazione si rettifica, cioè che la scadenza delle Lettere dell' America è fissata a trentun giorno vista, come la scadenza delle Lettere d' Egitto, Turchia, e Barberia.

Dalle Reali Segreterie di Stato, e di Finanze
li 12. Settembre 1814.

GIUSEPPE ROSPIGLIOSI.

EMILIO STROZZI Seg. Provv.

NOI DON GIUSEPPE ROSPIGLIOSI EC.

Volendo corrispondere alle Paternali cure di S. A. I. e R., a cui stà sommamente a cuore di render completi i provvedimenti relativi alle importanti Amministrazioni Comunitative, che tanto interessano la generalità dei Possessori Toscani, Ci siamo determinati a stabilire, ed ordinare quanto appresso, in aggiunta, e rispettiva conferma a quanto abbiamo già disposto nel precedente Editto de' 27. Giugno, valendoci delle facoltà stateci opportunamente deferite a quest' oggetto,

I. I Compartimenti Provinciali comunitativi che erano stati notabilmente alterati nella loro estensione, allorquando dal cessato Governo Francese venne divisa la Toscana in tre Prefetture, s'intenderanno, e dovranno considerarsi a tutti gli effetti, dal giorno della pubblicazione del presente Editto, come interamente ristabiliti sull'antico piede, e nelle stesse dimensioni che erano state precisate dai rispettivi Regolamenti veglianti sotto il Governo di S. A. I. e R.

II. I Provveditori degli Uffici di Soprintendenza comunitativa dovranno considerare a qualunque effetto, come esattamente ristabiliti i limiti che separavano in tale faustissima epoca un compartimento dall'altro, ed inoltre le diverse Cancellerie, egualmente che le Comunità nelle medesime comprese, dovranno ritornare rispettivamente sotto la giurisdizione e dipendenza di quello dei sopradetti Uffici a cui appartenevano.

III. E siccome nello stesso riscontro in cui vennero erette le indicate nuove Prefetture, furono ancora avulse, e staccate delle porzioni di Territorio che spettavano ad una Comunità, per aggregarle ad un'altra, e lo stesso venne pra-

ticato ancora in varie altre Comunità nel compilare i nuovi catasti per disposizione dei soprintendenti alla compilazione medesima, dovranno per conseguenza i rispettivi Provveditori far sollecitamente correggere simili variazioni, e procureranno che venghino ripristinate le antiche confinazioni fra le indicate Comunità senza alcuna alterazione.

IV. All'oggetto poi di far cessare ogni incertezza rapporto all'esistenza delle Comunità nuovamente formate, e che con l'Editto dei 27. Giugno decorso, furono conservate provvisoriamente, Dichiariamo, ed Ordiniamo, che tali nuove Comunità debbono aversi, e considerarsi come confermate, e stabilite definitivamente nelle precise estensioni di Territorio che formano attualmente il rispettivo loro Circondario.

V. E per organizzare, e sistemare senza ritardo in modo definitivo la regolare Amministrazione economica delle predette nuove Comunità, i Cancellieri, nella di cui giurisdizione sono comprese le medesime, saranno solleciti di proporre all'Ufficio di Soprintendenza Comunitativa, da cui dipendono, il numero dei Rappresentanti, che giudicheranno il più proporzionato all'estensione dei possessi delle stesse Comunità, ed il più adattato, tanto per formare i Magistrati denominati dei Priori, che per costituire i Consigli generali, affine di ottenere la conveniente approvazione dei Provveditori rispettivi.

VI. Dovranno nel tempo stesso le attuali Magistrature determinare una volta per sempre l'emolumento che reputeranno opportuno debba essere assegnato al medesimo a carico delle menzionate nuove Comunità, a seconda del sistema stabilito dagli antichi Regolamenti, salva l'approvazione dei Provveditori come sopra.

VII. Rapporto a tutti gli altri oggetti che riguardano simili Comunità, dovranno essere osservati in tutte le parti i Regolamenti stati prescritti per le primitive Comunità, dalle quali le nuove sono state distaccate.

VIII. Dovrà inoltre esser tenuto fermo quanto vien disposto nell'Editto dei 25. Giugno prossimo passato al §. XLI. rispetto all'articoli degli Stipendj, e delle spese relative ai Camarlinghi Comunitativi, ed ai Medici, e Chirurghi condotti in quelle Comunità ove erano stati stabiliti da lungo tempo avanti le seguite moderne innovazioni, ed ove sarà creduto necessario per delle giuste ragioni, e particolari circostanze il ripristinarli.

IX. I Magistrati delle suddivisate nuove Comunità vengono incaricati, ed autorizzati a far separare, ed estrarre al più presto possibile (ove una simile operazione non sia stata ancora eseguita) le rispettive Masse di Decima, e di Affioramento appartenenti alle nuove Comunità dai Campioni delle Comunità primitive, formandone un subalterno, e parziale campione.

X. Per effettuare tali separazioni, come pure per formare i predetti subalterni particolari campioni delle nuove Comunità, si potranno valere i Rappresentanti delle medesime dell'opera dei rispettivi Cancellieri, e Ajuti; ben inteso però che all'ultimazione del lavoro debba essere elargita ad essi una straordinaria giustificazione proporzionata alle loro fatiche.

XI. Questa gratificazione dovrà esser proposta dai Magistrati delle nuove Comunità, e dovrà essere approvata dagli Uffizi di Soprintendenza Comunitativa.

XII. S'intenderanno autorizzati i Cancellieri a valersi liberamente anco dell'opera di soggetti estranei, in aggiunta ai loro Ajuti, se ne conosceranno il bisogno, ed in tal caso dovranno esser compresi nella gratificazione pagabili dalle nuove Comunità all'ultimazione dei lavori relativi.

XIII. Questi nuovi campioni dovranno servir di norma per la formazione dei Dazzajoli parziali concernenti il reparto, e l'esazione delle spese che saranno proprie di ciascuna Comunità; e dovranno inoltre tali campioni esser conservati

diligentemente negli Archivi delle rispettive Cancellerie, in coerenza ai sistemi prescritti dagli Ordini veglianti, e s'avrà l'avvertenza, che non restino in minima parte alterati in occasione di volture, le quali dovranno farsi nei libri destinati a tale oggetto.

XIV. I Camarlinghi Comunitativi dovranno tenere separato l'incasso proveniente da tali Dazzajoli, e dovranno erogarne separatamente il prodotto, dietro gli opportuni Mandati, all'oggetto di poterne rendere esatto conto all'epoche consuete.

XV. I Cancellieri delle più vaste Comunità, nelle quali sarà creduto che il buon servizio richieda lo stabilimento di qualche nuovo Ajuto residente, vengono autorizzati a farne l'opportuna proposizione al Provveditore dell'Uffizio di Soprintendenza Comunitativa da cui dependono affine di dar luogo alla Sovrana Approvazione, e alla successiva elezione dei soggetti nelle forme consuete.

XVI. Tutti gli Spedali Comunitativi, Monti di Pietà, Opere di Chiese, e Luoghi Pii Laicali di già ristabiliti sull'antico piede col §. XLII. dell'Editto de' 27. Giugno ultimo, dovranno tornare immediatamente sotto la direzione, e dependenza del Provveditore di Soprintendenza Comunitativa a cui appartenevano, avanti che restassero alterati gli antichi Compartimenti Provinciali Comunitativi.

XVII. Si dovrà inoltre divenire all'elezione dei Rettori dei prenominati Spedali, come a quella dei Soprintendenti, o Deputati dell'Opere, ed altri luoghi Pii Laicali, a seconda dei metodi fissati dagli antichi Regolamenti, sempre sotto la dependenza, e direzione dei prefati Provveditori di Soprintendenza Comunitativa, e si dovrà corrispondere a tal'effetto con essi in tutto ciò che sarà per occorrere.

XVIII. Anco i Cancellieri, e Magistrati di quella Comunità, che in sequela della prescritta ripristinazione degli antichi Compartimenti Provinciali debbono esser di nuovo sotto-

poste a quell'Ufficio di Soprintendenza da cui erano state sottratte, dovranno senza dilazione tornare a corrispondere per tutti gli oggetti col Provveditore, alla di cui giurisdizione sono state restituite.

XIX. Con tali Disposizioni non deve restar per altro in alcuna forma impedito di corrispondere con gli altri Provveditori per tutto ciò che concerne l'ultimazione degli oggetti di Contabilità, e Rendimento di Conti a tutto Dicembre prossimo per le Contribuzioni Dirette, e per i saldi delle Amministrazioni Comunitative che dovranno effettuarsi in quell'Ufficio di Soprintendenza a cui apparteneva la rispettiva Comunità prima della pubblicazione del presente Editto.

XX. Questa medesima dichiarazione dovrà osservarsi anche rapporto al rendimento dei Conti, che le sopresse Commissioni Amministrative degli Spedali, e quelle chiamate di Beneficenza, saranno tenute a fare ai Magistrati rispettivi in unione ai nuovi Rettori, e Amministratori che dovranno essere eletti nel modo sopraindicato.

XXI. Gli Spedali Regj di Firenze, Siena, Pisa, Pistoja, e Livorno non restano compresi nelle sopraccennate disposizioni, ed i Commissari, e Soprintendenti dei medesimi seguiranno a corrispondere con le Reali Segreterie direttamente, in coerenza ai particolari loro Regolamenti.

XXII. Tutte le Deputazioni composte dei possessori interessati, a cui era affidata la soprintendenza e la direzione dei Lavori relativi ai Fiumi, Fossi, e Scoli, e che rimanevano comprese nell'antico Compartimento Fiorentino, dovranno esser ripristinate sull'antico piede; Torneranno a dipendere dalla Camera delle Comunità come in passato, e si uniformeranno esattamente ai Regolamenti ed Ordini veglianti sotto il Benefico Governo di S. A. I. e R. e coerentemente alle Istruzioni approvate, e pubblicate col presente Editto.

XXIII. Le Deputazioni suddette rimetteranno al Provveditore della Camera delle Comunità una Dimostrazione da

cui resulti lo stato economico delle rispettive loro Amministrazioni, e giustificheranno nel tempo stesso che i Deputati stati eletti per comporre tali Deputazioni, siano stati prescelti fra i principali Interessati, in coerenza agli Ordini, e Istruzioni surriferite, dovendo in caso diverso provvedersi prontamente a tutte le irregolarità che fossero state commesse.

XXIV. I Regolamenti particolari concernenti la Provincia della Val di Chiana non sono compresi in alcuna forma nelle presenti Disposizioni.

XXV. Quanto poi alla Provincia Pisana, e allo Stato Senese, si dovranno osservare (unicamente però per le Comunità che li restano conservate dopo la correzione dei Compartimenti Provinciali, e fino a nuovo Ordine) in tutto ciò che concerne il Regolamento dell'Acque, le Disposizioni contenute nell'Editto de' 27. Giugno decorso.

XXVI. Dovranno i Magistrati delle Comunità sottoposte alla Camera delle Comunità di Firenze, all'Uffizio dei Fossi di Pisa, e all'Uffizio delle Comunità della Provincia Superiore di Siena, escluse sino a nuova dichiarazione le Comunità della Provincia Inferiore Senese, dare le convenienti disposizioni per procedere senza dilazione agli accolti delle Strade comunitative, coerentemente al Motuproprio di S. A. I. e R. de' 22. Febbraio 1798, ma saranno cauti di repartire le Rate dei pagamenti da convenirsi con gli Accollatarj per i pronti risarcimenti con quella giusta misura, e con quella moderazione che si rende necessaria, affine di non aggravar di troppo i contribuenti per simile dipendenza.

XXVII. Per Strade Comunitative s'intenderanno quelle che trovansi descritte agli antichi Campioni, o che vi sono state aggiunte, con quella regolarità che esigono gli Ordini veglianti.

XXVIII. E perchè in tutte le Comunità del Gran-Ducato vengano conclusi gli Accolti suddetti con regole, e patti uniformi, dovranno i Magistrati, e Cancellieri Comunitativi os-

servare le Istruzioni approvate , e pubblicate unitamente al presente Editto, il disposto delle quali dovrà sempre far parte integrale dei Contratti da stipularsi fra le Comunità, e i Possessori Accollatarj.

Tale è la Nostra Volontà , della quale Comandiamo in tutti gli oggetti sopraindicati l'inviolabile osservanza ec.

Dalla Reale Segreteria di Stato , e di Finanze
li 12. Settembre 1814.

GIUSEPPE ROSPIGLIOSI.

LUIGI POIRROT Segr. Provv.

REGOLAMENTO

de Istruzioni per la conclusione degli Accolli delle Strade Comunitative
approvate con l'Editto del dì 12. Settembre 1814.

Essendo stato richiamato all'osservanza con l'Editto di questo giorno il veneratissimo Motuproprio del 22. Febbraio 1798. relativo al sistema degli Accolli per la remissione in buon grado, e per il successivo mantenimento delle Strade Comunitative , dovranno dai Magistrati, e Cancellieri Comunitativi osservarsi le seguenti disposizioni per il felice , e regolare andamento di questa interessante branca di pubblico servizio .

I. I Magistrati Comunitativi , dopo essersi procurate le più esatte, ed imparziali informazioni, procederanno con loro Partito alla nomina di un Perito di conosciuta onestà, ed abilità, il quale sarà incaricato di fare le relazioni, e stime dei Lavori occorrenti a dette Strade.

II. La nomina di questo Perito sarà sottoposta all'appro-

vazione del rispettivo Provveditore di Soprintendenza Comunitativa.

III. Le operazioni di detto Perito saranno invigilate da due Deputati scelti con legittimo partito fra i membri componenti il Magistrato.

IV. Le relazioni dei lavori per la remissione in buon grado delle Strade, come di quelli di semplice mantenimento, i certificati di riscontro degli uni, e degli altri non saranno approvati se non verranno conosciuti conforme a quanto si prescrive nella Memoria Istruttiva annessa al precitato Motuproprio dei 22. Febbraio 1798., e se non saranno muniti del Visto dei detti Deputati.

V. Allorchè tali relazioni saranno state vidimate come sopra dai Deputati, dovrà il rispettivo Cancolliere Comunitativo sottoporle all'esame del Magistrato, il quale avanti di dar loro sfogo si farà render conto dei pesi che la Comunità dovrebbe addossarsi per il pagamento dell'annue prestazioni, proporrà i mezzi di supplirvi, o differirà ad un epoca più favorevole l'esecuzione dei lavori, e la stipulazione degli Accolli.

VI. Il Perito sarà nominato per un Anno, e potrà esser confermato, se il Magistrato lo stimerà conveniente, dopo le prove che egli avrà date del suo zelo, e del suo attaccamento agli interessi della Comunità, qual conferma per altro esigerà l'approvazione del Provveditore di Soprintendenza Comunitativa.

VII. L'Onorario a favore di detto Perito non potrà esser maggiore del quattro per cento, tanto sull'ammontare dei lavori della remissione in buon grado delle Strade, quanto per quelli di annuale mantenimento, ben inteso che non si potrà esigere dal medesimo cosa alcuna a titolo di gite, di rimborso di spese, di riscontro, di stesura di relazioni, e di Certificati, e per qualunque altro titolo.

VIII. Questo onorario o sia mercede al Perito sarà la ca-

rico degli Accollatari; Il Cancelliere invigilerà che sia soddisfatta in occasione che l'Accollatario esigerà la prima rata dell'annua prestazione.

IX. Dovranno per altro i Magistrati Comunitativi, prima di procedere alla nomina del Perito, stabilire con loro Partito l'onorario che dentro i limiti suddetti reputeranno opportuno di accordare al medesimo, avuto riflesso alle circostanze particolari della rispettiva Comunità, con darne parte al Provveditore nell'atto di sottoporre all'approvazione la nomina del Perito suddetto.

X. Dopo che il numero delle Strade da accollarsi sarà stato volta per volta determinato dal Magistrato Comunitativo, saranno invitati per mezzo di Affissi, e con lettere particolari i più facoltosi Possessori confinanti, o adiacenti alle Strade da accollarsi a prender cognizione nella Cancelleria rispettiva delle relazioni del Perito suddetto concernenti i resarcimenti, e il mantenimento di ciascuna Strada, ed a presentare dentro un discreto termine le loro offerte per la conclusione dell'accollo.

XI. Raccolte che avrà il Cancelliere le offerte, delle quali si tratta, ne renderà conto al Magistrato, il quale se le troverà vantaggiose, e coerenti alle Perizie, procederà alla fissazione dell'accollo, salva l'approvazione del rispettivo Provveditore di Soprintendenza Comunitativa.

XII. È rilasciato al prudente arbitrio di detti Provveditori, qualora lo reputino utile, e necessario, il valersi in qualche caso speciale della formalità degli Incanti per la conclusione di detti Accolli.

XIII. Per facilitare per quanto è possibile le conclusioni degli Accolli medesimi gli aggiudicatari, i quali per mezzo di un certificato del Cancelliere giustificheranno di un possesso in Stabili situato nella Comunità, sufficiente per garantire la loro idoneità, non saranno obbligati a dar Mallevadore, il quale sarà richiesto solamente nel caso in cui

per mancanza di offerte per parte dei Possessori locali, l'accollo fosse concluso a favore d' Individui non possessori, e estranei dalla Comunità. Allora il Mallevadore che sarà dato dall'accollatario dovrà, per essere accettato, giustificare di un possesso sufficiente posto nel Territorio della Comunità, ove i lavori devono eseguirsi.

XIV. Le Scritte, Convenzioni, e Partiti d' Accollo per esser sottoposti col parere del Cancelliere all'approvazione dei Provveditori di Soprintendenza Comunitativa, dovranno riunire le clausole, e condizioni che appresso:

1.° La concessione dell' Accollo si farà per 9. anni, contando dal giorno in cui i lavori di ricostruzione, e di risarcimento saranno stati terminati, e consegnati.

2.° La Comunità pagherà all' Accollatario, o ai suoi aventi causa la somma determinata dall' offerta per tutti i lavori descritti nella Relazione del Perito, egualmente che per qualunque altro lavoro riconosciuto necessario per costituire la Strada in quel buon grado in cui dovrà essere in seguito mantenuta.

3.° Il pagamento di questa somma si effettuerà in rate eguali, e ogni anno la rata.

4.° In vigore di questa stipulazione la Strada s'intenderà consegnata all' Accollatario in buon grado, e sarà obbligo del medesimo di fare eseguire tutti i lavori giudicati necessari per il completo restauro della Strada, ancorchè non previsti nella Relazione del Perito.

5.° Quantunque sia convenuto che il pagamento dei lavori tanto di remissione in buon grado, quanto di semplice mantenimento della Strada, debba effettuarsi in rate eguali ogni anno la rata, nulladimeno tutti i lavori, sia di ricostruzione, sia di pronto risarcimento, saranno eseguiti dall' Accollatario dentro un dato termine, che in verun caso non potrà eccedere otto mesi.

6.° La Strada posta una volta in buon grado dovrà es-

sere costantemente mantenuta in tutte le sue parti, e nel medesimo stato in tutte le diverse specie di lavori, così di selciati, inghiarati, e massicciate, come di guide, zane, ponti, spallette, serre, muri ec.

6.° Il pagamento dell'annua prestazione per il mantenimento non avrà luogo se non quanto l'Accollatario avrà giustificato del buono stato della Strada per mezzo di un certificato del Perito Ingegnere delle Comunità, vidimato dai due Deputati del Magistrato in conformità dell'Articolo IV.

8.° In conseguenza di questo pagamento l'Accollario non potrà pretendere alcuna indennizzazione per i casi fortuiti, ed impensati, all'effetto dei quali dovrà egli sempre riparare a tutte sue spese.

9.° In caso che l'Accollatario trascurasse di eseguire i lavori relativi alla remissione in buon grado della Strada dentro il termine stabilito, o quelli referibili al semplice mantenimento, il Cancelliere gli assegnerà con un avviso in scritto, e senza spesa un termine di quindici giorni, per ultimarli, al che mancando l'Accollatario, il Magistrato li farà eseguire immediatamente a tutte spese, e danni dell'Accollatario medesimo, intendendosi che egli abbia dal momento della stipulazione della Scritta di convenzione rinunciata a qualunque azione, e diritto di opporsi, e contraddire a questa necessaria misura.

20.° La Comunità non sarà obbligata ad alcuna rilevazione qualora dai Possessori confinanti, e da qualunque altra persona fossero arrecati dei danni alla strada, sì per Fosse non scavate, rovine di smotte, muri non risarciti, scoli di Acque aperti di nuovo, come per piantazioni, ingombri, usurpazioni ec. nella circostanza che tutte le facoltà, ed i diritti delle Comunità in questo rapporto, intendendosi, in vigore della Scritta d'Accollo trasferiti nell'Accollatario, spetta ad esso il fare gli Atti opportuni contro i trasgressori, e dannificatori a forma delle Leggi.

11.° Non sarà lecito all' Accollatario di mutare ad arbitrio l'andamento, e la direzione della Strada, e molto meno di aumentare la rapidità delle scese, e delle salite; nulladimeno nel caso in cui gli sembrasse proprio per il miglior servizio del Pubblico di fare in essa qualche rettificazione, dovrà renderne conto al Magistrato per ottenerne l'autorizzazione nelle forme volute dai regolamenti, ben inteso sempre però che le spese occorrenti per ridurre la Strada in un buon grado superiore al bisogno debbono essere a carico dell' Accollatario, senza poterne ripetere dalla Comunità alcun rimborso.

12.° Sarà egualmente obbligato a mantenere, e conservare tutte le servitù attive, e passive esistenti nella Strada accollatali, e sarà responsabile di ogni spesa di liti, e danni a cui la Comunità potesse restare esposta per il fatto della sua negligenza, o delle sue usurpazioni.

13.° Qualora l' Accollatario spirato il termine dell'accollo non volesse continuare nel medesimo, ne farà sei mesi prima della scadenza la disdetta in scritto al Cancelliere della Comunità.

14.° In mancanza di tal disdetta di una delle due Parti contraenti, l' Accollo si intenderà rinnovato per altri nove Anni, con tutti gli oneri, obblighi, e patti inseriti nella primitiva Scritta d'Accollo.

15.° Tutte le spese di Visite straordinarie, alle quali l' Accollatario avesse data causa per contravvenzione ai patti stipulati, dovranno essere a carico dell' Accollatario medesimo, oltre quelle ordinarie di sopra notate per il Perito nell'occasione della fissazione dell' Accollo, e dell' annuo riscontro.

16.° Qualunque contestazione che insorgesse tra le Comunità, e l' Accollatario sarà decisa dal rispettivo Provveditore di Soprintendenza Comunitativa, a cui pure spetterà il dichiarare, occorrendo, la rescissione della Scritta stipulata con quelli Accollatarj, i quali per negligenza, o per mala

fedè avessero più di una volta posta la Comunità nell'obbligo di provvedere da per se ai risarcimenti delle Strade accollate, salvo il ricorso a SUA ALTEZZA IMPERIALE, E REALE per chi si sentisse aggravato da tali decisioni.

Dalla Real Segreteria di Stato, e di Finanze
li 12. Settembre 1814.

Di Commissione
LEONARDO FRULLANI.

MIGLI POIROT *Segr. Provv.*

R E G O L A M E N T O

E Istruzioni per l'Amministrazione delle Deputazioni dei Fiumi compresi nelle Comunità del Contado, e Distretto Fiorentino, o approvate con l'Editto de' 12. Settembre 1814.

I. **T**utti i Fiumi, Torrenti, Rii, o altri qualunque siansi Canali di ragione pubblica, per il Regolamento dei quali non sia stata finora stabilita una Deputazione speciale, continueranno ad essere mantenuti dai Possessori Frontisti, a condizione però, che i lavori da farvisi non impediscano in modo alcuno il corso naturale delle Acque, non occupino porzione alcuna dell'Alveo, e non inferiscano danno all'interesse dei Terzi, conforme dispone il Rescritto Normale dei 3. Ottobre 1774.

II. In questo caso i Possessori predetti vengono autorizzati come se fossero Deputati d'Imposizione a fare quanto occorre per riparare al male del quale si trattasse previa le Relazioni, e Perizie opportune, riservando ai medesimi le ragioni per ottenere il rimborso di quello rate, che fossero loro dovute da altri Possessori, ai quali il lavoro portasse bene-

fizio, e difesa, coerentemente al Motuproprio degli 8. Novembre 1788.

III. Tutte le volte, che la massa degl'Interessati si disponesse a formare una società nuova, sotto nome d'Imposizione, dovrà avanzare l'Istanza al Provveditore della Camera delle Comunità per ottenere nei congrui casi l'approvazione.

IV. Le Imposizioni dei Fiumi, Torrenti ec. in tutta l'estensione del Dipartimento dalla Camera delle Comunità avranno per base una descrizione esatta dei Nomi, e dei Beni dei Possessori compresi nel Circondario delle medesime. Per corredo di tal descrizione vi sarà una Pianta, o Cartone compilato con esattezza, e diligenza, il quale conterrà tutte le parti della pianura, che dal trabocco, e disalveazione delle acque, e dalla rottura dei ripari potesse essere danneggiata.

V. Le disposizioni dell'Articolo precedente saranno applicabili anco a tutta l'estensione dell'antico Territorio Pistojese, i di cui capitoli sopra i Fiumi, che portano la data del 1722. debbono riguardarsi legittimamente abrogati dal Motuproprio de' 25. Giugno 1776.

VI. In tutti i casi le imposte saranno classate, e repartite fra i Proprietarij in proporzione del maggiore, o minor danno, che i loro Possessi potrebbero risentire per il trabocco delle Acque, e per la rottura dei Ripari.

VII. Affinchè il Cartone, secondo il quale deve essere regolato il reparto, sia modellato per tutto sopra una forma medesima, ed abbia per base certa, e costante la giustizia distributiva, dovrà essere confermato, e rettificato occorrendo dietro l'esame, e parere di un'Ingegnere Idraulico a questo effetto nominato.

VIII. Un tal Cartone prima che resti definitivamente approvato, e reso esecutorio, sarà depositato nella Cancelleria Comunitativa, dove per lo spazio di un mese potrà riscontrarsi dai rispettivi Contribuenti.

IX. Ogni ricorso, e controversia, che potesse insorgere

sopra il Reparto delle imposte, come pure le dispute, che nascessero fra gl'Interessati, e i Deputati non potranno portarsi avanti ai Tribunali senza averne ottenuta preventivamente la licenza dal Provveditore della Camera delle Comunità.

X. I Deputati ad ognuna delle Imposizioni dei Fiumi, Torrenti ec. saranno sempre di libera scelta della pluralità degl'Interessati, ma sarà bene per quanto è possibile, che siano tra i principali Possessori, come quelli che hanno un maggiore interesse alla buona esecuzione dei lavori. Il numero dei Deputati sarà di cinque al più, di tre almeno. La Deputazione non potrà essere composta di quattro, affine di conservare una giusta proporzione nelle Deliberazioni: Uno almeno dei suoi Membri dovrà risiedere nella Comunità ove sono situati i Terreni soggetti all'Imposizione per essere a portata di esercitarvi una sorveglianza attiva, e più assidua.

XI. Tutte le volte che si farà luogo a procedere alla nomina dei nuovi Deputati, saranno tenuti i Giusdicenti a osservare, e fare osservare le disposizioni prescritte dalla Notificazione de' 9. Gennaio 1783., esclusa affatto in qualunque circostanza la convocazione di tutti gl'Interessati in collegiale adunanza.

XII. La Deputazione legalmente stabilita nominerà un Camarlingo scelto dal numero degl'Interessati, il quale sarà incaricato della esazione dell'Imposte, e sarà obbligato a dare la conveniente cauzione nelle solite forme, e dovrà ogni anno essere sottoposto ad un rendimento di conti avanti il Giusdicente Locale, con l'intervento della Daputazione, e Cancelliere Comunitativo.

XIII. Tutte le visite, e riscontri tanto ordinarj, che straordinarj in occasione di rotte, o altri simili accidenti, dovranno accuratamente eseguirsi nelle rispettive Giurisdizioni dai Giusdicenti Locali ai termini, e colle formalità prescritte dal Motuproprio sopracitato del dì 8. Novembre 1780., a cui dovranno pienamente uniformarsi.

XIV. In occasione di tali visite, o riscontri saranno accompagnati da uno, o più Deputati, o da un Perito Idraulico di conosciuta reputazione.

XV. I Ruoli di reparto delle somme occorrenti per il pagamento dei lavori di mantenimento, di riparazione, o ricostruzione, che fossero reputati indispensabili in conseguenza delle relazioni, e visite suddette, saranno compilati dalle dette Deputazioni sotto la vigilanza del Cancelliere Comunitativo, e resi esecutorj dal Provveditore della Camera delle Comunità. L'esazione delle quote di contributo sarà procurata con i metodi stessi, che sono approvati per la riscossione delle Imposizioni Regie, e Comunitative.

XVI. Tutte le Trasgressioni, Usurpazioni ec. in materia di Fiumi, e Torrenti ec. saranno denunziate al rispettivo Tribunale dai Messi dei Vicariati, e Potesterie, ai quali Messi non sarà accordato il benservito in occasione del Sindacato, se avranno mostrata trascuratezza in questa parte interessante il bene del Servizio.

XVII. L'Autorità del Giudicante per ciò che riguarda la soprintendenza dei Fiumi, Torrenti ec. sarà limitata ad una semplice vigilanza di polizia. Essi non avranno il diritto di mescolarsi in tutto ciò che ha rapporto alla parte Amministrativa, che compete esclusivamente ai Deputati nella loro qualità di Rappresentanti la massa degl'Interessati, salvo quanto si dispone dalla citata Notificazione de' 9. Gennaio 1783., e dal suddetto Motuproprio degli 8. Novembre 1786. sull'oggetto di cui si tratta.

XVIII. Spetterà ai Giudicenti predetti di richiamare ogni anno avanti di loro le Deputazioni dei Fiumi già organizzate nella loro Giurisdizione ad un rendimento di Conti della loro Amministrazione. Questo rendimento di Conti avrà luogo alla presenza di due dei maggiori Interessati nominati precedentemente a questo effetto dagli stessi Giudicenti.

XIX. Procureranno i Giudicanti, ed i Cancellieri Comunitativi di promuovere, ed incoraggiare per quanto da loro dipende la costruzione delle Serre nelle Colline, e nei Monti, le Arginazioni traverse nelle Vallate, e le Colmate in pianura, affine d'impedire il rialzamento progressivo del letto dei Fiumi, e Torrenti, che minacciano in varj punti di distruggere la fertilità delle Campagne.

XX. Le presenti Disposizioni, e Istruzioni non sono applicabili al Canale maestro della Chiana per cui è stato provveduto a parte.

Dalla Reale Segreteria di Stato, e di Finanze
li 12. Settembre 1814.

Di Commissione
LEONARDO FRULLANI.

LUIGI POIROT *Seg. Provv.*

Ripristinazione degli antichi Regolamenti relativi ai Lotti della Toscana

NOI DON GIUSEPPE ROSPIGLIOSI EC.

Volendo Noi provvedere alla più retta, e più regolare amministrazione della Lotteria Toscana, e garantire nel tempo stesso con maggior sicurezza l'interesse dei Giuocatori, valendoci delle facoltà conferiteci da S. A. I. e R. il GRAN-DUCA FERDINANDO III. siamo venuti nella determinazione di ordinare quanto appresso:

I. I Regolamenti, e Sistemi di Lotteria modernamente introdotti, ed attualmente veglianti nel Gran-Ducato restano aboliti intieramente, ed in tutta la loro estensione a contare dal dì primo del prossimo Ottobre 1814.

II. Tutti i Regolamenti , e Sistemi indicati nella Notificazione dell' Auditore delle Regalie del primo Giugno 1784., e gli altri metodi , che si osservavano dall'Amministrazione dei Lotti nel 1807. sono ripristinati dallo stesso dì primo Ottobre 1814. salve le seguenti Modificazioni , ed Ampliazioni .

III. Fermo stante l'obbligo imposto dalla rammentata Notificazione ai Prenditori della Formazione , e custodia delle Note da compiliarsi per la raccolta del Giuoco , e ferme stanti le Azioni accordate dalla Notificazione istessa ai Giuocatori , nel caso di discrepanza tra le Note medesime , ed i Riscontri , e Pagherò , dovranno i Prenditori formare rigorosamente , e con scrupolosa esattezza le Note suddette in doppio originale , e consegnarle ambedue all'Imperiale , e Reale Amministrazione , che una immediata dopo compita la chiusura del Giuoco , e l'altra nel termine di sei giorni dopo la seguita estrazione .

IV. Nell'atto della spedizione del Giuoco i Prenditori dovranno consegnare ai Giuocatori rispettivi un Riscontro in stampa , che verrà fornito opportunamente dall' Imperiale , e Reale Amministrazione suddetta , il quale servirà al Giuocatore per giustificare la sua Giuocata , la Promessa , ed il Prezzo sborsato al Prenditore , da cui dovrà esser fatta in ciascun riscontro la ricevuta non in Numeri arabi , ma bensì in Numeri scritti in tutte Lettere .

V. Il Giuocatore riterrà presso di se questo riscontro fino al momento , nel quale si presenterà al Prenditore per ricevere il Pagherò corrispondente (sempre che sia stato rilasciato dalla Regia Amministrazione) e nell'atto che gli sarà consegnato il Pagherò medesimo restituirà al Prenditore il riscontro predetto .

VI. Nel tempo istesso che i Prenditori eseguiranno la seconda consegna delle Note originali ordinate al superiore Articolo Terzo , e precisamente dentro il termine precitato di giorni sei dopo la seguita Estrazione dovranno rimettere alla

Imperiale, e Reale Amministrazione non solamente i Riscontri, che avranno recuperati mediante la tradizione dei Pagherò, ma ancora quel numero di Pagherò ai quali non avranno dato sfogo, per non essere stati ricercati dai Giuocatori, a tal che l'effetto sia, che di tutti i Pagherò stati ad essi consegnati dalla predetta Imperiale, e Reale Amministrazione ne sia reso dai medesimi legittimo ed intiero conto all' Amministrazione istessa, o con i Riscontri di prima censegna recuperati dai Giuocatori, o con altrettanti Pagherò rimasti in loro mani, e non distribuiti.

VII. I Giuocatori, che dentro il termine suddetto di giorni sei dopo la seguita Estrazione non si saranno fatto consegnare dal Prenditore il Pagherò corrispondente, si presenteranno per riceverlo dopo decorso il detto termine non più al Prenditore, ma bensì alla mentovata Imperiale e Reale Amministrazione.

VIII. Per facilitare ai Prenditori l' esatto adempimento degli Obblighi a loro imposti saranno consegnati ad Essi dai Deputati della I. e R. Amministrazione le nuove Istruzioni, nelle quali saranno dettagliatamente indicate le operazioni che dovranno fare, ed i sistemi, che dovranno osservare in futuro.

IX. Nel caso che i Prenditori si trovino necessitati per la più precisa, e scrupolosa esecuzione delle operazioni predette ad aumentare gli Aiuti, che sono soliti di tenere, ci riserviamo di autorizzare la I. e R. Amministrazione ad accordare ai medesimi una conveniente indennità sopra gl' incassi, da misurarsi unicamente dalla diligenza, e dalla puntualità con la quale eseguiranno le sopra espresse disposizioni.

X. Quei Prenditori, che non si uniforneranno esattamente alle disposizioni medesime incorreranno per la prima volta nella pena pecuniaria di Lire Cento, e da cedere a favore dello Spedale più vicino al luogo in cui è situata la Prenditoria, e per la seconda volta la contravvenzione si presumerà

fraudolenta, ed i Contravventori oltre a dover soggiacere alla perdita irremissibile della Patente saranno puniti colle pene prescritte per i casi simili dalle Leggi veglianti del Granducato.

XI. Confermiamo a favore dell' L. e R. Arcispedale di Santa Maria Nuova l' emolumento di un quattrino per ogni Riscontro di Giuocata stato accordato in passato, il quale emolumento dovrà pagarsi dal Giuocatore al Prenditore nell' atto di ricevere il Riscontro predetto, e ci riserviamo di ordinare qualora occorra il Reparto proporzionale di tal prodotto fra gli altri Spedali dello Stato.

Dalla Reale Segreteria di Stato, e di Finanze

li 12. Settembre 1814.

GIUSEPPE ROSPIGLIOSI.

LUIGI POIROT *Segr. Procc.*

Notificazione relativa ai creditori della Francia delle somme sborsate
per cauzione delle loro cariche, e impieghi.

Per mezzo d'Istruzioni pubblicate nel Regno di Francia, ed a Noi pervenute soltanto in questi ultimi giorni, siamo giunti a conoscere con maggior precisione le formalità e condizioni, che si richiedono dal Governo Francese per la restituzione delle somme versate nella Cassa di Ammortizzazione a titolo di Cauzione, da coloro, che per poterè esercitare il rispettivo loro Ministero ed Impiego furono obbligati a prestare questa garanzia, ed avendo di ciò reso conto a questa Reale Segreteria di Stato e Finanze, siamo stati dalla me-

desima autorizzati con venerato Dispaocio del dì 13. Settembre stante a far pubblicamente note le seguenti Disposizioni.

I. I Notari, i Procuratori *Avouès*, i Cancellieri, gli Uscieri, i Ricevitori Particolari di Circondario, i Percettori, i Ricevitori Municipali o Comunitativi, i Ricevitori ed Impiegati presso le Amministrazioni delle Dogane, del Registro e Demanio, dei Diritti Riuniti, della Lotteria, e delle Poste, e generalmente tutti quelli che essendo in caso di reclamare la restituzione della Cauzione da essi prestata avessero smarrito il Certificato d'Inscrizione della loro cauzione, o la ricevuta definitiva rilasciata a loro favore dalla Cassa di Ammortizzazione, e si trovassero perciò impossibilitati ad esibire questo titolo del loro Credito, produrranno una Dichiarazione in carta bollata fatta avanti Notaro, e debitamente legalizzata contenente una formale renunzia a prevalersi del Documento smarrito; e una promessa di rimmetterlo sollecitamente alla Cassa d'Anmortizzazione nel caso che successivamente riuscisse loro di ritrovarlo.

II. Quelli fra i suddetti Titolari, ai quali non fosse pervenuto il Certificato d'Inscrizione, o la ricevuta definitiva della Cassa d'Anmortizzazione, giustificheranno il loro Credito con le quietanze state ad essi rilasciate, onde porre in essere la natura e l'epoca dei fatti pagamenti, e con le loro obbligazioni quietanzate, o da essi sottoscritte come facienti parte della prestata cauzione, qualora non abbiano sborsata l'intera somma in effettivo contante; ovvero con un Certificato del Ricevitore Generale del Dipartimento, presso cui avranno fatto i loro versamenti a titolo di Cauzione, dal quale resulti l'importare, e la data dei pagamenti effettuati; e non potendo riprocurare quietanzate le dette Obbligazioni con una formale Dichiarazione debitamente legalizzata, e vidimata dal Titolare, o dagli aventi Causa dal medesimo, mediante la quale costi che le obbligazioni da essi sottoscritte

sono state saldate. A questa dichiarazione inoltre uniranno un attestato del Ricevitor Generale il quale certifichi che per quanto è a sua notizia le obbligazioni non sono state protestate, nè sono rimaste in deposito nell' Ufficio del Ricevitore Generale: e tutto ciò in conformità del Decreto Imperiale del 7. Maggio 1803.

III. Se la restituzione delle Cauzioni è domandata dagli eredi, legatari, o aventi causa dal Titolare per qualsivoglia titolo, questi produrranno un Certificato di proprietà conforme al modello annesso al Decreto Imperiale del 18. Settembre 1805., e questo Certificato dovrà essere registrato ed opportunamente legalizzato.

IV. I Procuratori, i Cancellieri, e gli Uscieri presso la Corte d' Appello, e di Giustizia Criminale, e quelli presso i Tribunali di Commercio devono produrre un Certificato di non opposizione, e di affissione, rilasciato loro dal Cancelliere, vidimato dal Presidente della Corte, o del Tribunale presso cui hanno esercitato le loro funzioni; ed inoltre un Certificato di non opposizione, puro e semplice rilasciato ad essi dal Cancelliere, e vidimato dal Presidente del Tribunale di prima istanza del loro Circondario.

V. I Notari, i Procuratori presso il Tribunale di Prima Istanza, i Cancellieri, e gli Uscieri di detti Tribunali, e delle Giustizie di Pace produrranno egualmente un Certificato di non opposizione, che sarà ad essi rilasciato dal Cancelliere, e vidimato dal Presidente del Tribunale Civile del loro Circondario, previa la formalità dell' affissione per tre mesi prescritta dagli Articoli 5. e 7. della Legge del 25. Nevoso Anno XIII.

VI. Gli Uscieri devono altresì esibire un Certificato di quietanza del prodotto delle Vendite da essi eseguite. Questo Certificato sarà rilasciato ai medesimi dalla loro Camera di disciplina ove questa esista, sopra il Visto delle quietanze del prodotto di tutte le vendite che avranno fatte, o della

Ricevuta di consegna dei Fondi rimasti nelle loro mani. Il predetto Certificato sarà munito del Visto del Presidente del Tribunale nella cui Giurisdizione essi hanno esercitate le loro funzioni, e ciò in conformità del Decreto Imperiale de' 24. Marzo 1800. Nei Circondarj, ove non esiste Camera di disciplina degli Uscieri, questo Certificato sarà rilasciato dagli Uscieri di Udienza presso i Tribunali secondo il modello del quale potranno prendere comunicazione nella Cancelleria del Tribunale, nel di cui Circondario hanno esercitate le funzioni di Usciere.

VII. I Ricevitori particolari di circondario, i Ricevitori municipali, ed i Ricevitori ed Impiegati presso le Amministrazioni, oltre il Documento di credito della loro Cauzione, esibiranno anch'essi il Certificato di non opposizione rilasciato dal Cancelliere, e vidimato dal Presidente del Tribunale del loro Circondario, esente però dalle formalità dell'affissione.

VIII. I Ricevitori Particolari di Circondario, i Percettori, e i Ricevitori Municipali, oltre le indicate giustificazioni, devono esibire un Certificato di quietanza rilasciato ad essi dal Ricevitore Generale del Dipartimento, visto ed approvato dal Prefetto, comprovante il Saldo dell'ammontare dei Ruoli delle Contribuzioni, e dei centesimi addizionali per tutto il tempo della loro gestione.

IX. I Ricevitori municipali esibiranno ancora un Certificato di quietanza dei Meri delle Comunità, delle quali hanno incassate le Rendite, visto ed approvato dal Sottoprefetto del Circondario, o dal Prefetto del rispettivo Dipartimento.

X. G'Impiegati presso le Amministrazioni delle Dogane, dei Diritti Riuniti, delle Poste, e della Lotteria, abbisognano di un consenso della rispettiva loro Amministrazione per ottenere il rimborso della Cauzione da essi reclamata. Per quelli del Registro e Demanio è necessario un Certificato di quietanza del loro Direttore.

XI. E poichè dopo il ritorno della Toscana sotto il felicissimo Dominio di S. A. I. e R. il Nostro amatissimo Sovrano sono state soppressè le così dette Prefetture, Sotto-Prefetture, e Merie; ed abolite le incumbenze dei Ricevitori Generali di Dipartimento, il Real Governo per facilitare ai Sudditi del Gran-Ducato l'adempimento delle sopraindicate formalità ha opportunamente autorizzato il già Sotto-Prefetto del Circondario di Firenze, attuale Provveditore della Camera delle Comunità per il Dipartimento dell'Arno; il Governatore di Livorno per il Dipartimento del Mediterraneo, ed il Luogotenente Generale, e Governatore della Città e Stato di Siena per il Dipartimento dell'Ombrohe ad assumere le attribuzioni di Prefetto, ognuno rispettivamente nell'estensione del Territorio che costituiva ciascuno dei tre suddivisati Dipartimenti all'epoca de' 30. Giugno 1814.; e ciò per l'unico oggetto di vidimare ed approvare i Certificati, dei quali si è fatta di sopra menzione negli Articoli 8. e 9.; ed ha egualmente autorizzato ad assumere la qualità di Sotto-Prefetti nel già Dipartimento dell'Arno per i Circondarj di Arezzo, Pistoja, e Modigliana i rispettivi Commissarj Regj; nel già Dipartimento del Mediterraneo per i Circondarj di Pisa, e di Volterra i Commissarj Regj residenti in dette Città; e per la Provincia della Lunigiana il Commissario Regio residente in Pontremoli; nel Dipartimento dell'Ombrohe per i Circondarj di Montepulciano, e di Grosseto i Commissarj Regj residenti in dette Città.

Per ciò che riguarda i Certificati, dei quali è fatta menzione all'Articolo 9. gli attuali Gonfalonieri delle Comunità sòno dal Regio Governo autorizzati a rilasciarli assumendo a tale effetto la qualità di Meri.

Essendo stati soppressi i Tribunali di Prima Istanza dei Circondarj di Scansano e di Pontremoli, il Cancelliere del Vicariato di Scansano, e il Notaro Criminale di Pontremoli sono specialmente autorizzati dal R. Governo a rilasciare i

Certificati di non opposizione, e di affissione ai Titolari ciascuno nel rispettivo Circondario, qualora ne siano richiesti, e vi sia luogo a rilasciarli, assumendo a tale oggetto la qualità di Cancellieri del soppresso Tribunale di Prima Istanza; e parimente i Vicarj Regj residenti nei detti due Capi-Luoghi di Circondario assumendo anch'essi in forza di speciale autorizzazione le attribuzioni di Presidenti dei predetti Tribunali apporranno il loro visto a questi Certificati egualmente che a quelli di quietanza degli uscieri rammentati nell'Articolo VI.

XII. I Certificati di quietanza indicati nell'Articolo 8. saranno rilasciati ai Ricevitori Particolari, ai Percettori, e ai Ricevitori Municipali da quelli, che esercitarono le Funzioni di Ricevitori Generali nei tre Dipartimenti della Toscana fino al 30. Giugno 1814. epoca della soppressione del loro impiego.

Il Direttore delle Zieme riunite rilascerà i Certificati, dei quali si è fatta menzione all'Articolo X. assumendo a tale oggetto la qualità di Direttore del Registro e Demanio.

XIII. Tutti i Certificati, e Documenti indicati di sopra dovranno essere presentati alla Segreteria della Giunta Straordinaria di Liquidazione dentro il termine assegnato nella nostra precedente Notificazione del dì 12. del corrente mese di Settembre, ad eccezione dei soli Certificati di non opposizione da rilasciarsi dai Cancellieri dei Tribunali previa l'affissione di tre mesi, per la presentazione dei quali il termine come sopra stabilito è protratto a tutto il futuro mese di Dicembre 1814.

Data in Firenze dalla Residenza della Giunta Straord.
di Liquidazione questo dì 14. Settembre 1814.

IL MARCHESE G. STIOZZI RIDOLFI PRESIDENTE.

LORENZO BARONI Segr.

Perdono ai Rei di non grave delitto.

NOI FERDINANDO III. EC. EC. EC.

Volendo segnalare il fausto avvenimento del Nostro ritorno al Trono di Toscana con un tratto di quella Clemenza, che abbiamo avuta la soddisfazione di potere sempre esercitare verso i nostri amatissimi sudditi, ci siamo determinati a farne sentire gli effetti a quei rei di meno gravi delitti, che non hanno date prove di ostinata abitudine al male, persuasi come Noi siamo, che essi detestano già pienamente ravveduti, e corretti, i loro falli passati, che si propongono di cancellarne fin la memoria colla loro condotta avvenire, e che ricentrando nel seno della Società, e delle loro famiglie, daranno costantemente all'una, e alle altre l'esempio della virtù, e dell'onore con mostrarsi in tal guisa degni dei Paterni Nostri sentimenti a loro riguardo.

Quindi col presente Nostro grazioso Indulto, a tutti i Nostri Sudditi, o domiciliati per dieci anni familiarmente nel Nostro Gran-Ducato, i quali si trovino, o querelati, o condannati per delitti conosciuti sotto il cessato Governo col nome, o di delitti correzionali, o contravvenzioni, o di contrabbando, eccettuati per altro i delitti di furto, concediamo il Perdono di tutte quelle Pene corporali, o pecuniarie alle quali possano essere stati condannati con Sentenza de' Tribunali, o che abbiano meritate, ancorchè non sia principiato, o sia pendente il processo.

E perchè non vogliamo che dal perdono delle Pene resulti alcun pregiudizio ai Terzi, o restino vulnerati gli ordini della giustizia, dichiariamo che quelli, che vorranno godere della Nostra Clemenza, debbano nel termine di sei mesi avere accettata la grazia nelle formè solite davanti il Tribunale da cui emanò la condanna, con presentare le

ricevute e quietanze di quelli, che ne' casi di ragione potessero da essi pretendere la prestazione dei danni, edelle spese. Dichiariamo altresì, che rispetto alle pene pecuniarie, s'intenda solamente condonato ciò che appartiene all'interesse delle Nostre Regie Casse, ma non mai ciò che appartiene all'indennità delle Parti offese, e nemmeno dei partecipanti in dette pene, salva nei Contrabbandi la perdita del Genere proibito, e Istrumenti serviti al Contrabbando.

Ordiniamo inoltre, che, pendente il termine assegnato all'accettazione, resti sospesa ogni esecuzione ed ogni atto ulteriore del Processo, ma non corra in questo intervallo di tempo il termine per la prescrizione, che potrebbe essere d'altrui pregiudizio.

E spirato il termine assegnato senza che sia accettata la grazia, non potrà alcuno godere gli effetti di questo nostro Indulto.

Nascendo dubbio se alcun debito resti compreso o nò nel presente Indulto, la cognizione sarà di quei medesimi che sarebbero Giudici competenti del commesso delitto.

E quanto ai condannati a pene prescritte nella cessata legislazione sotto la denominazione di afflittive, o infamanti, quelli fra essi che si credessero di avere qualche titolo di Grazia, potranno impetrarla per il canale della nostra Real Consulta, la quale dopo avere prese in esame le suppliche, dopo essersi procurate tutte le informazioni, e schiarimenti, che le occorreranno ci renderà un conto particolare di ciascuna, proponendoci, quando vi sia luogo l'opportuna Condonazione, diminuzione, o permuta di pena secondo la contingenza dei casi.

Ordiniamo finalmente che siano esenti da qualunque tassa di Registro o di Bollo, tanto le suppliche che potranno esser fatte dai Condannati, quanto ancora le Istanze; e tutti gli altri Atti, che saranno fatti per l'accettazione dell'Indulto, non meno che i Decreti che verranno in conseguenza proferiti.

Speriamo che niuno sarà per abusare di quest'atto straordinario di Nostra Beneficenza, e che ciascuno modellando il proprio tenor di vita su quello di tanti onesti, e virtuosi Cittadini, i quali saranno sempre l'oggetto della Nostra speciale Benevolenza, e Protezione, eviterà il pericolo di ritornare in contumacia della Giustizia, e di essere così da Noi giustamente abbandonato alla severità delle Leggi.

Dato dalla Real Villa di Cafaggiolo li 15. Settembre 1814.

FERDINANDO D' AUSTRIA

V. ROSPIGLIOSI .

Per Ordine di S. A. I. e R.

GIUSEPPE PAVER .

S. A. I. e R. ristabilisce il Consiglio di Stato, di Finanze, e Guerra.

M O T U P R O P R I O .

SUA ALTEZZA IMPERIALE, E REALE L' ARCIDUCA D' AUSTRIA, GRAN-DUCA DI TOSCANA FERDINANDO III. volendo ristabilire il suo Consiglio di Stato, Finanze, e Guerra, elegge il Cavalier Vittorio Fossombroni primo Direttore delle Reali Segreterie, col titolo di Consigliere Segretario di Stato, Don Neri de' Principi Corsini Consigliere Direttore della Real Segreteria di Stato, e Leonardo Frullani Consigliere Direttore della Real Segreteria di Finanze, ciascuno con le attribuzioni, e prerogative annesse a detti Impieghi.

Dato dalla R. Villa di Cafaggiolo, li 15. Settembre 1814.

FERDINANDO.

V. ROSPIGLIOSI.

Per ordine di S. A. I. e R. G. PAVER.

S. A. I. e R. arriverà in Firenze nel dì 17. Settembre.

NOTIFICAZIONE.

Ben presto i Nostri Voti saranno compiutamente esauditi, il Nostro adorabile Sovrano sarà in mezzo a Noi, ed i suoi Popoli fedeli e buoni, che lo hanno per lunghi anni sospirato, memori dei benefizi del suo Governo, e delle sue grandi Virtù, avranno la consolazione di essere intorno all' Augusta sua Persona, di vedere ancora le Illustri speranze del Trono, e della Nazione, e di esprimerli l'antica, e sincera devozione dei loro cuori con un'abbondanza di gioja pura e reverente in questa memorabile circostanza, che diventerà una delle più celebri epoche Nazionali.

SUA ALTEZZA IMPERIALE E REALE FERDINANDO III. ARCIDUCA D' AUSTRIA, E GRAN-DUCA DI TOSCANA NOSTRO SOVRANO farà il suo Ingresso nella Capitale dei suoi Stati Sabato mattina 17. del corrente Settembre: Una Notificazione che si pubblica contemporaneamente, annunzia come si solennizzerà questo faustissimo avvenimento, ed il regolamento da osservarsi.

È una gran compiacenza per il Paterno Cuore di S. A. I. e R., e lo commove sensibilmente la prospettiva di questa interessante giornata, nella quale per la esperienza, che ha dei suoi Sudditi amatissimi, sa bene che la previdenza del Real Governo non avrà che da occuparsi dell'abbondanza della gioja universale, perchè in tutti i punti di un immenso concorso si conserverà sempre quella di una gran famiglia riunita in un solo sentimento di amore, e di rispetto, e perchè in mezzo ai comuni trasporti nessuno ne risenta danno nella Persona, o mortificazione, e perchè nessuno parimente preoccupi con calore meno regolato l' Augusto oggetto di tutti i Voti con affanno di Lui stesso, e tenendo indietro altri egualmente festivi, e più reverenti.

In questa veduta di Paterna amorevole sollecitudine, l' I. e R. A. S. si è degnata di trasmettere le sue particolari Istruzioni al suo Real Consiglio di Stato formato con Motuproprio pubblicato parimente in questo giorno, ed io sono stato in conseguenza autorizzato a far sentire.

Che il Real Governo confida, che le Persone d'ogni ordine, e di ogni classe, anche nelle dimostrazioni del loro vivo giubbilo all' occasione del faustissimo ingresso dell' Augusto Sovrano nella sua Capitale, si faranno un dovere scrupoloso di confermarsi a tutte le prescrizioni che per l' ordine e la decenza della circostanza verranno date all' occasione dalle Persone Militari, o Civili incaricate della esecuzione del Regolamento, affinchè nessuno resti esposto a veruna dispiacente conseguenza, ed a far sentire egualmente che proponendosi la R. A. S. I. di eseguire il detto Ingresso colle sue Regie Mute, resta proibito a chiunque di attraversarle, o di avvicinarvisi più di quello convenga ad un abbandono di esultazione decente, e rispettosa, e per conseguenza di porre le mani sui Cavalli delle medesime, e di staccarli, per non affliggere troppo sensibilmente il Cuore della R. A. S. I. con gl' inconvenienti ai quali queste più vive dimostrazioni potrebbero dar luogo.

Dalla Presidenza del Buon Governo
li 16. Settembre 1814.

AURELIO PUCCINI PRESID.

GIOVANNI BOLOGNA Segr.

NOTIFICAZIONE.

L' Illustrissimo Sig. Presidente del Buon Governo fa pubblicamente notificare che nella mattina del dì 17. Settembre stante, coerentemente a quanto è stato annunziato con Editto di questo stesso giorno, avrà luogo il fausto ingresso di S. A. I. e R. nella Capitale dei suoi Stati dalla Porta San Gallo, circa le ore nove.

E che la prelodata A. S. I. e R. proseguirà da detta Porta per Via San Gallo fino al canto dei Pretoni, Piazza S. Marco, Via Larga, Via dei Martelli, e Piazza del Duomo, fermandosi alla Cattedrale per render grazie all' Altissimo, ed assistere al solenne Te Deum.

Terminata la Sacra Funzione la prelodata A. S. I. e R. si trasferirà al Palazzo dei Pitti, prendendo dal Canto alla Paglia, per Via dei Cerretani, Via dei Rondinelli, Piazza di S. Gaetano, Via dei Tornabuoni, Via dei Legnajoli, Piazza di S. Trinita, Ponte S. Trinita, Piazza Frescobaldi, Via Maggio, Sdrucciolo, e Piazza dei Pitti.

Alle ore otto pertanto della precitata mattina tutte le Carrozze, e Vetture, che si trovassero per quel tratto di Strada Maestra, che dalla Pietra conduce direttamente alla Porta San Gallo, e da questa per le Strade sopraindicate fino al Duomo, dovranno immediatamente ritirarsi altrove, nè potranno tornare a introdursi se non dopo passate le mute della Real Corte, e le altre Carrozze del seguito.

Dovranno parimente ritirarsi dalle altre Strade della Città di sopra rammentate, che dal Duomo conducono al Real Palazzo Pitti, appena il tiro del Cannone annunzierà l'ingresso in Firenze della R. A. S. I.

Le Carrozze dei particolari che venissero dietro quelle del seguito della Real Corte, ed arrivassero fino alla Piazza del Duomo, dovranno, arrivate che siano in detta Piazza

voltare a mano sinistra , e proseguire immediatamente lungo la Cattedrale .

I Ministri , Cariche di Corte , Anticamera , Nobiltà , ed altre Persone invitate alla Sacra Funzione nella Cattedrale faranno l'ingresso dalla Porta di mezzo innanzi le ore 9. e le Carrozze dei medesimi per lasciarli alla Porta principale sboccheranno tutte dalla Parte del Campanile , proseguiranno per l'altra parte , e quelle dei Ministri , Cariche di Corte , e dell' Anticamera si collocheranno le prime intorno al Campanile , affinchè terminata la Sacra Funzione possano immediatamente seguitare le Carrozze Regie fino al Real Palazzo Pitti .

Pervenute che saranno al detto Real Palazzo , dopo avervi lasciati i rispettivi Padroni , proseguiranno verso la Piazza di S. Felice , ove resteranno fin tanto che non ne siano richiamate .

L'Illuminazione della Città avrà luogo nell' istessa Sera , e le altre Feste , che la Comunità di Firenze ha preparato per sì fausta ricorrenza , verranno eseguite nei giorni successivi all'arrivo , che è imminente , degl' Imperiali Arciduchi , e saranno annunziate con particolare Notificazione .

Dalla Segreteria del Presidente del Buon Governo
li 16. Settembre 1814.

GIOV. BOLOGNA *Segr.*

Circolare relativa ai debitori delle Contribuzioni .

Eccellentissimo Signor Cancelliere .

Il Real Governo volendo assicurare alle Comunità l'esatta riscossione delle Imposizioni che direttamente riguardano le loro Amministrazioni , con Veneratissimo Rescritto del dì

16. Settembre 1814. ha ordinato che sia proceduto contro i Debitori di tali Imposizioni con l'istesso sistema fissato dall'Editto de' 20. Agosto decorso contro i Debitori delle Contribuzioni dovute alla Regia Cassa; e che questo sistema non tanto rapporto agli Atti Esecutivi, quanto alla Penale del dieci per cento, debba incominciare ad avere il suo effetto passati venti giorni dal dì in cui le presenti disposizioni saranno pubblicamente rese note in ciascheduna Comunità per mezzo dei consueti avvisi da affiggersi, e da farsi leggere all'Altare dai Parochi nella prima Domenica prossima.

Tanto debbo partecipare per regola, e per l'esecuzione commettendo inoltre di passare un'Esemplare della presente Circolare a ciascuno dei Giudicanti compresi in cotesta Cancelleria, e di darvi riscontro di quanto avrà operato in conformità dell'Ordine suddetto.

F.enze dalla Camera delle Comunità li 16. Settembre 1814.

L. PRATESI Segr.

Ferie di tre giorni.

NOTIFICAZIONE.

La Reale Consulta fa pubblicamente notificare, che il Real Governo nella faustissima circostanza del felice Ritorno di S. A. I. e R. Il SERENISSIMO GRAN-DUCA FERDINANDO TERZO NOSTRO AUGUSTO SOVRANO ha ordiuato un solenne Feriato di tre giorni da incominciare la mattina del dì 17. dello stante col suono delle Campane della Torre di Palazzo Vecchio, e del Duomo.

Dalla Real Consulta li 16. Settembre 1814.

V. P. PARDINI.

C. FELIGI.

Vien ripristinato il privilegio a chi ha 12 figli.

Eccellentissimo Signore.

In sequela delle Preci umiliate da diversi Possidenti delle Comunità del Gran-Ducato, con le quali reclamando il privilegio dei dodici figliuoli domandavano non tanto per l'anno corrente, quanto per gli anni successivi l'abbuono dei due quinti delle Contribuzioni dirette attualmente vigenti, colle regole prescritte, ed in vigore all'epoca del 1808., S. Eccellenza il Commissario Plenipotenziario di S. A. I. e R. il Granduca di Toscana dopo sentita la R. Consulta, nel dì 7. Settembre corrente ha emanato il seguente Rescritto.

„ I Supplicanti osservate le solennità prescritte dal Motuproprio dei 25. Settembre 1775. e ferma stante la dichiarazione di che nel successivo Motuproprio del dì 6. Ottobre 1803. si ammettono al godimento della reclamata esenzione per l'anno 1815. ed anni successivi; E quanto all'annata corrente „ agli Ordini. „

Partecipo a VS. questa Suprema risoluzione perchè la faccia nota a Chi occorre per regola, e per l'adempiment?

Firenze dalla Camera delle Comunità
li 23. Settembre 1814.

L. PRATESI *Provo.*

Nomina dei 2. Ministri per la Tassa di Macine, e Macello.

Eccellentissimo Signor Cancelliere.

Venendo l'Amministrazione di Tassa di Macinè, e Macelli riunita alla Camera delle Comunità sono stati perciò no-

minati due Ministri , che sotto la dipendenza del Provveditore , trattino esclusivamente le materie riguardanti queste due Regalie .

Evangelista Pratesi è il primo Ministro .

Il Dott. Romualdo Selvi è il secondo Ministro , e Ragioniere .

Ne porgo pertanto a VS. il presente avviso , perchè i medesimi siano rispettivamente riconosciuti in tal qualità in tutte le occorrenze del Servizio .

Mi dia sollecito riscontro della presente , di cui dovrà passarne un' Esemplare ai Giudicenti compresi in codesta Cancelleria per loro regola .

Firenze dalla Camera delle Comunità
li 26. Settembre 1814.

L. PRATESI Provv.

Appaltatori del Tabacco , e Tariffa dei prezzi .

NOTIFICAZIONE.

La Real Consulta in esecuzione degli Ordini , che le sono stati partecipati dalla Real Segreteria di Stato , e Finanze con lettera del 26. Settembre 1814. fa pubblicamente intendere e notificare che S. A. I. e R. NOSTRO SIGNORE con suo Benigno Rescritto de' 19. di detto Mese essendosi degnato di concedere in Appalto , con un Carato a favore dell' Amministrazione delle R. Rendite, la privativa Rivendita del Tabacco in tutti i felicissimi Dominj del Gran-Ducato di Toscana ai Signori Baldi , Orsi , Fenzi , e Compagni , pubblici Banchieri in questa Città , a contare dal primo del prossimo

futuro Mese di Ottobre, dovranno i medesimi vendere al Pubblico i Tabacchi delle diverse specie, e qualità ai prezzi descritti nella Tariffa riportata in calce della presente Notificazione stata approvata dalla I. e R. A. S. col precitato Benigno Rescritto, dovendo dai medesimi vendersi tal qualità, e specie di Tabacchi nei Vicariati di Lunigiana, di Pontremoli, Fivizzano, e Bagnone ai prezzi di che nella Tariffa pubblicata colla Notificazione del dì 22. Giugno 1807. confermati coll'altra Notificazione dei 19. Luglio 1814.

E coerentemente al Contratto di Appalto stipulato dai predetti Signori Baldi, Orsi, Fenzi, e Compagni con S. E. il Sig. Contigliere Intimo attuale di Stato, Finanze, e Guerra, Amministratore Generale delle R. Rendite non venendo permessa la Rivendita del Tabacco in tutti i Feliciissimi Dominj del Gran-Ducato di Toscana che a quei soli Individui che saranno muniti della Licenza degli Appaltatori Generali, che anderanno d'intelligenza con il prefato Sig. Amministratore Generale, perchè la Rivendita del Sale resti unita a quella del Tabacco come di presente, resta perciò a tutti indistintamente proibita una tal Rivendita, venendo soltanto provvisoriamente conservati, ed autorizzati ad esercitarla quelli che si trovano attualmente Possessori della Patente (che però non potrà togliersi senza l'intelligenza del suddetto Amministratore Generale) i quali dovranno presentarsi dentro il dì venti del prossimo futuro mese di Ottobre al Magazziniere del Deposito dell'Appalto da cui dependono, per ottenere la nuova licenza degli Appaltatori come sopra, senza la quale non potranno altrimenti continuare a vendere il Tabacco, sotto le pene che saranno comminate dalle disposizioni, ed ordini che il R. Governo si riserva di far pubblicare.

Dalla Segreteria della R. Consulta li 27. Sett. 1814.

V. RAFFAELLI.

C. FELICI.

TARIFFA

• *Dei Prezzi ai quali devono venderli i Tabacchi degli Appaltatori, tanto all'ingrosso, che a minuto in tutti i Felicissimi Dominj del Gran-Ducato di Toscana esclusi i Vicariati della Lunigiana, di Pontremoli, Fivizzano, e Bagnone.*

QUALITÀ DEI TABACCHI.	PREZZI Ai quali devono esser venduti nei Magazzini dell' Appalto.		PREZZI Ai quali devono esser venduti al Pubblico.			
	A LIBBRE D' ONCE D O D I C I	C E N T O S I G A R I .	U N A L I B B R A .	U N S I G A R O .		
IN POLVERE	Spagna L.	21 10 -	— — —	29 — —	— — —	
	Parigi ”	4 8 -	— — —	5 — —	— — —	
	Olanda ”	— — —	— — —	— — —	— — —	
	S. Vincenzio ”	3 7 -	— — —	8 16 -	— — —	
	Strasburgo ”	— — —	— — —	— — —	— — —	
	Forzato d' Ungher. ”	2 11 -	— — —	2 16 -	— — —	
	Canadè ”	— — —	— — —	— — —	— — —	
	Nobile ”	— — —	— — —	— — —	— — —	
	Cappuccina ”	1 19 -	— — —	2 4 -	— — —	
	Veneziana ”	— — —	— — —	— — —	— — —	
	Foglietta ”	— — —	— — —	— — —	— — —	
	Puro Fine ”	— — —	— — —	— — —	— — —	
	Puro Comune ”	1 12 -	— — —	1 16 -	— — —	
DA FUMARE	Gerengè ”	4 — —	— — —	4 12 -	— — —	
	Trinciato Fine ”	3 7 -	— — —	3 16 -	— — —	
	Trinciato Comune ”	2 3 -	— — —	2 8 -	— — —	
	S I G A R I {	1 ^a Sorte ”	— — —	4 8 -	— — —	1 — —
		1. Sorte ”	— — —	2 18 -	— — —	— — 8

NOTIFICAZIONE.

Gl' Illustrissimi Signori Carlo Hayrè, Silvestro Pasquali già Aldobrandini Deputati Provvisorj della Regia Amministrazione dei Lotti di Toscana fanno pubblicamente noto come in sequela della Notificazione del dì 12. stante dovendosi nel primo Ottobre prossimo ripristinare l' antico sistema della Lotteria, ed in conseguenza divenire alla formazione delle Liste contenenti le Novanta Fanciulle da imborsarsi in ciascuna Estrazione per conseguire cinque di esse la Dote di Scudi 15. di Giuli 10. a forma del Numero ad ognuna di esse assegnato, e che sarà estratto, si rende necessario, che tutte quelle trovansi munite della Cartella di tali Doti dentro il termine di giorni Otto dal dì della pubblicazione della presente Notificazione esibiscano, o facciano esibire alla Segreteria della predetta Regia Amministrazione la Cartella medesima, unitamente ad un Certificato di Vita firmato dal Paroco, e riconosciuto dal rispettivo Cancelliere della Comunità ad oggetto di essere preferite nella rifusione di dette liste, prevenendo che sarà destinato un Ministro nella Segreteria di detta R. Amministrazione dei Lotti posta in Firenze nella Piazza di S. Pancrazio, che dalle ore nove della mattina fino alle ore due pomeridiane riceverà le Cartelle sopraenunciate.

Dalla R. Amministrazione dei Lotti di Toscana.

li 29. Settembre 1814.

FILIPPO TARCHIANI
Ministro Principale Provvisorio

I S T R U Z I O N I

Per la Divisione delle incombenze tra l'Ufficio del Soprasindaco
e le rispettive Camere di Soprintendenza Comunitativa.

Lo scopo del Governo nel conservare l'Impiego di Soprasindaco, e Soprintendente generale delle Comunità del Gran-Ducato, non è stato quello d'istituire un Amministratore delle Comunità istesse, giacchè le rispettive Camere di Soprintendenza Comunitativa presedute dai Provveditori che corrisponderanno direttamente con le Reali Segreterie, bastano per tutti gli affari amministrativi, che erigono una pronta spedizione, quale non potrebbe ottenersi se dovessero esibire un nuovo esame in un Ufficio superiore avanti di pervenire alle Segreterie medesime.

II. Tutta la corrispondenza fra la Camera e i Cancellieri dovrà tenersi dai Provveditori, per il canale dei quali il Soprasindaco, e Soprintendente farà pervenire gli Ordini, e Partecipazioni opportune negli affari di sua competenza, e che dal Sovrano verranno risolti sulle di lui rappresentanze.

III. La Legislazione Comunitativa, che è una delle parti più perfette della Legislazione Toscana, richiede un Conservatore, e Tutore delle Leggi medesime, ed una uniformità di principj nella interpretazione, ed applicazione, che difficilmente può ottenersi, senza concentrare in una persona che abbia presenti le massime fondamentali della Legislazione istessa, tutti gli affari che ne dependono.

IV. Dovranno perciò tutti gli Affari nei quali si proponesse di estendere o modificare i Regolamenti Comunitativi, tanto generali, che particolari, o nei quali all'occasione di una risoluzione di un caso particolare si dovesse fare adottare un Rescritto Normale che importi estensione, o modificazione della Disposizione di una Legge, o determinazione di una nuova massima, esser rimessi dai rispettivi Provveditori

al Soprassindaco per essere da lui esaminati, e fatti presenti insieme col suo parere, e con le rappresentanze dei Provveditori, e fogli di corredo alle Reali Segreterie per la conveniente risoluzione.

V. Di competenza dell'istesso Soprassindaco dovranno essere tutti gli Affari riguardanti l'assestamento, ampliazione, o suddivisione dei Circondarj delle attuali Comunità, e l'esame dell'Istanze, o Progetti per l'Istituzione di nuove Cancellerie, sopra i quali dovrà per altro sentire preventivamente il parere dei Provveditori.

VI. Le proposizioni fatte dai detti Provveditori per le nomine, o permutate dei Cancellieri Comunitativi, loro Ajuti, ed altri inservienti nelle Cancellerie, saranno rimesse al Soprassindaco per essere uniliate col suo Voto alla Sovrana Approvazione.

VII. Il Soprassindaco avrà facoltà di fare personalmente, o commettere ai Provveditori, o a chi crederà più opportuno le revisioni, o visite locali dell'Amministrazioni tenute dai Cancellieri delle Comunità dello Stato, per renderne conto direttamente al Real Governo, dopo sentiti sopra il risultato di dette revisioni i rispettivi Provveditori.

VIII. Tutti gli Affari riguardanti alienazioni, permutate, allivellazioni, o acquisti di Beni per conto delle Comunità, come pure le transazioni fra le Comunità istesse, e i Particolari, dovranno dai Provveditori essere rimesse al Soprassindaco, e da questo essere presentate col suo voto alle Reali Segreterie.

L'istesso dovrà praticarsi in Affari di simil natura interessanti li Spedali Comunitativi, Opere, Monti di Pietà, e Luoghi Pij Laicali.

IX. Il Soprassindaco esaminerà; previa una Commissione delle Reali Segreterie, tutti i ricorsi che venissero avanzati sopra Affari dipendenti dalle Camere di soprintendenza Comunitativa.

X. Gli Affari relativi a costruzione di nuove strade che interessino, e intersechino le Comunità di due, o più Circondarj di soprintendenza Comunitativa saranno rimessi dai Provveditori al Sop rassindaco, che dovrà esaminarli, e presentarli col suo Voto alle Reali Segreterie.

XI. Tutte le variazioni che si domandassero, o che si proponessero dai Provveditori sulle tangenti di Tassa di redenzione delle rispettive Comunità, dovranno esser sottoposte all' esame del Sop rassindaco per rimettersi col suo Voto alle Reali Segreterie.

XII. Di privativa competenza del prefato Sop rassindaco, sarà la Soprintendenza generale ai Lavori, e all' Amministrazione del Padule di Fucecchio, onde promuovere i miglioramenti che tanto interessano l' Agricoltura, e la salute di quelli Abitanti, procurando di richiamare all' osservanza gli ordini, e regolamenti che vegliavano all' epoca del 1808. salve quelle variazioni e modificazioni, che l'istesso Sop rassindaco reputasse opportuno di proporre al Governo per il più felice andamento di questa interessante Branca di pubblico Servizio.

XIII. Finalmente in caso di assenza o di malattia del Sop rassindaco, e Soprintendente, il Provveditore della Camera delle Comunità di Firenze ne farà provvisoriamente le veci, qualora non sia altrimenti provvisto.

Dato dall' I. e R. Segreteria di Stato, e di Finanze
il primo Ottobre 1814.

V. L. FRULLANI.

LUIGI DI POIROT.

Ripristinazione dei Medici, e Chirurghi e d'altri impiegati Comunitativi.

Eccellentissimo Signor Cancelliere,

SUA A. I. E R., bramando che sia avuto un particolare riguardo ai Medici, e Chirurghi Condotti, ai Maestri di Scuola, e Procacci, come pure agli altri Impiegati delle Amministrazioni dipendenti delle Comunità ec., che si trovano in attualità di servizio al momento che dal Governo Francese fu proceduto ad una nuova organizzazione delle Amministrazioni Comunitative, con Sovrano Ordine de' 30. Settembre caduto, mi ha incaricato di far intendere alle attuali Magistrature provvisorie create con la Legge de' 27. Giugno prossimo passato, per l'unico oggetto di preparare la ripristinazione del sistema Comunitativo per il primo Gennajo prossimo, secondo i Regolamenti Toscani, esser loro dovere di ripristinare per quanto è possibile provvisoriamente gl'Impieghi, ed Impiegati surriferiti sul piede in cui lo erano nel 1808. senza alcuna modificazione, o variazioni di stipendi, di persone, ad eccezione del Camarlingo Comunitativo, per cui è stato provveduto a parte; E che qualora per le varie circostanze, o per morte degl'Impiegati, o per altre cause fossero reputate opportune delle modificazioni, riforme, e nuove elezioni, il Magistrato attuale debba fare la proposizione al Provveditore di Soprintendenza Comunitativa, il quale se riconoscerà l'urgenza, ne renderà conto a S. A. I. e R., o in caso diverso sospenderà l'affare fino alla istallazione della nuova Magistratura, alla quale dovranno essere sottoposte tali proposizioni prima che siano portate ad effetto.

Queste massime saranno applicabili ai Rettori degli Spedali, e altri Amministratori dei Luoghi Pii, attesa la soppressione delle Commissioni Amministrative, in ordine alla Legge de' 12. Settembre 1814.

E per rimuovere ogni ostacolo al sollecito andamento degli affari relativi alla precitata nuova organizzazione, la prefata A. S. I. e R. si è compiaciuta autorizzarmi a fare intendere ai Cancellieri Comunitativi, che si riguarderanno per legittime le Adunanze delle attuali Magistrature Provvisorie, qualora il numero dei Residenti intervenuti all'Adunanza giunga alla metà di tutti i Componenti la Magistratura.

Commetto a VS. di render note ai Magistrati delle Comunità comprese in codesta Cancelleria, e a chi altri occorre, le sopraesposte Sovrane Disposizioni per regola, invigilando per la sua parte all'esatta esecuzione.

Firenze dalla Camera delle Comunità
li 5. Ottobre 1814.

L. PRATESI *Proved.*

Riforma dei Tribunali, e dei Magistrati di Toscana.

NOI FERDINANDO EC. EC. EC.

Dopo avere Noi provveduto alla migliore amministrazione della Giustizia punitiva mediante le disposizioni contenute nell'Editto del di 8. Luglio 1814. Ci siamo rivolti all'oggetto non meno importante dell'amministrazione della Giustizia civile, e nella veduta di conciliare in quanto è possibile l'uniformità del sistema giudiziario con i bisogni locali delle nostre rispettive Provincie, e di dare ai nuovi Tribunali del Gran-Ducato una forma, che nel tempo stesso ispiri la pubblica fiducia, e renda in vantaggio dei nostri amatissimi sudditi meno gravosa, e più sollecita la risoluzione delle liti, sentito il nostro Consiglio di Stato, siamo venuti nella

determinazione di sanzionare con la pienezza della nostra potestà la seguente Riforma dei Tribunali, e Magistrati Civili, i quali ordiniamo, che vengano posti in attività nel dì 11. Novembre 1814.

R I F O R M A

Dei Tribunali, e Magistrati Civili del Gran-Ducato.

T I T O L O P R I M O

Piano Generale.

1. Sarà stabilito nella Città di Firenze un Consiglio Supremo di Giustizia Civile di seconde appellazioni.
2. Sarà rispettivamente stabilita nelle Città di Firenze, di Siena, di Pisa, di Arezzo, e di Grosseto una Rota Civile di prime appellazioni con il circondario, le competenze, e le attribuzioni, che verranno fissate in appresso.
2. Sarà stabilito nella Città di Firenze un Magistrato Supremo Civile di prima istanza.
4. Sarà stabilito nella stessa Città di Firenze un Tribunale Commerciale nella forma, e con le attribuzioni, che verranno determinate con separato Regolamento.
5. Sarà stabilito nella Città di Livorno un Magistrato Civile, e Consolare di prima istanza.
6. Sarà rispettivamente stabilito nelle Città di Siena, di Pisa, e di Livorno un Auditore del Governo con le attribuzioni, che verranno a ciascheduno di essi successivamente accordate.
7. Sarà stabilito nella Città di Siena un Auditore Fiscale con la giurisdizione, che gli verrà attribuita con separato Regolamento.

8. Nelle Città di Arezzo, Pistoja, Pontremoli, e Grosseto sarà stabilito un Commissario Regio con le attribuzioni, che saranno in seguito rispettivamente indicate.

9. Saranno in tutto il Gran-Ducato ripristinati i Vicariati, e le Potesterie a forma degli antichi Compartimenti Provinciali, o in quello stato precisamente nel quale si trovavano nel mese di Dicembre dell'anno 1807., esclusi i Vicariati di Livorno, di Siena, di Pisa, d'Arezzo, di Pistoja, e di Pontremoli, escluse parimente le sette Potesterie di Campi, S. Casciano, Fiesole, Galluzzo, Lastra, Bagno a Ripoli, e Sesto, e salve le variazioni, che saranno indicate nell'annesso Prospetto quanto al Vicariato di S. Giovanni.

10. I Compromessi saranno autorizzati per le sole cause di prima istanza, e per lo sole Persone, che hanno la disposizione libera dei loro averi, con le limitazioni, e dichiarazioni, delle quali sarà parlato in appresso.

14. Vi sarà un solo Collegio di Avvocati presso il Consiglio di Giustizia Civile di Firenze.

12. Vi saranno sei Ruoli di Procuratori, il primo presso il Consiglio di Giustizia di Firenze, il secondo presso la Rota di Siena, il terzo presso quella di Pisa, il quarto presso la Rota di Arezzo, il quinto presso la Rota di Grosseto, e il sesto presso il Magistrato Civile, e Consolare di Livorno.

13. Presso i Commissari Regi di Pistoja, e di Pontremoli, e presso tutti i Vicari del Gran-Ducato vi sarà rispettivamente un Ruolo di persone autorizzate a difendere le cause civili in qualità di Procuratori.

T I T O L O II.

Del Consiglio Supremo di Giustizia Civile di Firenze.

14. Il Consiglio Supremo di Giustizia Civile di Firenze sarà composto di un Presidente, e di quattro Consiglieri.

15. Deciderà in terza, ed ultima istanza tutte le cause state giudicate in seconda istanza dalle Ruote di prime appellazioni di Firenze, di Siena, di Pisa, d' Arezzo, e di Grosseto, nelle quali sarà luogo alla terza istanza tanto per la difformità delle sentenze di prima, e di seconda istanza, ottenuta per mezzo del Reale Consiglio di Stato.

16. Le Decisioni proferite in terza istanza dal Consiglio di Giustizia saranno inappellabili, senza che per altro sia impedito al succumbente il ricorso al Regio Trono per l' esperimento del rimedio straordinario della revisione nel caso, che il Consiglio di Giustizia abbia deciso nella difformità delle sentenze di prima, e di seconda istanza.

17. In tale caso qualora per mezzo del Reale Consiglio di Stato la revisione venga concessuta, la Reale Consulta sarà incaricata della cognizione, e decisione dell' affare, associando agli Auditori componenti la medesima altrettanti Giudici o della Ruota di Firenze, o del Magistrato Supremo tra i più anziani in ordine di nomina, che non siano pregiudicati, quanti, la Consulta compresa, formino un numero di Giudici eguale a quello dei Membri del Consiglio di Giustizia.

18. Il Consiglio di Giustizia deciderà col Voto Collegiale del Presidente, e dei quattro Consiglieri a pluralità di suffragi, e nei soli casi di legittimo impedimento, o mancanza del Presidente, o di uno dei Consiglieri potrà decidere col Voto di tre.

19. Il Consiglio di Giustizia avrà una Cancelleria separata da quella del Magistrato Supremo.

TITOLÒ II.

*Delle Rote Civili di prime appellazioni di Firenze,
di Siena, di Pisa, di Arezzo, e di Grosseto.*

20. La Rota di prime appellazioni della Città di Firenze sarà composta di tre Auditori : Giudicherà collegialmente a pluralità di suffragi in seconda istanza tutte le cause, che saranno state appellabilmente giudicate in prima istanza dal Magistrato Supremo Civile, e dal Tribunale Commerciale di Firenze, dal Commissario Regio di Pistoja, e da tutti i Vicari, e Potestà indicati nell'annesso Prospetto, purchè quanto alle cause giudicate dai Vicarij, e Potestà siano di un merito eccedente le Lire dugento, o di merito incerto, e non suscettibile di stima pecuniaria.

21. La Rota di prime appellazioni della Città di Siena sarà composta di quattro Auditori ; Giudicherà col Voto Collegiale di tre Auditori per turno a pluralità di suffragi in seconda istanza tutte le cause state appellabilmente giudicate in prima istanza dall' Auditore del Governo di Siena, e dai Vicarij, e Potestà indicati nell' annesso Prospetto, purchè quanto alle cause giudicate dai Vicarij, e Potestà siano di un merito eccedente le Lire dugento, o di merito incerto, e non suscettibile di stima pecuniaria.

22. La Rota di prime appellazioni della Città di Pisa sarà composta di quattro Auditori ; Giudicherà essa pure col Voto Collegiale di tre Auditori per turno a pluralità di suffragi in seconda istanza tutte le cause state appellabilmente giudicate in prima istanza dal Magistrato Civile, e Consolare della Città di Livorno, dall' Auditore del Governo di Pisa, dal Commissario Regio di Pontremoli, e dai Vicarij, e Potestà indicati nell' annesso Prospetto, purchè quanto alle cause giudicate dai Vicarij, e Potestà eccedano esse come

sopra il merito di lire dugento, o siano di merito incerto, non suscettibile di stima pecuniaria.

23. La Rota di prime Appellazioni della Città d'Arezzo sarà composta di quattro Auditori: Giudicherà col Voto Collegiale di tre Auditori per turno come sopra in seconda istanza tutte le cause appellabilmente giudicate in prima istanza dal Commissario Regio della detta Città, o dai Vicari, e Potestà indicati nell' annesso Prospetto, purchè quanto alle cause giudicate dai Vicarij, e Potestà eccedano esse come sopra il merito di Lire dugento, o siano di merito incerto, e non suscettibile di stima pecuniaria.

24. La Rota di prime Appellazioni della Città di Grosseto sarà composta di tre Auditori; Giudicherà collegialmente a pluralità di suffragi in seconda istanza tutte le cause appellabilmente giudicate in prima istanza dai Vicarij, e Potestà della Provincia Inferiore di Siena indicati nell' annesso Prospetto, purchè eccedano esse come sopra il merito di Lire dugento, o siano di merito incerto, e non suscettibile di stima pecuniaria.

25. Ed attese le circostanze speciali di detta Provincia, e la particolar protezione, che ha sempre creduto espediente di accordarle il Governo Toscano la detta Rota sarà anche Rota Criminale, ed investita della stessa giurisdizione della Rota Criminale di Firenze per tutto il Territorio della predetta Provincia Inferiore, derogando in questa parte, e per detto Territorio alle disposizioni dell' Editto degl' 8. Luglio 1814. Ed allorchè la detta Rota risiederà come Rota Criminale v' interverrà come Presidente il Commissario Regio di Grosseto, che vi porterà Voto riunito ai tre Auditori, che giudicheranno insieme con esso nelle forme, e con le regole prescritte dal citato Editto.

26. Vi sarà un Sostituto dell' Avvocato Fiscale presso la detta Rota.

27. Le predette rispettive Rote giudicheranno inappella-

bilmente, salvo il ricorso a Noi per mezzo della Reale Consulta, sopra i reclami dalle deliberazioni del Magistrato Supremo di Firenze, del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno degli Auditori del Governo, Commissarj Regj, e Vicari concernenti il mero economico dei Patrimoni dei Pupilli Minori, Interdetti, e delle altre Persone affidate alla amministrazione del Tribunale; E giudicheranno in terza istanza nel caso contemplato dall'Articolo LXXVI.

28. In caso di vacanza, o d'impedimento di alcuno dei tre Auditori componenti la Rota di Firenze dovrà essere surrogato a giudicare il più anziano tra gli Auditori non impediti del Magistrato Supremo.

29. La Cancelleria del Consiglio di Giustizia sarà comune alla Rota di prime appellazioni di Firenze. Non esisterà in Pisa, in Siena, in Arezzo, in Grosseto, che una sola Cancelleria comune alla rispettiva Rota, e al rispettivo Auditore del Governo, Commissario Regio, e Vicario.

TITOL O IV.

Del Magistrato Supremo Civile di Firenze .

30. Il Magistrato Supremo Civile di Firenze sarà composto di sei Auditori, i quali si divideranno in due Turni.

31. Ambedue i Turni saranno rivestiti della cumulativa giurisdizione di giudicare in prima istanza tutte le cause sommatorie, ordinarie, esecutive, mere civili, e miste della Città di Firenze, e del Territorio compreso nelle sette antiche Potestarie di Campi, S. Casciano, Fiesole, Galluzzo, Lastra, Bagno a Ripoli, e Sesto, escluse quelle di un merito inferiore a lire dugento di competenza dei Commissarj di Quartiere, e dei loro Coadjutori, che risiederanno ove risiedevano anticamente i Giudicenti delle Potestarie predette, e avranno i detti Turni tra loro la cumulativa giurisdizione in tutte le

cause del Gran-Ducato di qualunque natura esse siano, nelle quali interverranno come attori, o rei convenuti la Regalia, il Patrimonio della Corona, il Fisco, escluse quelle, che saranno successivamente dichiarate in competenza degli Auditori del Governo di Siena, e di Livorno.

32. Uno di questi Turni non per privativa competenza, ma per mera disciplina del Magistrato potrà conoscere di tutte le cause del Gran-Ducato, nelle quali interverranno come attori, o rei convenuti la Regalia, il Patrimonio della Corona, e il Fisco; e l'altro di tutte le cause nelle quali siano attori, e rei convenuti i Pupilli, i Minori, l'Interdetti sottoposti alla giurisdizione del Magistrato medesimo, e di tutti gl'affari riguardanti la direzione economica dei patrimoni di essi, e delle altre persone affidate alla cura del detto Magistrato.

33. L'uno, e l'altro Turno conosceranno cumulativamente in seconda istanza di tutte le cause appellabilmente giudicate in prima istanza dai Commissarj di Quartiere, e dai loro Coadiutori come sopra, e di tutte quelle di un merito inferiore alle lire dugento state giudicate in prima istanza dai Vicari soggetti alla giurisdizione della Rota di Firenze, esclusi i Vicarj della Montagna di Pistoja, e S. Marcello, e di Pescia.

34. I predetti due Turni giudicheranno sempre col Voto Collegiale di tre Auditori a pluralità di suffragi, e nel caso di vacanza, o impedimento di alcuno degli Auditori si suppliranno a vicenda.

35. Vi sarà un Provveditore amministrativo, ed economico, che avrà la soprintendenza ai patrimoni dei Pupilli, dei Minori, degli Interdetti, e alla Ragioneria dei rendimenti di conti dei Tutori, e dei Curatori, ove saranno due Ragionieri.

36. Il Magistrato Supremo avrà una Cancelleria separata da quella del Consiglio di Giustizia.

TITOL O V.

Del Magistrato Civile, e Consolare di prima istanza di Livorno.

37. Il Magistrato Civile, e Consolare di Livorno sarà composto di un Presidente, e di tre Consoli legali, i quali avranno la privativa giurisdizione di conoscere, e giudicare in prima istanza col Voto Collegiale di tre di essi, compreso il Presidente, e per turno a pluralità di suffragj tutte le cause di commercio di mare come tutte le cause di commercio di terra; e giudicheranno pure tutte le cause ordinarie, sommarie, esecutive, mere civili, e miste, purchè quanto a queste non siano di un merito inferiore alla somma di lire dugento, o siano di merito incerto, e non suscettibile di stima pecuniaria della Città di Livorno, e di tutta la giurisdizione civile del suo antico Capitanato.

38. Al Magistrato Civile, e Consolare di Livorno saranno sottoposti così nel contenzioso, come nell'economico i Pupilli, i Prodighi, i Dementi, e gli altri, ai quali sia interdetta l'amministrazione dei loro beni, e dovrà esso esercitare la sua autorità, e soprintendenza, perciò che concerne l'interesse dei medesimi, non solo in tutta la sua giurisdizione civile, ma ancora nel Territorio compreso nell'antico Capitanato di Livorno. Conoscerà perciò in prima istanza delle cause civili attive, e passive, ordinarie, ed esecutive, le quali interessino le persone dei suoi sottoposti.

39. Uno dei tre Consoli sarà destinato a conoscere, e decidere delle cause esecutive.

40. Nei casi d'urgenza, ed in tutti quelli, che saranno contemplati da un particolare Regolamento, dovrà portarsi l'affare al Presidente, il quale prenderà le misure che di ragione, salvo il ricorso al primo Magistrato.

41. Il Magistrato Civile, e Consolare conoscerà degli ap-

PELLI dalle Sentenze proferite, come sarà detto a suo luogo, in prima istanza dal Cancelliere dell' Auditore del Governo di detta Città, e conoscerà degli appelli dalle Sentenze pronunziate dai Giudicenti dell' antico Capitanato nelle cause di un merito inferiore alle lire dugento.

42. Saranno addetti al Magistrato Consolare due pubblici Negozianti, che si sceglieranno da Noi sopra una duplice Terna di Candidati da nominarsi dalla Camera del Commercio di Livorno, e da proporsi per mezzo della Reale Consulta. Essi saranno variabili ogni anno, ed i Consoli potranno quando lo crederanno opportuno, richiedere per loro istruzioni nelle cause commerciali il Voto Consultivo in scritto dei medesimi.

43. Questo Magistrato avrà una Cancelleria separata da quella dell' Auditore del Governo.

TITOLÒ VI.

Degli Auditori del Governo della Città di Siena, di Pisa, e di Livorno.

44. Gli Auditori del Governo della Città di Siena, e di Pisa alle attribuzioni di Consultori del rispettivo Governatore uniranno quelle di Giudici civili, con questa qualità giudicheranno in prima istanza tutte le cause ordinarie (sommariè, esecutive, mere civili, miste, e commerciali delle rispettive Città, e del Territorio non compreso in alcuna delle Potestariè suburbane, che siano di un merito superiore alle lire dugento, o di merito incerto, e non suscettibile di stima pecuniaria.

45. Ai predetti Auditori del Governo di Siena, e di Pisa saranno sottoposti così nel contenzioso, come nell' economia i Pupilli, i Prodighi, i Dementi, e gli altri, ai quali sia interdotta l'amministrazione dei loro beni, ed eserciteran-

no essi la loro autorità, e soprintendenza non solo nella loro giurisdizione civile, ma anche nel Territorio delle Potestarie comprese nella giurisdizione Criminale dell' Auditore Fiscale di Siena, e del predetto Auditore del Governo di Pisa: Conosceranno perciò privatamente in prima Istanza delle cause civili attive, e passive, le quali interessano le persone del loro sottoposti.

46. L' Auditore del Governo di Siena avrà la cognizione privativa delle cause di Regalia, del Patrimonio della Corona, e del Fisco in tutta l'estensione del Territorio compreso nella Giurisdizione della Rota di Siena.

47. L' Auditore del Governo di Pisa avrà anche le attribuzioni dei Vicarj nelle materie criminali, e di polizia per tutto il Territorio compreso nell' antico Vicariato di detta Città.

48. Le cause di merito inferiore alle Lire dugento certificato dalla domanda dell' attore saranno giudicate in prima istanza dal Cancelliere civile dei predetti Auditori del Governo. Qualora il Cancelliere abbia giudicato in cause soggette ad appello il rispettivo Auditore del Governo ne conoscerà in seconda istanza, come in seconda istanza conoscerà di tutte le cause, che siano di un merito inferiore alle Lire dugento, giudicato appellabilmente in prima istanza tanto dai Petestà del rispettivo distretto della Città di Pisa, e di Siena, quanto dai Vicarj compresi nella giurisdizione della Rota di Siena, e di Pisa, esclusi i Vicarj di Bagnone, e di Fivizzano.

49. L' Auditore del Governo di Livorno al carattere di Consultore del Governatore, e alle attribuzioni dei Vicarj nelle materie criminali, e di polizia, unirà la qualità di Giudice civile, e in questa qualità giudicherà privatamente delle cause di Regalia del Patrimonio della Corona, e del Fisco della detta Città di Livorno, e suo antico Capitanato. Dovrà pure conoscere delle cause delle prede marittime, e

delle dispute, che possono insorgere sopra gl' effetti, e mercanzie caricate sopra Bastimenti di Bandiera Toscana arrestati altrove, e condotti nei Porti del Gran-Ducato, ed avrà l'incarico di presentare al nostro Governatore di Livorno il suo Voto su tali cause di prede, ed altre dispute come sopra, le quali coerentemente a detto Voto verranno decise dallo stesso Governatore, previa la partecipazione da farsene al Consiglio di Stato, e di Guerra, in conformità della Legge del primo Agosto 1778.

50. Il Cancelliere dell' Auditore del Governo giudicherà in prima istanza le cause sommarie, esecutive, mere civili, e miste di un merito inferiore alle Lire dugento, e le sue Sentenze saranno, come è stato detto all'articolo 41. appellabili al Magistrato Civile, e Consolare.

51. L' Auditore del Governo di Livorno avrà una Cancelleria separata da quella del Magistrato Civile, e Consolare.

T I T O L O VII.

Dei Commissarj Regj di Arezzo, Pistoia, Pontremoli, e Grosseto.

52. I Commissarj Regj della Città di Arezzo, di Pistoia, e di Pontremoli alle ingerenze diverse, che verranno loro confidate in oggetti di polizia, ed altri con separato Regolamento, e alle attribuzioni dei Vicarj nelle materie criminali uniranno quelle di Giudici civili, e giudicheranno in prima istanza tutte le cause ordinarie, sommarie, esecutive, mere civili, miste, e commerciali di dette rispettive Città, e del Territorio compreso nella giurisdizione Civile dell' antico Vicario delle medesime, purchè siano di un merito superiore alla somma di lire dugento, e di merito incerto, e non suscettibile di stima.

53. Ai predetti Commissarj Regj saranno sottoposti così

nel contenzioso, come nell'economico i Pupilli, i Prodighi, i Dementi, e gli altri, ai quali sia interdetta l'amministrazione dei loro beni non solo per la loro giurisdizione civile, ma ancora per il Territorio delle Potesterie comprese nella rispettiva loro giurisdizione criminale.

54. Nelle cause di un merito inferiore alle lire dugento, giudicherà in prima istanza il Cancelliere Civile rispettivo dei Commissari predetti: E dalle sentenze del Cancelliere soggette ad appello potrà appellarsi al rispettivo Commissario Regio.

55. Il Commissario Regio d'Arezzo giudicherà in seconda istanza le cause applicabili di un merito inferiore alle lire dugento, giudicate in prima istanza tanto dai Potestà della sua giurisdizione criminale, quanto dai Vicari soggetti alla giurisdizione civile della Ruota d'Arezzo. Il Commissario Regio di Pistoja giudicherà in seconda istanza le cause di un merito inferiore a detta somma giudicate in prima istanza dai Potestà della sua giurisdizione criminale, e dai Vicari della Montagna di Pistoja, o S. Marcello, e di Pescia: E il Commissario Regio di Pontremoli giudicherà in seconda istanza le cause di un merito inferiore a detta somma giudicate in prima istanza dal Potestà di Calice, e dai Vicari di Bagnone, e di Fivizzano.

56. Il Commissario Regio di Grosseto alle ingerenze diverse, che gli verranno confidate in oggetti di polizia, ed altri con separato Regolamento, unirà le attribuzioni di Giudice civile, e criminale; Nella qualità di Giudice civile conoscerà in seconda istanza degli appelli dalle Sentenze proferite in prima istanza dai Vicari della Provincia Inferiore nelle cause, che non eccedano il merito di lire dugento; E nella qualità di Giudice criminale sederà come Presidente nella Ruota di Grosseto, come è stato detto all' Articolo XXV.

Dei Vicarj , e Potestà dei Compartimenti Fiorentino , e della Provincia Superiore , e Inferiore di Siena .

57. Tenuta ferma nei Vicarj la giurisdizione criminale, essi, e i Potestà dei Compartimenti Fiorentino, e della Provincia Superiore, e Inferiore di Siena, saranno ripristinati tali quali si trovavano nel mese di Dicembre 1807, salve l'eccezioni contenute nell' Articolo IX. giudicheranno in prima istanza tutte le cause ordinarie, sommarie, esecutive, mere civili, miste, e commerciali della rispettiva giurisdizione civile assegnatali nei Compartimenti medesimi.

58. Ai Vicarj saranno privatamente sottoposti così nel contenzioso, come nell'economico i Pupilli, i Prodighi, i Dementi, e gli altri, ai quali sia interdetta l'amministrazione dei loro beni, non solo per la loro giurisdizione civile, ma ancora per il Territorio delle Potesterie comprese nella loro giurisdizione criminale.

59. Gli appelli dalle sentenze appellabilmente proferite in prima istanza dai Potestà, quando siano di un merito inferiore alle lire dugento si devolveranno al Vicario, nella cui giurisdizione criminale è compreso il Territorio del Potestà, che abbia giudicato.

60. Nelle cause introdotte presso i Vicarj, e Potestà, qualora siano di un merito superiore alle lire mille, o di merito incerto, e non suscettibile di stima pecunaria; e qualora tutte le parti ne convengano, potrà domandarsi il consiglio del Savio, quale dovrà ammettersi, se le parti ne facciano l'istanza concorde dentro quindici giorni dal dì della contestata lite. In questo caso il processo sarà dal Vicario, o Potestà trasmesso al Magistrato Supremo di Firenze, se si tratterà di causa introdotta presso un Vicario, o Potestà soggetto alla giurisdizione della Ruota di Firenze; e se si tratterà di causa

radicata presso un Vicario, o Potestà soggetto alla giurisdizione delle Ruote di Siena, Pisa, Arezzo, e Grosseto, il processo sarà trasmesso all' Auditore del Governo, o al Commissario Regio stabilito nella Città, ove risiede la Ruota rispettiva, e il Magistrato Supremo, l' Auditore del Governo, e il Commissario Regio nei termini, che verranno prescritti dal Regolamento di Procedura, ritorneranno il processo col rispettivo Voto Consultivo, a forma del quale il Vicario, o Potestà dovrà proferire la sua sentenza.

TITOLO IX.

dei Compromessi.

61. I soli Avvocati del Collegio, i Dottori descritti nei sei Ruoli dei Procuratori approvati presso il Consiglio di Giustizia, presso le Ruote di Siena, di Pisa, di Arezzo e di Grosseto, e presso il Magistrato Civile, e Consolare di Livorno, e i Professori di Legge addetti alle Università di Pisa, e di Siena, potranno essere nominati, ed eletti Giudici Compromissarj per tutto il Gran-Ducato.

62. Potranno essere nominati, ed eletti Giudici Compromissarj anche i Procuratori autorizzati a difendere le cause civili, e iscritti nei Ruoli, che esisteranno presso i Commissarj Regj di Pistoja, e di Pontremoli, e presso i Vicarj, ma solamente nel Circondario della Ruota, alla cui giurisdizione è soggetto il Commissariato, e il Vicariato rispettivo.

63. Non è impedito ai Giudici di prima istanza di accettare gratuitamente l'Ufficio di Arbitri, e di Giudici Compromissarj nelle controversie, in cui abbiano interesse Persone sottoposte alla loro giurisdizione civile.

64. Resta non ostante preservata a tutti indistintamente gli abitanti della Provincia Inferiore la facoltà conceduta ai medesimi dalla Legge degli 11. Aprile 1778. di compro-

mettere le loro differenze, o cause in ogni, e qualunque persona.

65. Resta egualmente preservata l'indistinta facoltà di compromettere in ogni, e qualunque persona le Cause, e differenze mercantili.

66. Il compromesso potrà esser fatto in Arbitri per decidere ai termini di giustizia, o in Arbitratori con facoltà di staglio, e stralcio, a misura delle ragioni delle parti tanto nel primo, quanto nel secondo caso potrà essere renunziato, o riservato l'appello, e senza la renunzia espressa s'intenderà riservato, e la causa si devolverà alla Ruota di prime appellazioni, da cui dipende il Tribunale, che dovrà pubblicare il Lodo, e quanto alle seconde appellazioni si osserverà il metodo, che si osserva nelle altre cause di corso ordinario. Se poi nell'atto di compromesso sarà stato renunziato all'appello, non si ammetterà ulteriore giudizio, e il soccombente potrà soltanto comparire in prima istanza a sostenere la sua lesione nel Lodo degl' Arbitri, come lo potrebbe in ogni altro contratto corrispettivo.

TITOLO X.

Del Collegio degli Avvocati presso il Consiglio di Giustizia

67. Al Collegio degli Avvocati presso il Consiglio di Giustizia potranno esser ammessi tutti i sudditi del Granducato, che abbiano ottenuta la Laurea Dottorale in Toscana, e che giustifichino il concorso di tutti i formali requisiti, che verranno richiesti per mezzo di Regolamenti speciali. Gli Avvocati ammessi in questo Collegio potranno comparire nella rappresentanza di Avvocato indistintamente avanti tutti i Giudici, Tribunali, e Ruote del Granducato, sì civili, che criminali.

TITOLO XI.

Dei Procuratori presso il Consiglio di Giustizia, presso le Ruote di Siena, di Pisa, d'Arezzo, e di Grosseto, e presso il Magistrato Civile, e Consolare di Livorno.

68. A ciascheduno dei sei distinti Ruoli di Procuratori di cause in Firenze, in Siena, in Pisa, in Arezzo, in Grosseto, e in Livorno potranno essere ammessi, osservate le forme che saranno prescritte, tutti i sudditi del Gran-Ducato, che abbiano ottenuta la Laurea Dottorale in Toscana, e che provino il concorso dei formali requisiti, che saranno richiesti per mezzo di Regolamenti speciali.

69. I Procuratori ammessi nel Ruolo presso il Consiglio di Giustizia potranno comparire nella qualità di Procuratore indistintamente avanti qualunque Tribunale, Magistrato, o Ruota del Gran-Ducato.

70. I Procuratori ammessi nel Ruolo presso le Ruote di Siena, Pisa, Arezzo, e Grosseto potranno comparire nella predetta qualità solamente avanti la Ruota, alla quale appartengono, e avanti qualunque Giudice, o Tribunale rispettivamente compreso nella giurisdizione della medesima, escluso quanto ai Procuratori presso la Ruota di Pisa il Magistrato Civile, e Consolare, e i Giudici della Città di Livorno, e suo Territorio.

71. I Procuratori ammessi nel Ruolo presso il Magistrato Civile, e Consolare di Livorno potranno comparire nella predetta qualità solamente avanti il Magistrato medesimo, e avanti qualunque Magistrato, e Giudice della Città di Livorno e suo Territorio.

TITOLO XII.

Dei Procuratori presso i Commissari Regj di Pistoja, e di Pontremoli, e presso i Vicarj Provinciali.

72. I Commissari Regj di Pistoja, e di Pontremoli, e i Vicarj Provinciali, escluso quello di Grosseto, dovranno trasmettere alla Reale Consulta una Nota di Soggetti, che riscuotano la pubblica reputazione di discretezza, e di probità, e capaci a difendere nella qualità di Procuratore le cause civili. Dovrà in essi concorrere la qualità di Dottori, o almeno il requisito di avere esercitato in qualche tempo il Notariato. Quelli soli, che saranno approvati dalla Reale Consulta verranno ascritti nel Ruolo a tal' uopo destinato, e potranno comparire nella rappresentanza di Procuratori a difendere le Cause Civili, non solo avanti il Commissario, o Vicario, al quale sono addetti, ma avanti qualunque Potestà e Vicario compreso nella giurisdizione della Ruota, in cui esiste il Tribunale, al quale particolarmente appartengono.

TITOLO XIII.

Disposizioni Generali.

73. Tutti i Giudici, Magistrati, e Tribunali, che hanno Giurisdizione di decidere le cause di qualsivoglia natura in prima istanza, pronunzieranno inappellabilmente fino alla somma di Lire settanta, e contro le Sentenze dei medesimi nelle cause di un merito inferiore alla detta somma, non vi sarà altro rimedio, che il ricorso alla Reale Consulta.

74. Qualora il ricorso sia ammesso, dovrà conoscerne, e giudicare sopra il medesimo il Giudice, Magistrato, o Tribunale, che secondo la presente Riforma sarebbe competente

a giudicare sopra l'appello nelle cause di un merito Inferiore alle Lire dugento, e da questo secondo giudizio non si ammetterà mai ricorso ulteriore .

75. Tutti i Giudici, Magistrati e Tribunali, che decideranno in seconda istanza le cause di un merito superiore alle Lire settanta, ma inferiore alle Lire dugento, giudicheranno inappellabilmente, salvo il ricorso alla Reale Consulta .

76. Qualora il ricorso sia ammesso, dovrà conoscere, e giudicare in terza Istanza sopra il medesimo la Ruota rispettiva, e da questo terzo giudizio non si ammetterà mai ricorso ulteriore .

77. Tutti i sudditi di qualunque condizione e stato saranno soggetti alla giurisdizione del rispettivo Giudice, e Magistrato ordinario nelle prime, come nelle seconde, e terze istanze .

78. Le udienze dei Giudici, Magistrati e Tribunali, di cui si parla nella presente Riforma, saranno pubbliche; meno i casi, nei quali la decenza esigesse diversamente .

79. L'udienze dei Giudici, Tribunali, Ruote, Consiglio di Giustizia verranno determinate dai rispettivi particolari Regolamenti .

80. I Giudici rammentati nella presente Riforma, non potranno esercitare la professione di Notaro. L'esercizio di questa professione non sarà vietato a tutti quei Cancellieri, i quali non hanno a forma di queste nostre Disposizioni attribuzioni giudicarie .

81. Le Ferie non sospenderanno il corso delle esecuzioni degli ordini di Giustizia, e delle Sentenze, nè delle cause sommarie, esecutive, e di commercio .

82. I Giudici, gli Avvocati, i Procuratori saranno sotto l'immediata vigilanza della Reale Consulta .

83. Dal giorno, nel quale dovranno esser posti in attività i nuovi Tribunali, Magistrati, Rote, e Regio Consiglio

di Giustizia secondo la presente Riforma, resteranno soppressi la Corte Reale Suprema di Firenze, tutti i Tribunali Collegiali di prima istanza tanto in Firenze, quanto nelle altre Città, e luoghi del Gran-Ducato, e tutte le Giudicature di Pace, e non vi sarà veruno altro Giudice, Tribunale, o Magistrato nè di prima istanza, nè di appello, non ostante qualunque Legge, privilegio, o consuetudine in contrario, alle quali s'intenderà specialmente, ed espressamente derogato.

Dato li 13. Ottobre Mille ottocento quattordici.

FERDINANDO D' AUSTRIA

V. FOSSOMBRONI.

G. B. NOMI.

P R O S P E T T O

Dei Magistrati, dei Tribunali, degli Auditori del Governo dei Commissari Regj, dei Vicariati, e delle Potesterie comprese nella rispettiva Giurisdizione delle cinque Ruote stabilite nella Città di Firenze, di Siena, di Pisa, di Arezzo, e di Grosseto.

	<i>Magistrati, Tribunali Auditori del Governo, Commissary Regj.</i>	<i>Vicariati</i>	<i>Potesterie.</i>
RUOTA DI FIRENZE	<p><i>Magistrato Supremo di Firenze, con Giurisdizione Civile nella Città di Firenze, e nel Territorio compreso nelle Sette antiche — Potesterie di ampi, S. Casciano Fiesole —, Galluzzo, Lastra, Bagno a Ripoli, e Sesto.</i></p> <p><i>Tribunale di Commercio di detta Città, con Giurisdizione Commerciale,</i></p> <p><i>Commissario Regio di Pistoja, con Giurisdizione Civile nella Città di Pistoja, e nel Territorio compreso nella Giurisdizione Civile dell'antico Vicario della Città medesima.</i></p>	<p><i>Radda, colla Giurisdizione Civile, che aveva nel Dicembre dell'anno 1807.</i></p> <p><i>S. Giovanni, colla Giurisdizione Civile che aveva nella detta Epoca, e con Giurisdizione Criminale nel Territorio compreso</i></p>	<p><i>Montale, Seravalle, Tizzana, Sambuca, colla Giurisdizione civile che avevano nel Dicembre dell'Anno 1807.</i></p> <p><i>Greve, colla Giurisdizione come sopra.</i></p> <p><i>Terranuova, Castel Franco di sopra, Reggelle, Figline, colla Giurisdizione come sopra.</i></p>

	<i>Magistrati, Tribunali Auditori del Governo, Commissario Regio</i>	<i>Vicariati.</i>	<i>Potesterie.</i>
RUOTA DI FIRENZE		<p>nelle sue antiche Potesterie, eccettuate le Potesterie di Monte Varchi, e Bucine aggregate al Commissariato d' Arezzo.</p> <p>Ponte a Sieve, colla Giurisdizione come sopra.</p> <p>Scarperia, colla Giurisdizione come sopra.</p> <p>Prato, colla Giurisdizione come sopra.</p> <p>Empoli, colla Giurisdizione come sopra.</p> <p>S Miniato, colla Giurisdizione come sopra.</p> <p>Fucecchio, colla Giurisdizione come sopra.</p> <p>Pescia, colla Giurisdizione come sopra.</p> <p>Montagna di Pistoia colla Giurisdizione come sopra.</p> <p>Marradi, colla Giurisdizione come sopra.</p> <p>Modigliana, colla Giurisdizione, come sopra.</p> <p>Bagno, colla Giurisdizione come sopra.</p>	<p>Dicomano, Londa, colla Giurisdizione come sopra.</p> <p>Barberino di Mugello, Borgo S. Lorenzo, Vicchio, colla Giurisdizione come sopra.</p> <p>Carmignano, colla Giurisdizione come sopra.</p> <p>Montelupo, colla Giurisdizione come sopra.</p> <p>Castel Fiorentino, Montajone, Montespertoli, colla Giurisdizione come sopra.</p> <p>Castelfranco di sotto, Cerreto, colla Giurisdizione come sopra.</p> <p>Montecarlo, Montecatini, colla Giurisdizione come sopra.</p> <p>Buggiano, con la Giurisdizione come sopra estesa nel Territorio del soppresso Vicariato di Bella Vista.</p> <p>Palazzuolo, colla Giurisdizione come sopra.</p> <p>Verghereto colla Giurisdizione come sopra.</p>

	<i>Magistrati, Tribunali Auditori del Governo, Commissarj Regj.</i>	<i>Vicariati.</i>	<i>Potestato</i>
R U O T A D I F I R E N Z E		<p>Rocca S. Casciano, colla Giurisdizione come sopra.</p> <p>Firenzuola, colla Giurisdizione come sopra.</p> <p>Volterra colla Giurisdizione come sopra</p>	<p>Galeata, Premilcuore, Terra del Sole colla Giurisdizione come sopra.</p> <p>Pomarance, colla Giurisdizione come sopra.</p>
R U O T A D I S I E N A	<i>Auditore del Governo di Siena, con Giurisdizione Civile nella detta Città, e suo Distretto.</i>	<p>Abbadia S. Salvatore, colla Giurisdizione come sopra.</p> <p>Asinalunga, colla Giurisdizione come sopra.</p> <p>Chiusi, colla Giurisdizione come sopra</p> <p>Montalcino, colla Giurisdizione come sopra.</p> <p>Montepulciano colla Giurisdizione come sopra.</p> <p>Pienza, colla Giurisdizione come sopra.</p> <p>Radicondoli, colla Giurisdizione come sopra</p> <p>Casole colla Giurisdizione come sopra.</p> <p>Colle, colla Giurisdizione come sopra.</p>	<p>Castelnuovo, Berardenga, Soicille', Monticiano, colla Giurisdizione come sopra.</p> <p>Piancastagnajo, colla Giurisdizione come sopra.</p> <p>Asciano, Rapolano, Torrita, colla Giurisdizione come sopra.</p> <p>Sarteano, Chianciano, Cetona, colla Giurisdizione come sopra.</p> <p>Buonconvento, Murlo di Vescovalo, colla Giurisdizione come sopra.</p> <p>S. Quirico, colla Giurisdizione come sopra.</p> <p>S. Casciano de' Bagni, colla Giurisdizione come sopra.</p> <p>Radicondoli, Chiusdino, Montieri, colla Giurisdizione come sopra.</p> <p>Barborino di Val d'Elsa, Poggibonsi, S. Gimignano, colla Giurisdizione come sopra.</p>

	<i>Magistrati, Tribunali, Auditori del Governo, Commissarij Regj.</i>	<i>Vicariati.</i>	<i>Patesterie.</i>
RUOTA DI PISA,	<i>Auditor del Governo di Pisa, con Giurisdizione Civile nella detta Città, è suo Distretto.</i>	Bagni di S Giuliano, colla Giurisdizione come sopra.
	<i>Auditor del Governo della Città di Livorno.</i>	Rosignano, colla Giurisdizione come sopra.
	<i>Magistrato Civile e Consolare di detta Città.</i>	Calice colla Giurisdizione come sopra.
	<i>Commissario Regio di Pontremoli, colla Giurisdizione Civile dell' antico Vicario di detta Città.</i>	Albiano, colla Giurisdizione come sopra.
		Fivizzano, colla Giurisdizione come sopra.	
		Bagnone, colla Giurisdizione come sopra.	
		Barga, colla Giurisdizione come sopra.	
		Pietra Santa, con Giurisdizione come sopra.	
		Vico Pisano, con Giurisdizione come sopra.	
		Lari, con Giurisdizione come sopra.	Chianni, con Giurisdizione civile come sopra. Peccioli colla sua antica Giurisdizione estesa al Territorio del soppresso Vicariato di Lajatico.
	Ponte d' Era, colla Giurisdizione come sopra.	Palaja, con Giurisdizione come sopra.	
	Campiglia con Giurisdizione come sopra.	Guardistallo con Giurisdizione come sopra.	

	Magistrati, Tribunali, Auditori del Governo, Commissarj Regj.	Vicariati .	Potesterie .
RUOTA DI PISA			<p>Castagneto, con Giurisdizione civile sopra il Territorio di Castagneto e di Bolgheri.</p> <p>Monte-Verdi, con Giurisdizione civile sopra il Territorio di Monte-Verdi, e della Sassetta</p>
RUOTA DI AREZZO	<p>Commissario Regio della Città di Arezzo con la Giurisdizione Civile dell' antico Vicario di detta Città, e colla Giurisdizione Criminale estesa al Territorio compreso nelle Potesterie di Subbiano, Monte Varchi, e Bucine.</p>	<p>.....</p> <p>S. Savino, colla Giurisdizione come sopra</p> <p>Cortona, colla Giurisdizione come sopra</p> <p>Castiglion Fiorentino, colla Giurisdizione come sopra.</p> <p>Anghiari, colla Giurisdizione come sopra</p> <p>S. Sepolero, colla Giurisdizione come sopra.</p> <p>Pieve S. Stefano, con Giurisdizione come sopra.</p> <p>Sestino, colla Giurisdizione come sopra</p> <p>Poppi, colla Giurisdizione come sopra.</p>	<p>Subbiano, Montevarchi, Bucine, colla Giurisdizione come sopra.</p> <p>Civitella, Fojano, colla Giurisdizione come sopra.</p> <p>Lucignano, con l' antica sua Giurisdizione estesa al Territorio del soppresso Vicariato di Calcione.</p> <p>Monterchi colla Giurisdizione come sopra.</p> <p>Badia Tedalda, colla Giurisdizione come sopra.</p> <p>Bibbiena, Castel S. Niccolò, Prato Vecchio, Rassina, colla Giurisdizione come sopra.</p>

	<i>Magistrati, Tribunali, Auditori del Governo, Commissarij Regj.</i>	<i>Vicariati.</i>	<i>Potestariè.</i>
RUOTA DI GROSSETO	Commissario Regio di Grosseto.	<p>Grosseto, colla Giurisdizione Civile come sopra.</p> <p>Arcidosso, colla Giurisdizione come sopra estesa al Territorio del soppresso Vicariato di S. Fiora.</p> <p>Manciano, con Giurisdizione come sopra.</p> <p>Pitigliano, con Giurisdizione come sopra.</p> <p>Scansano, colla Giurisdizione come sopra e con la Criminale estesa al Territorio del sopra Vicariato di Magliano.</p> <p>Castiglion della Pescaja, con Giurisdizione come sopra estesa quanto al Criminale al Territorio del soppresso Vicariato di Montemassi.</p> <p>Isola del Giglio, con Giurisdizione come sopra.</p> <p>Massa Marittima, con Giurisdizione come sopra estesa quanto al Criminale al Territorio del soppresso Vicariato di Rocca Tederighi.</p> <p>Orbetello, con Giurisdizione come sopra.</p>	<p>Campagnatico Pari, Rocca Strada, colla Giurisdizione come sopra.</p> <p>Monticello, Castel del Piano, Cinigiano, colla Giurisdizione come sopra.</p> <p>Capalbio, Roccalbegna, colla Giurisdizione come sopra.</p> <p>Serano, colla Giurisdizione come sopra.</p> <p>Montiano colla Giurisdizione come sopra estesa al Territorio del soppresso Vicariato di Maliano.</p> <p>Giuncarico, colla Giurisdizione come sopra estesa al Territorio del soppresso Vicariato di Montemassi.</p> <p>Gavarrane, colla Giurisdizione come sopra.</p> <p>Monte Rotondo, colla Giurisdizione come sopra.</p> <p>Prata, colla Giurisdizione come sopra estesa al Territorio del soppresso Vicariato di Rocca Tederighi.</p> <p>Porto S. Stefano colla Giurisdizione come sopra.</p>

FERDINANDO.

V. FOSSOMBRONI.

G. B. NOMI.

Eccellentissimo Signor Cancelliere .

Per facilitare al possibile, ed ottenere con perfetta uniformità l'esatta esecuzione di quanto viene prescritto nei moderni Editti de' 27. Giugno e 12. Settembre prossimi passati, credo opportuno di comunicare a tutti i Cancellieri dipendenti dalla Camera quelle osservazioni, che mi sono sembrate le più efficaci per conseguire in tutta l'estensione un simile intento .

Tali osservazioni si riducono in sostanza agli articoli qui appresso .

I. Venendo incaricati i Cancellieri dall'ultima delle citate Leggi, di proporre il numero degl' individui che dovranno comporre in seguito le Magistrature, tanto delle Comunità state nuovamente erette, quanto delle primarie Comunità, delle quali le nuove sono state distaccate, sarà opportuno che abbiano in mira la giusta massima di non estendere soverchiamente il numero dei rappresentanti le medesime, giacchè la molteplicità di essi, piuttosto che giovare, nuoce non di rado alla tranquilla ultimazione degli affari, e induce degli imbarazzanti divieti per la formazione delle successive Magistrature, specialmente in quelle Comunità, ove il numero dei possessori abili alla residenza è molto ristretto. E per quanto non si possa suggerire una regola generale applicabile a tutte le Comunità indistintamente, nulla di meno si può con fondamento arguire, che nella massima parte dei casi, il miglior partito sia quello, di ridurre il numero dei residenti detti dei Priori, quanto alle Comunità principali a cinque, e non più, compreso il Gonfaloniere; e di stabilire nelle Comunità subalterne distaccate dalle principali, il numero dei Priori residenti, a tre soltanto, compreso come sopra il Gon-

faloniere , salva una qualche eccezione , che delle circostanze particolari fossero per esigere .

II. Per la formazione poi dei Consigli generali , all'oggetto di discostarsi il meno possibile dai primitivi regolamenti , e dare nel tempo stesso esecuzione alle precitate recenti Leggi dei 27. Giugno , e 12. Settembre dell'anno corrente , converrà per le Comunità del Contado Fiorentino determinare il numero dei Residenti nel Consiglio generale , a norma dei popoli compresi in ciascuna nuova Comunità .

In conseguenza i Consigli predetti saranno composti del Gonfaloniere , dei Priori residenti nel Magistrato , ed insieme di un deputato per ogni popolo , o sia Parrocchia compresa nella rispettiva Comunità .

Tenendo questo metodo tanto la Comunità primitiva , che le altre formate da una parte di territorio della medesima , avranno una regola certa , ed invariabile per stabilire il numero dei componenti il consiglio generale ; mentre secondo la quantità dei popoli che rispettivamente restano a ciascuna di loro aggregati , ne risulta il numero dei deputati popolari che formeranno il Consiglio generale delle medesime .

Rapporto poi alle Comunità del Distretto , per le quali non può militare l'istessa regola dei deputati popolari , dovranno i Cancellieri nel fare le loro proposizioni per stabilire il numero dei Componenti i Consigli generali delle nuove Comunità avere riflesso al numero dei Consiglieri che dal regolamento particolare veniva determinato per la Comunità primitiva , da cui le nuove sono state distaccate , per repartire questo numero , e suddividerlo senza aumento , se è possibile , tra le nuove Comunità , onde formare a ciascheduna il rispettivo Consiglio .

III. La formazione delle borse è chiaro , che deve essere eseguita a seconda degli antichi regolamenti . Ed in conseguenza , tanto rapporto alle principali Comunità , che alle subalterne state avulse dalle prime , si dovranno includere

nelle borse da destinarsi per i Priori, i nomi di tutti quelli che posseggono nelle medesime rispettivamente una massa di Decima, che non sia inferiore a ciò che prescrivono i regolamenti suddetti. E si dovranno porre nelle borse riguardanti i Consiglieri, i nomi non solo dei piccoli Possessori al di sotto di un fiorino, o lira di Estimo; ma in tutte le Comunità del Contado, quelli ancora dei Deputati di ciascun Popolo chiamati *Lavoratori*, e *Testanti* a norma del Regolamento generale de' 23. Maggio 1774. che deve essere mantenuto nella più esatta osservanza in tutte le sue parti.

IV. Tali borse dovranno essere conservate nei rispettivi luoghi di residenza dei surriferiti Magistrati sotto due chiavi, che una da custodirsi dal Gonfaloniere, e l'altra dal Cancelliere, conforme prescrivono gli antichi Regolamenti.

V. E quanto alla scelta della residenza dei predetti Magistrati, se la vicinanza dello stabile destinato per le adunanze della Comunità primitiva sarà per permetterlo, tornerà bene che venga preferito dalle Comunità distaccate, per adunarsi ancor esse nell'istessa Fabbrica, piuttosto che prendere con maggiore dispendio un diverso locale a pigione.

VI. Dovendo le successive elezioni dei Camarlinghi eseguirsi di nuovo per tratta, a seconda degli antichi Regolamenti, conviene che i Cancellieri abbiano presente, che per le Comunità che hanno sofferto una divisione (e di cui si è finora parlato) è stato stabilito che un solo Camarlingo debba servire tutte le Comunità formate dal territorio della Comunità primitiva. Sarà in conseguenza necessario, che venga istituita oltre alle Borse separate per la tratta dei Priori, e Consiglieri un'altra borsa distinta nella quale siano racchiusi i nomi di tutti i possessori di ciascuna di dette Comunità aventi il Censo locale, all'oggetto che tutti con perfetta eguaglianza vengano così ammessi all'esperienza della sorte nelle relative estrazioni, le quali dovranno essere fatte avanti i Magistrati riuniti nel locale destinato per le adunanze della

primitiva Comunità, e quindi essere passate a voti dai Residenti, e Consiglieri di tutte le Comunità interessate. La borsa poi destinata all'estrazione del pre nominato Camarlingo dovrà essere custodita nel Capo-Luogo sotto diverse chiavi, che una da conservarsi dal Cancelliere, le altre dai rispettivi Gonfalonieri.

VII. Quanto poi alle adunanze dei Consigli generali nelle predette Comunità, che hanno subita una divisione, si terrà per regola, che simili adunanze debbano farsi nel Capo-Luogo di residenza della Comunità primitiva coll'intervento dei Magistrati e Consigli delle Comunità distaccate, quando si dovrà trattare di interessi generali, e promiscui tra le Comunità suddette, come sarebbe l'elezione dei Medici, e Chirurghi condotti ec. Ed all'incontro si avvertirà di fare adunare separatamente i rispettivi Magistrati, e Consigli di ciascuna Comunità, quando si dovrà trattare di affari di un separato interesse, come se per esempio dovesse discutersi di ammettere al Campione una nuova strada, e di cancellarne altra non creduta necessaria e simili.

VIII. Per tali Comunità state suddivise dovranno esser tenuti fermi i rispettivi loro confini, conforme prescrive la citata Legge de' 12. Settembre decorso, quando la separazione sia derivata dallo smembramento di una parte di territorio della Comunità primitiva, ma nei pochi casi nei quali a tali Comunità nuovamente erette sia stata aggregata ancora qualche porzione di territorio spettante ad altra Comunità limitrofa diversa dalla principale, in questa unica circostanza restano incaricati i Cancellieri a proporre immediatamente all'Uffizio di Soprintendenza Comunitativa di restituire alle suddette Comunità limitrofe quella porzione o porzioni di territorio che ne fossero state avulse nel modo sopra descritto, per ridurre al minor possibile la necessità di alterare i contingenti delle tasse di redenzione attribuiti alle antiche Comunità.

Ma se poi le nuove Comunità saranno state interamente formate dall'aggregato di porzioni di diverse Comunità limi-

trofe, non potrà in questo caso farsi alcun cambiamento rapporto alle seguite aggregazioni, giacchè qualunque variazione porterebbe a distruggere l'esistenza di tali nuove Comunità, che la Legge ha confermate, ed allora sarà necessario che i Cancellieri Comunitativi diano esecuzione al disposto dal §. 43. della Legge de' 27. Giugno prossimo passato relativamente al metodo da tenersi per rettificare le tangenti delle rispettive tasse di redenzione anticamente attribuite alle Comunità, che per il motivo sopra espresso vanno a perdere una porzione del loro territorio.

IX. Rispetto poi alle Comunità che non hanno sofferta alcuna variazione, o suddivisione, non vi è bisogno di alcuna osservazione, o schiarimento, mentre queste dovranno in tutto e per tutto uniformarsi come in passato alle disposizioni contenute nel Regolamento generale, ed in quello particolare di ciascuna di dette Comunità.

X. L'oggetto importante delle vulture dei possessi deve richiamare parimente tutta l'attenzione dei Cancellieri. Ha determinato la Legge che sia separata la Decima in modo che si ottenga pienamente l'intento di far rimanere alla Comunità principale quella massa di Decima o Estimo che gli appartiene in proporzione del quantitativo dei possessi che gli restano; e di accendere all'incontro a riguardo delle subalterne Comunità distaccate dalla principale, quella rata di Decima o Estimo che stia in proporzione dei fondi che sono passati nel nuovo loro circondario. L'angustia del tempo, o le circostanze attuali non possono permettere che si estrarghino dai Catasti, o Estimati tutte le descrizioni nel loro preciso dettaglio dei beni stabili spettanti ai rispettivi possessori di ciascuna Comunità nuovamente creata. I Cancellieri pertanto dovranno, qualora non l'abbiano già fatto, limitarsi per adesso ad una breve, e sommaria operazione che possa essere sufficiente per servire di base ai nuovi Dazzajoli di tali Comunità, ed ai Bilanci di previsione dell'anno venturo.

XI. Sarà obbligo dei suddetti Cancellieri di procedere immediatamente alla compilazione di tanti separati Campioncini, quante sono le Comunità nuovamente create, non esclusa la Comunità primitiva, dalla quale sono state distaccate le Comunità predette, estraendo dal Campione generale, o libro d'Estimo i nomi dei possessori, e la rispettiva massa d'Estimo, o di Decima per i possessori compresi nelle rispettive Comunità, senza portare la minima alterazione negli antichi Catasti, e senza variare in seguito l'attuale metodo per le Volture nel Campione a ciò destinato; mentre queste dovranno sempre eseguirsi, come in passato, tenendo in giorno i detti Campioncini nelle nuove Comunità delle variazioni che accaderanno di mano in mano nel detto antico Campione generale di volture.

XII. Dovranno quindi i Cancellieri divenire immediatamente alla formazione delle borse, tanto dei Priori, che dei Consiglieri, per procedere all'estrazione dei residenti, tosto che sarà approvato il loro numero, a riguardo delle Comunità suddivisate.

XIII. Nella formazione dei nuovi Dazzajoli saranno cauti i Cancellieri di sottoporre al reparto tutti gli stabili, e fondi senza alcuna eccezione, o privilegio a forma del disposto dall'articolo 50. dell'Editto dei 27. Giugno prossimo passato.

Non posso abbastanza raccomandare alla premura, ed attività dei Cancellieri Comunitativi l'adempimento di quanto come sopra è stato avvertito, e perciò VS. concerterà con i Magistrati Comunitativi, e con chi altri occorre, onde portare sollecitamente ad effetto quelle operazioni, che sono indispensabili per ottenere nel primo di Gennajo prossimo, la ripristinazione in tutte le sue parti del sistema Comunitativo Toscano.

E mi confermo.

Firenze dalla Camera delle Comunità li 15. Ottobre 1814.

LUIGI PRATESE *Provv.*

NOTIFICAZIONE.

Sua Eccellenza il Sig. Cavaliere Alessandro Pontenani Consigliere Intimo attuale di Stato, e Finanze, e Guerra, Amministratore Generale delle Regie Rendite fa pubblicamente intendere, e notificare che

S. A. I. e R. NOSTRO AUGUSTO SOVRANO essendosi degnato di approvare, che siano richiamate all'esatta Osservanza alcune Disposizioni relative alle Dogane, e Gabelle non contemplate nell'Editto de' 9. Maggio prossimo passato si è compiaciuto con Suo Veneratissimo Rescritto de' 15. stante di ordinare quanto appresso.

I. Che dal Giorno della pubblicazione della presente Notificazione siano rimesse nel suo pieno vigore le disposizioni enunciate nelle seguenti Notificazioni, e Motuproprij, che devono considerarsi come se fossero in questa riportati parola per parola dagli Esemplari in Stampa, alle diverse epoche pubblicati, ed ai quali si dovrà ricorrere all'occorrenza.

Notificazione del Magistrato Supremo de' 25. Settembre 1801. che sopprime il beneficio dei quattro quinti della Gabella di passo sanzionato nel Trattato del dì 27. Dicembre 1777., in occasione dell'apertura della Strada Pistoiese.

Notificazione de' 3. Ottobre 1801. colla quale vien ridotta la Gabella della Birra nostrale che sarà introdotta in Firenze dalle Lire 6. 13. 4. a Lire 1. il Barile.

Notificazione de' 9. Dicembre 1801. colla quale viene ordinato di non ammettersi alle Spedizioni di Transito nelle Dogane Principali i Cenci da far Carta, e da Concime forestieri, se non vi son pervenuti con Manifesti delle Dogane del Confine di Boscolungo, di Pietramala, di Popolano, e dell'Ossaja.

Notificazione de' 4. Marzo 1802. sopra la Tara legale ragguagliata a Libbre 2. per cento alle Mercanzie contenute in Sacchi, o Sacchetti di Canovaccio, o di altra Tela, o con Involtura di Tela incerata; o con qualunque altra Involtura non nominata nella Tariffa delle Tare pubblicata colla Notificazione de' 19. Ottobre 1791.

Notificazione de' 26. Marzo 1802. che trasferisce la Dogana situata in Treppio sul Posto detto di Lentula.

Motuproprio de' 18. Giugno 1802. relativo al doversi considerare lo Stato dei Reali Presidj come una porzione del Territorio Riunito agli effetti delle Leggi Doganali, e delle Regalie del Sale, e del Tabacco ec.

Notificazione de' 18. Giugno 1802. che estende allo Stato dei Reali Presidj la libertà del Commercio di cui gode il rimanente del Dominio Toscano con sopprimere tutte le private per la vendita dei Commestibili ec.

Istruzioni date dall' Amministratore Generale delle R. Rendite de' 19. Luglio 1802. ai Comandanti dei Forti, e Capoposti delle Torri dello Stato dei Regj Presidj in ordine alle disposizioni contenute nel §. III. del Motuproprio de' 18. Giugno 1802.

Notificazione de' 20. Luglio 1802. relativa al Regolamento Doganale da osservarsi nello Stato dei Regj Presidj all'epoca del dì primo Agosto di detto Anno.

Notificazione del dì 8. Marzo 1803. in quella parte di Essa, che ripristina a Soldi quattordici l'antica Tassa delle Accompagnature delle Mercanzie, e Bestiami da una Porta all'altra della Città di Firenze, ed aumenta fino a Soldi quattro per ciascuna accompagnatura, che venga fatta da una Porta all'altra della Città di Pisa:

E che proibisce in tempo di Notte di gabellare i Generi, e Mercanzie alle Porte delle dette Città di Firenze, e di Pisa, e di transitare con Esse con Accompagnatura, restando permesso soltanto ai Viandanti, e Passeggeri in Vettura, o in Posta di pagare la Gabella d'Introduzione stabilita per dette Città per l'Importare di Lire 3., e per simil Somma chiedere l'accompagnatura da Porta a Porta.

Motuproprio de' 15. Dicembre 1803. pubblicato in Livorno colla Notificazione de' 28. di detto Mese, col quale resta abolita la Tassa fissa annua in Somma di Scudi 2500. pagata dal Corpo dei Sensali, o Mezzani di Livorno, con essere in quella vece sostituita una Tassa di Cinque per Cento sopra i rispettivi Guadagni, o Mercedi di Senserie, che resulteranno annualmente dai Libri soliti consegnarsi ai medesimi dalla R. Dogana di Livorno, tenute ferme in ogni altra parte le Tariffe, Obblighi, e Penali riguardanti l'esercizio delle funzioni dei Sensali, o Mezzani della Piazza suddetta.

Notificazione de' 13. Luglio 1804. con la quale si proibisce l' estrazione , e l' approvvigionamento ai Contini della Pietra greggia d' Alabastro tanto bianca , che colorata .

Notificazione de' 21. Agosto 1804. che diminuisce dalle Lire 2. 13. 4. per Capo a L. 1. 3. 4. per le Pecore , e a Lire 1. 10. — per le Capre la Gabella per l' introduzione nella Città di Pistoja .

Notificazione de' 21. Agosto 1804. che riduce alla metà la Gabella d' introduzione imposta ai Giunchi d' India , ed alle Canne d' India in striscie , ed in conseguenza dalle Lire 13. 6. 8. alle Lire 6. 13. 4. il cento delle Libbre .

Notificazione de' 2. Ottobre 1804. che rende praticabile all' oggetto delle Gabelle la Strada denominata del Bercio conducente direttamente alla Dogana di Castelvecchio .

Notificazione del 21. Giugno 1805. che permette la libera estrazione dal Territorio riunito delle Pelli Agnelline, Pecorine, e Caprine nostrali col pagamento della Gabella di Lire 1. 6. 8. il Cento delle Libbre, restando nel suo vigore l' esenzione della Gabella nel caso, che abbiano ricevuta qualche specie di Concia, o Manifattura .

Notificazione de' 27. Settembre 1805. con la quale vien ridotta la Gabella per le Materie d' Oro, e di Argento buono, o falso dalla Tariffa de' 19. Ottobre 1791, come appresso.

Per l' Oro filato da Lire 8. a Lire 3. la Libbra .

Per l' Oro buono tratto in Lame, Lustrini, Paglioni, Placche, e Canutiglia da Lire 3. 6. 8. a Lire 2. la Libbra.

Per l' Oro falso filato da Lire 8. la Libbra, a Lire 3. 6. 8. il Cento delle Libbre .

Per l' Argento buono filato da Lire 8. a Lire 3. la Libbra .

Per l' Argento buono tratto in Lame, Lustrini, Paglioni, Placchè, e Canutiglie da Lire 3. 6. 8. a Lire 2. la Libbra .

E per l' Argento falso filato, da Lire 8. la Libbra a Lire 3. 6. 8. il cento delle Libbre .

Notificazione de' 19. Novembre 1805. che accorda ai Proprietari, e Conduttori di Majali, che si vorranno introdurre nella Città di Pistoja di pagare Lire 2. il cento delle Libbre indistintamente di qualunque peso sia il Majale vivo, o morto purchè sia intiero, e Lire 3. il cento delle Libbre al-

lorchè sia senza interiora; o sivero di pagare a forma della Tariffa la Gabella di Lire 8. per ciascun Capo di Bestiame Porcino, fermo stante il disposto nella Tariffa medesima rapporto alla Gabella per le Carni predette fresche, in pezzi, salate, affumate, o in altra maniera condizionate.

Notificazione de' 19. Novembre 1805. con la quale viene ordinato, che tutto il Bestiame, che sarà condotto nella Città di Firenze per macellarsi, debba dal dì primo Gennaio 1806. essere introdotto, e gabellato solamente alla Porta a Pinti, ove sarà continuata la gabellazione dei Majali, o alla Porta S. Pier Gattolini, ferma stante la gabellazione alle altre Porte per gli Agnelli, e Capretti di Latte, e per i così detti passa-pesi.

Notificazione dei 7. Febbrajo 1806. in quella parte che riguarda le Bullette per il transito dei Tabacchi, con cui viene imposto l'obbligo ai Vettori, o comunque Portatori, o Spedizionieri di far pervenire in un discreto termine da convenirsi col Direttore della Dogana Principale, di dove si sia staccata la spedizione, il responsale, o certificato dell'arrivo dei generi stessi alla Dogana Estera, alla quale devono per la via di Terra presentarsi per inoltrarsi, o rimanere nel Paese per cui sono diretti, e che per i trasporti per la via di Mare devano rimettere pure alla Dogana predetta i surriferiti responsali, o certificati dei rispettivi Ministri residenti nei Porti, e Scali, ai quali fossero diretti i generi medesimi.

Notificazione de' 27. Gennajo 1807. con la quale si notifica, che la Dogana di Montemagno vien traslatata a Calci, e situata sulla Strada Maestra, che da Pisa traversando la Valle di Calci conduce a Castel Maggiore, ed a Campo di Croci, e precisamente alla Testa del Ponte-grande detto di Parlamento. Le Strade permesse tenersi per giungere dalla Linea del confine alla detta Dogana, saranno la Strada Maestra sopraddetta, e la Strada Alpestre chiamata comunemente del Castagno.

Notificazione de' 24. Marzo 1807. che ordina, che dal dì primo di Maggio susseguente fino a nuovo Ordine, ferma stante la regola d'indirizzare con Manifesto delle Dogane di confine ad una di quelle Principali i Tabacchi che s'introducono nel Territorio Riunito per qualunque destino, e fermo

stanti le spedizioni dei Tabacchi di transito per Livorno da farsi nelle solite forme, tutte le altre spedizioni di Tabacchi per Transito debbano dalle Dogane Principali essere indirizzate ad una delle seguenti Dogane di confine, per l'effetto che ivi compariscano i Tabacchi predetti, ivi pure si copino le Bullette di Transito, prevj i detti riscontri, e per quelle Strade rispettivamente, che si estraggono i Tabacchi medesimi dallo Stato, e sono le Dogane di Boscolungo, Pietramala, Ossaja, Radicofani, e Ripafratta.

II. Che in conformità del Rescritto dei 24. del decorso mese d'Agosto, emanato alle proposizioni del Consigliere di Stato ec. Amministratore Generale delle Regie Rendite, la Gabellazione in Firenze per Majali debba farsi alla Porta a Pinti secondo il solito, ed a quella ancora di S. Pier-Gattolini, a Capi, e non a peso, mediante il pagamento di Lire 12. e soldi dieci per ciascuno di detti Animali.

III. Che per l'introduzione delle Pecore, Capre, e Becchi in detta Città la Gabella stabilita dalla vegliante Tariffa in Lire 4. e soldi 10., sia ridotta a Lire 2. per Capo per quelli di detti Animali, che hanno finiti tutti i mossi, e per gli altri d'una età minore dovrà riscuotersi la Gabella ai termini della predetta Tariffa.

IV. E che per le Carni macellate in Campagna delle dette Pecore, Capre, e Becchi resti tassata la Gabella alla ragione di Denari otto la Libbra in vece dei Soldi due determinati dalla ridetta Tariffa; e tutto non ostante.

Firenze li 20. Ottobre 1814.

SEBASTIANO CANTINI

Primo Commesso dello Scrittojo dell'Amministrazione Generale delle Regie Rendite.

Le Cause Criminali che erano di competenza dei Tribunali di Prima Istanza dovranno decidersi dalla Rota Criminale di Firenze.

NOTIFICAZIONE.

SUA ALTEZZA IMPERIALE, E REALE avendo ordinato con

suo Motuproprio de' 13. Ottobre prossimo passato, che nel dì 11. del corrente Novembre debbano essere installati i nuovi Tribunali Civili in Firenze, e in varie altre Città del Granducato, e che a quell'epoca restino definitivamente aboliti i Tribunali collegiali di Prima Istanza; e volendo, che per questa abolizione non venga a soffrire il più piccolo ritardo la spedizione degli affari Criminali, vuole, che dal dì 11. Novembre prossimo avvenire tutte le Cause Criminali, che a forma del §. 21. dell' Editto degli 8. Luglio 1814. erano di competenza dei predetti Tribunali di Prima Istanza, debbano provvisoriamente, e fino a nuov' ordine conoscersi, e risolversi dai Giudici della Ruota Criminale di Firenze, colle regole stabilite dal mentovato Editto, eccettuate soltanto le Cause della Provincia Inferiore di Siena, la risoluzione delle quali apparterrà alla Ruota stabilita in Grosseto, coerentemente alle Disposizioni contenute nel §. 25. del citato Motuproprio de' 13. Ottobre.

Dalla Reale Consulta li 5. Novembre 1814.

V. RAFFAELLI.

C. FELICE.

Attribuzioni dei Coadiutori dei Commissari sostituiti ai Potestà delle 7. Potesterie vicine a Firenze.

NOTIFICAZIONE.

L' Illustrissimo Signor Presidente del Buon Governo in esecuzione degli Ordini Sovrani partecipatigli con Biglietto della Real Segreteria di Stato del 5. Novembre 1814. fa pubblicamente notificare il seguente Motuproprio:

S. A. I., e R. nella veduta di fissare la Giurisdizione Territoriale, e le competenze dei Coadiutori dei Commissari dei Quartieri di Firenze sostituiti ai sette Potestà Suburbani dalla moderna riforma dei Tribunali Civili ha ordinato che

I. Nel Territorio di ciascheduna delle sette Potesterie

che erano stabilite intorno alla Città di Firenze, e nel luogo ove prima risiedeva il loro rispettivo Potestà, risegga attualmente un Coadiutore.

II. La Giurisdizione di ciascheduno dei detti Coadiutori, o Potestà minori quanto al Territorio sarà quella istessa che aveva il Potestà a cui è sostituito.

III. I detti Coadiutori, o Potestà minori, oltre la competenza che li viene attribuita dalla Riforma precitata nelle materie Civili nelle Cause inferiori al merito di Lire dugento, avranno egualmente che i Commissarj di Firenze per il loro rispettivo Territorio la cognizione delle Cause miste, ed eserciteranno quella vigilanza di Polizia, e quelle incombenze di Buon Governo che appartengono a tutti i Potestà per la estensione delle rispettive Potesterie, e colle stesse loro facultà, ed alle medesime condizioni.

IV. A quest'effetto le dette sette Coadiutorie, o Potesterie minori verranno distribuite nell'appresso modo fra i tre Commissari di Quartiere della Città per la relativa corrispondenza, e dipendenza superiore, cioè, quella del Bagno a Ripoli, e di Fiesole dependeranno dal Commissario del Quartiere S. Croce, quella di Sesto e di Campi dal Commissario del Quartiere S. M. Novella, e quella della Lastra a Signa, del Galluzzo, e di S. Casciano dal Commissario del Quartiere di S. Spirito.

V. I Commissari predetti della Città di Firenze eserciteranno sulle Coadiutorie, o Potesterie minori rispettivamente assegnate a ciascheduno le incombenze, e facultà quanto alla Polizia, ed al buon Governo, che competono ad ogni Vicario Regio per il Territorio delle Potesterie comprese nel Vicariato, e suoi rispettivi Potestà.

VI. I Coadiutori terranno direttamente la loro corrispondenza col Commissario di Quartiere a cui appartengono, salvi i casi straordinari, e di urgenza, nei quali potranno anche averla col Presidente del Buon Governo, e rimetteranno ai predetti Commissari i loro rapporti settimanali, ed i Commissari gli rimetteranno settimanalmente, colla precisione, e con i dettagli prescritti dai veglianti regolamenti al Presidente del Buon Governo, fermo stante in essi l'obbligo di rimetterli tutti i giorni per ciò che riguarda i Quartieri ad ognuno di essi assegnati dentro la Città di Firenze.

VII. Ciascheduna Coadintoria sarà provvista dello stesso numero di Messi, ed inservienti che vi erano stabiliti allorchè vi risedevano i soppressi Potestà.

VIII. La Legge de' 26. Maggio 1777. al §. 47. che accordava la cumulativa Giurisdizione ai Commissari di Quartiere per le Cause Civili, e Miste degli abitanti delle Sette Potesterie resta in questa parte derogata, ed i Commissarij, e i loro Potestà minori, o Coadiutori l'avranno in tutte le dette Cause privativa, coll'obbligo soltanto a questi di rimettere tutti i mesi ai rispettivi Commissari la nota delle Cause miste, e di quelli particolarmente che avranno figurato nelle medesime come Rei convenuti.

IX. Quanto alla Tariffa degli atti che si faranno innanzi i detti Coadiutori, sino alla pubblicazione del Regolamento generale in detta materia, si procederà coi metodi, e sistemi seguitati per gli atti che emanano dagli altri Tribunali delle Provincie nelle Cause minori alle Lire Dugento, e che rilevano dalla sola competenza dei Giudici minori.

Dalla Segreteria del Presidente del Buon Governo
li 7. Novembre 1814.

G. BOLOGNA SEGRETARIO

Avviso che è stata ristabilita l'Università di Pisa secondo il vecchio sistema.

Eccellentissimo Signor Cancelliere

Dal Sig. Soprassindaco, e Soprintendente generale delle Comunità del Gran-Ducato mi è stato rimesso sotto di 5. Novembre 1814. in copia autentica un Biglietto dell'Imperiale e Reale Segreteria di Stato del dì 3. detto al medesimo diretto del seguente tenore.

S. A. I., e R. ha ordinato che soppressa l'Accademia di Pisa, venga ristabilita la R. Università nelle forme consuete, e con li speciali regolamenti, che saranno ben tosto pubblicati.

VS. Illustrissima si compiacerà di passare circolarmente l'avviso a tutte le Comunità per mezzo dei Cancellieri facendo noto, che siccome nella ristrettezza del tempo taluno forse o per la distanza, o per altre legittime cause potrebbe essere in caso di ritardare il suo arrivo in Pisa al di là del

di 10. del corrente mese di Novembre, epoca in cui si chiuderanno le rassegne, così è stato autorizzato il Sig. Provveditore della stessa Università a rimettere in buon giorno per tutto il detto mese di Novembre quei giovani che addurranno plausibile causa di tardanza per farsi rassegnare.

Frattanto, che il Governo si occupa delle disposizioni opportune per riaprire al più presto anche i Collegj, non trovandosi questi in ordine al principio dell'anno scolastico, i giovani che dalle rispettive Comunità possono aver conseguito, o conseguiranno qualche posto di studio, e quelli che l'hanno di già ottenuto, o l'otterranno di nomina Regia potranno godere del rispettivo emolumento che gli dovrà esser pagato in contanti a rate mensuali per mantenersi come più loro piaccia in Pisa, finchè non siano riaperti i Collegi suddetti, al qual tempo dovranno riunirsi in essi per godervi secondo il solito del loro posto.

Questi giovani al loro arrivo in Pisa saranno tenuti di presentarsi al Sig. Provveditore della R. Università, il quale ne prenderà nota e gl'ingiungerà di render conto settimanalmente delle loro persone, e della loro condotta ad uno dei Rettori dei tre Collegi, facendo invigilare sul sistema di vita, che essi tengono in Pisa.

Tutti i giovani che nel corrente anno si trasferiranno alla Regia Università sono dispensati dal primo esame in Lingua Latina per essere ammessi al Ruolo di studenti, dovendo questo esame cominciare ad avere effetto soltanto al Novembre 1815. a forma dei Regolamenti.

„ Ella ne comunicherà sollecitamente il contenuto alle „ Comunità comprese nel Circondario di cotesta Cancelleria, „ onde ne giunga la notizia per regola a tutti quelli che vi „ possano avere interesse.

Firenze dalla Camera delle Comunità
li 7. Novembre 1814.

L. PRATESI PROVVED.

Sistema da tenersi per i viveri, e Foraggi da somministrarsi alle Truppe Austriache,

Eccellentissimo Signor Cancelliere

Con Biglietto della Real Segreteria di Stato, e Finanze de' 29. Ottobre cadente mi viene partecipato, che i Vive-

ri, e Foraggi da somministrarsi ai Soldati, ed Ufficiali distaccati di Truppa Austriaca, che continovano tuttora a transitare nei Territori della Toscana, devono consistere come appresso.

„ Viveri *sul piede* Toscano. „

Per lo Stato Maggiore razioni tre.

Per un Capitano, Tenente, e Sotto-Tenente razioni due, e dal Sergente a basso razioni una.

„ Foraggi *sul piede* Toscano. „

Libbre dieci fieno . . . lib. 10.

Libbre diciotto paglia . . . „ 18.

Un quarto di Stajo di vena „ un quarto.

Che a riguardo di essi si continui l'ospitalità fin qui praticata, e che quanto all' Articolo di Trasporti, e Vetture, è mente di S. A. I. e R., che osservata in genere la possibile regolarità, ed economia, si avverta di non ammettere maggior numero di Cavalli, e di Vetture di quello, che possono avere di fatto al loro arrivo.

Trattandosi poi di Soldati isolati, e non di Truppa Armata, la razione di viveri a datare dal primo Ottobre 1814. in poi deve essere pagata a ragione di lire — 13. 4. per ciascheduno Militare isolato.

Firenze dalla Camera delle Comunità
li 11. Novembre 1814.

LUIGI PRATESI PROV. V.

Vien proibito a qualunque di ristampare e vendere le Leggi fuori dello Stampatore del Governo.

NOTIFICAZIONE.

L' Illustrissimo Sig. Presidente del Buon Governo in esecuzione degli Ordini Sovrani partecipatigli con Biglietto della Real Segreteria di Stato del 15. Novembre corrente fa pubblicamente notificare il seguente Motuproprio.

SUA ALTEZZA IMPERIALE, e REALE mossa dall' oggetto di prevenire l'abuso introdotto di farsi da chiunque

anche non autorizzato la ristampa spesso non esatta delle Leggi, Ordini, Bandi, ed altri Atti di Governo, che di tempo in tempo si pubblicano nel Gran-Ducato, vuole, e comanda che sia proibito a qualunque Stampatore nei suoi felicissimi Stati di imprimere, e stampare di nuovo le Leggi, Ordini, Bandi, Notificazioni, e Circolari, che dai diversi Dipartimenti di Firenze verranno d'ora in avanti pubblicati, vietando ad ogni Revisore di Stampe, e ad ogni Ministro di accordarne la permissione.

Sotto l'istessa disposizione proibitiva sono comprese ancora le stampe delle Decisioni del Consiglio di Giustizia, qualora piaccia al Governo, e ai Litiganti di farle stampare.

È proibito parimente a qualunque persona di introdurre, e vendere in Toscana le ristampe del genere sopra indicato, che fossero state eseguite in Stato estero, e alla macchia.

Non saranno riconosciute per autentiche che quelle Stampe, e quelle edizioni delle Leggi, e Bandi, Notificazioni, e Decisioni suddette, le quali usciranno dai Torchi dello Stampatore, che verrà in seguito formalmente caratterizzato per Stampatore del Governo.

Chiunque ardisca di contravvenire ai presenti ordini, o ristampando, o introducendo, e in qualunque modo facendo circolare le Stampe come sopra vietate, sarà soggetto alla multa di Scudi cinquanta per la prima volta, oltre la perdita delle Stampe, e per la seconda volta incorrerà, oltre la multa di scudi Cento, e la perdita delle Stampe, nella pena della Carcere ad arbitrio, ed in ogni caso all'emenda dei danni a favore dello Stampatore del Governo.

Le multe da pagarsi come sopra saranno applicate per un terzo all'Accusatore palese, o segreto, per un terzo a beneficio dello Stampatore del Governo, e per l'altro terzo al Fisco.

Dalla Segreteria del Presidente del Buon Governo
li 15. Novembre 1814.

G. BOLOGNA SEGRETARIO.

Si comanda l'osservanza dei Regolamenti di Procedura Civile, di Commercio &c. che vengono in questo giorno 15. Novembre pubblicati in Toscana dalla Stamperia di Carlo Cambiagi.

N O T I F I C A Z I O N E.

SUA ALTEZZA IMPERIALE, E REALE alla di cui Sovrana considerazione sono stati sottoposti il Regolamento di Procedura Civile per i Tribunali del Gran-Ducato, il Regolamento del Tribunale di Commercio di Firenze, quelli per la riassunzione delle Cause sospese, e pendenti, per i Licenziati nella soppressa Accademia di Pisa, e per gli Avvocati presso il Consiglio di Giustizia, il Regolamento dei Procuratori presso i Tribunali, e l'altro di ordine, e disciplina interna dei Tribunali medesimi, dopo averli muniti della sua Sovrana sanzione, comanda, e vuole, che tutti i predetti Regolamenti contenuti in due volumi impressi in Firenze con i Torchi della Stamperia di Carlo Cambiagi, abbiano forza di Legge, e ne comandal'esatta osservanza in tutto il Gran-Ducato.

Vuole inoltre che niun'altra Edizione fuori di quella comè sopra indicata si abbia per autentica; ed all'effetto, che costi in ogni tempo dell'autenticità di detta Edizione, e che sia prevenuto il caso di qualche alterazione, ordina, che ne siano depositate nell'Archivio della Reale Segreteria di Stato, in quello della Reale Consulta, nell'altro delle Riformazioni, e nella Cancelleria del Consiglio di Giustizia di Firenze altrettante copie firmate dal suo Consigliere Segretario di Stato Cav. Fossombroni, e dal Segretario del Consiglio Gio. Batista Nomi, con l'indicazione del numero delle pagine a ciascuna delle quali sarà apposta la cifra del Segretario.

In ogni caso di dubbio queste copie autentiche serviranno per collazionare, e riscontrare la verità di qualunque articolo, che occorresse di verificare nelle Edizioni, che circoleranno nel Pubblico.

Dalla Segreteria della Real Consulta
li 15. Novembre 1814.

V. R A F F A E L L I.

CARLO FELICI,

Fine della Parte prima Tomo I.

TAVOLA ALFABETICA

DELLE MATERIE

CONTENUTE NELLA PRIMA PARTE

DEL PRIMO VOLUME.

Accessi Criminali pag. 149. 249.
 Acque, e Foreste, Soppressione di questa Amministrazione, e delle Leggi relative 112. *V. Boschi, Pesca.*
 Accompagnature di Carcerati, loro spese-249.
 Accusa. *V. Processi Criminali.*
 Aggiudicatarj. *V. Beni Demaniali.*
 Amministrazioni pubbliche, Revisioni dei loro Conti 58. 59
 Appelli per gl'interessi Civili dipendenti da Cause Criminali 158. — Appelli Civili 345. 346. 348. 350. 351.
 Arbitri. *V. Compromessi.*
 Archivio Pubblico 226.
 Armi. Spari 17. 140. — Delazione 29. — Patenti 220. 266. 282.
 Arno *V. Bagno.*
 Atti d'accusa. *V. Processi Criminali.*
 — Di Stato Civile, abolizione delle Leggi Francesi relative 19. *V. Parochi.*
 Auditor Fiscale di Siena 334.
 Auditori del Governo 334. 342.
 Avvocati 335. 348. 351.
 Avvocato Generale della Ruota Criminale, e suoi Sostituti 153 — Attribuzioni 155. 156. 157. 159. — Uno Sostituto stabilito a Grosseto 338.

B

Bagni, Proibizione di bagnarsi in Arno 139.
 Barche, e Battelli, Disposizioni transitorie sopra di esse, e sopra i passi dei Fiumi 34.
 Beni Ecclesiastici, Fittuarj morosi 90. 143. — Acquirenti invitati a far le Volute 201. *V. Deputazione dei Beni Ecclesiastici.*
 Beni Demaniali *V. Beni Ecclesiastici.*
 Bestie morte; loro interrimento. 100.

- Biliardo *V. Giochi.*
 Bollo delle Carte da Gioco 33. — Bollo delle Carte, Contrabbollo Toscano per la Carta Bollata Francese 36. — Questa Regalia è aggregata all' Amministratore del Registro. *V. Deputazione dei Beni Ecclesiastici Pensionati Registro, Ori, e Argenti.*
 Boschi ripristinazione delle Leggi Toscano relative 133. *V. Acque, e Foreste.*
 Bozzoli, Pesatori di essi 96
 Buon Ordine, disposizioni tendenti a mantenerlo 29.
 Buon Uomini di S. Martino son resi indipendenti dall' Ufficio di Beneficenza 146.

C

- Caccia, e Pesca, ripristinazione delle Leggi Toscane 97. — Caccia ne' fondi altrui *ibid.* — Abolizione delle Leggi Toscane sulla Caccia, e Pesca 113. — Caccia di Starnes, e Pernici 251.
 Camarlingshi, si dà questo nome ai Percettori 64. — Attribuzioni 146. — Rendimento di Conti 190.
 Cambiali Estere, Scadenza 276. 290. — Cambiali firmate dai non Mercanti sono semplici promesse 280.
 Camera delle Comunità ripristinata 121. — Disposizioni provvisorie 122. 123.
 Cancellerie. *V. Pretorj.*
 Cancellier Criminale di Livorno ripristinato 120.
 Cancellieri Comunitativi, e loro Ajuti 108. 123. 125. — Ruolo del Senese 137.
 Carcerati. *V. Accompagnature.*
 Carceri, Riattamento 278.
 Carta Bollata. *V. Bollo.*
 Carta da Gioco, Fabbricazione, e Vendite 34. — Loro Bollo. *V. Bollo.*
 Certificati di Vita. *V. Pensionati.*
 Chiese. *V. Santesi.*
 Cittadinanza. *V. Nobiltà.*
 Coadiutori suburbani, Attribuzioni 370.
 Coccarde, è proibito portarle 17 31
 Codice Penale Francese è abolito 147. *V. Delitti degl' Ecclesiastici.*
 Codice d' Istruzion Crimitale abolito 142.
 Colombicidio, sue pene 198.
 Commissarj Regj, Istituzione 116. 118. Attribuzioni 335. 344. — Commissario Regio provvisorio di Firenze. *V. Gonfaloniere.*
 Commissarj di Polizia son soppressi 120.
 Commissarj de' Quartieri di Firenze 120. — Circondario 142. — Attribuzioni *ibid.* 197. 370.
 Commissione Legislativa creata 162.
 Compartimento Provinciale provvisorio 118.
 Compromessi 335. 347.
 Comunità, revisione de' loro debiti 58. (*V. Depurazione*) — Ripristinazione

dell' Amministrazione Comunitativa 120. — Spese 121. 125. 129. 217 (V. *Polizia*) — Operazioni dei Magistrati Comunitativi 127. 129. — Comunità della Lunigiana 126. 127. — Comunità in generale: bilanci e spese 217 (V. *Strade*) — Nuovo Compartimento 291. — Annata economica 252. — Divisione dell' incombenze fra il Soprassindaco, e i Provveditori delle Casmere 329. — Impiegati Comunitativi ripristinati 332. — Comunità suddivise 359.

Consiglio di Giustizia, organizzazione 334. — Attribuzioni 335.

Consiglio di Stato, sua formazione 318.

Consigli Municipali. V. *Deputazioni*.

Consigli di Prefettura 131.

Consulta Regia ripristinata 161. V. *Revisione*.

Contribuzioni, Contribuzione del 59 per cento imposta col Decreto Francese degl' 11. Novembre 1813. — Suo abbuono 27 — Arretrati delle contribuzioni 41. 92. — Revisione 58. — Reparto 128. 129. 130. — Riscossioni, Atti, e Pene, 146. 230. 269. 274. 284, (V. *Percezioni*) — Contribuzioni Comunitative 322.

Contribuzion Fondiaria. V. *Possessioni. Privilegio de' dodici Figliuoli*.

Contribuzione Personale. V. *Tassa di Macine*.

Corti speciali son soppressi 94.

Costituti de' rei. V. *Processi Criminali*.

Conventi soppressi 209.

Creditori del Governo Francese 231. 286. 310. V. *Giunta*.

D

Dazzajoli, loro formazione. 128. 129.

Decime Parrocchiali, richiamo delle antiche Leggi ad esse relative 273.

Decisioni Legali, loro stampa 374.

Debito Pubblico. Vedi *Beni Ecclesiastici*.

Delitti degl' Ecclesiastici 13.

Demanio. V. *Deputazione de' Beni Ecclesiastici. Beni Ecclesiastici*.

Deputazione de' Beni Ecclesiastici è istituita 56. — Sua formazione 57. Attribuzioni *ibid.* V. *Beni Ecclesiastici*.

Deputazioni delle Comunità son dispensate dal portarsi a Vienna ad inchinarsi al Sovrano 66.

Diritti Riuniti, Soppressione, e disposizioni transitorie 33.

Distintivi Militari. V. *Uniforme*.

Divorzio, e Separazione di Corpo, son aboliti 12.

Dogane, Regolamento, e riattivazione delle antiche Leggi 21. 365.

Domeniche. V. *Feste*.

Donzelli, riprendon questo nome gl' Uscieri delle Comunità 64.

Doti arretrate a carico degli Spedali di Finanze, loro pagamento 48. 141.

E

- Ecclesiastici. V. Delitti.**
- Esami, e Costituti de' rei V. Processi Criminali.**
- Escutori, e Famigli son ristabiliti 120. 133. 135. — Soldo, e Gratificazione 134.**
- Racconzioni. V. Gravamenti**
- Espressi, spese de' medesimi 249.**
- Espropriazion forzata è abolita 204. V. Giudizio di Salviano.**

F

- Farine, Gabella 22.**
- FERDINANDO III. Sua partenza da Vienna 226 — Arrivo in Firenze 319. 321. 323. V. Governo**
- Feriato del 1814 260. — 314. V. Governo.**
- Feste Popolari non possono farsi senza licenza 29. — Feste di S. Giovanni 98. — Feste, o giorni Feriati; loro osservanza 45.**
- Fiaschi, loro segno 216.**
- Fisco (Ufizio del) ristabilito 219**
- Fiumi, e Torrenti, lavcri, deputazioni, e visite 303.**
- Forestieri, Regolamento di Polizia 49 142**
- Funzionarij. V. Impiegati.**

G

- Gabelle de' Contratti, si rende questo nome al Dazio di registro 57.**
- Gabelle Doganali, Regolamento 21. V. Dogane.**
- Gabelle Municipali V. Octrois.**
- Garanzia V. Ori, e Argenti.**
- Giudici d' Istruzione son soppressi 160. — Incompatibilità alle quali vanno soggetti i Giudici 351. Disciplina *ibid.***
- Giudizj di Salviano, diritto di registro della sentenza d' immissione 279 — Procedura propria di questo giudizio 204. — Criminali 153. e segg.**
- Giunta di Liquidazione dei Crediti colla Francia 231.**
- Giochi d' Azzardi son proibiti 19. — Regolamento sopra i Giochi pubblici permessi 105. — Tasse dei Trucchi, e Biliardi 290.**
- Giuramento degl' Impiegati si ricevono dai Maires 62.**
- Giurisdizione Civile è la stessa per tutti 351.**
- Gonfalonieri, i Maires riprendon questo nome 64. — Corrispondenza dei medesimi colla Polizia 71. — Note dei morti, nati, e matrimoni che devon esigere ogni mese dai Parochi per registrarle ai libri di Stato Civile 74. — Note che devono esigere per lo stesso effetto dai Ministri dei Culti non Cattolici 102.**

Governi, Commissariati, e Vicariati nei quali è repartita la Toscana 118.
Governo di S. A. I. e R., ristabilimento del medesimo 3. 5. 6. 9. 14.
Gravamenti 239.
Guardia Nazionale 25 — **Congedo della medesima** 102.
Guardia di notte per Firenze 95
Guardie Ausiliarie sono incorporate agl' Escontori 120. — **Devono consegnare Guardie Campestri)** le loro armi 133.

I

Impiegati (V. Giuramenti) documenti che devon presentare i postulanti impiegati 272. — **Impiegati dal Governo Francese, disposizioni a loro riguardo** 132. — **Impiegati soppressi che cumulassero l'antico sussidio col nuovo trattamento e pensione** 264.

Impieghi. V. Impiegati.

Imposizioni. V. Contribuzioni.

Indulto ai rei di non gravi delitti 316.

Ingaggi 211

Ipotecche. V. Lunigiana.

Istruzioni Criminali 168.

L

Leggi, loro stampa 374. — **Abolizione delle Leggi Penali Francesi, e ripristinazione di quelle di Toscana** 147.

Legislazione, sua riforma 162. *V. Commissione Legislativa.*

Legittima, diritti delle Donne in ordine alla medesima 261.

Lettere, Regolamento, e Tariffa Postale 37. 192.

Libri Parrocchiali. V. Parrocchi.

Liquidazione di Crediti colla Francia 231.

Lotti, Estrazioni 16. 32. — **Revisione di quest'Amministrazione** 58 — **Ripristinazione dei Regolamenti Toscani** 307. 328.

Luogotenente Generale, e Governatore di Siena è ristabilito 115.

Lunigiana, sospensione del sistema ipotecario in questa Provincia 225. — **Amministrazione Comunitativa** 126.

M

Macelli, Appalti 130. 131. 189.

Macine. V. Tassa di Macine.

Magistrati Comunitativi. V. Comunità.

Magistrato Supremo, Regolamento 334. 339.

Magistrato Civile, e Consolare di Livorno, regolamento 334. 341.

Mani Morte, le Leggi che le riguardano son ristabilite 283.

Maires, Soppressi 114. — **Rendimento di Conti** 125. 191. *V. Giuramento, Gonfalonieri, Pensioni.*

Marina Mercantile. Quest' Ufizio è ristabilito 24.

Matrimonj, Tasse dei medesimi. *V. Parochi.*

Mercanzia, diritto dell' uno per 100. 23.

Militari. *V. Truppe Uniforme.* — Disposizioni sopra i Militari 211. — I Militari che non hanno le carte in regola non possono esser alloggiati 274. — Quelli isolati che si introducono in Toscana senza aver le Carte in regola saranno arrestati 37. — Spese di passo di Truppe 226.

Misure. *V. Pesi, e Misure.*

Mobili. *V. Pretorj.*

Morti, Liste. *V. Parochi.*

N

Navicelli. *V. Barche.*

Nati, Liste. *V. Parochi.*

Nobiltà, e Cittadinanza, ripristinazione delle Leggi sulle medesime 283.

Notari, deposito all' Archivio delle loro Carte e Protocolli 226.

O

Otrois, son soppressi 21.

Ori, e Argenti, loro marca. 33.

P

Palazzi Reali, recupero delle cose distratte dai medesimi 204.

Parochi, devono ogni mese rimettere al Gonfaloniere la Nota dei Morti, Nati, e Matrimonj, e questo la deve trascrivere nel Regittri di Stato Civile 74.

Passaporti, Stati dei medesimi, e loro prodotto 68. e seqq.

Patenti d' Armi. *V. Armi.*

— La Contribuzione delle patenti è abolita. 41.

Pedaggio, ripristinato alle Porte delle Città, gabellabili 23.

Pensioni, gl' attestati per il loro ritiro si danno gratis, e in carta non bollata 65 — Termine ai Pensionati, e reclamanti pensioni a produrre le loro domande, e documenti 72. — Pagamenti delle pensioni, formalità relative 203. — Certificati di vita, loro rimpiazzo 54. — I Pensionati del Sovrano Regnante, e dal Gran Duca Leopoldo son ripristinati nel totale delle loro Pensioni 60. — Disposizioni sopra li altri Pensionati *ibid.* — Creazione d' una Commissione delle Pensioni 61.

Pensionati. *V. Pensioni.*

Peroettori. *V. Camarlinghi.* — Attribuzione Provvisorie 124. 146.

Perizie Criminali. 249.

Pesca. *V. Caccia, e Pesca.*

Pesi, e Misure, i metrici son aboliti, e rimessi i Toscani 55. 212. 223. 277.

Pisa. *V. Università.*

Polizia. *V. Spese di Polizia.* — Stato delle persone addette alla Polizia 67. — Disposizioni provvisorie sulla polizia, e sue spese 115. 120. 121. *V. Guardia di notte. Presidente del Buon Governo.*

7

Ponti, e Strade, Soppressione di quest' Amministrazione 126.
 Porte. *V. Dogana, Pedaggio.*
 Possessioni Reali, i beni di esse pagano la tassa fondiaria. 224.
 Possesso preso dal Principe Rospighosi in nome di S. A. I. e R. Ferdinando III. 9.
 Poste, Regolamento, e Tariffa 233. *V. Lettere*
 Potestà sono ristabiliti 335 346. — Potestà minori 370.
 Prefetture, son soppresse 114.
 Presidente del Buon Governo. — Nomina del Sig. Puccini a tal carica 12. —
V. Gonfalonieri. Polizia.
 Pretorj, e Cancellerie, loro mobili 194. — Restauri 278.
 Privilegio de' 12 figlioli 324.
 Procedura. *V. Regolamento.*
 Processi Criminali. *V. Istruzioni Criminali.* — Regola per la compilazione dei
 Processi 148 e segg. 160. — Processi in cui era stata pronunziata l' accusa
 265. — Assistenza, ai Costituti 268. — 369. *V. Giudizj Criminali.*
 Procuratori 355. 349. 350. 351.
 — Imperiali Criminali, son soppresi 94
 Provvisioni, e Pensioni, loro cumulazione.

R

Registro, e Bollo, abolizione dell' aumento del dieci per cento 18 — Si
 rende a quest' Amministrazione il nome di Gabella. *V. Gabella de' Con-*
tratti. — E' affidata alla Deputazione dei Beni Ecclesiastici. *V. Deputazione*
dei Beni Ecclesiastici.
 Regolamento di procedura, e altri annessi, loro pubblicazione 376.
 Revisione in materia Criminale 158. — In materia Civile 195. 350.
 Ricevitori Generali, e di Circondario son soppresi 122.
 Ripristinazione del Governo di S. A. I. e R. il Gran-Duca Ferdinando III. 3
 Ruota Criminale è creata 153. — Attribuzioni 153. e segg. — Turni 268. —
 Istruzioni annesse alla Legge che crea la Ruota 168. — Ruota Criminale
 di Grosseto 338. — Tutti gl' affari Criminali si giudican provvisoriamente dalla
 Ruota di Firenze 369.
 Ruote Civili di prime appellazioni 334. 337.

S

Sale, e Tabacco, Revisione di quest' Azienda 58. — Vendita in frode 229.
 Salviano. *V. Giudizio d' Salviano.*
 S. Maria Nuova *V. Spedale di*
 Santesi, soppresi 100.
 Sardigna *V. Bestie morte.*
 Scariohi di materiali 166.
 Scrittojo delle RR. Possessioni *V. Possessioni.*
 Segretari di Mairies 124.



- Sensali di Livorno, la loro tassa è ripristinata 41.
 Sotto-Prefetti son soppressi 114.
 Spari. *V. Armi.*
 Spedale di S. Maria Nuova, sua partecipazione sul Giuoco del Lotto 31a.
 Spese di Giustizia, loro pagamento 249. — Di polizia 275.
 Spropriazioni forzate. *V. Espropriazione forzata.*
 Stallaggio, ripristinato. 23.
 Stampa delle Leggi 374 — Non si può stampare senza licenza della Polizia 53.
 — Penc. 54.
 Stampatori) *V. Stampa.*
 Stanerie
 Stato Civile *V. Atti di Stato Civile.*
 Strade, Accolti 297. — Classazione delle Strade 126. — Strade Regie 258. —
 Comunitative. 218.
 Successioni intestate: 254.
 Suppliche Collegiali, o in nome Collettivo son proibite. 166.

T

- Tabacco, Rivendita, e prezzi 525 — *V. Sale, e Tabacco.*
 Tariffe Criminali. 159.
 Tassa di Macine, e Macelli, suoi Ministri 324. — La riattivazione della Tassa
 di Macine è sospesa. 131.
 Tassa Fondiaria. *V. Possessioni.*
 Tasse. *Vedi Contribuzioni, Bello, Regi. ere.*
 Toscana. *V. Governo.*
 Trattato di Pace fra gl' Alleati, e la Francia 76.
 Tribunale di Commercio di Firenze 334.
 Tribunali di Prima Istanza. — Quei di Grosseto, e di Pontremoli son soppressi
 116. 117. — Riforma dei Tribunali di Toscana. 333.
 Truppa; Reclutamento 211.
 Truppe Estere, Somministrazioni alle medesime nel loro posto 247. — Sommi-
 nistrazioni alle Truppe Austriache 373.

V

- Udienze de' Tribunali. 351.
 Ufizi dei Fossi di Pisa, e Grosseto 121.
 Ufficiali in ritiro, loro Uniforme 212
 Uniforme, e distintivi militari. Proibizione per portarli per chi non ne ha il
 diritto 104.
 Università di Pisa, disposizioni per la di lei riapertura. 372.
 Uscieri delle Comunità. *V. Donzelli.*
 Vicari Regi, ristabilimento. 116. 118 335. 346. *V. Processi Criminali.*
 Vicariati di Lunigiana, Amministrazione Comunitativa dei loro Territori 126.
 Vino. sua Gabella. 22. 23.
 Visite Criminali. *V. Accessi.*
 Volture per i Beni Demaniali. 208 — Per gli altri indistintamente. 221.

(1)

REGOLAMENTO
DI
PROCEDURA CIVILE
PER I TRIBUNALI
DEL
GRANDUCATO DI TOSCANA
EDIZIONE AUTENTICA



FIRENZE
NELLA STAMPERIA DI CARLO CAMBIAGI
1814.



REGOLAMENTO

DI PROCEDURA CIVILE

PARTE PRIMA

Dell'ordine, e forma di procedere
nei giudizj ordinarj.

<i>TIT. I. Della domanda, e delle eccezioni.</i>	Pag.	1
<i>II. Dei Giudizj ordinarj contumaciali di prima istanza.</i>	«	5
<i>III. Dei termini della istanza nei Giudizj ordinarj.</i>	«	6
<i>IV. Della perenzione della istanza.</i>		7
<i>V. Della riassunzione della istanza.</i>	«	8
<i>VI. Della surroga di Procuratore.</i>		9
<i>VII. Della renunzia agl'atti.</i>	ivi	
<i>VIII. Dei Decreti preparatorj, e ordinatorj.</i>	«	10
<i>IX. Della comunicazione dei documenti.</i>	«	12
<i>X. Dei giudizj incidentali.</i>	ivi	
<i>XI. Della declinatoria del Foro.</i>	«	14
<i>XII. Della cauzione da darsi dal debitore forestiero.</i>	ivi	
<i>XIII. Dell'intervento in causa.</i>	«	15
<i>XIV. Della intimazione dei terzi obbligati a liberare, e rilevare.</i>		16
<i>XV. Delle perizie.</i>	«	18
<i>XVI. Degli accessi.</i>	«	21
<i>XVII. Della prova per mezzo di testimonj, del loro esame, e della pubblicazione del medesimo.</i>	«	22
<i>XVIII. Del giuramento per mezzo di posizioni.</i>	«	25
<i>XIX. Del giuramento in lite, e del giuramento suppletorio.</i>	«	26

<i>XX. Della verificazione dei documenti privati, eccezioni di sospetti di falsità in giudizio civile, e perizia di comparazione di caratteri.</i>	«	27
<i>XXI. Delle cause per il consiglio del savio.</i>	«	30
<i>XXII. Degli incidenti nelle cause per il consiglio del savio, e degli appelli dalle sentenze proferte sopra gli incidenti medesimi.</i>	«	31
<i>XXIII. Della procedura avanti il Magistrato Supremo dalla prima udienza della causa nel merito fino alla pronunzia della sentenza.</i>	«	32
<i>XXIV. Delle sentenze definitive di prima istanza, loro redazione, e copia.</i>	«	34
<i>XXV. Della notificazione delle sentenze.</i>	«	35
<i>XXVI. Dei giudizj di rendimento di conti.</i>	ivi	

PARTE SECONDA

Dell'ordine, e forma di procedere
nei giudizj sommarj.

<i>TIT. I. Disposizioni generali.</i>	«	38
<i>II. Dei giudizj di violata inibitoria, e di attentati.</i>	«	39
<i>III. Dei giudizj di danno dato.</i>	«	40
<i>IV. Dei giudizj di turbato possesso, e di spoglio.</i>	«	43
<i>V. Dei giudizj, che hanno per soggetto l'azione redibitoria, e</i>		

estimatoria nelle contrattazioni dei bestiami . . . «	43
VI. Dei giudizi di liquidazione dei frutti da restituirsi . . . «	45
VII. Dei giudizi di liquidazione di danni, e interessi . . . «	46
VIII. Della condanna nelle spese, e dei giudizi di liquidazione, tassazione delle medesime.	ivi
IX. Del Giudizio di disdetta di locazioni, affitti, e colonie, e del giudizio di sfratto. «	49
X. Dei Sequestri	50
XI. Dell'arresto degli effetti mobili del debitore forestiero. «	52
XII. Dell'arresto del debitore sospetto di fuga, e del debitore forestiero	53
XIII. Della esecuzione provvisoria delle sentenze nonostante opposizione, o appello, e senza cauzione	ivi

PARTE TERZA

Dell'ordine, e forma di procedere nei giudizi di appello di seconda, e di terza istanza.

TIT. I. Dell'appellabilità, e in appellabilità delle sentenze . . . «	55
II. Dei termini ad appellare, e proseguire gli appelli. . . «	ivi
III. Dell'appello delle sentenze di prima istanza per il capo della nullità	57
IV. Delle sentenze conumaciali della Rota	ivi
V. Delle sentenze interlocutorie della Rota	ivi
VI. Del modo d'interporre, e dei modi, e termini di proseguire l'appello avanti la Rota.	58
VII. Della procedura nei giudizi di prime appellazioni avanti la Rota dalla prima audienza della causa nel merito fino alla pronunzia della sentenza	60
VIII. Delle sentenze definitive nel	

merito delle cause di seconda istanza	61
IX. Del termine, dopo il quale le sentenze della Rota saranno eseguibili.	ivi
X. Della procedura nei giudizi di seconde appellazioni avanti il Supr. Consiglio di Giustizia dall'atto di appello, o dal rescritto di ottenuta revisione, fino alla pronunzia della decisione nel merito «	62

PARTE QUARTA

Delle esecuzioni reali, e personali.

TIT. I. Disposizioni generali . . . «	64
II. Dell'esecuzione sopra i mobili.	65
III. Del pignoramento a favore del locatore sopra i mobili, e frutti esistenti nelle case e fabbriche e sopra i terreni locati.	68
IV. Del giudizio di Salviano o sia dell'esecuzione sopra i beni immobili.	ivi
V. Delle obbligazioni del possessore salvianista	71
VI. Del giudizio di graduatoria. «	72
VII. Dell'esecuzione personale. . . «	75

PARTE QUINTA

Dell'ordine, e forma di procedere in diversi atti giudicarij dell'ufficio dei cursori, e dei compromessi.

TIT. I. Delle offerte reali, e del deposito.	79
II. Dell'assicurazione della dote della moglie sopra i beni mobili, e altri assegnamenti del marito	ivi
III. Dell'assicurazione degli alimenti, e della dote a forma dell'art. 46. della legge delle successioni intestate, del 18. Agosto 1814.	80

<i>IV. Delle citazioni, e notificazioni, e dell'uffizio dei cursori.</i>	81
<i>V. Degli incanti per l'esecuzione sugli immobili alla istanza dei creditori.</i>	82
<i>VI. Degli incanti per l'alienazione volontaria dei beni immobili, e dei beni mobili appartenenti alle persone privilegiate.</i>	86

<i>VII. Degli incanti per l'alienazione dei beni immobili, e mobili alla istanza volontaria di qualunque persona non privilegiata</i>	87
<i>VIII. Dei giudizj compromissarj. «</i>	ivi
<i>Disposizioni generali.</i>	89

REGOLAMENTO

DI PROCEDURA CIVILE

P A R T E P R I M A

DELL' ORDINE, E FORMA DI PROCEDERE

NEI GIUDIZJ ORDINARJ

TITOLO PRIMO

Della Domanda, e delle Eccezioni.

ART. 1. I giudizj ordinari sono quelli, nei quali per la natura, e per il subietto della disputa si procede con tutta la formale regolarità giudiziaria a differenza dei giudizj sommarj, e degli esecutivi, nei quali le forme regolari si sommano, e si restringono all'oggetto della più celere spedizione, che nei medesimi si richiede.

2. Il giudizio ordinario incomincia sempre colla domanda.

3. Perchè la domanda sia legittimamente instruita è necessario:

1.º Che le persone dell'attore, e del reo convenuto siano abili a stare in giudizio.

2.º Che il Tribunale, avanti il quale viene istituito il giudizio, sia competente.

4. Se il giudizio viene istituito da un'incapace, o contro un'incapace è nullo.

5. Se il giudizio viene istituito avanti il Tribunale, al quale non sia attribuita giurisdizione per causa o delle persone, o della materia, si dà luogo alla eccezione della declinatoria.

6. Non può instituirsi il giudizio, se non da un maggiore contro un maggiore.

7. Nondimeno anche il minore, quando sia legittimamente rappresentato, può stare in giudizio come attore, o come reo convenuto.

8. Il pupillo può essere rappresentato dal tutore, il figlio dal padre.

9. La Chiesa, le Comunità, e tutti gli altri corpi morali amministrati possono essere rappresentati, le Chiese dal Rettore, le Comunità dal Gonfaloniere, e tutti gli altri dai legittimi loro rappresentanti.

10. Non avranno essi bisogno di alcuna autorizzazione per comparire in giudizio nelle cause, che riguardano l'esazione delle rendite: ma nelle cause, che interessano la proprietà, o la perdita, e distrazione dei capitali, non potranno farsi attori, se rapporto alle Chiese non v'intervenga il consenso del patrono, o

patroni, o dell'Ordinario, quando fossero di libera collazione; e in quanto ai Corpi, e Collegj ecclesiastici, e laicali, dei superiori, ai quali saranno direttamente sottoposti.

11. Questo consenso dovrà esser notificato al reo convenuto in testa della domanda principale.

12. Bisogna per stare in giudizio godere del libero esercizio delle facultà naturali, e civili. Anche l'interdetto, e il sottoposto possono però stare in giudizio per mezzo di un curatore legalmente nominato.

13. La donna, o innutta, o maritata, o vedova non può stare in giudizio senza le formalità prescritte dalla Legge.

14. A quello, che è morto civilmente, può destinarsi un curatore, che rappresenti il di lui patrimonio.

15. Così deve farsi in tutti gli altri casi, nei quali la persona incapace sia destituta del suo legittimo rappresentante.

16. Il detenuto, quando non sia privo affatto della sua libertà, può, nonostante la sua detenzione, stare in giudizio: se è affatto privo di libertà, può essere rappresentato da un curatore.

17. Gli stabilimenti Regj, come il Fisco, il Patrimonio della Corona, la Regalia, ed altri possono stare in giudizio per mezzo dei legittimi loro rappresentanti.

18. S'intende per domanda quell'atto, mediante il quale chi promove il giudizio, espone sommariamente il fatto, deduce il suo diritto, e conclude per la dichiarazione di questo diritto medesimo.

19. Ogni domanda sarà concepita per via d'istanza.

20. L'istanza deve essere diretta ai Giudici. Essa conterrà il nome, il cognome dell'attore, la sua condizione, il luogo del suo domicilio, e l'indicazione del Tribunale, al quale sarà diretta la domanda. Se più saranno gli attori, queste qualità dovranno essere individualmente espresse in ordine a ciascheduno di essi: conterrà egualmente il nome, il cognome, la condizione, e il luogo del domicilio di quello, o quelli, contro i quali l'azione è promossa; l'enunciativa dei titoli, e documenti, sopra i quali l'azione è fondata, e dovrà chiudersi colla istanza della dichiarazione, che s'implora.

21. Se la causa sarà proposta per mezzo di un mandatario munito di speciali poteri, dovrà non ostante essere iniziata la domanda nel nome del mandante, e il mandatario dovrà dichiarare, che egli comparisce in nome del mandante, ed enunciare il titolo, che lo abilita a promuovere il giudizio. In questo caso dovrà la procura esser fatta per atto notariale.

22. In qualunque domanda deve essere dichiarato chi sia il Procuratore incaricato della difesa.

23. Se la domanda è fatta contro un pupillo, o contro un'interdetto, o sottoposto, deve essere diretta contro il tutore, o curatore.

24. Se la domanda è intentata contro una eredità vacante, o jacente, deve essere diretta contro il di lei curatore.

25. Se si tratterà di eredità, nella quale l'erede o nominato nel testamento, o legittimo non abbia per la pendenza del termine deliberato sulla adizione, la domanda verrà istituita, e diretta contro l'erede testamentario, o legittimo, che è il presunto erede.

26. La domanda dovrà essere accompagnata dalla produzione dei documenti, che giustificano gli estremi dell'azione; e se sarà fatta per mezzo di mandatario dovrà esservi unito l'atto della procura.

27. Se per altro questi documenti consistessero in istrumenti pubblici esistenti in un pubblico generale Archivio, ne sarà permessa la semplice allegazione.

28. Non sarà per questo dispensato l'attore dal produrre nel termine probatorio la copia autentica di questi pubblici istrumenti.

29. La domanda dovrà essere firmata dal Procuratore nominato.

30. La firma del Procuratore importerà accettazione del mandato.

31. La copia autentica dei documenti potrà essere supplita da un fatto concordato, del quale sarà parlato in appresso.

32. La domanda insieme con i documenti predetti dovrà essere portata alla Cancelleria del Tribunale, dove viene intentata l'azione.

33. Nelle azioni meramente personali la domanda sarà portata al Tribunale del luogo, dove ha il suo domicilio il reo convenuto.

34. Se saranno più i convenuti, potrà essere

portata la domanda al luogo del domicilio di uno di essi.

35. Se tra questi vi sarà persona privilegiata, o di foro esclusivo, dovrà la domanda esser portata al Tribunale di competenza della persona privilegiata.

36. Nelle azioni o reali, o miste la domanda sarà portata a scelta dell'attore, o avanti il Tribunale del luogo, ove ha il suo domicilio il reo convenuto, o avanti il Tribunale, nella cui giurisdizione è situata la cosa litigiosa.

37. In materia di società, finchè essa esiste, avanti il Tribunale del luogo, ove è stabilita.

38. In caso della elezione del domicilio per l'esecuzione di un atto, avanti il Tribunale del domicilio eletto, o avanti il Tribunale del domicilio reale del reo convenuto.

39. Tutto questo senza pregiudizio delle competenze specialmente determinate nelle materie rispettive.

40. L'originale della domanda dovrà essere rilasciato negli atti della Cancelleria; il Cancelliere, o il suo Commesso dovrà porre di propria mano in testa di essa il giorno, in cui è esibita colle espressioni „*esibita sotto dl...*„, e dovrà anche apporre in piè della medesima il *Visto*. Una copia conforme verificata per tale dal procuratore nominato nella domanda sarà rilasciata al procuratore stesso col *Visto* in margine del Cancelliere, o Commesso per comodo del processo.

41. La copia della domanda deve essere notificata al reo convenuto, se sarà un solo, e se saranno più a ciascheduno di essi, e questa copia in carta bollata deve essere certificata dal Procuratore dell'attore.

42. La notificazione deve esser fatta per mezzo dei cursori, che il Governo destinerà a quest'oggetto.

43. In piè della copia, che sarà certificata dal Procuratore, il cursore dovrà fare il rapporto di avere notificata la domanda; ed un simile rapporto dovrà fare nell'originale, che esiste in Cancelleria.

44. Nel rapporto dovrà il cursore esprimere il suo nome, cognome, il Tribunale, al quale è addetto, il giorno, il mese, e l'anno, in cui fa la notificazione, e la persona, alla quale rilascia l'atto.

45. L'atto verrà rilasciato alle persone dei rei convenuti, o alla loro abituale dimora; ed in questo caso potrà l'atto esser consegnato alle persone, o parenti, o domestici, che si trovano nelle case di abitazione dei rei convenuti.

46. Quando il reo convenuto è rappresentato da altri, come agli articoli 7. 8. 9. 12. 14. 15. 16. 17. 23., e 24. la notificazione deve esser fatta ai legittimi rappresentanti.

47. Se si tratterà di Comunità, o di altri pubblici, o Regj Stabilimenti il rapporto originale della notificazione in piè della domanda deve esser firmato dal rappresentante legittimo dei medesimi, o in sua mancanza da uno dei suoi Segretarj, o Commessi.

48. Se non si troverà il reo convenuto, e nessuno, che riceva la notificazione nella casa di sua abitazione, la copia verrà affissa alla porta esterna del Tribunale del suo ultimo domicilio, dove dovrà rimanere per quindici giorni.

49. Sarà tenuto nella sala d'udienza del Tribunale, avanti il quale il reo convenuto è citato, un registro, in cui saranno notate le domande dirette contro le persone, alle quali non si è potuta fare la notificazione, ed in quello si indicheranno i nomi degli attori, e dei rei convenuti, la loro condizione, e la data delle domande medesime. L'iscrizione di esse nel registro sarà a cura del cursore, che avrà portata la domanda.

50. Nonostante il rapporto, che il cursore avrà fatto tanto nella copia, che nell'originale dell'atto di domanda, deve farne il rapporto al giornoletto dei cursori, che dovrà stare in Cancelleria.

51. Se il reo convenuto, o alcuno di essi non dimorerà nel luogo, dove giunga la giurisdizione del cursore, dovrà per l'effetto della notificazione staccarsi dalla Cancelleria del Tribunale, o Magistrato una lettera, che commetta al rispettivo Giudicante del luogo di abituale dimora del reo convenuto la notificazione della domanda, e verrà a quello trasmessa la copia per notificarla al reo convenuto medesimo. Sarà allora il Giudicante tenuto a commetterne la notificazione ad uno dei suoi cursori, il quale dovrà redigere un atto simile a quello, che avrà fatto in piè della co-

pia rilasciata al reo convenuto nel modo, che sopra; e quest'atto verrà nel suo originale per mezzo del Giudicante rimesso con la responsiva alla Cancelleria del Tribunale, o Magistrato, dal quale sarà stata trasmessa la lettera missiva

52. Se il reo convenuto non sarà ritrovato, o se non vi sarà a chi consegnare la domanda nel luogo di sua abituale dimora, dovrà in tal caso la domanda rimanere affissa per quindici giorni alla porta esterna del Tribunale del suo ultimo domicilio.

53. Il Cancelliere in sequela della responsiva prenderà nota in piè della domanda dell'atto di notificazione, trascrivendone il tenore, ed alla originale domanda unirà l'originale dell'atto medesimo.

54. Nel caso, che non siasi trovato il reo convenuto, e non siasi potuta rilasciare la copia della domanda alla di lui abituale dimora, dovrà il Cancelliere inscrivere nel registro da tenersi nella sala d'udienza la non seguita notificazione nel modo ordinato.

55. La menzione omessa nell'atto di domanda delle qualità, e della dimora del reo convenuto la renderà nulla, quando il reo convenuto si mantenga contumace.

56. La domanda diretta contro persona incapace di stare in giudizio, e non contro il legittimo suo rappresentante è nulla. La stessa regola dove applicarsi alle notificazioni.

57. La nullità per altro, di che nell'articolo precedente, rimarrà sanata, se comparirà in giudizio il legittimo rappresentante.

58. L'omissione della produzione dei documenti privati, che la debbono accompagnare, renderà nulla la domanda a carico del Procuratore.

59. La narrativa meno retta del fatto darà diritto a domandare, che venga più chiaramente enunciato, e le spese saranno a carico dell'attore, salvo il regresso contro il Procuratore. Il nuovo atto rettificato terrà a tutti gli effetti il luogo della domanda.

60. L'attore nell'istesso giudizio non può variare l'azione intentata, ma può rettificare, aumentare, e restringere la sua domanda.

61. Negli otto giorni dal dì della notificazione della domanda, o nei quindici, se il reo

convenuto dimora ad una distanza maggiore di miglia venti dal luogo del Tribunale, o Magistrato, ove è portata la causa, il reo convenuto dovrà nominare il Procuratore: se saranno più i rei convenuti, ciascheduno potrà nominare separatamente il suo Procuratore.

62. Quello dei rei convenuti, che abita in una distanza minore potrà profittare del termine più lungo accordato per la distanza maggiore.

63. Essendo più i rei convenuti possono essere rappresentati da un solo Procuratore, quando però essi abbiano un solo, e medesimo interesse nella causa. Se i loro rapporti d'interesse saranno separati, e distinti, o in conflitto, devono essere rappresentati da Procuratori diversi.

64. La nomina del Procuratore verrà fatta mediante un'atto esibito in Cancelleria, e notificato per mezzo di cursore al Procuratore dell'avversario. La notificazione indicherà il titolo, la data, e il nome delle parti litiganti, senza che vi abbia luogo la notificazione della copia.

65. Tutti gli altri atti successivi occorrenti in causa, sia per parte dell'attore, sia per parte del reo convenuto fino alla emanazione della sentenza saranno fatti, esibiti in Cancelleria, e notificati nella stessa guisa senza bisogno di lasciar copia degli atti: salvi i casi speciali, dei quali sarà parlato nei titoli rispettivi.

66. Nel termine di altri giorni otto, o quindici rispettivamente dal dì della nomina del Procuratore dovrà il reo convenuto proporre le sue eccezioni contro la domanda.

67. L'eccezioni saranno proposte mediante un'atto, nel quale il reo convenuto esporrà al Tribunale le ragioni, che gli competono per escludere l'azione.

68. Quest'atto sarà diretto ai Giudici: conterrà la sommaria esposizione dei motivi, che possono escludere l'azione, e terminerà colla domanda della dichiarazione, che s'implora.

69. L'atto sarà accompagnato dalla produzione dei documenti, che giustificano le eccezioni; se si tratterà di pubblici istrumenti basterà la sola loro enunciativa, senza che però il reo sia dispensato dalla produzione dei medesimi ad ogni richiesta dell'attore.

70. Se i rei convenuti crederanno di potere opporre eccezioni di declinatoria, o incompetenza, o altra qualunque, dovranno queste eccezioni essere opposte nel modo, che viene prescritto nei titoli rispettivi.

71. Se il reo convenuto è un solo, o se alcuno di essi, essendo più, non procede alla nomina del Procuratore nei termini assegnatigli a quest'oggetto, la causa quanto al non comparente sarà in stato di contumacia.

72. Se comparirà posteriormente, e prima che la causa nella di lui contumacia sia decisa, avrà diritto di essere ammesso a difendersi nello stato, e termini della causa; ma le spese, alle quali avrà dato luogo la sua serotina comparsa, resteranno a tutto suo carico.

73. Dentro il termine probatorio, che sarà comune all'attore, e al reo, dovranno essi fare le produzioni, che credono del loro rispettivo interesse.

74. Devono nell'atto di qualunque produzione essere enunciate le caratteristiche del documento, che si produce in modo, che si possa sempre contraddistinguere.

75. Quando l'attore, e il reo vorranno essere dispensati dalla produzione di un documento pubblico, o perchè tale, o perchè reso pubblico mediante il deposito, che ne sarà stato fatto in qualche pubblico Archivio, e Cancelleria, può essere alla produzione sostituito il fatto concordato.

76. S'intende per fatto concordato una dichiarazione dei rispettivi Procuratori dell'attore, e del reo, colla quale si conviene, e si concorda il tenore del documento.

77. Non è valido, e legittimo il concordato, se non quando sia riportato nella sua integrità, e materiale giacitura il documento, che si concorda.

78. Il concordato deve essere firmato dai rispettivi Procuratori delle parti.

79. Questo concordato così firmato equivale allo stesso documento, e può essere prodotto in luogo di quello, fermo stante il diritto in caso di questione di produrre l'originale.

80. Le spese del concordato sono a carico della parte, che lo richiede, salvo il diritto di ottenere la refezione secondo l'esito del giudizio.

81. Se l'attore, o il reo avranno da proporre incidenti relativi all'ammissione di qualche prova, o alle contestazioni sopra i documenti prodotti, saranno questi proposti, e trattati nella forma, e nel metodo, che viene fissato nei titoli rispettivi.

TITOLO II.

Dei Giudizj ordinarj contumaciali di prima istanza.

82. Notificata legittimamente la domanda, e spirato il termine, nel quale il reo convenuto deve procedere alla nomina del Procuratore, se questa nomina non sarà fatta, potrà dal Procuratore dell'attore esser portato all'udienza la causa con una breve istanza in scritto da esso firmata, e datata, colla quale insisterà per la dichiarazione della contumacia del reo convenuto, e per la decisione degli oggetti espressi nella scrittura di domanda.

83. Nell'atto di presentare al Tribunale la detta istanza dovrà il Procuratore dell'attore trattare in voce la causa, e spiegare i fondamenti delle sue domande.

84. Il Tribunale, udita l'istanza dell'attore, con sentenza da proferirsi o nella udienza stessa, o nella successiva dichiarerà la contumacia del reo convenuto non comparso, e quanto al merito delle domande deciderà ai termini di ragione.

85. Quando più di numero sono i rei convenuti, e alcuno di essi nel termine assegnato ha costituito Procuratore, e uno, o più di essi sono restati contumaci, perchè la sentenza da proferirsi tra le parti legittimamente comparse possa produrre tutti gli effetti di una decisione contraddittoria anche quanto alla parte, o parti contumaci, spirato che sia il termine della prima citazione, dovranno il contumace, o contumaci esser di nuovo personalmente citati a comparire dopo il termine di otto, e quindici giorni secondo la distanza per sentire definitivamente pronunziare a forma della domanda.

86. L'atto di questa citazione dovrà esser concepito nel modo, e forma stessa della prima citazione, e conterrà la menzione espressa

della parte, o parti legittimamente comparse con l'indicazione ancora dei Procuratori dalle medesime nominati.

87. Spirato il termine di questa seconda citazione proseguirà il Tribunale nelle forme ordinarie, e così le parti contumaci resteranno parificate alle parti non contumaci per tutti gli effetti, e specialmente per l'effetto di non potere contro le sentenze medesime opporre altri rimedj, che quelli accordati contro le sentenze ordinarie proferite in contraddittorio.

88. La parte contumace dopo la notificazione della sentenza, che avrà contro di essa dichiarata la contumacia, potrà nel termine di giorni otto, o quindici secondo la distanza, computabili dal dì della notificazione predetta, fare opposizione contro la sentenza contumaciale avanti il Tribunale, da cui emanò.

89. Spirato il detto termine la sentenza contumaciale sarà parificata alla sentenza contraddittoria, e non vi sarà altro ricorso, che quello ordinario di tutti gli altri giudizi in contraddittorio.

90. L'opposizione è un atto, col quale il reo convenuto restato soccombente in un giudizio terminato con una sentenza proferita in sua contumacia, dichiara di contraddire alla sentenza, e domanda, che, nonostante la medesima, sia pronunziato per la totale, o parziale assoluzione dalle cose state contro di esso dall'attore domandate.

91. Quest'atto, oltre le indicazioni, e dichiarazioni richieste nella domanda, deve contenere i fondamenti della opposizione, e la nomina del Procuratore, ed essere accompagnato dalla produzione, o allegazione dei relativi documenti.

92. La notificazione di quest'atto di opposizione sarà fatta al Procuratore dell'attore: dopo la detta notificazione la causa riprenderà il corso dei giudizi ordinarij.

93. Le regole stabilite per il caso della contumacia del reo convenuto, che non ha nominato Procuratore, si applicheranno egualmente all'altro caso della contumacia del Procuratore, la quale avrà luogo tutte le volte, che il Procuratore nominato non avrà nel termine prescritto date le sue eccezioni speciali.

TITOLO III.

Dei termini della istanza nei Giudizj ordinarij.

94. Tutti i giudizi ordinarij avanti qualunque Tribunale, o Magistrato di prima, seconda, e terza istanza avranno il termine perentorio di sei mesi correnti.

95. I primi tre mesi saranno destinati alle prove, alla compilazione del processo, e alla decisione delle questioni incidenti, e costituiranno il termine probatorio: e gli altri tre mesi successivi saranno destinati alla informazione dei Giudici, alla discussione, e alla decisione delle cause nel merito, e costituiranno il termine decisorio.

96. Non sarà mai accordata veruna proroga, o restaurazione del termine perentorio della istanza.

97. Il corso di questo termine potrà bensì rimanere sospeso, ma soltanto nei casi, e per i tempi rispettivamente contemplati dalla Legge, o rilasciati all'arbitrio del Tribunale.

98. La Legge sospende il corso del termine della istanza tanto nel probatorio, quanto nel decisorio negli appresso casi, e tempi.

1.º Per tutta la durata delle ferie.

2.º Per un mese, che deve servire alla istruzione dei difensori locali nelle cause rimesse per consiglio del savio da computarsi dal giorno del registro del ricevimento del processo presso la Cancelleria del Tribunale, o Magistrato consultore.

3.º Per tutto il termine della pendenza dei giudizi incidentali tanto nella prima, quanto nella seconda, e terza istanza, e della esecuzione delle verificazioni, e prove ammesse colle sentenze interlocutorie proferite in questi giudizi.

4.º Per un mese nel caso della morte di qualunque dei litiganti compresi nel giudizio, che abbia lasciato eredi.

5.º Per tre mesi nel caso di eredità rimasta jacente, o per l'assenza dell'erede, o per la sua domanda del termine a deliberare.

6.º Per un mese nel caso della morte, della sospensione, dimissione, o destituzione del Procuratore di uno dei litiganti.

7.° Per un mese nel caso di grave malattia dell'Avvocato, o del Procuratore, semprechè il litigante sia assistito in causa da un Avvocato, o Procuratore solo.

99. In quest'ultimo caso la sospensione deve essere domandata, giustificata, e concessa per decreto all'udienza, altrimenti non è allegabile.

100. È proibito al Tribunale di concedere sospensione veruna del termine decisorio dell'istanza per qualunque titolo, o causa non indicata di sopra.

101. Appartiene al regolato arbitrio del Tribunale di decretare colla maggiore possibile moderazione la sospensione del corso dei primi tre mesi del termine probatorio, quando per giuste considerazioni di fatto i Giudici siano persuasi, che la finale compilazione del processo la richieda, purchè questa sospensione, che verrà concessa con decreto motivato, non ecceda mai il corso di un mese, e sia domandata, e ottenuta prima della spirazione del terzo mese del termine perentorio.

102. Potrà il Tribunale sospendere il detto termine anche per un tempo più lungo, quando vi concorra il consenso in scritto di tutte le parti interessate.

103. Il termine perentorio di sei mesi incomincerà a decorrere in tutte le cause di prima istanza dal dì del registro del rapporto della notificazione al reo convenuto della domanda dell'attore. E in tutte le cause di seconda, e terza istanza dal dì del registro del rapporto della notificazione dell'appello, o del rescritto di revisione.

104. Se i rei convenuti in prima istanza, o gli appellati in seconda, e terza istanza saranno più di numero, o domiciliati in diversi paesi, il termine dell'istanza incomincerà a decorrere dal dì del registro del rapporto della notificazione della domanda, o dell'appello, o del rescritto di revisione all'ultimo dei convenuti, e rispettivi appellati intimati.

105. Sarà a carico dell'attore nei giudizi di prima istanza di notificare contemporaneamente, e col medesimo atto la sua domanda a tutte le persone, che vuol convenire nella continenza di uno stesso giudizio: e sarà a carico dell'appellante in seconda, e terza istanza

di notificare contemporaneamente, e col medesimo atto il suo appello, o rescritto di revisione a tutti gli appellati, altrimenti non potrà supplire, e non vi sarà contestazione di giudizio tra l'attore, e l'appellante, e quei convenuti, e rispettivi appellati, ai quali non sia stata fatta la notificazione.

106. Nei casi, nei quali il reo convenuto voglia intimare a causa i terzi obbligati a liberarlo, e rilevarlo, dovrà procedere a questa intimazione dentro il termine di un mese dal dì, che gli sarà notificata la principale domanda dell'attore, spirato il qual termine non avrà più diritto di fare la detta intimazione, e dovrà sperimentare la sua azione alla rilevazione in un giudizio separato.

107. Sempre che le intimazioni ai terzi siano state fatte dentro il termine di un mese, l'istanza della causa dei sei mesi incomincerà a decorrere solamente dal giorno del registro del rapporto dell'ultima notificazione della intimazione al terzo, che sia stata fatta nel termine di un mese.

108. Si dovrà tenere colla massima esattezza nelle rispettive Cancellerie di qualunque Tribunale un registro dei rapporti delle notificazioni delle domande, e intimazioni in giudizio con l'annesso spoglio preciso dei medesimi per alfabeto, dei cognomi, e nomi dei litiganti, e nota dei decreti di sospensione d'istanze, che abbiano avuto luogo tanto nel probatorio, quanto nel decisorio; qual registro, e suo spoglio presentino a colpo d'occhio il prospetto delle date, e del corso di ogni giorno dei termini delle istanze, e loro scadenze.

TITOLO IV.

Della perenzione della istanza.

109. Scaduto il termine dei sei mesi, e spirata ogni regolare sospensione di esso nei modi indicati nel precedente titolo III. l'istanza di qualunque causa sarà perenta irrettrabilmente per disposizione della Legge, senza bisogno che sia nè opposta, nè domandata la perenzione, e senza che possa ottenersi la restaurazione dell'istanza medesima.

110. La parte più sollecita, e più vigilante

sarà in diritto di provocare dentro il predetto termine di sei mesi la sentenza nel merito, o in contraddittorio del collitigante attore, o reo convenuto o comunque intimato, intervenuto, o compreso in causa, o in contumacia del medesimo, o del suo nominato Procuratore. E questa sentenza non potrà da qualunque Giudice, o Tribunale esser denegata prima dello spirare del termine predetto. E qualora non sia stata proferita la sentenza dentro il termine, l'istanza si perimerà *ipso jure*, e la perenzione equivarrà ad una sentenza definitiva, contro la quale comperterà solamente il rimedia dell'appello, quando vi sia luogo; e l'istesso procederà nelle seconde, e terze istanze, nelle quali egualmente la perenzione equivarrà alla sentenza.

111. Verificata la perenzione della istanza *ipso jure* per la spirazione del termine dei sei mesi, resterà obbligato l'attore a rifondere tutte le spese del giudizio ai convenuti, ed intimati, salvo il suo regresso contro il Procuratore, al quale fosse imputabile la perenzione predetta.

112. Spirato il termine decisorio, la parte, a favore della quale è perenta l'istanza, dovrà fare un'atto da Procuratore a Procuratore, col quale dichiarerà, che la perenzione è incorsa, e che intende di approfittare del diritto conferitogli dalla Legge.

113. Non si farà luogo a contestazione sulla perenzione, se non nel caso, che si sostenga non essere di fatto decorso il termine decisorio: e in questo caso il Tribunale, che era il competente nel merito della causa, dovrà dichiarare all'udienza solamente, se costì, o non costì in fatto, che il termine della istanza è spirato.

TITOLO V.

Della riassunzione della istanza.

114. La riassunzione della istanza ha luogo, quando pendente il giudizio accade un cambiamento nelle persone, o dei collitiganti, o dei loro rispettivi Procuratori.

115. Questo cambiamento può derivare dalla morte naturale, o civile, o dal variato stato

nelle persone dei collitiganti, o dei Procuratori, o anche in ordine a questi ultimi dalla loro sospensione, destituzione, o dimissione.

116. Se il cambiamento accade nelle persone dei collitiganti, finchè questo è ignorato, la causa mantiene il legittimo corso.

117. Spetterà al Procuratore della parte, rapporto alla quale è accaduto il cambiamento, a darne notizia legale all'altra parte.

118. Dovrà a questo effetto farsi un atto, mediante il quale venga narrato il cambiamento, e la causa dalla quale deriva, e sarà prodotto il documento, che lo giustifica.

119. Quest'atto verrà esibito, e notificato al Procuratore dell'altra parte nelle forme ordinarie.

120. Fatta questa notificazione resteranno sospesi i termini della istanza, se il caso è tra quelli contemplati dalla Legge, o quando non vi sia, potrà domandarsi, ed ottenersi la sospensione dal Tribunale a cura della parte più diligente.

121. Nel termine della sospensione stabilita dalla Legge, o accordata dal Tribunale, il successore, o il legittimo rappresentante dovrà riprendere la causa; e l'atto, con cui si ripiglia, si chiama riassunzione.

122. Potrà non ostante la parte contraria, alla quale interessa la prosecuzione del giudizio, prevenire riassumendolo contro l'altra.

123. Quando accade, che non vi sia chi rappresenti legittimamente la parte, rapporto alla quale è accaduto il cambiamento, e che non possa perciò legalmente farsi l'atto di riassunzione, potrà il Procuratore della parte rimasta in giudizio domandare un curatore della lite.

124. Questo curatore assumerà la legittima rappresentanza della parte, che è mancata, e la rappresenterà per finzione della legge, finchè non comparisca il vero rappresentante.

125. Le spese, alle quali darà luogo la nomina, e la rappresentanza del curatore saranno a carico della parte rappresentata.

126. Il curatore nominato con decreto sarà preso dal ceto dei Procuratori ad elezione del Tribunale, e la scelta potrà cadere anche in quello, che rappresentava la parte mancata.

127. La riassunzione dovrà farsi mediante

un'atto, nel quale siano indicate la persona, o persone, che riassumono, e quelle, contro le quali si riassume, e le rispettive loro qualità, come vien prescritto per le domande; e dovrà in questo atto narrarsi la seguita variazione, e chiudersi colla istanza, che contenga la domanda principale, se verrà fatto per parte dell'attore, o la rejezione della domanda, se sarà fatto per parte del reo convenuto.

128. Se l'atto verrà fatto per il lato della parte, che è rimasta in giudizio, dovrà esser firmato dal Procuratore, e notificato al principale, o principali nel modo, e con le forme, che sono state prescritte per la notificazione delle domande.

129. Se verrà fatto per il lato della parte, che è mancata in giudizio, potrà essere notificato al Procuratore.

130. In questo caso l'atto di riassunzione dovrà contenere la nomina del Procuratore, ed essere da questo firmato, come si è detto nelle domande.

131. La causa così riassunta riprenderà lo stato stesso, che aveva prima del seguito cambiamento.

132. Se il cambiamento accade nella persona del Procuratore, dovrà la parte, che rimane in giudizio notificare alla parte contraria un'atto, mediante il quale si narra ciò, che è accaduto, e s'intimi la parte priva di Procuratore a sostituirne un'altro. Questa notificazione dovrà esser fatta nel modo prescritto per la notificazione delle domande.

133. Dal dì della seguita notificazione la parte con questo mezzo notiziata dovrà procedere alla nomina di un nuovo Procuratore dentro il termine della sospensione accordata dalla legge.

134. Dal dì della seguita nomina del nuovo Procuratore, la causa riassumerà il suo corso nel modo indicato.

135. Queste regole sono comuni alle prime, come alle seconde, e alle terze istanze.

Reg. di Proc. Civ.

TITOLO VI.

Della surroga del Procuratore.

136. Il Procuratore costituito tanto dall'attore, quanto dal reo non potrà essere revocato senza la costituzione di un nuovo Procuratore.

137. Finchè la nuova nomina non sia stata fatta, e notificata sarà legittimamente citato il Procuratore primo nominato.

138. L'atto, col quale si nomina un Procuratore in luogo del costituito precedentemente, si chiama surroga.

139. Questa surroga dovrà contenere la revoca del mandato al primo Procuratore, e la nomina del nuovo.

140. L'atto di surroga dovrà essere firmato dal Procuratore nuovamente nominato.

141. Quest'atto dovrà essere notificato nelle forme ordinarie al Procuratore della parte contraria, e allo stesso Procuratore dimesso.

142. Da questo momento soltanto il Procuratore dimesso dovrà cessare dalle sue incombenze in causa, nè avrà diritto di comparire ulteriormente, e neppure potrà essere più citato.

143. L'omissione d'alcuna delle forme prescritte per l'atto di surroga indurrà nullità di surroga, e il primo Procuratore starà sempre legittimamente in causa.

TITOLO VII.

Della renunzia agl'atti.

144. Tanto l'attore, quanto il reo convenuto possono in qualunque stato della causa, e in qualunque termine della istanza renunziare alla lite.

145. La renunzia si pone in essere mediante un atto, col quale una delle parti dichiara di renunziare alla lite.

146. Quest'atto induce necessariamente l'obligazione nel renunziante di rifondere all'altra parte tutte le spese sofferte, e sostenute fino al giorno della renunzia, e dell'accettazione inclusivamente.

147. La renunzia deve essere pura, e libera.

Qualunque condizione, dalla quale venga accompagnata importa nullità della renunzia.

148. L'atto dovrà esser firmato dalla parte, o parti, che renunziano, o da un loro legittimo mandatario munito di procura speciale fatta per atto notariale.

149. Quando l'atto sarà firmato da un mandatario munito di speciale procura, dovrà essere accompagnato dalla produzione della procura stessa.

150. Dovrà quest'atto essere notificato in copia intiera al Procuratore della parte, a favore della quale si renunzia.

151. Questa nel termine di giorni otto, se abita dentro le venti miglia, o di giorni venti se abita dentro le cinquanta miglia, o di un mese se abita a più remota distanza, dovrà accettare la renunzia.

152. L'accettazione dovrà risultare da un atto simile, e nelle forme, e nel modo alla notificazione della renunzia.

153. Se non verrà accettata espressamente la renunzia nei soprascritti termini si avrà per contradetta.

154. L'accettazione della renunzia importa l'estinzione della lite, e radica un diritto irrettrabile nel renunziatario, come se vi fosse la cosa giudicata, contro la quale non possa reclamarsi.

155. Il renunziatario acquista fino dal momento dell'accettazione della renunzia il diritto di far tassare le spese, che avrà sofferte, quando il renunziante non ne faccia il pagamento dentro quindici giorni dal dì della notificata accettazione.

156. Se la renunzia è contradetta, o non è espressamente accettata nei termini di sopra assegnati, si darà luogo ad un incidente, che dovrà essere deciso all'udienza.

TITOLO VIII.

Dei Decreti preparatorj, e ordinatorj.

157. Decreti preparatorj, e ordinatorj sono quelli, che si pronunziano dal Tribunale sopra la semplice istanza, concordato, o contestazione verbale dei Procuratori dei litiganti per il regolamento dagli atti, e per la compi-

lazione, e istruzione semplice del processo, Così in specie tutti i decreti di assegnazioni, e variazioni di termini, di sospensione d'istanze, di inibizioni, e simili preordinati a preparare, e ordinare i processi, a facilitare i mezzi delle prove, ed a riparare agli inconvenienti, che s'incontrino nella regolare procedura delle medesime.

158. I decreti meri ordinatorj prescritti necessariamente dal Regolamento di procedura, e che non possono avere opposizione, potranno domandarsi, ed ottenersi senza precedente citazione, e intervento dell'altra parte, e sopra la semplice verbale domanda della parte istante.

159. Ma tutti gli altri decreti comunque ordinatori, che possono incontrare opposizione devono essere preceduti dalla citazione della parte a comparire all'udienza in un giorno certo.

160. Dovrà tenersi a diligenza del Cancelliere, che interviene alle udienze del rispettivo Tribunale, un libro giornale delle deliberazioni pettorali del Tribunale medesimo, nel quale con la distinzione di ciascuna delle sedute, e con ordine progressivo dovranno da esso registrarsi nell'atto, che saranno verbalmente proferite dal Giudice, che presiede, le pronunzie pettorali, e ordinatorie, come sopra, che saranno fatte all'udienza del Tribunale medesimo nelle diverse cause, e sopra le diverse istanze dei Procuratori delle parti.

161. In questo libro giornale delle deliberazioni pettorali del Tribunale si lascerà in bianco la quarta parte di ogni pagina per l'oggetto di notarvi decreto per decreto di fronte alla dispositiva della pronunzia i nomi, e cognomi dei litiganti, e dei rispettivi Procuratori delle parti, e la loro contumacia, siccome per notarvi il *non segue* a qualche decreto, e la data copia di ciascuno dei medesimi.

162. Terminata la seduta dovrà esser fatta lettura dal Cancelliere di tutti i decreti registrati, e il Giudice, che presiede all'udienza, dovrà apporvi la sua firma prima che la seduta si sciolga.

163. Quella delle parti, che vuole ottenere qualunque pronunzia pettorale dal Tribunale all'udienza sopra la sua semplice istanza in un

mero ordinario non richiesto espressamente dalla legge, deve nel giorno precedente trasmettere la citazione al Procuratore avversario per essere nella mattina successiva avanti il Tribunale a sentir dichiarare quello, che esso si propone di domandare, e deve nella citazione esprimere in ristretto l'oggetto, ed il motivo della sua domanda.

164. Che se la pronunzia pettorale dovrà essere proferita in ordine a qualche particolare documento non ancora prodotto in causa, la citazione dovrà precedere almeno di tre giorni quello della udienza, alla quale vien citato il Procuratore avversario, e dovrà essere accompagnata dalla produzione, e comunicazione del documento, che si deduce, e se si tratta di istrumento pubblico, dalla allegazione, fatto concordato, o successiva produzione, come la procedura prescrive, altrimenti l'atto sarà nullo, l'istanza non ammissibile alla udienza, ed il Procuratore istante condannato nelle spese.

165. Se il Procuratore citato non comparirà all'udienza all'ora determinata il Tribunale procederà alla pronunzia sopra l'istanza, e sopra l'informazione dell'altro Procuratore.

166. Se il Tribunale non sarà bastantemente chiaro per proferire il suo decreto in quella udienza, tanto comprendo il solo Procuratore dell'istante, quanto comparendo ambedue i Procuratori, potrà riservarsi di pronunziare ad altra udienza, dichiarando ancora, se lo giudichi necessario, di nuovamente sentire le parti con nuova citazione da trasmettersi alla parte non comparsa, riservata la condanna della parte contumace nelle spese da tassarsi sommariamente nel medesimo decreto ad arbitrio del Tribunale.

167. Il Procuratore istante avrà l'obbligo di portare all'udienza la cedola del decreto, per il quale fa istanza, e dovrà passarla in mano del Cancelliere assistente all'udienza prima dell'apertura della medesima da esso firmata all'effetto, che in quanto occorra la sottoponga ai Giudici. Sarà in facoltà egualmente della parte citata di presentare la sua cedola.

168. Avrà l'obbligo altresì il Procuratore istante di presentare la copia in forma legale del suo atto di citazione, e rispettiva notifica-

zione dei documenti prodotti, e quando il convenuto non comparisca all'udienza, dovrà altresì certificare in fatto col rapporto del cursore la trasmessali citazione, e notificazione; per il che sarà sufficiente, che ne assicuri il Tribunale il Ministro di Cancelleria assistente.

169. Che se si tratterà di decreto, per la pronunzia del quale tutte le parti siano d'accordo, il Procuratore, che ha citato, dovrà esser sollecito di far passare prima dell'apertura dell'udienza in mano del Cancelliere la cedola del decreto sottoscritto da tutti i Procuratori delle parti.

170. Se prima della istanza il Cancelliere non avrà ricevuta la cedola dal Procuratore istante, l'istanza non sarà ammessa in quella udienza a tutto di lui pregiudizio, e dovrà corrispondere la sua funzione al Procuratore citato, che sia intervenuto inutilmente.

171. Nei casi di decreti alla istanza concordata di tutte le parti, potrà il Tribunale, sentita l'istanza verbale di uno dei Procuratori, dispensarsi dal sentire l'informazione, semprechè non la creda necessaria.

172. In ciascuna udienza del Tribunale le istanze per i decreti pettorali avranno luogo nella prima ora, e non saranno più ammesse successivamente, onde per l'effetto della contumacia della parte citata basterà, che non sia comparsa alla prima ora dell'udienza, per la quale ha ricevuta la citazione.

173. Se il Tribunale ritroverà, che l'istanza per la pronunzia del decreto pettorale, o attesa l'opposizione dell'altra parte citata, o anche in contumacia della medesima non sia ammissibile, perchè richieda discussione di causa incidentale, e non abbia un soggetto mero preparatorio, e ordinario del giudizio, decreterà per la remissione dell'istanza alla procedura dei giudizi incidentali, o rispettivamente ordinarj, o sommarj, e condannerà l'istante nella spesa sommariamente tassata.

174. Il Procuratore rimasto contumace alla prima citazione potrà farsi opponente per l'udienza successiva, e con citazione del Procuratore dell'altra parte domandare, ed ottenere la reposizione, o riforma del decreto stato proferito, rifatta la spesa della sua precedente contumacia, e condannato pure in quel-

la della sua nuova succumbenza, o compensata la prima colla seconda spesa nel caso, che ottenga la domandata reposizione.

175. Quando s'incontreranno decreti di lungo necessario disteso da non potersi trascrivere sollecitamente in tempo della udienza al protocollo, la cedola dei medesimi potrà sottoscriversi in minuta dal Giudice, che presiede, e dal Cancelliere, e sarà riposta in filza di minute sottoscritte di decreti, e sarà appuntato al protocollo, *approvato il decreto di questo giorno, firmato dal predetto Giudice, e dal Cancelliere*. E se si trattasse di decreto concordato, e sottoscritto da tutti i Procuratori, si aggiungerà ancora l'espressa menzione di questo concordato, e dei Procuratori, che hanno firmato.

176. Per ottenere la copia autentica di qualunque decreto pettorale dovrà il Procuratore, che la richiede, successivamente alla pronunzia del medesimo presentare alla Cancelleria un disteso delle narrative, e dei motivi dell'istanza preceduto dalla conveniente intitolazione, e data nelle forme prescritte, in doppio originale in carta bollata. Se sia stato prodotto, o allegato qualche documento, dovrà enunciarsi col giorno della scrittura di produzione, e della filza, che lo contiene, e numero progressivo della medesima. Se vi sarà contumacia di alcuna delle parti citate dovrà farsene menzione con il nome del Procuratore, se questo è stato nominato.

177. In piè di detto disteso duplicato esibito dal Procuratore della parte, che richiede la copia autentica del decreto, dovrà dal ministro di Cancelleria trascriversi il tenore di detto decreto, come esiste registrato al predetto protocollo giornale di udienze, o filza annessa di minute di decreti sottoscritti dal Giudice, che presiede alle udienze. Ed uno di detti originali dovrà consegnarsi alla parte istante, e l'altro ritenersi in filza di decreti pettorali in Cancelleria segnato di numero progressivo, che corrisponda al numero da apporsi nel margine del giornale al rispettivo decreto nell'atto di indicare di esserne stata data copia.

178. Queste copie di decreti saranno firmate dal Cancelliere, o sotto Cancelliere, o Coa-

diutore, e vi sarà apposto indistintamente il sigillo del Magistrato, o Tribunale.

179. Della fedeltà, e precisione delle copie ne sarà debitore non solo il copista, ma egualmente il ministro di Cancelleria, che vi abbia apposta la sua firma, e non solo al Tribunale, ma ancora alle parti interessate per ogni danno, e nuova spesa, che si rendesse necessaria.

180. La copia anche di questi decreti non sarà rilasciata dalla Cancelleria senza il pagamento di ogni diritto, e copia a forma della tariffa approvata.

TITOLO IX.

Della comunicazione dei documenti.

181. Le parti potranno reciprocamente domandare, che siano depositati in Cancelleria gli originali dei documenti prodotti in copia contro di esse entro otto giorni dal dì della fatta produzione.

182. Tali domande si faranno per mezzo di scrittura da notificarsi fra Procuratore, e Procuratore.

183. In caso di negativa potrà esserne ordinato il deposito con decreto del Tribunale.

184. Questo deposito sarà fatto negli atti della Cancelleria col sistema stabilito per la produzione dei documenti.

185. I documenti da depositarsi saranno muniti della firma del Procuratore deponente.

186. I documenti depositati alla Cancelleria non potranno asportarsi altrove.

187. Tutte le questioni di denegato deposito, o di opposizione al ritiro dei documenti saranno trattate, e giudicate sommariamente.

TITOLO X.

Dei giudizi incidentali.

188. Ciascheduna delle parti proporrà avanti quello stesso Tribunale, nel quale pende la causa in merito, le sue domande incidenti prima della spirazione del termine probatorio.

189. L'atto di domanda ne enuncierà sommariamente i fondamenti. Questo atto sarà prodotto in Cancelleria, e con esso saranno

prodotte le relative giustificazioni, se ve ne sono. Qualora tali giustificazioni fossero state già prodotte, basterà, che ne sia fatta l'allegazione. Il tutto sarà quindi notificato al Procuratore dell'altra parte nella forma stabilita per le altre scritture.

190. Dal dì della notificazione di quest'atto il termine probatorio resterà sospeso, come è stato stabilito all'articolo 98. § 3.

191. Dentro il termine di giorni otto dal dì della stessa notificazione sarà permesso all'altra parte di opporre le sue eccezioni alla domanda incidente per via di scrittura prodotta, notificata, e accompagnata dalla produzione, o rispettiva allegazione dei relativi documenti nel modo sopra prescritto per la scrittura di eccezioni.

192. Qualora l'altra parte non creda di opporsi alla domanda incidente, dovrà dentro il detto termine di giorni otto farne l'opportuna dichiarazione per via di atto prodotto, e notificato nel modo sopra enunciatò.

193. In questo caso, e semprechè la domanda incidente non sia stata diretta ad ottenere l'ammissione di qualche prova, riscontro, o verificazione, il termine probatorio riprenderà il suo corso dal dì della notificazione del detto atto di dichiarazione.

194. Ma se la domanda incidente è diretta ad ottenere qualche prova, riscontro, o verificazione, in tal caso non ostante la dichiarazione suddetta dovrà intervenire la sentenza del Tribunale sopra la domanda.

195. Spirato il termine di giorni otto senza che sia stata fatta la detta dichiarazione, la questione incidente a cura della parte più sollecita sarà portata all'udienza del Tribunale nelle forme prescritte per le altre cause.

196. Dentro un successivo termine di giorni venti dal dì della prima chiamata della causa all'udienza la questione incidente sarà discussa, e decisa.

197. La discussione potrà aver luogo alla stessa udienza, in cui la causa è chiamata per la prima volta, se alcuna delle parti non vi si oppone, o diversamente sarà rimessa dal Tribunale ad altra udienza da stabilirsi dentro un congruo termine ad arbitrio del Tribunale

medesimo, purchè non ecceda i giorni venti prescritti di sopra.

198. Sarà permesso ai rispettivi difensori di comunicare ai Giudici una sola memoria contenente la difesa. Le copie di questa memoria saranno depositate in Cancelleria tre giorni almeno prima dell'udienza, in cui deve aver luogo la discussione nel modo, e per gli effetti indicati all'articolo 461: ma il Cancelliere non le riceverà, se non sarà stata la memoria predetta precedentemente comunicata al difensore contrario.

199. Il Tribunale, sentita la discussione delle parti, potrà ancora all'istessa udienza pronunciare sull'incidente senza che vi sia bisogno di altra procedura.

200. Se in seguito della discussione il Tribunale non troverà sufficiente il tempo, che rimane per la risoluzione della questione incidente, potrà con suo decreto motivato prorogarlo per altri giorni otto, e non più oltre.

201. Sarà pure in facoltà del Tribunale di astenersi dal decidere sulla questione incidente, e di ordinare invece con suo decreto la riunione della decisione dell'incidente al merito principale della causa.

202. Tanto nel caso contemplato nel precedente articolo, quanto nel caso, in cui la questione incidente decisa interessi soltanto l'istruzione della causa, il termine probatorio, o altro termine, come sopra, riprenderà il suo corso dal dì del pronunziato decreto.

203. In tutti gli altri casi non riprenderà il suo corso, che dopo la spirazione del termine, pendente il quale la legge ordina, che resti sospesa l'esecuzione delle sentenze.

204. E qualora la sentenza proferita sulla questione incidente avesse ammessa, e ordinata qualche prova, riscontro, o verificazione, in tal caso il termine dell'istanza non riprenderà il suo corso, che dal giorno, in cui tutti i Procuratori intervenienti in causa avranno avuta notificazione nei modi prescritti dalla legge dell'eseguita prova, riscontro, o verificazione.

205. Spirato il termine probatorio non sarà altrimenti permesso di dedurre alcuna domanda incidente.

206. Nel solo caso, che la necessità di una domanda incidente risultasse dai documenti prodotti dall'avversario negli ultimi quindici giorni del termine probatorio, potrà proporsi dentro i primi otto giorni continui del termine decisorio.

207. In questo caso eziandio la questione incidente sarà istruita, regolata, e decisa nel modo sopra stabilito, ed opererà in causa tutti gli effetti sopra indicati non escluso quello della sospensione del termine decisorio.

208. La sentenza, che rigetta le domande incidentali dovrà sempre contenere la condanna nelle spese a carico di quello, che le ha proposte.

TITOLO XI.

Della declinatoria del Foro.

209. Se non consente il reo convenuto nella competenza del Tribunale deve opporre questa eccezione prima di qualunque altra eccezione in merito nel termine assegnatoli per replicare alla domanda, e deve nominare il suo Procuratore.

210. In tutti i casi, nei quali sarà opposta l'incompetenza del Tribunale, è il Tribunale stesso, che deve decidere della sua competenza, o incompetenza.

211. Questa causa incidentale deve essere portata all'udienza quindici giorni dopo l'opposizione fatta alla competenza del Tribunale.

212. La questione dell'opposta incompetenza deve essere decisa all'udienza nel modo, e nei termini stabiliti per gli altri incidenti.

213. Le sentenze interlocutorie di competenza, o incompetenza sono sempre appellabili secondo la procedura prescritta per tutte le altre cause incidentali.

214. Se l'eccezione della incompetenza non sarà stata opposta dentro il termine assegnato per replicare alla domanda, non potrà opporsi altrimenti, e il Tribunale si giudicherà competente per il concordato delle parti, sebbene non lo fosse stato.

215. Qualora l'incompetenza derivasse, o dall'importare del soggetto della causa, o dal-

la privilegiata qualità di alcuno dei litiganti, il Tribunale si dichiarerà incompetente d'ufficio nel primo giorno, in cui prenderà cognizione della causa, ancorchè l'incompetenza non fosse stata opposta.

TITOLO XII.

Della cauzione da darsi dal debitore forestiero.

216. Qualunque volta comparisca un forestiero in giudizio, o nella qualità di attore, o di interveniente potrà essere obbligato a istanza, o del reo convenuto, o rispettivamente di quella delle parti, contro la quale egli abbia domandato di essere ammesso ad intervenire a causa, a dare cauzione di pagare l'equivalente della condanna, che potesse essere contro di lui pronunciata, e le spese del giudizio, e i danni, e gli interessi; e ciò tanto per la prima, quanto per le istanze successive.

217. Sarà reputato a quest'effetto forestiero quello, che non abbia al giorno della introduzione della causa il domicilio nel Gran-Ducato.

218. Se il forestiero è comparso, come attore, la cauzione sarà chiesta dentro il termine, e con l'atto della costituzione del Procuratore: se come interveniente sarà chiesta con semplice atto da Procuratore a Procuratore dentro tre giorni dalla notificazione dell'intervento.

219. Se il forestiero crederà di non dover essere considerato tale, dedurrà nel termine di giorni otto dal giorno della notificazione della domanda di cauzione le sue eccezioni, e questo incidente sarà portato senza ritardo alla decisione del Tribunale con la procedura delle cause incidentali; e se il Tribunale giudicherà ammissibile la cauzione ne determinerà colla sentenza medesima anche la somma.

220. Quando il forestiero non abbia da opporre contro la domanda di cauzione, o quando sia condannato a prestarla, dovrà nel termine di giorni quindici dal giorno della notificazione della domanda di cauzione nel primo caso, e dal giorno della notificazione della sen-

TITOLO XIII.

Dell'intervento in causa.

tenza nel secondo caso, esibire in Cancelleria, e notificare al reo convenuto, o alla parte, contro la quale ha fatto l'intervento, gli atti, e documenti contenenti la sua cauzione.

221. Nel termine di giorni otto, o di quindici per la distanza, la parte, che vi ha interesse dovrà con atto da essa firmato, e da notificarsi da Procuratore a Procuratore accettare la detta cauzione, quando non abbia da opporre contro la medesima. Avendo da opporre sia quanto alla somma, sia quanto alla idoneità della proposta cauzione, dovrà dedurre i motivi della sua opposizione dentro il termine suddetto di giorni otto, e rispettivamente di giorni quindici, come sopra. E questo incidente sarà portato senza ritardo alla decisione del Tribunale colla procedura delle cause incidentali.

222. Se la sentenza, che sarà emanata ordinerà l'aumento, e la variazione della cauzione, si osserverà per l'esecuzione della Sentenza stessa la procedura prescritta agli articoli 220. 221.

223. Il forestiero, o attore, o interveniente, che non si unifornerà al prescritto negli articoli precedenti, sarà rigettato dal giudizio, e condannato nelle spese.

224. Il forestiero, che possederà beni in Toscana potrà offrire con essi la detta cauzione, ma sulla idoneità della medesima saranno salve alla parte, che vi ha interesse, le sue eccezioni da sperimentarsi, come sopra.

225. Il forestiero potrà senz'obbligo di dar cauzione comparire nei Tribunali Toscani, come reo convenuto, e introdurre come tale delle domande reconvenzionali.

226. La cauzione resterà obbligata anche per il giudizio di revisione, quando non sia stato dichiarato, e convenuto altrimenti.

227. Quando il forestiero avrà dato la richiestagli cauzione, e sarà stata questa approvata nelle forme, che sopra, si considererà parificato al Toscano per proseguire la causa secondo la natura, e qualità della medesima.

228. Chiunque potrà intervenire in una causa pendente fra terze persone, se vi abbia interesse.

229. L'atto d'intervento sarà prodotto in Cancelleria nel modo, e forma stabilita per le domande principali, e sarà notificato ai rispettivi Procuratori delle parti, qualora siano stati nominati, o personalmente alle parti nella mancanza di nomina di Procuratore. Dovranno esser prodotti in Cancelleria i documenti, che giustificano l'interesse dell'interveniente nel modo prescritto a riguardo delle domande principali. Questo atto dovrà contenere costituzione di Procuratore.

230. Al Procuratore dell'interveniente saranno notificati tutti gli atti, e tutte le produzioni, che si faranno in causa da ciascuna delle parti.

231. Potrà ancora il Procuratore dell'interveniente domandare la comunicazione di tutti gli atti fatti, e documenti prodotti avanti il suo intervento.

232. L'interveniente è ammesso a causa nello stato, in cui essa si ritrova, e senza che i termini stabiliti dalla legge tanto per il probatorio, quanto per il decisivo, soffrano alcuna alterazione, o ritardo.

233. Ma se l'intervento è stato domandato prima della spirazione del termine probatorio, nascendo contestazione sulla ammissibilità del medesimo, la questione incidente sarà decisa nella forma prescritta dalla legge per tali questioni, e produrrà tutti gli effetti indicati nel titolo dei giudizj incidentali.

234. Se all'incontro l'intervento sarà stato domandato dopo la spirazione del termine probatorio, l'incidente suddetto rimarrà unito al merito, e sarà deciso, come di ragione, insieme con esso, e col processo già compilato.

TITOLO XIV.

Della intimazione dei terzi obbligati a liberare, e rilevare.

235. Il Tribunale competente nelle domande, o intimazioni in rilevazione sarà sempre quello, presso cui sarà contestata, e dovrà risolversi la causa promossa dall'attore nel merito principale. Il reo convenuto in rilevazione non potrà mai opporre, se non se nel caso contemplato dal seguente articolo, l'eccezione della incompetenza.

236. Se esso giustificherà, che la domanda originaria non sia stata fatta, che all'unico oggetto di richiamarlo fuori del suo Tribunale, e che in conseguenza vi sia collusione tra l'attore nel principale, e il primo reo convenuto a di lui pregiudizio, potrà domandare di essere rimesso al suo foro ordinario.

237. Questa richiesta formerà un'incidente, che dovrà decidersi nelle forme prescritte per tutti gli altri incidenti.

238. Chiunque crederà di dover essere, o totalmente, o parzialmente rilevato da una domanda promossa contro in qualsivoglia giudizio dentro il termine stabilito a presentare l'eccezioni contro le domande principali, dichiarerà con atto da Procuratore a Procuratore all'attore originario, che intende di sospendere la contestazione della lite, perchè vuole profittare del termine per intimare uno, o più terzi a rilevare.

239. L'atto, di cui è stato parlato nel precedente articolo, indicherà il nome, cognome, e domicilio del rilevatore, ed enuncierà sommariamente i fondamenti, ai quali il convenuto si propone di appoggiare la sua domanda in rilevazione. Quest'atto medesimo sospenderà il principio del corso del termine della istanza della causa.

240. L'atto d'intimazione in rilevazione conterrà le formalità richieste per le domande principali. In questo atto dovrà però l'intimante notificare in copia la domanda principale, che dà causa alla rilevazione medesima.

241. L'atto suddetto d'intimazione dovrà esser notificato dal primo reo convenuto al rilevatore dentro il termine di un mese da de-

correre dal dì della notificazione della domanda principale, come è stato detto all'articolo 106, qualunque sia il numero dei chiamati nella stessa rilevazione. Di questa domanda ne sarà offerta, e data la comunicazione al Procuratore dell'attore principale.

242. Se il chiamato in rilevazione crederà di dover essere rilevato da un altro, sarà obbligato ad intimarlo nella stessa forma dentro il termine di un mese da decorrere dal dì, che gli sarà stata notificata la prima domanda in rilevazione. Sarà osservato lo stesso sistema a riguardo dei successivi rilevatori. Ogni successivo rilevatore dovrà uniformarsi a quanto è stato prescritto relativamente al primo negli articoli 238. 239. 240. 241.

243. Nelle cause, nelle quali saranno nei modi, che sopra, intimati dei rilevatori, il termine probatorio incomincerà a decorrere dal dì del registro del rapporto della notificazione della domanda in rilevazione fatta all'ultimo intimato, e sarà comune a tutti i chiamati in causa, come è prescritto nell'articolo 107.

244. Ma qualora i termini stabiliti a chiamare in rilevazione, e di che nei precedenti articoli 241. 242. non siano stati osservati, il termine probatorio incomincerà a decorrere irremissibilmente dal dì, in cui sarà spirato il rispettivo termine prescritto alle domande in rilevazione: L'attore nel principale non potrà essere pregiudicato da questa negligenza.

245. Ciò non ostante le intimazioni in rilevazione, che fossero fatte decorsi i termini suddetti, potranno essere ammesse dentro il probatorio, senza che però il medesimo possa essere in veruna forma sospeso, salvo all'arbitrio del Tribunale di separare la causa di rilevazione dalla causa principale, allorchè l'intimato fuori di tempo giustificasse di essere egli in danno per non potere profittare dell'intero termine probatorio.

246. Se i convenuti in rilevazione entro i termini, come sopra, prescritti, fossero contumaci, e non avessero eletto nelle forme ordinarie il loro Procuratore, la causa quanto al contumace, o contumaci sarà proseguita, e decisa unitamente al merito principale secondo le regole, e con gli effetti prescritti nei giudizi contumaciali, e precisamente in quelli,

nei quali di più parti citate alcune siano comparse, altre nò.

247. In conseguenza la sentenza non sarà sottoposta all'opposizione. Se però il contumace fosse stato intimato, decorsi i termini di che negli articoli 241. 242. l'opposizione sarà ammissibile, ma non potrà sospendere l'esecuzione della sentenza in quanto all'attore principale, e contro il reo da esso direttamente convenuto.

248. Se l'intimato in rilevazione dichiarerà, che intende di assumere a suo carico la difesa della lite, e di rilevare, e garantire il reo intimante dalle conseguenze della medesima, l'atto di tale dichiarazione sarà firmato dal rilevatore, o da un suo mandatario speciale costituito con atto notariale, e sarà prodotto in Cancelleria, e notificato a tutti i Procuratori intervenienti in causa, che vi abbiano interesse. Se l'atto suddetto sarà firmato dal mandatario, la procura dovrà prodursi, come sopra, insieme con l'atto medesimo.

249. Nel caso del precedente articolo, quello, che avrà intimata la rilevazione, potrà domandare, se lo crede, con una sua semplice istanza firmata, prodotta, e notificata nel modo sopra indicato, di esser posto fuori di causa, e il Tribunale dichiarerà conformemente a questa domanda, semprechè l'attore principale non vi si opponga per l'interesse, che possa avervi, nel qual caso l'incidente sarà contestato, e deciso nelle forme ordinarie, e salvo quanto sarà detto in proposito all'articolo 256.

250. Qualora il convenuto, o convenuti a rilevare pretendessero, che non fosse luogo alla rilevazione, l'opposizione, che sarà fatta per via di scrittura di eccezione, e nelle forme per tale scrittura stabilite, non dovrà formare soggetto di un incidente, che ritardi la prosecuzione della causa, ma dovrà esser decisa unitamente al merito della causa principale.

251. La sentenza, che sarà proferita, dovrà decidere la causa non tanto rapporto al primo, e principale attore, quanto rapporto a ciascuno dei rilevatori dentro i termini dalla legge prescritti, resi comuni come sopra a tutte queste cause, che s'intenderanno riunite

osservato l'ordine, e forma della procedura, e la natura del giudizio.

252. Che se alcuna di queste riunite cause incontrerà la sospensione della istanza per qualunque dei casi preveduti dalla legge, in ciascuno di detti casi la sospensione legale dell'istanza dovrà rendersi comune a tutte le cause riunite, come sopra, talchè l'effetto sia, che tutte vengano decise con una sola, e medesima sentenza al termine dell'istanza non più sospesa, e resa comune per tutte le cause stesse.

253. Ciò nonostante, qualora la domanda dell'attore principale fosse per la sua chiarezza in stato di decisione, e la sospensione della istanza derivasse non dalla mutazione di stato, o da altre cause personali, o dipendenti dal reo convenuto nel principale; o dal di lui Procuratore, ma bensì dai rilevatori chiamati a causa dal medesimo, le cause dovranno essere separate, e dovrà decidersi la causa principale, salvo al suddetto reo convenuto di riassumerle contro i rilevatori nello stato, in cui si troveranno, quando sarà cessata la causa, o cause della sospensione.

254. L'istesso sarà osservato a favore del reo convenuto nel principale, ogni qual volta la detta sospensione non derivi da cause sopravvenute nel suo immediato rilevatore, o suo Procuratore, ma bensì nei successivi rilevatori di questo.

255. Questa separazione di cause dovrà aver luogo, e potrà finalmente domandarsi tanto dall'attore nel principale contro il primo reo convenuto, quanto dai rilevatori contro i successivi rilevatori, ogni qual volta la causa nel principale, e rispettivamente la domanda in rilevazione sarà appoggiata per una parte a documenti, e fatti, che costituiscano un chiaro, e certo diritto senza dar luogo a prove sussidiarie, e dall'altra parte per giustificare il diritto della rispettiva rilevazione i rilevatori avessero bisogno di contestare degl'incidenti per ammissione di prova, che prolungherebbero, sia per l'esame, e decisione dei medesimi, sia per gli appelli che potrebbero aver luogo dalle sentenze incidentali, la prosecuzione della causa in danno di quelli, che avessero, come sopra, un'azione spedita contro i loro obbligati direttamente.

256. La sentenza, che verrà pronunziata dal Tribunale sarà definitiva anche in faccia al reo convenuto principale, che sarà stato posto fuori di causa, e potrà esser mandata a esecuzione ancora contro di esso in quel modo, e forma, che il Tribunale avrà dichiarato.

257. L'esecuzione delle sentenze *con ordine retrogrado* sarà ordinata in tutti quei casi, nei quali l'attore principale abbia esercitata un'azione ipotecaria contro il terzo possessore.

258. Non potrà per altro essere ordinata in tutti quei casi, nei quali il reo principale sia stato molestato con azione personale solidale.

259. Non potrà neppure aver luogo a vantaggio del reo principale, che sia molestato con azione revindicatoria.

260. Potrà bensì nei casi contemplati nei due precedenti articoli 258 e 259. essere ordinata l'esecuzione per ordine retrogrado a riguardo dei rispettivi rilevatori, e fra i medesimi unicamente.

TITOLO XV.

Delle Perizie.

261. La perizia può essere domandata da una delle parti, o da ambedue insieme: può essere anche nel silenzio delle parti ordinata per ufficio dal Tribunale.

262. Se una delle parti domanda la perizia, deve farlo col mezzo di una scrittura, nella quale nominerà il perito, che ella vuole destinare, ed insieme coll'atto esibirà le istruzioni, che ella crede di dover dare ai periti.

263. Se la parte contraria impugna, che vi sia luogo alla perizia si opporrà nel termine di otto giorni alla istanza con un atto di eccezioni speciali, che darà luogo ad un esame, il quale dovrà essere discusso, e deciso, come tutti gli altri incidenti.

264. Se la parte non si oppone alla perizia dovrà fare un atto, col quale proceda alla nomina del suo perito, ed esibisca le istruzioni, che crede di dover dare ai periti, qualora non si protesti concorde in quelle, che la parte, dalla quale è richiesta la perizia, avrà esibite, e notificate.

265. Se le parti, o l'una, o l'altra di esse non avranno fatta la nomina dei rispettivi periti, s'intenderà, che ne abbiano rimessa l'elezione al Tribunale.

266. E se rispettivamente non avranno esibite unitamente alla nomina le istruzioni, s'intenderà, che si siano volute rimettere a quelle, che verranno date dal Tribunale.

267. A cura della parte più diligente l'incidente dell'ammissione della perizia tanto contestata, quanto non contestata, sarà portato all'udienza.

268. La sentenza, che ammette la perizia conterrà la nomina dei tre periti, il terzo dei quali sarà eletto dal Tribunale, e dovrà eseguire la perizia con gli altri due, se le parti dentro il termine di tre giorni dalla proferita sentenza, o in quel più lungo termine, che il Tribunale stabilirà in veduta delle distanze, non avranno surrogato presso gli atti un terzo perito concordato, che in tal caso dovrà preferirsi a quello nominato dal Tribunale. Conterrà le istruzioni, secondo le quali dovranno i periti procedere, accettando, o modificando quelle delle parti, o di una di esse, se una le avrà date, e l'altra non abbia data veruna istruzione: e conterrà pure il termine, dentro il quale dovrà esser fatta la perizia, e rimessa la relazione al Tribunale.

269. Qualora nessuna delle parti avesse nominato il suo perito, il Tribunale li nominerà tutti tre, destinandone uno per parte, e il terzo per interesse di ambedue, riservando a ciascuna delle parti la facoltà di surrogare nel termine di tre giorni altro suo rispettivo perito. E così, se una sola delle parti non avesse nominato il perito, dovrà nominarlo il Tribunale per la medesima coll'istesso riserva di tre giorni a surrogarne un'altro.

270. Possono le parti, se sono tutte nel pieno esercizio dei loro diritti concordare anche in un solo perito, e la sentenza, che le approverà, farà in tal caso menzione del loro consenso.

271. Se consentono le parti nella elezione di un solo perito, ma dissentono nella persona, il Tribunale procederà per ufficio a nominarlo, col riserva alle parti a surrogare altro perito concordato nel termine di tre giorni, come sopra.

272. Anche il Tribunale, quando lo trovi conveniente, potrà nominare un solo perito.

273. Quando le parti siano concordi nella surroga di altro perito al perito, o terzo perito nominato dal Tribunale dovrà farsene un concordato in scritto firmato dai Procuratori delle rispettive parti, e questo concordato sarà prodotto con scrittura, e depositato nella Cancelleria.

274. Quella delle parti, che crederà di avere per sospetto, o l'unico, o il terzo perito nominato dal Tribunale, dovrà nel termine dei tre giorni successivi, come sopra, dichiararlo, e il Tribunale, se le ragioni saranno ben fondate, dovrà surrogare altro perito, o terzo perito perentoriamente in quella udienza, nella quale l'incidente sarà discusso.

275. Ma spirato il termine di tre giorni, e non concordato altro perito, e non eccezionalmente quello nominato dal Tribunale, non potrà altrimenti da veruna delle parti recusarsi il perito, o terzo perito eletto, e nominato dal Tribunale, a meno che non fosse sopravvenuta una urgente ragione non potuta prevedersi precedentemente dopo il termine predetto dei tre giorni dalla fatta nomina; nel qual caso spetterà al Tribunale di dichiarare la remozione, o la conferma del perito, e rispettiva surroga di altro perito, osservato il medesimo ordine, e modo di procedura.

276. Non potranno eleggersi due periti nominati uno per parte, ma per l'oggetto interessante di evitare la parità del voto, la perizia giudiciale dovrà esser sempre commessa o a uno, o a tre periti.

277. Se tra le parti vi sarà qualche minore, o corpo amministrato, che sia sotto la tutela della legge, non potrà in tal caso nè nominarsi il terzo perito di consenso, nè consentirsi nella nomina di un solo perito, ma tutto dovrà dipendere dalla prudenza e giustizia del Tribunale, e neppure potrà variarsi di consenso la nomina del perito nei tre giorni successivi alla notificata sentenza, come sopra.

278. La sentenza di elezione dovrà essere notificata al perito, o periti col termine di tre giorni ad avere accettato, o rinunciato; e spirato il detto termine senza che il perito abbia

risposto, si avrà per renunziante, e si farà luogo a nuova elezione col medesimo ordine.

279. Se il perito renunziante sarà uno dei parziali, la parte, alla quale manca il perito, dovrà surrogarne un'altro, e farne la nomina nelle forme indicate; se non si presterà a farlo, dovrà essere citata all'udienza, e il perito per la sua parte sarà nominato irrettabilmente dal Tribunale.

280. Se il renunziante sarà il perito terzo, allora la parte più diligente citerà l'altra all'udienza per sentirne surrogare un'altro, che sarà nominato alla medesima udienza dal Tribunale nel modo, e con i riservi, che sopra.

281. Se i periti accetteranno la commissione dovranno con un atto prodotto in Cancelleria, e notificato ai Procuratori delle parti stabilire il giorno, o giorni delle loro operazioni, e il Procuratore della parte più sollecita notificherà la destinazione di questo giorno, o giorni all'altra, all'effetto che assista alle operazioni medesime, le quali potranno essere eseguite nonostante la di lei contumacia.

282. Se nel termine stabilito dalla sentenza, che avrà ammessa la perizia, il perito, o periti non rimetteranno la loro relazione, potranno a richiesta della parte più diligente con una scrittura d'istanza essere citati avanti il Tribunale del luogo della controversia per sentirsi condannare a rimetterla dentro il termine di otto giorni.

283. Il Tribunale nell'atto di assegnare al perito, o periti questo perentorio termine, potrà multare i periti stessi in quella somma, che crederà conveniente, semprechè prima della spirazione di detto termine non abbiano rimessa la loro relazione, e li dichiarerà obbligati alla refazione dei danni a favore della parte pregiudicata.

284. La sentenza, che assegna il termine ai periti non sarà appellabile.

285. Nel caso, che la relazione non sia rimessa dentro il termine per morte, malattia, o altro legittimo impedimento di uno, o più dei periti, si dovrà procedere, o alla proroga del termine prefisso, o alla surroga di altro perito, e periti nell'istessa forma di procedura, che sopra.

286. Nel caso, che la relazione non sia stata rimessa dentro il termine per negligenza imputabile ad alcuno dei periti, si dovrà procedere alla remozione del perito negligente, e alla surroga di altro perito a tutti danni, e spese del negligente.

287. La perizia dovrà contenere tutti quei ragguagli, che sono necessarj per risolvere la questione; e la replica precisa a tutti quelli schiarimenti, che sono stati domandati, ed a tutti i quesiti, che sono stati fatti nelle istruzioni.

288. Ancorchè più siano i periti dovrà farsi una sola relazione; ma se alcuno dissentisse dal parere degli altri, dovrà nella relazione dichiararsi, quale sia stato il perito dissenziente, e dovranno motivarsi i fondamenti, per i quali non ha convenuto nell'altrui opinione.

289. La perizia sarà rimessa alla Cancelleria del Tribunale, che l'ha ordinata dentro il termine, che è stato stabilito, e dovrà essere firmata, e giurata da ciascuno dei periti.

290. Se il perito, o alcuno di essi non saprà, o non potrà scrivere, dovrà presentarsi alla Cancelleria del Tribunale in persona, ed il Cancelliere dovrà in piè della perizia dichiarare esser quella stata presentata dal perito, e certificata da esso fatta, e consentita con suo giuramento: e non potendo trasferirsi, o per la distanza, o per altro impedimento alla Cancelleria del Tribunale, dove pende la causa, potrà depositare, e giurare la perizia avanti il Cancelliere del Tribunale del suo domicilio, o dimora, dal quale sarà rimessa per uffizio al Tribunale della controversia.

291. La parte più diligente leverà la copia autentica della perizia, e previa o comunicazione, o notificazione della medesima otto giorni prima della successiva citazione, intimerà il Procuratore della parte contraria all'udienza.

292. Il Tribunale, o a richiesta delle parti, o anche per suo uffizio potrà, ó approvare in tutto la perizia, o seguitarla in quelle parti soltanto, che crederà giuste, e convenienti.

293. Se i periti non hanno dato tutti i lumi necessarj allo schiarimento della questione, potranno essere richiamati anche per suo uffizio dal Tribunale a schiarire la loro relazione, e perizia.

294. Quando poi la perizia per qualunque causa non fosse attendibile, in tal circostanza, salvo il regresso nei congrui casi alla parte pregiudicata contro i periti per i danni, potrà nominarsi un nuovo perito, o anche tre periti dal Tribunale, tanto all'istanza di una delle parti, quanto per suo uffizio, all'oggetto di rivedere, e riformare la precedente perizia, e questi saranno il periziere, o periziori, semprechè dentro il termine legale di tre giorni successivi le parti non nominino il perito rispettivamente parziale, e non esibiscano il concordato, o del periziere unico, o del terzo periziere.

295. Se la nuova perizia è domandata ad istanza di una delle parti, in tal caso dovrà questa farne la domanda per mezzo di scrittura, che contenga la indicazione degli errori di fatto, nei quali pretenda essere incorsi i periti.

296. La parte contraria dovrà opporsi alla istanza promossa, o non opponendosi farne la dichiarazione, e nominare il suo periziere con anettere le opportune istruzioni, come sopra.

297. Quando il Tribunale procederà per uffizio alla nomina dei periziori dovrà riservare alle parti il diritto della rispettiva surroga dentro il termine di tre giorni, come sopra, qual termine spirato si avranno rispettivamente dalla parti accettati i periziori nominati dal Tribunale.

298. La procedura per ottenere dai periziori la loro relazione sarà la stessa, che quella indicata per i primi periti.

299. Quando la prima, o ulteriore perizia è domandata da una delle parti, le spese saranno anticipate dalla parte, che la richiede, per posare in fine della lite sopra chi di ragione.

300. Se poi, o la prima, o la ulteriore perizia sarà ordinata per uffizio dal Tribunale, le spese saranno anticipate per la rata eguale da ciascheduna delle parti interessate per doversi poi rifondere da chi di ragione al termine della lite.

301. Gli onorarj dei periti saranno regolati dalla tariffa approvata, e dovranno tassarsi dal Cancelliere prima della pubblicazione della perizia, e depositarsi intieramente dalla par-

te, che ha interesse di averne la copia autentica, che non le sarà rilasciata prima di questo pagamento, salvo il suo regresso senza che l'appello, che possa interpersi da questa tassazione dall'una, o dall'altra parte per un gravame superiore alle lire settanta avanti il Tribunale, ove pende la causa, che ne deciderà inappellabilmente, possa sospendere il rilascio libero di detta copia autentica.

302. Questa procedura in materia di perizie si applica, ed è comune ad ogni classe di periti, agrimensori, architetti, artisti di ogni specie, mercanti, scritturali, e calcolatori, nessuno eccettuato. Ma trattandosi di periti scritturali, e calcolatori deve eleggersene sempre uno solo in ciascun giudizio.

303. Sarà in arbitrio del Tribunale in qualunque caso lo crederà conveniente di eleggere un perito per semplice istruzione dell'animo dei Giudici, e si applicherà a qualunque perito eletto per istruzione la procedura prescritta al titolo del giudizio di rendimento dei conti in ordine al perito scritturale eletto per istruzione in quel giudizio.

TITOLO XVI.

Delli Accessi.

304. Se lo stato della causa esige l'oculare inspezione del luogo, o dell'oggetto in controversia potrà ordinarsi dal Tribunale, che uno dei Giudici, o anche, quando le parti ne facciano istanza, tutti i Giudici della causa si trasporteranno sulla faccia del luogo.

305. Questo trasporto si chiama accesso; potrà esser richiesto dalle parti concordemente, o da una di esse, e anche ordinato per ufficio dal Tribunale.

306. In qualunque caso non potrà essere ordinato l'accesso, se non quando il Tribunale creda insufficiente una perizia allo schiarimento della controversia.

307. La parte, che domanda l'accesso, ne farà l'istanza per mezzo di scrittura, che notificherà al Procuratore della parte contraria.

308. Se questa aderisce all'accesso, ne farà la dichiarazione dentro il termine di tre giorni.

309. In sua contumacia, o nel caso di op-

posizione potrà il Procuratore istante citare all'udienza per far decidere l'incidente.

310. Il Tribunale nell'ordinare l'accesso destinerà il Giudice, o Giudici, che dovranno procedere all'accesso.

311. Può accadere, che per rendere utile l'accesso sia necessario l'intervento di un perito, ed il Tribunale in questo caso nell'ordinare l'accesso dovrà nominare anche il perito, che verrà destinato per assistervi.

312. Il perito nominato potrà variarsi per il concordato delle parti esibito dentro tre giorni successivi secondo la procedura stabilita nel precedente titolo delle perizie.

313. Il Giudice destinato fisserà il giorno dell'accesso a cura della parte più diligente, la quale notificherà per mezzo di cursore al Procuratore dell'altra parte la fatta destinazione del giorno, e l'atto conterrà anche l'intimazione ad essere sulla faccia del luogo nel giorno destinato dal Giudice.

314. All'accesso interverranno il Giudice, il Ministro della Cancelleria, il perito, se è stato eletto, e le parti, se vogliono, e i loro Procuratori; ma la contumacia di essi, o di uno tra loro non tratterrà, o impedirà l'esecuzione dell'accesso.

315. L'accesso dovrà esser fatto tranquillamente senza disturbo, e sarà in facoltà del Giudice di rimuovere quella delle parti, che ne impedisse la regolare esecuzione.

316. Se dovrà intervenire all'accesso anche il perito, la citazione, ed intimazione verrà fatta anche al perito.

317. Il perito dovrà nei tre giorni dalla fattagli intimazione dichiarare, se accetta, o no, l'incarico per mezzo di una scrittura da esso firmata, e notificata ai Procuratori delle parti. La sua contumacia si avrà per un rifiuto irrettrabile, e potrà domandarsi la surrogata di altro perito nelle forme prescritte al titolo delle perizie.

318. Le spese dell'accesso saranno a carico delle parti, per metà, se è ordinato per ufficio, o a carico della parte, che lo ha richiesto, per posarsi poi in fine della lite sopra chi di ragione.

319. Negli accessi giudiziali, che avranno luogo nelle cause possessorie, o di rettificazio-

ne di confini, qualunque delle parti, o ambedue insieme, o anche il Giudice per ufficio potranno domandare verbalmente, e ottenere, e rispettivamente ordinare, che nell'atto dell'accesso siano sentiti sulla faccia del luogo in questione i testimonj.

320. Saranno indicati i loro nomi, e gli oggetti particolari, ai quali è diretta la prova testimoniale.

321. Il Ministro della Cancelleria, che interverrà all'accesso, registrerà nel processo, che distenderà dell'accesso medesimo, una tale domanda, i nomi dei testimonj da interrogarsi, e gli oggetti dell'esame da farsi.

322. Ciascuna delle parti avrà diritto di dedurre, e allegare contro i testimonj indotti dall'altra tutte le eccezioni, e il Cancelliere ne farà egualmente menzione nel processo dell'accesso; ma nonostante tali eccezioni anche i testimonj, contro i quali esse verranno dirette, saranno interrogati, riservata la cognizione delle medesime al Tribunale, che farà del loro esame quel capitale, che sarà di ragione.

323. L'esame di questi testimonj si farà sulla faccia del luogo, remosse le parti, che vi saranno comparse. Il Ministro della Cancelleria in presenza del Giudice interrogherà i testimonj sopra gli oggetti indicati dalla parte, che ha richiesto l'esame di essi, e farà loro dietro l'istanza dell'altra parte, o anche di suo ufficio quelle interrogazioni, che stimerà convenienti.

324. Il Ministro della Cancelleria nel processo, che formerà sulla faccia del luogo dell'accesso, dovrà trascrivere con tutta precisione le interrogazioni, e le risposte di ciascun testimone, indicando quali delle interrogazioni sono fatte di ufficio dal Giudice, e qualia istanza di ciascuna delle parti. Se il Giudice crederà di trascurare alcuna delle interrogazioni proposte dall'una, o dall'altra delle parti sarà in sua facoltà di farlo, quando non le trovi coerenti al soggetto, che cade in disputa.

325. Il processo dell'accesso starà in luogo della pubblicazione dell'esame dei testimonj.

326. Qualora l'accesso sia fatto coll'intervento di un perito, questo farà le osservazioni, alle quali sarà richiamato dal Giudice, e quelle più, alle quali sarà richiamato dalle parti

nelle domande, che gli saranno da esse, o da alcuna di esse proposte nell'atto dell'accesso.

327. Di queste osservazioni e domande, e delle risposte ad esse date dal perito ne sarà fatta menzione nel processo dell'accesso dal Cancelliere, che indicherà quale delle parti ha eccitate le dette osservazioni, e fatte le dette domande.

328. Nell'atto di chiudersi sul luogo della questione il processo dell'accesso, il Giudice prefinirà al perito il termine, dentro il quale dovrà rimettere la sua relazione, in cui dovrà render conto in dettaglio di tutti gli oggetti, ai quali sarà stato richiamato. Il perito la rimetterà alla Cancelleria, e farà parte del processo dell'accesso, del quale sarà data copia autentica alla parte, che prima lo richiederà, previo il pagamento di ogni diritto, che sarà approvato dalla tariffa.

TITOLO XVII.

Della prova per mezzo di testimonj, del loro esame, e della pubblicazione del medesimo.

329. In tutti i casi, nei quali è permessa la prova per mezzo di testimoni, quella delle parti, che vuole approfittare della medesima, dovrà domandare di esservi ammessa dentro il corso del termine probatorio.

330. La domanda si farà con semplice scrittura d'istanza esibita in Cancelleria, e notificata al Procuratore dell'avversario.

331. Insieme con questa scrittura dovrà prodursi, e notificarsi la nota dei testimonj da esaminarsi, con l'indicazione del loro nome, cognome, professione, e domicilio, e la cedola dei capitoli, che contenga i fatti, e le circostanze, sopra le quali i testimonj devono essere interrogati.

332. La parte contraria avrà il termine di giorni otto per opporsi all'ammissione di questa prova, e potrà farlo con semplice scrittura d'eccezioni notificata nelle forme ordinarie al Procuratore dell'istante.

333. Se la parte, contro la quale è stata domandata l'ammissione della prova per testimonj, crederà di non opporsi, dovrà farne la

dichiarazione, come è prescritto all'articolo 192., e interverrà nonostante la sentenza del Tribunale sopra la domanda, come è detto all'articolo 194.

334. Nel caso di opposizione il Procuratore dell'istante citerà all'udienza il Procuratore dell'opponente per sentire ammettere la domanda, sopra la quale sarà deciso nei modi, e forme stabilite per tutti gli altri giudizj incidentali.

335. Il decreto sull'ammissione, o rejezione della prova per testimonj sarà sempre appellabile, quando sia appellabile la sentenza nel merito.

336. Qualora dal decreto, che ammetta, o rigetti la prova per mezzo di testimonj, venga appellato, dopo la conferma, o revoca del medesimo in ultima istanza, se la prova sarà rigettata, si procederà avanti in causa nel merito.

337. Se la prova sarà ammessa, il Procuratore della parte, che l'ha domandata, assegnerà per mezzo di decreto ordinatorio un termine di giorni otto al suo avversario ad aver dati, ed esibiti in Cancelleria, volendo, gli interrogatorj.

338. Se la parte, alla quale è stato assegnato il primo termine a produrre, volendo, gli interrogatorj, si sarà resa contumace, le sarà assegnato un secondo termine di giorni tre, dopo il quale sarà proceduto all'esame dei testimonj, non ostante la mancanza degl'interrogatorj. I suddetti decreti di termine saranno sempre notificati al Procuratore della parte intimata.

339. La parte stessa, che è stata ammessa alla prova per mezzo di testimonj, avrà la facoltà di esibire negli stessi termini sopraindicati la cedola dei suoi interrogatorj, onde siano esaminati sopra di essi i testimonj da lei indotti in aumento dell'esame, che le dovrà esser fatto sopra i capitoli.

340. Tanto nel caso, che gli interrogatorj non vengono prodotti da alcuna delle parti, quanto nel caso, che siano esibiti da ambedue, o da una di esse soltanto, la parte, che sarà stata ammessa alla prova dovrà fare eseguire l'esame dei testimonj nei modi, e tempi, che saranno fissati in appresso.

341. Sarà sempre di diritto senza bisogno, che venga dichiarata dal Tribunale, la controprova, purchè sia domandata o nel termine degli otto giorni assegnati per opporsi alla ammissione della prova, quando non venga contraddetta a forma dell'Articolo 333., o nel termine di giorni otto dal di della notificazione del decreto non appellato, o inappellabile, che l'abbia ammessa, quando sia contraddetta.

342. La domanda della controprova dovrà farsi per mezzo di scrittura da notificarsi al Procuratore dell'altra parte, e dovrà insieme esibirsi in Cancelleria la cedola dei capitoli contenenti i fatti, e le circostanze, che devono formare il soggetto della controprova, e la nota dei testimonj da esaminarsi, come è detto all'articolo 331., e dal Procuratore della parte, che domanda la controprova, dovranno assegnarsi al suo avversario i termini a dare gli interrogatorj nel modo prescritto di sopra agli articoli 337. 338. 339. 340.

343. Anche la parte, che domanda la controprova potrà approfittare della facoltà conceduta dall'articolo 339.

344. Se i testimonj indotti non saranno tutti domiciliati nella giurisdizione del Tribunale, avanti il quale pende la causa, e dovrà a forma di quanto viene prescritto dagli articoli seguenti farsi l'esame avanti più Tribunali, potranno le parti depositare separatamente tante cedole d'interrogatorj, quanti saranno gli esami da farsi nei diversi Tribunali.

345. La cedola degli interrogatorj sarà sigillata: gli interrogatori saranno numerati: essa conterrà la scala dei testimonj da esaminarsi sopra i medesimi secondo i numeri ripetuti, e notati in piè di quella, e sarà prodotta in Cancelleria per mezzo di scrittura da notificarsi al Procuratore avversario.

346. Instruita in questo modo la procedura, ciascheduna delle parti dovrà insistere per l'esame dei testimonj da essa indotti nel modo stabilito dagli articoli seguenti.

347. Se i testimonj saranno tutti domiciliati nella giurisdizione del Tribunale, ove pende la causa, l'esame dovrà farsi nella Cancelleria del medesimo avanti il Cancelliere, e anche coll'assistenza di un Giudice, qualora venga dalle parti, o da una di esse domandata.

348. Se i testimonj saranno domiciliati nella giurisdizione di Tribunali diversi, sempre che la parte, che gli ha prodotti non s'incarichi di farli comparire a sue spese alla Cancelleria del Tribunale, ove pende la causa, e questi non ricusino di comparirvi, e sempre che non sia stato diversamente dichiarato dal Tribunale per la specialità delle circostanze del caso, l'esame si farà rispettivamente presso il Tribunale del domicilio dei testimonj avanti il Cancelliere, e coll'assistenza del Giudice, che sia domandata come sopra.

349. Si rimetteranno con lettera sussidiaria al rispettivo Tribunale, ove deve eseguirsi l'esame, i capitoli colla scrittura di produzione, e tutti gli interrogatorj rispettivi colla nota dei testimonj da esaminarsi.

350. La parte, che sarà in obbligo d'insistere per l'esame dei testimonj da essa indotti, come all'articolo 346. domanderà al Cancelliere, o al Giudice nel caso, che sia richiesta, la di lui assistenza, la destinazione del giorno e dell'ora, e l'istanza sarà accolta, e ne verrà fatta menzione in piè della scrittura di produzione di capitoli.

351. Sarà tenuta a notificare almeno otto giorni avanti al Procuratore della parte contraria la destinazione del giorno ed ora dell'esame con un atto da Procuratore a Procuratore.

352. Mancando all'osservanza di quanto è prescritto negli articoli 346. 350. 351. potrà l'altra parte per mezzo di decreto da proferirsi dal Tribunale, ove pende la causa farli assegnare un termine di giorni otto ad avere eseguito quanto è prescritto dagli articoli suddetti, e rendendosi contumace al termine da assegnarsi, come sopra, non le sarà più permesso di fare eseguire l'esame, a meno che non faccia costare di un qualche impedimento da riconoscersi, e dichiararsi legittimo dal Tribunale.

353. I testimoni, che non si presentino spontaneamente saranno citati dalla parte istante almeno otto giorni avanti in persona, o al loro domicilio a comparire al Tribunale, ove deve farsi l'esame nel giorno ed ora destinata.

354. Se il testimone non comparisce, ma farà costare di un legittimo impedimento, sarà

fissato l'esame di esso in altro giorno congruo, e se ne farà menzione in piè della scrittura di produzione di capitoli senza necessità di altra notificazione, nè ad esso, nè alle parti litiganti.

355. Se non comparisce, nè farà costare di un legittimo impedimento, sarà nuovamente citato a sue spese per il giorno, e l'ora, che sarà destinata nel modo prescritto dall'articolo precedente: e se nuovamente si rende contumace potrà essere ordinato con decreto il di lui arresto, purchè non abbia giustificato un legittimo impedimento, e nel decreto stesso sarà condannato alla refezione delle spese, e danni, ed anche secondo i casi in una multa ad arbitrio con decreto da proferirsi sommariamente dal Tribunale, dal quale in nessun caso vi sarà appello, o eccezione di contumacia.

356. Nonostante se il testimone comparirà successivamente, e prima che sia eseguito il predetto decreto, e giustificherà sommariamente che la sua contumacia alla prima, e seconda citazione, non è derivata per colpa sua, ma per un legittimo impedimento, potrà essere ammesso all'esame a condizione, che la parte, che lo ha indotto notificchi all'altra nel termine stabilito all'articolo 351. la nuova destinazione della giornata, in cui dovrà eseguirsi l'esame, e se giustificasse l'impedimento esistente al giorno della prima citazione, e non al secondo, e viceversa, pagherà le spese occorse nei detti rispettivi casi di mancanza.

357. Se il testimone non si presenta all'esame, ed allega una giusta causa d'impossibilità permanente, e irremovibile, e presunibilmente di lunga durata, il Cancelliere, ed il Giudice, quando sia domandata la di lui assistenza, dovranno trasferirsi alla casa di sua abitazione per riceverne il deposto a tutte spese però della parte, dalla quale il testimone è stato indotto.

358. Avranno le parti diritto di domandare al Tribunale la visita degli interrogatorj, affinchè siano resecati tutti quelli ingiuriosi, suggestivi, e non pertinenti alla causa.

359. Se l'esame dovrà commettersi ad altro Tribunale a forma di quanto è stato superiormente disposto, potrà esser domandata avanti la trasmissione delle lettere sussidiarie la visita degl'interrogatorj.

360. In questo caso il Tribunale delegherà il Giudice relatore, il quale aprirà gli interrogatorj, scriverà di proprio pugno in margine della cedola „ *Il di contro interrogatorio non è ammissibile* „, e quindi farà nuovamente sigillare la cedola per trasmettersi al Tribunale, ove dovrà farsi l'esame.

361. Il testimone avanti l'esame dovrà giurare di dire la verità secondo il rito, o costume autorizzato dalla rispettiva sua religione.

362. Quindi dovrà dichiarare il suo nome, cognome, età, patria, domicilio, e professione, come pure se è parente, o affine di alcuna delle parti litiganti, ed in che grado di parentela, o di affinità egli sia con ambedue, o alcuna di esse, e se abbia, o no interesse con le parti, e quale, e specialmente se sia debitore, o creditore di alcuna di loro.

363. Dovrà esaminarsi prima sopra i capitoli della parte, che ha indotto il testimone, dipoi sopra i di lei stessi interrogatorj, quando li abbia presentati, ed in seguito sopra l'interrogatorj dell'avversario.

364. Gli esami conterranno la data dell'anno, giorno ed ora, la comparsa, o la contumacia dei testimonj, e le citazioni a' testimonj non comparsi, e le proroghe ad altri giorni, ed ora, quando saranno state richieste, e ordinate.

365. Se nella stessa giornata non potranno esaminarsi tutti i testimonj, l'esame sarà rimesso al giorno susseguente. Le spese degli esami saranno a carico della parte, che ha indotti i testimonj, salvo ciò, che sarà deciso quanto alle spese in fine di lite.

366. Il Cancelliere non potrà ricevere il deposito dei testimonj, se non gli costa per mezzo della citazione originale, di una fede autentica, che la parte, che ha indotto i testimonj, abbia adempito a quanto prescrive l'articolo 351; e la giustificazione dell'adempimento di questa obbligazione dovrà rimanere annessa all'esame, e ne dovrà esser fatta menzione nel medesimo.

367. Terminati gli esami in uno, o più Tribunali, e rimessi tutti i processi alla Cancelleria del Tribunale, ove pende la causa, la parte più diligente citerà l'altra all'udienza

Reg. di Proc. Civ.

per sentire pronunziare il decreto per la pubblicazione dei deposti.

368. Questo decreto non potrà negarsi alla parte istante, quando la parte citata non domandasse l'esame di altri testimonj, ed in questo caso apparterrà ai Giudici di decidere, sentite le parti, se il deposto debba, o no pubblicarsi, e se debba ammettersi, o negarsi l'istanza per l'esame dei nuovi testimonj.

369. Dopo la pubblicazione del deposto non potranno mai le parti indurre nuovi testimonj sopra gli stessi fatti, nè sopra fatti diversi.

370. Pubblicato il deposto dei testimonj la parte, che gli ha indotti sarà tenuta a prenderne copia dalla Cancelleria, e darne comunicazione all'altra parte. Quindi la causa nel merito riprenderà il suo corso ordinario.

TITOLO XVIII.

Del giuramento per mezzo di posizioni.

371. Le posizioni saranno distese in foglio bollato: il ponente vi apporrà la sua firma, e presterà giuramento avanti il Cancelliere del Tribunale sopra la verità del contenuto nelle medesime.

372. Se il ponente non saprà scrivere, in tal caso il Cancelliere ne farà espressamente menzione nell'atto di ricevere il giuramento.

373. In nessun caso sarà permesso di costituire un Procuratore all'oggetto di firmare, e giurare le posizioni in nome del ponente, e all'oggetto di rispondere ad esse.

374. La cedola delle posizioni sarà consegnata sigillata alla Cancelleria del Tribunale, in cui pende la causa: il Cancelliere noterà sopra l'involto il giorno, mese ed anno, in cui ne sarà stata fatta l'esibita, o la consegna. Egli dovrà diligentemente custodire le cedole delle posizioni in un'armadio, che terrà chiuso, e dal quale non dovranno estrarsi, che nel giorno destinato a rispondervi.

375. L'atto della produzione della cedola delle posizioni sarà notificato al Procuratore della parte, o alla parte stessa, che dovrà contemporaneamente intimarsi per un giorno cer-

to avanti il Tribunale per sentir dichiarare sopra l'ammissione delle medesime.

376. Ammesse le posizioni per decreto ordinario all'udienza dovrà questo notificarsi al Procuratore della parte, e si citerà nel tempo stesso la parte in persona a comparire alla Cancelleria del Tribunale nei termini, che appresso per rispondere alle medesime.

377. Se la parte dimorerà nel luogo, o nella giurisdizione del Tribunale, presso il quale pende la causa, il termine a rispondere sarà di giorni otto: se dimorerà alla distanza di venti miglia, sarà di giorni quindici, e se a una distanza maggiore si aumenterà il termine di un giorno a ragione di venti miglia; nonostante potrà il Tribunale previa citazione alla parte prorogare con decreto all'udienza il detto termine, qualora le circostanze lo esigano.

378. In caso di legittimo impedimento debitamente giustificato potranno esser ricevute le risposte dal Cancelliere con l'assistenza del Giudice, quando venga richiesta, alla casa d'abitazione della parte, che deve rispondervi.

379. Se quello, che deve rispondere alle posizioni sarà un estero non dimorante in Toscana, o essendo Toscano esso pure dimorerà in paese straniero, in tal caso il Tribunale inviterà all'istanza delle parti l'autorità giudiziaria dello Stato estero a fargli notificare il suddetto decreto di termine, ed a ricevere in seguito le sue risposte.

380. Il termine a rispondere alle posizioni comincerà a decorrere dal giorno della ricevuta notificazione.

381. Prima della spirazione di questo termine potrà la parte domandare all'udienza con atto da Procuratore a Procuratore, che si proceda alla visita delle posizioni per togliere quelle, che fossero impertinenti, e suggestive.

382. Il Tribunale ordinerà nella stessa udienza la visita delle posizioni, e senza alcuna altra formalità procederà a resecare tutte quelle, che non interesseranno la decisione della causa, e dipoi rimetterà alla custodia del Cancelliere la predetta cedola imprimendo nell'involto un nuovo sigillo.

383. Se nel giorno determinato per la risposta alle posizioni la parte giustificherà un legittimo impedimento, il Tribunale stabilirà un altro giorno per l'effetto medesimo.

384. Se la parte nel termine assegnatogli non comparirà, o comparendo ricuserà di rispondere, si considereranno come confessate le posizioni a vantaggio del ponente.

385. Il Cancelliere con l'assistenza di un Giudice, quando venga richiesta, riceverà le risposte alle posizioni dopo deferito alla parte, che deve rispondere, il giuramento secondo il rito della rispettiva sua religione.

386. Le risposte alle posizioni saranno chiare, e precise. Il Cancelliere, o il Giudice avrà cura, che il rispondente spiegando il suo concetto si astenga da tutto quello, che può essere estraneo alle domande, che gli saranno fatte.

387. Il Cancelliere trascriverà la risposta in margine della cedola delle posizioni, che dovrà essere scritta a colonna, e senza postille, e in foglio bollato aggiunto, quando non sia sufficiente quello, in cui sono state scritte le posizioni.

388. Terminato l'esame il Cancelliere leggerà alla parte le sue risposte richiamandola a dire, se abbia da aggiungere nuovi schiarimenti: l'aggiunta sarà scritta in fine delle risposte; quindi la parte, il Cancelliere, e il Giudice, nel caso, che vi abbia assistito, vi apporranno la loro firma, e qualora la parte non sappia scrivere, il Cancelliere ne farà espressa menzione.

389. Terminato l'esame s'intenderanno pubblicate le posizioni, e le risposte alle medesime, e dovrà il Cancelliere darne copia ad ogni richiesta delle parti.

TITOLO XIX.

Del giuramento in lite, e del giuramento suppletorio.

390. La sentenza, colla quale sarà ammesso il giuramento in lite verrà notificata al Procuratore della parte, la quale sarà contemporaneamente citata a comparire, volendo, alla

prestazione del giuramento nel giorno, che sarà stato nella sentenza medesima destinato.

391. Il giuramento non sarà deferito all'udienza, ma dal Giudice delegato colla sentenza predetta, assistito dal ministro della Cancelleria.

392. Questo giuramento sarà prestato personalmente: qualora si verifichi l'impedimento contemplato nell'articolo 378. il Giudice si trasferirà alla casa d'abitazione di chi deve prestarlo.

393. Il giuramento si presterà nella forma prescritta all'articolo 361.

394. In seguito il Cancelliere redigerà l'atto della prestazione del giuramento, che sarà firmato dal Giudice, e da lui; di quest'atto dovrà darsene copia ad ogni richiesta delle parti.

395. Ottenuta la copia dell'atto della prestazione del giuramento le parti ritorneranno all'udienza con semplice citazione da Procuratore a Procuratore per ottenere la sentenza nel merito.

396. Nella delazione del giuramento suppletorio dovranno osservarsi le regole, e le forme prescritte per la prestazione del giuramento in lite.

TITOLO XX.

Della verificaazione dei documenti privati, eccezione di sospetti di falsità in giudizio civile, e perizia di comparazione di caratteri.

397. Se nel corso del giudizio verrà notificato, o allegato dall'attore, o dal reo convenuto qualche atto privato dovrà la parte, contro cui si deduce, se ad essa è attribuito lo scritto, riconoscerlo, o negarlo formalmente. Se lo scritto si attribuisce a un terzo, ancorchè rappresentato a titolo singolare, o universale dalla parte medesima, questa potrà limitarsi a dichiarare, che non lo riconosce.

398. Tanto la negativa del carattere attribuito alla parte, quanto la dichiarazione di non riconoscere quello di un terzo sarà fatta nel termine di otto, o quindici giorni secondo

la distanza, per mezzo di scrittura firmata, o da chi emette la negativa, o dichiarazione, o da persona munita di sua procura speciale, e notificata al Procuratore dell'altra parte.

399. La suddetta dichiarazione dovrà essere circostanziata, enunciando, se la negativa, o il rifiuto di recognizione riguarda il corpo della scrittura, e la firma insieme, o questa, o quello soltanto, o se si pretende, che il documento sia alterato con radiature, aggiunte, sostituzioni di parole, e simili.

400. In mancanza di tale dichiarazione il Tribunale considererà, come riconosciuto l'atto privato, e pronunzierà sopra il medesimo, come di ragione.

401. Nel caso di negativa del carattere attribuito alla parte, o di dichiarazione di non riconoscere quello di un terzo, il peso della prova, e della verificaazione incombe a chi ha notificato il documento controverso.

402. A tale effetto il suo Procuratore notificherà a quello dell'altra parte una scrittura motivata, colla quale domanderà, che sia ordinata la verificaazione del documento, e che siano nominati i periti scrittureali, e articolerà nel tempo stesso i fatti, che intende di giustificare col deposito dei testimonj, qualora voglia, e possa valersi di questa prova. Dichiarerà quali sono gli scritti di carattere indubitato, che egli propone per la comparazione del documento in questione; e se sono atti privati esistenti in sue mani ne farà il deposito in Cancelleria per ritirarsi al termine della causa contrassegnandoli; o colla sua firma, o con quella del suo principale.

403. In mancanza di tale scrittura la parte, che ha impugnato il documento potrà citare all'udienza, e il Tribunale proferirà un decreto, col quale assegnerà il termine di otto giorni all'altra parte ad avere proseguita la procedura di verificaazione a forma dell'articolo 406. colla comminazione, che spirato il detto termine verrà rigettato il documento.

404. Il decreto sarà notificato al Procuratore di quello, che si fonda nel documento impugnato, il quale se dentro il termine assegnato dal dì della notificazione non si unifornerà al disposto in detto articolo 406. il Tribunale pronunzierà nel merito della causa,

come se non esistesse il documento controverso, e questo sarà dichiarato inattendibile a tutti gli effetti di ragione.

405. Notificata la scrittura, di che nell'articolo 402. il Procuratore dell'altra parte potrà rispondere nel termine di otto giorni con scrittura motivata proponendo i suoi mezzi di difesa, e quindi la causa sarà portata all'udienza dalla parte più diligente.

406. Il Tribunale proferirà sentenza interlocutoria ammettendo l'attore a procedere alla verifica del documento, ordinerà, che questo sia depositato nel termine di tre giorni in Cancelleria, e nominerà uno, o tre periti scritturali, e cognitori di caratteri, ai quali potranno le parti surrogare altri periti a loro piacimento dentro il termine di tre giorni. Se le parti hanno concordato li scritti di carattere indubitato, che devono servire di confronto con quello da verificarsi, la medesima sentenza stabilirà tali scritti per mezzi di comparazione.

407. Nella discordia delle parti il Tribunale non potrà accogliere per scritti di carattere indubitato, se non se: 1.º Le firme apposte negli atti notariali, o negli atti giudiziali fatti in presenza di Cancelliere, o di Giudice: 2.º Gli atti scritti, o firmati da quello, di cui devesi verificare il carattere in qualità di Giudice, Notaro, Cancelliere, o come faciente funzioni di persona pubblica per qualunque altro titolo: 3.º Gli scritti privati, che fossero stati prodotti nello stesso, o in altro giudizio dalla medesima persona, che nega, o non riconosce il carattere.

408. La stessa sentenza interlocutoria dichiarerà quello, che sia di ragione, sull'ammissibilità della prova per mezzo dei testimonj.

409. Se si tratta di verificare il carattere attribuito alla parte, che lo ha negato, la medesima sentenza ingiungerà alla detta parte di presentarsi personalmente avanti i periti nel giorno destinato, e di scrivere a dettatura dei medesimi quello, che essi crederanno opportuno sotto pena di decadenza nella sua eccezione proposta contro il carattere da verificarsi.

410. Se gli atti di carattere indubitato sono nelle mani di Notari, Cancellieri, o altri pub-

blici funzionarj, il Tribunale ordinerà colla stessa sentenza, che i medesimi o personalmente, o per mezzo dei loro commessi li porteranno nel luogo, ove deve farsi la verifica.

411. Se gli scritti di carattere indubitato esistono in luogo troppo lontano la stessa sentenza ordinerà, che il depositario li rimetta alla Cancelleria del Tribunale indicando il termine, ed i mezzi sicuri della spedizione.

412. In questo caso se il depositario è persona pubblica, prima di spedire l'atto originale ne farà una copia debitamente collazionata, che sarà ritenuta per rimpiazzare l'originale fino al suo ritorno. Le spese, che per tale oggetto farà il depositario, saranno rimborsate dalla parte, che domanda la verifica dietro la nota, che egli rimetterà alla Cancelleria del Tribunale, e secondo la tassazione.

413. Nel termine di tre giorni dopo la notificazione della suddetta sentenza interlocutoria, l'attore depositerà in Cancelleria il documento controverso, lo contrassegnerà con la sua firma, o con quella del Procuratore, aggiungendovi la data, e il Cancelliere vi apporrà anch'esso la sua firma, e contemporaneamente sarà disteso l'atto di deposito nel registro esistente in Cancelleria, e vi sarà fatta menzione, che il documento è stato contrassegnato dalla parte, o dal suo Procuratore, e dal Cancelliere.

414. Il Procuratore del deponente notificherà con un semplice atto a quello dell'altra parte il deposito fatto. Il documento non potrà ritirarsi, che dopo la sentenza definitiva, nel caso però, che questa abbia dichiarato per vero il carattere.

415. Non facendo l'attore il deposito nel termine predetto potrà il reo convenuto citare all'udienza per far dichiarare, che il documento si considererà come non esistente; potrà bensì l'attore esser rimesso in buon giorno, qualora faccia il deposito avanti che sia pronunziata la sentenza.

416. Il reo convenuto potrà a suo piacimento esaminare in Cancelleria il documento depositato coll'assistenza però del suo Procuratore, e coll'intervento del Cancelliere, che ne sarà responsabile.

417. Dopo otto giorni dal dì del deposito si

presenteranno alla Cancelleria previa la citazione i periti, e i Procuratori delle parti. L'attore potrà assistere, se vuole; il reo convenuto dovrà necessariamente intervenire, se si tratta di verificare il di lui carattere: il Cancelliere deferirà il giuramento ai periti: presenterà loro il documento da verificarsi, e li scritti di carattere indubitato. Le parti rimetteranno subito ai periti le loro istruzioni sommarie in carta, o concordate, o separate, firmate da loro medesimo, o dai loro Procuratori. Se le istruzioni non sono concordate saranno lette nel tempo stesso, e ciascuna delle parti potrà nel momento fare le sue osservazioni sommarie in replica, aggiungendole sotto le istruzioni. Dopo questo se si tratta di carattere attribuito alla parte, i periti le detteranno, e essa scriverà quello, che loro sembrerà opportuno: quindi le parti, ed i Procuratori si ritireranno ed i periti resteranno nella libertà di fare le loro operazioni, ed esami sotto la vigilanza del ministro di Cancelleria, quali potranno, occorrendo, continuare nei giorni immediatamente successivi.

418. Faranno in seguito la loro relazione motivata, nella quale indicheranno, se sono concordi nell'opinione, o se vi è discordia di parere; la firmeranno tutti tre, e la depositeranno insieme con le istruzioni delle parti in mano del Cancelliere, dal quale ne sarà data copia autentica nelle forme prescritte, soddisfatto ogni diritto, e previo il deposito dell'onorario, che il Cancelliere medesimo dovrà tassare ai periti.

419. Se nel giorno della citazione non compare la parte citata sarà tuttavia proceduto all'operazione, facendo menzione della sua contumacia nella perizia, quando però non si tratti di verifica di carattere attribuito alla parte istessa, mentre in tal caso se questa non compare, il Tribunale alla prima udienza sopra semplice citazione dichiarerà lo scritto per riconosciuto. Se però la detta parte dedurrà, e proverà dei giusti motivi di impedimento; procederà a quella dichiarazione, che crederà conveniente.

420. Dopo la pubblicazione della relazione dei periti, se sarà stata ammessa la prova te-

stimoniaie, sarà proceduto all'esame dei testimonj secondo le forme prescritte.

421. Potranno essere esaminati come testimonj quelli, che avranno veduto scrivere, o firmare il documento in questione, o che avranno cognizione di fatti capaci a scuoprire la verità, e sarà loro reso ostensibile prima dell'esame il documento controverso, affinché vi facciano le loro osservazioni.

422. Non saranno mai ammessi i testimonj per verificare li scritti, che sono proposti dalle parti per carattere di comparazione.

423. Se risulta dalla relazione dei periti, che vi sia stata fra i medesimi discordia di parere, sarà in facoltà del Tribunale di accordare una nuova perizia secondo le circostanze, e dietro la richiesta delle parti, o di una di esse: e qualora sia accordata la detta perizia potrà aumentarsi il numero dei documenti di carattere indubitato per servire di confrontocolle medesime regole prescritte di sopra.

424. Terminata questa procedura la causa sarà portata all'udienza, e il Tribunale senza essere obbligato a seguire il parere dei periti giudicherà secondo il risultato di tutti gli atti del processo. Dichiarerà verificato il carattere, se le prove sono concludenti, e rigetterà il documento come falso, se ne è provata la falsità; e finalmente dichiarerà ineseguibile il documento stesso, se malgrado la deficienza della prova assoluta risulterà dal processo un sospetto veemente di falsità.

425. Se il documento è verificato, la parte, che ha negato il suo proprio scritto, sarà condannata ad una multa di lire dugento, oltre alla refezione di tutte le spese, e danni, ai quali si farà luogo anche nel caso, che la parte avesse dichiarato di non riconoscere il carattere di un terzo.

426. Se il Tribunale rigetta come falso, o come sospetto di falso il documento in questione, il Cancelliere sarà tenuto dentro quindici giorni a rimettere una copia della sentenza debitamente collazionata, e firmata al Tribunale criminale, il quale ne farà l'uso, che sarà di ragione.

427. I contratti fatti per mezzo di Notaro, le spedizioni della Cancelleria, e gli altri ti-

toli autentici da pubblici funzionarj, ed amministrazioni, quando siano rivestiti delle legalizzazioni ordinarie, non saranno soggetti alla eccezione del sospetto di falsità, nè all'obbligo della verificazione in via civile; ma quello, che li pretenderà falsi, o alterati, dovrà provvedersi nelle forme di ragione avanti il Tribunale criminale.

428. La parte, che vorrà sospendere l'esecuzione dei detti titoli autentici per il capo della falsità farà nella Cancelleria del Tribunale civile una protesta da esso firmata, o da un mandatario speciale, con cui dichiarerà, che intende di agire criminalmente con la querela di falso. Questa protesta sarà notificata alla parte contraria, o al suo Procuratore, se lo ha costituito, ed il Cancelliere dentro tre giorni ne rimetterà copia all'Avvocato fiscale della Rota criminale nella stessa guisa, che è prescritta all'articolo 426.

429. Se nel termine di venti giorni da quello della fatta protesta non viene presentata dalla parte la querela di falso al Tribunale criminale, o non è acceso il giudizio di falsità per l'ufficio dell'Avvocato fiscale, il Tribunale ordinerà l'esecuzione del documento, e pronunzierà contro la parte una multa di lire trecento.

430. Chi vorrà rendere autentico un documento privato potrà anche prima della scadenza del termine, e senza domandare condanna citare la parte avanti il Tribunale per la verificazione dello scritto col termine ordinario delle citazioni, trasmettendole contemporaneamente copia intera dell'atto da verificarsi.

431. Se la parte non comparisce sarà in sua contumacia dichiarato per riconosciuto lo scritto, ma le spese saranno a carico dell'attore: l'opposizione a questa sentenza sarà regolata dalli stessi principj, che la Legge stabilisce rapporto alle sentenze contumaciali.

432. Se la parte comparisce, confessa il suo scritto, o riconosce quello del suo autore, sarà dichiarato per verificato il carattere, e le spese saranno egualmente a carico dell'attore.

433. La sentenza, che sarà proferita nei casi contemplati dagli articoli 431. 432. non pro-

durrà altro effetto, che quello di rendere autentico il documento.

434. Se la parte nega lo scritto ad essa attribuito, o non riconosce quello del suo autore, nè emette la dichiarazione prescritta dagli articoli 398. 399. sarà proceduto alla verificazione a forma degli articoli 406., e seq., e qualora la detta parte soccomba, sarà condannata nelle spese, e danni, e multa, colla distinzione fissata nell'articolo 425.

TITOL Q XXI.

Delle cause per il consiglio del savio.

435. In tutti i giudizj, nei quali dietro il concordato delle parti, e nei casi, e modi prescritti dalla riforma dei Tribunali civili si procederà per il consiglio del savio, il processo dovrà esser compilato nelle forme ordinarie secondo la natura del giudizio avanti il Tribunale del Vicario, o Potestà, presso il quale è introdotta la causa.

436. Dovranno le parti nel corso della istruzione del processo, e in qualunque degli atti, che saranno dopo la domanda del consultore da esse esibiti nel Tribunale inferiore nominare il Procuratore, o Procuratori, che dovranno rappresentarle nel Tribunale superiore pendente l'esame avanti il consultore.

437. Trascorso il termine probatorio la parte più diligente citerà l'altra, o il suo Procuratore avanti il Vicario, o Potestà per sentire ordinare l'*insacculazione*, e la trasmissione del processo al Tribunale del consultore: è il Giudice veduta la scrittura d'istanza, e la citazione dovrà immediatamente far diritto alla domanda. Il processo sarà da esso cartolato, e in ogni pagina dovrà porvi il suo visto.

438. Il Vicario, o Potestà accompagnerà il processo con lettera diretta al Cancelliere del Tribunale superiore, nella quale saranno da esso sommariamente indicati gli atti, che formano l'integrità del processo medesimo: il Cancelliere dovrà subito registrare in un libro, che sarà tenuto in Cancelleria a quest'effetto, la consegna del processo suddetto, e ne dovrà accusare la ricevuta.

439 Dal dì, in cui sarà stato rimesso, e registrato il processo come sopra alla Cancelleria, la Legge sospende per il corso di un mese il termine decisorio per l'istruzione dei Procuratori nominati, come è stato detto all'articolo 98.

440. Il Cancelliere ricevuto che avrà il processo, dovrà avvisarne i Procuratori predetti, onde facciano le loro incumbenze.

441. Sarà cura dei Procuratori di portarsi immediatamente alla Cancelleria per ritirare il processo originale con ricevuta, e di concertarsi fra loro per la rispettiva comunicazione: ciò nonostante potrà il processo in assenza dell'altro comunicarsi dal Cancelliere al primo, e più diligente tra i Procuratori, che si sarà presentato. In quest'ultimo caso il Cancelliere non lo consegnerà, che sotto l'obbligo in scritto del Procuratore di restituirlo dentro il termine di quindici giorni, trascorsi i quali sarà rimesso alla Cancelleria, e consegnato con ricevuta dal Cancelliere al Procuratore dell'altra parte, quando lo richieda.

442. Due giorni avanti la scadenza del mese il processo sarà restituito alla Cancelleria, e passato ai Giudici consultori, e la causa dovrà discutersi, ed esaminarsi avanti i medesimi nelle forme ordinarie.

443. Presa che sia, e rispettivamente accordata comunicazione del processo nei casi contemplati nei precedenti articoli, il Procuratore, che dentro i termini concertati, e rispettivamente assegnati non riporterà il processo, potrà essere sospeso dalle sue funzioni, che sarà rimesso nel giusto arbitrio dei Giudici, salvo il diritto alle parti interessate per la refezione dei danni.

444. Il voto dei Giudici consultori, come emanatosopra un processo in tutte le sue parti completo, si avrà sempre per proferito in contraddittorio delle parti, sebbene alcuno dei Procuratori nominati non siasi mai presentato.

445. Saranno osservate anche in questo giudizio le regole sulla perenzione delle istanze.

446. I Giudici consultori dovranno rimettere al Tribunale inferiore il processo originale col loro voto motivato avanti la scadenza del termine decisorio: la pubblicazione però del medesimo, o sia della sentenza potrà aver

luogo dopo la scadenza del detto termine decisorio, purchè la lettera, con la quale viene accompagnato il voto, sia scritta in tempo buono.

447. All'istanza della parte più diligente dovrà immediatamente il Giudice del Tribunale inferiore, ricevuto, che avrà il voto suddetto, pubblicarlo nonostante il feriato, e sentenziare secondo il medesimo.

TITOLO XXII.

Degli incidenti nelle cause per il consiglio del savio, e degli appelli dalle sentenze proferite sopra gli incidenti medesimi.

448. Qualora nell'istruzione del processo insorga qualche incidente capace di dar luogo ad una pronunzia interlocutoria, il termine probatorio resterà sospeso, come è stato prescritto all'articolo 98 § 3: e all'art. 198. e ad istanza della parte più diligente sarà ordinata dal Vicario, o Potestà la trasmissione, e insacculazione del processo a forma, e con le regole di sopra stabilite.

449. In questo caso il termine per l'istruzione dei Procuratori contemplato nell'articolo 439. non sarà che di giorni quindici, e il termine decisorio sarà quello prefinito nel titolo dei giudizi incidentali.

450. Rimesso dai Giudici consultori, e pubblicato il loro voto sull'incidente, il tutto nelle forme richieste nel precedente titolo, le parti, previa la notificazione a cura della parte più sollecita, regoleranno la prosecuzione della procedura secondo le dichiarazioni, che saranno state fatte dai Giudici consultori, e secondo le regole stabilite alla materia delli incidenti.

451. Ma se il succumbente credesse del suo interesse d'interporre il rimedio dell'appello dalla sentenza emanata sull'incidente col voto consultivo, dovrà farlo nel modo, e nei termini prescritti per gli appelli dalle sentenze interlocutorie.

452. Interposto che sia l'appello nel termine suddetto resteranno le cose nello stato, in cui erano avanti, fintanto che non sia definito ciò, che di ragione nel giudizio di seconda

istanza, che sarà regolato con la procedura dei giudizj di appello incidentali.

453. Se la sentenza sarà confermata, la procedura riprenderà il suo corso, e il processo sarà completamente istruito, e rimesso ai Giudici consultori spirato il probatorio.

454. Se sarà revocata, il succumbente volendo interporre la seconda appellazione lo dovrà fare nelle forme prescritte in questa materia. Questo rimedio produrrà gli effetti indicati negli articoli 98. 198. 452. Dopo la sentenza di terza istanza, e dopo la Notificazione della medesima si procederà nel modo prescritto all'articolo 450.

TITOLO XXIII.

Della procedura avanti il Magistrato Supremo dalla prima udienza della Causa nel merito fino alla pronunzia della sentenza.

455. Spirato il termine probatorio, o per il suo corso ordinario, o dopo la sospensione, che avrà incontrata l'istanza, la causa a cura della parte più sollecita per un semplice atto di citazione da un Procuratore all'altro sarà portata all'udienza del Magistrato nel primo giorno del termine decisorio, in cui caderà l'udienza del turno, al quale appartiene.

456. In questo giorno il Magistrato procederà anche senza l'intervento dei Procuratori citati, e non comparsi a destinare a suo arbitrio il giorno della prima udienza per l'informazione della causa dentro il corrente primo mese decisorio per quanto sarà compatibile, o almeno colla più breve dilazione.

457. Sarà a carico del Procuratore istante comparso di notificare immediatamente questa destinazione al Procuratore, o Procuratori non intervenuti, e non dovrà variarsi, se non che, o per alcuna delle cause previste dalla legge, o per altro giusto motivo a giudizio del Magistrato.

458. Che se alcuno dei Procuratori della causa, che sia entrata nel termine decisorio non avrà fatto correre la citazione, nè sarà comparso, in tal caso il ministro della Cancelleria assistente all'udienza dovrà per proprio

ufficio annunziare al Magistrato tutte le cause, che secondo il risultato del giornale delle istanze sono entrate nel termine decisorio, sebbene non sia stata fatta l'opportuna citazione; e i Procuratori degli attori, che non avranno citato per quella prima udienza del termine decisorio, saranno giudicati debitori di gravissima mancanza nel loro ministero, della quale dovranno essere redarguiti: e la causa sarà dichiarata deserta a tutti danni, e spese del Procuratore dell'attore.

459. Questa incorsa deserzione dovrà esser notificata dalla Cancelleria per mezzo di cursore al Procuratore dell'attore, e rispettivamente nei giudizj di seconda, e terza istanza dell'appellante a tutta sua spesa, e se il medesimo Procuratore dell'attore, e rispettivamente dell'appellante dentro il termine di giorni otto da questa notificazione, o non avrà fatto costare, che il termine probatorio della causa non sia spirato, ma duri tuttora, o non si sarà rimesso in buon giorno con far correre la citazione al Procuratore, o Procuratori avversarj per la prima udienza, l'istanza della causa si confermerà irremediabilmente deserta a tutte sue spese, e danni.

460. Otto giorni almeno prima dell'udienza stabilita per l'informazione della causa devono i Procuratori passare i loro processi al Giudice relatore.

461. Si potranno precedentemente alla prima udienza della causa comunicare a ciascuno dei Giudici i sommarj, informazioni, scritture, o manoscritte, o in stampa, purchè siano distribuite ai Giudici almeno tre giorni avanti la detta prima udienza sotto la comminazione di non essere altrimenti ricevute. A quest'oggetto dovranno depositarsi i manoscritti, e le stampe per i Giudici nella Cancelleria quattro giorni avanti l'udienza predetta, e cinque nel caso, che succeda il giorno di festa d'intero precepto: e a cura della Cancelleria si faranno immediatamente pervenire ai Giudici medesimi. Dovranno egualmente tre giorni avanti comunicarsi ai contraddittori col cambio reciproco di tutti i fogli, che si sono distribuiti per la detta informazione della causa.

462. Nel giorno destinato alla informazione della causa il Procuratore dell'attore leggerà

la sua domanda, immediatamente dopo il Procuratore del reo convenuto leggerà la sua scrittura di eccezioni; ed in seguito il turno del Magistrato sentirà le informazioni in voce dei Procuratori, o degli Avvocati delle parti.

463. Compite le informazioni delle parti i Giudici si ritireranno a segreto; dopo il quale il relatore, o comunicherà in voce, o leggerà alle parti i rispettivi dubbj, ai quali non sarà permessa veruna replica in quella udienza, o dichiarerà, che dentro il termine di giorni otto saranno rimessi in scritto presso la Cancelleria.

464. Il Magistrato destinerà a suo arbitrio in questa medesima udienza il giorno della seconda, ed ultima udienza per sentire le repliche ai dubbj comunicati alle parti, o in voce, o in scritto, con che questa seconda udienza sia destinata indispensabilmente dentro il corso del secondo mese decisorio. E questa destinazione pure di seconda udienza dopo che sarà stata fatta non dovrà variarsi, se non che per alcuno dei casi preveduti dalla legge, o giudicati indispensabili dal Magistrato.

465. Potranno le parti nell'intervallo tra la prima, e la seconda udienza della causa comunicare ai Giudici le loro repliche in scritto, e questa comunicazione deve esser fatta nel modo, e nei termini prescritti all'articolo 461.

466. Dopo ricevuta la comunicazione dei dubbj sarà in facoltà delle parti esibire qualche nuovo rilevante documento, che sia diretto allo schiarimento dei medesimi, purchè per la parte dell'attore questi nuovi documenti siano prodotti, e notificati ai contraddittori dentro il termine di otto giorni, e per la parte del reo convenuto dentro il termine di quindici giorni dal dì della detta prima udienza della causa. Spirato questo rispettivo termine, che sarà di rigore, non si ammetterà più veruna nuova produzione di qualsivoglia documento, nè per parte dell'attore, nè per parte del reo convenuto, ma la causa in quella pendente istanza dovrà impreteribilmente trattarsi, e decidersi sopra il processo compilato fino a quel giorno.

467. Aperta la seconda udienza della causa nel giorno destinato i Procuratori, o gli Avvocati delle parti, o gli Avvocati delle parti,

Reg. di Proc. Civ.

vocati degli attori esporranno i primi le repliche ai dubbj, e successivamente le esporranno i Procuratori, o gli Avvocati dei rei convenuti, e d'altri intimati.

468. È in facoltà di ciascuno dei Giudici di proporre successivamente nuovi dubbj per riceverne quella replica, che sarà data in quella medesima udienza.

469. Al termine di questa seconda udienza, che dovrà indispensabilmente essere l'ultimo in qualunque causa, il Giudice relatore dichiarerà il giorno, nel quale sarà proferita la sentenza; e questo giorno da destinarsi ad arbitrio del Magistrato deve esser compreso nel corso del terzo, ed ultimo mese del decisorio, nè deve variarsi, se non che, o per i casi della sospensione dell'istanza preveduti dalla legge, o per motivi necessarij a giudizio dei Giudici, i quali però sono sempre nell'obbligo assoluto di pronunziare la sentenza dentro il termine decisorio dell'istanza non sospeso dalla legge.

470. Nel termine di otto giorni successivi a questa seconda udienza possono i Procuratori, e Avvocati delle parti comunicare ai Giudici brevissime memorie sopra qualche oggetto particolare della causa, che credano non essere stato bastantemente schiarito sempre nel modo di sopra prescritto. Ma dopo questi otto ultimi, e perentorj giorni della difesa la Cancelleria non riceverà più fogli, o memorie di sorte alcuna, e dovranno i Giudici decidere la causa nel giorno prefisso sopra le sole scritture state comunicate in tempo debito.

471. Tutte le scritture dei Procuratori, e degli Avvocati devono essere firmate dai medesimi sotto la data del giorno della loro esibizione, e questa data deve essere confermata dal visto del ministro della Cancelleria, che lo riceve.

472. È proibito ai Procuratori, e agli Avvocati di passare ad alcuno dei Giudici scritture, memorie, e carte di qualunque sorte per altro mezzo, che per quello del deposito in Cancelleria, nè i Giudici possono riceverle, o farne capitale alcuno.

TITOLO XXIV.

Delle sentenze definitive di prima istanza, loro redazione, e copia.

473. Nelle cause contraddittorie i Procuratori delle rispettive parti dovranno appena sarà stato dal Tribunale destinato il giorno per la pronunzia della sentenza, e non più tardi di giorni cinque avanti la scadenza del giorno stesso depositare estese in carta bollata, e a colonna, e da essi firmate le narrative della sentenza, o concordate, o separate in quanto vi fosse tra i medesimi qualche discordanza, e dovranno parimente depositare le rispettive cedole in carta non bollata.

474. Queste narrative, e cedole saranno rimesse immediatamente dal Cancelliere con la sua firma, e colla data del giorno al Giudice relatore, perchè stabilisca senz'obbligo di sentire le parti quali tra le narrative predette devano essere prescelte, e perchè faccia anche, se vi hanno luogo, sopra le medesime quelle correzioni, o aggiunte, che crederà convenienti.

475. Se alcuno dei Procuratori nel termine prescritto di sopra non avrà depositate, né concordate le narrative, dovrà esser fatto uso di quelle sole, che furono depositate nel termine dal Procuratore più diligente.

476. Se nessuno dei Procuratori avrà depositate le narrative secondo il prescritto di sopra dentro il termine, potranno i Giudici nel giorno destinato proferire la sentenza senza le medesime, con far menzione, che le narrative saranno redatte successivamente attesa la negligenza dei Procuratori, i quali saranno condannati nella multa di lire settanta applicabile alla cassa presso la Cancelleria, senza il qual pagamento di multa di lire settanta la Cancelleria non riceverà le narrative successive alla sentenza: i Procuratori saranno anche responsabili di tutti i danni, che potessero derivare da questa loro negligenza.

477. Queste narrative saranno semplici, e dovranno contenere i nomi, la condizione, i domicili tanto degli attori, quanto dei rei convenuti, o intervenienti in causa, la menzione del rispettivo loro Procuratore, l'esposizione

dell'azione intentata, l'indicazione sommarissima delle eccezioni, e repliche più sostanziali tratte, o dalle scritture, o dalle memorie, che hanno avuto luogo nel decorso della istanza, e i visti di tutti gli atti della causa, e di tutti i documenti rispettivamente prodotti.

478. Se si tratta di causa in contumacia di parte, le narrative potranno essere depositate anche il giorno avanti la spedizione della causa.

479. Nei giudizj per consiglio del savio, nei quali il processo nel termine decisorio si trova presso dei Giudici consultori, dovranno questi prima della trasmissione del loro voto rimetterlo nuovamente alla Cancelleria. Il Cancelliere consegnerà questo processo al Procuratore dell'attore, e a quello, che sarà concordato con riportarne la ricevuta in un libro giornale, che sarà tenuto a quest'effetto, nella qual ricevuta il Procuratore si obbligherà di rimettere il processo colle narrative, e colla cedola dentro il termine di tre giorni, ed il Cancelliere dovrà prender nota in detto giornale della restituzione, che successivamente ne sarà fatta dal Procuratore consegnatario.

480. Le sentenze dovranno essere in tutte le cause motivate in fine delle medesime: saranno pronunziate in nome del Tribunale, e lette, e pubblicate dal ministro di Cancelleria all'udienza del Tribunale in presenza di tutti i Giudici nel giorno della pubblica udienza prefissa alla spedizione della causa. Saranno firmate da tutti i Giudici, e quindi passate in Cancelleria, e ritenute nella filza delle sentenze unitamente alle narrative state depositate, come sopra, e che dovranno pure rimettersi alla Cancelleria dal Giudice relatore col suo visto, e firma.

481. Nel caso, che uno dei Giudici fosse di voto contrario dovrà sottoscrivere alla sentenza dissenziente, e in piè dei motivi dei due Giudici da esso pure saranno brevemente indicati i motivi principali del suo dissenso.

482. I diritti, ai quali sarà soggetta la sentenza dovranno essere pagati dalla parte più diligente per l'intero, o da tutte le parti per la rispettiva porzione nei modi, e termini, che verranno stabiliti da speciali regolamenti.

483. Pagati che siano i diritti dovuti alla Cancelleria a forma della Tariffa approvata,

potrà qualunque delle parti interessate ottenere la copia autentica della sentenza. La medesima sarà rilasciata nel suo intiero contesto, comprese le narrative, e i motivi. Il Cancelliere dovrà apporvi l'intitolazione, che è prescritta dal Governo per simili atti, e dovrà la copia essere firmata dal medesimo, o esso impedito, da uno dei sotto Cancellieri.

484. In margine delle narrative esistenti in Cancelleria firmate dal Giudice relatore dovrà notare il Cancelliere, che è stata data la copia della sentenza al Procuratore, o alla parte in seguito del pagamento dei diritti.

485. Dovrà la Cancelleria dare a qualunque persona ne faccia in ogni tempo la richiesta altre copie in forma autentica della Sentenza medesima con percipere il solo diritto di copia.

TITOLO XXV.

Della notificazione delle Sentenze.

486. Qualunque sentenza interlocutoria, o definitiva dovrà essere notificata tanto al Procuratore, o Procuratori delle parti, quanto alle parti medesime si comparse, che contumaci.

487. Dovranno pure essere notificate personalmente alla parte, o parti, sebbene comparse per mezzo di Procuratore, tutte quelle sentenze, che richiamassero la parte, o parti medesime alla prestazione di un fatto personale, come a rispondere a posizioni, a prestare un giuramento, e simili.

488. I decreti meramente ordinatorj, o preparatorj non dovranno notificarsi neppure ai Procuratori comparsi, se non nei casi espressamente determinati nel presente regolamento. Servirà, che siano registrati nel giornale delle udienze del Tribunale.

489. La notificazione delle sentenze tanto ai Procuratori, quanto alle parti rispettivamente dovrà farsi nel modo seguente.

490. Il Procuratore della parte istante per la notificazione di una sentenza qualunque farà trascrivere in carta bollata, ed in tanti esemplari quante saranno le parti, alle quali dovrà notificarsi, la copia autentica della sentenza medesima: certificherà in piè di ciascu-

no di detti esemplari per conforme alla copia autentica la copia della sentenza ivi trascritta, e per mezzo del cursore farà eseguire la notificazione alle parti, e Procuratori rispettivamente alla loro abituale dimora. La notificazione delle sentenze si farà nel modo prescritto per le notificazioni delle domande, e citazioni.

491. L'atto di notificazione dovrà contenere l'indicazione del nome, cognome, qualità, e domicilio della persona, ad istanza della quale la notificazione viene fatta, il nome, cognome, qualità, e domicilio del cursore, che ne è stato incaricato; come pure il nome, cognome, qualità, domicilio, e dimora abituale della persona, alla quale la sentenza viene notificata: indicherà inoltre la sentenza, che si notifica con termini di rapporto alla medesima, la quale sarà trascritta, e nello stesso foglio, o in un foglio a parte, e in questo caso il cursore esprimerà di averlo lasciato annesso all'atto di notificazione.

492. Il cursore noterà con precisione il giorno, e il luogo della notificazione, la persona, alla quale è stata rilasciata, e ne farà il suo rapporto nelle forme prescritte per le domande.

493. Se si tratterà di parti, delle quali l'assenza sia stata formalmente dal Tribunale dichiarata, queste notificazioni dovranno farsi al curatore, che all'assente, o assenti sarà stato deputato.

TITOLO XXVI.

Dei giudizj di rendimenti di conti.

494. Gli amministratori eletti dal Tribunale saranno per il loro rendimento di conti convenuti avanti il Tribunale, che gli ha conferita l'amministrazione: i tutori, e curatori avanti il Tribunale, nella cui giurisdizione è stata loro deferita la tutela, o curatela: tutti gli altri amministratori avanti i Giudici del loro domicilio.

495. L'amministratore, che vorrà, o dovrà procedere al rendimento di conti giudiciale della tenuta amministrazione, intimante, o intimato nelle forme indicate nella procedura

delle domande dovrà con sua scrittura esibire la dichiarazione di esser pronto a depositare i libri, documenti, recapiti, e corredi riguardanti l'amministrazione medesima, e produrrà la dimostrazione del rendimento di conti del suo operato, che contenga:

1.º Il conto dell'incassato, e del pagato nel corso dell'amministrazione, onde ne appaia il credito, e il debito dell'amministratore.

2.º La nota dei crediti, capitali, ed assegnamenti, e dei rispettivi debiti, e passività dell'amministrazione, che rimangono in essere.

3.º La nota, e descrizione dei capitali, assegnamenti, e crediti, come pure di tutti gli oneri, obbligazioni, e debiti, che esistevano al giorno dell'assunta amministrazione.

496. Questa dimostrazione includerà anche tutte le osservazioni, e note, che possono essere atte a porre in chiaro lo stato degli interessi amministrati, e sarà firmata dall'amministratore.

497. Dentro il termine di giorni otto, e di quindici per la distanza dal dì del rapporto della notificazione di questa scrittura, se l'amministrato non darà eccezioni, la causa sarà con citazione portata all'udienza, e il Tribunale in mancanza di opposizione per parte dell'amministrato approverà il rendimento di conti a forma della dimostrazione esibita dall'amministratore.

498. Qualora poi l'amministrato creda di non concordare in questa dimostrazione dovrà nel termine predetto esibire la sua scrittura d'eccezioni, e domandare il deposito nella Cancelleria dei libri, e documenti spettanti all'amministrazione.

499. Se l'amministratore, e l'amministrato concorderanno nel deposito dei detti libri, e documenti in un luogo di comune soddisfazione, o appresso il perito calculatore, che sarà eletto per le operazioni occorrenti, in tal caso questo deposito concordato equivarrà al deposito giudiciale nella Cancelleria.

500. Questo deposito di libri, e scritture dovrà eseguirsi dentro il termine di otto giorni dal dì della intimazione, altrimenti il Tribunale dichiarerà a forma delle eccezioni dell'amministrato.

501. Il deposito giudiciale dovrà effettuarsi col riscontro, e descrizione di tutti i libri, e documenti depositati in mano dell'attuario a quest'effetto deputato dal Cancelliere, che ne dovrà fare la ricevuta a favore di chi eseguisce il deposito in piè dell'inventario, e descrizione dei medesimi.

502. Se le contestazioni delle parti richiederanno alla necessità delle operazioni di un perito scritturale, questo formerà il soggetto di un'incidente all'udienza del Tribunale, che deciderà se deva, o non deva procedersi all'elezione del detto perito. Il Tribunale ammettendo la perizia nominerà d'ufficio nella stessa sentenza il perito, che sarà l'incaricato dell'operazione, qualora le parti nel termine di tre giorni non abbiano esibito il concordato di un perito diverso, che in questo solo caso dovrà intendersi surrogato.

503. Potrà dal Tribunale a suo arbitrio eleggersi questo perito scritturale, o per semplice istruzione, o per dover rimettere la sua relazione, e perizia alla Cancelleria.

504. Nel primo caso il perito dovrà istruire privatamente il Giudice, o Giudici della causa in tutto quello, che sarà creduto necessario. E nella sentenza, che sarà proferita sul rendimento di conti verrà inappellabilmente tassato dal Tribunale, sentita la richiesta del perito, il dovutogli onorario, che dovrà depositarsi intieramente nella Cancelleria da quella delle parti, che richiederà la copia della sentenza, salvo il suo regresso nell'atto, che gli sarà rilasciata.

505. Nel secondo caso dovrà il perito rimettere la sua relazione, e perizia dentro il termine, che gli sarà stato prefisso a forma del disposto nel titolo delle perizie. Di questa relazione, e perizia ne dovrà essere data copia dalla Cancelleria alle parti, subito che la richiederanno, o che la parte più diligente, salvo il regresso contro le altre, avrà depositato l'intero onorario dovuto al perito, o nella somma concordata dalle parti, o in quella somma, che sentito il perito medesimo sarà tassata dal Cancelliere col ricorso nei modi, e termini stabiliti, come sopra, nel titolo delle perizie.

506. Tanto nel caso, che il perito sia nomi-

nato per semplice istruzione del Tribunale, quanto nell'altro, che deva rimettersi la sua relazione, e perizia presso gli atti, potrà essere informato dalle parti medesime, e loro difensori, e separatamente, e in contraddittorio.

507. Le partite, che saranno impugnate in diritto dovranno essere indicate nella sua relazione dal perito, il quale ne calcolerà la rispettiva differenza tanto nel dare, quanto nell'averlo.

508. Contro la relazione, e perizia delli scritturali dopo che sia stata pubblicata, non si ammetteranno, che le sole eccezioni di mero fatto, di errore di calcolo, o di equivoco confronto di partite, che potranno far luogo alle correzioni del perito medesimo.

509. Non si darà mai luogo in quell'istanza a nuova perizia di altro scritturale, e solo resterà in facoltà dei Giudici della istanza ulteriore di seguitare la relazione, e perizia dell'istanza precedente, o di dichiarare, che deve procedersi ad una nuova, per farne di ambedue quel capitale, che sarà di ragione.

510. Sarà permesso alle parti di concordare, che i libri, e fogli stati depositati dall'amministratore nella Cancelleria, siano consegnati dietro ricevuta in piè dell'inventario, e sotto l'obbligo di conservazione, e restituzione al perito suddetto, dal quale nel giorno della trasmissione della sua perizia, o della pronunzia della sentenza, dovranno tornarsi a depositare nella Cancelleria, o restituirsì alle parti dietro il consenso in scritto di esse, prima sempre di poter ritirare dalla Cancelleria la somma, che sarà stata depositata per l'intero suo rispettivamente concordato, o tassato onorario.

511. Per rendere minore il dispendio delle operazioni del perito, e sollecitarne l'esecuzione, potranno le parti consegnare al perito i loro fatti concordati scritti dalle parti istesse, o da un loro Procuratore speciale, i quali saranno dal perito rimessi alla Cancelleria unitamente alla sua relazione, e perizia.

512. Se per verificare i diversi oggetti dell'amministrazione sarà necessaria l'opera di altri periti subalterni nelle rispettive arti, o professioni, qualora le parti dentro il termine di tre giorni dal dì, che il perito calculatore per mezzo della Cancelleria ne avrà fatta la richiesta, non gli abbiano dato il concordato in scritto della nomina di questi periti da rimettersi a suo tempo con la relazione, e perizia, apparterrà al perito scritturale eletto di prevalersi dell'opera di quei periti, che a suo regolato arbitrio crederà più conveniente.

513. Qualunque amministratore rimanga contumace o a comparire a render conto, o nel progresso della procedura del suo rendimento di conti, dovrà essere sottoposto alla dichiarazione giudiciale coerente in tutto, e per tutto alle domande del suo amministrato.

514. Se la dimostrazione esibita dall'amministratore lo presenta debitore di qualunque somma, potrà l'amministrato ottenere l'immediata condanna dell'amministratore al pagamento senza essere obbligato a differire l'esazione di questa somma di suo credito liquida, e confessata fino al termine del giudizio di rendimento di conti.

515. Avrà però l'amministratore diritto di ritenere tanta somma del suo confessato debito, che possa assicurarlo delle spese del suo rendimento di conti, e dell'onorario, che possa essergli dovuto.

P A R T E S E C O N D A

DELL' ORDINE, E FORMA DI PROCEDERE

NEI GIUDIZJ SOMMARJ

TITOLO PRIMO

Disposizioni Generali.

516. Si giudicano cause sommarie tanto nella prima, quanto nelle ulteriori istanze tutte quelle che hanno per soggetto:

1.° Il pagamento di capitali di credito liquido derivanti o da pubblico contratto, o da altro equivalente documento, o da sentenza passata in cosa giudicata.

2.° Tutte le cause mere esecutive, e che richiedono per natura del documento una celere risoluzione.

3.° Tutte quelle che riguardano locazione d'opera, e pagamento di mercedi, pigioni, canoni, frutti di cambio, di censi, d'imprestiti fruttiferi, e di qualunque altro capitale di credito, liquidazione di frutti, danni, interessi, e spese.

4.° La restituzione di somme, robe, fogli, e documenti depositati.

5.° La riparazione di fondi locati domandata dai conduttori.

6.° La disdetta di locazione di fondi tanto rustici, quanto urbani, e di sfratto agli affittuarj, ai pigionali, ed ai coloni.

7.° Le cause di turbato possesso, e di spoglio.

8.° Le cause di nunciazione di nuova opera, di violata inibitoria, e di attentati.

9.° Le cause di danno dato.

10.° Le cause, che hanno per soggetto l'azione redibitoria, o estimatoria nelle contrattazioni dei bestiami.

11.° Le cause di prestazione d'alimenti.

12.° E tutte le cause indistintamente, che esigono celere spedizione; come tutte quelle, il merito delle quali non oltrepassa le lire dugento toscane.

517. In tutte le predette cause sommarie la procedura è celere, e spedita quanto mai possa essere compatibile colla amministrazione della giustizia, e perciò nelle medesime il corso dell'istanza non può, nè deve mai eccedere il termine di un mese, salvi i casi, nei quali l'urgenza richiede la più sollecita spedizione, e salve le particolari disposizioni espresse nei rispettivi titoli.

518. In questi giudizj sommarj non si distingue il termine probatorio dal decisorio, ma l'uno si promiscua coll'altro, e quindi sono autorizzati i Giudici in qualunque giorno del corso del giudizio a pronunziare la sentenza, subito che siano persuasi, che la causa sia in grado di essere risolta.

519. Il termine stabilito nell'articolo 517. resterà non ostante sospeso pendente l'esame degli incidenti, e per l'esecuzione delle sentenze incidentali.

520. Ritenuta la natura di giudizio sommario, la causa dalla parte più diligente deve essere con citazione portata alla prima udienza del Tribunale, altrimenti l'istanza rimane deserta a carico dell'attore, e suo Procuratore, come è stato prescritto nei giudizj ordinari.

521. Se vi sarà luogo ad esame di libri, o di carteggi mercantili, o valutazione, o stima, e si dovranno eleggere i periti, il decreto di elezione di detti periti fisserà il più breve termine, dentro il quale dovranno sotto la loro

responsabilità avere rimessa la loro relazione, e i periti, che per qualunque causa richiedessero termine incongruo, e troppo lungo per l'incumbenza, dovranno essere recusati.

522. Nelle suddette cause sommarie appellabili le sentenze anche della Rota, e del Consiglio di giustizia saranno di eguale celere spedizione, e dovranno essere motivate egualmente, che quelle di prima istanza. Non si daranno dai Giudici di seconda, e terza istanza in queste cause sommarie, ed esecutive dubbj in carta, e la copia delle sentenze sarà impretebabilmente rilasciata dalle Cancellerie dentro il termine al più di due giorni da quello, in cui saranno state proferite.

TITOLO II.

Dei giudizi di violata inibitoria, e di attentati.

523. Chiunque crede di essere pregiudicato a forma della legge da una fabbrica, o qualunque altra nuova opera, ha diritto di intimare a desistere dall'incominciare il lavoro, o a sospendere di proseguirlo fino a ragione conosciuta.

524. Questa intimazione deve essere fatta per gli atti del Tribunale, che ha giurisdizione nel luogo della nuova fabbrica, o altra opera, e deve essere notificata nella forma prescritta non tanto al nuovo edificante, quanto ai lavoratori collettivamente, o a quello, che è incaricato di eseguire il nuovo lavoro col precetto, che si dice inibitoria, a intraprendere, o proseguire l'opera, alla pena mancando di purgare gli attentati colla demolizione, e di essere sottoposti alla cattura.

525. Questa intimazione deve contenere i fondamenti, sopra i quali l'intimante appoggia il suo diritto di proibire la nuova opera.

526. Nel termine di giorni quindici l'intimante dovrà produrre i documenti, e le prove, che stanno a giustificare i fondamenti della sua inibitoria, con citazione all'intimato per comparire all'udienza del Tribunale dentro il termine di otto giorni per sentir dichiarare sopra la conferma di detta inibitoria, e successiva incompetenza di eseguire quell'opera. In

questo caso speciale il termine dell'istanza non comincerà a decorrere, che dal giorno del registro del rapporto della notificazione di questa produzione.

527. Se l'intimato dentro il termine non comparisce colla nomina del suo Procuratore soggiace alla procedura delle cause contumaciali: se comparisce, e dichiara di aver desistito, o di desistere dal nuovo lavoro, l'istanza può domandarne la giudiciale pronunzia colla condanna dell'intimato nelle spese: se comparendo all'incontro dentro il termine si rende opponente si fa luogo alla procedura comune a tutte le altre cause sommarie contraddittorie, ferma stante l'inibitoria fino all'esito del giudizio.

528. Che se pendente questo giudizio tanto in prima, quanto in seconda, o ulteriore istanza l'intimato si facesse lecito di incominciare, o di proseguire il lavoro in disprezzo della inibitoria, e della deferenza dovuta al Tribunale, che ha inibito, sarà in diritto l'intimante di domandare l'immediata purgazione degli attentati, come sopra, ed inoltre la sospensione dell'istanza della causa sopra il merito, finchè colla demolizione de' nuovi lavori attentati sotto la pendenza dell'inibitoria, lo stato del fondo non sia ritornato alla posizione, in cui era al momento della notificazione del precetto inibitoriale.

529. La domanda incidentale di purgazione di attentati deve contenere la narrativa della pendenza del giudizio, e della inibitoria trasmessa fino da principio, e la prova che l'intimato abbia di fatto in disprezzo della inibitoria incominciato, o proseguito il lavoro inibito, e, in quanto si giudichi necessaria, l'istanza per l'ammissione dei testimonj, e quindi la domanda della demolizione del nuovo lavoro prima dell'ulteriore discussione del merito della causa.

530. Questa domanda deve essere notificata al Procuratore dell'intimato, o se non abbia costituito Procuratore, alla sua persona, e domicilio con citazione a comparire nel più ristretto termine all'udienza del Tribunale, il quale prima di proseguire nella discussione della causa nel merito, che rimane sospesa, deve pronunziare sopra questo incidente di

violata inibitoria, e di purgazione di attentati.

531. La sentenza del Tribunale sopra la purgazione degli attentati non sarà appellabile, finchè non sia stata proferita la definitiva, e allora solo potrà cumularsi l'appello ancora dalla medesima.

532. L'istanza della causa nel merito resterà sospesa finchè non venga esibita la giustificazione, che la sentenza sopra l'incidente degli attentati sia stata eseguita colla demolizione dei nuovi lavori, e sarà a carico dell'intimato il produrre la prova di detta esecuzione, se vuole insistere per la revoca dell'inibitoria vegliante contro il medesimo, e per la decisione della causa nel merito.

533. Nei casi, nei quali la sospensione dell'opera già incominciata nel giorno della trasmessa inibitoria, o la demolizione della medesima proseguita sotto l'inibitoria per la purgazione degli attentati possa arrecare un danno gravissimo, ed irreparabile, se l'intimato offerisca all'intimante una idonea cauzione di demolire l'opera, che la sentenza definitiva dichiara, che non abbia diritto di fare, o di proseguire, e di rifondere tutti i danni, che potessero verificarsi, può il Tribunale equitativamente ammettere l'intimato a prestare questa cauzione di demolire, e restaurare i danni, ed autorizzarlo provvisoriamente a proseguire il lavoro inibito fino alla necessità verificata nel caso, o a non demolire il lavoro proseguito pendente l'inibitoria.

534. Questa offerta cauzione per parte dell'intimato forma il soggetto di un'altro giudizio incidente, nel quale l'intimato diviene attore, deve notificare all'intimante la sua domanda colle giustificazioni del danno grave, ed irreparabile, che gli arrecherebbe, o la sospensione, o la demolizione del lavoro, colla offerta della cauzione, e prova della idoneità della medesima, e colla citazione all'intimante, o suo Procuratore all'udienza del Tribunale per sentir pronunziare sopra l'incidente.

535. La procedura prosegue come negli altri incidenti, e gli estremi, nel concorso dei quali solamente può essere autorizzato il Tribunale ad approvare questo mero equitativo temperamento, sono gli appresso:

1.º Che si tratti di danno grave, ed ir-

reparabile dell'intimato nel non dovere proseguire, o nel dovere demolire il lavoro.

2.º Che la prosecuzione del lavoro si limiti al solo necessario per evitare un danno grave, ed irreparabile.

3.º Che la cauzione, che l'intimato offerisce di prestare per la demolizione in caso di succumbenza, e per i danni sia idonea, e proporzionata, e come tale meritevole di essere approvata dal Tribunale.

536. Anche questa sentenza incidentale sopra la prosecuzione, o ritenzione della nuova opera sotto cauzione di demolirla in caso di succumbenza, e di rifondere i danni, non sarà appellabile prima della sentenza definitiva, ma solo dopo, e unitamente coll'appello della medesima.

537. La sentenza definitiva nel merito della causa di nunciazione di nuova opera sarà sottoposta al rimedio sospensivo, come tutte le altre, semprechè dentro il termine di dieci giorni dal dì della notificazione ne sia stato interposto l'appello nelle forme prescritte.

538. Se il nunciante la nuova opera rimarrà soccombente, dovrà esser condannato non solo in tutte le spese dei giudizi, ma anche in tutti i danni arrecati al nunciato, ed intimato colla inibitoria del nuovo lavoro, eccettuate le spese, danni, e pregiudizj, che abbia risentito l'intimato per gli attentati pendente l'inibitoria, e successiva purgazione dei medesimi, che dovranno restare a tutto carico dell'attentante, nonostante che per la rejudicata resti dichiarato nel merito il suo diritto di opporsi all'inibitoria stata revocata.

TITOLO III.

Dei giudizi di danno dato.

539. Le cause sommarie di danno dato saranno sempre di privativa cognizione dei Tribunali, nella giurisdizione dei quali sono poste le proprietà dannificate.

540. Qualunque persona vorrà procedere in giudizio civile per ottenere l'emenda del suo danno, sia questo stato cagionato per malizia, dolosa violenza, sia per colpa, o negligenza, deve intimare il preteso dannificante

avanti il Tribunale competente a comparire nel termine prefisso per sentirsi contestare l'accusa, e replicare quanto crede opportuno alla sua difesa.

541. Questo precetto d'intimazione deve essere notificato al convenuto nelle solite forme, e deve contenere:

1.º La contestazione del danno in specie, il tempo, in cui fu commesso, la persona, o la qualità delle bestie, che l'hanno cagionato, e la quantità precisa numerica, nella quale l'attore liquida il danno sofferto, e per la quale insiste nella condanna del convenuto.

2.º Le giustificazioni, alle quali l'intimante crede di appoggiare le prove del suo danno; l'istanza di essere ammesso al giuramento, se intende di giurare; la nomina dei testimonj, che voglia indurre per essere esaminati, e la dimostrazione dettagliata delle diverse partite di danno sofferto.

542. Se il danno sarà stato cagionato da persone costituite sotto l'altrui potestà, o per mezzo di bestie, l'intimazione si farà al capo della famiglia, che ha in custodia le dette bestie, qualunque sia il titolo, per il quale si ritrovino presso il medesimo, o dalla di cui direzione dipendono le persone, per mezzo delle quali si è cagionato il danno; e in contraddittorio del medesimo s'istruirà, e si terminerà il giudizio.

543. Se l'intimato non comparirà nel giorno prefisso, il Tribunale proferirà la sentenza nell'istesso giorno a forma della domanda. Questa sentenza dovrà esser notificata, e se dentro il termine di tre giorni dal dì della notificazione non comparirà il convenuto a fare opposizione, la sentenza contumaciale sarà eseguita.

544. Se comparendo l'accusato sarà confesso tanto relativamente al danno in genere, che al danno in specie, si procederà nell'istante alla pronunzia della sentenza, e alla condanna dell'intimato all'emenda del danno nella somma reclamata, e alla refusione delle spese senza bisogno di ulteriore procedura.

545. Se all'incontro l'intimato comparirà contraddittore nel giorno della citazione, o si farà opponente alla sentenza dentro il termine dei tre giorni si contesterà il giudizio sopra

Reg. di Proc. Civ.

l'accusa, e sopra le eccezioni a difesa secondo la procedura dei giudizj sommarij.

546. O l'intimato negherà, che il danno reclamato sia stato commesso, o si vero concederà la verificazione del danno in genere, ma discorderà del danno in specie, e nella quantità della emenda pretesa dall'attore.

547. Se l'intimato negherà, che il danno sia stato commesso, o da esso medesimo, o da persone, e bestie di sua dipendenza, trattandosi di prova difficilissima, e privilegiata, la sola giurata asserzione dell'accusatore, sia questo il padrone dannificato, sia l'agente dei beni, sopra i quali è stato commesso il danno, sia la guardia alla custodia dei medesimi destinata, sia il colono parziario degli effetti dannificati, basterà a fondare l'intenzione dell'attore per la prova tanto del danno in genere, quanto del danno in specie.

548. Il giuramento per l'intento di questa prova dovrà prestarsi nella mattina medesima, in cui cade la citazione avanti il Tribunale, ed in presenza del preteso dannificante, o suo Procuratore comparso, o egualmente in assenza del medesimo, se sia rimasto contumace.

549. Se l'accusatore intimante non sarà in grado di giurare di aver veduto arrecare il danno, e di aver conosciuta la persona, che lo ha commesso, potrà indurre due testimonj di vista degni di fede, o anche un solo testimone di vista amminicolato da indizj, e congetture.

550. Fondata con queste forme l'intenzione dell'accusante per la prova del danno in genere, e in specie, se l'accusato si accingerà a sostenere la falsità dell'accusa, sarà a suo carico il giustificarlo. Questa prova contraria dovrà concludersi nel termine di giorni otto dal dì della sua comparsa in giudizio, senz'obbligo di verun'altra intimazione; e spirato il detto termine, e non eseguita la detta prova contraria, e non giustificata la falsità dell'accusa, si procederà alla spedizione della causa contro l'accusato.

551. Nel conflitto del giuramento dell'accusatore, e delle prove dell'accusato dovrà il Tribunale amministrare la più sollecita giustizia: ma se l'accusato, o avrà lasciato decorere il termine degli otto giorni senza più com-

parire, o non sarà riuscito a dedurre prove capaci di escludere la verità dell'accusa, dovrà essere condannato all'emenda del danno nella somma stata giurata dall'accusante, per il pagamento della quale saranno solidalmente tenuti il padre per i figli, i fratelli per i fratelli, ed i capi di casa per tutta la famiglia, compresi i garzoni, servi, o altri dipendenti con più la refezione di tutte le spese del giudizio, e dei danni.

552. Se poi l'accusato nella sua prima comparsa al Tribunale concorderà, che il danno si sia verificato a suo carico, ma discorderà, che sia stato nella quantità pretesa dall'accusatore, in tal caso dovrà dichiarare all'istante in quale precisa somma esso concorda il danno: o l'accusatore accetterà questa dichiarazione dell'accusato, e si procederà subito alla spedizione della causa sull'appoggio del consenso delle parti, e alla condanna dell'accusato, nel modo che sopra: o l'accusatore non accetterà questa liquidazione di danno, e si dovrà procedere alla stima per mezzo di uno, o più periti da eleggersi dal Tribunale, quando il perito, o periti non siano all'istante concordemente nominati dalle parti.

553. La perizia si eseguirà a tutte spese dell'accusato divenuto attore nella sua eccezione, e dovrà poi per l'intero soffrirsi in fine della lite da quello, che rimarrà succumbente.

554. Tutte le volte che l'accusa sarà trovata, e dichiarata dal Tribunale insussistente, o calunniosa, dovrà l'accusatore essere condannato nell'emenda dei danni, spese, ed ingiuria sofferta dall'accusato da liquidarsi, e tassarsi sommariamente avanti lo stesso Tribunale, che ha conosciuta, e dichiarata l'insussistenza dell'accusa, riservata in ogni caso all'accusato l'azione criminale contro il falso accusatore.

555. Tutte le volte che l'accusa sia giusta, e il danno confessato in genere dall'accusato, ma la questione abbia avuto per oggetto il danno in specie maggiore, o minore, in tali casi se l'accusato pervenga a far dichiarare il danno nella sola somma da esso concordata, dovrà l'accusatore essere condannato in tutte le spese del giudizio. E se risulterà, che il danno non deva liquidarsi, nè nella somma prete-

sa dall'accusatore, nè il quella concordata dall'accusato, ma in una somma media, in tal caso la condanna nelle spese dovrà essere rispettivamente proporzionale alla rata della vittoria.

556. Le sentenze nelle cause di danno dato saranno inappellabili, come in tutte le altre fino alla somma di lire settanta. Se la sentenza sarà contraddittoria, l'appello dovrà interporci dentro tre giorni dal dì, in cui la medesima sia stata proferita; e se sarà contumaciales dovrà interporci al momento, che sarà intimato il primo atto esecutivo, altrimenti non vi sarà più luogo a potere appellare.

557. Tutte le sentenze nei giudizi di danno dato saranno eseguibili nonostante appello, sempre che l'appellato presti idonea cauzione per tutto quello, che potrà essere dichiarato a suo carico nel giudizio d'appello.

558. Anche contro i contadini, affittuarj, e lavoratori di beni per qualunque altro titolo, che per se, o per altrui mezzo danneggeranno il podere, tanto durante la colonia, ed affitto, quanto al termine dei rispettivi contratti, oltre il poterli licenziare in tronco si potrà procedere nelle medesime forme, che è stato prescritto contro tutti gli altri dannificanti.

559. Nei danni dati con bestie, se saranno queste trovate a far danno senza che abbiano custode, potrà il dannificato, e altri per esso arrestare le bestie, e dentro la giornata condurle al pubblico stabulario, dove saranno ritenute a spese del proprietario delle medesime fino che non dia cauzione da approvarsi, e accettarsi dal dannificato, o dal Giudice, di emendare il danno, e di rifondere le spese, e tutt'altro, che può essere di ragione.

560. Un diritto uniforme rispetto al sequestro, e traduzione allo stabulario apparterrà al dannificato, o ad altri per esso anche nel caso della presenza del custode nell'atto, in cui sarà trovato il bestiame a commettere il danno, tutte le volte che il bestiame sia di proprietà di persona non suddita, onde si possa temere con fondamento, che questo proprietario del bestiame dannificante, o suo custode si sottragga alla refezione del danno con allontanarsi colle bestie dallo stato di Toscana.

TITOLO IV.

Dei giudizi di turbato possesso, e di spoglio.

561. I giudizi sopra le azioni di turbato possesso, e di spoglio appartengono alla classe dei giudizi sommarj, e sono regolati dalla procedura prescritta per le cause sommarie, salvo le infrascritte particolari disposizioni.

562. Le azioni possessorie non saranno ammissibili, se non dentro il termine di un anno dal giorno del turbato possesso, e non potranno esercitarsi, se non da quelli, i quali o direttamente, o per mezzo dei loro autori godevano il fondo con titolo, che non fosse precario nel tempo immediatamente precedente all'atto della turbazione, o dello spoglio di possesso, che ha data causa al giudizio.

563. L'attore dovrà perciò insieme colla sua intimazione, o giustificare, o rispettivamente domandare di essere ammesso alla prova.

1.º Del fatto del suo possesso immediatamente antecedente al fatto turbativo, e reclamato.

2.º Del fatto stesso turbativo, che dà luogo all'esercizio dell'azione.

564. Dietro le opposizioni del reo convenuto nella procedura del giudizio sommario deve decidersi dal Tribunale se costi, o non costi di detto possesso precedente presso l'attore, e della successiva turbativa, e spoglio arbitrario, e se deva dichiararsi, che le cose siano restituite allo stato primiero.

565. Non potrà esser cumulato il giudizio possessorio sommarissimo, nè col giudizio possessorio plenario, nè molto meno col petitorio.

566. La domanda fatta in giudizio petitorio porterà di diritto la renunzia dell'attore a procedere nel semplice possessorio.

567. La parte succumbente nel possessorio non potrà essere ammessa nel giudizio petitorio, se nell'atto d'introdurre questo giudizio non giustificherà d'aver data piena esecuzione, per quanto ad essa apparteneva, alla sentenza emanata nel possessorio.

TITOLO V.

Dei giudizi, che hanno per oggetto l'azione redibitoria, e estimatoria nelle contrattazioni dei bestiami.

568. Al compratore di bestie, cui siano state vendute viziose, e senza manifestazione del vizio preesistente competono due azioni: la prima alla rescissione del contratto, la seconda alla riduzione del prezzo.

569. O l'una, o l'altra azione venga dedotta in giudizio, deve l'attore incaricarsi della prova dei quattro seguenti estremi:

1.º Di agere dentro il termine prescritto dalla legge.

2.º Di identificare l'animale da esso comprato in quello, che reclama come scoperto vizioso.

3.º Di giustificare, che l'animale trovasi infetto da uno di quei vizj, o malattie, che danno luogo alla rescissione del contratto, o alla riduzione del prezzo.

4.º Che il vizio, o malattia, o almeno la sua causa produttiva preesistesse al contratto.

570. Scoperto il vizio, o malattia dell'animale dentro il termine prescritto dalla legge per i vizj, o malattie rispettive, deve il compratore determinarsi, se intende di procedere con la prima azione alla rescissione del contratto, o colla seconda alla riduzione del prezzo, e deve fare la sua protesta giudiciale da notificarsi al venditore nelle forme ordinarie, con cui dichiarerà il difetto scoperto nella bestia, e la sua domanda, o di restituirne la medesima, o di ridurre il prezzo. Appartiene ad esso in principio questa elezione, ma non può in progresso variare l'azione, che abbia prescelta.

571. Qualora dopo questa protesta le parti non convengano nel luogo di deposito dell'animale, il compratore lo farà immediatamente condurre al pubblico stabulario situato nel circondario del Tribunale competente, dove dovrà rimanere fino al termine del giudizio a spese prima del compratore, e poi di chi di ragione. Ciò non avrà luogo, se le parti concorderanno, e il Tribunale ad istanza di una di esse decreterà secondo le circostanze, che salvi

i rispettivi diritti delle parti deva procedersi frattanto alla vendita dell'animale, e al deposito del prezzo per chi sarà di ragione.

572. Il deposito dell'animale sarà notificato al venditore colla scrittura di domanda, e colla citazione a comparire dopo tre giorni all'udienza del Tribunale, che verrà indicata nella citazione medesima a giorno certo per sentir dichiarare a forma della preventiva protesta, o la rescissione del contratto, o la riduzione del prezzo, come sia piaciuto al compratore medesimo di prescegliere. E colla detta scrittura il compratore dovrà nominare il suo Procuratore, ed esibire le seguenti giustificazioni.

1.º La sua protesta, e denuncia giudiciale fatta dentro il termine dalla legge prescritto colla dichiarazione di procedere alla rescissione del contratto, o piuttosto alla riduzione del prezzo, come più gli sia piaciuto.

2.º La prova dell'identità dell'animale comprato con quello, che si sostiene vizioso, e malato, quando sia contrastata.

3.º Una perizia estragiudiciale, che esponga in dettaglio lo stato del vizio, o della malattia dell'animale, e che adduca le ragioni, per le quali questo vizio, o malattia, o la causa di essa deve giudicarsi preesistente al contratto.

4.º Nel caso, che il compratore abbia prescelto di agere per la riduzione del prezzo, la somma precisa, alla quale pretende, che ascenda il defalco del prezzo, che deva esserli dal venditore, o bonificato, o restituito.

573. Il venditore intimato come sopra dovrà dentro il termine di tre giorni nominare il suo Procuratore, e comparire a confessare, o negare all'udienza prefissa il contestato difetto, o malattia dell'animale, e a dichiarare se acconsente, o se oppone alla avversaria dichiarazione, o per lo scioglimento del contratto, o per la riduzione del prezzo.

574. Se all'udienza prefissa nella citazione non comparirà il venditore, o suo Procuratore, la sentenza sarà proferita in contumacia a forma dell'istanza del compratore con termine di altri tre giorni a fare opposizione, volendo, spirato il qual termine la sentenza si renderà eseguibile.

575. Se poi dentro il termine, o della citazione, o dell'opposizione comparirà il venditore, o il suo nominato Procuratore a contraddire, dovrà subito dichiarare, quali siano le sue eccezioni alla domanda, e si contesterà il giudizio contraddittorio sommario.

576. In quella medesima udienza, in cui le parti saranno comparse, si procederà all'elezione dei periti dell'arte o da esse, o in caso di loro discordia dal Tribunale.

577. Il decreto, che eleggerà i periti determinerà il giorno, l'ora, e il luogo, in cui la perizia dovrà eseguirsi, e il termine, dentro il quale i periti dovranno rimettere la loro relazione. Questo decreto proferito presenti le parti, e i loro Procuratori non si notificherà, che ai periti nominati.

578. Nel giorno destinato per la perizia si porteranno i periti al luogo del deposito dell'animale vizioso, o ammalato, o per mezzo delle prove, ed esperimenti suggeriti dall'arte si assicureranno non tanto della qualità, quanto ancora dell'origine, e delle cause dei vizj, e malattie, delle quali si questiona: e nel caso, che non siavi altro mezzo per conoscere la loro vera qualità, e causa, che quello della sezione dell'animale, i periti lo riferiranno nella loro relazione, e il Tribunale dichiarerà, se deva procedersi anche a questo esperimento.

579. Se l'animale fosse morto nel giorno stesso della perizia procederanno subito i periti alla sezione, e alle convenienti osservazioni.

580. Eseguita la perizia nelle forme descritte il perito, o periti depositeranno la loro relazione, nella quale referiranno, se costi, o non costi del vizio, o malattia, e se questa preesistesse almeno quanto alla causa produttiva al giorno della fatta vendita, e nel caso, che sia stata intentata l'azione alla riduzione del prezzo, dichiareranno qual defalco di prezzo possa meritare l'animale vizioso, o morboso.

581. Sarà in arbitrio del Tribunale di richiamare i periti medesimi a supplire o rinnovare le loro osservazioni sopra l'animale anche colla sezione del medesimo, purchè questo esperimento sia richiesto dalla necessità, e venga decretato con previa citazione, e sentite

le parti nella udienza immediatamente successiva alla pubblicazione della perizia.

582. Potranno anche indursi, ed esaminarsi testimonj per l'una, e per l'altra parte, qualora siano ammessi, ma nel conflitto dei periti con i testimonj in quello, che riguarda la loro arte, saranno sempre preferibili i periti, benchè i testimonj fossero di numero assai maggiore. Il deposito dei testimonj servirà ad illuminare il fatto nel caso, che i periti non abbiano saputo precisamente determinarsi.

583. Pubblicata la perizia, e l'esame dei testimonj avranno le parti quindici giorni di tempo a dedurre, volendo, le loro osservazioni in scritto, dopo il qual termine nel giorno stato assegnato per l'udienza, sentite le parti, comunicati in voce i dubbj, e ricevute le repliche, il Tribunale in quella medesima udienza, o nella immediata successiva pronunzierà la sua sentenza.

584. Qualunque delle parti soccomba sarà condannata nei danni, espese, comprese quelle del pubblico stabulario, dell'esame dei testimonj, e dell'onorario dei periti da tassarsi nella sentenza medesima, e da depositarsi in Cancelleria dal vincitore prima del rilascio della copia della sentenza, salvo il regresso contro il succumbente.

585. Proferita la sentenza contro il venditore dovrà inoltre essere condannato a riprendere le bestie, e a restituire il prezzo, se fosse stato pagato; o a soffrire una proporzionale riduzione del prezzo medesimo secondo l'azione, che sarà stata intentata, o prescelta.

586. Rimasto all'opposto succumbente il compratore sarà inoltre condannato a ritenere la bestia comprata, ed a corrispondere il frutto sul prezzo della medesima per tutto quel tempo, che attesa la pendenza della causa ne avrà differito il pagamento oltre il termine stabilito.

587. La sentenza sarà eseguibile non ostante appello sotto cauzione.

588. Nella seconda istanza gli esperimenti, e le nuove prove, che si crederanno ammissibili all'istanza dell'appellante, dovranno farsi a tutte spese del medesimo, e resteranno pure dal dì dell'appello a suo carico per po-

sarsi poi sopra chi di ragione le spese dello stabulario.

589. Morendo la bestia pendente il primo giudizio si dovranno attendere le prove, che saranno state fatte in prima istanza.

TITOLO VI.

Dei giudizj di liquidazione dei frutti da restituirsi.

590. Chiunque sia stato condannato a restituire i frutti indebitamente percetti deve considerarsi un amministratore di fatto sottoposto all'obbligo del rendimento dei conti: si applica perciò la procedura prescritta nei giudizj di rendimento di conti.

591. Dovrà l'obligato a restituire i frutti, esibire la dimostrazione dell'entrata, e uscita dei fondi di anno in anno, onde ne resulti, e resti liquidato l'importare del suo debito di restituzione.

592. Non opponendo il creditore si avrà per concordata la dimostrazione predetta, e opponendo si contesterà il giudizio sommario sopra le eccezioni. Se occorrerà, sarà eletto il perito calculatore, e si perverrà alla sentenza col metodo prescritto per qualunque giudizio di rendimento di conti.

593. Che se la persona obbligata alla restituzione dei frutti di più anni non sarà in caso di effettuare in veruna forma il rendimento di conti del percetto dai beni, perchè non abbia tenuta scrittura, ed abbia tutto erogato in propria utilità, in tal caso dovrà restituire i frutti a stima a ragguaglio legale.

594. Si eleggeranno secondo le forme prescritte al titolo delle perizie, uno, o più periti, i quali trasferitisi sopra i beni, e facendo uso di tutti i mezzi approvati dall'arte, stimeranno l'annua rendita al netto, della quale possano essere stati capaci i fondi per tutto il tempo, per il quale se ne devono restituire i frutti. I periti rimetteranno la loro relazione e stima al Tribunale nei modi stabiliti, e il Tribunale a forma della medesima, e della quantità in essa liquidata dichiarerà doversi dal convenuto eseguire la restituzione dei frutti.

595. Sopra le partite ritrovate dubbie dai periti, e rilasciate al disposto di ragione, dovrà decidere il Tribunale, e la decisione applicata alla relazione dei periti medesimi influirà ad accrescere, e diminuire rispettivamente la somma da restituirsi a titolo di frutti.

596. Quando alcuna delle parti reclamasse dalla relazione dei periti per errori di fatto, si osserverà la procedura ordinata *al titolo delle perizie*.

597. Nel caso che la persona, che deve restituire i frutti percetti possa avere avuto una giusta credulità di non esser mai obbligata alla restituzione dei medesimi, potrà insistere, che non sia proceduto con tutto il maggior rigore della legge, ma che questo sia temperato dalle vedute di equità tanto in rapporto alla mancanza di libri, scritture, e ricevute destinate a dare il discarico delle rendite state consuete, quanto molto più in rapporto alla negligenza nell'amministrare senza dolo, e colpa, e con quel medesimo sistema, col quale furono amministrati gli altri suoi beni.

TITOLO VII.

Dei giudizi di liquidazione di danni, e interessi.

598. Alla domanda della liquidazione dei danni, e degl'interessi, deve unire l'attore la dimostrazione contenente tutte le distinte partite di danno, e d'interesse, di cui pretende la restaurazione.

599. Questa domanda deve essere notificata nelle forme ordinarie.

600. Se il reo convenuto non opporrà, sarà pronunziata la sua condanna a forma della dimostrazione esibita dall'attore; se poi opporrà, sarà contestato il giudizio sopra ciascuna delle eccezioni opposte per parte del convenuto, e la procedura proseguirà fino alla sentenza, come è stato generalmente stabilito negli altri giudizi sommarj.

601. Se si farà luogo all'elezione dei periti, questi dovranno essere prescelti dalle arti, e professioni, alle quali rispettivamente appartiene il soggetto dei danni, che cadono in liquidazione, e saranno nominati dal Tribu-

nale, semprechè nei tre giorni successivi non abbiano le parti esibito in Cancelleria il concordato della nomina di periti diversi. I periti sentiranno le parti, e loro difensori, e dentro il termine prefisso rimetteranno al Tribunale la loro relazione nelle forme prescritte al titolo dei periti, ed applicate come sopra al titolo dei giudizi di rendimento di conti.

602. La relazione di questi periti andrà pure soggetta all'eccezione di errori di fatto, ed avrà luogo contro queste perizie la procedura medesima progressiva, che è stata prescritta in ordine a tutte le altre.

TITOLO VIII.

Della condanna nelle spese, e dei giudizi di liquidazione, e tassazione delle medesime.

603. Tra le spese, che occorrono nei giudizi si distinguono le spese necessarie dalle utili, e dalle mere volontarie.

604. Si considerano spese necessarie tutte quelle, che si dicono giudiziali, perchè sono indispensabili a sostenere il giudizio contraddittorio, e senza le quali per parte dell'attore il giudizio non sarebbe legittimamente instaurato, e proseguito fino alla sentenza, e per la parte del reo convenuto si verificherebbe, o la sua contumacia assoluta, o la successiva deservizione della necessaria difesa.

605. Si giudicano spese utili tutte quelle, che si dicono estragiudiziali, e che sono preordinate tanto per la parte dell'attore, quanto del reo al ritrovamento, e legalizzazione dei mezzi utili di difesa, alle maggiori prove degli estremi delle azioni intentate, e rispettive eccezioni opposte, alla procedura contro gli obbligati a rilevare, e difendere, alla esatta informazione della causa, ed allo schiarimento conveniente dei dubbj stati proposti dai Giudici per il ministero dell'Avvocato, e finalmente al più sollecito progresso della causa, alla sentenza definitiva nel merito, previa la remozione degl'incidenti.

606. Si caratterizzano, come spese mere volontarie quelle parimente estragiudiziali della replicazione dei Procuratori, e Avvocati

alla difesa della causa, della distribuzione di lunghe, e laboriose consultazioni, pareri, sommarij, ed altri mezzi di esuberante difesa, nei quali piaccia alla premura, ed all'impegno dei litiganti di appoggiare la fiducia delle proprie ragioni; e così pure come mere volontarie si riguardano le spese di viaggi, e permanenze dei litiganti, e loro difensori locali nel luogo della residenza del Tribunale, avanti il quale, o in prima, o in ulteriore istanza pende la causa, quelle dei sollecitatori, o altri incaricati, e quelle comunque preordinate ad una diligentissima, e non comune assistenza nella condotta della difesa della causa.

607. Quando il succumbente è condannato nelle spese, rifonde al vincitore quelle sole, che si comprendono nella prima classe delle giudiciali. Quando è condannato anche nelle spese estragiudiciali rifonde anche le spese della seconda classe: e quando è condannato in tutte le spese, e nei danni rifonde ancora quelle della terza classe, salva però sempre in tutti i casi la congrua separazione, liquidazione, e tassazione.

608. Le spese giudiciali si rifondono in tutte le cause di prima, e di ulteriore istanza dal vinto al vincitore, e di queste sole deve intendersi la generale condanna nelle spese, che dovrà essere pronunziata in tutte le sentenze di prima, seconda, e terza istanza, salve le eccezzuazioni che appresso.

1.º Si assolverà di regola da tutte le spese nelle cause tra gli ascendenti, e descendenti, e tra i collaterali fino al terzo grado civile inclusive, e tra i coningi, eccettuate le cause di alimenti, nelle quali dovrà sempre condannarsi quello, che sarà dichiarato obbligato a prestare gli alimenti; ed eccettuate parimente le cause di assoluta vessazione, nelle quali ad arbitrio del Tribunale potrà condannarsi anche tra i congiunti predetti.

2.º Si compenseranno le spese in tutto, o in parte, o a pari vittoria, o a rata di vittoria nei rispettivi casi.

3.º Si dividerà, e si compenserà la condanna di spese da un certo tempo fino ad un'altro del giudizio, ed anche le spese di un giudizio con quelle dell'altro a regolato arbitrio del Tribunale, quando questo si richieda

dalla procedura, che abbia avuto luogo nel corso del giudizio.

609. Il vinto, che resterà condannato nelle sole spese giudiciali per effetto generale della sua succumbenza in causa, dovrà rifonderle al vincitore secondo la tariffa, che sarà approvata, e non altrimenti.

1.º Tutte le spese fatte al Tribunale dal primo atto in causa fino all'ultimo atto della notificazione della sentenza, purchè siano stati atti indispensabili, e fatti in debito tempo.

2.º Tutti gli onorarj dovuti al Procuratore per atti, funzioni, e scritture secondo la tariffa dal primo atto in causa fino alla notificazione della sentenza, resecati tutti quelli atti, che secondo la procedura non siano stati fatti in tempo debito.

3.º Tutte le spese occorse per le copie a forma della Tariffa di tutte le scritture di atti del Procuratore secondo l'ordine della procedura dal primo atto fino alla notificazione della sentenza, resecate tutte le altre copie, che non fossero, o di scritture di atti secondo il prescritto della procedura, o fossero state fatte fuori di tempo.

4.º Qualunque altra spesa oltre le indicate di sopra possa essere occorsa non è refettibile per il titolo della condanna nelle spese giudiciali.

610. Il litigante temerario dovrà essere inoltra condannato a rifondere anche tutte le spese stragiudiciali utili.

611. Quindi qualora il Tribunale abbia condannato il succumbente in tutte le spese della causa tanto giudiciali; quanto estragiudiciali in aumento di quelle spese, che sono generalmente refettibili come sopra da qualunque litigante succumbente, dovranno rifondersi.

1.º Anche tutte le spese occorse per la migliore istruzione, e difesa della causa.

2.º Gli onorarj dovuti al Procuratore, e periti estragiudiciali per tutte le assistenze, informazioni in voce, e in scritto eseguite a difesa della causa.

3.º Gli onorarj pagati all'Avvocato per sessioni, informazioni, e consultazioni da esso com pilate nel decorso del giudizio.

4.º Le spese di copie, e di stampe delle predette informazioni, e consultazioni, e di

tutto ciò, che sarà stato utilmente impiegato per la difesa della causa.

612. Potrà esservi finalmente il caso, nel quale il succumbente per la temerità del litigio, e per la natura del giudizio medesimo, sia condannato in tutte le spese, tanto giudiziali, quanto estragiudiziali, ed inoltre in tutti i danni, ed in quest'ultimo caso il succumbente dovrà rifondere in aumento di tutte le spese come sopra dichiarate giudiziali, ed estragiudiziali refetibili come spese di giudizio, lo sono però nulladimeno come danno reale sofferto dal litigante, e queste potranno essere salva la giustificazione, e congrua tassazione.

1.º Le spese di straordinario apparato di difesa mediante l'opera moltiplicata del Procuratore, e dell'Avvocato, copisti, e stampatori.

2.º I viaggi, e permanenza del litigante al luogo di residenza del Tribunale, avanti il quale si è agitata la causa.

3.º La spesa di sollecitatore, o altra persona incaricata della ricerca dei documenti, e della vigilanza, ed assistenza della causa presso i difensori.

613. O si tratti però, che abbia avuto luogo la condanna nelle sole spese giudiziali, o nelle spese tanto giudiziali, quanto estragiudiziali, o sivero in tutte le spese, e nei danni, in ciascuno dei predetti tre casi dovrà procedere alla giusta liquidazione, e congrua tassazione.

614. Nel primo caso di generale condanna di ogni succumbente nelle sole spese giudiziali potranno le medesime essere tassate anche sommariamente nella medesima sentenza in una somma certa ad arbitrio del Tribunale sempre favorevole al minore aggravio del succumbente: e potranno anche essere dal Tribunale riservate alla successiva liquidazione, e tassazione.

615. In questo secondo caso, che sarà comune, quanto alla procedura egualmente a quelli delle altre cumulate condanne, anche nelle spese estragiudiziali, e nei danni dovrà l'attore introdurre il giudizio di liquidazione, e tassazione, che sarà di competenza sommaria del Cancelliere del Tribunale, dal quale sia stata proferita la sentenza di condanna, o

in prima, o in ulteriore istanza, o nella provincia del giudicante.

616. Dovrà notificare al convenuto la domanda colla contemporanea esibizione della notula firmata dal suo Procuratore delle spese, delle quali crede di dovere rispettivamente ottenere la refezione, distinta in colonne, e dimostrativa separatamente delle spese effettive, degli onorarj di atti, e funzioni, delle copie, e delle somme ricevute in conto.

617. Se dentro il termine di giorni quindici dal dì della notificazione di questa domanda, e notule, il convenuto non sarà comparso ad opporre colla esibizione della conronotula, il Cancelliere dovrà senz'altro procedere al suo decreto di liquidazione, e tassazione sopra la sola notula dell'attore, fatte quelle reduzioni, e riforme, che crederà giuste, eque, e convenienti secondo l'occorrenza dei casi.

618. Se poi il convenuto dentro il termine di quindici giorni comparirà ad opporre, e ad esibire la sua conronotula, si contesterà il giudizio sommario avanti il Cancelliere predetto, ed esso sentite le parti in contraddittorio nel più breve termine, che non possa eccedere un mese, pronunzierà il suo decreto di liquidazione, e tassazione sopra la notula, e conronotula state come sopra esibite, comprendendo anche la tassazione sommaria delle spese di quel pendente giudizio: e questo decreto sarà pubblicato in Cancelleria, riposto in filza degli atti, e rilasciato in copia autentica alla parte, che lo richiederà, pagato precedentemente ogni, e qualunque diritto dovuto a forma della tariffa approvata.

619. Questo decreto del Cancelliere sarà inappellabile fino alla somma di lire settanta; ma se alcuna delle parti reclamerà di essere stata gravata per una somma maggiore, potrà appellare avanti il Tribunale medesimo, che ha decisa la causa nel merito, e pronunziata la condanna, il quale deciderà sempre inappellabilmente, o confermi, o revochi, o riformi il decreto del Cancelliere; e dovrà tassare sommariamente anche le spese di questo secondo giudizio a carico del succumbente.

620. Se la causa di liquidazione, e tassazione di spese del giudizio avrà luogo tra il Procuratore, ed il suo cliente, che non abbiano

concordato nel pagamento, questa pure sarà di privativa competenza del Cancelliere del Tribunale, dove è stata ventilata la causa, ed in seconda istanza per il gravame reclamato superiormente alle lire settanta apparterrà il deciderne come sopra inappellabilmente al Tribunale medesimo, che ha decisa la causa. La procedura sommaria sarà precisamente la medesima.

621. In questo giudizio però tra Procuratore, e cliente, salva la conveniente tassazione, il Procuratore dovrà essere dichiarato creditore non solo di tutte le spese, atti, e funzioni giudiziali, ma ancora di tutte le spese, e funzioni estragiudiziali, per le quali come certamente utili alla difesa della causa deva presumersi il mandato del principale, sebbene non giustificato.

622. Ma quanto alle spese, e funzioni di difesa esuberante, e di eventuale utilità, non dovranno essergli nella liquidazione, e tassazione abbuonate, se non giustifichi il mandato o generale, o speciale del principale medesimo, che potrà essere sufficiente, che apparisca ancora da semplice lettera, o biglietto sottoscritto da esso.

TITOLO IX.

Del Giudizio di disdetta di locazioni, affitti, e colonie, e del giudizio di sfratto.

623. L'atto di disdetta di locazioni, affitti, e colonie sarà trasmesso col mezzo di cursore nelle forme prescritte per tutte le altre notificazioni, e citazioni.

624. Quest'atto potrà esser domandato e fatto tanto per scrittura, quanto sulla verbale istanza del proprietario, e dovrà contenere.

1.º L'indicazione sommaria dei fondi rustici, o urbani, dei quali si disdice l'affitto, la locazione, o la colonia, e il popolo, e comune, ove sono situati.

2.º La menzione del contratto di affitto, o colonia, seppure sia stato ridotto in scrittura.

3.º L'assegnazione al conduttore, o colono di un termine di giorni otto dal dì della ricevuta disdetta a dichiarare se l'accetta, o nò

Reg. di Proc. Civ.

colla comminazione, che spirato detto termine senza aver fatta alcuna dichiarazione, nè opposizione, la disdetta si avrà per accettata, e gli sarà proceduto contro a suo luogo, e tempo collo sfratto a tutte sue spese.

4.º Il tempo preciso, nel quale v'ha a terminare l'affitto, o locazione, ed in cui deve il conduttore lasciar liberi, vacui, e spediti gli stabili locati, e affittati.

625. Questo termine di giorni otto sarà termine perentorio, e di rigore.

626. L'atto formale della disdetta non sarà necessario, quando il conduttore, o colono abbia altrimenti in qualunque modo accettata la disdetta.

627. Se al tempo debito il conduttore, affittuario, o colono non lascerà libero il fondo locato, il proprietario lo intimerà a comparire avanti il Tribunale alla prima udienza per sentirsi rilasciar contro lo sfratto.

628. Il Giudice proferirà sommariamente un decreto, col quale rilascerà il domandato sfratto, e ne commetterà l'esecuzione, se l'affittuario, colono, o conduttore non lascerà libero, e vacuo il fondo affittato, o locato dentro tre giorni dal dì, in cui è stato proferito il decreto, se il convenuto sarà comparso, e dal dì della notificazione del medesimo se sarà stato proferito in di lui contumacia.

629. Nel mandato di sfratto il Giudice indicherà le spese occorse, e che occorreranno fino alla plenaria esecuzione del decreto, e comprenderà in dette spese anche l'emolumento dovuto per l'atto predetto agli esecutori, i quali allora per quando eseguiranno lo sfratto, resteranno autorizzati a gravare il conduttore nell'atto dello sfratto medesimo per l'importare delle spese indicate nel detto mandato.

630. Gli esecutori saranno tenuti di farne immediatamente il conveniente dettagliato rapporto al Tribunale, e non potranno pretendere mercede alcuna del gravamento per l'importare delle spese antedette.

631. Se dovranno vendersi gli effetti mobili gravati per questo titolo, si osserverà la procedura prescritta per il gravamento dei mobili, ma prima di eseguirne la vendita si assegnerà un termine di ore ventiquattro al conduttore ad averli recuperati.

632. L'epoca delle licenze, e disdette delle società coloniches' intenderà sempre, e costantemente fissata a tutto il mese di Novembre per avere effetto tre mesi dopo, e così a tutto il mese di febbrajo di ciascun anno; ferma però sempre stante la facoltà ai proprietarj, e locatori di stipulare in forma legale quei patti, e condizioni, che credessero di stabilire per il comune loro interesse, e fra questi ancora il tempo della durata, e scioglimento della colonica società.

633. Gli atti di disdetta delle colonie parziarie saranno altresì registrati nel termine di giorni tre dal dì, in cui cominciano a decorrere i tre mesi, di che nell' articolo precedente, e così dentro il dì 3. dicembre, nel quaderno di registro, che dovranno tenere, e rendere ostensibile *gratis* i rispettivi Giudicenti locali, nel di cui circondario sono situati i beni, e rispettivamente i Cancellieri del Magistrato Supremo della Città di Firenze, e del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno.

634. Un tal registro dovrà comprendere tanto le disdette state fatte privatamente fra i proprietarj, ed i coloni, quanto quelle state trasmesse per mezzo del Tribunale, e ciò all' effetto, che i proprietarj, ed i coloni possano con più facilità provvedersi i primi di un nuovo lavoratore mezzajolo, e questi di un altro podere.

635. La mancanza di questo registro porterà la nullità della disdetta, se venisse impugnata.

636. Nel caso poi, che per parte del conduttore venisse fatta opposizione alla disdetta, il giudizio sarà sommario, e si attenderà la procedura prescritta nei giudizi di tal natura.

637. Questa opposizione potrà farsi anche verbalmente d'avanti il Giudice locale, che dovrà registrarla in piè dell'atto della disdetta, e dovrà essere notificata al locatore con semplice cedola per mezzo di cursore.

638. Il decreto di revoca, o di conferma di disdetta sarà emanato previa citazione in contraddittorio dell'opponente, e del locatore, e sarà rispettivamente notificato, o all'uno o all'altro.

639. Se questo decreto confermerà la disdetta, il Giudice condannerà il conduttore,

l'inquilino, o il colono nelle spese e gli rilascerà contro lo sfratto, che sarà eseguito nelle forme enunciate all'artic. 643. se al termine della locazione, affitto, o colonia, e tre giorni dopo non sarà lasciato libero il fondo.

640. Nei casi, nei quali sia luogo alla risoluzione in tronco delle locazioni, affitti, o colonie, potrà questa domandarsi con scrittura, e citazione nel più breve termine.

641. La sentenza, che dichiarerà la risoluzione del contratto in tronco, ordinerà, e rilascerà anco lo sfratto, se vi ha luogo.

642. Tutte le sentenze, che rilasciano lo sfratto saranno sempre eseguibili nonostante opposizione, o appello.

643. Si eseguisce lo sfratto mediante lo sgombrò dei mobili, l'espulsione delle persone, e la consegna delle chiavi al padrone, o nuovo conduttore, o colono, riserbato al colono espulso qualche discreto comodo di casa sì per albergo, che per custodia della messe raccolta compatibilmente al bisogno dell'una, e dell'altra famiglia.

644. Quanto al termine delle locazioni dei fondi urbani in difetto di particolari convenzioni si attenderanno le consuetudini locali.

TITOLO X.

Dei Sequestri.

645. È lecito a qualunque creditore di procedere al sequestro degli assegnamenti del suo debitore esistenti presso un terzo.

646. Il Tribunale anche sopra la semplice verbale istanza del creditore, e a tutto suo rischio, e pericolo potrà accordare il sequestro, ma sempre sotto l'obbligo ingiunto al sequestrante di comparire avanti il Tribunale medesimo a dedurre i titoli, e le prove del suo credito dentro il termine di giorni otto decorrendi dal dì della notificazione del sequestro.

647. Spirato questo termine senza che il creditore sia comparso in giudizio, e abbia dedotti i titoli, e le prove del proprio credito, se il debitore domanderà, che sia tolto di mezzo il sequestro, il Tribunale citato il sequestrante alla prima udienza dovrà revocarlo, e condannerà il sequestrante medesimo nelle spese.

648. L'atto del sequestro dovrà contenere:

1.º L'indicazione non meno del titolo, che della somma, per cui si procede al sequestro.

2.º Il precetto al sequestrario di non consegnare ad alcuno gli assegnamenti sequestrati, e rispettivamente di non pagare, ma di ritenerli a disposizione del Tribunale, alla pena di consegnare, e rispettivamente pagare male, due volte, e del proprio.

3.º L'assegnazione del termine di giornire al sequestrario a fare la giudiciale confessione degli assegnamenti sequestrati, ancorchè si trattasse di canoni, e frutti non maturati, o di somme, per le quali non fosse anche venuto il giorno del pagamento.

649. Nel caso, che questa confessione venisse per parte del sequestrario ritardata non potrà procedersi contro di lui per sequestro non rimesso, se prima non gli sarà assegnato un termine di giorni tre ad avere reso conto del sequestro medesimo.

650. Il precetto a rimettere il sequestro, qualora il sequestrario persista nella sua contumacia, non potrà aver luogo, che dopo il decreto di confermazione di sequestro, e dopo che questo decreto abbia fatto passaggio in cosa giudicata.

651. Qualora si tratti di sequestri fatti sopra frutti pendenti, dovrà il sequestrario farne la confessione, subito dopo terminate le rispettive raccolte.

652. L'atto del sequestro dovrà contemporaneamente notificarsi al debitore con termine di giorni otto a recuperare, volendo, gli assegnamenti sequestrati, data cauzione idonea, o pagandolo l'intero suo debito, o con qualunque altro mezzo acquistando il creditore.

653. Col medesimo atto si ordinerà al debitore di non rompere il sequestro sotto la comminazione dell'arresto personale, dei danni, e degli interessi.

654. Se il sequestrante non abiterà, o non possederà beni immobili nel luogo, ove hanno la loro abituale dimora il debitore, o il sequestrario, eleggerà nell'atto del sequestro persona cognita, che lo rappresenti nel luogo sì dell'uno, come dell'altro.

655. I sequestri dovranno farsi coll'autorità del Tribunale del luogo, in cui sono posti gli

assegnamenti, e i beni del debitore, e avanti questo Tribunale dovranno trattarsi sommariamente le cause relative ai medesimi.

656. Con le regole, e forme dei giudizj sommarj si dovranno egualmente risolvere le cause di contestazione, che nascessero sopra la verità, ed esattezza delle dichiarazioni emesse dai sequestrarj.

657. Il sequestrario sarà tenuto di notificare al sequestrante, o al suo Procuratore tutti i sequestri, che gli sopravvenissero dopo la emessa confessione, altrimenti sarà responsabile delle spese, che potesse fare il sequestrante.

658. Il sequestrario avrà diritto di ritenere sulle somme sequestrate le spese cagionate dal sequestro; e nel caso che non possa, o non sia stato soddisfatto dagli assegnamenti sequestrati, dovrà conseguire il suo rimborso dal creditore sequestrante. In ambedue i detti casi dovrà preventivamente ottenere la dichiarazione del Tribunale.

659. I sequestri fatti nelle mani dei cassieri, e camarlinghi degl'uffizj, e dipartimenti dello stato saranno eseguiti con l'istesse forme, salvo quanto potesse essere stabilito in contrario dai regolamenti economici, e di finanza rapporto alle somme dovute ai debitori sequestrati per il titolo di provvisione, o di pensione. I detti cassieri, e camarlinghi in luogo della confessione prescritta all'articolo 648. N. 3. rilasceranno un semplice certificato nelle mani del sequestrante, o suo Procuratore delle somme, che ritengono di pertinenza del debitore sequestrato.

660. Dovendosi procedere alla vendita degli oggetti sequestrati si osserveranno le regole prescritte nel titolo del gravamento dei mobili, e il prezzo sarà versato nelle mani del pubblico depositario per pagarsi a chi, e come verrà ordinato con decreto del Tribunale.

661. Se il creditore, trattandosi di frutti pendenti, potrà ragionevolmente dubitare della fedeltà del sequestrario, o perchè sia addetto alla colonia parziaria di un fondo del debitore, o perchè sia un vicino, o qualsivoglia altra persona, che si manifestasse negligente nel farsi consegnare i frutti sequestrati, o per qualunque altra causa credesse di non avere

assicurato il suo credito col mezzo del sequestro, potrà, previo il decreto del Tribunale, fare assistere alle raccolte per mezzo degli esecutori a tutte sue spese per posarsi poi sopra chi di ragione.

662. Non saranno soggetti al sequestro gli effetti contemplati agli articoli 829. e 830.

TITOLO XI.

Dell' arresto degli effetti mobili del debitore forestiero.

663. Il creditore Toscano può con permissione del Tribunale locale sopra semplice istanza, e produzione del documento, e senza preventivo precetto procedere all'arresto degli effetti mobili del suo debitor forestiero moroso al pagamento tanto nel caso, che questi effetti esistano presso il creditore, ed anche nel caso, che si trovino presso lo stesso debitore.

664. Se il tempo del pagamento non è venuto, il creditore non potrà procedere a quest'arresto senza la prova, che il debitore sia sospetto di fuga, o che gli effetti possono essere sottratti.

665. Nel caso, che il creditore non abbia in pronto la giustificazione del titolo del suo credito, e che il credito non sia liquido, il Tribunale deciderà nella sua saviezza, se deva autorizzare l'arresto previa cauzione per i danni, interessi e spese, e previo il giuramento da prestarsi dall'istante di essere in effetto creditore di quella somma, per cui domanda l'arresto degli effetti del suo debitore.

666. Se gli effetti esistono presso il creditore, il Tribunale lo autorizzerà a ritenerli, e custodirli fino a ragione conosciuta dietro inventario da esso firmato, e rilasciato in atti unitamente all'istanza di autorizzazione.

667. Se gli effetti si trovano presso un terzo, l'arresto sarà fatto nelle di lui mani: quando per altro o dal creditore, o dal debitore si volesse escludere il terzo, presso cui esistono gli effetti arrestati, potrà il Tribunale ordinarne il deposito.

668. Se gli effetti si trovano presso il debitore forestiero, il Tribunale nominerà un custode.

669. Nel caso, che gli effetti siano presso il

creditore, o presso un terzo, sarà notificato al debitore forestiero, se non è assente, non tanto il decreto di autorizzazione proferito dal Tribunale, quanto l'eseguito arresto nel termine di giorni tre al più tardi dal dì, in cui l'arresto sarà stato fatto. Basterà la notificazione del decreto sopraenunciato da farsi per altro nell'atto dell'arresto, quando gli effetti esistano presso il debitore stesso.

670. L'arresto degli effetti mobili dovrà farsi dal cursore assistito da due testimonj, presente lo stesso creditore, quando gli piaccia d'intervenirvi, o dovrà farsi dai secondi esecutori, quando il debitore faccia resistenza, e ne impedisca in qualunque maniera al cursore l'esecuzione. Tanto l'uno, quanto gli altri ne faranno il loro rapporto al Tribunale committente.

671. Alla vendita degli effetti così arrestati non si procederà, se non dopo ottenuta la sentenza di conferma dell'arresto da proferirsi sommariamente.

672. Se il debitore forestiero è assente, se non si conosce il luogo della di lui dimora in Toscana, se non ha un Procuratore conosciuto, sarà proceduto a deputargli un curatore, in contraddittorio del quale sarà fatto il giudizio di confermazione dell'arresto.

673. In qualunque caso la sentenza di conferma dovrà esser proferita previa citazione a comparire alla prima udienza al debitor forestiero, o al di lui Procuratore, se lo ha, o in difetto al curatore eletto nell'atto di fare ad essi la notificazione prescritta all'artic. 669.

674. Per la confessione del sequestrario, o depositario sarà proceduto colle forme prescritte nel titolo dei sequestri presso i terzi.

675. Nella vendita, e nella distribuzione del prezzo sarà osservato quanto è stabilito al titolo del gravamento dei mobili.

676. Il sequestrario, ed ogni altro custode degli effetti sequestrati è obbligato a rappresentarli anche col mezzo della cattura.

TITOLO XII.

Dell'arresto del debitore sospetto di fuga, e del debitore forestiero.

677. Allorchè il creditore denunzierà, come sospetto di fuga un suo debitore, e ne domanderà l'arresto, dovrà sommariamente giustificare il sospetto, che allega.

678. Questa giustificazione dovrà essere fatta avanti il Tribunale, nella di cui giurisdizione si troverà il debitore, e il decreto del Tribunale da proferirsi segretamente, e a porte chiuse non dovrà esser notificato al debitore stesso, che nell'atto del di lui arresto.

679. Sarà considerato come sospetto di fuga quel debitore, che o col fatto, o colle parole avrà manifestata la sua intenzione di abbandonare il Gran-Ducato.

680. Dovranno dal creditore dedursi almeno tre testimonj, i quali depongano o delle espresse dichiarazioni del debitore, o di circostanze capaci ad eccitare il fondato sospetto della sua fuga.

681. Dovrà inoltre il creditore giurare, che il debitore è realmente sospetto di fuga in suo danno, e pregiudizio, che non possiede nel Gran-Ducato beni stabili, nè verun'altro stabilimento capace a pagare il suo debito, e che trattandosi di un debitore forestiero non ha dedotti in obbligazione i beni, che posseder potesse nel luogo della sua origine. Dovrà giustificare di avere un legittimo titolo di credito contro il suo debitore, e finalmente dovrà prestare una mallevadoria proporzionata ad arbitrio del Tribunale per cautelare il debitore di tutti i danni, spese, ed ingiurie.

682. Se il timore della fuga sopravvenisse in ora, in cui fossero cessate le udienze, e in giorni feriat, il Giudice, e nel Magistrato Supremo di Firenze l'Auditore destinato a provvedere nei casi d'urgenza potrà rilasciare l'ordine dell'arresto in casa propria, e in tempo di notte, e l'arresto potrà essere eseguito nella casa, ove il debitore si trova alloggiato.

683. Il debitore arrestato, o Toscano, o Forestiere potrà domandare di esser tradotto avanti il Giudice per dire, ed esporre quanto creda di suo interesse, e il Gindice sentito il

debitore risolverà ciò, che crederà di ragione.

684. È rilasciato al prudente arbitrio del Giudice il determinare secondo le particolari circostanze dei casi, se il debitore qualunque debba ritenersi a tutte sue spese sotto custodia nella casa di sua abitazione, o in quella, ove si trovi alloggiato, o sivero se debba essere tradotto nelle pubbliche carceri.

685. Il debitore forestiero anche non sospetto di fuga, ma che non sia domiciliato familiarmente in Toscana da cinque anni precedenti, o abitante da più breve tempo non vi abbia permanente stabilimento, potrà essere arrestato per un debito contratto in Toscana, immediatamente, e senza preventivo precetto, e sotto le istesse regole, che il debitore sospetto di fuga.

686. Non potrà però questo debitore forestiero non sospetto di fuga essere arrestato, se non è per anche venuto il tempo del pagamento del suo debito.

TITOLO XIII.

Della esecuzione provvisoria delle sentenze nonostante opposizione, o appello, e senza cauzione.

687. Le sentenze proferite nei giudizj ancorchè sommarj, quando non ne sia stata ordinata l'esecuzione provvisoria nonostante opposizione, o appello, non possono eseguirsi, che dopo spirati i dieci giorni dalla notificazione alla persona, o al domicilio.

688. Il Tribunale dovrà ordinare l'esecuzione provvisoria della sentenza nonostante opposizione, e appello, e senza cauzione, quando l'azione sia appoggiata o a un documento non impugnato, o a una precedente sentenza passata in cosa giudicata.

689. In tutti gli altri casi potrà ordinarla solamente previa cauzione.

690. Quando sia stata ordinata l'esecuzione provvisoria non ostante opposizione, o appello senza cauzione, le sentenze saranno eseguibili dopo un giorno dalla notificazione con precetto; e se sia stata ordinata previa cauzione, le

sentenze non potranno eseguirsi prima che la cauzione sia stata prestata.

691. Se l'esecuzione provvisoria senza cauzione è stata ordinata fuori dei casi, nei quali può ordinarsi, il succumbente citato il Procuratore dell'appellato può domandare una inibitoria dal Tribunale di prime appellazioni, e quando vi sia urgenza, potrà, interposto l'appello, citare il Procuratore dell'appellato alla prima udienza del Tribunale di appello, ancorchè non sia stata notificata la sentenza per ottenere in tempo l'inibitoria predetta. L'incidente deve esser deciso nella medesima udienza.

692. Se la sentenza non ha ordinata l'esecuzione provvisoria, quando fosse stata richiesta, e nei casi, nei quali vi era luogo a ordinarla, l'appellato può con semplice citazione del Procuratore dell'appellante farla ordinare dal Tribunale di prime appellazioni.

693. I Tribunali di prime appellazioni al-

lorchè revocano una sentenza precedente, non possono ordinare, che la sentenza revocatoria sia provvisoriamente eseguibile senza cauzione.

694. L'esecuzione provvisoria delle sentenze nonostante appello non si estende alla cattura del debitore, ancorchè si tratti di uno dei casi, nei quali la cattura è permessa, ed ancorchè la sentenza abbia sottoposto il debitore a questo mezzo di esecuzione, e ciò senza pregiudizio dei regolamenti speciali nelle materie di commercio.

695. Gli atti dell'esecuzione sopra i beni immobili, che fossero stati iniziati in vigore di sentenza eseguibile provvisoriamente, potranno essere portati fino all'incanto. L'incanto, e la vendita però non dovrà eseguirsi, finchè il giudizio di appello non sia definitivamente terminato con due sentenze conformi, o la sentenza non abbia fatto passaggio in cosa giudicata.

P A R T E T E R Z A

DELL' ORDINE, E FORMA DI PROCEDERE

NEI GIUDIZJ DI APPELLO DI SECONDA,

E DI TERZA ISTANZA.

TITOLO PRIMO

Dell' appellabilità, e inappellabilità delle sentenze.

696. Sono appellabili tutte le sentenze definitive contraddittorie, o contumaciali proferite dai Giudici di prima istanza, o dagli arbitri, o dai Tribunali di prime appellazioni in revoca delle sentenze di prima istanza, e nelle sole parti revocatorie, quando il merito della causa, calcolato l'importare della domanda principale, o reconvenzionale oltrepassi la somma di lire settanta, o si tratti di merito incerto, e che non riceva valutazione pecuniaria.

697. Non costituiscono merito per interporre appello i frutti scaduti dopo l'introduzione del giudizio, e le spese.

698. Sono egualmente appellabili tutte le sentenze interlocutorie contraddittorie, o contumaciali proferite dai Giudici di prima istanza, o dagli arbitri, e dai Tribunali di prime appellazioni di revoca delle sentenze interlocutorie di prima istanza, quando inferiscono un gravame tale, che non sia riparabile colla sentenza definitiva.

699. Se si tratta d'incompetenza, o di nullità l'appello è sempre ammissibile ancorchè la sentenza sia altronde inappellabile, ma i Tribunali di appello devono nel caso d'inappellabilità della sentenza conoscere, e decide-

re unicamente della incompetenza, o della nullità.

700. Sono inappellabili le sentenze di seconda istanza nelle parti, nelle quali sono conformi alle sentenze di prima istanza.

701. Sono inappellabili le sentenze dei Giudici delegati dal Principe, le sentenze espressamente, e tacitamente accettate, e quelle, in ordine alle quali in qualunque tempo sia stato renunziato all'appello.

702. Si verifica l'accettazione espressa, allorchè il succumbente abbia espressamente dichiarato di volere eseguire la sentenza: concorre la tacita accettazione quando in difetto di espressa dichiarazione abbia il succumbente notificata, o eseguita in qualunque parte a se contraria la sentenza senza preservativa, o mediante un atto, o un fatto abbia manifestata la sua volontà di non volersi prevalere del rimedio dell'appello.

703. I decreti preparatorj, e ordinatorj non sono appellabili, che insieme con la sentenza definitiva.

TITOLO II.

Dei termini a appellare, e proseguire gli appelli.

704. Nella materia dei termini a appellare, e proseguire gli appelli, e della perenzione del diritto dell'appello, o stato interposto, o che possa interporli, conviene sempre distinguere

l'effetto devolutivo dall'effetto sospensivo, o sia la sostanza del diritto di appellare dal legittimo, ed utile esercizio del medesimo.

705. Il diritto a potere appellare all'effetto devolutivo da qualunque sentenza definitiva tanto di prima, che di seconda istanza è circoscritto dal termine di rigore, ed assolutamente perentorio dell'azione di sei mesi continui, e non mai sospesi neppure dalle ferie.

706. Questo termine incomincia a decorrere dal dì del registro del rapporto della notificazione della sentenza appellabile all'ultimo dei succumbenti in causa, talchè tutti godono del ritardo del principio del termine in grazia dell'ultimo, che ha ricevuta la notificazione.

707. L'appello, che sia stato interposto dentro il termine da uno dei succumbenti in causa, si rende comune a tutti gli altri, che possono comparire nell'introdotta giudizio di appello nello stato, e termini, nei quali si trova fino all'esito del medesimo, benchè non abbiano essi interposto l'appello dentro il termine di sei mesi.

708. Così pure l'appellato sebbene non abbia interposto l'appello dentro il termine, può aderire all'appello stato interposto dal suo contraddittore, ed impugnare la sentenza nelle parti, nelle quali la reclamerà come gravante, purchè proceda a quest'atto di adesione all'appello dentro quindici giorni dal dì che, l'appello medesimo gli sarà stato notificato, spirato il qual termine non sarà più ammissibile veruna sua adesione all'appello, e s'intenderà quanto ad esso irrettabilmente accettata la sentenza in tutte le sue dichiarazioni.

709. Qualora la sentenza fosse stata appoggiata a un documento falso, o il succumbente fosse stato condannato per non aver potuto produrre un qualche documento decisivo stato ritenuto, e occultato dal suo avversario, in tali casi il termine ad appellare non incomincerà a decorrere, se non che dal giorno, in cui sia stata dichiarata la falsità, e rispettivamente dal giorno, in cui venga a costare, che il documento occultato sia stato recuperato.

710. Il termine di sei mesi ad appellare è perentorio anche per i pupilli, minori, e qualunque altra persona privilegiata, salvo il re-

gresso ai medesimi, come, e contro chi di ragione; e non può neppure di consenso delle parti prorogarsi.

711. Il termine ad appellare resta sospeso per la morte del succumbente in causa, e non riprende il suo corso, se non che dal giorno della notificazione della sentenza collettivamente fatta agli eredi del medesimo coll'indicazione del giorno della notificazione, che ne fosse stata fatta precedentemente al defunto.

712. Hanno gli eredi il diritto di godere del termine a deliberare, purchè ne facciano opportuna protesta dentro il termine di quindici giorni dal dì della notificazione, che sarà come sopra loro fatta, della sentenza, ed in questo caso il termine ad appellare riprende il suo corso dal giorno della spirazione del termine a deliberare, o sivero da detto giorno incomincia a decorrere, qualora la sentenza non sia stata precedentemente notificata al defunto.

713. Spirato il termine di sei mesi non rimasto per quanto sopra sospeso, o preservato nei casi determinati dalla legge, senza che sia stato interposto appello dal succumbente, non avrà più luogo questo rimedio; e qualunque sentenza definitiva appellabile tanto di prima, che di seconda istanza s'intenderà aver fatto passaggio in cosa giudicata, irrettrabile; e resa eseguibile per disposizione della legge senza bisogno di altra giudiciale dichiarazione.

714. Tutte le sentenze interlocutorie di prima, e di seconda istanza diverranno assolutamente inappellabili, semprechè non ne sia stato interposto l'appello dentro il termine di dieci giorni dal dì del registro del rapporto della notificazione delle medesime.

715. Nonostante però, che tutte le sentenze definitive rimangano, come sopra soggette al rimedio dell'appello, che si interponga dentro il predetto termine di sei mesi sono tutte indistintamente eseguibili dopo il termine di dieci giorni dal dì del registro del rapporto della notificazione della sentenza all'ultimo dei succumbenti, ai quali doveva notificarsi, ed ai quali nelle forme prescritte sia stata notificata.

716. I succumbenti, che hanno interesse, e vogliono godere del rimedio dell'appello

all'effetto sospensivo, e non al solo effetto devolutivo devono di rigore interporre l'appello dentro il termine di giorni dieci correnti dal dì del registro del rapporto della notificazione della sentenza all'ultimo dei medesimi, qual termine spirato, e non interposto appello qualunque sentenza si rende eseguibile.

717. Può interpersi l'appello anche nell'istesso giorno della proferita sentenza, senza bisogno di aspettare la precedente notificazione della medesima, e in qualunque tempo tanto feriato, che non feriato.

TITOLO III.

Dell'appello dalle sentenze di prima istanza per il capo della nullità.

718. Nell'atto di appello dalle sentenze può dedursi l'eccezione di qualunque nullità.

719. L'appello per il titolo della nullità sarà portato al Tribunale competente di seconda istanza nei modi prescritti per tutte le altre sentenze appellabili, ma la causa di nullità sarà trattata sommariamente, e secondo la procedura delle cause incidentali di appello.

720. Per il capo della nullità l'appello sarà sempre ammissibile, ancorchè si tratti di sentenza altronde inappellabile.

721. Se sarà stato appellato dalla sentenza nel merito, e cumulativamente opposta la nullità della sentenza appellata, l'incidente della nullità si riterrà riunito al merito, e dovrà decidersi dalla medesima sentenza definitiva di conferma, o di revoca della sentenza appellata.

722. Qualora la sentenza di prima istanza sia revocata sarà luogo all'appello tanto per la nullità, quanto per il merito. Ma se la sentenza sarà confermata nel merito, non sarà luogo ad ulteriore appello sopra la sola nullità.

TITOLO IV.

Delle sentenze contumaciali della Rota.

723. Nelle cause contumaciali di seconda istanza avanti la Rota di prime appellazioni

Reg. di Proc. Civ.

si procede generalmente, come nelle cause contumaciali di prima istanza avanti il Magistrato Supremo.

724. Se l'appellante nell'atto della sua comparsa avanti la Rota, in cui deve allegare, e riprodurre gl'atti di prima istanza, non abbia fatta la nomina, o costituzione del suo Procuratore, l'appello ancorchè proseguito rimane deserto.

725. Se l'appellante dopo avere costituito Procuratore non comparisce a difendersi avanti la Rota sulla citazione fatta per parte dell'appellato, o la sentenza è revocata sopra la comparsa dell'appellato, e in tal caso non rimane all'appellato medesimo, se non che il rimedio dell'appello da interpersi nei termini, e modi prescritti dalla procedura: o la sentenza è confermata contro l'appellante, e in tal caso la sentenza predetta deve essere notificata al suo Procuratore nominato, ed alla sua persona, e domicilio, e non può eseguirsi, se non che otto giorni dopo il registro del rapporto di detta notificazione.

726. Se l'appellato dopo aver costituito Procuratore non comparisce a difendersi avanti la Rota sulla citazione fatta per parte dell'appellante, o la sentenza appellata è confermata, e diviene eseguibile, come se l'appello non fosse stato interposto, o la sentenza è revocata, e deve essere notificata al Procuratore non comparso, ed alla persona, e domicilio dell'appellato, e si rende eseguibile solo dopo il termine prefisso ad appellare.

727. Nel caso, che in terza istanza sia revocata la sentenza di seconda istanza revocatoria della prima in contumacia dell'appellato, o suo Procuratore, le spese del secondo giudizio dalla contumacia in poi devono nonostante rimanere a carico dell'appellato contumace, che dovrà rifarle all'altra parte, o compensarle con quelle del terzo giudizio.

TITOLO V.

Delle sentenze interlocutorie della Rota.

728. Da qualunque sentenza interlocutoria, che arrechi gravame non riparabile nella definitiva, può essere interposto l'appello.

729. L'atto di appello dalle sentenze interlocutorie deve contenere i motivi, sopra i quali è fondato.

730. L'appello deve essere interposto dentro il termine di giorni dieci dal dì del registro del rapporto della notificazione della sentenza interlocutoria al succumbente.

731. Se la sentenza interlocutoria sarà stata proferita in contumacia di una delle parti sarà applicabile la procedura stabilita per le sentenze contumaciali.

732. La procedura nei giudizi interlocutori in tutte le istanze della causa è sempre sommaria: dovrà anche nei giudizi di primo appello avanti la Rota osservarsi quella medesima procedura, che è stata stabilita per tutti i giudizi incidentali di prima istanza, non eccettuata la redazione delle sentenze, e l'obbligo nei Giudici di esprimerne i motivi in piè delle medesime.

733. Qualunque delle parti pendente l'esame della causa in appello creda di suo interesse nel corso del termine probatorio di seconda istanza di proporre qualche incidente non stato proposto, nè deciso in prima istanza, potrà farlo per mezzo di scrittura, che stia in luogo di domanda incidentale da esibirsi nella Cancelleria colla produzione dei documenti correlativi, e notificarsi nelle forme stabilite con citazione all'udienza della Rota per l'ammissione dell'incidente.

734. La Rota nel giorno, in cui cade la citazione, sentite le parti deciderà, se la domanda incidentale, di cui si tratta, sia, o non sia ammissibile; se questa decisione non porterà gravame irreparabile, questo decreto interlocutorio non sarà soggetto ad appello; ma se porterà gravame irreparabile nella definitiva, sarà ammesso l'appello dentro il termine di giorni dieci, come sopra, ed il termine probatorio della causa nel merito continuerà a rimanere sospeso.

735. Ammesso l'incidente avrà luogo la procedura stabilita per i giudizi incidentali di prima istanza.

736. Qualunque sentenza interlocutoria della Rota sarà portata in appello avanti il Consiglio di Giustizia di Firenze, che deciderà sempre inappellabilmente, o revochi, o con-

fermi la sentenza della Rota, che abbia incidentalmente pronunziata, come sopra, o in seconda, o in prima istanza.

737. L'appello contro la sentenza interlocutoria della Rota deve interpersi dentro il termine di giorni dieci dal dì del registro del rapporto della notificazione, come sopra, e deve essere notificato, ed istruito secondo le regole degli appelli dalle sentenze interlocutorie.

TITOLO VI.

Del modo d'interporre, e dei modi, e termini di proseguire l'appello avanti la Rota.

738. L'appello s'interporrà mediante una scrittura da esibirsi nel Tribunale, che avrà proferita la sentenza, e questa scrittura conterrà il nome, cognome, professione, e domicilio dell'appellante, e dell'appellato, l'indicazione della sentenza, dalla quale si appella, del Tribunale che l'ha proferita, e di quello al quale si appella, senza necessità di riportare la sostanza della sentenza.

739. L'atto d'appello deve esser firmato dall'appellante, o dal Procuratore, che lo ha rappresentato nel giudizio di prima istanza, e se l'appellante, che non voglia valersi del Procuratore, ma voglia interporre l'appello da se stesso, non saprà scrivere, ne sarà presa nota sotto l'atto dal Cancelliere, o dal ministro del Tribunale di prima istanza, che deve apporre il suo visto coll'indicazione del giorno, e della parte, che l'esibisce.

740. Quest'atto di appello esibito nella Cancelleria del Tribunale, che ha proferita la sentenza appellata, deve essere in copia certificata dal Cancelliere notificata alla persona, o alla casa dell'appellato nelle forme prescritte.

741. L'appello è valido ancorchè sia stato errato nel giorno della sentenza, e nelle altre indicazioni, sempre che in equivalente forma resti dimostrata la verità, e l'applicazione dell'esposto.

742. L'appello interposto, e notificato nei suddetti modi, e dentro il termine di dieci giorni dal dì del registro del rapporto della notificazione della sentenza, produce senza bisogno di alcuna dichiarazione del Tribunale la

sospensione dell'esecuzione della sentenza appellata, purchè la medesima non sia dichiarata eseguibile non ostante l'appello.

743. Può l'appellato citare avanti il Magistrato, o Giudice, che ha proferita la sentenza per sentire rigettare, o restringere l'interposto appello al solo effetto devolutivo, e l'appellante ha il diritto di appellarsi dalla sentenza di rejezione, o restrizione, sopra di che sarà pronunziato dal Tribunale di appello secondo la forma degli altri giudizj incidentali.

744. L'appello può essere generale, o parziale, come viene dichiarato dall'appellante: in dubbio sarà reputato generale, nonostante però la parte, che avrà interposto appello generale, potrà in qualunque stato della causa restringerlo, portando a suo carico le spese cagionate dalla generalità del suo appello.

745. Deve l'appellante proseguire l'appello dentro il termine di quindici giorni dal dì della notificazione del medesimo, facendo citare l'appellato con un'atto rilasciato alla persona, o alla casa nelle forme prescritte a comparire nel termine di otto, o quindici giorni, secondo la distanza, avanti il Tribunale competente di appello: in quest'atto di citazione l'appellante nominerà il suo Procuratore.

746. Deve l'appellato citato, come sopra, dentro il termine di otto, o quindici giorni secondo la distanza, nominare il suo Procuratore presso il Tribunale d'appello.

747. In seguito se si tratta di sentenza stata proferita, o dal Magistrato Supremo di Firenze, o da altro Tribunale sedente rispettivamente o in Siena, o in Pisa, o in Arezzo, o in Grosseto, dove risiedono pure le rispettive Rote di prime appellazioni, deve l'appellante dentro il termine di altri successivi quindici giorni dalla detta sua citazione esibire nella Cancelleria della Rota rispettiva una scrittura contenente l'esposizione dei gravami, che sostiene esserli stati inferiti dalla sentenza appellata, ed unitamente a detta scrittura deve fare l'allegazione di tutti gli atti del giudizio di prima istanza, che non devono essere riprodotti nella Cancelleria della Rota, ma basterà, che siano dichiarati esistenti nella Cancellaria

del Tribunale locale di prima istanza, e devono prodursi contemporaneamente tutti gli altri documenti non prodotti in prima istanza, che l'appellante crederà opportuni a giustificare i dedotti gravami.

748. Questa scrittura, e produzione deve essere firmata dal Procuratore dell'appellante, e notificata nelle forme al Procuratore dell'appellato. E se l'appellato non avrà dentro il termine nominato Procuratore, la causa di appello soggiacerà in suo pregiudizio alla continuazione della procedura delle cause contumaciali.

749. Se si tratti di sentenze proferite dai Tribunali, e Giudici di prima istanza posti fuori del luogo di residenza delle rispettive Rote, e Tribunali di appello, averà l'appellante il più lungo termine di un mese dal dì della citazione all'appellato, di cui si parla nell'articolo 745. ad esibire nella Cancelleria del Tribunale d'appello la scrittura d'esposizione di gravami, unitamente alla quale deve produrre la copia in forma autentica della sentenza appellata, e di tutto il processo di prima istanza.

750. Fatta che abbia l'appellante dentro i predetti rispettivi termini la notificazione dell'interposto appello, la scrittura di esposizione di gravami, l'allegazione, e rispettiva riproduzione della sentenza, e processo di prima istanza, e la produzione dei nuovi documenti in appoggio ai dedotti gravami, e fatta che abbia l'appellato la nomina del suo Procuratore, tutto il successivo corso delle cause di seconda istanza fino alla prima udienza avanti la rispettiva Rota, o Tribunale di appello, si regola con la medesima procedura delle cause di prima istanza, che si applica in tutti i rapporti.

751. Che se l'appello dentro il primo termine di dieci giorni non sarà stato notificato all'appellato, o la prosecuzione dell'appello non sarà stata fatta dentro il termine di quindici giorni successivi a quello della di lui notificazione, o se dentro il termine di altri quindici giorni dal dì della citazione prescritta dall'articolo 745., o rispettivamente di un mese nelle cause decise dai Tribunali stabiliti fuori dei luoghi, ove risiedono le rispettive Rote,

l'appellante non avrà dedotti coll'opportuna scrittura i suoi gravami, nè allegati, o riprodotti tutti gli atti del giudizio di prima istanza, in tutti, e ciascuno dei predetti casi s'intenderà per disposizione della legge deserto l'appello, la sentenza dovrà eseguirsi ancorchè fosse stata appellata dentro giorni dieci, e l'appellante dovrà essere condannato in tutte le spese, salvo il suo regresso contro il Procuratore, al quale fosse imputabile la deservizione dell'appello.

752. Dopo la spirazione dei predetti rispettivi termini è in dritto l'appellato di far dichiarare deserto l'appello dal Tribunale, che ha proferita la sentenza appellata, quando l'appello interposto non sia stato notificato dentro il termine, e dal Tribunale, al quale sia stato appellato, quando dopo notificato, e proseguito l'appello non abbia l'appellante dentro il successivo termine dedotti i gravami, e allegati, o riprodotti gli atti del giudizio di prima istanza.

753. Resterà però all'appellante non ostante la deservizione del suo appello, e l'esecuzione della sentenza il diritto di poter tornare di nuovo a riassumere l'appello al solo effetto devolutivo, sempre che non sia decorso l'intero termine di sei mesi dal dì del registro del rapporto della notificazione della sentenza, spirato il quale perentorio termine, si dovrà giudicare cessato il diritto a potere appellare, e l'ultima sentenza farà il suo passaggio in cosa giudicata.

754. Non possono in appello formarsi nuove domande, se non siano una conseguenza della domanda principale.

755. La reconvenzione non intentata in prima istanza si considera per nuova domanda, e non può proporsi nel giudizio d'appello: può solamente in appello opporsi la compensazione di dare, e avere liquido, ancorchè non fosse opposta in prima istanza.

756. Possono in appello opporsi le eccezioni perentorie, che non fossero state opposte in prima istanza, o che fossero state rigettate dal Tribunale, quantunque non fosse stato interposto appello da questa rejezione dentro il termine dei sei mesi.

757. Possono in appello intervenire tutte

quelle persone alle quali sia, o possa essere pregiudiciale la sentenza di prima istanza, purchè tale intervento non ponga in essere una nuova domanda, e non porti variazione allo stato della causa.

758. Pendente l'appello potrà l'appellato esercitare tutti gli atti diretti alla conservazione del proprio interesse, salvo all'appellante il ricorso al Tribunale di appello per farli moderare, o anche revocare.

TITOLO VII.

Della procedura nei giudizj di prime appellazioni avanti la Rota dalla prima udienza della causa nel merito fino alla pronunzia della sentenza.

759. Spirato il termine probatorio della seconda istanza, deve il Procuratore dell'appellante citare per la prima udienza del termine decisorio il procuratore dell'appellato. Il ministro della Cancelleria annunzia le cause, che sono entrate nel termine decisorio: e qualora manchi la citazione, o la comparsa di tutti i Procuratori in quella prima udienza del termine decisorio, nella quale la causa deve essere indispensabilmente portata all'udienza della Rota, l'istessa viene dalla Rota medesima dichiarata deserta a tutto carico del Procuratore dell'appellante in tutto, e per tutto come è stato in questo rapporto prescritto nei giudizj di prima istanza.

760. La Rota destinerà a suo arbitrio il giorno della prima udienza per l'informazione della causa dentro quell'istesso corrente primo mese decisorio.

761. Nel giorno di detta prima udienza il ministro della Cancelleria deve leggere l'intero tenore della sentenza proferita in prima istanza, e della quale pende l'appello: in seguito il Procuratore, o Procuratori degli appellanti leggono l'atto di appello, e la scrittura dei gravami: e successivamente il Procuratore, o Procuratori degli appellati leggono la loro scrittura di eccezioni all'appello medesimo.

762. Dopo questa lettura la Rota sentirà le informazioni dei Procuratori, o degli Avvocati delle parti secondo l'ordine regolare,

e col metodo prescritto nei giudizi di prima istanza.

763. In seguito destinerà a suo arbitrio il giorno della seconda udienza della causa sopra i dubbj, che saranno comunicati in scritto, con che la seconda udienza sia distante dalla prima per lo spazio di un mese.

764. Dopo i primi otto giorni dovrà il Giudice relatore della causa aver depositato nella Cancelleria il disteso in carta dei ristretti motivi di dubbio per l'una, e per l'altra parte sottoscritto da tutti i Giudici, del quale verrà sollecitamente dalla Cancelleria medesima data copia a tutte le parti a loro richiesta. Nel termine rimanente dovranno i difensori compilare le loro risposte ai dubbj predetti, e comunicarle nel modo, e tempo stabilito all'articolo 461.

765. Dal giorno della seconda udienza fino alla decisione della causa si applica ciò, che è stato prescritto negli articoli 468. e segg.

TITOLO VIII.

Delle sentenze definitive nel merito delle cause di seconda istanza.

766. Le sentenze definitive avanti la Rota di prime appellazioni dovranno essere sottoscritte da tutti i Giudici, e nel caso, che uno di essi fosse di voto contrario si soscriverà dissenziente.

767. I motivi delle sentenze proferite in giudizio ordinario sopra un merito, o superiore all'importare di lire duemila cento, o incerto, e non suscettibile di valutazione pecuniaria, non dovranno a differenza delle sentenze di prima istanza essere espressi in piè delle medesime. I Giudici dentro il termine di quindici giorni da quello della pronunzia saranno nell'obbligo di rimettere alla Cancelleria il motivo disteso dal relatore: se uno dei Giudici sarà stato di voto contrario, dovrà rimettere il suo voto separato: e se la scissura sarà verificata nel Giudice relatore, il motivo dovrà rimettersi sottoscritto dai due Giudici stati concordi, e sarà disteso dal meno anziano.

768. Se poi la sentenza sarà proferita in giudizio sommario, o sopra un merito inferiore

all'importare delle lire duemila cento, la sentenza dovrà esser motivata, come quelle di prima istanza.

769. I Procuratori delle parti dovranno depositare le narrative delle sentenze nella Cancelleria nelle forme, e modi, e sotto le comminazioni prescritte agli articoli 474. 475. 476.

770. I diritti, ai quali saranno soggetti la sentenza, e i motivi, dovranno essere pagati dalla parte più diligente per l'intiero, o da tutte le parti per la rispettiva porzione nei modi, che verranno stabiliti da speciali regolamenti, come si è detto all'articolo 482.

771. La copia della sentenza della Rota dovrà dalla Cancelleria esser data alle parti, che la richiederanno in forma autentica quindici giorni dopo, che sarà stata proferita unitamente alla copia del motivo, e del voto di scissura, se avesse avuto luogo.

772. Nel rimanente si osserverà ciò, che è stato prescritto al Titolo XXIV. Parte I.

TITOLO IX.

Del termine, dopo il quale le sentenze della Rota saranno eseguibili.

773. Le sentenze definitive della Rota proferite in contraddittorio, e confermatorie di quelle di prima istanza potranno eseguirsi, o in tutto, o nelle parti, nelle quali saranno conformi, tre giorni dopo la notificazione fatta alla persona, o alla casa del succumbente, se l'esecuzione non sarà stata per un termine più lungo sospesa nella sentenza medesima.

774. Le sentenze della Rota revocatorie, sempre che non siano state legittimamente appellate, potranno eseguirsi dieci giorni dopo il registro del rapporto della notificazione stata fatta alla persona, o alla casa dell'ultimo dei succumbenti.

775. Le sentenze contumaciali, e le sentenze interlocutorie della Rota saranno eseguibili nella forma, e nei termini, che la procedura prescrive rispettivamente nei giudizi contumaciali, e incidentali.

776. Per giustificare, che dalle sentenze appellabili della Rota non sia stato appellato

dentro il termine di dieci giorni dal dì del registro del rapporto della notificazione, onde siasi fatto luogo a domandarne l'esecuzione, dovrà riportarsi dal Cancelliere un certificato, che dentro il termine legale dell'appello delle rispettive sentenze secondo la loro natura non esiste presso la Cancelleria la produzione dell'atto di appello ordinato dalla legge.

TITOLO X.

Della procedura nei giudizi di seconde appellazioni avanti il Supremo Consiglio di Giustizia dall'atto di appello, o dal rescritto di ottenuta revisione fino alla pronunzia della decisione nel merito.

777. La procedura delle cause di terza istanza avanti il Consiglio di Giustizia in Firenze è uniforme a quella delle cause di seconda istanza avanti le Rote di prime appellazioni, eccettuati solamente gli appresso speciali provvedimenti.

778. Il Consiglio di Giustizia decide sempre col voto, o di cinque Giudici, o di soli tre, qualora manchi, o ne sia impedito alcuno; e non può decidere col voto di quattro, o di soli due Giudici, ma nel caso di mancanza, o impedimento di uno deicinquè Giudici, si astiene dal decidere un Giudice per turno, e decidendo gli altri tre, e nel caso possibile di mancanza, o impedimento di tre Giudici rimane sospeso il corso dell'istanza, finchè uno di essi non sia in grado di giudicare.

779. I dubbj del Consiglio di Giustizia da comunicarsi in scritto sono trasmessi alla Cancelleria colla firma del solo Presidente, o di quello solo, che in caso di suo impedimento, o mancanza ne abbia fatte le veci. Le sue sentenze sono proferite senza manifestazione del voto rispettivo dei Giudici a pluralità di suffragio, e sono sottoscritte dal solo Presidente, o dal più anziano Consigliere, che ne faccia le veci, lette, e pubblicate all'udienza dal ministro della Cancelleria in presenza di tutti i Giudici, e rilasciate in copia autentica dalla Cancelleria sotto firma del Presidente medesimo, e del Cancelliere.

780. Se si tratta di cause sommarie, o di merito inferiore alle lire duemila cento, le sentenze dovranno essere motivate, come quelle di prima, e di seconda istanza. Lo stesso avrà luogo per le sentenze interlocutorie. Se poi si tratta di cause ordinarie, che oltrepassino il merito delle lire duemila cento, non compresi i frutti scaduti dopo la mossa lite, e le spese dei precedenti giudizi, o che siano di merito incerto, e non suscettibili di valutazione pecuniaria, le sentenze non saranno motivate, ma il Consigliere relatore dentro il termine di giorni quindici deve rimettere alla Cancelleria il motivo della decisione del Consiglio, ancorchè esso sia stato nel contrario voto, nè vi è mai luogo a pubblicare voto separato di veruno dei Giudici.

781. Nel giorno della prima udienza di ciascuna causa il ministro di Cancelleria deve leggere una dopo l'altra nel loro intiero tenore le due sentenze, che sono state in prima, ed in seconda istanza proferite, e successivamente il rescritto di revisione dalle due conformi, se la causa sia portata avanti il Consiglio in grado di revisione.

782. Il rescritto di revisione, che sia stato ottenuto da due sentenze conformi, deve essere notificato a tutti gli appellati dentro il termine di un mese, altrimenti il reclamante è decaduto dalla grazia.

783. Dal dì del registro del rapporto della notificazione del rescritto incomincia la procedura della causa di terza istanza, come nelle cause appellabili incomincia dal dì del registro del rapporto della notificazione dell'atto di appello.

784. Le sentenze contumaciali del Consiglio di Giustizia, e le perenzioni delle istanze avanti il medesimo, quando sono divenute definitive, non ammettono reclamo ulteriore.

785. Le decisioni del Consiglio di Giustizia, o interlocutorie, o definitive non sono soggette a reclamo ordinario, nè all'opposizione della nullità per qualsivoglia titolo.

786. Le sentenze definitive del Consiglio di Giustizia saranno notificate alle parti succumbenti in copia intiera nelle forme ordinarie, e saranno eseguibili tre giorni dopo la detta notificazione.

787. Nel solo caso, che il succumbente in terza istanza avanti il Consiglio di Giustizia ritrovi dopo la proferita sentenza un nuovo documento, o documenti, che possono sostanzialmente influire nel merito della causa stata decisa, potrà sotto le forme, e condizioni, che saranno dichiarate in appresso, tornare avanti il medesimo Consiglio di Giustizia per fare giudicare prima della sua nuova ammissione a causa, e successivamente del merito di detti nuovi prodotti documenti, senza che per altro questa sua nuova comparsa possa in verun caso sospendere l'esecuzione della sentenza emanata in terza istanza.

788. Per l'intento di essere nuovamente ammesso a causa sopra documenti non mai dedotti nel corso dei tre giudizj conviene, che il reclamatore per gli atti della Cancelleria notificchi nelle forme prescritte la domanda al suo avversario colla produzione di detti nuovi documenti.

789. Questa causa deve essere portata all'udienza del Consiglio con la procedura, e metodo delle cause incidentali; il Consiglio sentite le parti all'udienza deve decidere interlocutoriamente, e inappellabilmente, se i nuovi documenti siano tali, che rendano meritevole l'attore di essere ammesso al nuovo esame della causa. Se l'istanza dell'attore sarà rigettata, la decisione inappellabile del Consiglio terminerà la questione: se all'incontro l'istanza sarà ammessa, in tal caso la causa riassumerà il suo corso, e dovrà tornarsi a decidere dal Con-

siglio nel merito sopra i nuovi documenti colle forme ordinarie.

790. Riassunto in tal caso l'esame della causa nel merito, o il Consiglio decida per la revoca, o per la conferma della proferita sentenza, decide sempre inappellabilmente.

791. Non potrà essere ammesso il litigante rimasto succumbente in terza istanza al nuovo esame della causa, se non che verificato il concorso dalle appresso circostanze.

1.º Che il documento, o documenti nuovi investano direttamente l'azione rigettata dalla rejudicata tra le medesime persone, o aventi causa da esse, e non riguardino l'interesse di terzi non intervenuti nel giudizio terminato.

2.º Che siano documenti non semplicemente capaci ad eccitare un dubbio, ma bensì sufficienti unitamente all'antico processo della causa a determinare una risoluzione opposta alla rejudicata.

3.º Che questi documenti siano stati dedotti in giudizio prima della spirazione di sei mesi dal dì, in cui il reclamante dichiarerà di averli ritrovati, o dal dì, in cui l'appellato provasse, che ne aveva la scienza, o fosse stato in grado di esibirli.

792. Dopo il termine di cinque anni dal dì del registro del rapporto della notificazione della sentenza del Consiglio di Giustizia non sarà più ammesso reclamo del succumbente per il titolo di nuovi documenti, abbia avuta, o nò la scienza dell'esistenza dei medesimi, sia, o nò stato in grado di recuperarli e di esibirli.

PARTE QUARTA

DELLE ESECUZIONI REALI E PERSONALI

TITOLO PRIMO

Disposizioni generali.

793. Le sentenze dei Tribunali Toscani passate in cosa giudicata, i pubblici istrumenti rogati dai Notari Toscani, e gli altri documenti, che siano equiparati al pubblico istrumento sono i soli atti, che abbiano nel Granducato l'esecuzione parata, quando sono rivestiti della forma prescritta dalla legge, senza pregiudizio dei documenti commerciali.

794. Le sentenze proferite dai Tribunali esteri, i pubblici istrumenti rogati dai Notari esteri, ed in paese estero non hanno in Toscana l'esecuzione parata, salve le contrarie disposizioni delle leggi politiche, e dei trattati: possono soltanto questi atti esser prodotti in giudizio come mezzi di prova, previa la licenza da ottenersi nelle forme stabilite dalla legge.

795. Non si potrà procedere a veruna esecuzione, se non che per un credito liquido, e scaduto.

796. Se dopo commesso il gravamento di mobili, o semoventi sopravvenga un terzo a dedurre di esserne il proprietario, o il condomino, dovrà sospendersi l'esecuzione, finchè non sia giudicato, o non sia stata fatta la divisione.

797. Non può commettersi veruna esecuzione sopra beni, che il debitore possiede in comune, e indivisi con un terzo, che non sia correo del debito, se prima il creditore non abbia intentato il giudizio di divisione, al quale gli sarà permesso di assistere fino al suo termine.

798. Il creditore di un defunto, allorchè ab-

bia una sentenza, o un pubblico istrumento a suo favore, può agire esecutivamente contro i beni ereditarij senz'obbligo di aspettare, che sia decorso il termine a deliberare.

799. Le carte ritrovate nel domicilio del debitore all'occasione del gravamento dei mobili non possono mai essere gravate: se però vi saranno carte, che possano interessare il creditore ne potrà domandare, e ottenere l'inventario, e il deposito.

800. Nell'attuale sistema ipotecario, il Regio Magistrato Supremo di Firenze, gli Auditori del Governo in Siena, e in Pisa, il Magistrato Civile, e Consolare in Livorno, e i Commissarj Regj in Arezzo, in Pistoja, e in Pontremoli saranno i soli Tribunali competenti per l'esecuzioni sopra i beni immobili, e per conoscere di tutte le dispute, che potranno insorgere per causa ed occasione delle esecuzioni medesime fino alla loro intiera consumazioni.

801. Saranno perciò di privativa giurisdizione del Magistrato Supremo di Firenze tutte le esecuzioni sopra gli immobili posti nel circondario della Rota di primo appello di Firenze, ad eccezione di quelle sopra gli immobili situati nel territorio compreso nella giurisdizione criminale del Commissario Regio di Pistoja, e dei Vicarj di Pescia, e della Montagna di Pistoja, o San Marcello, che apparterranno al predetto Commissario Regio della stessa Città di Pistoja.

802. Saranno di privativa giurisdizione del Tribunale dell'Auditor del Governo di Siena tutte le esecuzioni sopra i beni immobili posti nel circondario della Rota di primo appello di Siena.

803. Saranno parimente di privativa competenza del Tribunale dell'Auditor del Go-

verno di Pisa tutte le esecuzioni sopra gli immobili posti nel circondario della Rota di primo appello di Pisa, ad eccezione di quelle sopra gli immobili posti nel circondario della giurisdizione criminale dell'Auditore del Governo di Livorno, che apparterranno al Magistrato Civile, e Consolare di detta Città, e ad eccezione di quelle sopra gli immobili situati nel territorio della giurisdizione criminale del Commissario Regio di Pontremoli, e dei Vicarj di Bagnone, e di Fivizzano, che apparterranno al Commissario Regio predetto.

804. Saranno di privativa competenza del Commissario Regio di Grosseto tutte le esecuzioni sopra i beni immobili situati nella provincia inferiore di Siena.

TITOLO II.

Della esecuzione sopra i mobili.

805. Ogni esecuzione sopra i mobili sarà proceduta da un precetto, e questo conterrà l'assegnazione al debitore di un termine di giorni tre ad aver pagato il suo debito, l'indicazione dell'atto, in forza del quale si procede, e l'elezione del domicilio, se il creditore non è domiciliato nel luogo di residenza del Tribunale, nella cui giurisdizione si vuol fare l'esecuzione.

806. All'esecuzione non potrà precedersi senza nuova verbale istanza del creditore, a meno che il creditore medesimo non abbia dichiarato nell'atto di commettere il precetto, che intende di precettare, e gravare il debitore immediatamente spirato il termine, che gli viene assegnato a pagare, e neppure sarà luogo a tale esecuzione, se il debitore avrà nel termine medesimo contradetto, e fatta opposizione, nel qual caso si contesterà il giudizio sommario avanti il Tribunale, che ha trasmesso il precetto per attenderne la decisione, dall'esito della quale dipenderà il sistema da tenersi per gli ulteriori atti, se vi sarà luogo.

807. Se il creditore non proseguirà gli atti contro il debitore per un lasso di sei mesi dopo il precetto non potrà procederli contro con l'esecuzione reale, se prima non rinnoverà il precetto a pagare.

Reg. di Proc. Civ.

808. Allorchè il cursore abbia ricevuto dal Tribunale l'ordine del gravamento dovrà eseguire il medesimo in presenza di due testimonj, che abbiano compita l'età maggiore. Se il debitore non resisterà al cursore, che gli notifica l'ordine di doverlo gravare, procederà in presenza degli stessi testimonj a prender nota degli oggetti gravati, ne farà in dettaglio il dovuto rapporto al Tribunale committente, e trasporterà il pegno al pubblico depositario, riportandone l'opportuna ricevuta.

809. Se le robe gravate non saranno di facile trasporto verranno dal cursore, o dai secondi esecutori date in custodia ad un idoneo sequestrario, da cui per loro cautela se ne farà la confessione nell'ordine di già eseguito per renderne conto ad ogni mandato. In seguito di che dagli esecutori predetti ne sarà fatto il rapporto al Tribunale, che ha commessa l'esecuzione.

810. Se il debitore denegherà al cursore la consegna del pegno, e la libertà di gravare, ne farà questi egualmente il rapporto al Tribunale, da cui sempre ad istanza del creditore sarà passato l'ordine di gravamento ai secondi esecutori, che procederanno all'esecuzione reale sul referto di pegno negato.

811. Se il cursore farà il rapporto al Tribunale di non aver potuto procedere all'esecuzione per mancanza di effetti mobili, sarà egualmente in facoltà del creditore di sperimentare la predetta esecuzione per mezzo dei secondi esecutori, onde meglio assicurarsi se vi sia, o nò da gravare. E nel caso, che i secondi esecutori trovino da gravare in oggetti non sopravvenuti, le spese di questa seconda esecuzione anderanno a carico del cursore, il quale dovrà rimanere inoltre sospeso dal suo impiego ad arbitrio, qualora sia giustificato contro di esso un concorso di dolo.

812. Gli esecutori prenderanno un pegno tale, che equivalga al debito, e alle spese della esecuzione, e se il pegno non basterà al pagamento del debito saranno tenuti senza potere esigere altra mercede a rifinire l'esecuzione senza altro precetto, quando non abbiano asserito nel loro rapporto di non aver trovato altro da gravare.

813. Se gli esecutori asporteranno il pegno

al pubblico depositario, le spese della esecuzione saranno anticipate dal creditore per riva-
lersene sul prezzo del pegno venduto che sia,
e se gli oggetti gravati resteranno nelle mani
di un confessionario di pegno le spese dovranno
pagarsi dal debitore.

814. Qualora il cursore, o altro esecutore
non possa eseguire il gravamento, o attesa
l'inibitoria della moglie del debitore medesimo
per assicurazione dei suoi diritti, e crediti do-
tali, o per altri simili impedimenti da giusti-
ficarsi al cursore nell'atto dell'esecuzione, ne
farà il suo rapporto per attenderne gli ordini
del Tribunale dietro sempre le istanze, che
verranno fatte dal creditore.

815. Qualora poi il debitore offerisca al
cursore un confessionario di pegno, che non
potrà riceversi, se il debito non ecceda le lire
venti, e che la persona offerta in tal qualità sia
riconosciuta dal cursore idonea, e capace di
corrispondere al creditore col pagamento della
somma domandata, e spese, lo dovrà rice-
vere, e farne al Tribunale il solito convenien-
te rapporto, in cui il confessionario apporrà
la sua firma avanti lo stesso Tribunale, e se
non saprà scrivere se ne farà menzione, nomi-
nando i testimonj, dei quali si è prevalso il
cursore nell'atto dell'esecuzione.

816. Qualora poi questo confessionario di
pegno dentro il termine di giorni quindici, o
non rimetta al Tribunale il pegno ricevuto dal
debitore, o non paghi la somma, per cui è
stata fatta l'esecuzione, e le spese, dovrà esse-
re intimato dal creditore medesimo a rimette-
re questo pegno dentro un nuovo termine non
maggiore di tre giorni; e se in questo termine,
o non rimette il pegno, o non paga, sarà in
facoltà del creditore di farlo gravare, e in de-
fetto catturare. Dovrà per altro il cursore nel-
l'occasione di ricevere, di accettare un confes-
sionario di pegno descrivere esattamente capo
per capo gli effetti, che esistono alla disposi-
zione del confessionario, perchè nel caso di
nuova esecuzione contro lo stesso debitore pos-
sa riconoscersi, quali siano in sostanza gli ef-
fetti antecedentemente gravati.

817. Non sarà lecito però di ricevere con-
fessionarj di pegno nell'esecuzione fatta contro
i medesimi confessionarj, e sequestrarj, che do-

po le giuridiche intimazioni non rimettano il
pegno, o la roba sequestrata.

818. Se il debitore, o sua moglie, o qualun-
que altra persona crederà di dover fare delle
proteste contro i detti atti, potrà farle, ed esi-
birlle d'avanti il Tribunale, che ha commessa
l'esecuzione.

819. Se la contumacia del debitore al paga-
mento della somma domandata sarà tale, che
il creditore per esser soddisfatto del suo credi-
to deva procedere alla vendita del pegno ef-
fettivamente gravato, o rimesso dal confes-
sionario del pegno medesimo, si procederà nel
modo, che appresso:

820. Sarà dal cursore verbalmente intimato
per suo ufficio il depositario a trasportare gli
oggetti gravati in quel giorno, in quell'ora, e
in quel luogo, che il Tribunale avrà destinato
per procedere alla vendita, giorno, ora, e luo-
go, che dovranno esser notificati al pubblico
per mezzo di editti da farsi affiggere dal cur-
sore alla porta esterna del Tribunale tre gior-
ni avanti a quello stabilito per la vendita.

821. Prima però, che questa vendita abbia
effetto, si praticherà l'equitativo tempera-
mento d'invitare il debitore a redimere il pe-
gno coll'effettivo pagamento di sorte, e spese.

822. Quest'invito consisterà in un precetto,
che gli notifici il giorno, l'ora, e il luogo, che
sopra, regolandone il corso, e la trasmissione
in modo, che possa produrre l'effetto, per cui
gli viene trasmesso.

823. Venuto il giorno della vendita senza
essere stato questo pegno recuperato, e tra-
sportato che sarà al luogo destinato dal Tri-
bunale l'attuario risconterà capo per capo gli
oggetti da venderli, e trovando, che corri-
spondano esattamente a quelli indicati dal cur-
sore nel suo rapporto, farà procedere alla sti-
ma dei medesimi per mezzo dei pubblici sti-
matori, e sopra questa stima li farà esporre
all'incanto per mezzo del cursore a suono di
tromba, ed alla maggiore frequenza del po-
polo, e li rilascerà tanto unitamente, che sepa-
ratamente al maggiore offerente.

824. Per ottenere l'intento di questa mag-
gior frequenza di popolo, il Tribunale desti-
nerà per l'incanto quel giorno, in cui cada il
mercato, e in quelle giurisdizioni, ove il mer-

cato non ha luogo, si supplirà con moltiplicare i pubblici inviti facendoli affiggere anche nei borghi, e luoghi più popolati della giurisdizione, e alla porta esterna delle parrocchie viciniori all'abitazione del debitore.

825. Al momento della liberazione passeranno nel dominio del liberatario gli oggetti venduti, e il Tribunale disporrà del prezzo di detta vendita nel modo, e forma, che sarà di ragione, prelevate le spese.

826. Accadendo, che sopra la detta stima non si trovino oblatori, gli oggetti da venderli saranno nuovamente posti all'incanto; reiterati i pubblici editti per altro giorno, ed ora certa, col ribasso del cinque per cento.

827. Se neppure sopra questo ribasso avesse effetto la vendita, si passerà ad aggiudicare gli effetti gravati al creditore sul ribasso del dieci per cento, con facoltà al medesimo di sperimentare nuova esecuzione contro il suo debitore senza precedente precetto, qualora il risultato della vendita, o della aggiudicazione non importi la totalità del suo credito, e spese.

828. Qualora poi accada, che il compratore ritardi, e non paghi nell'atto della liberazione la somma, per cui gli furono rilasciati i detti oggetti, in questo caso si procederà a diligenza del creditore ad esporli nuovamente all'incanto a tutto suo rischio, danni, e spese, previo un termine di giorni tre ad aver rimesso nelle mani del pubblico depositario l'intero prezzo della vendita, del qual prezzo sarà parimente disposto dal Tribunale nel modo, e forma, che di ragione.

829. Sarà proibito espressamente tanto al cursore, quanto ai secondi esecutori per debito di qualsivoglia natura, e neppure per interesse dello Stato, di gravare in bestie da lavoro, ferramenti, e altri arnesi rusticali necessari per l'agricoltura, e neppure in qualsivoglia capo di robe, che servano direttamente all'uso di quella professione, che esercita il debitore, e che siano necessarie alle sue personali occupazioni.

830. Similmente gli sarà proibito gravare in letti, o panni sì da letto, che da vestiario, quando non siano superiori al bisogno della famiglia, che convive col debitore, gli equipaggi dei militari, le macchine, ed istrumenti,

che servono alla pratica, ed all'esercizio delle scienze, e delle arti liberali, eccettuati per altro i crediti, che risultano da alimenti somministrati alla parte gravata, o da somme dovute alle persone, che hanno fabbricati, e venduti i detti oggetti, e a chi le ha somministrate per comprare, fabbricare, o restaurare i medesimi, o da pigione dello stabile abitato dal debitore.

831. Il cursore non potrà per l'effetto della esecuzione entrare nella casa del debitore, quando le porte siano chiuse senza l'ordine in scritto del Tribunale.

832. Trattandosi di una casa, che si appigioni a quartieri per l'effetto, di cui nell'articolo precedente, dovrà considerarsi come porta quella, che introduce nel quartiere del debitore, e non quella, che mette nell'intero casamento.

833. Nessuna esecuzione potrà farsi in tempo di notte, cioè dal tramontare fino alla levata del sole, alla pena di scudi dieci per il cursore, o per quello degli esecutori, che abbia contravenuto da applicarsi allo spedale vicinore, nullità d'atto, e reintegrazione di tutti i danni, e spese cagionate al dannificato, e sospensione dall'impiego ad arbitrio.

834. Se fra gli oggetti gravati si trovassero mercanzie, e cose fungibili saranno pesate, e misurate, come dovranno essere esattamente descritti, pesati, o misurati tutti gli altri effetti gravati secondo la loro qualità, o natura.

835. Qualora si tratti di semoventi sarà cura del Tribunale di sollecitarne la vendita nella forma prescritta per i mobili.

836. Se alcuno asserirà esser suo proprio il pegno gravato a un tal debitore, e lo giustificherà concludentemente se gli dovrà restituire, purchè paghi le spese della esecuzione, se non sono ancora pagate, per rivalersene contro il debitore.

837. Se non sarà dal debitore dopo il ricevuto precetto notificata al creditore l'inibitoria, o altro legale impedimento, per cui non possa procedersi all'esecuzione, o non ne sarà fatto registro nel Tribunale del luogo, ove sono situati i beni del debitore, le spese dell'esecuzione dovranno pagarsi dal debitore non opponente.

838. Se alcuno domanderà prelazione sul pegno gravato, si amministrerà la giustizia alle tre parti interessate.

839. Dopo la sentenza di conferma di gravamento si venderanno gli oggetti gravati colle forme di sopra prescritte, ed in caso di effettuata vendita cesseranno tutti i privilegj degli altri creditori, e gli oggetti venduti passeranno nella libera disposizione del compratore: se poi verranno aggiudicati al creditore gravante passeranno nella sua libera disposizione solamente otto giorni dopo la dichiarata aggiudicazione.

840. Resteranno però preservati ai terzi, ed alla moglie del debitore per i suoi crediti dotali i loro diritti fino che dal Tribunale non sarà stato definitivamente decretato sopra il prezzo.

TITOLO III.

Del pignoramento a favore del locatore sopra i mobili, e frutti esistenti nelle case, e fabbriche, e sopra i terreni locati.

841. Il proprietario di fondi rustici, o urbani può per il credito di pigioni, o affitti scaduti pignorare senza precedente precetto i mobili, effetti, e frutti esistenti nelle case, fabbriche, e terreni locati, ancorchè appartenenti ad altri, che al conduttore, salva a quelli, che ne fossero i proprietari, la facoltà di domandare la remozione, o riduzione del pignoramento per i mobili, che ad essi spettino, e che la legge non sottoponga al privilegio stabilito a favore del locatore.

842. Quello, che pretendesse di esser proprietario di tutti, o parte dei mobili oppignorati dovrà comparire a dedurre le prove della sua proprietà avanti il Tribunale locale, citati all'udienza per un giorno certo il creditore pignorante, e il debitore gravato, e in seguito si procederà fino alla sentenza colle regole stabilite per altri giudizj sommarj.

843. Se si tratti di affitto verbale il locatore dovrà adire il Tribunale, e ottenere il decreto d'ordine di pignoramento, che sarà proferito sulla semplice istanza, e senz'obbligo di citazione.

844. La vendita degli oggetti pignorati non potrà eseguirsi, se non previa la sentenza di conferma del pignoramento.

845. Questa sentenza dovrà proferirsi non mariamente citato il debitore alla prima udienza, e sarà quindi notificata al sequestrario, al debitore medesimo, quando sia contumace.

846. Nella vendita si osserveranno le formalità prescritte al titolo della esecuzione sopra i mobili.

847. Il locatore esercita sul prezzo ricavato dalla vendita delle cose pignorate il privilegio accordatogli dalla legge.

TITOLO IV.

Del giudizio del Salviano, o sia dell'esecuzione reale sopra i beni immobili.

848. Qualunque creditore munito d'ipoteca generale, o speciale sopra gli immobili del suo debitore potrà procedere contro i beni che sono obbligati al pagamento del di lui credito.

849. Se il credito è munito d'ipoteca generale sarà nell'arbitrio del creditore di pulsare il fondo, che più gli piaccia; ma se il credito è rivestito soltanto d'ipoteca speciale, dovrà l'esecuzione dirigersi contro il fondo, fondi specialmente ipotecati.

850. Quando il credito risulta da un privato documento, il creditore dovrà domandare l'immissione in possesso dei beni, che gli sono ipotecati per potere, o colla percezione di frutti, o colla vendita da farsene, essere soddisfatto, e pagato del suo credito di sorte, interessi, e spese.

851. Il creditore farà la sua domanda d'immissione *in Salviano* al doppio oggetto della dichiarazione del credito, e della immissione in possesso.

852. Questa domanda, oltre le formalità tutte richieste per le domande, dovrà contenere la sommaria descrizione dei fondi, su quali vien domandata l'immissione, la quale circoscriva in modo i fondi stessi da poter sempre contraddistinguere, e dovrà essere accompagnata dalla produzione della fede estemale, che giustichi il possesso di questi fondi.

nel debitore. Essa sarà notificata nel modo prescritto per le domande.

853. Quando non sia contrastato il titolo del credito si procederà col sistema dei giudizi sommarj; se il titolo del credito sarà contrastato si procederà colle regole dei giudizi ordinarij.

854. Quando il credito risulta da un pubblico istrumento, o da un atto equipollente, che sia rivestito di generale ipoteca, o da sentenza in stato di legittima esecuzione, che non contenga la menzione speciale dei beni, sopra i quali cade l'ipoteca, dovrà nonostante il creditore fare la domanda d'immissione in possesso nel modo sopraindicato, ma dovrà esser questa trattata, e decisa col metodo dei giudizi sommarj.

855. Se il creditore ipotecario ritroverà, che il fondo, o fondi muniti d'ipoteca sono stati dopo il creato credito distratti, e si posseggono da uno, o più terzi possessori, volendo conseguire il suo credito colla percezione delle rendite, o colla vendita dei fondi, dovrà dirigersi contro questi per via di domanda d'immissione in Salviano.

856. In questo caso per altro dovrà il creditore fare la domanda non tanto contro il debitore, quanto ancora contro il terzo, o terzi possessori, e la sentenza dovrà contenere la dichiarazione relativa tanto all'ipoteca sul fondo, quanto alla domandata immissione.

857. Il terzo possessore intimato potrà ottenere la sospensione delle molestie contro il proprio fondo, subito che dimostrerà, che il creditore può essere soddisfatto da altri fondi rimasti nel possesso del debitore, che non siano però intrigati, ma di libera, e non contrastabile escussione.

858. La sentenza, che dichiara il credito dovrà nel tempo stesso dichiarare anche sulla domandata immissione in possesso.

859. La sentenza, che contiene queste dichiarazioni sarà suscettibile d'appello.

860. Se il credito nascerà da un pubblico istrumento, o da atto equivalente, o da sentenza passata in cosa giudicata, o non sarà stato contrastato dal debitore, la sentenza sarà eseguibile nonostante appello; e senza cauzione.

861. Ottenuta che sia la sentenza, e passata in stato di legittima esecuzione, il creditore potrà per atto di precetto, e col mezzo di cursore intimare il suo debitore a fargli il pagamento del credito canonizzato dalla sentenza nel termine di un mese decorrendo dal dì della fatta intimazione, e quest'atto dovrà essere rivestito di tutte le forme, che siano abili a fare riconoscere il credito, l'ammontare del medesimo, la sentenza, dalla quale emana, la dichiarazione, e l'intimazione al debitore di fare il pagamento nel termine del mese.

862. Se la sentenza non sarà stata precedentemente notificata, dovrà farsene la notificazione insieme col precetto.

863. Quando il credito emani da un atto autentico contenente l'ipoteca speciale sopra certi determinati fondi, allora non vi sarà bisogno di domandare, e di ottenere l'immissione in possesso, ma il creditore procederà immediatamente al precetto preliminare di sopra descritto.

864. In questo caso per altro dovrà insieme con il precetto darsi copia conforme dell'atto autentico, dal quale il credito deriva.

865. In qualunque caso se il debitore opporrà contro il trasmesso precetto qualche eccezione, dovrà esser questa giudicata, e decisa sommariamente.

866. L'opposizione dovrà esser giudicata dal Tribunale, dal quale fu emanata la sentenza, se il precetto sarà stato fatto in esecuzione della medesima, e in difetto di sentenza dal Tribunale competente secondo le regole stabilite nel titolo delle domande.

867. La stessa regola avrà luogo per tutti gli atti successivi fino alla vendita del fondo inclusive.

868. Spirato il termine ingiunto col precetto il creditore avrà diritto di entrare al possesso del fondo per sfruttarlo, ed amministrarlo per proprio conto.

869. Potrà quindi col mezzo di un Notaro farsi immettere nel reale, e corporale possesso del fondo, o fondi a suo favore ipotecati.

870. L'atto redatto dal Notaro dovrà contenere, oltre gli altri requisiti, l'enunciazione del titolo, dal quale procede il credito, e la sentenza nei casi, nei quali è richiesta, che lo

ha dichiarato, la natura dei fondi, dei quali si prende il possesso, e la generica indicazione delle qualità delle raccolte pendenti sul suolo.

871. Quando il credito sia tale, che colle rendite di due anni il creditore non possa rimborsarsi del capitale, interessi, e spese, potrà il creditore, se così gli piaccia, promuovere l'istanza della vendita del fondo, o fondi ipotecati.

872. Esso farà la domanda della vendita del fondo colle regole prescritte per le domande; e siccome a questa vendita non può avvenirsi, se non col mezzo della stima, così la domanda dovrà contenere anche l'istanza per l'elezione del perito, e la nomina del perito eletto per la parte dell'istante.

873. Quando venga contrastata la vendita, la contestazione darà luogo alla discussione, e decisione colle regole prescritte per tutti gli altri incidenti.

874. Quando non sia posta in controversia la vendita dovrà procedersi all'elezione dei periti nel modo stesso, che è stato generalmente indicato nel titolo delle perizie.

875. La sentenza, che approverà la perizia conterrà anche l'ordine della vendita per mezzo delle subaste.

876. I fondi saranno venduti al pubblico incanto nel modo, che sarà dichiarato al titolo delle subaste.

877. Il creditore, che ha ottenuta la sentenza d'ordine di vendita dovrà notificarla nelle forme prescritte al debitore, o debitori, o possessori dei fondi: e subito che avrà determinato per mezzo del Cancelliere del Tribunale il giorno del primo incanto, dovrà notificare a tutti i creditori iscritti al domicilio eletto nelle loro iscrizioni la parte deliberativa della sentenza, che ha riportata, ed intimarli per mezzo di cursore individualmente a comparire, se vogliono, nel giorno, ed ora destinata alla Cancelleria del Tribunale, dove si eseguirà la vendita.

878. La citazione una volta fatta ai creditori iscritti basterà a renderli scienti del corso di tutti gl'incanti successivi fino alla loro consumazione.

879. Il creditore nell'atto di determinare col Cancelliere il giorno del primo incanto

dovrà esibire nella Cancelleria la nota delle condizioni, colle quali dovrà essere eseguita la vendita.

880. Questa sarà firmata dal Procuratore del creditore, e verrà sommariamente riportata nelle cartelle d'incanto.

881. Se il fondo, o fondi rimarranno nel corso degli incanti alienati, il liberatario dovrà fare la sua dichiarazione in Cancelleria per mezzo di un atto da esso firmato da redigersi dal Cancelliere, e dovrà nominare un Procuratore legale, al quale possono essere diretti gli atti successivi occorrenti fino alla soddisfazione totale del debito del prezzo.

882. Il liberatario, il creditore, ed anche il debitore, e così anche il più diligente tra loro dovranno con semplice atto di citazione, dopo spirato il termine di giorni dieci, intimare all'udienza per fare approvare la seguita vendita.

883. Dopo tale approvazione sarà proceduto alla distribuzione del prezzo nel modo, che verrà dichiarato al titolo della graduatoria tra i creditori.

884. Se poi il fondo, o fondi, o una parte di essi rimarrà invenduta, in tal caso dovrà procedersi alla aggiudicazione al creditore.

885. Sarà in arbitrio del creditore di domandare questa aggiudicazione sul prezzo della prima stima ridotta da tutti li sbassi, o di domandare nuova stima, e nuovi incanti.

886. Nel caso, che il creditore abbia domandata una nuova stima, dovrà essere nominato un solo perito dal Tribunale per ufficio, che non potrà variarsi senza giusta causa, ed in caso di suo rifiuto dovrà il Tribunale procedere a surrogarne un'altro sempre per suo ufficio.

887. Il Tribunale nell'atto di approvare la seconda stima dovrà ordinare sopra quella la vendita.

888. Il decreto di approvazione di questa seconda stima sarà notificato alle persone menovate nell'articolo 877., e colle regole fissate nel caso di vendita sulla prima stima.

889. Gli incanti saranno fatti secondo il sistema prescritto per le subaste.

890. Se sul prezzo di seconda stima non si

troveranno oblatori, sarà proceduto ad un secondo incanto sul prezzo risultante da detta seconda stima colla deduzione dal medesimo di un cinque per cento.

891. Se neppure sopra questo prezzo così ridotto si troverà acquirente, il creditore rimarrà di pieno diritto aggiudicatario del fondo.

892. Se la seconda stima fosse superiore alla prima ridotta dagli sbassi, sarà in facoltà del creditore aggiudicatario l'eleggere il prezzo della prima stima ridotto dagli sbassi a preferenza di quello della seconda stima, che sarebbe superiore.

893. I creditori anteriori stati citati, come sopra, e non comparsi, si dovranno avere per consenzienti all'aggiudicazione in favore di detto creditore posteriore istante, il quale acquisterà il fondo affatto libero dalle molestie, e dalle ipoteche dei suddetti creditori anteriori. Se poi compariranno a dedurre il loro diritto anteriore, potranno essere preferiti nell'aggiudicazione.

894. Quando per l'ordine fissato colla graduatoria si è fatto luogo al pagamento del prezzo, se il liberatario non adempirà agli oneri della liberazione, i fondi liberati saranno nuovamente esposti all'asta a tutti di lui danni, e spese.

895. A quest'effetto, o il creditore, o il debitore, o l'uno, e l'altro insieme faranno una scrittura, nella quale sarà narrato l'inadempimento del liberatario agli oneri della liberazione, e verrà chiesto, che i fondi venduti siano di nuovo esposti all'incanto a tutti danni, e spese del liberatario, decorso il termine, che gli sarà assegnato.

896. Questa scrittura verrà notificata alle parti interessate, ed in loro vece ai loro Procuratori, quando sono stati nominati, e saranno citate all'udienza per sentire ordinare la nuova vendita.

897. Il Tribunale ordinerà la nuova vendita del fondo, o fondi sul prezzo, per il quale restarono liberati, ed a tutti danni, e spese dell'aggiudicatario.

898. Se il fondo non ostante l'esperimento della subasta rimarrà invenduto, il liberatario sarà responsabile anche sotto arresto personale di tutti i danni, e spese, a cui avrà dato luogo

l'inadempimento delle condizioni, che erano a suo carico.

899. Potrà nonostante il liberatario, tanto prima che accada l'incanto per la nuova vendita, quanto dopo l'esperimento dell'asta, se il fondo, o fondi rimangono invenduti, esimersi dal rifondere i danni della ordinata, e non seguita nuova vendita, semprechè giustifichi di avere adempito alle condizioni della liberazione, e refuse le spese, o sempre che depositi il prezzo della liberazione, ed una somma, che possa essere corrispondente alle spese cagionate, ed ai frutti del prezzo non pagato.

900. Il liberatario, contro il quale è stato proceduto per difetto di adempimento, potrà essere citato in liquidazione di danni, seguita, o non seguita la nuova vendita, quando non abbia nel modo surriferito purgata la mora.

901. Il creditore, o il debitore potranno reciprocamente, o unitamente ancora, fare una scrittura d'istanza, nella quale sarà narrato l'importare delle spese, e dei danni, e domandata la liquidazione.

902. Insieme con la scrittura sarà esibita la nota dettagliata dei danni; e tanto l'una, quanto l'altra verranno dall'istante, o istanti notificate alle parti interessate colla opportuna citazione.

903. Dopo che il Tribunale avrà proferita in via sommaria la sentenza di liquidazione di danni, interessi, e spese contro il liberatario moroso, che avrà data causa alla nuova vendita, il liberatario rimarrà decaduto dal diritto di purgare la sua mora sul fondo rimasto tuttora invenduto, ancorchè fosse pronto a soddisfare alle condizioni della liberazione.

904. L'istanze per la nuova vendita, e quelle per la liquidazione dei danni, interessi, e spese dovranno essere giudicate dal Tribunale, dal quale fu decretata la vendita.

TITOLO V.

Delle obbligazioni del possessore salvianista.

905. Il possessore salvianista potrà essere al termine di ciascun'anno intimato dal suo debitore, e proprietario del fondo al rendi-

mento dei conti, e reciprocamente potrà esibire annualmente il rendimento di conti di detta amministrazione.

906. La domanda dovrà esser fatta avanti il Tribunale, che ha accordata l'immissione in possesso, e sarà giudicata in via sommaria.

907. Il salvianista esibirà il conto, e in appoggio di esso i libri dei saldi, se si tratterà di fondo rustico, le scritte di locazione, se si tratterà di fondo urbano.

908. Nel caso che il salvianista abbia approfittato del fondo urbano per uso proprio potrà eleggersi un perito per la stima.

909. La perizia per la vendita dei fondi rustici potrà essere dal debitore richiesta ogni qual volta il salvianista non abbia, o rettamente amministrato i fondi medesimi, o dato esatto discarico delle loro rendite.

910. Il Tribunale potrà ammettere secondo le circostanze il salvianista al giuramento sulla quantità delle raccolte.

911. Se per l'esame del conto presentato sarà necessaria l'opera di un perito calculatore il perito potrà nominarsi, o sopra l'istanza delle parti, o per ufficio del Giudice colle regole stabilite nel titolo del rendimento di conti.

912. Le spese ordinarie, e regolari del rendimento di conti saranno a carico del debitore; ma nel caso, che si trovi nell'amministrazione, o colpa, o negligenza, potrà essere a proporzione condannato il salvianista alla refusione delle spese, ed anche dei danni.

913. In caso, che si riconosca avere il salvianista male amministrato per colpa grave, o per dolo, oltre la di lui condanna alla refusione delle spese, e danni dovrà procedersi alla nomina di un amministratore per comune interesse, e le spese di questa amministrazione saranno a carico del creditore colposo, o doloso.

TITOLO VI.

Del giudizio di graduatoria.

914. Dopo il termine contemplato nell'articolo 1085, qualunque creditore, e anche lo stesso liberatario possono domandare, che sia proceduto al giudizio di graduatoria.

915. L'introduzione di questo giudizio avrà luogo alle istanze della parte più diligente: spetterà al Tribunale l'elezione del Procuratore destinato ad incaricarsi della procedura occorrente nel giudizio medesimo: tale elezione però non potrà mai cadere nel Procuratore comparso a rappresentare il debitore gravato.

916. Questa domanda introduttiva del giudizio di graduatoria dovrà essere presentata in Cancelleria munita della firma del Procuratore della parte istante, e conterrà l'istanza per l'elezione di un Procuratore da incaricarsi della procedura del giudizio, e per l'assegnazione del termine di un mese a tutti i creditori iscritti ad aver prodotti i titoli, e documenti dei loro crediti.

917. Per l'effetto di conoscere il numero, e qualità dei creditori suddetti dovrà alla domanda introduttiva del giudizio di graduatoria annettersi anche il certificato delle iscrizioni ipotecarie prese all'Ufficio della conservazione delle ipoteche, nel circondario del quale sono situati i beni liberati, e venduti; e questo certificato dovrà contenere la nota di tutte le iscrizioni accese contro il debitore, a carico del quale è seguita la vendita, e suo autore immediato fino al giorno della sentenza d'approvazione di liberazione inclusive.

918. Dopo questa scrittura di domanda, che non sarà necessario notificare in copia al debitore gravato, dovrà la parte istante citare il debitore medesimo per comparire nei tempi, e modi stabiliti avanti al Tribunale per sentire ammettere la domanda di graduatoria esibita in Cancelleria, come sopra, eleggere il Procuratore da incaricarsi della procedura di questo giudizio, ed assegnare ai creditori il termine, di che nell'articolo 916.

919. Il decreto, che sarà proferito sopra detta domanda sarà notificato a tutti i creditori iscritti ai domicilj eletti nelle loro rispettive iscrizioni, e tale notificazione si farà in semplice estratto contenente la copia letterale della sola deliberazione, o sia parte dispositiva del decreto medesimo; tale estratto dovrà essere certificato dal Procuratore istante conforme alla copia autentica, che ne sarà stata al medesimo rilasciata dalla Cancelleria.

920. Una simile notificazione dovrà farsi anche al debitore gravato, come pure al liberatario.

921. Copia di questo estratto certificata come sopra dal Procuratore istante sarà affissa:

1.º Alla porta del Tribunale, avanti di cui si procede alla graduatoria.

2.º Alla porta del Tribunale subalterno, nel circondario del quale ha domicilio il debitore gravato, qualora esso abiti in una giurisdizione diversa.

3.º Nella piazza principale del luogo, ove risiede il Tribunale, avanti al quale si procede per la vendita, e dove ha domicilio il debitore gravato medesimo.

4.º E finalmente alla porta dell' Ufficio della conservazione delle ipoteche, nel circondario del quale sono situati i beni venduti.

922. Una copia simile dovrà a diligenza del Procuratore della parte istante essere inserita nella gazzetta del luogo, ove risiede il Tribunale, e se non vi è, in quella della Capitale.

923. Le affissioni, ed inserzioni, che sopra saranno giustificate nel modo espresso all' articolo 1045.

924. I Creditori avranno il termine di un mese a produrre i documenti giustificativi dei loro crediti, e questo termine incomincerà a decorrere dal giorno, in cui è stata fatta l' ultima notificazione, affissione, o inserzione, che sopra.

925. Il detto decreto di ammissione di domanda introduttiva del giudizio di graduazione, di destinazione di Procuratore, e rispettiva assegnazione di termini sopra espressa è inappellabile.

926. Tutti i creditori nel termine stesso di un mese da computarsi, come sopra sono tenuti a produrre i documenti dei loro crediti, e le note d' iscrizioni ipotecarie, se le hanno.

927. Ciaschedun creditore avrà diritto di far la domanda in graduazione, e la produzione dei rispettivi titoli del proprio credito col ministero di un Procuratore particolare, e le spese di questa domanda, e produzione, come pure quelle della notificazione di essa da farsi al Procuratore incaricato della procedura di

Reg. di Proc. Civ.

graduazione entreranno in tassa a favore del medesimo per esserli rimborsate, allorchè si farà luogo al pagamento del suo credito, e nel grado ad esso assegnato.

928. Tutti gli altri atti di procedura successivi spetteranno al Procuratore destinato in principio dal Tribunale, salva ai creditori la facoltà di continuare a farsi rappresentare individualmente da un Procuratore particolare, purchè per altro ciò facciano a tutte loro spese, delle quali in nessun caso sarà dovuta ai medesimi la refezione.

929. Le spese del Procuratore eletto in principio per la procedura di questo giudizio saranno a carico del debitore gravato, e dovranno prelevarsi con privilegio sul prezzo dei fondi gravati, e venduti.

930. Spirato il surriferito termine di un mese il Procuratore incaricato, come sopra, della procedura dentro altro termine di un mese, al più sulle produzioni fatte dai creditori, o dal medesimo eseguite per loro interesse, stenderà la cedola, o sia la minuta della graduazione, e quella esibirà in Cancelleria, onde tutti i creditori interessati possano particolarmente sodisfarsi sulla medesima.

931. L' esibizione di questa cedola, o minuta di graduazione, alle istanze del Procuratore medesimo si renderà nota ai creditori, che hanno eseguita la produzione per mezzo della notificazione da farsene ai rispettivi loro Procuratori colla contemporanea citazione a sodisfarsi, volendo nel termine di giorni quindici sulla minuta medesima, e colla comminazione, che in mancanza di eccezioni contro di essa sarà proceduto senz' altra citazione alla sentenza di graduazione.

932. L' ordine da osservarsi nella graduazione sarà il seguente.

Si collocheranno in primo luogo tutte le spese giudiziali secondo la tassazione fatta, o da farsene.

In secondo luogo i creditori privilegiati secondo le prerogative competenti a ciaschedun privilegio esercibile sopra i fondi alienati.

In terzo luogo i creditori ipotecarij per ipoteca legale, o convenzionale inscritta secondo il rango di ragione.

In quarto luogo tutti i creditori ipote-

carj non iscritti secondo il grado delle loro rispettive ipoteche.

E in quinto luogo tutti i creditori chirografari in un solo grado, qualora ne siano comparsi, onde sull'avanzo del prezzo, se ve ne sarà, possano godere del contributo.

933. Nella collocazione di ciascun creditore, oltre la somma del credito, ed i frutti, sarà considerata ancora la spesa tanto del registro del credito, sua iscrizione, e simili, quanto della promessa da farsi ai creditori iscritti per un ipoteca eventuale anteriore.

934. Se dentro il termine sopra espresso di giorni quindici alcuno, o più creditori vorranno dedurre delle eccezioni contro la graduazione proposta nella surriferita cedola potranno farlo per mezzo di una scrittura da esibirsi in Cancelleria, colla quale saranno spiegate le eccezioni medesime, e i loro fondamenti, e prodotti in originale i documenti correlativi. Tale scrittura sarà notificata al Procuratore incaricato della procedura di questo giudizio.

935. Potrà farsi a tali eccezioni dal Procuratore, al quale saranno state nel modo che sopra notificate, una sola scrittura di repliche da notificarsi al Procuratore, o Procuratori escipienti nell'atto stesso, in cui saranno citati a comparire dopo tre giorni all'udienza del Tribunale per discutere sul merito di dette eccezioni, e porre il Tribunale nel caso di decidere ai termini di ragione, e nei modi, e forme generalmente prescritte in tutti gli altri giudizi sommarj.

936. Spirato il detto termine di giorni quindici, e mancando qualunque eccezione per parte di alcuno, o più creditori, il Procuratore incaricato della procedura di questo giudizio farà citare il debitore gravato, o il di lui Procuratore, se lo avrà eletto, come pure i Procuratori particolari dei creditori comparsi singolarmente in detto giudizio per sentir pronunziare la definitiva sentenza di graduazione.

937. Tanto nel primo, quanto nel secondo caso, la sentenza di graduazione sarà appellabile nelle parti gravanti, e si procederà in appello sommariamente.

938. Ai creditori, che avranno opposte eccezioni, come sopra, saranno dovute nel grado

stesso del loro credito anche le spese del giudizio dalla scrittura di eccezioni fino alla sentenza, qualora in forza delle medesime abbiano ottenuta una correzione alla cedola da essi eccezionata. Nel caso contrario dovranno essere condannati nelle spese del giudizio a favore del Procuratore incaricato della procedura di esso, e tale condanna dovrà dai medesimi essere sodisfatta senza alcun riguardo al pagamento, che possano, o non possano per il loro credito conseguire sul prezzo dei beni da distribuirsi.

939. In caso di appello contro le sentenze di graduazione i creditori di quei gradi anteriori, contro la collocazione dei quali non viene fatta questione, potranno non ostante la pendenza dell'appello ottenere dalla Rota l'ordine di pagamento del loro credito sul prezzo dovuto dal liberatario dei beni gravati.

940. Qualunque creditore graduato, nel caso che vi siano dei creditori di ipoteca meramente eventuale anteriori ad esso debitamente graduati prima di lui, dovrà nell'atto del rispettivo ritiro dare al liberatario, e compratore dei beni idonea cautela per la restituzione del prezzo, che avrà ritirato, con più per l'importare del registro, trascrizione, e spese per ogni caso di evizione, o molestia, che potesse provenire dalla verificazione dell'evento, da cui dipendono i crediti eventuali iscritti, ed al medesimo anteriori come sopra.

941. Se insorgerà questione sulla idoneità della cautela, non convenendo le parti, tale incidente dovrà esser deciso dal Tribunale, che ha proferita la sentenza graduatoria nei modi, e con la procedura prescritta nel titolo di giudizi incidentali.

942. Ogni creditore nell'atto del ritiro dovrà per la concorrenza della somma da lui ritirata prestare nei modi di ragione il di lui consenso per la cancellazione della di lui ipoteca sul fondo, o fondi liberati, come pure della iscrizione, che avesse presa contro il liberatario per il pagamento del prezzo, e dietro tali consensi dovranno dal conservatore delle ipoteche eseguirsi le cancellazioni correlative a spese del debitore gravato da abbuonarsi al creditore unitamente al credito, ed altre spese sopraccennate, nel grado rispettivo.

943. Il liberatario potrà in ogni caso spirati, che sieno mesi due dal giorno della definitiva sentenza di graduatoria depositare il prezzo da esso dovuto nella cassa dei depositi giudiziali nei modi voluti dalla legge per pagarsi a chi, e come verrà ordinato dal Tribunale.

944. Dopo la notificazione, che sarà tenuto di fare di questo deposito al Procuratore incaricato della procedura del giudizio di graduatoria, come pure al debitore gravato, s'intenderà detto liberatario assoluto, e prosciolto dall'obbligo di continuare nella corrispondenza dei frutti del cinque per cento, che saranno sul prezzo medesimo da esso dovuti per il tempo anteriore al detto deposito.

945. In caso di negligenza del Procuratore incaricato della procedura del giudizio di graduatoria potrà al medesimo essere dal Tribunale sostituito altro Procuratore, e dal momento di detta sostituzione la rappresentanza suddetta s'intenderà cessata nel primo, e con tutte le sue attribuzioni trasferita nel Procuratore surrogato.

946. Tutte le regole in questo titolo stabilite per il caso, che i fondi gravati siano stati effettivamente venduti, e che il terzo liberatario sia divenuto debitore del prezzo da distribuirsi a favore dei creditori graduati, avranno luogo egualmente, e dovranno applicarsi anche al diverso caso, nel quale i fondi gravati non sieno stati venduti ad un terzo, ma il creditore istante per la vendita ne sia divenuto coattivamente aggiudicatario nei modi, e forme prescritte al titolo dell'immissione insalviano, purchè per altro tale applicazione si faccia senza pregiudizio della compensazione, che in detta circostanza il creditore aggiudicatario ha diritto di fare del di lui credito con altrettanta rata del prezzo, per il quale è seguita l'aggiudicazione coattiva predetta, e così abbia unicamente per soggetto l'avanzo del prezzo stesso, che rimarrà al creditore aggiudicatario, oltre la compensazione del di lui credito, frutti, interessi, e spese al medesimo refetibili di ragione.

947. Il creditore aggiudicatario suddetto per la concorrenza del prezzo, che compensa col di lui credito, e sue legittime accessioni surriferite è tenuto a favore dei creditori con

ipoteca eventuale anteriori a tutte quelle medesime cauzioni, e promesse, che nell'articolo 940. sono state ingiunte generalmente ai creditori, i quali secondo l'ordine dell'ottenuta graduazione ritirano dal liberatario dei fondi venduti il pagamento del loro credito in contanti.

TITOLO VII.

Della esecuzione personale.

948. Non può procedersi alla cattura di alcun debitore suddito Toscano nei casi, nei quali la legge autorizza l'arresto personale, se non che in vigore di una sentenza, che sottoponga espressamente il debitore a questo mezzo di esecuzione.

949. La cattura del debitore non può aver luogo anche nei casi nei quali è permessa dalla Legge, se il debito non è liquido, e se non è ridotto a valore in denaro.

950. L'esecuzione personale dovrà essere preceduta da un precetto al debitore di pagare la somma dovuta nel termine di un giorno libero colla comminazione, che mancando si devrà alla cattura.

951. Le eccezioni date dal debitore nel tempo assegnato col precetto non sospendono l'esecuzione personale, a meno che il debitore, adito il Giudice competente, e citato il creditore da ora ad ora, faccia ordinare la sospensione.

952. La sospensione non potrà essere accordata, se non quando le eccezioni siano di fine, compensazione, appello interposto, o simili, e che siano provate al momento.

953. Trascorso che sia un giorno libero dopo fatto il precetto, non essendovi sospensione ordinata dal Giudice, il creditore può far procedere alla cattura del debitore.

954. Nessun cursore potrà eseguire la cattura di un debitore dal tramontare fino al levare del sole, nei giorni di festa d'intiero precetto, nel tempo, e nel luogo di una pubblica fiera.

955. Non potrà egualmente eseguirsi la cattura nè in luogo immune, nè in una casa qualunque, a meno che il cursore non ne trovi aperta la porta principale.



956. Porta principale di una casa abitata a quartieri da diverse famiglie chiamasi quella, che introduce nel quartiere, ove si trovi il debitore.

957. Se dopo fatto il precetto siano trascorsi sei mesi senza che il debitore sia stato catturato non potrà procedersi alla di lui cattura senza nuovo precetto.

958. Il cursore, che procederà alla cattura, sarà assistito da due testimonj.

959. Nell'atto di eseguire la cattura il cursore dovrà fare vocalmente nuova intimazione al debitore di pagare immediatamente il suo debito: se manca di fare il pagamento, il cursore gli dichiara, che è arrestato.

960. Se il cursore teme, che il debitore faccia resistenza, può ottenere l'intervento degli esecutori di giustizia.

961. Se nell'atto della cattura il debitore chiede di esser tradotto avanti il Giudice, il cursore distenderà il referto delle sue operazioni fino al momento dell'istanza fatta dal debitore, ed enuncerà in essa l'istanza medesima, e il trasporto fattone avanti il Giudice del luogo, ove si commette la cattura.

962. Se il debitore in tale occasione ne facesse istanza, sarà in facoltà del Giudice, presso cui sarà stato tradotto, secondo le circostanze particolari dei casi di permetterli di restare sotto custodia, o in casa propria, se ve l'ha, o in altra casa, purchè le spese della custodia siano a carico del debitore, e finchè non venga diversamente ordinato.

963. Se il debitore tradotto avanti il Giudice offre un mallevadore di pagare nel termine di giorni otto il debito, per cui è catturato, e le spese fino allora commesse, quando la persona, di cui offre la mallevadoria, goda opinione di essere solvente, ed abbia fatto formalmente l'atto di mallevadoria, il Giudice, avanti cui sarà stato tradotto, potrà ordinare, che il debitore sia messo in libertà senza bisogno di sentire il creditore, se non possa essere facilmente trovato.

964. Il Giudice potrà egualmente, e senza citazione del creditore, se non possa essere facilmente trovato, ordinare con decreto, che il debitore sia messo in libertà, se nell'atto della cattura darà un pegno di cose mobili di un

valore verisimilmente capace a soddisfare il creditore.

965. Le robe offerte in pegno saranno portate presso un depositario da destinarsi: il trasporto si farà prima del rilascio del debitore: le cose date in pegno saranno quindi vendute sull'istanza del creditore nei modi prescritti dalla legge per la vendita dei mobili gravati, quando il creditore, e il debitore non convenzano altrimenti.

966. Il creditore, che ha fatto eseguire la carcerazione, è preferito ad ogni altro sopra questi mobili, e sopra il loro retratto.

967. Le deliberazioni prese dal Giudice, nei casi di che negli articoli 962. 963. 964. non saranno soggette nè ad opposizione, nè ad appello; esse saranno scritte sull'originale dell'atto di cattura, e firmate in esso dal Giudice.

968. Il debitore catturato, quando non sia stato ordinato, che sia ritenuto in casa sotto custodia, come all'articolo 962. e quando non ne sia stato ordinato il rilascio nei casi, di che negli articoli 963. 964.; sarà tradotto alle carceri dei debitori civili, ove dal cursore sarà consegnato al soprastante.

969. Il soprastante prenderà nota della consegna fattagli dal cursore in un libro, che riterrà a questo effetto, indicando il nome, cognome, e domicilio tanto del creditore, ad istanza del quale è stata fatta la cattura, quanto del debitore consegnatoli; il nome e cognome del cursore, che gli ha fatta la consegna, il giorno, il mese, e l'anno, in cui la consegna gli è stata fatta, non meno che la data della sentenza, in forza della quale è stato proceduto alla cattura, il Tribunale, che la proferì, e finalmente la somma, per cui il debitore è stato catturato.

970. Quest'atto così compilato sarà firmato dal soprastante, e dal cursore, e ne sarà data copia gratuita tanto al debitore, quanto al creditore, che la domandino.

971. Il cursore farà il referto al Tribunale di tutto il suo operato. Questo referto, oltre il giorno, mese, ed anno, indicherà l'ora, e il luogo, in cui la cattura è stata fatta: enuncierà la reiterazione del precetto di pagare fatta vocalmente al debitore nell'atto dell'arresto, la consegna fatta al soprastante delle carceri



civili della persona del catturato, l'assistenza, e la firma dei testimoni, e tutte le altre formalità prescritte per gli atti dei cursori.

972. Il soprastante non riceverà il debitore catturato, se nell'atto della carcerazione non viene depositato dal creditore nelle sue mani un mese anticipato di alimenti alla ragione di un paolo il giorno.

973. Questo deposito dovrà essere rinnovato ogni mese anticipatamente: se il creditore manca di fare questo deposito anticipato, il debitore è messo immediatamente in libertà: qualora il soprastante ricusasse, il debitore giustificato il difetto del deposito, potrà fare ordinare il suo rilascio in via sommaria dal Giudice competente senza bisogno di citare il creditore.

974. Il debitore carcerato ad istanza di un suo creditore può essere confermato in carcere per interesse di ogni altro creditore, che avesse il diritto di farne eseguire la cattura.

975. La conferma del debitore carcerato si farà per mezzo di un cursore munito dell'ordine del Tribunale.

976. Il cursore dichiarerà al debitore, che egli da quel momento viene ritenuto in carcere anche per interesse del nuovo creditore.

977. Di questa dichiarazione il cursore farà il suo referto, come sopra, al Tribunale.

978. Il referto di conferma conterrà tutte le formalità prescritte per il referto di cattura.

979. Il soprastante noterà nel libro contenente il registro delle carcerazioni la conferma fatta del carcerato, facendo in quest'atto tutte le indicazioni prescritte per l'atto di carcerazione.

980. Il creditore ad istanza del quale si procede alla conferma è dispensato dal deposito degli alimenti, finchè esiste il deposito precedentemente fatto dal creditore, ad istanza del quale il debitore si ritiene in carcere.

981. Dal momento, che il deposito, che esisteva nel giorno della conferma è consunto, deve essere rinnovato, o dal creditore, che ha fatto eseguire la cattura, o da quello, che ha fatto l'istanza per la conferma: se niuno di loro fa il deposito, il debitore è scarcerato, come all'articolo 973: se lo fa per l'intero uno di loro, quello, che lo ha fatto può costringe-

re l'altro a contribuire per porzione uguale, e rimborsarlo della sua quota.

982. Il creditore, ad istanza del quale seguì la cattura, può domandare, che il creditore confermando contribuisca per la sua rata al pagamento di quella parte del deposito, che esisteva al giorno della conferma.

983. Il debitore carcerato per un delitto può esser confermato in carcere per un debito, per cui potrebbe essere catturato.

984. Se sarà dichiarata nulla la cattura, qualunque sia la causa della nullità, il debitore non potrà esser messo in libertà, se sarà stato confermato ad istanza di un altro creditore.

985. Il debitore carcerato sarà messo in libertà, qualora depositi presso il soprastante l'importare del debito, per cui dall'atto di consegna risulterà essere stato carcerato, e di quello, per cui siano fatte le conferme, se ve ne siano, e che resulti dall'atto di conferma registrato nel libro del soprastante, più le spese della cattura, e della carcere, come pure quelle della conferma, se ve ne siano.

986. Sarà egualmente messo in libertà, se i creditori, ad istanza dei quali è stato carcerato, e confermato, prestino il loro consenso in scritto, o nel libro delle consegne, o per mezzo di un pubblico istrumento.

987. Sarà parimente messo in libertà, quando una sentenza ne ordini la scarcerazione: in questo caso però la scarcerazione non avrà luogo, se il debitore prima della scarcerazione è stato confermato in carcere.

988. Se il debitore carcerato nel corso della sua detenzione offra al creditore, ad istanza del quale è in carcere, e a quelli, che lo abbiano fatto confermare, un mallevadore per la soddisfazione del debito entro quindici giorni, e produca negli atti del Tribunale del luogo, ove è carcerato, l'atto della mallevadoria fatto nelle debite forme, e i creditori notificati dell'istanza del debitore ricusino di acconsentire, il Tribunale del luogo, ove il debitore è detenuto, conosciuto che abbia in via sommaria della idoneità dell'offerta cautela in contraddittorio dei creditori potrà ordinare la scarcerazione del debitore.

989. Il decreto, che dichiara l'idoneità del-

la cautela offerta, ed ordina la scarcerazione, sarà eseguibile nonostante qualunque rimedio.

990. Il debitore, che sia stato carcerato per debiti contratti anteriormente all'anno settantesimo della di lui età, potrà domandare per mezzo del Tribunale competente di essere scarcerato, compiti che abbia gli anni sessantasei, e il Tribunale dietro l'opportuna domanda da presentarsi in atti unita alla fede di nascita, citati i creditori, ad istanza dei quali si trova carcerato, presa sommarissima cognizione dell'affare, ordinerà la scarcerazione del debitore, ed il decreto anche in questo caso sarà eseguibile, nonostante qualunque rimedio.

991. Il debitore negoziante non gode del privilegio, di che nel precedente articolo.

992. Nessuno potrà esser detenuto in carcere per debiti oltre un'anno a contare dal giorno della prima carcerazione.

993. La cattura fatta per una somma superiore al vero credito non è nulla: se il debitore ne fa istanza, si conferma per la somma dovuta, e si condanna il creditore nelle spese cagionate dall'eccesso della sua domanda.

994. Le domande di scarcerazione per nullità, o per qualunque altro motivo, per cui la scarcerazione può domandarsi, saranno portate al Tribunale, nella cui giurisdizione il debitore è detenuto, e saranno trattate, e giudicate in via sommaria.

PARTE QUINTA

DELL' ORDINE, E FORMA DI PROCEDERE IN DIVERSI ATTI GIUDICIARJ,

DELL' UFFIZIO DEI CURSORI, E DEI COMPROMESSI.

TITOLO PRIMO

Delle offerte reali, e del deposito.

995. L'offerta reale sarà eseguita per mezzo di una scrittura contenente la dichiarazione dell'offerente di essere pronto a consegnare la somma, o le cose dovute; essa esprimerà il dettaglio di tutte le condizioni, che si esigono per parte dell'offerente.

996. Questa scrittura sarà firmata dall'offerente, o suo mandatario speciale, o dal suo Procuratore legale, e notificata in copia egualmente firmata alla parte con intimazione a comparire in un giorno, ed ora certa alla Cancelleria del Tribunale per accettare l'offerta, e con dichiarazione, che in caso di non comparso sarà eseguito il deposito in altro giorno, ed ora certa, che la stessa citazione indicherà.

997. Nel giorno, ed ora indicata, se la parte comparisce, e accetta l'offerta, come è stata fatta, le parti si faranno quelle ricevute, e dichiarazioni, che saranno dalle medesime credute più opportune.

998. Se la parte citata non comparisce, o comparendo ricusa di accettare l'offerta, il Cancelliere distenderà l'atto delle dichiarazioni delle parti: l'offerente in tal caso dovrà procedere al deposito nel giorno, ed ora indicata nella citazione.

999. Il deposito sarà fatto all'ufficio dei depositi giudiciarj.

1000. La partita di deposito sarà notificata alla parte, che lo ricusa insieme con l'atto di domanda di validità.

1001. Le regole per la validità delle offer-

te, e gli effetti di esse, o del deposito sono determinate dalle leggi civili.

TITOLO II.

Dell'assicurazione della dote della moglie sopra i beni mobili e altri assegnamenti del marito.

1002. Nel caso di vergenza del marito all'impotenza la moglie potrà domandare l'assicurazione delle sue doti sopra i mobili, e altri assegnamenti del marito.

1003. Per ottenere questa assicurazione formerà la sua domanda, che presenterà al Tribunale nelle forme prescritte.

1004. Questa domanda sarà corredata:

1.º Di una giustificazione, dalla quale resulti almeno un fumo di prova della vergenza del marito all'impotenza.

2.º Della giustificazione del credito dotale.

3.º Di una stima fatta da un perito dell'arte degli oggetti, sopra i quali si domanda l'assicurazione.

1005. Sopra questa istanza così corredata, il Tribunale proferirà la sua sentenza di assicurazione, che conterrà l'inibitoria a qualunque persona di procedere a veruna esecuzione contro gli assegnamenti dalla sentenza medesima contemplati.

1006. Il decreto di assicurazione, ed inibitoria, come sopra accordata, non potrà essere revocato ad istanza di verun creditore, che credesse di avere dei diritti anteriori, o posteriori, o più privilegiati della donna, che lo avrà ottenuto, se non se in contraddittorio di quest'ultima.

1007. Della sentenza di assicurazione ne sarà presa nota in un registro tenuto a questo preciso oggetto nella Cancelleria del Tribunale, dal quale si possa riscontrare, se esista inhibitoria, o decreto, o sentenza di assicurazione.

1008. Questa sentenza non impedirà, nè che i terzi creditori esercitino le loro azioni sopra i mobili, e assegnamenti, che giustificheranno non compresi nell'inventario prodotto, nè che concludono l'errore nella stima di quelli nell'inventario compresi.

1009. Quando si verifichi, che sopra i beni del marito sia comunque introdotto concorso di creditori, competerà alla donna per il pagamento del suo credito dotale l'azione sopra i mobili, e altri assegnamenti del marito contemplati nel decreto inhibitoriale.

1010. Formato lo stato del debitor comune, la donna dovrà essere intimata a fare dentro un competente termine la sua dichiarazione, se voglia esser preferita per il suo credito dotale sopra i detti oggetti mobili, e assegnamenti del marito, o voglia farne il rilascio ai concorrenti creditori, salvo in quest'ultimo caso il diritto di essere soddisfatta dal prezzo di qualsivoglia altro assegnamento al detto di lei marito appartenente, come di ragione.

1011. Nel caso, in cui la donna rilasci con riserva dei suoi diritti lo stato mobiliare a comodo dei concorrenti creditori, quelli dei detti creditori, che potranno essere soddisfatti dei loro crediti col prezzo di detto stato mobiliare, dovranno promettere la restituzione delle somme, che ritireranno a favore della donna in tutti i casi di ragione.

1012. Se la donna presceglierà di ricevere lo stato mobiliare del marito, questo dovrà essergli definitivamente aggiudicato per il giusto prezzo risultante dalle nuove stime.

1013. In tutti i casi, nei quali sia commessa l'esecuzione reale sopra i mobili esistenti nella casa del marito, se la donna vorrà impedire l'esecuzione stessa, dovrà esibire al cursore la copia autentica del decreto inhibitoriale di assicurazione di dote, unitamente alla copia dell'inventario dei beni mobili, sopra i quali abbia avuto luogo l'assicurazione predetta, e il cursore dovrà subito sospendere

ogni atto esecutivo sopra detti mobili descritti nell'inventario della donna, e farne rapporto al Tribunale, onde alle nuove istanze del creditore venga dichiarato ciò, che sarà di ragione.

TITOLO III.

Dell'assicurazione degli alimenti, e della dote a forma dell'articolo 46. della legge delle successioni intestate de' 18. Agosto 1814.

1014. La domanda della femmina esclusa dalla successione di un collaterale per l'assicurazione degli alimenti, e della dote, dovrà esser fatta, e notificata nelle forme prescritte, e corredata della prova del giusto sospetto di dilapidazione per parte della persona obbligata, e contro la quale si domanda l'assicurazione.

1015. Se l'azione della femmina sarà ben fondata, il Tribunale ordinerà la vendita dei beni non suscettibili d'ipoteca, o di sequela d'ipoteca, e il reinvestimento del loro prezzo.

1016. Questa vendita dovrà eseguirsi previe le stime.

1017. Il prezzo degli oggetti alienati fino alla concorrente quantità dei diritti della femmina dovrà essere impiegato in luogo cauto, e sicuro all'effetto, che con i frutti da ricavarvene possa essa conseguire i congrui alimenti, e rispettivamente la congrua dote, che le è dovuta.

1018. Ogni sopravanzo del detto prezzo resterà alla libera disposizione degli eredi del collaterale defunto.

1019. Se gli oggetti, sopra i quali la femmina esclusa domanderà l'assicurazione degli alimenti, e della dote, si ritroveranno presso un terzo, sarà nel diritto di procedere anche per via di sequestro fino alla consumazione del giudizio.

1020. Tanto nel caso, che la femmina incominci il giudizio per via di semplice domanda, quanto in quello, in cui lo incominci per via di sequestro, qualunque contrattazione, che possa esser fatta dagli eredi del collaterale defunto sopra gli oggetti, contro i quali

la femmina dirigerà la sua azione, si avrà per non fatta, semprechè non sia munita di data certa anteriore all'introduzione del giudizio.

1021. Le sentenze, che saranno proferite, potranno anche nei congrui casi, e secondo il prudente arbitrio del Giudice essere dichiarate eseguibili, non ostante opposizione, o appello.

1022. In qualunque stato di causa, se l'obligato darà idonea cauzione tanto per la prestazione degli alimenti, quanto per il pagamento della congrua dote, il giudizio non avrà ulteriore progresso, previa però la refezione di tutte le spese, che fossero state fatte dalla femmina esclusa fino al giorno della prestata cauzione.

TITOLO IV.

Delle citazioni, e notificazioni, e dell'ufficio dei cursori.

1023. Non potranno mai tra le parti, e i Procuratori per risparmio della spesa di formale notificazione degli atti, farsi in piè della domanda, e delle scritture, reciproche dichiarazioni d'aversi per notificata, o sia quella dichiarazione, che nell'antico sistema si appellava presenza alla scrittura. Ma sotto pena di nullità a tutto carico dei Procuratori qualunque scrittura deve essere formalmente notificata per Tribunale, e per il mezzo di uno dei cursori approvati.

1024. La cedola di citazione, o notificazione conterrà il nome della parte, e del Procuratore, che cita, e della parte, o Procuratore citato, e tanto il giorno della fatta citazione, quanto quello, per il quale si cita a comparire, dovrà essere scritto in tutte lettere.

1025. Questa cedola di citazione, e notificazione sarà consegnata ai cursori, e da questi colla massima diligenza, e precisione di tempo si porterà, e rilascerà alla casa della parte citata nelle forme prescritte, o allo studio del Procuratore citato, o al luogo della citazione, che questo Procuratore possa aver destinato a tale effetto.

1026. Quelli, che porteranno le citazioni, e notificazioni di qualunque specie, dovranno essere gli stessi cursori impiegati, ed appro-

Reg. di Proc. Civ.

vati presso i rispettivi Tribunali, avanti i quali si fanno i suddetti atti, nè potranno mai valersi dell'opera di altra persona non approvata per detto impiego, ancorchè fosse cursore di altro diverso Tribunale, sotto pena di essere per la prima volta sospesi, e per la seconda licenziati dall'impiego.

1027. Nell'atto poi, che i cursori faranno la citazione, o notificheranno l'atto, oltre la dichiarazione della citazione, e notificazione eseguita, ed oltre l'indicazione del giorno, mese, ed anno, vi apporranno la loro firma.

1028. Tutti i Procuratori approvati presso i rispettivi Tribunali dovranno esibire a ciascuna Cancelleria l'indicazione del luogo, via, e numero del loro domicilio, e studio, e se vogliono tenere, o terranno buca, o cassetta per le citazioni, e notificazioni: e qualora varieranno abitazione, o studio, o sistema, dovranno subito sotto loro responsabilità darne avviso alle Cancellerie, le quali dovranno tenere affissa nel luogo più esposto la nota per alfabeto dei cognomi di tutti i Procuratori approvati, coll'indicazione di fronte dei loro dichiarati domicilj, e dovranno diligentemente descrivere in detta nota le variazioni relative, che di tempo in tempo saranno annunziate da ciascuno dei Procuratori predetti.

1029. Il giornale dei cursori in ciascuna sera prima che si chiuda la Cancelleria sarà consegnato da uno dei cursori al Coadiutore, che resterà l'ultimo, e vi sarà apposta in ciascuna sera in piè dell'ultima citazione la firma del cursore, che consegna il giornale, e del Coadiutore, che lo riceve.

1030. La mattina successiva i cursori saranno all'apertura della Cancelleria per fare i loro rapporti nei modi prescritti, e dopo compiuti i medesimi, ed esservi stata apposta la firma di uno di essi, e del Coadiutore gli sarà fatta la consegna del giornale per proseguire le loro incumbenze.

1031. Per le citazioni, o notificazioni eseguite nel giorno medesimo potranno i cursori apporre anche subito il rapporto, firmandosi però specialmente ad esso.

1032. Non sarà permesso in alcun modo di fare veruna citazione nell'istessa mattina dell'udienza, alla quale si cita senza autorizza-

zione in scritto del primo Giudice del Tribunale, nè potrà commettersi nella sera veruna citazione dopo chiuso, e consegnato il giornale delle citazioni, come sopra.

1033. I cursori non potranno fare veruna esecuzione, nè dare corso a veruno atto senza mandato, o firma dei Cancellieri, e Attuari del rispettivo Tribunale, presso il quale sono impiegati, nè eseguire veruna commissione, che ricevessero da alcuna altra persona pubblica, o privata, e neppure da verun Magistrato, o ministro della Capitale, e delle provincie dovendo tutte le commissioni indipendenti dal proprio Tribunale passare per mezzo di lettere sussidiarie per il canale del rispettivo Tribunale locale, dal quale, o dai suoi ministri, e non da altri riceveranno i cursori gli ordini, alla pena contravvenendo della perdita immediata dell'impiego, nullità degl'atti, e refazione di tutti i danni, e spese a favore della parte danneggiata; talchè l'effetto sia, che i cursori non devono essere, se non che semplici esecutori delle commissioni, che gli saranno affidate dai rispettivi Tribunali, ai quali sono addetti.

TITOLO V.

Degl' incanti per l'esecuzione sugl' immobili.

1034. Il Procuratore del creditore, che ha ottenuta la sentenza, che ordina la vendita degl' immobili dal suo debitore, e che vorrà eseguirla, dovrà presentare al Cancelliere del Tribunale, presso cui la vendita deve esser fatta, la copia autentica della sentenza, il rapporto della legittima citazione, e la nota delle condizioni, con le quali si procede alla vendita.

1035. Il Cancelliere quando troverà che la sentenza sia in stato di legittima esecuzione destinerà il giorno del primo incanto.

1036. La destinazione dovrà lasciare spazio sufficiente, onde possano essere intimati i creditori iscritti sui beni, che si espongono in vendita, ed esser fatti gli avvisi, e gli affissi nel modo, che sarà spiegato in progresso.

1037. Dovrà esser redatta dal Cancelliere

una cartella, nella quale sarà indicata la sentenza che ordina la vendita, la persona del creditore, che fa l'istanza, quella del debitore, contro il quale si procede, e i loro rispettivi concordati, la descrizione sommaria di ciascheduno dei fondi da vendersi colla rispettiva loro situazione, la cifra estimale, e il prezzo risultante della perizia, coll' indicazione del nome del perito, o periti, e della filza, nella quale la perizia istessa esiste, le condizioni della vendita, e finalmente il giorno destinato al primo incanto.

1038. La situazione dei fondi dovrà essere spiegata con indicare, se si tratta di fondi rustici, il popolo, la potesteria, e la comunità, dove ciascuno di essi è situato, e se si tratta di fondi urbani, la strada, la parrocchia, il numero civico, col quale è segnato il fondo.

1039. La descrizione dovrà essere fatta in modo, che presenti in prospetto agli attendenti i fondi, che si vendono, la decima, della quale sono gravati, ed il loro rispettivo prezzo.

1040. Se si tratterà di fondo gravato d'oneri dovrà farsi la descrizione sommaria di questi con indicare quanto si paga per titolo di canoni, di legati perpetui, ed altro.

1041. La cartella così redatta, e firmata dal Cancelliere dovrà subito essere esposta nella sala di maggior concorso del Tribunale per comodo degli attendenti, dove rimarrà fino all'ultimazione degl' incanti.

1042. Una copia di questa cartella servirà d'editto, che verrà notificato al debitore, contro il quale si procede.

1043. Questo editto dovrà essere affisso per mezzo di cursore:

1.º Alla porta del Tribunale, dove deve eseguirsi la vendita.

2.º Alla porta dell' Ufficio del Vicariato, o Potesteria, dove sono situati i beni, se si tratterà di fondi rustici, ed alla porta della Comunità della Città, o luogo, se si tratterà di fondi urbani.

3.º Alla principale piazza della Città, o luogo, ove è domiciliato il debitore, contro cui si procede.

4.º Alla porta della casa, o case delle ville, quando si tratti di fondi rustici, o nel caso,

che non vi sia villa, alle case coloniche dei rispettivi poderi.

1044. Di detta vendita dovrà darsi avviso al pubblico nella gazzetta del luogo, ove è situato il Tribunale, presso cui si procederà alla subasta, o nella gazzetta della Capitale, se nel luogo del Tribunale non si pubblica la gazzetta.

1045. Delle affissioni dovrà esser fatto constare per mezzo di referto, che sarà apposto in piè dell'editto originale da rilasciarsi al Procuratore della parte, che promuove la vendita.

1046. Dovrà correre l'intervallo di un mese dal dì, che saranno stati notiziati i creditori iscritti, e rispettivamente dal dì dell'affissione degli editti, e dell'avviso posto in gazzetta al giorno, in cui si eseguiranno gl'incanti.

1047. Nel giorno destinato al primo incanto il Procuratore della parte istante dovrà giustificare al Cancelliere di avere eseguita l'affissione degli editti, di avere posto l'avviso in gazzetta, e di avere notificato l'editto tanto al debitore, quanto ai creditori iscritti.

1048. Se alcuna di queste giustificazioni mancherà, o se non sarà stato osservato il termine prescritto, dovrà essere rinviato l'incanto ad altro giorno da destinarsi coll'obbligo al Procuratore di adempire le formalità ordinate, salvo alla parte il diritto di rivalersi delle spese contro il Procuratore, se dalla di lui colposa omissione sarà derivata l'ineffettuazione dell'incanto.

1049. Di questa proroga d'incanto, e del nuovo giorno destinato per il medesimo dovrà prendersi nota nella cartella.

1050. Adempite le formalità nel modo prescritto, si procederà dal Cancelliere al primo incanto.

1051. Il banditore per mezzo di tromba nell'ora destinata darà avviso al pubblico, che si apre l'incanto, ed il Cancelliere dovrà assistere al medesimo.

1052. Il banditore leggerà la cartella, e dopo la lettura della medesima si aprirà la licitazione.

1053. Gl'incanti dovranno esser fatti con tutta la regolarità in modo, che si sentano le rispettive offerte, e rincari, che saranno di

mano in mano enunciati dal banditore, nè potranno essere gli incanti da veruna persona disturbati, ed il Cancelliere sarà nel diritto di valersi della forza armata per rimuovere quelli, che gli d'isturbassero.

1054. Nessuno sarà ammesso a licitare, se non sia persona conosciuta, o dal Cancelliere, o dal banditore, o non vi sia, chi faccia fede della sua qualità, e condizione.

1055. Potrà farsi la licitazione anche per persona da nominarsi, ma la nomina dovrà essere eseguita subito che sia stato liberato il fondo alla persona, che offre per la medesima.

1056. Se vi saranno più offerenti, il fondo, o fondi saranno rilasciati al maggiore, e migliore offerente.

1057. Il Cancelliere redigerà l'atto della seguita liberazione in piè della cartella dell'incanto, nel quale dovrà enunciare il fondo liberato, il prezzo, per il quale è stato liberato, il nome del liberatario, o della persona da lui nominata, e il liberatario dovrà firmarsi in detta cartella insieme col Cancelliere, e non potendo, o non sapendo il liberatario scrivere dovrà il Cancelliere farne menzione.

1058. Si terrà in Cancelleria un libro, o registro, nel quale dovranno esser riportate per l'intero, e con ordine di tempo tutte le cartelle d'incanti, e quando segua la liberazione del fondo dovrà il liberatario firmarsi anche in questo libro in piè della cartella, che lo riguarda insieme col Cancelliere, il quale farà menzione, che il liberatario non si è firmato, quando questo non sappia, o non possa scrivere.

1059. Qualora all'incanto non si presenti oblatore, il pubblico verrà avvertito per mezzo del banditore, che gli incanti sono rimessi al giorno, in cui di regola cadono, e sopra lo sbasso, che corre sui beni subastati nel modo, che sarà spiegato in appresso.

1060. Il Cancelliere redigerà l'atto relativo alla non comparsa degli offerenti, e dichiarerà il giorno, nel quale deve aver luogo il successivo incanto, ed il prezzo avuto riguardo a ciò, che verrà prescritto nei seguenti articoli.

1061. Gli incanti in caso di non seguita offerta dovranno regolarmente farsi di ottogior-

ni in otto giorni, e se il giorno, in cui cadrebbe l'incanto, sarà giorno festivo d'intero precetto, o feriato, s'intenderanno gli incanti trasportati al giorno successivo, o al giorno susseguente alle consumate ferie.

1062. Se sul fondo, o fondi non si sono trovati attendenti, dovranno aver luogo i seguenti sbassi.

Il primo sbasso del dieci per cento.

Non trovandosi oblatori sul prezzo così ridotto dovrà aver luogo un nuovo sbasso del cinque per cento.

E non trovandosi neppure in questo caso oblatores, dovrà aver luogo un terzo sbasso del cinque per cento.

Mancando oblatores anche sul prezzo così ridotto dovrà aver luogo il quarto sbasso del due e mezzo per cento.

E finalmente un nuovo sbasso del due, e mezzo per cento in difetto di oblatores sul prezzo, come sopra ridotto.

In mancanza di oblatores su quest'ultimo sbasso, il fondo s'intenderà rimasto invenduto.

1063. Gli sbassi si faranno gradatamente sul prezzo ridotto.

1064. Tutti gl'incanti, che si eseguiranno sopra gli sbassi, saranno fatti colle regole sopra indicate, ma senza veruna formalità ulteriore relativamente alla intimazione del debitore, o dei creditori iscritti.

1065. Qualora abbia luogo la seconda stima dovranno nell'incanto dei beni osservarsi tutte le formalità prescritte agli articoli precedenti relativi al primo incanto, il quale sarà tenuto nel modo sopra indicato.

1066. Se avrà luogo lo sbasso del cinque per cento sopra questa seconda stima per difetto di oblatores, il secondo incanto dovrà esser fatto dopo otto giorni colle regole suddivise.

1067. E non trovandosi oblatores si procederà all'aggiudicazione con tutte le regole prescritte nel titolo IV. parte IV.

1068. Pendente il corso delli incanti non sarà curata, nè accettata veruna offerta, che in voce, e per mezzo di scrittura prodotta in atti si facesse da alcuno a condizioni diverse da quelle espresse in tavoletta: terminati poi che siano

gli incanti con tutti gli sbassi permessi dalla Legge senza essere trovato oblatores, sarà lecito a chiunque, prima però che siano ordinate le nuove stime, di fare qualunque siasi offerta per mezzo di scrittura prodotta in atti con firma obbligatoria dell'oblatores, e colle condizioni espresse nella tavoletta, purchè per altro il prezzo tanto nell'uno, che nell'altro caso non sia minore di quello, al quale fu ridotto mediante tutti gli sbassi.

1069. Inoltre l'offerta dovrà procedere da persona idonea, e dovrà essere pura, e semplice, e in specie senza la condizione, che i beni non devano ritornare di nuovo all'incanto sopra l'offerta predetta, altrimenti qualunque offerta in tal forma condizionale non sarà ricevuta.

1070. Questa scrittura di offerta dovrà notificarsi agli interessati nella vendita. Anche in questo caso chiunque offerisse per persona da nominarsi dovrà consegnare al Cancelliere nell'atto di produrre la scrittura il documento giustificante la commissione, ed il nome, cognome e domicilio del committente da rilasciarsi in Cancelleria.

1071. Ricevuta, ed accettata l'offerta come maggiore, o migliore, dovranno i beni esser di nuovo esposti all'incanto sopra la medesima, e saranno in seguito liberati all'offerente, o a qualunque altro maggiore, e migliore oblatores.

1072. Questa liberazione però non potrà essere approvata, se non che dieci giorni dopo, che la medesima abbia avuto luogo, e così pure comunque in qualsivoglia progresso degli incanti si verifichi la liberazione, questa non potrà essere mai approvata dal Magistrato sopra l'istanza, e citazione del liberatario, se non che decorsi dieci giorni da quello della liberazione medesima.

1073. In questo intervallo dei dieci giorni dalla liberazione all'approvazione potranno di nuovo esser ricevute in Cancelleria altre private offerte, purchè abbiano gli appresso formali requisiti.

1.º Che siano cautelate dalla firma di persone idonee.

2.º Che portino un aumento al prezzo della liberazione almeno del due per cento.

3.º Che queste offerte siano pure, e semplici, e senza la condizione in specie, che i beni non devano ritornare all'incanto.

1074. Accettata che sia la nuova offerta si dovrà ritornare ad un solo nuovo incanto sopra la medesima, e così successivamente, finchè la liberazione non sia rimasta approvata, sempre dieci giorni dopo l'ultimo incanto.

1075. Quando finalmente l'ultimo liberatario abbia ottenuto il decreto di approvazione non si ammetterà ulteriore offerta, e s'intenderà coll'atto di approvazione concluso, e perfezionato il contratto, e vi resterà solamente luogo al beneficio dell'*addizione in diem*, che sarà regolato come appresso.

1076. Il beneficio predetto dell'*addizione in diem* si ammetterà, ed avrà luogo nelle sole vendite coatte, che si eseguono alle istanze dei creditori, e nelle vendite ancorchè volontarie, che si effettuano alla subasta dei beni dei minori, delle chiese, e di tutte le altre persone privilegiate, o che godono dei privilegi attribuiti ai minori, o alle chiese.

1077. Qualunque attendente dentro il termine di venti giorni dal dì del decreto di approvazione della liberazione potrà comparire a fare l'offerta della vigesima parte del prezzo, per il quale il fondo è stato liberato, con più tutte le spese derivanti da detta nuova offerta a suo carico.

1078. Dovrà fare una scrittura d'istanza, colla quale esibirà la detta sua nuova offerta nella Cancelleria, ove è stata fatta la vendita, e la liberazione, e la notificherà nelle forme consuete tanto al liberatario, che al creditore, all'istanza del quale è stata fatta la vendita, e citerà le parti suddette all'udienza del Tribunale, che ha ordinata, ed eseguita la vendita stessa.

1079. Quest'istanza verrà giudicata sommariamente, e si procederà nell'istesso modo anche in appello, qualora venga interposto.

1080. Sarà in facoltà del primo liberatario di equiparare l'offerta della vigesima, purchè notifichi la detta sua equiparazione dentro il termine degli otto giorni, che gli verrà assegnato, spirato il quale sarà proferita sentenza di accettazione della vigesima fatta dal nuovo

attendente, nè resterà al primo liberatario altro diritto, se non quello di offerire dentro i venti giorni successivi la sesta, come appresso.

1081. Se il primo liberatario non procederà all'equiparazione dentro il termine di giorni otto, che gli dovrà essere assegnato, sarà accettata la nuova offerta della vigesima, ed il nuovo offerente diverrà esso il liberatario per operazione della Legge, e non vi dovrà esser luogo a incanti.

1082. Spirato il detto termine di giorni venti sarà ammissibile per il decorso di altri venti giorni successivi qualunque nuova offerta, che ritenute tutte le altre condizioni enumerate di sopra, superi almeno della sesta parte il prezzo, per il quale fu approvata la liberazione del fondo alla subasta.

1083. Col medesimo ordine di procedura il nuovo offerente mediante una scrittura d'istanza esibirà la predetta sua offerta della sesta nella Cancelleria, dove è stata fatta la vendita, e la liberazione, la notificherà come sopra, e citerà le parti all'udienza.

1084. Sarà in facoltà del primo liberatario, o di quello, che sia subentrato in suo luogo mediante l'accettata offerta della vigesima, di equiparare, volendo, anche questa addizionale offerta della sesta, purchè dentro il termine di otto giorni, che gli verrà assegnato, notifichi la detta sua equiparazione, altrimenti sarà, come sopra, proceduto alla sentenza dell'accettazione dell'offerta stata fatta dal nuovo oblatore, e questo nuovo oblatore sarà surrogato, come sopra, liberatario, nè vi sarà più luogo ad altro incanto.

1085. Spirato, come sopra, il termine di quaranta giorni dal dì del decreto di approvazione della liberazione a favore del maggiore, e migliore offerente, senza che sia comparso verun attendente ad offerire, o la vigesima dentro i primi venti giorni, o anche la sesta, come sopra, nei secondi venti giorni, e così pure nei casi, che il primo liberatario, che riportò a suo favore il decreto di liberazione, abbia parificata, o l'offerta della vigesima fatta dentro i venti giorni, o anche l'offerta della sesta sopravvenuta dentro i quaranta, la liberazione si renderà assolutamente irretrattabile, e do-

vrà subito, e non mai prima di questo tempo procedersi al contratto pretorio di compra, e vendita, coll' intervento di uno degli Auditori componenti il Magistrato a questo speciale effetto deputato, e così egualmente dovrà procedersi al contratto con quello, che in forza dell'addizione della vigesima, e della sesta non equiparata dal primo liberatario sia rimasto surrogato nella liberazione.

1086. Tutte le spese degl' incanti saranno a carico del creditore, o creditori, alla istanza dei quali è stata ordinata l'alienazione per rivalersene contro il debitore con prelazione unicamente sopra il fondo subastato a qualunque altro suo creditore. Ma la spesa dell'incanto, in cui avrà luogo la liberazione sarà a carico del liberatario, il quale nel caso di nuove offerte dovrà essere indennizzato dal nuovo liberatario; ed a carico parimente del nuovo liberatario saranno ancora tutte le spese degli incanti successivi a quello, in cui avrà avuto luogo la prima liberazione.

TITOLO VI.

Degl' incanti per l'alienazione volontaria dei beni immobili, e dei beni mobili appartenenti alle persone privilegiate.

1087. Si applica all'alienazione volontaria alla subasta dei beni immobili delle persone privilegiate il regolamento di procedura prescritto al precedente titolo degli incanti per l'esecuzione sugli immobili all'istanza dei creditori colle seguenti specialità.

1088. I tutori, e curatori non potranno essere ammessi ad offerire all'incanto sopra i beni dei loro pupilli, minori, e sottoposti, nè potranno essere da altri offerenti nominati in compratori dei fondi dei predetti loro amministratori, ma potranno divenirne aggiudicatarj coattivi, nei casi, nei quali siano legittimi creditori dei patrimoni dei minori, e sottoposti, come pure potranno essere ammessi a fare l'offerta, come sopra, della vigesima, e della sesta rispettivamente dentro i venti, e dentro i quaranta giorni posteriori al decreto di approvazione di liberazione.

1089. Per tutto quello, che riguarda gli

sbassi, il Cancelliere dovrà uniformarsi alle istruzioni, che verranno date al medesimo dal Magistrato destinato alla cognizione degli affari economici delle persone privilegiate, dal giudizio del quale dovrà dipendere, come e quando, e per quali somme dovranno accordarsi.

1090. A questi incanti dei beni dei minori, e sottoposti dovrà invigilare specialmente il Provveditore, e firmare la cartella degl' incanti, e quant'altro sarà notato sotto la medesima. In caso di suo impedimento potrà delegare altro ministro ad eseguire le sue incombenze, e nella sua firma indicherà la sua delegazione, l'atto della quale sottoscritto dal Provveditore, sarà riposto in filza.

1091. Per quello, che riguarda i mobili di proprietà di persone privilegiate, che si alieneranno volontariamente alla subasta ad istanza dei tutori, e curatori, previa l'approvazione del Provveditore, e del Magistrato, ritenuta la procedura dell'alienazione alla subasta dei mobili dei debitori all'istanza dei creditori, si osserveranno specialmente le seguenti disposizioni:

1.º Sarà formata una nota di tutti i mobili da venderli capo per capo per via di numeri progressivi colla rispettiva stima di fronte a ciascuna partita. Quindi nel sinistro margine di detta nota sarà apposta l'indicazione „ *invenduti* „ a quelli mancanti di oblatore; e di fronte agli altri stati venduti, e liberati sarà indicato il nome, cognome, e domicilio del liberatario, e il prezzo, per il quale sono stati liberati in lettere, ed in numero. Questa indicazione dovrà farsi di mano in mano, e non al fine dell'incanto di modo che non si potrà procedere all'incanto dei mobili segnati di numero successivo, se prima non sia stata presa questa nota. Al termine di ciascuno degli incanti questa nota dovrà immediatamente, e giorno per giorno firmarsi dal banditore, e dal ministro assistente. La nota così firmata dovrà colla maggiore sollecitudine riporsi nella filza di atti della Cancelleria del Tribunale, che ha ordinati gl' incanti.

2.º L'istesso metodo dovrà praticarsi all'occasione dei nuovi incanti dei mobili rimasti invenduti colla riduzione del prezzo del

dieci per cento, formando, come sopra, nuova nota dei detti mobili rimasti invenduti.

3.° Questa riduzione del prezzo del dieci per cento non potrà aver luogo senza l'ordine in scritto firmato dal Provveditore, e non potrà accordarsi, che sopra la prima stima dei mobili predetti.

TITOLO VII.

Degli incanti per l'alienazione dei beni immobili, e mobili alla istanza volontaria di qualunque persona non privilegiata.

1092. Chi vorrà vendere alla subasta i suoi beni rispettivamente mobili, o immobili, dovrà produrre negli atti del Tribunale una domanda da esso firmata, e ricevuta dal Cancelliere, nella quale farà istanza per l'alienazione all'incanto, e con tutta precisione descriverà nella medesima, o sivero con rapporto una nota, o perizia annessa, gli immobili da subastarsi, la loro località, aggravii, prezzo, e condizioni di vendita, e dichiarerà, se voglia, che si proceda a tutti, o parte degli sbassi, senza che però gli possa essere permesso di alterare l'ordine, e sistema dei medesimi, e della loro pubblicazione.

1093. Il Magistrato presa cognizione dell'affare ammetterà l'istanza, e ordinerà procedersi agli incanti a forma della scrittura dell'istante, e con quelle dichiarazioni, che credesse necessarie. L'istante dovrà prender copia di questo decreto, e consegnarla al Cancelliere, perchè sia riposta in filza.

1094. Non potrà l'istante riservare a se medesimo la facoltà dell'approvazione, o disapprovazione della liberazione, quando l'offerta sia uniforme alle condizioni della domanda, e al decreto di ammissione, ma in questo caso la liberazione starà in luogo di approvazione, senza che il venditore volontario possa godere di verun privilegio.

1095. Nelle alienazioni volontarie dei beni mobili gli sbassi, e nuovi incanti non potranno concedersi, se tale facoltà non sia stata conferita nell'atto della domanda.

1096. In tutti gli altri rapporti nelle alienazioni volontarie alla subasta di persone non

privilegiate si osserverà precisamente il metodo di procedere prescritto nelle alienazioni coattive all'istanza dei creditori, e nelle alienazioni volontarie all'istanza dei tutori, e curatori, ed altre persone privilegiate.

TITOLO VIII.

Dei giudizj compromissarij.

1097. Il compromesso autorizzato dalla Riforma dei Tribunali de' 13. Ottobre 1814. può farsi in uno, o due arbitri nominati uno per parte, e nel terzo concordato: e può conferirsi ai due arbitri la facoltà di nominare, ed eleggere il terzo arbitro, o nel principio dell'esame della causa, o in qualunque tempo si manifesti la discordia delle loro opinioni: ed in questo caso il terzo arbitro nominato, ed eletto dagli altri due si ha come se fosse stato eletto, e concordato dalle parti.

1098. Il compromesso deve esser fatto, o per istrumento pubblico, o per scrittura privata sottoscritta dalle parti in tanti originali, quanti sono i compromittenti, e devono essere specificati i principali oggetti controversi, e che si compromettono.

1099. Gli arbitri non devono assumere cognizione della causa, se prima non hanno accettato in scritto il compromesso, e fatto registrare l'atto della loro accettazione presso il Tribunale competente.

1100. Se gli arbitri sono due il relatore deve esser quello nominato dal reo convenuto, se sono tre fino da principio il relatore deve esser il terzo stato concordato, e avanti questo relatore dovranno farsi tutti gli atti d'istruzione del processo, e dovrà il medesimo custodire in deposito i fogli, o da restituirsi alle parti, o da rimettersi al Tribunale unitamente alla sentenza.

1101. Dal giorno del registro dell'accettazione degli arbitri deve incominciare a decorrere il termine dell'istanza, o legale, o convenzionale del giudizio compromissario.

1102. Se gli arbitri procedono all'elezione del terzo, o questo sia concordato dalle parti, pendente il corso dell'istanza del giudizio, il termine incomincia di nuovo a decorrere dal

di del registro dell'accettazione di detto terzo arbitro.

1103. Dopo la loro accettazione gli arbitri non potranno rinunciare al compromesso, ma dovranno immancabilmente dentro il termine prefisso proferire il lodo, o sentenza sempre che da uno dei compromittenti ne venga fatta istanza giudiciale notificata a tutte le altre parti compromittenti almeno quindici giorni avanti la spirazione del termine. E se alcuno degli arbitri mancasse, o sotto qualunque pretesto ricusasse di prestarsi anche fino alla sottoscrizione della sentenza definitiva, sarà tenuto alla refezione di tutti i danni.

1104. Si può ammettere la renunzia dell'arbitro unicamente per fatti posteriori all'atto del compromesso, ed in tal caso nell'opposizione delle parti compromittenti ne spetta la dichiarazione al Tribunale competente; ammessa la renunzia il compromesso è risoluto, se non possa aver luogo la surroga di altro arbitro.

1105. Durante il termine del compromesso gli arbitri non possono essere revocati, se non che per il consenso di tutti i compromittenti.

1106. Le parti, e gli arbitri osserveranno nella procedura le forme regolari, se i compromittenti non abbiano diversamente convenuto.

1107. Possono però le parti nell'atto del compromesso conferire agli arbitri ogni più estesa facoltà di esame sommario, senza formalità, e avuto riguardo alla sola verità di fatto, e in questo caso gli arbitri possono fare pubblicare la loro sentenza senza veruna forma di procedura.

1108. Il termine di qualunque compromesso è di sei mesi dal dì del registro dell'atto dell'accettazione degli arbitri presso il Tribunale competente; i primi tre mesi del probatorio, e degli altri del decisorio: ma le parti possono concedere agli arbitri quel termine più lungo tanto per il probatorio, quanto per il decisorio, che credono di concordare.

1109. Il termine legale, o convenzionale dell'istanza dei compromessi è soggetto alle medesime regole prescritte per i termini delle istanze degli altri giudizi ordinarj.

1110. Quando il termine, o legale, o con-

venzionale del compromesso venga a spirare, la parte compromittente più sollecita deve ottenere dagli arbitri la sentenza, o in contraddittorio, o in contumacia, non dovendo rimanere elusorio il giudizio compromissario, semprechè però ne abbia notificata l'istanza giudiciale a tutte le altre parti compromittenti quindici giorni avanti la spirazione del termine, altrimenti l'istanza rimane perentoria *ipso jure* a pregiudizio degli attori.

1111. Spirato il termine del compromesso non può restaurarsi, ma bensì le parti possono procedere a nuovo indipendente compromesso, anche nei medesimi arbitri, che non abbiano pronunziata sentenza.

1112. Nel caso di morte di uno degli arbitri il compromesso si risolve; se quello dei compromittenti, che lo abbia nominato, ricusi di divenire alla nomina di un'altro arbitro. E nel caso della morte del terzo arbitro il compromesso continua, semprechè i due arbitri nominati dalle parti abbiano la facoltà di tornare a nominare un terzo arbitro: o le parti le vogliono loro concedere, o esse vogliono concordare nella nomina del terzo arbitro. Fuori di questi casi il compromesso si risolve per la morte del terzo arbitro.

1113. Nel caso di morte di alcuno dei compromittenti il compromesso non si risolve, ancorchè gli eredi fossero minori, e tali, che non avessero potuto compromettere, ma solo si sospende il corso dell'istanza nei rapporti e modi prescritti negli altri giudizi ordinarj.

1114. Le sentenze devono essere sottoscritte da tutti gli arbitri, altrimenti sono nulle, e se uno di essi sarà di contrario voto, dovrà sottoscrivere alla sentenza degli altri in ossequio.

1115. Gli arbitri devono motivare le loro sentenze, come gli altri Giudici di prima istanza in piè delle sentenze medesime; e se uno d'essi si dichiarerà dissenziente, deve esporre i motivi del suo dissenso nei casi, e rapporti, ne quali dissente.

1116. Per le citazioni avanti gli arbitri, e per tutti gli atti deve aversi ricorso alla Cancelleria del Magistrato Supremo in Firenze, o altro rispettivo Tribunale di prima istanza del domicilio degli arbitri stati eletti; ed alla Cancelleria di detto Magistrato Supremo in

Firenze, o presso qualunque altro competente Tribunale deve dagli arbitri rimettersi ogni loro pronunzia interlocutoria, come pure la sentenza definitiva, che a diligenza di ciascuna delle parti compromittenti sarà pubblicata, e riposta negli atti del Magistrato, o Tribunale medesimo.

1117. Il lodo, o sentenza degli arbitri è eseguibite dopo il termine di dieci giorni dal dì della sua pubblicazione, se non verrà interposto appello, altrimenti rimane sospesa l'esecuzione delle sentenze degli arbitri fino all'esito del giudizio di appello, che all'effetto devolutivo potrà interpersi dentro sei mesi.

1118. Quando gli arbitri, o arbitratori siano due soli, e non abbiano facoltà di eleggere il terzo, o questo non si voglia concordare dai compromittenti, se i due arbitri resteranno in parità di voto, il compromesso sarà risoluto, come se non fosse stato fatto, nè essi dovranno conferire sentenza, nè esporre i motivi della discordia dei loro voti.

1119. In questo caso però, come in tutti gli altri, nelle quali per qualunque rapporto il compromesso rimanga risoluto, potranno le parti riprodurre in un nuovo competente giudizio tutti quelli atti, che siano stati regolarmente compilati durante il predetto risoluto giudizio compromissario.

1120. Sono accordati agli arbitri tre giorni successivi a quello della data della proferita sentenza ad avere depositata la sentenza predetta a responsabilità dell'arbitro relatore: e questa sentenza si fa successivamente pubblicare a diligenza delle parti interessate.

1121. La cognizione di tutto ciò, che riguarda l'esecuzione della sentenza degli arbitri, appartiene al Tribunale, nel quale è stata la sentenza medesima depositata, e pubblicata, ed in ogni rapporto si applica tutto quello, che viene stabilito in ordine a tutte le altre sentenze proferite in prima istanza nei giudizi ordinarij.

DISPOSIZIONI GENERALI.

1122. Il regolamento di procedura prescritto avanti il Magistrato Supremo di Firenze è comune a qualunque altro Magistrato, Tribu-

Reg. di Proc. Civ.

nale, Giudice, Rota, e Consiglio di Giustizia di Toscana in tutto quello, che non è provveduto con una diversa disposizione speciale.

1123. Il regolamento di procedura prescritto nei giudizi di primo appello avanti la Rota di Firenze è comune ai giudizi di primo appello avanti la Rota di Siena, di Pisa, d'Arezzo, e di Grosseto, e di secondo appello avanti il Consiglio di giustizia di Firenze in tutto quello, che non riceve una diversa determinazione speciale.

1124. Qualunque materia di procedura civile omessa nel presente regolamento, che non possa determinarsi colle disposizioni analoghe stabilite nel medesimo, rimane supplita dalle antiche leggi, e consuetudini veglianti nel Gran-Ducato.

1125. Oltre le nullità espressamente dichiarate nel presente Regolamento dovranno osservarsi a pena di nullità tutte le formalità richieste negli articoli 648. 654. 805. 808. 820. 821. 822. 823. 824. 826. 843. 861. 862. 863. 864. 870. 877. 879. 916. 918. 919. 920. 931. 950. 954. 955. 958. 969. 1091.

1126. Ogni atto relativo al merito della causa proveniente da quello, che avrebbe diritto di opporre la nullità importerà la tacita renunzia alla nullità medesima.

1127. In tutti i casi l'inosseranza delle forme autorizzerà il Tribunale a ordinare, quando lo creda, che l'atto sia rinnovato a spese della parte, dalla quale procede, salvo ad essa il ricorso contro il cursore, o il Procuratore, che avranno commessa la nullità, i quali potranno anche secondo la gravità delle circostanze esser condannati in una multa non minore di lire dieci, nè maggiore di lire cento.

1128. I giorni della intimazione, e della scadenza non si computano nei termini prefissi dal presente regolamento, ancorchè siano dichiarati di rigore.

1129. I giorni dei termini sono continui, ma se la scadenza del termine si verifica in un giorno non legale, gli atti di procedura potranno farsi nel giorno successivo.

1130. Qualunque termine giudiziario incomincia a decorrere dal giorno del registro del rapporto della intimazione.

1131. I documenti originali privati deposi-

tati nella Cancelleria si potranno volendo ritirare tre giorni dopo il registro del rapporto della scrittura della loro produzione, purchè ne sia rilasciata la copia collazionata, sotto l'obbligo di tornare a esibire l'originale a ogni richiesta dei collitiganti, come pure si potranno ritirare dopo il fine della lite, e con rilasciarne copia collazionata, e ricevuta.

1132. Trattandosi di procedere ad interrogatorj, alla delazione di giuramenti, e a qualunque altra operazione in virtù di un decreto, il Tribunale secondo le circostanze, e a suo arbitrio potrà commetterla al Tribunale più vicino al luogo, ove abitano le parti, e dove è situato il soggetto litigioso.

1133. Tutte le cause, che s'intenteranno, dopo il giorno della pubblicazione del presente regolamento, dovranno istruirsi in conformità delle disposizioni contenute nel medesimo, restaudo da detto giorno abrogate tutte le leggi, usi, e regolamenti di procedura civile, che disponessero in contrario.

1134. Le Tariffe degli atti giudiciarj, l'ordine, e la disciplina dei Tribunali, Magistrati, Rote, Consiglio di Giustizia, e degli Avvocati, e Procuratori, saranno rispettivamente determinati da speciali separati regolamenti.

REGOLAMENTI

DIVERSI

PER IL TRIBUNALE DI COMMERCIO DI FIRENZE
PER I LICENZIATI NELLA SOPPRESSA ACCADEMIA DI PISA
PER LA RIASSUNZIONE DELLE CAUSE PENDENTI
NEL DI' 11. NOVEMBRE 1814.
PER IL COLLEGIO DEGLI AVVOCATI
PER I RUOLI DEI PROCURATORI
PER L'ORDINE E LA DISCIPLINA DEI TRIBUNALI

EDIZIONE AUTENTICA



FIRENZE

NELLA STAMPERIA DI CARLO CAMBIAGI

1814.

REGOLAMENTO

PER IL TRIBUNALE DI COMMERCIO DI FIRENZE

ART. 1. Il Tribunale di commercio della Città di Firenze sarà composto di tre Giudici scelti dal ceto dei negozianti, e nominati dal Governo sopra una nota tripla da presentarsi dalla Camera del Commercio per mezzo della Real Consulta.

2. L'Ufficio dei Giudici mercanti sarà gratuito. Due di essi saranno variabili ogni anno con ordine successivo cominciando dall'ultimo. I nuovi candidati saranno proposti nel modo prescritto nell'articolo precedente.

3. Sarà addetto al Tribunale di commercio un'Assessore legale con voto deliberativo in tutte le cause, ed in caso di parità di voti, il voto dell'Assessore legale unito a quello di uno dei Giudici mercanti formerà sentenza, e prevarrà al voto degli altri due Giudici.

4. Questo Assessore legale avrà la soprintendenza, ed invigilerà al buon ordine della Cancelleria del Tribunale.

5. Nel caso di mancanza, impedimento, o assenza di uno dei Giudici mercanti le cause saranno decise dalli altri due, e dall'Assessore legale: e se mancherà, e sarà impedito, o assente l'Assessore legale, ne farà le veci l'ultimo Auditore del Magistrato Supremo.

6. Il Tribunale di commercio avrà una Cancelleria composta di un Cancelliere, di un Coadiutore, e di quel numero di copisti, e custodi, che sarà giudicato necessario.

7. Le udienze saranno pubbliche. Vi assiste-

rà il Cancelliere, o il di lui Coadiutore, e saranno tenute almeno tre volte la settimana in due giorni distinti.

8. La giurisdizione di questo Tribunale si estenderà sopra tutti i luoghi compresi nel circondario giurisdizionale del Magistrato Supremo della Città di Firenze.

9. Saranno di competenza privata del Tribunale di Commercio tutte le cause relative alle obbligazioni, e convenzioni passate fra i negozianti, mercanti, e banchieri per causa della mercatura, nella quale si esercitano rispettivamente.

10. I biglietti sottoscritti da un negoziante, mercante, o banchiere, nei quali non sarà espressa una causa estranea alla rispettiva mercatura, si considereranno fatti per causa del di lui commercio.

11. Saranno parimente di competenza dello stesso Tribunale le cause fra i negozianti, mercanti, o banchieri, ed i loro giovani di banco, commessi, o altri salariati, qualora abbiano per soggetto delle operazioni riguardanti il traffico del negoziante, mercante, o banchiere, a cui questi giovani di banco, commessi, o salariati sono addetti.

12. E finalmente saranno di competenza del detto Tribunale tutte le questioni, che dal Codice di commercio provvisoriamente vegliante sono attribuite ai Tribunali commerciali nella materia del fallimento.

13. Le cause interessanti lettere di cambio, o biglietti all'ordine firmate dai non mercanti, saranno di competenza dei Tribunali civili, e nel caso, che fossero portate al Tribunale di commercio, il Tribunale medesimo dovrà rimetterle al Tribunale civile competente, non ostante che il reo convenuto non ne abbia fatta l'istanza.

14. Se però le lettere di cambio, o i biglietti all'ordine conterranno la firma dei mercanti, e di non mercanti, e l'azione sarà diretta contemporaneamente contro gli uni, e contro gli altri, la causa potrà essere decisa per interesse di tutti dal Tribunale di commercio. Ma esso non potrà proferire condanna di arresto personale contro i non mercanti.

15. Il Tribunale di commercio deciderà inappellabilmente, e salvo solo il ricorso alla Real Consulta, nelle cause di un merito non superiore alle lire settanta. In tutte le altre potrà interpersi l'appello alla Rota di prima appellazioni della Città di Firenze.

16. Le parti possono comparire d'avanti il Tribunale di commercio in persona, o possono farsi rappresentare per un mezzo di un Procuratore ammesso nel ruolo presso il Regio Consiglio di Giustizia.

17. L'attore forestiero non è obbligato a prestar cauzione per il pagamento delle spese, danni, ed interessi, nei quali potesse esser condannato.

18. Le cause devono essere trattate sommariamente, e devono rispettivamente essere decise nel termine stabilito dal Regolamento di procedura civile al titolo I. parte II. *dell'ordine, e forma di procedere nei giudizi sommari, ed esecutivi.*

19. La domanda si farà con un'atto di citazione contenente il preciso oggetto della medesima domanda, e l'assegnazione di un termine a comparire non minore di due giorni. Qualora per altro il caso esiga celerità, l'Assessore del Tribunale potrà permettere di citare a comparire da giorno a giorno, ed anche da ora a ora, ed occorrendo potrà ordinare ancora il sequestro dei mobili del debitore, previa, se lo crede opportuno, la cauzione da prestarsi dall'attore, o la giustificazione della sua idoneità.

20. Il reo convenuto potrà proporre le sue difese o in voce, o davvero in scritto per mezzo di una scrittura di eccezioni, che dovrà esser letta alla prima udienza, o dallo stesso reo convenuto, o dal Procuratore, che lo rappresenta, e quindi depositata nelle mani del Cancelliere. Dopo di ciò la causa sarà discussa, e se il Tribunale sarà in grado di decidere, pronunzierà la sentenza, altrimenti rimetterà la causa ad altra udienza successiva.

21. Nel caso che dal reo convenuto sia proposta prima di ogni altra, l'eccezione declinatoria della incompetenza, il Tribunale potrà decidere con una medesima sentenza, tanto sulla eccezione declinatoria, quanto sul merito, purchè ciò faccia per mezzo di due dichiarazioni distinte, e motivate.

22. Se pendente la causa accade la morte di uno dei litiganti, i di lui eredi, sebbene non addetti alla mercatura, e sebbene non proseguano il traffico del loro autore sono obbligati a continuare, e rispettivamente a riassumere il giudizio avanti il Tribunale di commercio: ma se si vorrà dirigere contro di essi una nuova azione, quantunque dependente da operazioni commerciali fatte dal defunto, in tal caso dovranno essere intimati avanti il Tribunale civile competente.

23. Le questioni incidenti, che nasceranno sulla qualità ereditaria di quelli, contro dei quali si vuole continuare il giudizio, saranno rimesse per la decisione al Tribunale ordinario; come pure vi saranno rimesse le questioni, che insorgeranno sulla falsità di un documento, al quale una delle parti appoggi la sua intenzione; e frattanto il Tribunale di commercio sospenderà di pronunziare sul merito principale, a meno che il documento non sia relativo a un solo articolo della domanda, o delle eccezioni; nel qual caso non sarà impedito di pronunziare sugli altri.

24. Il Tribunale potrà interrogare, qualunque volta lo creda necessario, le parti, o alla udienza, o in Camera di consiglio, ed in caso di legittimo impedimento potrà deputare a tale oggetto un Giudice, il quale farà ridurre in scritto dal Cancelliere le risposte, che saranno firmate dalla parte, quando sappia scrivere,

dal Giudice interrogante, e dal Cancelliere suddetto.

25. Se occorrerà di sentire dei testimoni, le parti esibiranno una succinta nota dei fatti, sopra i quali devono essere esaminati. L'esame sarà fatto separatamente a ciascuno dei testimoni dall'Assessore alla presenza delle parti, o dei loro Procuratori, i quali per mezzo dello stesso Assessore potranno fare ad essi le interrogazioni convenienti. Le deposizioni saranno scritte dal Cancelliere, giurate, e firmate dal testimone rispettivo, qualora sappia scrivere, e firmate inoltre dall'Assessore, e Cancelliere predetti.

26. Nel caso, che sia luogo a rimettere le parti avanti uno, o tre arbitri, per l'esame di conti, documenti, e registri, o ad eleggere secondo le circostanze, uno o tre periti, gli arbitri, ed i periti saranno nominati dal Tribunale, tutte le volte che le parti medesime non gli abbiano concordati all'udienza.

27. Le sentenze saranno distese nelle forme prescritte per gli altri Tribunali. Saranno sottoscritte da ciascuno dei Giudici, e conterranno i motivi del giudicato. Nel caso che uno, o due dei Giudici siano dissenzienti, dovranno sottoscrivere la sentenza in ossequio, ed enunciare succintamente i motivi del loro dissenso.

28. Se una delle parti sarà contumace, il Tribunale dichiarerà la contumacia: essendo contumace l'attore, assolverà senza altro esame il reo convenuto dalle cose contro di esso domandate, ed essendo contumace il reo convenuto, esaudirà l'istanza dell'attore, semprechè la riconosca giusta, e bene provata.

29. Le sentenze del Tribunale di commercio, quando non ne sia stata ordinata l'esecuzione provvisoria non ostante appello, o opposizione, se sono contraddittorie non potranno eseguirsi, che dopo spirati tre giorni dalla loro notificazione alla persona, o al domicilio; e se sono contumaciali non potranno eseguirsi, che dopo spirati otto giorni computabili egualmente dalla loro notificazione, dentro il qual termine il contumace sarà ammesso a fare l'opposizione.

30. Se il Tribunale avrà ordinata l'esecuzione provvisoria non ostante appello, o opposizione, la sentenza, o sia contraddittoria, o

sia contumaciale sarà eseguibile dopo un giorno dalla di lei notificazione, come sopra, alla persona, o al domicilio.

31. L'esecuzione provvisoria non ostante appello, o opposizione non può essere ordinata dal Tribunale, se dall'attore non è stata domandata: qualora sia stata domandata dall'attore, può essere dal Tribunale ordinata senza cauzione, solamente nel caso che l'azione sia appoggiata, o a un documento non impugnato, o ad una precedente sentenza passata in cosa giudicata. In tutti gli altri casi deve essere ordinata sotto l'obbligo di prestare preventivamente idonea mallevadoria.

32. Se l'esecuzione provvisoria sarà stata ordinata dal Tribunale, essa si estenderà anche all'arresto personale del debitore, in tutti i casi, nei quali l'arresto personale è permesso, e semprechè lo stesso arresto sia stato sulle istanze dell'attore espressamente decretato nella sentenza.

33. La Rota di prime appellazioni non potrà in alcun caso sospendere l'esecuzione delle sentenze dichiarate provvisoriamente eseguibili dal Tribunale di commercio, e solamente sarà permesso di citare a breve termine, dietro la facoltà ottenutane dal primo Auditore della Rota per la discussione della causa nel merito.

34. Qualunque questione nasca sulla esecuzione delle sentenze del Tribunale di commercio dovrà essere portata alla cognizione, e decisione del Tribunale civile.

35. Il presente regolamento dovrà essere provvisoriamente osservato non solo dal Tribunale di commercio della Città di Firenze, ma anche da tutti gli altri Tribunali, e Giudici, ai quali è accordata la giurisdizione di decidere le cause commerciali, compatibilmente però con la loro rispettiva organizzazione, e fintantochè non sarà pubblicato il nuovo Codice di commercio, ed il relativo regolamento stabile di procedura.

REGOLAMENTO

Transitorio per la riassunzione delle cause sospese, e pendenti.

Nella riassunzione tanto delle cause, che restarono sospese, e in corso, o di prima, o di seconda istanza all'incominciamento del feriato ordinato con l'Editto de' 18 Luglio 1814, quanto di quelle, che resteranno pendenti allo spirare del feriato medesimo dovrà osservarsi quanto appresso:

ART. 1. Tutte le cause rimaste sospese, ed in corso, o di prima, o di seconda istanza al giorno, in cui ebbe principio il feriato ordinato con l'Editto de' 18 Luglio prossimo passato, e tutte quelle ancora, che resteranno pendenti al termine del feriato medesimo dovranno riassumersi a istanza delle parti avanti il Magistrato, Tribunale, o Rota competente a forma del nuovo regolamento di procedura civile dentro il termine di due mesi dal dì, in cui il pendente feriato stesso verrà a cessare.

2. Le cause per altro portate già in appello avanti la corte Regia di Firenze, e nelle quali fossero state prese le conclusioni all'udienza della Corte medesima, dovranno riassumersi nel suddetto termine di due mesi avanti la Rota di prima appellazione di Firenze, sempre che tutte le parti non convenissero di riassumerle avanti la rispettiva Rota competente.

3. La riassunzione dovrà farsi con un atto da notificarsi nelle forme dall'istesso nuovo regolamento prescritte.

4. Dal giorno del registro del rapporto di quest'atto di notificazione s'intenderà incominciato a decorrere il termine probatorio in detto regolamento determinato sì per le cause di prima, che per quelle di ulteriore istanza.

5. Sarà però in facoltà dei Giudici di abbreviare o d'ufficio, o alle istanze delle parti, e anche di una di esse, il predetto termine probatorio, semprechè le circostanze lo facciano reputare conveniente, ed opportuno.

6. Il termine decisivo sarà sempre di tre mesi da incominciarsi a decorrere subito, che sarà spirato il corso, o ordinario, o abbreviato, come sopra del termine probatorio.

7. In tutte le cause predette, che saranno riassunte, si osserverà quanto all'ordinatorio il nuovo regolamento di procedura.

REGOLAMENTO

Transitorio per l'ammissione dei licenziati nell'Accademia di Pisa al Collegio degli Avvocati, e ai ruoli dei Procuratori.

1. Sono dispensati dal quarto anno di studio, e dalla laurea dottorale i licenziati nell'accademia di Pisa all'effetto di essere ascritti nei ruoli degli Avvocati, e rispettivamente dei Procuratori sempre che si sottopongano ad un esame particolare in diritto canonico da subirsi avanti il Consiglio di giustizia prima dell'esame richiesto dai regolamenti, e quando giustificino il concorso di tutti gli altri requisiti voluti dai regolamenti medesimi, e nominatamente quello delle pratiche per il corso di quattro anni compiti successivi all'ottenuta licenza.

2. Sarà loro computata nei quattro anni la pratica fatta dopo la riportata licenza presso i Giudici dei Tribunali di Firenze, e presso l'ufficio del ministero pubblico, come presso un Avvocato, o Procuratore di detta Città, che dovranno giustificare con gli opportuni attestati per l'oggetto di essere ammessi, o al collegio degli Avvocati, o al ruolo dei Procuratori Fiorentini, e sarà loro pure computata la pratica fatta presso gli Avvocati, e i Procuratori, che abbiano esercitata la professione nelle Città di provincia, o presso l'ufficio del ministero pubblico di alcuna delle dette Città per il solo effetto di essere ammessi al ruolo dei Procuratori provinciali.

3. Verificata la loro capacità in diritto canonico previo l'esame, come sopra, prescritto, e giustificato il concorso di tutti gli altri requisiti saranno senza distinzione tra la licenza, e la laurea dottorale ammessi all'esame per essere descritti al collegio degli Avvocati, e al ruolo dei Procuratori in Firenze, o rispettivamente ai ruoli dei procuratori presso i Tribunali, e Rote delle altre Città del Granducato.

REGOLAMENTO

Per il Collegio degli Avvocati Toscani.

ART. 1. V isarà in Toscana un solo Collegio di Avvocati approvati presso il Supremo Consiglio di Giustizia in Firenze.

2. I soli ammessi secondo le forme, che saranno prescritte nel presente regolamento, a questo collegio formeranno l'ordine degl' Avvocati Toscani, ed essi soli potranno denominarsi, e sottoscrivere Avvocati, e comparire in questa rappresentanza, e colle distinzioni, che la riguardano avanti qualunque Tribunale del Granducato tanto civile, che criminale.

3. A questo collegio di Avvocati si potranno fare ammettere, osservate precisamente le forme, che saranno prescritte, i soli sudditi del Granducato, che avranno verificato il cumulativo concorso di tutti gli appresso formali requisiti.

1.° Di una nascita, e educazione onesta, e civile.

2.° Del conseguimento della laurea dottorale in Toscana, quattro anni compiti prima della domanda di ammissione al collegio degli Avvocati.

3.° Della pratica continuata per quattro anni compiti dopo la laurea dottorale, o presso uno dei Giudici del Magistrato Supremo, o della Ruota di Firenze, o del Supremo Consiglio di giustizia, o nello Studio di uno Avvocato residente in Firenze, e ammesso al collegio almeno cinque anni prima, che la detta pratica sia stata incominciata.

4.° Della probità, e buona condotta certificata dalla Segreteria del Presidente del Buon Governo, dal Magistrato comunitativo del luogo del suo domicilio, e dalla Camera di disciplina del collegio degli Avvocati.

5.° Dell' esame da farsi nelle forme, che saranno prescritte, e della descrizione degli esaminatori sopra la sua capacità per l'esercizio della professione di Avvocato.

4. Colla verificazione dei primi quattro sopraindicati formali requisiti, il richiedente suddito Toscano sarà ammesso a giustificare ancora il quinto mediante l' esame.

Reg. di Proc. Civ.

5. Questo esame sarà effettuato avanti il Supremo Consiglio di giustizia a commissione della Reale Consulta, alla quale dovrà essere reso conto dell' esito dell' esperimento, che consisterà nella risoluzione in carta di due questioni legali.

Spetterà alla Reale Consulta in seguito del risultato, che darà il Presidente del Consiglio, dell' esame, l' ordinare l' iscrizione al collegio di quelli, che saranno stati ammessi.

6. Nella formazione del nuovo collegio degli Avvocati saranno descritti senza veruna formalità, e sopra la semplice loro istanza, tutti gli Avvocati contenuti nell' ultimo catalogo approvato dalla Reale Consulta sotto di 15. Luglio 1807., e vi saranno egualmente descritti sopra la semplice loro istanza, tutti gli Avvocati sudditi Toscani, che dopo il detto giorno, e fino al presente sono stati ammessi al catalogo degl' Avvocati, previo l' esame, ed approvazione presso la cessata Corte Suprema di appello, e ugualmente quelli, che hanno ottenuto Rescritto speciale sovrano di ammissione dopo il primo maggio 1814.

7. La professione dell' Avvocato sarà incompatibile.

1.° Collo stato ecclesiastico.

2.° Coll' Impiego di Giudice, di Cancelliere, di Procuratore, e di Notajo.

3.° Con qualunque impiego stipendiato dal Governo, o da qualsivoglia privato.

4.° Tutte le persone, che fanno il mestiero di agente di affari, e di pubblico negoziante ne saranno parimente escluse.

8. Il collegio degli Avvocati avrà una Camera di disciplina composta di un Presidente, e di otto Avvocati, l' ultimo dei quali farà le funzioni di Segretario, che saranno nominati dalla Reale Consulta tra i più anziani.

9. Questa camera di disciplina sarà incaricata.

1.° Di invigilare alla conservazione dell' onore dell' ordine degli Avvocati.

2.° Di mantenere i principj di probità, e di delicatezza, che formano la base della loro professione.

3.° Di prevenire, e reprimere gli abusi, che si introducessero, coll' ammonizione a quelli, che si discostassero da una lodevole condotta.

10. La camera degli Avvocati provvederà alla difesa gratuita degl' indigenti, semprechè ne venga richiesta dal mandato del Tribunale rispettivo di Firenze, e assegnerà all' indigente un Avvocato del collegio, che ne assumerà la consultazione, ed occorrendo la difesa, e in provincia il Tribunale provvederà per il rispettivo circondario, e gli Avvocati residenti nel medesimo si dovranno prestare alla difesa.

11. L' Avvocato stato eletto, nel caso che si ritrovasse mancante di ogni mezzo di difesa la causa del cliente indigente, e che questi non se ne persuadesse, rimetterà il suo parere alla camera: ella ne renderà conto al Tribunale convenendo, che l' indigente non sia assistito da questa ragione, e dissentendo, persuaderà l' Avvocato eletto ad assumere la difesa affidata, o ne surrognerà un altro.

12. Gli Avvocati eserciteranno liberamente il loro ministero in difesa della giustizia, e della verità, ma si asterranno da ogni discorso inutile, e superfluo nelle difese, e da ogni prolissità negli scritti, che aumenta la spesa dei litiganti, e nuoce alla causa. Sarà loro preciso dovere di essere sinceri fino allo scrupolo nella esposizione dei fatti, e di evitare la sorpresa negli argomenti, e nelle citazioni.

13. Rimane espressamente proibito agli Avvocati di prorompere in ingiurie, o frasi offensive verso le parti, e loro difensori non tanto in scritto, che in voce, o di asserire alcun fatto grave contro l' onore delle parti: e se la necessità della causa lo esigesse, ne dovranno essere espressamente autorizzati con mandato in scritto del loro cliente.

14. Saranno sottoposti a tutto il rigore delle leggi, se mai deviassero, nelle loro difese, o nei loro scritti, o in altra maniera qualunque, dal rispetto, e dal giusto riguardo, che devono ai Magistrati, avanti i quali esercitano il loro ministero.

15. Gli Avvocati non potranno pubblicare, e distribuire veruna stampa, o manoscritto, che non sia corredato della loro rispettiva firma. Le stampe dai medesimi firmate non saranno soggette alla revisione, ma l' estensore delle medesime sarà responsabile di qualunque inconvenienza fosse ritrovata, o reclamata

contro alcuna di dette stampe state da esso firmate: e i Giudici avranno la facoltà di sopprimerle in tutto, o in parte, o anche di sospendergli dall' esercizio delle loro funzioni, con partecipazione successiva alla Reale Consulta.

16. Gli Avvocati tasseranno i loro onorari con quella discrezione, che conviene alla loro nobile professione: incontrando difficoltà con i clienti, o con i Procuratori dai medesimi incaricati non potranno fare mai uso delle loro note, se prima non le abbiano fatte approvare, e tassare dalla camera di disciplina. La medesima alla richiesta dell' istesso Avvocato ridurrà, e tasserà i predetti onorari avuto riguardo alla difficoltà della causa, alla qualità del travaglio, ed alla consuetudine: se il cliente vorrà reclamare dal parere della camera, nè vi potrà essere luogo a conciliazione, si potrà dall' una, e dall' altra parte adire il Tribunale competente di prima istanza, sotto la giurisdizione del quale è l' Avvocato, ed il Tribunale ne giudicherà inappellabilmente, salvo il ricorso alla Real Consulta.

17. Il catalogo degli Avvocati ammessi al collegio, ritenuto l' ordine della loro anzianità, si formerà ogni anno dalla Camera, sarà stampato al termine delle ferie di ciascun' anno, e previa l' approvazione da ottenersi dalla Reale Consulta, che in tale occasione confermerà, o varierà la nomina dei componenti la camera di disciplina, e parteciperà alla Camera medesima qualunque ordine fosse prescritto, che riguardasse, o il collegio in generale, o alcuno dei componenti il medesimo in particolare.

18. Questo catalogo stampato sarà passato a tutte le Cancellerie dei Tribunali, e sarà tenuto affisso nelle rispettive sale di udienza. Chiunque non sia descritto in questo catalogo non potrà essere ammesso a sottoscrivere, o a presentarsi nella qualità di Avvocato.

REGOLAMENTO

Per i Procuratori delle cause avanti i Tribunali di Toscana.

1. Qualunque suddito Toscano voglia essere ammesso all'esercizio di Procuratore avanti i Tribunali di Toscana dovrà ottenere di essere iscritto ad uno dei ruoli approvati, osservare tutte le forme, che la legge prescrive. I soli descritti nei predetti ruoli potranno comparire avanti i rispettivi Tribunali nella rappresentanza di Procuratori di cause, ed esercitarne tutte le funzioni.

2. I formali requisiti, che si richiedono per essere iscritto Procuratore in ciascuno dei predetti ruoli approvati sono cumulativamente i seguenti.

1.º La sudditanza Toscana.

2.º La prova di una civile, e conveniente educazione.

3.º La laurea dottorale ottenuta nell'Università di Pisa, o di Siena.

4.º Il certificato della Segreteria del Presidente del buon Governo, e del Magistrato comunitativo del luogo, nel quale il richiedente si propone di esercitare la procura, che nulla vi sia stato mai da opporre contro la sua condotta, e buon costume, e che abbia sempre goduto, e goda la reputazione di uomo savio, ed onesto.

5.º L'attestato di cinque Procuratori tra i più anziani del ruolo, di considerarlo senza eccezione, e meritevole in tutti i rapporti di essere ammesso.

6.º L'attestato di uno dei predetti Procuratori del ruolo, che il richiedente per quattro anni compiti successivi al suo dottorato sia stato nel suo studio, o sotto il medesimo in qualità di apprendista a fare la sua pratica, e in detto tempo si sia reso capace di divenire un Procuratore abile, ed onesto.

7.º L'esame, che dovrà giustificare la sua capacità, e che gli verrà fatto col mezzo di quesiti in voce dai Magistrati, che ne saranno incaricati, specialmente sopra gli estremi delle azioni, sopra le teorie del diritto romano, sopra le disposizioni delle Leggi Toscane, e dei regolamenti di procedura.

3. Quelli, che vorranno essere ammessi al ruolo presso il Supremo Consiglio di Giustizia a Firenze, dovranno avere fatta la loro pratica in Firenze, e giustificare la loro capacità col certificato dei Procuratori Fiorentini, e dovranno subire l'esame in Firenze.

4. Quelli che vorranno essere ammessi soltanto agli altri rispettivi ruoli dei Procuratori nelle Città, nelle quali risiede la Rota, basterà, che, se non abbiano fatta la pratica in Firenze, l'abbiano fatta presso i Procuratori più anziani residenti nella città dellerespettive Rote, e dovranno subire l'esame avanti i Giudici componenti l'istesse Rote, e in Livorno presso il Magistrato civile, e consolare di prima istanza; fermo stante quanto agli altri Tribunali provinciali, il disposto della Legge del tredici ottobre 1814. titolo XII.

5. Di tutti questi esami, ne sarà reso conto alla Reale Consulta.

6. Nella nuova formazione dei ruoli dei Procuratori per quello che riguarda il ruolo di Firenze, saranno descritti sopra la loro semplice istanza, e semprechè il Governo non avesse motivi di sospendere l'ammissione di qualunque dei medesimi, tutti quei Procuratori in capo, che si ritrovano descritti nell'ultimo ruolo approvato dalla Reale Consulta nel dì 15. Luglio 1807.

7. Tutti quelli poi, che si ritrovano parimente descritti in detto ruolo come sostituti, potranno essere ammessi, sempre che adempiano al quarto, e al settimo dei sopraindicati formali requisiti, e così riportino l'attestato della segreteria del Presidente del Buon Governo, e del Magistrato comunitativo, e siano dichiarati capaci, col mezzo dell'esame, che gli verrà fatto nella forma sopraindicata.

8. Tutti quei Procuratori però di sudditanza Toscana, che si ritrovano descritti come sostituti in detto ruolo approvato dalla Consulta nel 15. Luglio 1807., e che erano successivamente iscritti nel ruolo dei Procuratori presso il Tribunale di prima istanza, e presso la cessata Corte di appello in Firenze saranno dispensati dall'esame, e potranno essere ammessi sopra la semplice loro istanza, come gli altri Procuratori, che sono descritti in capo in detto ruolo del 1807.

9. Tutti i Procuratori, che saranno come sopra descritti nel ruolo di Firenze potranno comparire in detta loro rappresentanza avanti qualunque Giudice, Tribunale, e Rota di Toscana indistintamente.

10. Coll'istesso sistema, e colla verificaione dei formali medesimi requisiti, e non altrimenti, potranno farsi descrivere i sudditi Toscani nei ruoli dei Procuratori di Siena, di Pisa, di Livorno, di Arezzo, e di Grosseto.

11. Non sarà permesso ai Procuratori di tutti i predetti ruoli il potere sostituire alla difesa delle cause, ed alla comparsa all'udienza di qualunque Tribunale altri Procuratori, che non siano descritti nei medesimi: potranno bensì farsi supplire a vicenda, ed alle rispettive occorrenze l'uno dall'altro, purchè anche il Procuratore, che supplisce all'altro impedito, sia uno di quelli descritti in quel ruolo, e non mai altrimenti.

12. Potranno però i Procuratori tenere nei loro rispettivi studj uno, o più apprendisti, e quanti gli piaccia, ai quali faranno come sopra dopo quattro anni di pratica continua, l'attestato di capacità; e di questi apprendisti ne potrà, volendo, ciascuno destinare uno, e fino in due, i più anziani, ed i più capaci a rappresentarlo per tutti gli atti, ed ingerenze occorrenti alle Cancellerie dei Tribunali, ed agli archivj, alle udienze private, che siano date dai Giudici agli avvocati, all'udienza del Tribunale di commercio, all'udienza dei Commissarj in Firenze, all'assistenza agli incanti, ai giudizj di tassazione di spese avanti i Cancellieri, e simili altre ingerenze secondarie, fermo stante, che questi apprendisti non dovranno mai essere ammessi all'udienza dei Tribunali, eccettuato quanto sopra, nella rappresentanza di sostituti dei Procuratori loro principali.

13. Dovrà ciascun Procuratore, che voglia procedere a questa deputazione di uno, o di due apprendisti come sopra, esibirne la nomina sottoscritta a ciascuno dei Cancellieri dei Tribunali, nei quali vorrà autorizzare a presentarsi per gli effetti, che sopra i detti rispettivi apprendisti, che sarà dai Cancellieri medesimi riposta in filza, e fino che il Procuratore nominante non abbia in egual forma revocata la nomina predetta resterà responsabile di qua-

lunque mancanza si rendesse imputabile detto suo apprendista o per incapacità, o per colpa, o per negligenza.

14. I Procuratori descritti nei ruoli rispettivi avranno il mandato presunto dalla legge per potere comparire in giudizio a nominati Procuratori dei rispettivi litiganti; ma non mai dei Procuratori, o cessionarj dei medesimi, come pure dei tutori, curatori, ed altri amministratori tanto legali, che volontarj di patrimonj, senza esibire il loro rispettivo speciale mandato di procura, unito alla giustificazione di essere i medesimi, quali si asseriscono, Procuratori, cessionarj, tutori, curatori o comunque amministratori.

15. Dopo che, fuori dei casi sopra espressi i Procuratori si siano nominati, e siano stati ricevuti sull'appoggio del mandato presunto dalla legge, dovranno produrre il mandato speciale in tutti i casi, nei quali il regolamento di procedura lo prescrive, ed in specie non dovranno inoltrarsi in un piano di difesa dispendioso, ancorchè utile, senza il detto mandato speciale dei loro principali, che potrà bastare anche per lettera, o biglietto, come la procedura dichiara al *titolo delle spese*.

16. Dovranno i Procuratori incaricarsi della difesa dei poveri per la sola metà dei loro onorarij, e dei miserabili gratuitamente. La cognizione della povertà, e rispettiva miserialità del litigante dovrà essere presa dal Tribunale, dove pende la causa sopra le giustificazioni, che saranno esibite al Cancelliere: e quando vi sarà luogo alla deputazione di un Procuratore per povertà, o per miserabilità, dovrà dalla Cancelleria trasmettersi la deputazione rispettivo Procuratore per turno, con dover tenere due turni uno dei poveri, e l'altro dei miserabili per la più giusta distribuzione.

17. Se il Procuratore deputato non troverà che la causa abbia fondamento di difesa, e litigante non si acquieterà al suo giudizio ritornerà il suo parere in carta al Tribunale che, se lo crederà, potrà rimettere l'affare alla Camera degli avvocati, dalla quale sarà deciso, se la causa meriti di essere sostenuta col privilegio di povertà, e miserabilità.

18. Non potrà godere del privilegio di povero, e di miserabile chiunque vorrà dedur

REGOLAMENTO

Dell'ordine, e disciplina dei Tribunali di Toscana.

§ I.

Regio Consiglio di Giustizia.

diritti, che gli siano stati ceduti da altri non poveri, nè miserabili.

19. Qualora a favore del povero, o miserabile concorra la condanna dell'avversario non povero nelle spese, sarà luogo alla refezione delle spese a comodo del Procuratore, e rispettivamente della Cancelleria.

20. Terminata la causa i Procuratori devono consegnare al cliente il loro conto distinto in due colonne delle spese, e funzioni regolato in tutto, e per tutto sopra la tariffa approvata, benchè dal cliente non ne siano richiesti.

21. Se nascerà questione tra Procuratore, e cliente sopra la liquidazione dei loro conti, dovrà questa essere decisa dal Cancelliere, e in appello dai Giudici del Tribunale, avanti il quale è stata pendente la causa, come viene disposto nel regolamento di procedura al titolo delle spese.

22. Dovranno i Procuratori assistere, e patrocinare le cause colla maggior sollecitudine, e con puro spirito di verità, e di giustizia, evitando qualunque atto superfluo, e specialmente la ripetizione inutile degli atti, e scritture, e si asterranno dal promuovere litigj mal fondati, da incalorire gl'impegni, e da quant'altro possa essere contrario al pubblico bene, e tranquillità.

23. Qualunque dei Procuratori mancherà nell'esatta osservanza del proprio uffizio incorrerà nella sospensione, o inabilitazione a tempo, o perpetua dall'esercizio della procura, o in quel Tribunale, avanti il quale sia allontanato dal suo dovere, o generalmente in tutti i Tribunali a proporzione della gravità della trasgressione, e massime nel caso di recidiva, come pure in quelle maggiori pene, che secondo le circostanze potranno essere dovute ad arbitrio di chi dovrà giudicare: e dovrà inoltre essere condannato alla restituzione dell'esatto, che avesse indebitamente domandato, e percolato, ed a rifare ogni spesa, e danno, che avesse cagionato con i suoi trascorsi.

1. Il Regio Consiglio di Giustizia sedente a Firenze, viene composto dal Presidente, e da quattro Consiglieri.

2. Il Presidente è incaricato della direzione, e dell'ordine in tutti i rapporti, ed ha voto, come i quattro Consiglieri, in tutte le cause.

3. Il Regio Consiglio decide sempre inappellabilmente con assoluta privativa competenza le cause di terza istanza della Toscana col voto collegiale dei cinque Giudici.

4. Se alcuno sia impedito, o il suo posto vacante, decide col voto di tre, e non mai di quattro Giudici, per evitare il caso della parità dei suffragj. Ed in questo caso di mancanza di uno dei Giudici, la competenza di decidere si restringe ai Giudici più anziani non impediti per turno.

5. Se mai si verificasse il caso dell'impedimento, o mancanza di tre Giudici, dovrà rimanere sospeso il corso della istanza fino al ritorno del terzo alle sue funzioni, non essendo permesso al Consiglio nè di surrogare, nè di giudicare col voto di soli due Giudici.

6. Si terrà presso il Presidente del Consiglio un libro, nel quale in ciascuna udienza si noteranno tutte le cause, nelle quali sarà destinato il giorno della prima informazione. Si distingueranno in due note diverse le cause, che devono avere il motivo separato della sentenza, dalle altre, che devono essere motivate in piè della sentenza medesima. Tanto nelle cause della prima, che della seconda nota, sarà destinato nell'atto il Giudice relatore per turno tra i quattro Consiglieri, escluso il Presidente, che non sarà mai relatore in veruna causa: questo Giudice relatore descritto in detto libro di fronte alla rispettiva causa sarà annunziato alle parti alla udienza dal Presidente, o

da quel Consigliere, che ne facesse le veci nell'atto della destinazione del giorno per l'informazione della causa.

7. Questo consigliere relatore in ciascuna causa nel caso di sopravvenuto impedimento sarà rimpiazzato subito per qualunque occorrente funzione dall'altro Consigliere meno anziano non impedito per tutto il tempo, che durerà l'impedimento, nè dovrà mai ritardarsi il corso del giudizio, perchè il relatore sia impedito.

8. I processi delle cause dovranno essere passati al Consigliere relatore almeno quindici giorni avanti la prima udienza della causa, nella quale saranno restituiti alle parti: e successivamente otto giorni prima della seconda udienza della causa, saranno nuovamente ripassati al detto Consigliere relatore, e dal medesimo si riterranno, o fino alla sentenza, o nelle cause motivabili fino alla trasmissione del motivo alla Cancelleria.

9. Le scritture, informazioni, e sommarj dovranno parimente esser passati non solo al Consigliere relatore, ma egualmente a ciascuno dei Giudici, come pure a tutte le parti contraddittrici, tre giorni almeno avanti la rispettiva udienza della causa; altrimenti per quella udienza non saranno, nè considerati, nè attesi.

10. Il Consigliere relatore avrà l'incarico di concertare con i colleghi, e porre in carta i dubbj, che dovrà rimettere alla Cancelleria otto giorni dopo la prima udienza della causa. Avrà pure l'incarico di motivare quelle sentenze, che non devono avere motivo separato, e nelle cause motivabili separatamente avrà l'obbligo di distendere la decisione della causa, e quella rimettere alla Cancelleria nel termine di quindici giorni dalla pronunziata sentenza, dopo il qual termine, e non prima, la Cancelleria dovrà rilasciare la copia autentica della sentenza unitamente al motivo. La Cancelleria non potrà dare la prima copia della sentenza, senza l'unione della copia del motivo a responsabilità del Consigliere relatore, che cagionasse il ritardo, per non avere dentro il termine rimesso il motivo predetto.

11. Il Regio Consiglio decidendo in ultima istanza sempre inappellabilmente a pluralità

di voti non paleserà il voto rispettivo di ciascuno dei Giudici, ma le sentenze saranno lette, e pubblicate all'udienza di tutti i Giudici, e saranno sottoscritte dal solo Presidente, o da quello, che ne ha adempita la funzione per la prova del voto collegiale stato pronunziato.

12. E quando ancora il Giudice relatore sia stato di opposto voto, dovrà distendere i motivi della decisione del collegio, tanto in piè delle sentenze non motivabili separatamente, quanto nelle decisioni delle cause, che devono avere il motivo separato.

13. In ogni causa saranno date le udienze, che determina il Regolamento di procedura, secondo l'ordine, e forma in tutto, e per tutto, che viene prescritta nel medesimo.

14. Nei giorni di ciascuna udienza, a diligenza della Cancelleria dependentemente dall'ordine del Presidente saranno esposte alla porta della sala in tavoletta le cause, che sono destinate a trattarsi nell'udienza immediatamente successiva, vi sarà indicato, quale delle cause sarà la prima, o la seconda, o la terza da trattarsi, e sarà sempre posta prima nell'ordine la causa, nella quale intervenga l'Avvocato Regio, e successivamente quelle, nelle quali intervengono gli Avvocati, a preferenza di quelle, nelle quali intervengono i soli Procuratori: e vi sarà pure notato, se la causa accennata si tratterà in prima, o in seconda udienza, il rispettivo Consigliere relatore, e i Procuratori delle parti.

15. Quando manchi il tempo per trattare tutte le cause, che sono in tavoletta, quella, che rimarrà ultima non trattata, sarà la prima di tutte a doversi trattare nella udienza immediatamente successiva, salvo sempre il riguardo di preferenza per le cause, nelle quali intervenisse l'Avvocato Regio.

16. Il Consiglio aprirà le sue udienze pubbliche collegiali alle ore dieci della mattina, e proseguirà secondo l'occorrenza fino alle ore due pomeridiane: terrà le dette sue udienze pubbliche nelle mattine del lunedì, mercoledì, e venerdì d'ogni settimana, e sempre che s'incontri il giorno intieramente festivo, terrà udienza nel giorno successivo alla festa, e così rispettivamente nel martedì, o giovedì, o sabato.

17. Il consiglio comparirà alla udienza pubblica in quel abito di rappresentanza, che verrà destinato, e con quelle locali distinzioni che saranno prescritte.

18. I ministri della Cancelleria sederanno alla parte sinistra con quell'abito di rappresentanza, che sarà destinato per i Procuratori.

19. Nelle due parti laterali di fronte al Consiglio saranno ammessi a seder con un tavolino avanti gli Avvocati, e Procuratori dei rispettivi litiganti, e le parti interessate. I medesimi saranno introdotti al tempo, in cui sarà annunciata la trattativa della rispettiva causa, che difendono, e si cambieranno, allorchè dopo terminata la prima causa si passerà alla seconda. Gli Avvocati, e i Procuratori compariranno in quell'abito di rappresentanza, che gli sarà rispettivamente destinato: parleranno in piedi, e sederanno in tutto il resto del tempo della trattativa della causa, nel quale non parlano.

20. Sarà divisa l'udienza del Consiglio dall'altra parte della sala, che rimarrà all'accesso del pubblico, e al dirimpetto della udienza saranno ammessi in abito di loro rappresentanza i soli Procuratori approvati a poter fare le istanze.

21. Serviranno all'udienza due ministri in abito da destinarsi, che avranno l'incarico d'invigilare, d'imporre il silenzio, e d'attendere gli ordini del Presidente.

22. In tutti i casi il Presidente avrà la facoltà di provvedere all'ordine, in quei modi che giudicherà conveniente. Potrà fare sospendere dalle loro funzioni quei difensori, che mancasero al rispetto dovuto al Tribunale, e potrà fare espellere dall'udienza qualunque persona, che la disturbasse in qualsivoglia modo prevalendosi dei mezzi, che crederà, fino all'arresto della persona nei casi gravissimi.

23. Aperta ciascuna udienza, prima di tutto, il ministro assistente della Cancelleria annunzierà progressivamente una dopo l'altra le cause, nelle quali è stato citato per quella mattina, o atteso l'essere cause sommarie, o atteso, se sono cause ordinarie, l'aver compito il termine probatorio, ed essere entrate nel decisivo. Il Consiglio sentirà causa per causa, se

vi sono opposizioni per parte dei Procuratori dei rispettivi litiganti; e quando non ritrovi opposizione valutabile, determinerà a suo arbitrio il giorno della prima udienza per l'informazione della causa dentro il rispettivo termine prescritto dalla procedura.

24. Il Procuratore stato citato, che non sia comparso, si avrà per consenziente, e il giorno dell'informazione della causa sarà determinato sopra l'istanza del Procuratore citante, che dovrà notificarlo al Procuratore, o Procuratori citati, e non comparsi.

25. Dopo tutto questo il ministro della Cancelleria annunzierà, se vi siano cause ordinarie, che dal libro giornale delle istanze apparisca, che abbiano terminato il probatorio, ed abbiano iniziato il termine decisivo per quella prima udienza, e nelle quali a diligenza di veruna delle parti non sia stata fatta correre la citazione per quella udienza, ed il Consiglio dichiarerà deserta l'istanza di ciascuna di dette cause a carico del Procuratore dell'appellante, semprechè intimato dalla Cancelleria per ufficio dentro il termine di giorni otto, e non abbia fatto costare, che il termine probatorio non sia di fatto spirato, o non rimesso in buon giorno coll'opportuna citazione al Procuratore, e colla sua comparsa all'udienza in tutto, e per tutto, come prescrive la procedura in questo rapporto.

26. In seguito saranno ammessi i Procuratori a fare le loro istanze pettorali in ordine alle citazioni, che abbiano fatte ai loro contraddittori per quella mattina.

Il ministro della Cancelleria dietro la nota di dette citazioni, che porterà all'udienza annunzierà uno dopo l'altro i nomi dei Procuratori istanti delle cause.

27. Il Consiglio sentite le parti, uno dopo l'altra, decreterà, e il decreto verrà registrato nel giornale di udienza, e reso subito eseguibile.

Se il Consiglio non crederà di decretare in quella mattina, ordinerà, che l'istanza sia rinnovata all'udienza successiva, o rimetterà la causa al corso ordinario, come è prescritto dal regolamento di procedura.

28. terminate le istanze pettorali con citazione, saranno ammessi i Procuratori uno do-

po l'altro a fare le istanze mere ordinatorie, e legali senza citazione, sopra le quali il Consiglio a pronunzia verbale del Presidente decreterà, o per l'ammissione dell'istanza, o per l'ordine della citazione alla prossima udienza alla parte contraddittrice. E tutti questi decreti parimente saranno registrati al detto giornale di udienza.

29. Non essendovi, o terminata, che sia l'udienza pettorale, incomincerà l'udienza delle cause in tavoletta secondo l'ordine, col quale ne è stata prefissa la trattativa. I difensori delle rispettive parti della causa annunciata prenderanno il loro posto nell'interno dell'udienza, e la causa sarà trattata secondo l'ordine prescritto nel Regolamento di procedura.

Se vi sarà qualunque causa di urgenza, e di necessaria celere spedizione sarà trattata la prima, e risolta secondo il prescritto della procedura in questi casi.

Successivamente se vi saranno cause contumaciali incidentali, o definitive, saranno trattate e risolte a forma della procedura delle dette cause contumaciali.

30. In seguito si passerà alla trattativa delle cause incidentali contraddittorie, se vi saranno destinate per quella udienza, e queste parimente saranno trattate secondo il metodo della procedura delle cause incidentali.

31. Finalmente si farà luogo alla trattativa delle cause contraddittorie in merito, e queste una dopo l'altra secondo l'ordine della tavoletta, e sempre colla preferenza di quelle, nelle quali intervenga l'Avvocato Regio, o intervengano gli Avvocati, saranno trattate secondo il metodo prescritto nel regolamento di Procedura.

32. L'Avvocato Regio interverrà nell'abito di sua rappresentanza, ed occuperà alla parte destra il posto più distinto dopo quello dei Giudici.

33. Gli Avvocati, e Procuratori, che difendono la causa parleranno quanto credono, senza dovere essere mai interrotti dalla parte contraria. Chiunque si facesse lecito di interrompere, dovrà essere dal Presidente richiamato subito all'ordine.

Il Presidente bensì impedirà, che la difesa

si inoltri in oggetti estranei alle cause, e molto più ecceda i limiti della dovuta moderazione, specialmente nelle cause obiettive.

I difensori dell'appellante dovranno essere i primi a parlare, e i difensori dell'appellato gli ultimi ad avere la parola, se la domanderanno.

34. Terminata la trattativa della prima causa, osservato precisamente il metodo prescritto dalla procedura sarà dal Cancelliere annunciata la trattativa della seconda causa in tavoletta, e così successivamente fino all'ora dello scioglimento dell'udienza.

35. Se la trattativa della seconda, o terza causa non si potrà terminare per essersi fatta l'ora troppo tarda, il Presidente potrà differirne la prosecuzione all'udienza successiva, ed in tal caso questa sarà la prima delle cause contraddittorie in merito, che si continuerà a trattare in detta successiva udienza.

36. Terminata, o sospesa come sopra dal Presidente la trattativa delle cause, il ministro di Cancelleria annuncierà, se vi siano cause in deliberazione per quella mattina, e qualora vi siano successivamente pubblicherà una dopo l'altra alla presenza rispettiva dei Giudici, che danno voto, tutte le sentenze, che il Consiglio proferisce in quella seduta, ne registrerà l'atto della pronunzia, e pubblicazione, e ne riporterà in Cancelleria l'originale sottoscritto dal solo Presidente.

37. Finalmente il ministro di Cancelleria leggerà alla presenza di tutti i Giudici tutte le deliberazioni pettorali registrate al Protocollo in quella udienza, con riportare in piè delle medesime in ciascuna seduta la sottoscrizione del Presidente, alla quale dovrà anire la propria.

38. Tutto questo terminato, il Presidente pronuncierà sciolta l'udienza.

39. Avanti la prima informazione pubblica delle cause non saranno permesse informazioni private in voce a ciascun dei Giudici.

40. Dopo la prima udienza della causa, e nell'intervallo colla seconda il Presidente, ed i Consiglieri daranno una sola udienza privata a ciascuna delle parti, e loro Avvocati, e Procuratori, che la richiedano.

La mattina del martedì dalle ore dieci fino che sarà necessario, sarà destinata per que-

ste udienze private del Presidente, e dei Consiglieri nelle cause, nelle quali, ugualmente che il Presidente, ciascuno dei Consiglieri non sarà relatore: questa udienza privata dovrà esser richiesta nel giorno precedente: i Procuratori si daranno in nota, e i presenti saranno ammessi secondo l'ordine della nota.

La mattina del sabato dalle ore dieci, fino che sarà necessario, sarà destinata per l'udienza privata dei Consiglieri nelle sole cause, nelle quali siano relatori, e nelle quali parimente abbia avuto luogo la prima informazione pubblica. Dovrà essere richiesta l'udienza del Consigliere relatore nel giorno precedente: il medesimo Consigliere relatore destinerà l'ordine delle sue udienze, e potrà fare intimare quelle parti, che crederà, anche più volte secondo giudicherà necessario.

Nella detta mattina del sabato il Presidente, che non sarà relatore in veruna causa, darà udienza privata dalle ore dieci al mezzo giorno a tutti i Procuratori per quello, che possa interessare il regolamento, e l'ordine della trattativa delle cause, che cadono in destinazione di udienza per i tre giorni della settimana successiva.

Potrà domandarsi, ed ottenersi dal Presidente la trattativa della causa di urgenza nel più breve termine.

Potrà domandarsi, ed ottenersi la trattativa della causa, o anche dell'istanza pettorale qualunque a porte chiuse, sempre che sia di soggetto delicato, o che possa restare pregiudicato dalla pubblicità.

Potrà domandarsi la sospensione della trattativa della causa, o la variazione del giorno destinato della medesima per alcuno dei motivi contemplati dalla Legge, o che possono essere rimessi all'arbitrio del Giudice.

Potrà domandarsi, ed ottenersi la soppressione, e ritiro di qualunque stampa, che offenda, senza che la causa necessariamente lo richieda, la fama dei litiganti, o che manchi al dovuto vicendevole rispetto verso i contraddittori.

Potrà domandarsi, ed ottenersi, che siano richiamati agli ordini i ministri di Cancelleria, ed altri subalterni, che in qualunque rapporto

Reg. di Proc. Civ.

non fossero precisi, ed esatti nell'adempimento dei medesimi.

E potrà ancora reclamarsi contro il ritardo dei dubbi, e dei motivi, che dai rispettivi Consiglieri relatori non fossero stati rimessi alla Cancelleria dentro i rispettivi prescritti termini degli otto, e quindici giorni a forma del regolamento.

41. Semprechè l'udienza privata del martedì, e del sabato resti impedita come sopra, dal giorno intieramente festivo, resterà surrogato per quella settimana al giorno festivo la mattina del giovedì.

E così pure per qualche sua urgenza potrà il Presidente, o qualunque dei Consiglieri impediti, far noto per mezzo della Cancelleria, che ne porrà l'avviso nella sala di udienza, che surroga al martedì, o rispettivamente al sabato il giovedì di quella settimana per le sue private udienze.

Il Presidente del Consiglio è autorizzato ad apporre la sua firma a tutte le lettere sussidiarie, che dai Tribunali, e ruote di Toscana si dirigeranno ai Tribunali delli Stati esteri per l'occorrenza di citazioni, o notificazioni di atti ai forestieri sudditi di qualunque estero dominio.

42. In ogni altro rapporto i Giudici, gli Avvocati, i Procuratori, ed i ministri di Cancelleria si uniformeranno in tutto, e per tutto al prescritto nel regolamento di procedura.

§ II.

Delle Rote di prime appellazioni.

43. Tutto il regolamento di ordine, e disciplina prescritto per il Consiglio di giustizia è comune alle Rote di prime appellazioni in Firenze, in Siena, in Pisa, in Arezzo, e in Grosseto ad eccezione delle appresso specialità.

44. Il primo Auditore sta in luogo del Presidente in tutti i rapporti, ma non è dispensato dal turno delle relatorie, che deve essere comune egualmente al medesimo.

45. Le Rote decidono col voto di tre Auditori: anche quelle nelle quali risiedono quattro Auditori decidono col voto di tre per turno.

46. Le Rote di primo appello daranno la loro udienza pubblica collegiale nel medesimo modo, ed ordine prescritto per il Consiglio di giustizia nelle mattine di martedì, giovedì, e sabato, e nel caso, che s'incontri qualche giorno festivo anticiperanno la loro udienza nel lunedì, o rispettivamente nel mercoledì, e venerdì.

47. Nella mattina del lunedì gli Auditori delle Rote daranno loro udienze private nelle cause, nelle quali sono relatori, e surroghe- ranno al giorno festivo, o altrimenti impedito alle occorrenze la mattina del mercoledì: il tutto a forma del medesimo regolamento stabilito per il Consiglio di giustizia.

48. Il primo Auditore, che adempisce a tutte le funzioni del Presidente sentirà nella mattina del sabato, o del mercoledì, che fosse surrogato, alle ore dieci tutte le istanze dei Procuratori relative all'ordine, che siano in grado di dover fare, per la trattativa delle cause della successiva settimana, e per ogni altro oggetto indicato per il Presidente del Consiglio di giustizia.

49. In ogni altro rapporto le Rote di prime appellazioni dovranno uniformarsi a quanto prescrive la legge, ed il regolamento di procedura.

§ III.

Regio Magistrato Supremo di Firenze.

50. L'ordine, e regolamento di disciplina per ciascuno dei turni del Magistrato Supremo di Firenze è l'istesso di quello per le Rote di primo appello, remissivamente sempre all'altro dettagliatamente prescritto per il Consiglio di giustizia col supplemento unicamente delle seguenti specialità.

51. L'uno dei due turni del Magistrato Supremo, e precisamente quello, ove sederà il primo Auditore, terrà le sue udienze pubbliche nelle mattine del lunedì, mercoledì, e venerdì.

52. L'altro turno terrà le sue udienze pubbliche nelle mattine del martedì, giovedì, e sabato.

53. E se si incontrerà nella settimana festa

d'intiero precetto, si rimetterà rispettivamente l'udienza nel giorno immediatamente successivo.

54. Il turno, ove sederà il primo Auditore nella sua terza udienza del venerdì dal mezzo giorno fino alle ore due pomeridiane si occuperà esclusivamente ad ogni altro affare, della trattativa delle sole cause, nelle quali interverranno i difensori Regj; e sederà all'udienza l'Avvocato Regio, semprechè vi siano affari di sua competenza.

55. L'altro turno nella sua terza udienza del sabato mattina da mezzo giorno fino alle ore due pomeridiane, si occuperà di tutte le cause, che riguarderanno l'economico dei patrimoni dei minori, interdetti, e sottoposti: e sederà all'udienza il Provveditore nel posto il più distinto dopo quello dei Giudici, ed avrà voto consultivo.

56. L'uno, e l'altro turno a vicenda nelle mattine del lunedì, e sabato conosceranno degli appelli dalle sentenze proferite dai Vicarj; e dai Commissarj di Quartiere, e dai loro Coadjutori nelle cause inferiori alle lire dugento coerentemente a quanto viene disposto dalla riforma dei Tribunali.

57. Il primo Auditore, o un Giudice da destinarsi per turno, sarà incaricato di prendere nei casi d'urgenza le misure, che di ragione, salvo il ricorso al Magistrato, del quale conoscerà il turno, a cui appartiene, o il primo Auditore, o il Giudice, che averà provveduto all'urgenza.

58. Gli Auditori del turno, in cui sederà il primo Auditore, daranno udienza privata nella mattina del martedì dalle ore dieci alle ore due pomeridiane per una sola volta alle parti nelle cause, che hanno avuta la prima udienza pubblica: e nelle quali i medesimi non sono rispettivamente relatori, e l'istessa udienza privata nelle cause, nelle quali non sono relatori, daranno gli Auditori dell'altro turno nella mattina del mercoledì.

59. Nelle cause poi, nelle quali sono relatori gli Auditori del turno; ove sederà il primo Auditore, daranno la loro udienza privata nella mattina del giovedì, e gli Auditori dell'altro turno la daranno nella mattina del venerdì.

60. Se le dette rispettive mattine di udienza privata saranno impedita dalla festa d'intero precetto, o da altra particolare circostanza, dovranno gli Auditori, o Auditore impedito surrogare per detta privata udienza quelli del turno, ove sederà il primo Auditore, la mattina del sabato, e quelli dell'altro turno la mattina del lunedì.

61. Nella prima udienza pubblica di ciascuna causa, dopo terminate le informazioni delle parti, i Giudici terranno il segreto, dopo il quale, o il relatore comunicherà in voce, o leggerà alle parti i rispettivi dubbj, ai quali dovranno rispondere nella seconda udienza della causa, o sivero dichiarerà, che dentro il termine di otto giorni saranno rimessi alla Cancelleria i dubbj in carta, perchè vi sia risposto per la seconda udienza, della quale sarà in quell'atto determinata la giornata in tutto, e per tutto a forma del regolamento di procedura.

62. Al termine di ciascuna udienza il ministro di Cancelleria assistente dovrà leggere in presenza dei Giudici tutte le sentenze, che si pronunziano dal Tribunale in quella seduta. E ciascuna di dette sentenze dovrà essere motivata in piè della medesima dal Giudice relatore in causa. Se uno dei Giudici sarà di contrario voto dovrà sottoscrivere alla sentenza in ossequio, e dovrà parimente essere motivato il suo dissenso in piè di essa.

63. In ultimo luogo il ministro della Cancelleria farà la lettura di tutti i decreti pettorali registrati al Protocollo di udienza in quella seduta, annunziando causa per causa, nella quale sono stati proferiti, e ne riporterà sotto l'ultima deliberazione la firma del primo Auditore, alla quale aggiungerà la sua propria: il tutto a forma precisa di quanto viene prescritto rispettivamente nel regolamento di procedura.

§ IV.

Della Cancelleria del Magistrato Supremo di Firenze.

64. La Cancelleria del Magistrato Supremo di Firenze avrà un primo Cancelliere, due sot-

to-Cancellieri, due Coadiutori, e quel numero di Ragionieri, Archivista, Copisti, Cursori, e Custodi, che sarà creduto necessario, e sufficiente.

65. Il primo Cancelliere avrà la soprintendenza, e direzione di tutta la Cancelleria: adempirà in persona a tutte quelle funzioni, che il regolamento di procedura gli impone: e sarà responsabile delle mancanze dei subalterni nelle loro rispettive incumbenze, che esso avesse potuto impedire, o non permettere, col ricorso occorrendo ai superiori, onde sia provveduto in tempo a qualunque abuso, che si introducesse nel prescritto metodo da doversi da tutti osservare inviolabilmente.

66. Il primo Cancelliere specialmente presiederà alla giusta, e regolare direzione degli incanti, ed alle altre incumbenze più gelose, ed importanti, come in specie sono i depositi, e la conservazione dei medesimi, e si farà carico di tutto quello, che gli si possa presentare meritevole di speciale riguardo, e riceverà in ogni mattina i procuratori, ed altri, per i quali occorra di udire le loro istanze, per il quale effetto dovrà essere in Cancelleria almeno dalle ore dieci alle ore due pomeridiane.

67. Ciascuno dei due sotto Cancellieri sarà rispettivamente destinato all'uno dei due turni del Magistrato, ma per tutto quello, che riguarderà le incombenze generali della Cancelleria, dovrà essere sotto la dipendenza assoluta del primo Cancelliere, nè dovrà mai recusare di adempire a tutte quelle incombenze, che gli verranno dalle medesimo imposte.

68. A ciascuno dei predetti sotto Cancellieri sarà addetto un Coadiutore, che dovrà interamente dipendere dal medesimo, ed occuparsi di tutte quelle funzioni, che gli verranno imposte senza mai recusarne l'adempimento.

69. O il sotto Cancelliere, o il suo Coadiutore dovranno assistere personalmente alle udienze pubbliche del turno del Magistrato, al quale saranno addetti. Alle ore nove della mattina di ciascuna udienza dovranno essere al loro posto per sentire i Procuratori sopra le loro istanze pettorali, che si propongono di fare avanti il Magistrato, e ricevere le cedole dei decreti, ed altri fogli, che devono esibire,

come pure per riscontrare con i medesimi in quanto occorra i rapporti delle citazioni, e la spirazione dei termini probatori delle cause.

70. O il sotto Cancelliere, o il Coadiutore non dovranno mai partirsi dalla udienza del turno, al quale sono addetti dall'apertura della udienza fino allo scioglimento della medesima, e dovranno adempirvi con esattezza tutte quelle incumbenze, che il regolamento di procedura gli impone.

71. Il Coadiutore rispettivo sotto la vigilanza del sotto Cancelliere dovrà con cura specialissima, oltre gli altri libri, e filze della Cancelleria, di che in appresso, tenere scritturato colla maggior precisione il libro giornale dei termini delle istanze delle cause ordinarie, e sommarie, che sono pendenti avanti il rispettivo turno del Magistrato, al quale esso è addetto.

72. Questo libro dovrà essere impostato dal primo Ragioniere del Magistrato, e consegnato al Coadiutore per la scritturazione giornaliera, e dovrà essere corredato di un repertorio per alfabeto di tutte le cause, che vi saranno impostate, l'indicazione del cognome dell'attore, o attori.

73. Ciascuna causa tanto ordinaria, che sommaria, portata avanti il Magistrato, vi dovrà essere registrata nel giorno, in cui perverrà alla Cancelleria il rapporto, e che ne sarà fatto il registro della notificazione della domanda principale in causa ordinaria, o sivevero del primo atto instaurativo del giudizio in causa sommaria.

74. Sotto questa rispettiva impostazione di causa vi dovranno essere registrate a cura dei rispettivi Procuratori degli attori tutte le sospensioni del termine dell'istanza, che nel corso del medesimo avranno luogo a forma del regolamento di procedura: e l'omissione di questo registro sarà a tutto carico, e pregiudizio del rispettivo Procuratore dell'attore, al quale la sospensione dell'istanza, e che abbia avuto luogo, e che non sia stata registrata, non potrà essere valutata nel caso di incorsa deserzione.

75. Con questo sistema il Coadiutore tenuto in regola lo spoglio di questo libro giornale dei termini della istanza della causa, dovrà es-

sere in grado di annunziare al turno del Magistrato in ciascuna udienza tutte quelle cause che saranno entrate nel decisorio per quell'udienza medesima, e nelle quali nessuno dei Procuratori dei litiganti avrà fatta correre la citazione, onde si sia fatto luogo alla contumacia, e a redarguire il Procuratore, o Procuratori dell'attore mancanti nel loro Ufficio.

76. Ogni mese il Coadiutore dovrà sottoporre questo libro alla revisione del primo Ragioniere, perchè decida, se è scritturato in regola, e suggerisca quei miglioramenti e metodo, che crederà convenienti, ed il Ragioniere dovrà renderne conto al primo Cancelliere, all'oggetto che non s'introducano abusivamente in questo rapporto.

77. Uno dei sotto Cancellieri dovrà sempre personalmente assistere agli incanti, e sarà responsabile della regolare procedura dei medesimi: e ciascuno di essi si occuperà specialmente di tutto quello riguarda la procedura degli atti delle cause, ed affari pendenti avanti quel turno del Magistrato, al quale sarà addetto, prestandosi con indefessa vigilanza al suo impiego per tutto il corso della mattina e ritornando ancora nel giorno a riscontrare se tutto proceda in regola a forma degli ordinamenti.

78. I sotto Cancellieri avranno cura special delle citazioni, che si faranno per il mezzo delle lettere sussidiarie. Queste saranno da essi firmate, e vi si apporrà il sigillo del Magistrato.

79. Le lettere sussidiarie saranno dirette al Giudicante, o Tribunale locale del domicilio del citando, colla commissione di eseguire la citazione per un giorno certo, e la notificazione di domande, scritture, decreti ec.

80. Queste lettere sussidiarie, e citatorie saranno poste in un libro detto copia letter per le responsive, e si terrà di queste un repertorio per casati.

81. Queste lettere si potranno spedire per la posta, e bollette dei procacci, o ancora si potranno consegnare alla diligenza della parte, o Procuratore istante, come quello, a quale deve interessare l'esecuzione.

82. Le responsive si terranno a parte in una filza, e si numereranno, e questa filza avrà pure il suo repertorio da tenersi in giorno.

83. In queste lettere sussidiarie, che si spediranno dalla Cancelleria, si dichiarerà il nome del Procuratore, che cita, e suo principale, ed il suo domicilio in Città, la strada, ed il numero.

84. Se poi la parte citante volesse, e credesse di suo maggiore interesse per la spedizione dell'affare di valersi dei cursori del Magistrato per dette citazioni, o notificazioni in luogo della sussidiaria, potrà esserle accordato, senza però aggravio della parte citata al di là della spesa, o tassa, che porterebbe la sussidiaria.

85. Con queste lettere sussidiarie si citeranno i sudditi assenti, ma di domicilio certo in stato alieno, o gli esteri medesimi nei casi permessi: e per tali citazioni la lettera dovrà essere ancora firmata, oltre il Cancelliere, dal Presidente del Consiglio di giustizia, e sempre munita del sigillo del Magistrato.

86. Se si tratterà di citare statisti assenti senza notizia del luogo, ove si siano trasferiti dovrà distinguersi: o questi non hanno lasciato aperto un domicilio, nè un custode, o casiere, nè agente formale di campagna, nè Procuratore con mandato, nè moglie, figli, e fratelli, che insieme convivessero, e in tal caso, previo un certificato del Gonfaloniere della comune, o del Giudicante, che il citando è da più tempo assente, senza sapersi ove dimori, e senza avere casa aperta nella comune, nè parenti nei gradi che sopra, nè custode, casiere, agente di campagna, o Procuratore con mandato, si ordineranno dal Magistrato gli editti da affiggersi nel luogo abbandonato, come pure alla porta del Tribunale, ove si agisce, ed il termine sarà di mesi due, o secondo giudicherà il Magistrato, considerate le circostanze, e questi editti conterranno la sostanza della domanda, e dei documenti di appoggio, in nome, e domicilio dell'istante, e del Procuratore, e si farà iscrizione nei pubblici fogli di tali editti, e la Cancelleria trasmetterà al luogo dell'abbandonato domicilio la sussidiaria colla commissione dell'affissione degli editti medesimi nei luoghi soliti, e di rimettere copia autentica degli editti stessi.

87. O hanno lasciato aperto un domicilio in
Reg. di Proc. Civ.

Toscana, o vi è alcuna delle persone, che sopra, capace a rappresentare il citando, ed in tal caso sarà fatta lettera sussidiaria, con trasmissione della domanda in copia autentica, unitamente ai documenti prodotti con il termine proporzionato alla distanza.

88. Quanto agli esteri da citarsi, se avranno domicilio certo, il termine a rispondere si stabilirà dal Magistrato secondo le circostanze.

89. Quando poi al tempo della spedizione della sussidiaria l'estero non avesse più domicilio certo, si spedirà al luogo dell'ultimo domicilio con termine proporzionato, e conveniente.

90. Quando finalmente si tratti di assenti incerti, e senza domicilio aperto, o persone capaci a rappresentarli, come pure di esteri di incerto domicilio, dopo ritornate le responsive, e scorsi i termini degli editti, dovrà dall'attore domandarsi al Magistrato l'elezione di un contutore a lite, quale si faccia oppositore fino a lite finita, se non sopravvenga il principale, o suo speciale Procuratore: ed ogni spesa dovrà in tali casi essere pagata dall'attore, salvo il suo regresso.

91. Dopo due termini assegnati agli statisti, o agli esteri di domicilio certo ad avere eletto Procuratore, senza che siasi proceduto da quelli alla nomina formale le citazioni, che in seguito occorressero per natura della causa, si dovranno fare nulladimeno, e si trascriveranno al giornaleto, ma dai cursori si affiggeranno alle porte del Tribunale, dove pende la causa, in copia grande.

92. I cursori dovranno uniformarsi esattamente al metodo prescritto nel regolamento di procedura, sotto le pene comminate nel medesimo. Per le citazioni, e notificazioni dovranno tenere un giornaleto in quarto grande, il quale sarà cartolato faccia per faccia, e vi sarà posto in capo di ciascheduna faccia tempo per tempo il giorno, mese, e l'anno. Saranno le carte piegate in quarto, e si lascerà un quarto della faccia bianco, per notarvi i cognomi delle parti, e l'indicativo della causa, e per notarvi il rapporto.

93. In questo giornaleto di citazioni potranno scrivere la citazione da farsi alle parti

medesime, o i Procuratori, che citano, o i loro rispettivi giovani di studio.

94. In questo giornalotto vi si noteranno, e scriveranno tutte le citazioni, o notificazioni di scritture, e documenti, o anche editti, e al termine di ogni citazione si tirerà un frego andante per farvi succedere l'altra.

95. Se accaderà errore nel disteso al giornalotto della citazione, non si faranno mai postille, nè dentro, nè in margine, ma si farà dal cursore trascrivere di nuovo la citazione, e si dirà all'altra « non segue » firmandosi quello, che scrive la citazione.

96. Questo giornalotto delle citazioni, come prescrive il regolamento di procedura, sarà consegnato la sera dai cursori al ministro di Cancelleria, e vi sarà apposta in ciascuna sera la firma del cursore consegnante, e quella del ministro ricevente.

97. La mattina susseguente, all'apertura della Cancelleria i cursori scriveranno i loro rapporti nel detto giornalotto, presente il ministro della Cancelleria stato nella sera consegnatario del Giornalotto. Questi rapporti si scriveranno nel margine, o colonna lasciata in bianco di contro alle rispettive citazioni, e si firmeranno dai cursori, che le hanno fatte. Se il margine della citazione in qualche capo non fosse suscettibile del rapporto, il cursore potrà farlo sotto la citazione, chiuso fra due linee. Quindi il giornale sarà restituito ai cursori per le nuove citazioni fino alla sera, e così successivamente.

98. Oltre i soprindicati libri, protocollo delle deliberazioni pettorali di ciascuno dei turni del Magistrato, giornale dei termini delle istanze delle cause, che pendono avanti i predetti rispettivi turni, e giornale delle citazioni, e notificazioni, e rapporti dei cursori, devono pure conservarsi, scritturarsi, e tenersi in perfetta regola, e sistema nella Cancelleria i seguenti libri, e filze.

I. Un protocollo intitolato « *Incanti* » nel quale per ordine numerico sarà scritto tutto quello, che riguarda i medesimi nel modo, e forma, che prescrive la procedura al titolo della subasta.

II. Un libro, nella di cui pagina sinistra saranno notati tutti i libri, o altro, che fosse

depositato in Cancelleria, il tutto segnato con numero progressivo contenente il cognome delle parti, e l'esatta descrizione delle cose depositate: e nella opposta pagina destra da rilasciarsi in bianco, le ricevute di quelli, ai quali saranno consegnate, o restituite tali cose, e in ordine a qual decreto, e di quale turno. E quando ciò segua di consenso delle parti, nè dovrà costare coll'apposizione della firma sotto la ricevuta. Le ricevute segnate di numero progressivo si dovranno inserire in una filza da tenersi dal depositario nella stanza dei depositi. Qualora occorresse fare nuovo deposito di tali libri, e cose, dovrà nuovamente impostarsi la partita del deposito con avvertire in margine, ove esista la partita del primo deposito, e in margine del primo, a quali carte sia impostato il nuovo: sotto la partita di ciaschedun deposito con l'indicazione del giorno, in cui seguirà, apporranno la loro firma il depositante, e il depositario. Le cose depositate non dovranno tenersi in confuso, ma separatamente massa per massa, segnate del numero corrispondente a quello del libro, e con la rispettiva loro descrizione. Dovranno custodirsi in una stanza chiusa, la cui chiave, egualmentechè il libro, dovranno ritenersi dal ministro a ciò destinato.

III. Un libro di entrata, e uscita corredato di due separate filze di mandati, e ricevute, secondo il regolamento, o modello, che sarà dato dai Ragionieri da tenersi dal ministro a ciò destinato, nel quale dovranno registrarsi tutte le partite, sì per entrata, che per uscita, con l'indicazione a ciascheduna partita dei titoli, dai quali proviene, e rispettivamente di quei, per i quali si paga.

IV. Un libro contenente il registro di tutti i mondualdi stati interposti alle donne, coll'indicazione delle somme, e delle cause, per le quali hanno ottenuto di potersi obbligare, e coll'indicazione del giorno del decreto, che le ha autorizzate, e della filza, e numero progressivo, in cui esiste il decreto predetto, e questo libro deve essere corredato di un repertorio per alfabeto dei cognomi delle donne predette.

V. Un libro contenente il registro delle donazioni a forma del prescritto della legge cor-

redato della filza delle copie segnate di numero progressivo, e del repertorio per alfabeto dei cognomi dei donanti.

VI. Un libro contenente il registro delle emancipazioni a forma del prescritto dalla legge corredato del repertorio per alfabeto dei cognomi degli emancipati, e loro domicilio.

99. Le filze da ritenersi, e custodirsi in regola saranno le appresso:

I. Una filza contenente le leggi, le dichiarazioni, i rescritti, decreti, ed altro, in cui si prescrivesse l'osservanza del disposto nei casi simili, i biglietti delle segreterie riguardanti cose generali, e le copie dei decreti del Magistrato, che si proferissero in tali affari.

II. Una filza delle suppliche rimesse al Magistrato, ed un'altra filza annessa, ma separata, contenente le informazioni del Magistrato medesimo.

III. Una filza delle deliberazioni pettorali, che resteranno nella minuta sottoscritta dal primo Auditore, e Cancelliere, ed una consimile distinta, ed annessa filza di tutti quei decreti, che descritti al protocollo predetto fossero stati estratti dalle parti col rilascio della copia a forma del regolamento.

IV. Una filza di tutte le sentenze originali state proferite dai rispettivi turni del Magistrato in ciascuna udienza.

V. Una filza dei dubbi in carta, che dai rispettivi turni del Magistrato sono stati rimessi alla Cancelleria.

VI. Una filza di tutte le sentenze, lodi, e dichiarazioni, che saranno proferite dai Giudici compromissari, o delegati.

VII. Altra filza contenente tutti gli atti contenziosi, gli interrogatorj, i processi delle risposte, quelli di accessi, perizie, e quant'altro dovrà prodursi in Cancelleria rapporto a tali affari.

VIII. Una filza contenente le lettere responsive, o altre lettere, che fossero scritte al Magistrato, o alla Cancelleria.

100. Vi saranno inoltre uno, o più armadij secondo il bisogno chiusi a chiave, nei quali dovranno riporsi le notizie degli atti, e scritture, che si trasmettessero, o per mezzo di

lettera, o a richiesta soltanto in carta, ad altri Tribunali, e Cancellerie; le ricevute di qualunque genere interessanti gli atti, e decreti; i pacchetti da tenersi sigillati, le chianze, che fossero depositate; le memorie; gli affari segreti, e simili. Le ricevute saranno segnate di numero progressivo, e riposte in una filza, come dell'istesso numero dovranno segnarsi tutte le cose ivi depositate, delle quali se ne dovrà fare una nota speciale indicante il cognome del deponente, la cosa depositata, o riposta, il numero di cui è segnata, e il giorno del fatto deposito; e per detta filza, e nota dovranno farsi, e ritenersi gli indici, e repertorj prescritti, come appresso alle filze, e quelli custodirsi nella istessa cassetta.

101. A ciaschedun protocollo, meno quello delle citazioni, e a ciaschedun libro, meno quello di cassa, dovrà tenersi unito un indice dei decreti per ordine di alfabeto a doppio cognome, e così di quella parte, a favore della quale è stato proferito il decreto, o sentenza, e della parte opposta, nel quale indice dopo i cognomi sarà indicata la pagina del protocollo, ove esiste il decreto, che li riguarda, con l'avvertenza però di porre nell'istesso luogo i numeri di tutte le carte successive, nelle quali saranno scritti i successivi decreti riguardanti l'istessa causa.

102. A tutti gli atti ordinatorj, e a tutto quello, che sarà riposto in ciascheduna filza dovrà di carattere del Ministro destinato alla conservazione della medesima apporsi il giorno della produzione, e il numero progressivo secondo l'ordine del tempo, nel quale gli atti, le sentenze, ordinanze, responsive, o leggi, ed altro sarà inserito nella rispettiva filza dal numero uno fino all'ultimo numero del contenuto nella filza medesima, da apporsi tali numeri nell'atto istesso della esibita di qualunque atto, bene inteso per altro, che rapporto ai documenti prodotti, questi non formino soggetto di numerazione, dovendo per i medesimi servire il numero della scrittura di produzione.

103. Ciascuna di queste filze avrà un indice per ordine di tempo, e nel medesimo sarà nell'atto della esibita delle scritture, sentenze,

ed altro, previo il numero da porsi a sinistra di esso, indicata l'intitolazione della scrittura, o atto prodotto, e il cognome del produttore, e dell'altra parte, e questo previo il riscontro della esistenza in filza degli atti dovrà mensualmente firmarsi dal Ministro, che lo ha fatto, e dal primo Cancelliere.

104. Il protocollo dei decreti del Magistrato, il libro delle lettere missive, quello delli incanti, la filza di leggi, altra filza dei monduali, e la cassetta di ricevute, documenti sigillati, e affari segreti, con i rispettivi loro indici, e repertorj, dovranno stare nella stanza, e sotto custodia del primo Cancelliere, che terrà ancora la chiave delle cassette.

105. Gli altri protocolli dei decreti si contenziosi, che economici, e i repertori delle cause, e dei loro termini, dovranno custodirsi nelle loro stanze dai Sotto Cancellieri dei turni, ai quali appartengono.

106. Il protocollo delle citazioni, notificazioni, e referti dovrà stare nel giorno presso i cursori, i quali nella sera dovranno consegnarlo al Ministro di Cancelleria, che nella mattina successiva lo riconsegnerà ai cursori nelle forme, che sono state prescritte: il libro di depositi con suo indice, e repertorio si custodirà dal depositario. Il libro di entrata, e uscita con le filze di mandati, e ricevute starà presso il cassiere. Le filze di decreti, e sentenze, l'altra di atti contenziosi, e quella delle lettere responsive dovranno tenersi presso l'assistente alle copie in altrettante caselle, o palchetti di armadj, dei quali il medesimo ne terrà le chiavi.

107. Non potrà rimoversi dal suo posto verun protocollo, libro, o filza, meno il tempo occorrente per tenersi in Magistrato, o rispettivamente presso i Ragionieri, e meno il tempo occorrente per le copie, e fattone che ne sia l'uso opportuno, dovrà il tutto rimettersi immediatamente al suo posto.

108. Tutti i protocolli, e libri, e tutte le filze dovranno rimanere presso il rispettivo Ministro destinato alla conservazione dei medesimi per potersi riscontrare alla di lui presenza da qualunque interessato per il termine di un anno, computabile dal giorno dell'ulti-

mo decreto, o sentenza scritta al protocollo, e rispettivamente dal giorno della esibita, e produzione dell'ultimo atto, o decreto. Terminato l'anno sarà il tutto con i suoi rispettivi indici particolari, e repertorj generali riposto nell'Archivio della Cancelleria.

109. Nei casi, nei quali la parte producente volesse ritirare il documento nei termini, modi, e casi permessi dalla legge, la parte istessa, o il suo Procuratore nominato in atti, o un suo speciale mandatario (previo quanto a questo ultimo il rilascio del mandato da porsi in luogo del documento prodotto) dovrà farne la ricevuta in calce della scrittura di produzione, o in foglio a parte da porsi parimente in luogo del documento, ed in tal caso, quanto ai documenti privati, dovrà rilasciarne una copia autenticata dalla firma del ministro di Cancelleria.

110. Occorrendo di trasmettere ad altri Tribunali qualche documento, atto, scrittura, e altro in luogo, e vece di quello, che sarà trasmesso, dovrà porsi la copia collazionata, ed autenticata dal Cancelliere, ed inoltre si dovrà unire alla predetta copia un ricordo contenente il giorno della trasmissione, il Tribunale, e la persona, alla quale è stata fatta la consegna, e il documento giustificante la richiesta, la filza, in cui esiste, e il numero progressivo, di cui è segnata, e l'altra giustificante la trasmissione, o consegna, il luogo, ove esiste, ed il suo numero progressivo, e così la trasmissione sarà seguita per mezzo di lettera, nel ricordo dovrà notarsi al protocollo, in cui è scritta la lettera, ed il numero progressivo, di cui è segnata. Se la consegna seguirà per mezzo di ricevuta, dovrà notarsi la filza, in cui questa esiste, ed il numero progressivo, di cui è segnata. Queste ricevute dovranno riporsi nella loro filza da tenersi nella cassetta di affari segreti sotto chiave del primo Cancelliere, e al momento della restituzione, o ritorno di tali documenti, dovranno quelli immediatamente riporsi nel loro posto, e sotto il ricordo, che dovrà sempre conservarsi unito ai medesimi, si dovrà notare il giorno, in cui sono stati restituiti, e riconsegnati alla Cancelleria, con indicare il documento giusti-

ficante la restituzione, e riconsegna, ove esista, ed il numero, con cui è segnato. Se la riconsegna è seguita per mezzo di lettera, dovrà notarsi la filza, numero, o giorno della medesima. Se poi è seguita con il ritiro della ricevuta in luogo, e vece della medesima, dovrà porsi segnata coll'istesso numero progressivo, del quale era quella notata, una copia semplice, sotto la quale dovrà notarsi il giorno della seguita riconsegna, la filza, ove sono stati riposti gli atti restituiti, e il loro numero progressivo, ed il giorno, in cui è stata restituita la ricevuta. Sotto tali ricordi il primo Cancelliere apporrà la sua firma.

111. L'istesso regolamento dovrà tenersi, quanto alla consegna di qualunque altra cosa depositata nella cassetta segreta del primo Cancelliere.

112. Le copie non potranno darsi, che in forma autentica, e nella loro totalità, meno quelle particole di stime, cartelle d'incanti, e simili, che potessero stare, e intendersi separatamente dall'intero, da darsi per altro a giudizio, e nel modo, e forma, che sarà determinata dal Cancelliere: e dovranno farsi nella stanza medesima, e sotto la vigilanza del ministro destinato alla conservazione delle filze. Le copie saranno di privativa dei copisti della Cancelleria, e nessuno altro potrà estrarle. Queste dovranno essere firmate dal ministro conservatore delle filze, e da chiunque fosse a ciò destinato, con la dichiarazione del protocollo, e rispettivamente delle filze, o numeri, ove esistono gli originali, i quali subito, che siano copiati, dovranno rimettersi al loro posto. Non potrà mai il ministro autenticare le copie con la sua firma, e molto meno rilasciarle, e consegnarle alle parti, se prima lo stesso ministro non abbia riscontrato, che l'originale è stato restituito al suo posto.

113. Vi sarà un archivio, ove si riporranno per ordine di tempo, e di qualità tutte le filze, protocolli, repertorj, e quant'altro appartenga alla Cancelleria con l'indice esatto di quanto ivi sarà riposto, e dovrà custodirsi sotto chiave da tenersi dal ministro a ciò destinato.

114. Sarà lecito a chiunque di fare sopra le

filze, protocolli, ed altro, che fossero riposte in archivio quelli esami, e riscontri, che crederà di suo interesse nella stanza per altro, ove saranno conservate le filze degli atti correnti, e alla presenza, o dell'archivista, o del ministro conservatore delle filze medesime: e subito che siano fatti tali riscontri, ed esami, dovrà il tutto riportarsi immediatamente al suo posto. Nessuno, ad esclusione dell'archivista, e del Cancelliere, e di quelli, che colla presenza del ministro dovranno trasportare i protocolli, le filze, o repertorj, potrà avere accesso nell'archivio.

115. Occorrendo estrarre copie dall'Archivio queste saranno sempre di privativa dei copisti di Cancelleria, e dovranno farsi nel luogo, e modo, e forma prescritta, e autenticarsi con firma dell'archivista, che non potrà apporla, se prima il protocollo, o filza, in cui esiste l'originale, non sia restituito al suo luogo.

116. La Cancelleria dovrà essere aperta dal primo novembre a tutto aprile dalle ore nove della mattina alle ore quattro pomeridiane: e dal primo maggio a tutto ottobre, la mattina dalle ore otto fino alle ore due pomeridiane, e il giorno dalle cinque alle sette dal maggio a tutto agosto, e dalle quattro alle sei dall'agosto fino al novembre. Ma in nessun tempo potrà essere lasciata la Cancelleria dai Ministri fino che sarà terminata l'udienza del Magistrato: ciascuno dei Ministri in dette rispettive ore dovrà essere al suo posto.

§ V.

Regolamento speciale per la Ragioneria addetta alla Cancelleria.

117. I Ministri della Ragioneria dovranno colla maggiore esattezza tenere due registri, che uno per i patrimonj dei minori, e l'altro per i patrimonj dei sottoposti, ed è della maggiore importanza, che questi siano tenuti colla maggior chiarezza, e precisione.

118. Tutte le poste dei minori, e dei sottoposti dovranno essere accese in detti libri per ordine di tempo, ed ogni posta presenterà distinti gli obblighi principali, ai quali si sottopone l'amministratore, per mezzo di tante colonne, nelle quali dovranno raggugiarsi le accettazioni degli amministratori, le obbligazioni dei mallevadori, l'esibita degli inventarj, ed i rendimenti di conti con l'indicazione a ciascuno articolo del giorno della scadenza. E così dovrà vedersi a colpo d'occhio il rispetto di tutte le amministrazioni, il nome di tutti i tutori, e curatori, e la distinzione di quelli, che non abbiano adempito agli obblighi enunciati di sopra, da non potere in verun rapporto sfuggire alla vigilanza del Magistrato.

119. I Ragionieri dovranno essere in grado di render conto ad ogni richiesta dello stato di tutte le amministrazioni, e della condotta di tutti gli amministratori.

120. Dovranno inoltre tenere due altri registri l'uno per i patrimoni dei minori, e l'altro per i patrimoni dei sottoposti, nei quali si dovranno trascrivere in compendio sotto ciascuna posta di amministrazione tutti i decreti statuti proferiti dal Magistrato in rapporto agli interessi di ciascuna amministrazione: e così si avrà sotto un punto di vista tutto quello che concerne ciascuno dei patrimoni amministrati.

121. Devono i Ministri della Ragioneria richiamare con sollecitudine tutti i tutori, e curatori a presentare, oltre gli inventari, una dimostrazione dello stato attivo, e passivo, che dovrà rimanere in deposito negli atti del Tribunale, e sopra la medesima devono fare le opportune proposizioni per la tassazione di alimenti, di dote, e tutt'altro possa riguardare il migliore, e più utile partito per ciascuna amministrazione.

122. Sarà a carico dei Ragionieri la compilazione in ciascun anno delle note di tutti i tutori, e contumaci all'adempimento dei loro obblighi. Queste note saranno esibite negli atti, e i tutori, e curatori saranno richiamati all'ordine dal Provveditore.

123. Finalmente i Ragionieri dovranno esattamente, e con la massima regolarità compi-

lare le revisioni dei rendimenti di conti annuali e triennali dei curatori, e dei tutori, come la legge prescrive.

124. Presso i medesimi risiederà l'amministrazione economica del Tribunale. Essi dovranno prestarsi per ufficio ad ogni ingerenza, che in questo rapporto gli verrà affidata, e così pure dovranno per ufficio impostare tutti i libri della Cancelleria, farne la revisione, che li sarà imposta, e dare l'opportuna direzione, perchè tutti i libri, protocolli, e filze della Cancelleria siano tenuti in perfetta regola sotto la dipendenza, e vigilanza del primo Cancelliere.

125. I predetti Ragionieri dovranno tenere nella loro stanza affissa, ed esposta alla pubblica vista una nota per ordine alfabetico, nella quale indicheranno i nomi, cognomi, e domicili dei minori, e dei sottoposti, e dei rispettivi loro tutori, e curatori.

126. Terranno parimente ostensibile in detta loro stanza, e rimetteranno rispettivamente in un esemplare stampato a ciascuno dei tutori, e curatori al giorno della loro accettazione le istruzioni, che furono approvate col decreto del Magistrato dei Pupilli del 27. settembre 1797. e che si dovranno considerare ripristinate a tutti gli effetti nel loro pieno vigore, ed osservanza.

§ VI.

Regolamento speciale della Cancelleria del Magistrato Supremo per il Dipartimento esecutivo.

127. La Cancelleria del Magistrato Supremo per quello concerne il dipartimento dell'esecutivo avrà inoltre un protocollo, nel quale saranno sotto numero progressivo trascritti tutti i mandati esecutivi tanto reali, quanto personali, ordini d'inventarj, e qualunque altro siasi atto ordinante esecuzione ed arresti personali, tali quali saranno consegnati ai curatori, ed ai secondi esecutori.

128. Sotto la trascrizione di ciaschedun atto, o mandato, e rispettivamente sotto gli atti, e mandati di simil genere, che fossero rilasciati nell'istesso giorno, il ministro destinato alla loro esecuzione dovrà fare in questo libro la ricevuta, colla indicazione dell'ora, del giorno, mese, ed anno, in cui gli sarà fatta la consegna.

129. I referti da farsi dagli esecutori dovranno firmarsi dai medesimi, e inserirsi nella filza degli atti veglianti, egualmentechè le note dei mobili oppignorati non in massa, ma in capi distinti, con ricevuta in calce di esse note firmata dal privato, o pubblico depositario dei mobili istessi; e se si tratterà di arresti personali, dovranno tali referti essere accompagnati dalla ricevuta dell'arrestato, firmata dal carceriere: alle note che sopra dovrà apporvi la sua firma ancora l'esecutore, e l'istesso dovrà osservarsi rapporto a qualunque altra commissione, in cui intervenissero esecutori.

Alla pagina destra di questo protocollo dovrà notarsi di mano in mano il giorno del fatto referto, dell'esecuzione reale, e personale, degli inventarj, e di quant'altro sarà fatto dagli esecutori con l'indicazione del numero progressivo della vegliante filza di atti, nella quale sarà riposto il discarico del loro operato, e con indicare per mezzo di numeri la qualità degli atti precedenti, e successivi relativi all'istesso affare.

Quanto all'apposizione dei sigilli giudiziarij alle taberne, o altro qualunque siasi luogo, e per qualunque altro atto, nel quale occorresse il processo, dovrà questo, firmato peraltro dal ministro, porsi nella filza vegliante degli atti. Ancora di questi atti, e processi verbali dovrà prendersene nota al protocollo dei mandati esecutivi, e gli appunti prescritti nel modo, e forma sopraindicata.

Occorrendo il trasporto di mobili oppignorati da consegnarsi al pubblico depositario saranno questi ritenuti dal depositario medesimo in una stanza sotto sua chiave, il quale, oltre la ricevuta da farsi da esso sotto la nota di tali mobili, dovrà tenere un libro, nella di cui pagina sinistra vi sarà descritto per ordine numerico, e progressivo, e con il cognome, nome, e domicilio delle parti, il giorno della

seguita consegna, ove esiste l'inventario, ed il referto del medesimo, di qual numero progressivo l'uno, e l'altro sia segnato, e la descrizione, o sia inventario della roba consegnatagli, al quale dovrà giornalmente apporvi la sua firma. Il pubblico depositario nella pagina destra dell'istesso libro, da rilasciarsi in bianco, dovrà di mano in mano notare quanto succede rapporto alle cose depositate presso il medesimo, con indicare il decreto, o altro atto contenente l'ordine della consegna, o riconsegna, ove esista, ed il suo numero progressivo, a chi ne abbia fatta la consegna, e dove, e sotto qual numero esista la ricevuta quando questa non sia fatta nel libro medesimo a fronte della partita di deposito. E nel caso di vendita il decreto contenente l'ordine di vendita, ove, e sotto qual numero sia il processo verbale della medesima, e a chi abbia consegnate le cose vendute: ed in qual giorno. E qualora tali atti, o notizie fossero sparse in più pagine, dovrà ancora richiamare gli atti, o notizie precedenti, e successive riguardanti l'istesso affare per mezzo di numero. Questo libro unitamente alla filza delle ricevute, che si facessero a parte dovrà stare in Cancelleria alla custodia del pubblico depositario, o nella stanza stessa dei depositi, e trasportarsi, e rendersi ostensibile a qualunque richiesta, o del Cancelliere, o del Magistrato di turno.

130. Ancora le filze, e protocolli di questo dipartimento di Cancelleria dovranno avere il loro indice generale per via di cognome delle rispettive parti, e rispettivamente per ordine di tempo, e doppio nel modo, e forma prescritta rapporto alle filze, protocolli, ed altro riguardante gli affari contenziosi.

Il Cancelliere dovrà generalmente apporre la sua firma in ciascheduno dei suddetti libri, o protocolli.

§ VII.

Della Cancelleria del Consiglio di Giustizia e delle Rote di prime appellazioni.

131. Alla Cancelleria delle Rote, e del Consiglio di Giustizia sarà comune tutto il precedente Regolamento stabilito per la Can-

celleria del Magistrato Supremo, esclusi quei rapporti, che non gli appartengono, come in specie quelli, che riguardano i minori, e sottoposti, e lo stato delle persone, gli incanti, e simili.

§ VIII.

Dei Tribunali di Provincia.

132. Tutto il presente regolamento di disciplina si applicherà, e si renderà comune an-

cora a qualunque Tribunale di provincia, in quanto possa essere compatibile, ed applicabile al medesimo. I Tribunali tutti di Toscana procureranno di uniformarsi, quanto sarà possibile ad esso, e si discosteranno da quanto ivi è prescritto nei soli rapporti, nei quali non possa assolutamente convenirgli l'applicazione del medesimo.

F I N E

TAVOLA ALFABETICA
DELLE MATERIE CONTENUTE
NEL
REGOLAMENTO DI PROCEDURA CIVILE
E
NEI DIVERSI REGOLAMENTI

PUBBLICATI NEL DÌ 11 NOVEMBRE 1814.

Per maggior comodo, e regolarità nelle rispettive materie in vece di enumerare le pagine saranno indicati gl' Articoli del Regolamento; e soltanto nelle materie dei Regolamenti diversi s'indicheranno le pagine.

Accessi o visite giudiziali, quando abbian luogo, come si domandino, e come si ordinino art. 304. — Modo d'eseguirli 314. — Spesa degl' accessi 318.

Affitti. *V. Disdette.*

Aggiudicazioni. *V. Esecuzioni, Vendite.*

Amministratori. *V. Rendimento di Conti.*

Appello. Termini dell' Istanza 704. — Notificazione dell' Appello 740. — L' Appello può aver sempre luogo dalle Sentenze in materia di Competenza 699. — Non ha luogo contro la Sentenza, che assegna ai Periti il termine ad eseguir la commissione 284. — Se possa interpersi contro la Sentenza che tassa gl'onorarj ai Periti 301. — Appello da Sentenze emanate sull' incidente col Consiglio del Savio. 451. — Appelli nelle Cause Sommarie 522. — E in materia d' attentati, e inibitorie 531. — Nelle cause di danno dato 556. — Nelle azioni *Redibitorie e quanti minoris* 587. — Nei Giudizj di Liquidazione di Spese 619. *V. Esecuzione di Sentenze.* — Appellabilità, e inappellabilità delle Sentenze 696. e seg. — Termini degl' Appelli 705. — Appello incidente 451. — Appello per il capo della nullità. 719. — Appelli contumaciali in Seconda, e Terza Istanza 725. — Appelli da Sentenze Rotali interlocutorie 714. e 737. — Interposizione, e prosecuzione d' Appello avanti le Ruote 738. e 745. — Quali domande, e Eccezioni posson dedursi in appello 754. e segg. — Persone che posson intervenire nel giudizio d' appello *ibid.* — Atti conservatorj *ibid.* — Istruzione del giudizio d' appello avanti la Ruota *ibid.* — Sentenze definitive, e motivi 766. e segg. — Esecuzione delle Sentenze Rotali 773. e segg. — Appello avanti il Consiglio di Giustizia 777. e seg. — L' Appello è ammissibile dalle Sentenze d' immissione in Salviano 759. *V. Tribunale di Commercio.* Le regole sulla perenzione, e riassunzione d' istanza s' applicano anche alle Cause d' Appello.

Arbitri. *V. Compromessi.*

Arresto de' mobili del Debitor Forestiero 663. — Vendita de' mobili arrestati 671. — Conferma dell'arresto *ibid.* 671. — Obblighi del detentore dei mobili *ibid.*

Arresto del Debitor Forestiero, o sospetto di fuga 676.

Arresto personale. *V. Cattura.*

Assicurazione della Dote. *V. Dote.*

— Degl'alimenti dovuti alla donna esclusa da una successione 1014. e segg.

Attentati. *V. Inibitoria.*

Atti. Loro forma, e notificazione 65. — Atti che hanno l'esecuzione parata. *V. Esecuzione.*

Attore Forestiero. *V. Cauzione.*

Avvocati. Vi è in Toscana un solo Collegio d'Avvocati. *Reg. div. del dì 11 Novembre 1811.*

pag. 97. — I soli membri di esso posson esercitare *ibid.* — Requisiti per esser ammessi all'Avvocatura *ibid.* — Disposizioni sugli Avvocati che eran nel Ruolo del 1807., o in quello

della già Corte Regia *ibid.* — Incompatibilità *ibid.* — Camera di disciplina. *ibid.* — Diritti, e doveri degl'Avvocati. *ibid.* — Onorarj. 98. — Formazione del Ruolo *ibid.* —

Le Cause ove intervengon Avvocati si trattan subito dopo di quelle ove interviene l'Avvocato Regio. *Reg. div. 104.* — Abito degl'Avvocati nel loro Ufficio *ibid.* 103.

Avvocato Regio. Le sue cause si trattano prima dell'altre. *Reg. div. 104.* — Abito, e posto del medesimo avanti al Consiglio di Giustizia. *ibid.* — E nel Magistrato Supremo. *ibid.*

Avvocato Fiscale: sue funzioni nel giudizio di falsità per incidente Civile 428.

Azioni. Quella intentata non si può cambiare. *V. Competenza, Domanda.*

Azion Redibitoria. *V. Bestiame.*

B

Bestiame: quando nelle contrattazioni di esso sia luogo all'azion redibitoria. 568. e segg. —

E quanto alla *quanti minoris*, *ibid.* — Estremi di questi giudizj *ibid.* — Attitazione in essi *ibid.* — Perizie. — Prova testimoniale. — Sentenze in queste materie. — Esecuzione provvisoria *ibid.* — Appelli *ibid.*

Biglietti firmati da Mercanti, Banchieri ec. si reputano fatti per Causa mercantile. *Reg. div.*

C

Cancellerie „ devono tener un Registro da cui resulti il lasso dei termini. *Reg. div. p. 110.*

e segg. — Un'altro per le domande che non si son potute notificare. *ibid.* — Un Giornaleto degl'atti de' Cursori. *ibid.* — Un giornale delle pronunzie pettorali, e ordinarie. *ibid.* —

Le Cancellerie de' Tribunali Superiori devono pure tener un registro delle Cause rimesse per il Consiglio del Savio. *ibid.* — E uno per la consegna dei processi ai

Procuratori *ibid.* — Tutte le Cancellerie devon tener un registro delle disette Coloniche

ibid. — E uno delle Sentenze d'inibitoria, e assicurazione di Dote. *ibid.* — E il Ruolo

de' Procuratori, e loro domicilij. *ibid.* — E un libro per gl'incanti di stabili. — In generale le Cancellerie si regolano come quella del Magistrato Supremo. *Ved. Magistrato*

Supremo.

Cancellieri, obblighi dei Cancellieri *Reg. div. pag. 107. e segg.*

Cattura, o arresto personale: non può aver luogo che per Sentenza 948. — Nè per debiti

illiquidi 949. — Precetto preliminare, e sospensione. 950. 951. — Come si debba eseguirlo. 954. e segg. Come si risolve. — Carcerazione del debitore — Alimenti del medesimo. — Raccomandazione, o conferma in carcere. 983.

- Cause, riassunzione delle cause restato pendenti nel principio del Feriato del 1814. *Reg. div. pag. 69.*
- Cause sommarie, quali siano 516. — Loro termini *ibid.* — Procedura nelle medesime *ibid.* Appello *ibid.*
- Cauzione da darsi dall'attore forestiero 216. — Qual si reputi forestiero a quest'effetto 217. — Procedura in questo incidente 221. — Obblighi della cauzione 229. — Suoi effetti 227.
- Chiese. *V. Corpi Morali.*
- Citazioni, e notificazioni, loro forma 42. e segg. — Loro esecuzione. — Citazioni avanti gli arbitri 1116.
- Colonie. *V. Disdette.*
- Commercio. *V. Tribunal di Commercio.*
- Compensazione come possa opporsi in Appello 755.
- Competenza nelle diverse azioni 21. e segg. *V. Declinatoria, Rilevazione.*
- Compromessi, procedura ad essi relativa 1097. e segg.
- Comunicazione di Documenti 181. e segg.
- Comunità. *V. Corpi Morali.*
- Condanna nelle spese. *V. Spese.*
- Consiglio del Savio: Istruzione dei processi analoghi 435. e segg. — Remissione al Tribunal Consultore 438. — Procedura avanti questo Tribunale 441. e segg. — Sentenza sul Consiglio del Savio. 444. — Incidenti in queste cause 448. e segg.
- Consiglio Supremo di Giustizia, disposizioni di procedura *Reg. div. pag. 101. e seg.* — È composto di un Presidente, e cinque Consiglieri *ibid.* — Ufficio del Presidente *ibid.* — Attribuzioni del Consiglio e suo Regolamento *pag. 102.* — Sentenze *ibid.* Udienze *ibid.* — Abito dei Membri di esso *ibid.* — Informazioni private agli Auditori *ibid.* — La Cancelleria si regola come quella del Magistrato Supremo di Firenze *ibid.*
- Contumaci, quali siano 84. — Loro pregiudizj 88. *V. Giudizj Contumaciali.* — Contumacia de' Procuratori 93.
- Copie, di Sentenze 483. *V. Domanda, Decreti.* — Responsabilità dell'esattezza delle copie 484.
- Corpi Morali, come possono stare in giudizio 9.
- Curatori. *V. Rendimento di Conti.* — Curatori *ad Litem* 123.
- Cursori. *V. Citazioni, Notificazioni, Esecuzioni.* — Ufficio dei Cursori 1023. e segg.

D

- Danno Dato: competenza nelle azioni di questo genere 539. e segg. — Come si proceda in questo sommario giudizio 540. e seg. — Prova per mezzo di giuramento 548. — Prova Testimoniale 549. — Perizie 552. — Denunzie caluniose *ibid.* — Appello 556. — Esecuzione provvisoria 557. — Si può agir per il danno dato anche contro i Contadini, Fittuarj ec. 558. — Arresto degl'animali trovati a far danno 559.
- Debitori Forestieri. *V. Arresto.*
- Declinatoria, quando abbia luogo 209. e segg.
- Delegazioni, o lettere Sussidiarie 51.
- Decreti, preparatorj, e ordinatorj 157. — Quando in essi occorra la previa citazione 164. e seg. — Registro di questi Decreti *ibid.* — Loro pronunzia *ibid.* Decreti pettorali 1. 71. e segg. — Quali Decreti si notificchino *ibid.* *V. Incidenti Sentenze.*

- Deposito, offerte reali 995. Deposito delle somme state offerte realmente *ibid.*
 Detenuti, come possano stare in giudizio 16.
 Dipartimenti Regj, come possano stare in giudizio 17.
 Disdette d'affitto, e Colonie, loro forma 623. — Sfratto 627. e segg. — Termine per le Disdette Coloniche *ibid.* — Opposizioni. — Cessazione in tronco *ibid.* — Termine per le Disdette dei fondi Urbani *ibid.*
 Domande, suoi estremi 18. — Forma 20. e segg. — Esibita *ibid.* — Notificazione *ibid.* — Nullità della domanda 58. — Quando si possa supplirla *ibid.* — Domande incidenti 189. — In appello non si possono fare nuove domande 754. *V. Azioni, Giudizj, Incidenti, Riassunzione, Rilevazione, Salviano.*
 Donne, come possono stare in Giudizio 13.
 Dote, Assicurazione di essa 1002. e seg. — Assicurazione di Dote, e d'Alimenti a favor della Donna esclusa da una successione 1014.

E

- Eccezioni, modo di proporle 66. e segg. — Quali possano opporsi in appello 756. *V. Declinatorie, Incidenti.*
 Eredi, termine che hanno ad appellare 711. e segg.
 Esami. *V. Testimoni.*
 Esecuzioni, di Sentenze contro i Terzi 687. — Esecuzione provvisoria 688. — Esecuzione di Sentenze in stato d'Appello 690. — Esecuzione delle Sentenze Rotali 773. — Esecuzione parata 793. — Esecuzione d'Atti Esteri 794. — Esecuzione di Sentenza arbitrari 1117. — Esecuzione Personale *V. Cattura.* — Esecuzion Reale, e Opposition del terzo alla medesima 805. — Esecuzione sopra Beni indivisi 797. — Sopra i Beni Ereditarij 798. — Mobili che non si possono gravare 829. e segg. — Tribunali competenti per l'esecuzione di stabili 800. e segg. — Vendita del pegno gravato 820. e segg. — Esecuzione per parte del locatore *super invecitis, et illatis* 841. *V. Giudizj, Vendite.*
 Esibite delle domande 40.

F

- Falsità, incidente in materia Civile 426. — Falsità d'accuse in danno dato. *V. danno dato.*
 Fatti Concordati, posson impiegarsi invece delle produzioni 76. — Loro forma *ibid.* — Spese dei medesimi *ibid.*
 Forestieri. *V. Arresto, Cauzione, Tribunal di Commercio.*

G

- Giudizi, ordinarj quali siano 1. — Sommarj, e esecutivi 516. e segg. — Quali persone possano stare in giudizio, e come 6. e segg. — Giudizj contumaciali 28. segg. — Giudizio di Salviano 848. e segg. — Obligazioni del Possessore salvianista 905. e segg. — Giudizio di Graduatoria 914. e segg. *V. Appello, Cause sommarie, Incidenti, Opposizioni, Termini.*
 Giudizi Compromissari. *V. Compromessa.*
 Giuramento. *V. Posizioni.* — Giuramento in lite 390. — Giuramento suppletorio 396. *V. Danno dato.*
 Graduatoria. *V. Giudizj.*
 Gradamento. *V. Esecuzioni.*

I

Incanti. *V. Vendite.*

Incidenti 188. — Incidente di renunzia alla lite 144. — Competenza negli incidenti 188. — Giudizi relativi ai medesimi *ibid.* *V. Accessi, Cauzione, Consiglio del Savio, Declinatoria, Domanda, Falsità, Inibitoria, Intervento, Perizie, Rilevazione. Verificazione dei Documenti.*

Inibitoria, modo d'intentarla 523. — Istruzione di questo sommario giudizio *ibid.* e seg. — Attentati contro l'inibitoria 528. — Appello nel merito 527.

Interdetti. *V. Sottoposti.*

Interrogatori. *V. Testimoni.*

Intervento in Causa, a chi sia permesso, come si faccia, e suoi effetti 228. — Se l'interveniente è un forestiere deve dar Cauzione. *V. Cauzione.*

Intimazioni di Rilevatori. *V. Rilevazione.*

Istanze. *V. Giudizi, Perenzione, Riassunzione.*

L

Locazioni. *V. Disdette, Esecuzioni.*

Lodi. *V. Compromessi.*

Licenziati nella già Accademia Pisana, come posson esser ammessi nei Ruoli dei Procuratori, e Avvocati. *Reg. div. pag. 98.*

Liquidazione di frutti da restituirsi 590. e seg. — Di danni, e interessi 598. e seg. — Di Spese. 603. e seg. *V. Spese.*

M

Magistrato Supremo di Firenze. *Reg. div. pag. 106. e seg.* — Il medesimo si regola come il Consiglio di Giustizia. *Reg. div. pag. 106. e seg.* — Udienza. — Affari d'urgenza. — Sentenze del Magistrato. — Cancelleria. — Ragionieri — Obblighi della Cancelleria per il Dipartimento Esecutivo. *ibid.*

Minori, come possano stare in giudizio 7.

Miserabili. *V. Poveri, e Miserabili.*

Mobili gravati. *V. Esecuzioni.*

Morti Civilmente, come possano stare in giudizio 14.

N

Nomina di Procuratore 114. — Come abbia luogo nelle riassunzioni d'Istanza 130. — Nelle cause rimesse per il Consiglio del Savio 436. — Nei giudizi di redibitoria 575.

— Nelle cause di seconda, e terza istanza. 777. (*V. Appello*) — Nel giudizio di salviano 746. *V. Procuratori.*

Notificazione delle domande 41. — Delle nomine di Procuratore, e degl'altri atti 61. e seg. Dell'opposizione 90. — Dell'appello 696. — Registro delle notificazioni da tenersi nelle Cancellerie 1023. e seg. — Delle sentenze 473. e seg. — La notificazione degl'atti, e delle Scritture è indispensabile. — Le notificazioni si fanno nella forma delle Citazioni. *Ved. Citazioni.*

Nuova Opera (Denunzia di) *V. Inibitoria.*

D

Offerte reali. *V. Deposito.*

Opposizione, e condanna contumaciale, termine a intentarla 89. e seg. — Loro forma. 91. — Nel giudizio di Redibitoria, e altri sommari, il termine a far opposizione è di tre giorni 572.

P

Perenzione d'istanza, e suoi effetti 109.

Periti 261. e seg. — Revisione di Perizie *ibid.*

Perizie, spese e onorarj dei Periti 301. — Periti istruttori 300. — Perizie negli accessi 314.

Posizioni — Risposta alle posizioni 371. e seg.

Poveri e Miserabili, difesa delle loro cause, e privilegio. *Reg. div. pag.* 100.

Presenza alle Scritture, è proibita 1023.

Procedura in generale *Reg. div. pag.* 100.

Procuratori, loro responsabilità. *Reg. div. pag.* 100. e seg. *V. Nomina di Procuratore.* —

Le opposizioni si notificano ai Procuratori. *Reg. div. pag.* 92. — Contumacia dei medesimi *ibid.* — I Procuratori certificano la copia della domanda 43. — I Curatori *ad litem* eletti di Ufficio si scelgono fra i Procuratori 126. — Surroga di Procuratore 136. e seg. — Per quali spese il Procuratore ha il mandato presunto *Reg. div. pag.* 100. — I Procuratori devon darsi in nota alle rispettive Cancellerie. *Reg. div. pag.* 100. art. 10. — I soli descritti in un Ruolo approvato possono esercitar la professione *ibid. pag.* 100. (*V. Licenziati*) — Requisiti per l'ammissione a Ruolo. *ibid.* 99. — Procuratori antichi, formazione del primo Ruolo per Firenze. *ibid.* 100. art. 8. — Facoltà de' Procuratori di Firenze. *ibid.* 100. art. 9. — Ruoli di provincia *ibid.* — Come i Procuratori possono farsi supplire *ibid.* — Apprendisti de' Procuratori. *ibid.* 100. art. 10. — Quando i Procuratori aver debbano il Mandato presunto, o speciale. *ibid.* 100. art. 15. — Difesa de' poveri, e miserabili. *ibid.* art. 16. — Onorarj, e spese *ibid.* — Doveri, e disciplina. *ibid.* 101. — Abito d'Ufficio *ibid.* *V. Tribunal di Commercio.*

Produzioni — Alla produzione si può sostituire un fatto concordato. 78. *V. Fatti Concordati.*

Prova Testimoniale. *V. Testimoni.*

Pupilli, come possano stare in giudizio 8.

Q

Querele di falsità, quando abbia luogo 428.

R

Reconvenzione: non può promuoversi in appello 755.

Redibitoria. *V. Bestiami.*

Registri delle Cancellerie. *V. Cancellerie.*

Rei Convenuti, qualche volta un Procuratore può rappresentare più d'uno *V. Contumacia.*

Rendimento di Conti, in qual Tribunale deva farsi e come 494. — Procedura contro i Contumaci, e reliquatarj 82. — A quali persone si applichi questo giudizio *ibid.*

Renunzia agl'atti, quando si possa fare, e in qual modo 144. e seg. — Sue conseguenze 146. — Accettazione della medesima 152.

Revoca di Procuratore, e surroga. *V. Procuratori.*

Riassunzion d'istanza, quando abbia luogo 114.

— In che consista e come si faccia *ibid.*

Rilevanzione, sua domanda 285. — Procedura in materia di rilevazione 238. e seg.
 Ruote. *V. Appello*. — Le Ruote di prime appellazioni si regolano come il Supremo Cons. di
 Giust. *Reg. div. pag. 105. art. 43.* — Presiede il primo auditore che è però soggetto alle
 relatorie, come gl' altri *ibid.* — Decidon in tre Auditori *ibid.* — Udienze *ibid.* — Le
 loro Cancellerie si regolano come quelle del Magistrato Supremo di Firenze. *ibid. 106.*
art. 43.

S

Salviano. *V. Giudizj.*

Scritture. *V. Verificazion di Documenti.*

Sentenze. *V. Appello, Decreti, Esecuzioni.* — Deposito delle narrative e delle Cedole 473. e
 seg. — Pronunzia e pubblicazione delle Sentenze 480. — Copie 485. — Notificazione
 486. — Sentenze d' appello in materia Sommaria 766. — Sentenze di Tribunati Esteri 791.
 Sequestri, come son permessi 645. — Revoca del sequestro *ibid.* — Forma dei sequestri
 648. — Confessione del pegno, e dichiarazione del sequestrario 649. — Diritti del seque-
 strario 658. — Sequestri presso Cassieri, e Camarlinghi 659. — Vendita del pegno
ibid. — Assistenza degl' Esecutori alle raccolte sequestrate *ibid.* — Cose, che non si
 possono sequestrare *ibid.* — *V. Arresto.*

Sfratto. *V. Disdetta.*

Sottoposti. Interdetti come possono stare in giudizio 12.

Spese *V. Procuratori.* — Condanna nelle Spese 608. e seg. — Descrizione delle spese della
 lite 616. e seg. — Tassazione delle medesime. *ibid.* — Spese, e onorarj de' Procuratori
Reg. div. pag. 101. — Spese dell' esecuzione. *V. Esecuzioni.*

Spoglio, e Turbato possesso. *V. Turbato Possesso.*

Sussidj, o Lettere sussidiarie 151.

T

Termini nè giudizj ordinarij 94. — Divisione dei termini *ibid.* — Restaurazione del termine
 perentorio *ibid.* — Sospensione del lasso dei termini *ibid.* — Da qual giorno decor-
 rano 103. — Scadenza *ibid.* — Termine della domanda di rilevazione *ibid.* — Registro
 relativo al lasso dei termini *ibid.* — I termini si prolungano per la domanda d' inter-
 vento fatta da un terzo *ibid.* — Se ciò sia anche per la domanda di rilevazione *ibid.*
ibid. — Termini di quest' ultimo giudizio *ibid.* — Termini nelle Cause Sommarie *ibid.*
V. Appello, Esecuzioni, Perenzione.

Testimonj si possono sentir negl' accessi 106. e seg. — Esami di Testimoni 347. e seg. — Con-
 tro-prova 323. — Testimoni contumaci — Pubblicazione degl' Esami 367. — In-
 duzione di nuovi Testimonj dopo pubblicati i deposti 368. *V. Bestiami, Danno dato,*
Verificazione di Documenti.

Tribunal di Commercio di Firenze: è composto di tre Giudici Mercanti, e un' Assessore le-
 gale. *Reg. div. pag. 93.* — Loro nomina e ufficio *ibid.* — Cancelleria *ibid.* — Udi-
 enza *ibid.* — Giurisdizione del Tribunale *ibid.* — Procedura avanti il medesimo *ibid.* —
 Se il Forestiero Attore deva dar cauzione *ibid.* — Gl' incidenti si rimetton al Tribu-
 nale ordinario *ibid.* — Interrogatori, e esami *ibid.* — Elezion di Periti, e arbitri *ibid.*
 — Sentenze *ibid.* — Sentenze contumaciali *ibid.* — Esecuzione delle Sentenze, e que-
 stioni relative *ibid.* — Le precedenti disposizioni s' applican anche negl' altri Tribunali
 che conoscono delle materie Commerciali *ibid.*

Tribunali di Provincia, s' applica loro il Regolamento del Magistrato Supremo in quanto è compatibile colla loro organizzazione 116.

Turbato possesso, disposizioni particolari di giudizj di spoglio, e turbato possesso 561. e seg. Tutori. *V. Rendimento di Conti.*

V

Vendite coatte di stabili, destinazione degli Incanti 1034. e 1035. — Cartelle, e affissi 1037. — Primo Incanto 1051. e seg. Secondi incanti, e sbassi 1061., e seg. — Nuova stima 1065. — Offerte 1067. — Liberazione 1071. — Adizione *in diem* 1076 e seg. — Spese 1086.

Vendite volontarie di stabili: vendite di Stabili di persone privilegiate 1087. — Quelle di mobili *Ved. Escuzioni.* — Vendite volontarie di mobili di persone privilegiate 1091. — Di non privilegiate 1092.

Verificazione di documenti, quando, e come abbia luogo 397. e seg. — Sentenze ordinanti la verificazione 403. — Scritture di comparazione *ibid.* — Deposito dei documenti da verificarsi 413. — Perizia del carattere 417. — Prova Testimoniale accessoria 421. — Contro-perizia 423. — Giudizio sul documento verificato 424. — Documenti rispetto ai quali non può intentarsi il giudizio di verificazione 427. — Verificazione per l'oggetto di rendere autentico un documento privato 430.

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
FACOLTÀ DI ECONOMIA
BIBLIOTECA GENERALE "M. E. BONI"
Inv. n. SN 1183.....

1E1 E 4272

L E G G I
D E L
G R A N - D U C A T O
D E L L A
T O S C A N A
P U B B L I C A T E

DAL DI' 15. NOVEMBRE 1814.
AL 31. DECEMBRE DI DETTO ANNO
PER ORDINE DI TEMPI.



1 8 1 4.

NELLA STAMPERIA GRAN-DUCALE.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

(Legge, che abolisce tutti i Codici, Regolamenti, ed altri Decreti emanati dal cessato Governo.)

NOI FERDINANDO TERZO

PER GRAZIA DI DIO PRINCIPE IMPERIALE, D'AUSTRIA, PRINCIPE REALE DI UNGHERIA, E DI BOEMIA, ARCHIDUCA D'AUSTRIA, GRANDUCA DI TOSCANA &c. &c. &c.

Dopo aver Noi con le diverse Leggi pubblicate dal primo Maggio 1814. fino a questo giorno provveduto alle materie più urgenti della Legislazione Civile, abbiamo considerato, che potevamo senza alcuno inconveniente sottrarre, con qualche provvisoria eccettuazione, che le circostanze del momento rendono necessaria, i nostri amatissimi sudditi dalla influenza, e autorità delle Leggi del cessato Governo richiamando in vigore le Leggi generali, che appartenevano alla Legislazione Civile del Gran-Ducato nel primo Dicembre 1807. finchè non sia compilata quella nuova Collezione di Leggi, che ordinammo con l'Editto de 9. Luglio passato, e della quale colla veduta, che tutti i nostri fedelissimi sudditi riuniti in una sola famiglia misurassero colla medesima norma i loro diritti, e i loro doveri, concepimmo il desiderio fino dal momento che fu da noi riassunto il Governo di questi Stati, e siamo quindi venuti nella determinazione di ordinare con la pienezza della nostra Autorità quanto appresso.

ART. I. Dal giorno della pubblicazione della presente Legge sono aboliti i Codici, i Decreti, i Regolamenti, e tutte le altre disposizioni, che costituivano la Legislazione Civile relativa al diritto privato sotto l'ultimo cessato Governo.

II. Sono provvisoriamente, e fino a nuovi provvedimenti eccettuati dalla generale abolizione predetta il Codice di Commercio nelle parti, nelle quali non è contrario al Regolamento

per i Tribunali di Commercio, e all'altre Leggi da Noi pubblicate, il sistema ipotecario, le Leggi, e Regolamenti veglianti sopra il registro dei Contratti, e delle successioni, le disposizioni relative all'ammissione della prova testimoniale, e le Leggi sopra il Notariato.

III. Sono parimente eccettuati fino a nuove disposizioni, delle quali intanto ci occupiamo, dalla detta generale abolizione la Legge del Registro, ed i Regolamenti relativi alla medesima anche in quelle parti, che interessano gli atti Giudicjarj, e i diritti di Cancelleria ordinando però, che, fermi stanti nella loro integrità i diritti fissi dei predetti atti giudicjarj, i diritti proporzionali degli atti stessi siano ridotti, e rispettivamente pagati per la sola metà.

IV. Resta ferma l'operazione delle Leggi del cessato Governo, che riguardano la feudalità, le sostituzioni fidecommissarie, le Commende, e qualunque altro vincolo; di cui fossero stati affetti i beni immobili.

V. Dal giorno stesso della pubblicazione della presente Legge come sopra dovranno attendersi, ed osservarsi le Leggi, Ordini, e Regolamenti pubblicati dal primo Maggio 1814. in poi, e le Leggi, Ordini, e Regolamenti generali, che appartenevano alla Legislazione Civile del Gran-Ducato nel primo Dicembre 1807. in tutti i rapporti, nei quali non sono contrarj alle Leggi provvisoriamente conservate; ritenuta l'abolizione di tutti gli Statuti particolari delle Città, Terre, e Castelli del Gran-Ducato medesimo.

VI. In tutto quello, che non dispongono le Leggi, Ordini, e Regolamenti, dei quali abbiamo come sopra richiamata l'osservanza, si dovrà ricorrere al Gius Comune dei Romani, e al Diritto Canonico rispettivamente in quella forma, e con quelle modificazioni, colle quali quest'ultimo si osservava nel Gran-Ducato alla predetta epoca del primo Dicembre 1807.

VII. Con l'abolizione delle Leggi Civili del cessato Governo, e con la ripristinazione delle antiche Leggi del Gran-

Ducato, non deve intendersi portata alcuna lesione ai diritti legittimamente quesiti ai terzi sotto l'impero delle predette Leggi abolite.

Tale è la nostra volontà, della quale comandiamo l'inviolabile osservanza, non ostante qualunque Legge, Statuto, o consuetudine in contrario.

Dato li quindici Novembre mille ottocento quattordici..

FERDINANDO.

V. FOSSOMBRONI.

G. B. NOMICI.

(Disposizioni su diverse materie interessanti di Legislazione, finchè non giunga a formarsi un Codice completo delle Leggi Toscane.

FERDINANDO TERZO EC. EC. EC.

Inerendo Noi al sistema propostoci di provvedere alle più interessanti materie di Legislazione finchè non giunga a formarsi un Codice completo di Leggi Toscane, e secondati in questa veduta dalla Commissione Legislativa, la quale per mezzo del Nostro Consiglio di Stato ci ha presentati diversi Progetti di Leggi sopra le materie medesime, siamo venuti nella determinazione di ordinare conforme ordiniamo con la pienezza della nostra autorità, che abbiano forza di Leggi, e si osservino per tutto il Gran-Ducato le seguenti disposizioni.

Della patria potestà, e suoi effetti.

ART. 1. **I** figli, e descendenti nati da legittimo matrimonio, o legittimati per matrimonio susseguente sono soggetti alla potestà del padre, o di altro loro ascendente agnato maschio paterno.

2. Essa consiste nell'autorità, e nei diritti, che la natura, e la legge rispettivamente attribuiscono a chi ne è rivestito sopra la persona, e sopra i beni di chi vi è sottoposto.

3. Questa potestà risiede nell'ascendente più remoto, eccettuato il caso dell'emancipazione di un'ascendente più prossimo.

4. In tal caso i figli, e descendenti di un'emancipato nati dopo l'emancipazione vivono sotto la di lui potestà, e non sotto la potestà dell'ascendente più remoto emancipante.

5. Quelli, che sono soggetti alla patria potestà si chiamano figli di famiglia.

6. Cessa la patria potestà agli anni trenta compiuti nei maschi, e agli anni quaranta compiuti nelle femine, che vi sono sottoposte: Cessa per la loro volontaria, o necessaria emancipazione: E cessa per la morte naturale, o civile non tanto di chi vi è soggetto, quanto di chi la gode, se questi non lascia dopo di se descendenti, ai quali si devolva.

7. Tutti i figli, e descendenti debbono, finchè vivono, ai loro genitori, e agli altri loro ascendenti sì maschi, che femine onore, obbedienza, ed ossequio.

8. Chi è rivestito della patria potestà ha l'usufrutto dei beni avventizj del figlio di famiglia.

9. Questo usufrutto non si estende nè ai beni donati, e lasciati al figlio di famiglia sotto l'espressa, e letterale condizione, che il padre, o gli altri ascendenti non ne debbano godere;

Nè ai beni, che siano stati conferiti al figlio di famiglia in contemplazione di un certo, e determinato matrimonio;

Nè ai beni pervenuti nel figlio di famiglia per via di consuecessione testata, o intestata col padre;

Nè ai beni della eredità devoluta al figlio di famiglia, e da esso accettata contro il consenso di quello, alla cui potestà viva sottoposto;

Nè ai beni compresi nelle regie donazioni fatte a sola, e personale contemplazione del figlio di famiglia.

Nè ai beni, che il figlio di famiglia abbia acquistati colla propria industria, e lavoro.

10. Oltre gli oneri, ai quali sono soggetti tutti gli altri usufruttuarj, chi percepisce questo usufrutto deve supplire alle spese della educazione del proprietario, e somministrare ad esso, e alla di lui famiglia il trattamento conveniente.

11. Questo usufrutto si estingue al momento, in cui cessa la patria potestà, dalla quale deriva, e si limita nel caso della emancipazione, come sarà detto a suo luogo.

12. I beni pervenuti nel figlio di famiglia o direttamente da quello, che ritiene la patria potestà, o a contemplazione espressa di esso costituiscono il di lui peculio profetizio.

13. La proprietà di questi beni appartiene alla persona, nella quale risiede la patria potestà, e il figlio di famiglia non ne ha, che la semplice amministrazione, la quale può essergli tolta ad arbitrio del proprietario.

14. Gli acquisti fatti con il denaro del padre, ma in proprio nome dal figlio di famiglia, appartengono a quest'ultimo come di lui beni industriali, salva la restituzione al padre, o lui defunto, salva la imputazione, o la collazione del denaro erogato in tali acquisti, quando non costi della contraria volontà del padre medesimo.

15. Questa disposizione non ha luogo, e gli acquisti fatti dal figlio di famiglia appartengono al padre, quando concorranò riscontri valevoli a persuadere, che il nome del figlio di famiglia fosse apposto simulatamente.

16. I beni acquistati per occasione di guerra, e di milizia,

coll'esercizio di cariche, o impieghi civili, di professioni, o arti liberali, e nel clericato costituiscono rispettivamente il patrimonio castrense, o quasi castrense del figlio di famiglia.

17. Il figlio di famiglia quanto a questi beni si considera padre di famiglia, ne ha il pieno dominio, e può disporne liberamente tanto per atti tra i vivi, quanto per atti di ultima volontà.

Delle disposizioni, obbligazioni, e contratti dei figli di famiglia.

18. Compiuta l'età di anni diciotto possono i figli di famiglia disporre per testamento, e per altro atto qualunque di ultima volontà dei loro beni avventizj.

19. I figli di famiglia minori non possono contrarre alcuna specie di obbligazione, disporre per atti tra i vivi, alienare in alcun modo i loro beni, nè stare in proprio nome in giudizio senza il consenso di quello, sotto la cui potestà essi vivono, e nel caso di sua assenza, o rifiuto senza l'autorizzazione del Giudice.

20. Questa autorizzazione preceduta dall'esame della congruità delle cause è altresì necessaria in tutte le obbligazioni, che i figli di famiglia minori contraggono per interesse, e vantaggio di quello, alla cui potestà sono sottoposti.

21. I figli di famiglia maggiori non possono quanto ai loro beni, che non siano castrensi, o quasi castrensi, porre in essere alcuno degli atti indicati nell'articolo 19. senza il consenso di quello, che esercita i diritti della patria potestà: Questo consenso si richiede unicamente per il di lui personale interesse.

22. La nullità delle obbligazioni dei figli di famiglia, e degli atti di sopra espressi in difetto delle prescritte formalità non può dedursi, che dal figlio di famiglia, e dai suoi eredi universali, o dal padre in ciò, che riguarda il suo interesse.

23. Indipendentemente dalle indicate formalità si sostengono

9

le obbligazioni dei figli di famiglia, quando siano divenuti locupleziori dentro i limiti per altro, e nella misura della loro locupletazione.

24. Si sostengono quando nell'atto di obbligarsi abbiano asserito di essere prosciolti dalla patria potestà, purchè sia concorsa nel terzo contraente una plausibile credulità di questa asserzione fondata in qualche probabile motivo.

25. Si sostengono i contratti fatti dai figli di famiglia maggiori, i quali pubblicamente, e generalmente maneggino gli interessi, e i beni di quello, sotto la cui potestà essi vivono con di lui scienza, e pazienza.

26. Si sostengono i contratti dei figli di famiglia ancorchè abitino, e convivano con quello, alla cui potestà sono sottoposti, quando agiscano pubblicamente in figura di padri di famiglia, e godano per una credulità derivata dal fatto loro, e dalla acquiescenza dell'ascendente, che esercita la patria potestà, la comune reputazione di persone abili ad obbligarsi.

27. In questo caso appartiene alla prudenza del Giudice di determinare, se l'allegata credulità sia giusta, e no, e di dare la conveniente valutazione agli atti, dai quali si desuma.

28. Se i figli di famiglia, che abitino, e convivano con quello, che ritiene la patria potestà, esercitano pubblicamente la mercatura, in tal caso, oltre la validità delle loro obbligazioni, chi gode della patria potestà è tenuto per i debiti dai medesimi contratti per causa di mercatura, a meno che non abbia resa nota al pubblico una contraria sua dichiarazione, o protesta.

29. Nel caso, che ai figli di famiglia sia stato costituito un peculio da chi gode la patria potestà, è questi obbligato verso i terzi contraenti dentro i limiti del peculio soltanto, quando abbia reso pubblico, e notorio l'atto della costituzione del peculio, altrimenti è tenuto indefinitamente.

30. Possono i figli di famiglia accettare liberamente le obbligazioni altrui, che ridondino in loro positiva utilità.

Della emancipazione.

31. Se il figlio di famiglia è maggiore di età, e presente può procedersi alla di lui emancipazione espressa per mezzo di un'atto ricevuto da pubblico Notaro, avanti il quale deve comparire non tanto il figlio, che richiede la emancipazione, quanto il padre, o altro ascendente, che vi aderisce.

32. Se il figlio di famiglia maggiore è assente, la emancipazione non può farsi, che avanti il Giudice con l'assistenza di un curatore all'assente, e con l'intervento di persona rivestita di sua speciale procura.

33. Se il figlio di famiglia è minore, e presente la emancipazione non può farsi del pari, che avanti il Giudice, il quale conosce, e dichiara la giustizia delle cause di essa, e provvede alla tutela del figlio emancipato.

34. Se il figlio di famiglia è minore, e assente si rende inoltre necessaria l'assistenza di un curatore, e l'intervento di persona rivestita di sua speciale procura.

35. In tutti i sopraddetti casi devono essere autorizzate dal Giudice, e rese pubbliche per mezzo di editti le emancipazioni per unico atto.

36. Non può procedersi alla emancipazione generale, ed espressa del figlio di famiglia, finchè non abbia compita l'età di anni diciotto.

37. Tutte le emancipazioni espresse, e generali devono rendersi pubbliche per mezzo di editti, e deve delle medesime conservarsi un registro particolare nel Tribunale, a cui sono soggetti l'emancipante, e l'emancipato.

38. Di tutte le emancipazioni espresse, e generali, che avranno luogo in ogni parte del Gran-Ducato, deve inoltre conservarsi un registro presso il Magistrato Supremo della città di Firenze, nel quale verrà inserito nella sua integrità l'atto della emancipazione.

39. Le suddette emancipazioni non produrranno alcun'ef-

fatto legale riguardo ai terzi, se non dal giorno, in cui l'atto delle medesime verrà inserito in questo registro.

40. Non può il padre essere astretto alla emancipazione del figlio, se non quando dilapidasse le sostanze, e i beni di questo, e ne maltrattasse la persona, o per altri giusti motivi.

41. Non può il figlio essere astretto ad accettare la emancipazione dal padre, se non quando maltrattasse la di lui persona, anche con ingiurie verbali, o con allontanarsi in altra guisa dalla dovuta reverenza, e subordinazione,

42. Si considera tacitamente emancipato il figlio di famiglia, che dopo contratto il matrimonio esca col consenso del padre dalla casa paterna, e viva abitualmente fuori della medesima.

43. Si considera egualmente emancipato il figlio di famiglia, il quale abiti fuori della casa di quello, alla cui potestà è sottoposto, e con di lui scienza, e pazienza, e separatamente da esso eserciti pubblicamente la mercatura, o qualche arte in qualità di maestro, e principale della taberna.

44. Sono emancipati di diritto, e a contemplazione della loro dignità gli Arcivescovi, i Vescovi, i Governatori di provincia, i Consiglieri di Stato, i Capi di Dipartimento, i Giudici di revisione, e quelli di ultima istanza nella Capitale, e i Comandanti superiori di arme.

45. Al momento della emancipazione generale, o espressa, o tacita, o indotta per disposto della Legge, l'usufrutto dei beni avventizj goduto da quello, alla cui potestà era soggetto l'emancipato, si restringe alla sola metà, e cessano proporzionatamente gli oneri inerenti al medesimo.

46. Se si tratta di emancipazione coatta derivata da colpa del figlio ritiene l'emancipante l'intero usufrutto dei beni già pervenuti nel figlio stesso, e acquista l'usufrutto di quelli, che pervenissero in lui dopo la fatta emancipazione.

47. Nei casi contemplati dai precedenti articoli 45., e 46. l'usufrutto dura finchè il figlio emancipato non sia giunto all'età

di anni trenta compiti se maschio, e all'età di anni quaranta compiti se femina.

48. Se si tratta di emancipazione coatta derivata da colpa dell'emancipante perde l'intero usufrutto, nè gli rimane, che il diritto agli alimenti ai termini di ragione.

49. Nei casi dei quali non è disposto nella presente legge si ricorre al diritto civile romano.

Disposizioni transitorie.

50. Le madri vedove, che al momento della pubblicazione della presente legge godono l'usufrutto dei beni già devoluti ai loro figli minori, continuano a goderne sopra i beni stessi per il tempo, con gli oneri, e nei modi, con i quali lo acquistarono sotto le leggi del cessato Governo.

51. I figlj, che al giorno della pubblicazione della presente legge hanno compiuta l'età di anni ventuno, o sono nello stato di legale, o di volontaria emancipazione non ricadono nella potestà dei loro ascendenti agnati maschi, ma si conservano nello stato, nel quale si trovano secondo il prescritto delle leggi predette.

52. Qualora i figlj non abbiano al giorno della pubblicazione della presente legge compiuta l'età degli anni diciotto, o non siano legalmente, o volontariamente emancipati, continuano i padri nel godimento dell'usufrutto sopra i beni avventizj dei figli stessi per tutto il tempo, e con gli oneri, e nei modi, che viene accordato ai padri medesimi dalla legge nuova.

53. Nel caso, che i figli abbiano compiuta l'età degli anni diciotto, o siano nello stato di legale, o volontaria emancipazione, i padri, che al giorno, in cui furono poste in vigore le leggi del cessato Governo godevano dell'usufrutto sopra i beni avventizj dei figli medesimi, conservano questo usufrutto per la sola metà, o sono reintegrati per la metà solamente

nella percezione di esso, e ne godono nei modi, e con gli oneri, e per il tempo, che lo accordavano le leggi, sotto le quali lo avevano acquistato.

54. Lo stesso ha luogo per gli altri ascendenti agnati maschi.

55. Con le disposizioni contenute nei precedenti articoli 53., e 54. non deve intendersi derogato alle convenzioni, che possono avere avuto luogo, nè deve per il tempo precedente tenersi a calcolo l'usufrutto percesso ancorchè quello, che lo ha percesso si giustificasse locupletato.

Della Tutela Testamentaria, Legittima, e Dativa.

1. Per la morte dell'ascendente, presso cui risiede la patria potestà, i figli, e discendenti rimasti nell'età minore, e che non ricadono nella potestà di altro loro ascendente, passano sotto l'autorità del tutore.

2. Il tutore invigila, e presiede alla persona, e amministra il patrimonio dei medesimi per tutto il tempo della loro minore età.

3. L'età minore dura, finchè non siano compiuti gli anni ventuno.

4. Sono assolutamente nulle tutte le obbligazioni dei minori non autorizzate dal Giudice senza distinzione di puberi, o impuberi.

5. Nientedimeno i minori autorizzati dal Giudice ad esercitare il commercio si obbligheranno validamente per causa del commercio medesimo.

6. Sono valide tutte le obbligazioni dei maggiori a favore dei minori, quantunque manchi l'autorizzazione del Giudice, in quelle parti, che ridondano in positiva, e indubitata utilità dei minori stessi.

7. Il solo ascendente, nel quale risiede la patria potestà, ha diritto di nominare nel testamento il tutore ai figli, ed altri discendenti, che non ricadano alla sua morte nella patria potestà di alcun altro.

8. Può essere approvato dal Giudice il tutore nominato nel testamento della madre, ma in questo caso assume il carattere di tutore dativo.

9. È permesso all'estraneo, che onora il minore della universale istituzione in erede, o anche di legati, o che gli conferisce qualsivoglia emolumento di destinare un amministratore di tutto ciò, che ha lasciato, o conferito al minore indipendentemente dal tutore di esso.

10. Alla sola madre si deferisce la tutela legittima subito dopo la morte del padre sopra i figli non emancipati.

11. Può il padre nominarla tutrice nel testamento, e in questo caso è tutrice testamentaria a tutti gli effetti: Può anche nel medesimo destinare un curatore.

12. Nella tutela legittima della madre può il Giudice anche d'ufficio destinare per giuste cause, ed espresse un curatore.

13. La madre passando alle seconde nozze perde in qualunque caso la qualità di tutrice.

14. Ha l'obbligo di notificare preventivamente al Giudice il suo futuro matrimonio, onde provveda alla tutela.

15. In mancanza di questa preventiva notificazione è tenuta solidalmente col suo nuovo marito a tutti i danni, e pregiudizj, che venissero in qualunque modo a risentire i suoi figli minori.

16. È per altro nelle facoltà del Giudice di mantenere la madre, quando essa ne faccia istanza, nella tutela, secondo il suo prudente arbitrio, o sola, o nominando un contutore, che può essere anche il nuovo marito, e in questo caso l'uno, e l'altra sono tutori dativi a tutti gli effetti.

17. Non esistendo il tutore, nè testamentario, nè legittimo il Giudice destina il dativo.

18. In questa destinazione deve avere un riguardo agli zii paterni, ed ai più prossimi parenti dei minori, secondo il suo prudente arbitrio, e deve principalmente considerare il maggior vantaggio di questi ultimi.

19. Oltre i parenti, sono tenuti i Cancellieri comunitativi, i rappresentanti delle Comunità, o in corpo, o individualmente, e tutti gli agenti di giustizia subordinati ai rispettivi Giudicanti locali a denunziare colla maggiore sollecitudine al Giudice le persone, che abbisognano di tutore, onde vi provveda senza ritardo.

20. Il tutore qualunque o testamentario, o legittimo, o dativo, che abbia degl'interessi in proprio di qualsivoglia specie, i quali siano in collisione con quelli del minore, è nell'obbligo di ricorrere al Giudice, onde destini per gli interessi medesimi un curatore speciale finchè non siano definitivamente liquidati: Altrimenti è tenuto ai danni, e pregiudizj, che possa in qualunque modo risentirne il minore.

Della Interdizione.

21. Dovranno essere interdetti i furiosi, i dementi, ancorchè godano di luoidi intervalli, gl'imbecilli, i sordi e muti, e tutti quelli, che per alcuna abituale malattia sono incapaci di amministrare i proprj beni.

22. La prodigalità potrà costituire una causa legittima di interdizione.

23. L'interdizione dei furiosi potrà essere provocata da chicchessia.

24. L'interdizione dei dementi, degli imbecilli, dei sordi, e muti, e dei prodighi potrà essere provocata da tutti coloro, che hanno l'obbligo di aver cura della persona, o che vantano un'interesse nel patrimonio di quello, che deve, o può essere interdetto.

25. In tutti i casi indistintamente l'interdizione potrà essere provocata dall'Avvocato Regio.

26. La domanda d'interdizione sarà concepita per via d'istanza, e dovrà contenere dettagliatamente enunciati i fatti, per i quali si reclama l'interdizione medesima.

27. Questa domanda sarà portata avanti la Reale Consulta, e l'istanza sarà diretta agli Auditori, che la compongono.

28. La Real Consulta, se i fatti allegati nella domanda sono atti per la loro natura, e gravità a dar luogo all'interdizione, trasmetterà l'affare al Tribunale, o Giudice di prima istanza del domicilio del convenuto, all'effetto, che d'ufficio, e senza alcuna formalità proceda alla verificaione dei fatti, che vengono ad esso obiettati.

29. Eseguita la opportuna verificaione, saranno questi fatti contestati al convenuto, e il Tribunale, o il Giudice, sempre d'ufficio, e senza alcuna formalità procederà alla verificaione di quelli, che verranno dal convenuto medesimo allegati a suo discarico.

30. Se dalla verificaione dei fatti in aggravio del convenuto resulterà un fondato sospetto della sussistenza delle cause dell'interdizione, il Tribunale, o il Giudice, se si tratta d'interdizione provocata per causa di prodigalità, inibirà provvisoriamente al convenuto di obbligarsi, di contrattare, e di stare in giudizio senza l'assistenza di un curatore, che sarà nominato nel decreto medesimo: Questo decreto sarà reso pubblico per via di editti.

31. Se si tratta d'interdizione provocata per qualunque altra delle cause enunciate di sopra il Tribunale, o il Giudice potrà nominare al convenuto un'amministratore provvisorio.

32. Compilato il processo colla verificaione dei fatti allegati a suo discarico dal convenuto sarà trasmesso alla Reale Consulta, dalla quale in contraddittorio di chi ha provocata l'interdizione, e del convenuto medesimo sarà proferita la decisione motivata, che rigetterà, o ammetterà la domanda.

33. La decisione, che rigetterà la domanda d'interdizione, potrà inibire al convenuto di obbligarsi, di contrattare, e di stare in giudizio senza il consenso di un curatore.

34. Tanto nel caso, che la decisione abbia ammessa la do-

manda d' interdizione, quanto nell' altro, che, rigettata questa domanda, abbia inibito al convenuto di obbligarsi, di contrattare, e di stare in giudizio, la decisione medesima dovrà contenere la nomina di un curatore.

35. Questa decisione sarà notificata al convenuto, e al curatore provvisorio, se vi ha luogo, e cesseranno fino da tal momento gli effetti del decreto, che avrà nominato il curatore medesimo.

36. Dalla decisione, che pronunzierà l' interdizione, o rigetterà la domanda di essa, egualmente che da quella, che proibirà al convenuto di obbligarsi, di contrattare, e di stare in giudizio, sarà ammesso il ricorso al Principe per mezzo del Real Consiglio di Stato.

37. Questo ricorso non sospenderà l' esecuzione della decisione predetta.

38. La decisione, che ammetterà l' interdizione, o inibirà al convenuto di obbligarsi, di contrattare, e di stare in giudizio sarà resa pubblica per via di editti tanto nel luogo del permanente domicilio, quanto nel luogo ove sono situati i beni dell' interdetto, o sottoposto, e il di lui nome sarà iscritto in una tavoletta da tenersi affissa a quest' uso preciso nella sala di udienza del rispettivo Tribunale.

39. Saranno considerati sospetti di antidata gli atti anteriori alla interdizione dei prodigi, che non abbiano data certa, salvo il diritto di purgare questo sospetto con prove anche artificiali secondo il prudente arbitrio del Giudice.

40. Gli atti anteriori all' interdizione possono essere annullati, se la causa esisteva notoriamente, quando questi atti furono posti in essere.

41. Cessa l' interdizione cessate le cause, che la determinarono, ma non altrimenti, che in ordine ad una nuova decisione della Real Consulta,

Disposizioni Transitorie.

42. Tutte le madri , che nel giorno della pubblicazione della presente legge sono tutrici dei proprj figli continuano nell' esercizio della tutela , o testamentaria , o legittima , e dativa .

43. Tutti quelli , che all' epoca della pubblicazione della presente legge si trovano sottoposti al consulente giudiziario continuano ad essere inabilitati ad obbligarsi , a far contratti , e a stare in giudizio , senza l'assistenza dei loro rispettivi consulenti , i quali a quest' effetto assumono immediatamente la qualità di curatori .

*Dell' amministrazione , e del rendimento di conti
dei Tutori , e Curatori .*

44. L' amministrazione della tutela , e della cura è gratuita : Le sole spese , che il tutore , o il curatore avrà fatto del proprio in vantaggio della medesima , devono essere rimborsate come di ragione .

45. Nondimeno nel solo caso , nel quale l' amministrazione della tutela , o cura apporti un positivo danno al tutore , o curatore potrà essergli assegnato dal prudente arbitrio del Giudice una proporzionata indennizzazione , ed anche un discreto annuo emolumento .

46. I tutori , e curatori nominati procederanno immediatamente a formare un' esatto , e distinto inventario di tutti gli stabili , mobili , semoventi , crediti , azioni , e ragioni , e generalmente di tutto ciò , che per qualunque titolo spetti al patrimonio del minore , o altro sottoposto , e prima d' assumere l' amministrazione sono obbligati a dare idonea cauzione di bene , e fedelmente esercitarla .

47. Da questa cauzione è esente il tutore testamentario , a meno che non si provi avere il testatore ignorato la vergenza

all'inopia di quello, che ha nominato, nel qual caso sarà questo tenuto a prestare la necessaria cauzione, e possono essere dispensati da questa cauzione anche i tutori dativi, allorchè si tratti di patrimoni poveri, e miserabili.

48. Non può la madre tutrice legittima dei suoi figli assumere la tutela senza la previa obbligazione della metà delle sue doti autorizzata dal Giudice.

49. Appartiene ai tutori, e curatori l'esercizio di qualunque atto amministrativo, ed in specie di pagare, e riscuotere, di vendere, comprare, e permutare i bestiami, e le grasse, comportandosi in queste, e simili operazioni da buoni, e diligenti padri di famiglia con tenere di tutto esatta, e distinta scrittura per rendere il dovuto conto al Giudice destinato a riceverlo.

50. È preciso dovere del tutore d'invigilare alla buona educazione dei minori dirigendoli opportunamente a quelle occupazioni intellettuali, o manuali, che stima le più convenienti, e adattate alle naturali disposizioni di essi, alla condizione della famiglia, e allo stato del patrimonio, e con questi riguardi esso somministra ai medesimi gli alimenti proporzionati, che nel caso di contestazione sono tassati dal Giudice competente.

51. Anche i curatori hanno rispettivamente l'obbligo di ben dirigere la condotta de' sottoposti, e somministrare ai medesimi gli alimenti nella maniera espressa nell'articolo precedente.

52. Non sarà permesso ai tutori, o curatori, senza l'approvazione del Giudice, di procedere alla compra, o alla vendita di beni stabili, di sottoporre o tutti, o parte dei detti beni esistenti nel patrimonio amministrato al vincolo di livelli perpetui, o di lunga durata e di contrattarne la locazione, che oltrepassi gli anni cinque, nè di proseguire traffici mercantili: E non potranno senza la stessa approvazione ritirare capitali fruttiferi, meno il caso, che il debitore ultroneamente voglia restituirli, nè prendere denaro a titolo di cambio, o di

censo, nè assegnare la dotè alle figlie, nè azzardare finalmente veruna contrattazione, per cui gl'interessi del patrimonio dei sottoposti si espongano al pericolo di soffrir danno, o deperimento.

53. Potranno bensì accettare liberamente ogni emolumento, che a titolo puramente lucrativo, sopravvenga a vantaggio dei loro amministrati.

54. Se nel patrimonio del minore si troveranno mobili, e masserizie, gioje, ed altri utensili d'oro, e d'argento, o qualunque altra suppellettile, che sia superflua all'uso ordinario, e alla decenza della famiglia, il tutore, con precedente approvazione del Giudice, dovrà farne la vendita per mezzo del pubblico incanto, e lo stesso potrà farsi dal curatore sopra simili oggetti appartenenti ai suoi sottoposti, quando l'interesse del patrimonio lo esiga.

55. I tutori, e curatori impiegheranno con l'approvazione del Giudice in modo cauto, e sicuro ogni somma di denaro non necessaria alle occorrenze ordinarie, e straordinarie della loro amministrazione, ed alla decenza della famiglia: Se trascureranno di farlo, saranno essi tenuti a pagare del proprio gl'interessi legittimi sopra le somme, che avranno ritenute infruttifere.

56. I tutori rendono conto della loro amministrazione ogni triennio, ed i curatori ogni anno: Cessa quest'obbligo nei soli tutori testamentarij, che ne siano stati espressamente dispensati nel testamento paterno, i quali rendono conto al termine della loro tutela.

57. Se il tutore, o curatore ometterà di fare il dovuto inventario, o di esibirlo quando ne sia legittimamente richiesto, o se ricusa di render conto ai tempi assegnati, vi sarà astretto con tutti quei mezzi, che il prudente arbitrio del Giudice crederà opportuni nelle diverse particolari circostanze, salva sempre ai minori, ed agli altri sottoposti l'azione per i danni, che saranno derivati da tali omissioni.

58. Il tutore, e curatore, anche quando sia legittimamente finita la tutela, o la cura, non potrà abbandonare l'amministrazione, se prima ciascuno di essi non abbia reso esatto conto della medesima con l'approvazione del Giudice; altrimenti resterà a suo carico il risarcimento di tutti i danni, che avrà cagionato al patrimonio dei sottoposti questo intempestivo recesso: Tale obbligo è comune anche al tutore testamentario, che il padre abbia dispensato dal rendimento di conti.

*Delle scuse, dell'incapacità, e della rimozione
dei tutori, e curatori.*

59. Non è permesso ad alcuno, che venga destinato al pubblico ufficio della tutela, o della cura, il recusare d'accettarlo, se non abbia da addurre una delle scuse, che saranno successivamente indicate.

60. Questa scusa ad istanza di quello, che vuol profittarne sarà riconosciuta, e approvata con sentenza del Giudice; Prima di questa sentenza l'amministrazione rimane a carico, e pericolo del tutore, o curatore nominato, qualora non sia altrimenti dichiarato dal Giudice, il quale secondo le occorrenze dei casi è autorizzato a condannare il tutore ad una multa pecuniaria a favore dei minori, e degli altri sottoposti, quando abbia trascurato volontariamente, e colposamente d'assumere la detta amministrazione.

61. Così i tutori dativi, e i curatori debbono dimandare, e ottenere la stessa sentenza riguardo alle scuse sopravvenute per esser liberati dalla rispettiva amministrazione, di cui sono responsabili per tutto il tempo precedente.

62. Sono dispensati come sopra dall'esercizio della tutela, e della cura,

I. I padri di quattro figli viventi legittimi, e naturali.

II. Quelli, che hanno già tre tutele, o cure, o in proprio, o nella famiglia, alla quale appartengono, e potranno

egualmente servire a scusarli due tutele , o cure , ed anche una sola , qualora quelle , o questa siano di tale importanza da rendere troppo grave ai medesimi il nuovo incarico .

III. Quelli , che sono attaccati da abituale malattia , che non gli permetta d'occuparsi degli affari .

IV. I vecchi , che hanno compiuti gli anni settanta .

V. I Magistrati in attività di servizio , e gl' impiegati nelle Regie , e pubbliche amministrazioni .

63. Il tutore , o curatore che nei casi rispettivi abbia più scuse da produrre , e che nondimeno gli piaccia di sottoporre all'esame del Giudice una sola di esse , s'intenderà aver rinunciato al beneficio delle altre , e se la prodotta non verrà approvata , non gli sarà permesso di valersi delle rimanenti in un nuovo giudizio .

64. Le scuse sopravvenute dopo l'intrapresa amministrazione possono utilmente proporsi dentro il corso d' un mese , e non si ammettono oltre questo termine .

65. Si escludono dall'esercizio della tutela , e della cura per incapacità assoluta , o relativa alla condizione particolare della persona .

I. I sordi e muti .

II. I ciechi .

III. I furiosi , o dementi .

IV. I minori , e i soggetti al curatore .

V. Le donne , eccettuata la madre verso i proprj figli , e l'ava paterna verso i nipoti .

VI. Gli ecclesiastici costituiti negli ordini sacri , se non siano congiunti in quarto grado civile del minore , o del sottoposto al curatore .

VII. Chiunque ha promosso delle accuse criminali contro la persona del minore , o altro sottoposto , o che ha contestata lite per proprio interesse contro il patrimonio dei medesimi .

66. I tutori , e curatori , nei quali cade un fondato sospetto d'aver male amministrato il patrimonio dei loro sottoposti , o

per malizia, o per ignoranza, o negligenza, d'aver trascurato la buona educazione di essi, e più ancora di aver secondato le viziose inclinazioni dei medesimi, saranno rimossi immediatamente dall'amministrazione della tutela, e della cura: Il Giudice procederà a prender cognizione dei fatti imputati sull'istanza non solo dei congiunti del sottoposto, ma di qualunque estraneo, e per obbligo ancora del proprio ufficio, e secondo le circostanze, previa sempre la refezione dei danni cagionati al patrimonio dei sottoposti, condannerà i rimossi a quelle giuste coercizioni, che saranno comprese nelle sue facoltà: E nel caso che possa aver luogo una pena afflittiva, o infamante nè rimetterà il giudizio al Magistrato competente.

Delle obbligazioni delle donne.

1. Le donne innutte, o vedove, ancorchè non soggette alla patria potestà, e maggiori di ventun'anno non possono contrarre alcuna specie di obbligazione, disporre per atti tra vivi, alienare in alcun modo i loro beni, nè stare in giudizio nella qualità di attrici senza il decreto del Giudice di prima istanza del loro rispettivo domicilio, e senza il consenso del loro padre, quando esista, e non sia, o interdetto, o assente:

2. Se non esiste il padre, o esistendo sia interdetto, o assente, è necessario il consenso di un curatore specialmente deputato dal Giudice, che deve interporre il decreto.

3. Se si tratta di donna maritata, oltre il consenso del padre, e rispettivamente del curatore, e oltre il decreto del Giudice, deve intervenire negli atti preindicati il consenso del marito, quando non vi abbia interesse.

4. Il decreto del Giudice deve contenere a pena di nullità non tanto i motivi, per i quali la donna viene autorizzata ad obbligarsi, a disporre dei propri beni, ad alienarli, e a stare in giudizio, quanto la menzione espressa del consenso rispettivamente prestato dal padre, dal curatore, o dal marito.

5. In caso d'ingiusto dissenso per parte del padre, del curatore, o del marito, il Giudice potrà non ostante autorizzare la donna, ma dovrà far menzione nel decreto del dissenso medesimo.

6. Se si tratterà di autorizzare la donna maritata ad obbligare, o alienare la sua dote, o a disporre di essa, non potrà mai eccedersi in nessun caso la metà della dote medesima.

7. Le solennità ordinate di sopra debbono o precedere, o accompagnare l'atto, che vuol porsi in essere, nè possono rimaner supplite per via di equipollente.

8. Presso il Tribunale, che avrà interposto il decreto di autorizzazione, dovrà tenersi un registro di tutti i decreti, che rispettivamente si pronunzieranno quanto alle alienazioni, obbligazioni, e disposizioni delle donne, e nessun decreto avrà effetto legale finchè non sia inserito nel suo intero tenore in questo registro.

9. La nullità dependente dal difetto di alcuna delle solennità prescritte di sopra potrà dedursi da chicchessia per l'effetto di escipere, e dalla sola donna, e suoi eredi universali per l'effetto di agire.

10. Sono valide senza bisogno di solennità le obbligazioni delle donne inutte, o vedove, che senza dependenza da alcuno, esercitano qualunque mercatura, o traffico, per tutto ciò che riguarda questo esercizio, e lo stesso procede nelle obbligazioni delle donne maritate, quando esercitano la mercatura, o il traffico independentemente dal marito, e con di lui scienza, e pazienza.

Delle persone, alle quali non è permesso di far testamento, o altro atto di ultima volontà, e di ricevere per alcuno dei detti atti.

1. Tutti quelli, che sono inabilitati dalla legge non possono disporre, e rispettivamente ricevere per atto di ultima

volontà col mezzo del testamento, o del codicillo, o della donazione per causa di morte.

2. Sono inabilitati a disporre con qualunque degli indicati mezzi del testamento, del codicillo, o della donazione per causa di morte, quelli che non sono sani di mente nel tempo della disposizione, i minori di quattordici anni non compiuti, i figli di famiglia di diciotto anni parimente non compiuti; i sottoposti o per furore, o per demenza, o per prodigalità; e quelli, che sono incorsi nella morte civile, o in conseguenza di professione religiosa, o in conseguenza di condanna.

3. Il minore fatto maggiore è inabilitato a disporre in favore del suo tutore prima, che il tutore abbia reso legittimo conto della tutela.

4. Nel caso della esistenza dei figli del comune matrimonio, e loro discendenti il marito non può disporre a favore della moglie, nè viceversa la moglie a favore del marito, se non che dell'usufrutto della sua eredità dopo prelevata la legittima dei figli, e discendenti, o sìvero della quarta parte in proprietà della eredità medesima.

5. La moglie, che premuore senza figli del comune matrimonio, o loro discendenti non può disporre in pregiudizio del marito della metà della sua dote, la qual metà deve appartenere a titolo di lucro al marito istesso, non ostante che la moglie predetta abbia lasciati dopo di se dei figli, e discendenti di altri precedenti matrimonj.

6. In tutti gli altri casi il conjuge binubo, il quale lascia dopo di se dei figli, e discendenti di altri precedenti matrimonj, non può disporre a favore del coniuge superstite, nè a favore dei di lui congiunti sì ascendenti, che collaterali sino al quarto grado civile inclusive, se non che di una porzione eguale a quella minore porzione, di cui abbia disposto, oltre la legittima, a favore di uno dei figli, e discendenti del primo, o altro matrimonio.

7. Nel concorso di figli, e discendenti legittimi i genitori

non possono disporre a favore dei figli naturali, e loro discendenti, se non dentro la misura della porzione minore, che hanno lasciato al di là dell'importare della legittima ad uno dei medesimi figli, e discendenti legittimi, purchè non ecceda la sesta parte della eredità disponibile.

8. I figli adulterini, e incestuosi sono incapaci di ricevere, e i loro genitori sono inabilitati a disporre in qualunque caso a favore di essi, fuori che di una somma annua, o mensuale proporzionata agli alimenti necessari.

9. Sono incapaci di ricevere per testamento, codicillo, o donazione per causa di morte quelli, che non sono nati, o almeno concepiti nel giorno della morte del disponente.

10. Se per altro la disposizione è fatta a favore di figli nati, o concepiti da un matrimonio certo, e determinato, non è proibito di comprendere nella disposizione istessa, e renderne partecipi degli effetti anche gli altri figli, che potessero nascere in futuro dallo stesso matrimonio.

11. I testimoni, che intervengono all'atto, il notaro, che se ne roga, i di lui ascendenti, e discendenti, la di lui moglie, e i di lui collaterali, ed affini fino in terzo grado civile inclusive sono tutti incapaci di ricevere per mezzo di qualunque degli atti suddetti, eccettuato il caso del testamento solenne.

12. Sono incapaci di succedere gl'individui incorsi nella morte civile per professione religiosa, tutti i corpi, collegj, università tanto ecclesiastiche, quanto laiche, e generalmente tutte le manimorte, che non abbiano ottenuta speciale esenzione, rapporto alle quali devono osservarsi le leggi, ordini, e regolamenti richiamati in vigore con la legge del dì 9. Settembre 1814. e che saranno raccolti sotto il titolo particolare delle mani morte, e delle persone di mano morta.

13. Sono incapaci egualmente di ricevere per testamento, codicillo, o donazione per causa di morte tutti gl'individui, che sono incorsi nella morte civile per condanna.

14. I forestieri non sono incapaci di ricevere per qualun-

que atto di ultima volontà, se non nel caso, e nel modo istesso, in cui i sudditi dello Stato di Toscana sono resi incapaci dalle leggi del paese, al quale appartengono i forestieri medesimi.

Del modo di fare il testamento.

1. Il testamento non può essere, se non che olografo, nuncupativo, o solenne.

2. Il testamento olografo esige, che sia scritto tutto per l'intero, che sia datato, e che sia firmato di propria mano dal testatore, e deve inoltre contenere l'indicazione del luogo, ove è fatto, e della professione del testatore medesimo.

3. Se il testamento olografo non è scritto tutto per l'intero dal testatore, se egli non vi appone la data di suo carattere, se manca la di lui firma, e l'indicazione della di lui professione, e del luogo ove è fatto, il testamento è nullo.

4. Quando anche siano state osservate tutte le predette formalità il testamento olografo è nullo, se nella carta, che lo contiene s'incontreranno cancellature, interlineazioni di qualunque specie, note, o postilla di qualunque natura, tanto in margine, quanto in piè di pagina.

5. Il testatore stesso dovrà consegnare il testamento olografo a un pubblico Notaro, il quale sarà tenuto ad inserirne nel suo repertorio, o protocollo l'atto di recezione, in cui dovrà fare espressa menzione, sotto pena della nullità del testamento, di conoscere il testatore, e sarà tenuto pure a trasmettere copia di questo atto di recezione al pubblico generale Archivio di Firenze, o di Siena rispettivamente: Il testamento olografo non potrà ottenere esecuzione, se il testatore morirà senza averne fatta la consegna ad un pubblico Notaro.

6. Dopo la morte del testatore, e prima, che possa essere eseguito il testamento olografo, ad istanza di chiunque creda di avervi interesse, sarà trasmesso dal Notaro al Tribunale,

o al Giudice di prima istanza del luogo ove si è aperta la successione, e il Tribunale, o il Giudice dopo averlo aperto, se è sigillato, qualora non contenga vizj visibili, dovrà dichiarare con suo decreto, che il testamento medesimo è di ragione eseguibile, ed ordinare, che sia depositato nel predetto rispettivo Archivio insieme colla copia autentica del decreto, che dovrà rimanere perpetuamente annessa al testamento.

7. Il testamento nuncupativo deve esser fatto in presenza di un notaro, e di cinque testimonj: Il testatore deve pronunziare avanti di essi con voce chiara, ed intelligibile l'istituzione, ed il nome dell'erede, i legati, e le altre disposizioni: Il notaro deve ridurre in iscritto immediatamente, e senza intervallo di tempo alla presenza del testatore, e dei testimonj suddetti tutto ciò, che ha detto, e disposto il testatore medesimo, e fare ad essi la lettura di ciò, che avrà scritto; E contestualmente non tanto il testatore, quanto il notaro devono apporre in piè del testamento la propria firma, presenti sempre i cinque testimonj.

8. Se il testatore dichiara, che non sa, o non può firmare, deve essere fatta dal Notaro espressa menzione di questa sua dichiarazione, non meno che della causa, la quale gli impedisca di firmare, ed invece del testatore debbono apporre nel testamento la loro firma due dei cinque testimonj presenti all'atto a scelta del testatore medesimo: Nel caso, che il testatore sia cieco è necessario l'intervento del sesto testimone, e la firma di tre dei testimonj intervenuti.

9. Il notaro deve far menzione espressa, che il testatore ha pronunziato l'istituzione, il nome dell'erede, i legati, e le altre disposizioni, che esso ha scritto contestualmente, e senza intervallo di tempo il testamento alla presenza del testatore, e dei testimonj, e che alla presenza del testatore, e dei testimonj ne ha fatta lettura.

10. L'omissione di qualunque delle solennità indicate negli articoli 7. 8. 9. importa la nullità del testamento.

11. Il testamento solenne deve essere scritto, datato, e firmato dal testatore, o da persona di sua confidenza: Il testatore medesimo deve consegnarlo chiuso, e sigillato ad un Notaro in presenza di cinque testimonj, e deve dichiarare ad essi, che dentro all'involto, che consegna si contiene il suo testamento, indicando se lo ha firmato egli stesso, o se lo ha fatto firmare da altri: Il Notaro deve scrivere sopra l'involto, l'atto della consegna, le dichiarazioni fatte dal testatore, ed il nome dei testimonj: Lo stesso testatore, i testimonj, ed il Notaro devono apparre in piè dell'atto predetto là loro firma rispettiva dichiarandosi vicendevolmente contesti, ed inoltre i testimonj devono apparre ciascuno un sigillo loro, o di altri, esprimendo nella firma l'impronta del sigillo, di cui si sono serviti: Un solo sigillo può servire per più, o per tutti i testimonj predetti.

12. Se il testatore non sà, o non può firmare, deve farne la dichiarazione formale in presenza dei testimonj, e del Notaro, il quale è obbligato di fare menzione espressa di questa dichiarazione nell'atto medesimo, e per supplire alla sottoscrizione del testatore deve farsi intervenire in tal caso il sesto testimone, il quale appone la sua firma, e sigillo come gli altri cinque testimonj.

13. Tutto ciò, che è stato prescritto per l'atto della consegna del testamento, deve esser fatto in un solo, ed unico contesto, e senza interposizione di verun atto estraneo.

14. Mancando alcuna delle formalità ordinate negli articoli 11. 12. il testamento è nullo.

15. I ciechi, e quelli, che non sanno leggere non possono fare il testamento solenne: Possono farlo bensì i sordi e muti divenuti tali per infermità dopo l'età di dodici anni compiuti, i quali sappiano scrivere, purchè il testamento sia tutto scritto, datato, e firmato dal testatore, e purchè nell'atto di consegnare l'involto al notaro, ed ai testimonj il testatore scriva sull'involto medesimo di proprio pugno, ed alla loro

presenza, che dentro di esso si contiene il suo testamento. Il notaro deve ripetere nell'atto della consegna, che il testatore ha scritto in presenza sua, e dei testimonj questa dichiarazione, e nel resto devono osservarsi le formalità ordinate all'articolo 11. il tutto a pena di nullità.

16. Il notaro dovrà consegnare al pubblico generale Archivio di Firenze, o rispettivamente di Siena il testamento medesimo, e l'atto della di lui recezione, e alla morte del testatore debitamente giustificata, chiunque possa avervi interesse farà istanza per l'apertura, e pubblicazione di esso al Soprintendente, il quale vi procederà presenti due testimonj assistito dal primo ministro, e osservate le seguenti formalità.

17. Estratto l'involto dal luogo, ove si conserveranno simili disposizioni, sarà fatta lettura dell'atto di recezione del testamento, e di tutto ciò, che si trova scritto nella parte esterna dell'involto: Quindi si farà riconoscere ai testimonj l'integrità dell'involto medesimo, e la fedeltà, e identità dei sigilli, e si procederà senza intervallo di tempo alla frazione dei medesimi, e all'apertura dell'involto, ove è racchiuso il testamento, del quale sarà immediatamente fatta lettura ai testimonj presenti, e contestualmente sarà disteso, e firmato dal primo ministro l'atto dell'apertura dell'involto, e della pubblicazione del testamento, che conterrà la menzione espressa, che sono state osservate tutte le predette formalità.

18. Non possono essere testimonj nel testamento, o sia nuncupativo, o sia solenne le donne, i minori, gl'imbecilli, i furiosi, i dementi, i sottoposti, i forestieri, le persone incorse nella morte civile in seguito di condanna, gli ascendenti, e descendenti del Notaro, che si roga dell'atto, e di lui collaterali, ed affini fino al terzo grado civile inclusive, ed i di lui copisti, ed apprendisti, l'erede, gli ascendenti, e descendenti dall'erede, i di lui collaterali, ed affini fino nel terzo grado inclusive, i sordi, i ciechi, i muti, e quelli, che non parlano l'istessa lingua, nella quale il testatore ha disposto: I legatarj possono essere testimonj solamente nel testamento solenne,

Dei testamenti privilegiati.

1. I militari, e gli individui addetti al servizio della truppa, che in tempo di guerra si trovano al campo, o in una piazza assediata, o in altra spedizione qualunque, oltre a poter fare il testamento olografo, possono fare il testamento nuncupativo, ed ogni altra disposizione di ultima volontà coll' intervento solo del Maggiore del reggimento, o dell' Ufiziale comandante il distaccamento, nel quale si trova il testatore, e alla presenza di due testimonj.

2. Il Maggiore, o l' Ufiziale fa le funzioni di Notaro, e firma il testamento, o altra disposizione di ultima volontà insieme col disponente: Nel caso, che il disponente non sappia, o non possa scrivere firma per esso uno dei due testimonj.

3. Se il disponente è lo stesso Maggiore, o l' Ufiziale comandante, le funzioni di Notaro devono essere fatte da altro Ufiziale di grado immediatamente inferiore a quello del disponente medesimo.

4. Se il disponente si trova in uno spedale per malattia, o per ferite, le funzioni di Notaro devono esser fatte da uno dei chirurghi addetti allo stesso spedale.

5. Sei mesi dopo, che la spedizione è terminata, o che l' assedio della piazza è levato, o che il disponente è ritornato dal campo il testamento, o altra disposizione fatta colle forme qui sopra espresse, e che si richiedono a pena di nullità, rimane annullata.

6. I testamenti, e le altre disposizioni di ultima volontà fatte in mare sopra un bastimento di bandiera Toscana dalle persone dell' equipaggio, o dai passeggeri devono essere ricevute dallo scrivano del bastimento, che farà le funzioni di Notaro alla presenza del capitano, o del padrone, e di due testimonj: L'atto deve essere firmato dal disponente, dal capitano, o padrone, e dallo scrivano. Se il disponente non sa, o non può scrivere, uno dei testimonj deve firmare per esso:

Se quello, che non sa, o non può scrivere è il capitano, o Padrone deve essere fatta menzione espressa della causa, per cui manca la di lui firma.

7. Qualora sia lo scrivano quello, che dispone, deve intervenire a firmare un terzo testimone, e deve fare le funzioni di Notaro il capitano, o il padrone, sempre che sappia, o possa scrivere, altrimenti ferma stante la di lui assistenza, e l'intervento di due testimoni, come è stato prescritto nell'articolo precedente, ne fa le funzioni un'altro Ufiziale se esiste, e se non esiste ne fa le funzioni la persona più qualificata fra l'equipaggio, o i passeggeri.

8. Qualora quello, che dispone sia il Capitano, o Padrone, anche in questo caso deve farsi uso del terzo testimone da scegliersi fra gli Ufiziali, e in difetto loro, fra i più qualificati dell'equipaggio, o dei passeggeri, il quale appone la sua firma nel testamento, o altra disposizione insieme col disponente, e con lo scrivano.

9. Colui, che riceve come Notaro questi testamenti, o altre disposizioni dei naviganti deve scrivere di proprio pugno nel giornale, o registro del bastimento il giorno, mese, ed anno, nel quale ha ricevuto il testamento, o disposizione, il nome, il cognome, e patria del disponente, ed il nome, cognome, e patria di tutte le persone intervenute all'atto.

10. Se il bastimento approda in un porto straniero, nel quale esista il Console Toscano, o altro ministro, che ne faccia le veci, quello, che ha ricevuto il testamento, o altra disposizione di ultima volontà, deve depositarlo nelle di lui mani, e il Console, o altro ministro deve rimmetterlo per il canale della Segreteria degli affari esteri al pubblico generale Archivio dei contratti della città di Firenze.

11. Allorquando il bastimento rientra in un porto, o in una rada Toscana, quello che ha ricevuto il testamento, e la disposizione suddetta deve depositarlo nelle mani del Giudice di prima istanza del luogo, e mancando esso,

nelle mani del Gonfaloniere della Comunità per dover essere dall' uno, o dall' altro rimesso al predetto generale archivio dei contratti della città di Firenze.

12. Nei casi contemplati dai due precedenti articoli avanti che il Console, o altro ministro, e rispettivamente il Giudice di prima istanza, o il Gonfaloniere trasmettano come sopra il testamento al pubblico generale Archivio dei contratti della città di Firenze, se il testatore sarà morto in mare, dovranno interrogare i testimonj intervenuti al testamento sopra la sincerità del medesimo, e redigere atto dei loro deposti, che dovrà stare perpetuamente annesso al testamento predetto.

13. Il testamento, o altra disposizione di ultima volontà fatta in mare colle forme superiormente ordinate negli articoli 6. 7. 8. le quali devono osservarsi alla pena della nullità, rimane senza effetto, e come se fatta non fosse dopo spirati due mesi da che il disponente è sbarcato, e dimorato in terra.

14. Nei luoghi, nei quali regni la peste, o altra malattia contagiosa, i testamenti nuncupativi, e le altre disposizioni di ultima volontà possono esser fatte coll' intervento del notaio, e di due soli testimonj, tanto se il disponente è affaccato, quanto se non è attaccato dalla peste, o malattia contagiosa.

15. Cessa l' efficacia di questi testamenti, o disposizioni dopo terminati due mesi da che il Governo ha pubblicato, che la peste, o il contagio è cessato, o da che il disponente è andato ad abitare in un luogo non infetto da tali malattie.

16. E' valido il testamento nuncupativo del padre, della madre, e degli ascendenti paterni, e materni, che dispongono a favore dei proprj figli, e descendenti, se è fatto in presenza del notaio, e di due testimonj, osservate nel resto le altre formalità stabilite per i testamenti nuncupativi.

17. Le disposizioni contenute in questo testamento del padre, della madre, e degli ascendenti sono nulle in quella parte, in cui siano dirette al favore di persone diverse dai figli, e descendenti predetti.

Disposizione generale.

1. Qualunque testamento in cui, o per la di lui celebrazione, o per la di lui recezione sia necessario, e intervenga l'ufficio di un pubblico notaro è soggetto per lo Stato Fiorentino alla tassa di lire tre, e soldi dieci a beneficio dell'opera di Santa Maria del Fiore, e per la provincia superiore, e inferiore di Siena alla tassa di lire una a beneficio dello Spedale di S. Maria della Scala della Città di Siena.

2. Questa tassa nell'atto della celebrazione, o recezione del testamento sarà pagata al notaro, il quale dovrà rimetterla al rispettivo archivio contemporaneamente alla trasmissione dell'atto della recezione del testamento.

3. Il testamento, o l'atto di recezione del medesimo dovrà contenere la menzione espressa, che è stata pagata la tassa predetta sotto pena della nullità del testamento.

Del codicillo, e della clausula codicillare.

1. Il codicillo può farsi tanto da chi abbia già fatto, o voglia poi fare il testamento, quanto da chi voglia morire intestato.

2. Ancorchè il codicillo preceda il testamento, non vi è bisogno, che sia confermato dal testamento posteriore.

3. Se il testamento fatto prima del codicillo sarà nullo, il codicillo posteriore, che non abbia da esso alcuna dipendenza, sussiste, ed è valido.

4. Il codicillo non può essere, se non che olografo, o pubblico.

5. Il codicillo olografo esige a pena di nullità quelle stesse solennità, e forme, che sono richieste nel testamento olografo, e si pubblica nell'istesso modo.

6. Il codicillo pubblico deve esser fatto in presenza di un notaro, e di tre testimonj: Il notaro deve ridurre in scritto immediatamente, e senza intervallo di tempo alla presenza del codicillante, e dei testimonj suddetti tutto ciò, che ha

detto, e disposto il codicillante, e fare ad essi la lettura di ciò, che avrà scritto: E contestualmente non tanto il codicillante, quanto il notaro devono apporre in piè del codicillo la propria firma, presenti sempre i tre testimonj.

7. Se il codicillante dichiara, che non sà, o non può firmare, deve dal notaro esser fatta menzione espressa di questa sua dichiarazione, non meno che della causa, la quale gli impedisce di firmare, ed in vece del codicillante debbe apporre nel codicillo la sua firma uno dei tre testimonj presenti all'atto.

8. Nel caso, che il codicillante sia cieco è necessario l'intervento del quarto testimone, e la firma di due dei testimonj intervenuti.

9. L'omissione di qualunque delle solennità indicate nei tre sopra espressi articoli importa la nullità del codicillo.

10. Non possono essere testimonj nel codicillo pubblico quelli, che non possono esserlo nel testamento nuncupativo.

11. Non si può col codicillo nè dare, nè trasferire in altri l'eredità, nè variare, o togliere, nè aggiungere all'erede instituito nel testamento delle condizioni, che interessano la di lui istituzione: Si può bensì col codicillo revocare la istituzione già fatta.

12. Si possono pure col codicillo dichiarare le disposizioni ambigualmente, e meno chiaramente espresse nel testamento, e si possono fare dei legati.

13. Si possono fare più, e diversi codicilli, ciascuno dei quali ha la sua validità, e sussistenza, qualora il codicillante non abbia dichiarato espressamente di volere col posteriore revocare l'antecedente.

14. Se però i più, e diversi codicilli saranno contrarj tra loro, le disposizioni contenute nel posteriore averanno la loro sussistenza, e quelle incompatibili contenute nel codicillo anteriore s'intenderanno revocate, ancor quando il codicillante non lo abbia espressamente dichiarato.

15. È proibito di apporre nel testamento la clausola codicil-

lare preordinata a sostenere con mezzo indiretto l'istituzione in erede, e qualora vi si legga apposta, si avrà per non scritta, e non produrrà di per se alcuno effetto.

16. Ma se il testatore avrà espressamente dichiarato, che qualora il testamento non valesse per qualunque causa in quanto alla istituzione dell'erede, vuole, che vaglia in quanto ai legati, e alle altre disposizioni, in tal caso la volontà del testatore sarà eseguibile, qualora nel testamento siano intervenute tutte quelle solennità, che sono richieste per la validità del codicillo.

Della Legittima.

1. La legittima è dovuta in primo luogo ai figli, e discendenti: In secondo luogo ai genitori, ed altri ascendenti della linea paterna: In terzo luogo agli ascendenti della linea materna: In quarto luogo ai fratelli sì germani, che consanguinei, e alle sorelle sì germane, che consanguinee.

2. Ai figli, e discendenti tanto maschi quanto femine è dovuta la legittima secondo la prossimità del loro grado, salvo nei congrui casi il diritto della rappresentazione, dal padre, dalla madre, e dagli altri ascendenti paterni, e materni.

3. Ai genitori, e altri ascendenti paterni è dovuta la legittima dai figli e discendenti sì maschi, che femine.

4. Dai figli, e discendenti maschi di maschio è dovuta in primo luogo al padre, non esistendo esso, agli altri ascendenti maschi della linea paterna, nel difetto loro, alla madre, e questa mancando, alle femine ascendenti della medesima linea, ritenuta sempre la prerogativa del grado.

5. Dalle figlie, e altre discendenti femine, e dai discendenti da esse è dovuta secondo l'ordine stabilito dal diritto civile romano.

6. Agli ascendenti della linea materna senza distinzione di sesso, e osservata solamente la prossimità, è dovuta la le-

legittima dai loro descendentì, tutte le volte che non sia superstate al testatore veruna delle persone, che escluderebbero gli ascendenti medesimi dalla successione intestata, e tutte le volte che sopravvivendo al testatore alcuna delle persone escludenti, sia stato istituito erede da esso un'estraneo, o un congiunto non escludente.

7. Ai fratelli, e in defetto di essi alle sorelle, se si tratta della eredità di un fratello, e ai fratelli egualmente, che alle sorelle, se si tratta della eredità di una sorella, è dovuta la legittima nel solo caso che in esclusione dei fratelli, e delle sorelle sia istituita erede una persona turpe.

8. La madre, e le altre ascendenti femine della linea paterna hanno diritto alla legittima tanto se l'erede istituito sia un'estraneo, quanto se sia un collaterale, che avrebbe escluse queste femine dalla successione intestata.

9. Conservano gli ascendenti, nonostante il loro passaggio alle seconde nozze, il diritto alla legittima nell'eredità dei figli di primo letto senza distinzione di beni.

10. Non è dovuta la legittima alle persone incapaci della successione: Subentra nel luogo dell'incapace quello, che avrebbe diritto alla legittima, se l'incapace non esistesse.

11. I figli, e descendentì del figlio, o altro discendente diseredato hanno diritto di conseguire quella porzione stessa, che sarebbe dovuta a quello, che è stato diseredato.

12. La legittima dei figli, e descendentì consiste in quattro oncie della libera eredità se sono quattro, o meno, in cinque oncie se cinque, in sei oncie se sei, o più, come è stato disposto nella Legge delle successioni intestate all'artic. XXXIII.

13. La legittima degli ascendenti è la terza parte della eredità libera del defunto, tanto se non esiste alcuno dei collaterali, con i quali consuccerebbero se il disponente fosse morto intestato, quanto se esistendo questi collaterali nessuno di loro sia scritto erede.

14. Se uno dei medesimi collaterali, o più, o tutti siano

scritti eredi in tal caso la legittima degli ascendenti è la terza parte di quella porzione, che ad essi competerebbe nella successione intestata, se esistessero quei soli collaterali, che sono scritti eredi.

15. Se insieme con uno, o più, o tutti i predetti collaterali sono scritti eredi uno, o più estranei, allora la legittima degli ascendenti è in rapporto all'erede, o eredi collaterali la terza parte di quella porzione, che apparterebbe ai medesimi nella successione intestata da calcolarsi però sulla quota, per la quale gli stessi collaterali partecipano della eredità del defunto, e in rapporto all'erede, o eredi estranei è la terza parte della intiera quota di eredità, che perviene in essi mediante il testamento.

16. La legittima dei fratelli germani, e consanguinei, e delle sorelle è sempre la quarta parte della libera eredità del testatore.

17. La legittima è una quota di beni, e non di eredità: Deve però detrarsi al netto di tutti i debiti veri, e non semplicemente confessati, e delle spese di ultima infermità, e dei funerali.

18. Il legittimario non è obbligato a ricevere solamente denari, o mobili, o l'usufrutto in luogo della quota competente dei singoli beni, e capitali della eredità, i quali devono essergli assegnati sopra tutto l'asse ereditario, a prudente arbitrio del Giudice, in modo che non siano nè dei migliori, nè dei peggiori.

19. Per calcolare la quantità della legittima si ha riguardo al giorno della morte: Ma per determinare il valore dei beni si considera il giorno dell'effettivo loro conseguimento, e il legittimario soffre i decrementi naturali, e gode degli aumenti intrinseci sopravvenuti nei beni stessi dopo la morte del testatore, e prima della separazione della legittima.

20. La legittima si deferisce per ministero della Legge nel momento della morte del testatore: È perciò trasmissibile,

sebbene non agnita, agli eredi anche estranei del legittimario, il quale non può renunziarvi in pregiudizio dei propri creditori.

21. Dal giorno della morte del testatore sono dovuti i frutti della legittima secondo la natura dei beni, e dei capitali, che costituiscono l'asse ereditario: Ma se i beni esistono nel possesso dei terzi, non si devono i frutti dal terzo possessore, che dal giorno della produzione dei documenti, salva al legittimario l'azione contro l'erede per conseguire i frutti anteriori, quando vi sia luogo.

22. Le proibizioni, le condizioni, gli obblighi imposti sulla legittima si hanno per non scritti, qualora non sia riservato espressamente l'arbitrio al legittimario di accettare la disposizione tale quale essa è, o di conseguire la legittima, come di ragione.

23. In questo caso s'intende, che il legittimario, accettando in qualunque modo il testamento, abbia tacitamente renunziato alla legittima: Ma la renunzia o tacita, o espressa, non può mai pregiudicare ai di lui creditori.

24. Debbono imputarsi nella legittima i legati, e tutto ciò che il legittimario abbia conseguito a titolo lucrativo mediante qualunque disposizione per causa di morte, meno il caso, in cui il disponente o abbia diversamente ordinato, o abbia nell'atto stesso lasciato il legato, e la legittima: Non ha luogo la imputazione delle donazioni gratuite fatte per atti tra i vivi.

25. La dote assegnata, o consegnata alle femine escluse dalla successione deve imputarsi nella legittima come è dichiarato all'articolo XXXVI. della legge delle successioni intestate.

26. Devono egualmente imputarsi nella legittima le donazioni fatte a contemplazione di un matrimonio certo, e determinato, i beni assegnati per la costituzione del patrimonio clericale secondo il valore, che hanno nel giorno della morte

del costituente, le somme erogate nel pagamento dei debiti voluttuosi, e le spese straordinarie fatte per collocare uno dei legittimarj in una situazione superiore a quella degli altri: Queste imputazioni però non hanno luogo qualunque volta sia stato disposto altrimenti.

27. I legati, e le donazioni tra i vivi, anche per causa pia, o per qualunque altra causa privilegiata debbono sottoporsi, se offendono la legittima, ad una proporzionata riduzione finchè non sia salvo l'importare della legittima stessa.

28. La riduzione deve farsi prima di tutto sopra i legati per contributo, a meno che il testatore, o disponente non abbia dichiarato diversamente.

29. Se la massa dei legati non basta per l'indennità dei legittimarj sono soggette a riduzione le donazioni gratuite tra i vivi, incominciando dalla più recente, e risalendo con ordine retrogrado alle più antiche.

30. Non sono esenti dall'onere della riduzione le donazioni fatte per causa di certo, e determinato matrimonio, nè la dote costituita alle femine escluse, fermo stante, quanto alla dote medesima, ciò che è stato disposto negli articoli XXXVIII. e XXXIX. della legge delle successioni intestate.

31. La legittima non è dovuta in alcun caso dal patrimonio del vivente: Non è per questo impedito di anticiparne la consegna al legittimario non soggetto alla patria potestà, e se esso vi abbia acconsentito, non è più luogo alla domanda di un supplemento a titolo di legittima, e neppure deve risentire vantaggio, o danno dai successivi aumenti, o decrementi del patrimonio, da cui gli sarebbe dovuta la legittima.

32. Se i beni assegnati, e consegnati in vita dal padre, o altro ascendente a titolo di legittima sono evitti, il padre o altro ascendente deve prestare al figlio, o discendente la piena evizione.

33. Ma se il figlio, o discendente disperde, o consuma i beni predetti, o se essi periscono in tutto, o in parte per qualunque caso anche fortuito, il padre, o altro ascendente

41

non è tenuto alla costituzione di una nuova legittima, e al figlio, o discendente non rimane, che il diritto agli alimenti secondo i termini di ragione.

34. Le figlie, o altre discendenti femmine, quantunque in età minore costituite, possono in occasione del loro matrimonio contrattare sopra la legittima del padre, o altri ascendenti, e ricevere da essi in luogo della semplice dote congrua una porzione di beni, o di contanti in estinzione del credito della legittima. L'assegna dei beni, e dei contanti sarà irretrattabile anche per le figlie, o altre discendenti legittimarie, quando sia stata fatta colle solennità richieste per la validità dei contratti delle donne, e dei minori. E' esclusa in tal caso ogni querela di supplemento per il titolo della legittima, e non curato qualunque aumento, o decremento successivamente accaduto nel patrimonio, dal quale era dovuta la legittima istessa, non potranno le figlie, o altre discendenti reclamare da questo contratto, se non se per falsa causa, per intervento di dolo, o per il concorso di quella lesione, che è capace di viziare i contratti delle persone privilegiate.

35. La renunzia alla legittima, vivente quello, dal quale è dovuta, non può farsi da alcuno. E' lecito bensì di renunziare alla legittima dopo la morte del disponente, salvo come sopra l'interesse dei creditori, ma non deve valutarsi che la renunzia espressa.

36. Può lasciarsi la legittima senza l'espresso titolo di istituzione. Tuttociò, che sia stato lasciato per qualsivoglia titolo al legittimario in qualunque atto di ultima volontà, si considera lasciato a titolo di legittima, e non ha luogo in favore del medesimo, che l'azione al supplemento.

37. Si esercita questa azione contro gli eredi. I terzi possessori dei beni obbligati al supplemento non possono molestarsi, se non se in sussidio coll'azione vindicatoria. L'una, e l'altra azione trapassano nei successori tanto universali, quanto particolari del legittimario.

38. L'erede, e il legittimario si devono reciprocamente prestare l'evizione.

Dato li 15. Novembre milleottocento quattordici.

F E R D I N A N D O.

V. F O S S O M B R O N I.

G. B. N O M I.

Notificazione relativa all'Appalto del Tabacco conferito da S. A. I. e R. ai Signori Banchieri, Baldi, Orsi, Fenzi, e Compagni.

NOTIFICAZIONE.

SUA ALTEZZA IMPERIALE, E REALE essendosi determinata di concedere in appalto ai Banchieri Baldi, Orsi, Fenzi, e Compagni di Firenze la privativa rivendita del Tabacco in tutti i Suoi felicissimi Dominj della Toscana, come già fu reso manifesto al pubblico colla Notificazione del 27. Settembre prossimo passato, è venuta nella determinazione di emanare le seguenti disposizioni per assicurare la piena osservanza dei patti stabiliti con gli Appaltatori, e per impedire nel tempo stesso le trasgressioni che potessero accadere per le fraudolenti piantazioni, e per l'introduzione, detenzione, e vendita dei Tabacchi nel Gran-Ducato.

1. L'Appalto è con partecipazione del quinto delli utili a favore del pubblico Erario.

2. Il medesimo è incominciato sino dal primo del decorso Ottobre, e la corrispondente privativa durerà per anni sei, e si estenderà, e comprenderà tutto il Gran-Ducato e felicissimi Dominj di Toscana.

3. Per conseguenza resta proibito a chiunque d'introdurre, seminare, piantare, o coltivare anche in terreni boschivi, trasportare, ritenere, consegnare, o ricevere, usare, e manipolare, vendere, comprare, o altrimenti contrattare qualunque specie di Tabacco, come pure di ritenere qualunque istrumento atto a pestare, macinare, raspare, tagliare, trinciare, stacciare, ed in qualsivoglia modo manipolare Tabacco.

4. Con tutto ciò resteranno nel loro pieno vigore le ordinanze dirette a favorire il Commercio dei Tabacchi, solite farsi per mezzo di Livorno tra i sudditi di potenze estere, e contenute nelli art. 4. 5. 6. 7. e 9. della Notificazione del 19. Ottobre 1791.

5. Per conseguenza i Tabacchi, che giungeranno nel Porto di Livorno per la via di Mare dovranno essere denunziati, e messi in portata alla Dogana, e saranno soggetti al pagamento dello stallaggio, come tutte l'altre mercanzie; si denunzieranno parimente ai Ministri dell'Azienda generale dell'Appalto del Tabacco in detta Città, e Porto di Livorno, i quali ne spediranno gratis una licenza da registrarsi per li opportuni riscontri ai loro libri. Lo scarico si farà per mezzo dei Facchini della Dogana, e con l'assistenza d'una guardia, e sarà permessa l'introduzione dei Tabacchi per essere scaricati, e depositati nei pubblici magazzini della Dogana sotto la custodia dei Ministri a ciò deputati, sempre con l'assistenza di una guardia del Tabacco, e per mezzo dei facchini della Dogana.

6. Se i Tabacchi, che giungeranno nel Porto di Livorno saranno Tabacchi polygli d'ogni specie, o Tabacchi pesti, macinati, o in grana, o altrimenti lavorati, e ridotti in polvere, o trinciati, dovranno dal Capitano, o Padrone del Bastimento, che li avrà portati, essere denunziati nell'istesso giorno dell'arrivo nel porto ai Ministri della Dogana, ed a quelli dell'Azienda Generale dell'Appalto, i quali avranno facoltà di mandare a visitare tali Tabacchi sopra i bastimenti ov' esisteran-

no, ancorchè questi siano sempre al Molo. I Capitani, o Padroni dei Bastimenti dovranno scaricare i Tabacchi medesimi nei magazzini della Dogana nel caso che si trattengano più di tre giorni nel Molo di Livorno. E per tutto il restante si osserverà anche per questi ciò, ch'è stato disposto in generale per tutti i Tabacchi, che compariranno nel Porto di Livorno.

7. I Tabacchi sottoposti alla Contumacia non potranno dopo essere stati ammessi a pratica, rimoversi dai Lazzeretti, nè ivi maneggiarsi, imballarsi, caricarsi, consegnarsi, o riceverli da chiunque senza l'assistenza di una Guardia dell'Azienda Generale dell'Appalto del Tabacco, e nella stessa forma prescritta per i magazzini pubblici della Dogana di Livorno; e con l'assistenza medesima dovranno dai Lazzeretti essere accompagnati, e scaricati nei prenominati magazzini pubblici, o caricati sopra i bastimenti destinati a portarli in altre parti fuori del Gran-Ducato.

8. Sarà permesso a chiunque di vendere, negoziare, e contrattare all'ingrosso i Tabacchi esistenti, come sopra nei pubblici Magazzini di Livorno per mandarli in altre parti come sopra, fuori del Gran-Ducato per la via tanto di Mare, che di Terra in Colli ben serrati, e condizionati a soddisfazione dei Ministri della Dogana, e della Azienda Generale dell'Appalto del Tabacco, purchè ciò segua con le debite spedizioni e riscontri della Dogana, e con la licenza delli Appaltatori da accordarsi gratis dai Ministri di detta Azienda.

9. I Navicellai, ai quali saranno affidati i Colli di Tabacco di qualunque provenienza, destinati a transitare per il Gran-Ducato, non potranno rimuoverli, nè scaricarli dai loro navicelli se non per trasportarli, e depositarli immediatamente in una Dogana; ed i Vetturali, che s'incaricheranno del trasporto di tali Tabacchi per terra, non potranno nel viaggio uscire dalle strade maestre, che direttamente conducono alle Dogane principali, o da queste rispettivamente alle Dogane di confine, autorizzate a registrare le Bullette per pas-

so, e dovranno estrarre i colli dal Gran-Ducato tali quali esattamente li avranno ricevuti.

10. I Tabacchi provenienti da qualunque parte, che si vorranno far transitare per il Gran-Ducato, saranno sottoposti alle medesime cautele, regole, e riscontri, e lo saranno pure quelli, che si spediscono dalla parte di Livorno. Trattandosi però di spedizioni di Tabacchi per interesse della Azienda Generale dell' Appalto non sarà necessaria una speciale licenza. Bensì tutte quante le cautele volute dalla Notificazione dei 7. febbrajo 1806. si dovranno osservare, e praticare nelle Dogane principali, e segnatamente in quella di Livorno, per le spedizioni, che si faranno per la via di Mare. E quanto alle spedizioni dei Tabacchi per transito dovranno farsi similmente dalle Dogane principali per essere indirizzate ad una delle Dogane di Confine coerentemente alla Notificazione dei 24. Marzo 1807.

11. A forma dell' Articolo 20. della citata Notificazione dei 19. Ottobre 1791. continuerà ad esser permessa la piantazione del Tabacco ai proprietarj, affittuarj, e coloni parziarj dei terreni situati nei territorj di Turicchi, Cesa, Trappola, S. Lorino del Conte, e Chitignano, purchè li affittuarj ed i coloni parziarj giustifichino l' affitto, e la colonia mediante un contratto di data certa per mezzo del Registro, e che tutti li individui notati di sopra eseguiscono le seguenti condizioni.

12. Chiunque di essi vorrà coltivare il Tabacco nei mentovati Territorj dovrà fare la sua dichiarazione in iscritto al Giudicante locale avanti il dì primo Marzo di ciascun'anno, indicando in quella il vocabolo, e l'estensione del Terreno da coltivarsi, il comunello, o popolo dov' è situato, e la distanza, che avranno le piante di Tabacco l' una dall' altra. Nè sarà accettata la dichiarazione da alcuno, qualora non si tratti d' una coltivazione almeno di sei mila braccia quadre in un sol pezzo di terreno, e qualora non sia fatta da chi rivesta la qualità di possessore, affittuario, o colono parziario:

E spetterà all' Azienda dell' Appalto il somministrare opportunamente i Registri, nei quali scrivere si dovranno le predette dichiarazioni.

13. Nei primi quindici giorni di Marzo i Giudicenti che avranno ricevuto simili dichiarazioni dovranno rimettere i registri suddetti al Direttore della azienda, al quale apparterrà di farne lo spoglio per inoltrarlo agli Appaltatori. Questi rilasceranno, o potranno far rilasciare per di lui mezzo prima del dì 31. del suddetto mese le necessarie licenze di coltivare; E sarà in facoltà delli Appaltatori e per essi del Direttore dell' Azienda di negare la licenza di coltivare il Tabacco a quello, o quelli fra i dichiaranti, che fossero stati processati, ed inquisiti per contrabbando.

14. Le piantazioni non potranno farsi al là del dì trenta Giugno, dopo la quale epoca saranno verificate dagli Impiegati, o Rivenditori della Azienda muniti a tale effetto dell' opportuna facoltà dal Direttore di Essa.

15. Dal dì primo Novembre al primo Marzo consecutivo, ed anche prima, quando le piaccia, l' Azienda riceverà i Tabacchi stati raccolti; ed ogni coltivatore sarà tenuto di portare detti Tabacchi al magazzino, che gli sarà indicato, e nell'epoca che gli verrà prescritta, qualora però non piaccia alli Appaltatori di mandare in detti Territori un Ministro dell' Azienda medesima per ricevere le foglie del Tabacco. In tal caso il Giudicente locale, o suo Delegato assisterà alla verificaione della classazione delle foglie, e nominerà i periti, di cui parlasi nell' Articolo seguente; E allora non sarà dovuta veruna indennità per il trasporto ai coltivatori.

16. Quando i Tabacchi saranno depositati nei magazzini, verranno classati in tre qualità, cioè, prima, seconda, e terza, esclusi i così detti foglietti verdi, e neri, che dovranno disperdersi in conformità del disposto dall' Art. 6. del Motu proprio del 19 Luglio 1806. Nel mese in cui i coltivatori rimetteranno ai magazzini della Azienda le foglie raccolte li

appaltatori nomineranno un loro Ministro, il quale con l'assistenza in Firenze del Commissario del Quartiere, ed in Arezzo del Commissario Regio o loro delegato, e di due Periti da destinarsi dai medesimi, verificheranno li assortimenti delle foglie nelle tre distinte qualità per regola del prezzo dei Tabacchi nelle successive consegne da farsi.

17. È vietato ai coltivatori, ed a qualunque altra persona di trasportare fuori dei Territorj, ove ne è permessa la coltivazione, il Tabacco in essi raccolto, senza la preventiva licenza in iscritto delli Appaltatori, non dovendo loro giovare il pretesto di prosciugarlo, macerarlo, o farne qualunque altra preparazione per andare esenti dalle pene dovute ai fraudolenti introduttori dei Tabacchi, le quali si stabiliranno in appresso.

18. Li Appaltatori pagheranno in contanti ai predetti coltivatori l'importare dei Tabacchi ricevuti, e come sopra classati, ai prezzi già stabiliti dalla mentovata Notificazione dei 19. Ottobre 1791., cioè alla ragione di soldi nove, e soldi sei, e denari otto, e di soldi tre, e denari quattro la libbra, secondo le tre diverse qualità notate al §. 16., e eon più la spesa occorsa per il trasporto dei Tabacchi, o foglie al magazzino stato loro indicato.

19. I Proprietarj, affittuarj, e coloni parziarii, ai quali sarà stata accordata la coltivazione del Tabacco, egualmente, che qualsivoglia abitante nei sopraddetti Territorj, non potranno senza rendersi colpevoli di detenzione di Tabacco di contrabbando ritenere nascostamente, manipolare neppure per proprio uso, vendere, donare, e in qualsivoglia modo contrattare anche fra coltivatore, e coltivatore alcuna, benchè piccola quantità di Tabacco raccolto nei predetti Territorj, dovendo essere consegnato nella sua totalità all'Azienda Generale dell' Appalto.

XX. Durante l' Appalto resta sospesa all' Amministratore Generale delle RR. Rendite, e a Direttori delle rispettive

Dogane principali la facoltà, che avevano di permettere a qualche particolare l'introduzione di una discreta quantità di Tabacco forestiero per proprio uso. Una tal facoltà s' intenderà trasferita frattanto, e passata con la stessa proporzione nelli Appaltatori, ai quali unicamente apparterrà d' accordare simili licenze con la riscossione a profitto della Azienda Generale dell' Appalto del Dazio stabilito dalla Tariffa Doganale dei 19. Ottobre 1791. a differenza della Gabella d' Introduzione rammentata in detta Tariffa, la quale dovrà essere pagata alla Cassa della Dogana. Eseguito il pagamento sarà consegnata dai Ministri dell' Azienda del Tabacco al Proprietario, o Possessore di esso una licenza in iscritto, la quale dovrà essere conservata nel luogo, ove esisterà il tabacco, all' effetto di giustificare in ogni occorrenza la legittima detenzione del medesimo.

21. Li Appaltatori non potranno godere d' alcun privilegio, o esenzione dalle gabelle d' introduzione dei Tabacchi, ma dovranno pagarle, come si pagavano dalla Reale Azienda del Tabacco prima della concessione di tale Appalto.

22. Non sarà nelle facoltà delli Appaltatori d' aumentare per alcun titolo i prezzi attuali dei Tabacchi, che dovranno vendersi in tutto il Gran-Ducato ai prezzi fissati dalla Tariffa unita alla presente Notificazione, e conforme a quella già pubblicata insieme colla Notificazione dei 27. Settembre prossimo passato, ad eccezione soltanto dei tre Vicariati della Lunigiana, cioè, di Pontremoli, Fivizzano, e Bagnone, ove i Tabacchi si dovranno vendere dalli Appaltatori ai prezzi determinati dalla Tariffa stata pubblicata in detti Vicariati con la Notificazione dell' Amministrazione generale delle RR. Rendite dei 19. Luglio 1814.

23. Nel caso però, che variassero le circostanze commerciali, potranno li Appaltatori domandare a A. S. I. e R. un aumento di prezzo sulla vendita dei Tabacchi, ed accrescerlo a seconda della Sovrana approvazione, la quale sarà egual-

mente necessaria anche quando credessero conveniente di diminuire i prezzi attuali, o d' estendere la vendita dei Tabacchi a qualità nuove, e diverse da quelle, che si vendono attualmente in Toscana.

24. Sarà in facoltà delli Appaltatori il conservare o mutare l'attuale sistema di manipolazione per tutte le qualità dei Tabacchi descritti nella Tariffa . Ma durante l'appalto non potranno mai essere obbligati a variarla , e nemmeno a vendere i Tabacchi secchi , nel modo , che praticavasi nel tempo della passata Amministrazione .

25. Sarà parimente in facoltà delli Appaltatori di ripristinare la fabbricazione delle così dette „ Carote „ o sia Tabacco in bastoni nel modo stesso , che si praticava in tempo dell' Appalto Eynard ; e potranno estendere una tale fabbricazione , come crederanno dell' interesse dell' Appalto , e farne altresì un attivo commercio con l' Estero , Allora per ogni cento libbre nette di Tabacco in Carote , che si spediranno fuori di Toscana sarà loro restituita dalla Cassa della Dogana la Gabella d' Introduzione , che avranno pagato per ogni cento libbre di foglia da essi introdotta , osservate sempre in simili casi le cautele prescritte dalle Leggi Doganali .

26. Non saranno tollerate , come non lo furono neppure nell' Appalto Eynard , e come non lo sono attualmente le vendite di Tabacco , che si facevano nel Molo di Livorno dalle così dette Branche Vinacciere ; e però il Molo di Livorno resta compreso a tutti li effetti nel presente Appalto .

27. E neppure alle corporazioni Religiose attualmente esistenti , nè a veruna di quelle , che potessero essere ripristinate in Toscana , sarà permessa la piantazione del Tabacco nelli orti di Conventi , Monasteri , Conservatorj , o simili , e a nessuno individuo e corporazione suddetta verrà venduto il Tabacco ad un prezzo minore della Tariffa . Li Appaltatori per altro daranno un elemosina di libbre sei di Tabacco ad ogni individuo di corporazioni Religiose Mendicanti ripristinate , o da ripristinarsi .

28. Trovandosi attualmente riunita la vendita del Tabacco con quella del Sale nei medesimi soggetti, alli Appaltatori non sarà permesso di mutare sistema per questa parte, ma solamente di rilasciare le patenti per la vendita del Tabacco ai rivenditori, i quali non goderanno di altro emolumento, che di quello della rivendita a minuto determinato dalla Tariffa. Sembrando nonostante alli Appaltatori più, o meno eccedente il numero dei rivenditori nelle Città potranno intendersela coll' Amministratore Generale delle Regie Rendite per la conveniente diminuzione.

29. Chiunque altro fuori dei Patentati dalli Appaltatori si facesse lecita la rivendita del Tabacco, sarà soggetto alle pene comminate contro i detentori di tal genere.

30. I Rivenditori Patentati dovranno essere riguardati, e riconosciuti dai Tribunali, come tanti agenti abilitati a poter fare li arresti di contrabbando, e a presentare le comparse relative.

31. Se piacesse di separare la vendita del Sale da quella del Tabacco, allora sarà lecito alli appaltatori di fissare ovunque a forma del bisogno delle Popolazioni il numero dei rivenditori, i quali continueranno ad essere riguardati nel modo stabilito nell' articolo precedente, e perciperanno per la rivendita il solo beneficio indicato nell' art. 28.

32. Gli Impiegati dell' Azienda del Sale dovendo essere generalmente quelli dell' Azienda del Tabacco, il pagamento delle loro provvisioni sarà repartito per due terzi su quella del Sale, e per l' altro terzo su quella del Tabacco.

33. Nulladimeno i componenti la Direzione di Firenze, non meno che li addetti al servizio della Fabbrica del Tabacco del magazzino di Firenze, e dell' altre di Livorno non avranno promiscuo servizio, ma quello unico del Tabacco, ed a carico di questa Azienda sarà l' intero pagamento delle loro Provvisioni.

34. Il Ruolo di questi Impiegati dovrà concertarsi dalli

Appaltatori col Real Governo, e saranno prescelti gli antichi Impiegati, purchè siano riconosciuti abili, ed attivi, e siano sudditi Toscani.

35. Saranno obbligati a dare cauzione separatamente a favore delli Appaltatori tutti i Camarlinghi, e i Magazzinieri; e la cauzione dovrà essere in proporzione della rispettiva responsabilità, e consistere in beni immobili capaci di garantire l'interesse delli Appaltatori, e dimostrati liberi con l'esibizione dello stato delle iscrizioni Ipotecarie.

36. Per gl'impiegati addetti solamente all'Azienda del Tabacco li Appaltatori saranno obbligati di mantenere quelli descritti nel Ruolo già approvato, nè potranno rimuoverli se non in caso di loro mancanza, e previa la dovuta cognizione, ed approvazione del Governo.

37. In questo caso, come in qualunque altra variazione d'impieghi, li Appaltatori dovranno umiliare le loro proposizioni a S. A. I. e R. per il conveniente rimpiazzo, preferendo sempre li antichi impiegati abili, ed attivi, e particolarmente quelli dell'azienda medesima; e dependeranno dalle Sovrane determinazioni.

38. Per il rimpiazzo poi delli altri Impiegati di promiscuo servizio li Appaltatori saranno consultati dal R. Governo, e dovranno andare di concerto con l'Amministratore Generale delle R. Rendite.

39. Sarà permesso alli Appaltatori di creare dei nuovi impieghi con li opportuni stipendi, secondo che crederanno necessario o utile al buon servizio, e alla prosperità dell'Appalto, bene inteso, che tutti quelli, i quali non fossero nominati con Rescritto Sovrano non acquisteranno alcun diritto per la continuazione nell'impiego, terminato l'Appalto.

40. Sarà parimente in libertà delli Appaltatori di diminuire, o aumentare il numero, e le mercedi di tutti gli altri Inservienti ad letti alla lavorazione, ed altri soggetti dell'Azienda, che non siano stati nominati con Rescritto Sovrano,

come pure di variarli, e permutarli, secondo che stimeranno dell' interesse dell' Appalto.

41. Non sarà lecito all' Appaltatori di sullogare, o subappaltare nè in tutto, nè in parte la presente privativa riguardante la rivendita del Tabacco; e per ogni innovazione, che desiderassero di fare, dovranno implorare il Regio Assenso.

42. Le pene per le trasgressioni del Tabacco saranno le seguenti.

Contro gl' introduttori nel Gran-Ducato, o nella Città, e Molo di Livorno, se si tratterà di Tabacchi polvigli, scudi sei per ciascheduna libbra sino in libbre dieci, e superiormente alle dieci libbre sino a qualsivoglia quantità scudi tre per libbra, purchè la pena non passi mai la somma di scudi cento ottanta. Trattandosi di qualunque altra specie di Tabacco scudi tre per libbra sino in libbre dieci; e da libbre dieci in su fino in qualunque quantità scudi uno, e mezzo per libbra, purchè la pena non oltrepassi mai la somma di scudi cento cinquanta. Ed in ciascheduno di questi casi avrà sempre luogo, oltre le suddette pene anche la perdita del Tabacco, delle bestie, e delli strumenti, per mezzo dei quali sarà seguita la fraudolenta introduzione del Tabacco.

43. Se gl' introduttori del Tabacco di contrabbando verranno armati in truppa, o useranno alcuna violenza per introdurre, smerciare, o lasciare il Tabacco di Contrabbando, incorreranno in pena affittiva di corpo fino ai lavori pubblici inclusivamente, secondo la diversa natura del fatto, e delle circostanze.

44. La pena poi contro i detentori del Tabacco nel Gran-Ducato, o nella Città, e Molo di Livorno sarà sempre la metà di quella comminata contro gl' Introduttori nei rispettivi casi espressi di sopra, fermo stante la perdita del Tabacco.

45. Le pene pecuniarie prescritte in ragione di peso si ragguaglieranno in proporzione anche sopra le quantità inferiori al peso d' una libbra.

46. Chiunque seminasse in qualunque luogo, o coltivasse Tabacco fuori dei Territorj nominati di sopra all'articolo 11. e seg., e nei quali è permesso questa sementa, e coltivazione, incorrerà nella pena di scudi due per pianta di Tabacco fino a cento piante, e da cento piante in sù, di scudi uno per pianta di tabacco che fosse trovata non recisa dal suolo; E per la foglia di tabacco in erba, che sarà trovata separata dal suolo, la pena sarà di lire dieci per libbra oltre la perdita del tabacco.

47. I Navicellaj, Vetturali, o qualunque altro conduttore, che abbia in consegna il tabacco appartenente all'Amministrazione, o che transitando per il Gran-Ducato trasporti tabacchi di proprietà di mercanti particolari, se si approprieranno qualche quantità del tabacco medesimo, saranno sottoposti alla pena comminata contro gl'introduttori del Tabacco di Contrabbando, e sarà inoltre proceduto contro di essi per la pena del furto improprio.

48. Quanto ai lavoratori nella fabbrica, e alli altri stipendiati dall'Azienda Generale dell'Appalto del Tabacco qualora essi si appropriassero, o trafugassero qualunque quantità di Tabacco dell'Azienda suddetta, oltre la pena imposta alli Introduttori del Contrabbando si farà luogo contro di essi anche a quella del furto domestico.

49. Chiunque contro la proibizione espressa di sopra all'artic. 3.^o, non esclusi i Rivenditori patentati, ritenesse ordinghi nuovi, o vecchi da pestare, macinare, ed in qualunque modo manipolare tabacchi cogniti, e altri di qualunque forma possono, incorrerà nella pena di scudi venti, e nella perdita delli ordinghi medesimi.

50. Sarà sottoposto alla stessa pena di scudi venti, e alla perdita della patente quel Rivenditore patentato, che altererà i tabacchi dell'Azienda Generale dell'Appalto, mescolando una qualità con l'altra, o in qualunque altro modo, o che altererà i prezzi fissati dalla tariffa, per ingannare con tal mezzo i consumatori.

51. Per tutte le contravvenzioni alli ordini contenuti nella presente Notificazione, la pena sarà quella stessa comminata di sopra all'artic. 42. contro i detentori del tabacco di contrabbando.

52. Tutte le cause di questa natura saranno introdotte, e proseguite ad istanza delli Appaltatori o per interesse dei medesimi ovvero a querela di quelli, che ne sono autorizzati dalle Leggi veglianti, o dalla presente Notificazione.

53. In tutti i casi d'arresto di tabacchi di contrabbando, e di comparse contro i trasgressori dovrà essere trasmessa immediatamente dal querelante al Direttore dell' Azienda generale dell' Appalto copia della rispettiva comparsa.

54. Il Cancelliere Maggiore del Tribunale della Ruota Criminale in Firenze, ed in provincia i rispettivi Giudicanti, ai quali appartiene la Notificazione delle sentenze, dovranno rimettere al Direttore dell' Azienda dell' Appalto nel termine di giorni otto copia delle sentenze proferite contro i trasgressori, e saranno sollecitati di fare eseguire tutto ciò che vien disposto dalla Circolare del Presidente del Buon Governo dei 17. Dicembre mille otto-centoquattro.

55. I corpi del delitto legalmente sigillati dovranno rimettersi dalli Esecutori, o altri, che ne avranno fatto l'arresto, nel termine il più breve, al Tribunale più prossimo al luogo dell'arresto, e restarvi in deposito, finchè non abbiano ricevuto il destino da dichiararsi dai Giudici nella loro sentenza.

56. Sarà cura del Vicario, e dei Ministri del Tribunale, che il tabacco cadente in commissum non venga distratto, ma sia ben custodito, e che dopo la condanna sia immediatamente spedito al Magazzino dell' Appalto del Tabacco più prossimo alla giurisdizione del Tribunale in conformità di quel che si prescrive nel §. 5. della citata Circolare del Presidente del Buon Governo. Trattandosi però di Tabacco di qualità prossima a deperire, il Giudice prenderà le misure opportune per impedirne la deperizione, e potrà anche farlo trasportare nel

Magazzino vicinore dei Tabacchi perchè vi resti sotto le convenienti cautele da non potersi porre in dubbio l'identità del genere sino alla finale risoluzione della causa.

57. È permesso alli Appaltatori in servizio dell'Appalto una squadra ambulante, composta di dodici individui con tre Caporali, ed un capo di detta ambulanza da potersi suddividere in tre squadre. Tutti dependeranno dalli ordini delli Appaltatori, e tutti dovranno essere muniti di patente, convalidata dall'approvazione del Presidente del Buon Governo, dietro la quale si ~~avranno~~ per parificati alli altri Esecutori del Gran-Ducato.

58. Attesa l'annua corresponsione, che si sono obbligati li Appaltatori di pagare alla cassa del Fisco per l'affrancazione delle multe, restano nella libertà di disporre di quella metà di esse, che sarebbe per appartenere al Fisco, e d'impiegarla nel gratificare a lor talento quelli tra li esecutori, che più si saranno distinti nella scoperta dei Contrabbandi.

59. Trasmessa, che sia la speciale inquisizione sarà in facoltà delli Appaltatori di transigere con i contravventori, e la loro quietanza porrà fine al processo, purchè si tratti di semplice contrabbando, non rivestito di alcun alta odiosa qualità.

60. Saranno permesse le perquisizioni domiciliari, domandate in scritto dalle persone, che hanno il diritto, come sopra, di querelare, ed autorizzate con licenza parimente in scritto in piè della domanda dell'Auditor di turno della Ruota Criminale in Firenze, e dei rispettivi Vicarj Regi, o Potestà in Provincia, sotto la pena della calunnia manifesta per chi l'avrà dimandata, e sotto la responsabilità degli eccessi commessi nell'eseguirli da quelli i quali vi avranno avuto parte. L'Auditor però, i Vicarj, e i Potestà predetti rilasceranno queste licenze nel concorso di fondati sospetti e indizj contro i soggetti, e le famiglie prese di mira; e solamente alla semplice richiesta degli interessati l'accorderanno quanto ai ri-

venditori e alle persone, e abitazioni dei coltivatori di tabacco nei Territorj nominati all' articolo undecimo:

61. Non potranno essere molestati in verun conto i forestieri, ai quali, procedendo da Stati esteri, sarà stata trovata quella tenue quantità di tabacco, di cui possono aver bisogno nel corso del viaggio, purchè non ecceda il peso di tre once. Essendo al di sopra di questo peso dovranno ancora essi soggiacere alle pene superiormente imposte per il contrabbando di tabacco, qualora manchino di denunziarlo alla Dogana di Frontiera, e di prenderne il manifesto per una delle Dogane principali di Firenze, Siena, Pisa, Livorno, e Pistoja per lasciarvelo in deposito, con facoltà d'estrarlo, sempre che sieno osservate le formalità prescritte dalle Leggi Doganali, e l'estrazione segua per una delle Dogane di Confine contemplate nella notificazione dei 24 Marzo 1807.

62. In generale chiunque sia l'introduttore, o il detentore, se il Tabacco di contrabbando sarà in modica quantità di once tre, lasciato da parte ogni principio di processo, l'affare si dovrà conoscere, e decidere economicamente con la perdita del Tabacco medesimo, e con multa proporzionata alla stessa quantità, e ragguagliata nel modo espresso nel §. 45. Di più, se chi fu sorpreso col genere supposto di qualità proibita sarà suddito Toscano, potrà ritenersi in forze tanto, quanto sarà necessario per identificare la sua persona; e se sarà forestiero, finchè non abbia dato idonea cauzione di pagare la pena corrispondente alla trasgressione.

63. I nominati Banchieri Baldi, Orsi, Fenzi, e Compagni durante il Sessennio cominciato nel primo Ottobre di questo anno, saranno riconosciuti come Appaltatori della Regalia del Tabacco da tutti li Uffizj, Tribunali, e Ministri tanto Civili, che Militari del Gran-Ducato, e potranno esercitare i diritti, e prerogative dipendenti dalla Regalia suddetta.

64. E potranno però umiliare a S. A. I. e R. le proposizioni da essi credute adattate alla migliore, e più utile si-

stemazione di essa Regalia per dipendere dalle Sovrane determinazioni.

65. Dalla Direzione della Dogana di Livorno dovranno li Appaltatori essere informati dei Tabacchi, che giungeranno in quel Porto per la via di Mare, ed avranno il diritto di fare intervenire i loro Ministri allo scarico deposito, e spedizioni, che si faranno da detto luogo, e di dare le corrispondenti licenze in conformità dei veglianti regolamenti. I Direttori pure delle Dogane principali di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoja dovranno rendere intesi li Appaltatori della quantità dei Tabacchi, che perverranno nelle rispettive Dogane, e del destino, che sarà stato dato ai medesimi.

66. I Ministri delle Dogane di Confino, e delle Dogane principali, i Militari esistenti sul littorale, le Guardie delle Dogane tutte, le squadre ambulanti dell'Amministrazione Generale, e li Esecutori si presteranno, ciascuno per la sua parte, con tutti i mezzi, che sono a loro disposizione, perchè sia pienamente osservato quanto si prescrive con la presente Notificazione.

Dalla Segreteria della R. Consulta
li 17. Novembre 1814.

V. RAFFAELLI.

G. FELICI.

Lettera che accompagna il Regolamento della Procedura Civile.

Sig. Sig. Padrone Colendissimo.

Di commissione della Reale Consulta accompagno colla presente a VS. un' esemplare in stampa del nuovo Regolamento di Procedura Civile per i Tribunali del Gran-Ducato,

del Regolamento per il Tribunale di Commercio di Firenze, di quello per i Licenziati nella soppressa Accademia di Pisa, dell'altro per la riassunzione delle cause pendenti nel dì 11. Novembre 1814., del Regolamento per il Collegio degli Avvocati, di quello per i Ruoli dei Procuratori, e dell'altro per l'ordine, e la disciplina dei Tribunali.

Si compiacerà VS. di depositare i mentovati Regolamenti nell'Archivio del suo Tribunale per esservi conservati, e di accusarmene ricevuta.

Sono incaricato egualmente di far sentire a VS. che è ingiunto a tutti i Tribunali, Giudici, e Magistrati del Gran-Ducato di far conoscere a fine d'anno alla R. Consulta quelle osservazioni, e quei rilievi di fatto che potessero dalla esperienza risultare opportuni onde rendere utile qualche variazione, correzione, o modificazione ad alcuna delle parti del sistema di procedura, ed agli altri regolamenti per esserne poi reso conto dalla stessa R. Consulta all'Imp., e R. Governo.

E col più distinto ossequio mi dichiaro

Di VS.

Dalla Segreteria della R. Consulta

li 16. Novembre 1814.

V. RAFFAELLI.

Devotiss. Servitore

CARLO FELICI.

Lettera del Segretario del R. Diritto ai Cancellieri Comunitativi relativa alle mallevatorie dei Rettori di Chiese, Cappelle ec.

Eccellentiss. Sig. Sig. Padrone Colendiss.

Sua Altezza Imperiale, e Reale, colla veduta di rendere agli Ecclesiastici del Gran-Ducato menó dispendioso l'adem-

59

pimento della prestazione delle mallevadorie in occasione di essere investiti di Chiese, Canonicati, e Benefizj di suo Regio Padronato, e servire nel tempo stesso agli oggetti contemplati nella Circolare di questa Segreteria de' 26. Settembre 1788., per la conservazione dei fondi costituenti la dote di dette Chiese, Canonicati, e Benefizj, con veneratissimo Rescritto, de' 19. Novembre 1814. si è degnata di ordinare, che la mallevadoria della quale si tratta sia, fine a nuove Sovrane Determinazioni ridotta all'importare di cinque cumulate annate della Rendita costante del Benefizio rispettivo.

Non lascio di partecipare a V. S. Eccellentissima queste Sovrane elementissime disposizioni, acciò le siano di lume, e governo alle opportunità dei casi; con riporre la presente nella filza delle Leggi, ed Ordini della sua Cancelleria.

Ed in attenzione di riscontro di esserle pervenuta questa mia, passo a dirmi con distinto ossequio

Di V. S. Eccellentissima

Dalla Segreteria del Regio Diritto,

li 21 Novembre 1814.

Sig. Cancelliere della Comunità di

Devotiss. Servitore
TOMMASO MAGNANI.

Il Registro attuale degli Atti giudiziari si conserverà
fino a nuove disposizioni.

Sig. Sig. Padrone Colendissimo.

Coerentemente a quanto è stato disposto dal R. Motu proprio dei 15. corrente l'Imperiale, e Real Governo ha ordinato, che sia reso a notizia dei Tribunali, che le Leggi, e i regolamenti sul registro degli atti giudiziarij saranno conservati in vigore fino alla pubblicazione, ed attivazione della

nuova Tariffa, il che avrà luogo al Gennajo del prossimo anno, e che fino a quell'epoca la percezione dei diritti di registro dovrà regolarsi colla misura dell'analogia, e della somiglianza fra gli atti della nuova, e quelli della passata procedura.

E' ingiunta frattanto ai Cancellieri, e Notari civili dei Tribunali ed ai Potestà del Gran-Ducato di assumere rispettivamente tutte le incumbenze, che in questo rapporto appartenevano nel cessato sistema ai Cancellieri della Corte Suprema, dei Tribunali di prima Istanza, e di Commercio, e delle Giudicature di Pace, ritirandone a proprio profitto i correlativi emolumenti, ed i Capi dei rispettivi Tribunali si faranno un carico di invigilare, che tutto proceda colla possibile regolarità.

E' parimente intenzione dell'Imperiale, e R. Governo che sia fatto noto, che fino all'epoca sopraindicata dovranno essere sottoposti egualmente alle Leggi, e regolamenti sul Registro tutti gli atti dei Cursori, come lo erano in passato gli atti degli Uscieri.

Le funzioni poi di Cursore presso i Tribnnali degli Auditori del Governo di Pisa, e di Siena, dei Commissarj e Vicarj Regj, e dei Potestà saranno disimpegnate dai Messi dei rispettivi Tribunali; E ritirando essi presentemente dal Regio Erario una indennità corrispondente agli emolumenti che ritraevano una volta dagli atti civili non sarà loro permesso fino a nuovo ordine di esigere per tali atti diritto veruno.

Partecipo a VS. tali superiori determinazioni, perchè in ciò che le appartiene si compiaccia procurare che ricevano la loro esecuzione,

E con distinto ossequio mi dichiaro

Di VS,

Dalla Segreteria della Reale Consulta li 23. Novembre 1814.

V. RAFFAELLI

Devotiss. Obb. Servitore

CARLO FELICI.

(Resta proibita l'introduzione in Toscana del Bestiame dallo stato Romano per sospetto di Epidemia .

Illustrissimo Signore

Essendo pervenuti all'Imp. e R. Governo dei riscontri che nello Stato Romano possa essersi manifestata una Epidemia negli Animali neri, e che questo morbo serpeggi ancora sopra altri punti delli Stati Limitrofi, VS. Illustrissima darà le necessarie disposizioni perchè resti impedito l'ingresso nel nostro Territorio degli Animali predetti fino a nuove determinazioni, estendendo in tal guisa anche a questa specie di Animali le discipline prescritte nelle precedenti mie Circolari sopra il Bestiame Bovino; prevenendola che da S. E. il Sig. Amministratore Generale delle RR. Rendite è stato scritto circolarmente in conformità agli Impiegati della Dogana.

E pregando la di lei bontà a volermi comunicare con sollecitudine tutte le notizie che sopra questo importante articolo reputerà meritevoli di essere portate a cognizione del Governo, ho l'onore di essere con distinta stima.

Di VS. Illustriss.

Dalla Presidenza del Buon Governo

li 24. Novembre 1814.

Devotissimo Servitore

A. PUCCINI.

(Tutti i militari che arrivano in Toscana devono esibire entro 24. ore)
 le loro carte ai comandanti delle rispettive Piazze.)

N O T I F I C A Z I O N E .

SUA ALTEZZA IMPERIALE, e **REALE** informata delli sconcerti che possono nascere allorchè i Militari giungendo in una Città, ove esiste un Comando Militare non presentano le loro carte di qualificazione al Comando suddetto, Ordina e vuole, che da ora in avvenire tutti gli Uffiziali, Bassi Uffiziali, e Soldati sì esteri, che toscani di qualunque grado essi siano debbano esibire entro le ventiquattr' ore i loro Passaporti, o Fogli di rotta originale al Militare Comando delle rispettive Città, e Piazze del Gran-Ducato di Toscana, ove saranno pervenuti.

Ed inoltre che tutti i Locandieri, Albergatori, e qualunque altro Particolare non possano, nè debbano ritenere nelle loro Locande, Alberghi, o Case alcuno di tali Uffiziali, Bassi-Uffiziali, e Soldati, se i loro fogli non saranno muniti, nel surriferito termine di ventiquattr' ore, del Visto del rispettivo Comando Militare della Piazza, sotto le pene comminate dalla Legge de' 28. Maggio ultimo decorso.

Se alcuno dei prenommati Individui militari trasgredisse alle presenti Sovrane disposizioni, dovrà il Comando della Piazza ordinare l'immediato arresto di simili trasgressori, e ne renderà conto al R. Governo per il canale di questa R. Segreteria per attendere gli ulteriori ordini.

Dalla R. Segreteria di Guerra li 24. Novembre 1814.

*Di commissione di S. E. il Consigliere Segretario di Stato,
 e Direttore della Real Segreteria di Guerra.*

COLONELLO TESTORI.

NOTIFICAZIONE.

(Ordini per costringere i Debitori del Patrimonio Ecclesiastico per soddisfare al loro debito.)

L' abuso costante d'ogni circostanza, che si fa dai Debitori del Patrimonio della Causa Pia per ritardare il pagamento dei Fitti, Livelli, Censi, e altre responsioni spettanti al Patrimonio suddetto, e che hanno per parte dei Debitori stessi una corresponsività lucrativa, ha obbligato il Real Governo a ricorrere nuovamente a mezzi rigorosi, e straordinarj per frenare tale inconveniente, che rende inabile la Cassa dell'Amministrazione dei Beni Ecclesiastici a corrispondere ai pesi, che le incombono, e priva la Depositeria Generale di quel soccorso, su cui giustamente aveva dovuto contare per supplire all'interessante pagamento delle Pensioni Ecclesiastiche, che sta sommamente a cuore a S. A. I. e R. Ha quindi l'Imp. e R. A. S. creduto conveniente nella sua Giustizia, e Savièzza di richiamare in vigore tutte, e singole le disposizioni contenute nella Notificazione de 4. Luglio prossimo passato di questa R. Deputazione Provvisoria sull'Amministrazione dei Beni Ecclesiastici, e Aziende Riunite, e di comandare che esse siano puntualmente osservate non solo per i Debiti già scaduti, ma per quelli ancora da scadere.

La suddetta R. Deputazione pertanto in esecuzione degli Ordini partecipatigli con Biglietto del dì 26. del corrente Novembre della R. Segreteria di Stato fa pubblicamente intendere, e notificare le seguenti Sovrane determinazioni.

I. È richiamato al suo pieno, ed intiero vigore in tutte, e singole le sue parti il disposto della Notificazione de' 4. Luglio 1814. della Real Deputazione sull'Amministrazione dei Beni Ecclesiastici, e Aziende Riunite, quale dovrà aversi a tutti gli effetti come inserito di parola in parola nella presente.

II. Il disposto della precitata Notificazione dovrà applicarsi non solo ai Debiti scaduti, ma anche a quelli da scadere in appresso a favore del Patrimonio della Causa Pia, di qualunque natura essi siano.

III. La caducità comminata nell'Articolo primo della Notificazione suddetta deve intendersi indotta unicamente a favore, e per il maggior vantaggio della Causa Pia. In conseguenza non potrà la medesima giammai allegarsi dai Fittuarij, e Debitori morosi per rescindere i rispettivi Contratti, ed Obbligazioni, ma spetterà soltanto all'Amministrazione dei Beni Ecclesiastici di dedurla, ed applicarla quando crederà conveniente.

IV. Il termine perentorio di quindici giorni assegnato dall'istesso Articolo primo, e dal successivo Articolo quarto della Notificazione medesima dovrà computarsi per i debiti già scaduti dalla data di questa presente Notificazione, e per quelli da scadere dal giorno delle rispettive scadenze.

V. All'oggetto di semplicizzare, e di render più attiva e di massima uniforme la procedura Giudiziale nelle Cause interessanti il Patrimonio della Causa Pia, S. A. I. e R. si è degnata di ordinare, che la privativa cognizione di tutte le Cause, nelle quali il Patrimonio suddetto interverrà, o come Attore, o come Reo convenuto in tutta l'estensione del Territorio compreso sotto la giurisdizione delle Ruote di Firenze, e d'Arezzo spetti cumulativamente ai due Turni del Magistrato Supremo di Firenze; nel Territorio sottoposto alle Ruote di Siena, e di Grosseto appartenga all'Auditore del Governo di Siena, e finalmente nel Territorio Giurisdizionale della Ruota di Pisa. Questo privilegio però dovrà intendersi concesso, ed avere effetto soltanto per tutto quel tempo, per cui il suddetto Patrimonio resterà riunito in una sola Amministrazione immediatamente dependente dal R. Governo

Si deducono a pubblica notizia le sopraesprese Sovrane

Disposizioni, affinché da niuno possa allegarsene l'ignoranza.
 Dalla Residenza della R. Deputazione Provvisoria sull'
 Amministrazione dei Beni Ecclesiastici, e Aziende Riunite li
 28. Novembre 1814.

V. ALESSANDRO GALILEI Dirett. Provv.

ALESSANDRO FABRONI.

(Vini Forestieri di bassa qualità vengono esentati dalla Gabella a
 tutto Settembre 1815)

NOTIFICAZIONE.

SUA ALTEZZA IMPERIALE, e REALE volendo che, per supplire all'attuale scarsazza del Vino in Toscana, venga facilitata l'introduzione di questo genere dai Paesi Esteri a riguardo specialmente della Classe meno facoltosa, non valutando in tale circostanza il sacrificio del Regio Erario, è venuta nella determinazione di ordinare quanto appresso.

Dal giorno della pubblicazione della presente Notificazione a tutto il futuro Mese di Settembre 1815. saranno esenti dalla Gabella, e dal diritto dell'uno per cento i Vini Forestieri di bassa qualità, che per la via di Mare e di Terra si introdurranno tanto in qualunque parte del Territorio Granducale, niuna eccettuata, quanto in tutte le Città ove ha luogo la Gabella.

Restano esclusi da tale esenzione i Vini di lusso in Botiglie, Caratelli, e altro qualunque fusto.

Starà fermo per altro sì per gli uni che per gli altri il consueto diritto di stallaggio da pagarsi a forma degli Ordini, e Regolamenti veglianti.

Chiunque introdurrà **Vino Forestiero** in **Toscana** dovrà farne la denuncia alla **Dogana di Frontiera**, ove verificata la qualità del **Vino**, dovrà essergli rilasciata **gratis una Buletta, o Patente di transito**, in cui sarà giudicata la qualità e quantità del **Vino** esente dalla **Gabella**.

Nell'atto dell'ingresso di questo **Vino** nei luoghi, e **Città**, ove avrebbe dovuto pagarsi la **Gabella**, sarà rilasciata dal **Mercante, o Vetturale** la detta **Buletta, o Patente**, ed i **Ministri** rispettivi avranno le opportune istruzioni per verificare se il **Vino** sia effettivamente dell'indicata bassa qualità.

Chiunque per qualsivoglia modo sostituisse al **Vino** denunciato alla **Dogana di Frontiera**, e descritto nella **Buletta** altro **Vino** di lusso ovvero nazionale per defraudare la **Gabella** incorrerà nella pena del briplo della **Gabella** medesima.

Dalla Segreteria della **Reale Consulta** li 29. **Novembre 1814.**

V. RAFFAELLI.

CARLO FELICI.

Lettera relativa alla provvisione fissata per **Novembre, e Dicembre 1814.**
ai **Vicari e Potestà**,

Sig. Sig. Padrone Colendissimo.

In sequela degli **Ordini** contenuti nel **Biglietto** della **I. e R. Segreteria di Stato** in data del dì 2. corrente la **Real Consulta** m'incarica di partecipare a **VS.** che **S. A. I. e R.** si è degnata con **Suo veneratissimo Dispaccio** dei 30. **Novembre** scorso di approvare il **Ruolo delle Provvisioni** destinate ai **Vicari, Notari, Potestà**, ed altri **Ministri dei Tribunali** per i due mesi di **Novembre, e Dicembre 1814.** finchè al nuovo anno, ed a tenore delle nuove **Tariffe** non sia calcolato il prodotto degli incerti.

Siccome però il detto Ruolo porta la Provvisione dei detti due mesi in una somma fissa escluso ogni incerto, così non potrà altrimenti aver luogo a favore dei rispettivi ministri il profitto degli emolumenti indicati nella Circolare di questa Real Consulta del 25 Novembre prossimo passato.

Quindi è che nell'atto in cui rendo intesa VS. che per mezzo della R. Segreteria delle Reali Finanze saranno dati gli ordini opportuni per il pagamento della provvisione assegnatale, e come sopra fissata per i mesi di Novembre e Dicembre debbo prevenirla che Ella è in obbligo di render conto degli Emolumenti che avesse percetti e di rilasciarli a beneficio del Governo, essendone compensata nella detta Provvisione fissa.

Debbo pure rendere intesa VS. che la delicatezza, e la esattezza con cui ciascuno darà scarico degli emolumenti ottenuti per durante gl'indicati due mesi servirà di norma al Real Governo per procedere in seguito a quelle determinazioni che fisseranno la loro sorte all'epoca nella quale saranno poste in attività le nuove Tariffe.

Ella resta incaricata di partecipare il contenuto della presente ai Ministro di codesto suo Tribunale, con darmi racconto del ricevimento della medesima.

E con distinto ossequio mi dichiaro
Di VS.

Dalla Segreteria della R. Consulta
li 7. Dicembre 1814.

V. RAFFAELLI.

Devotiss. Obb. Servitore

L. PELLI-FABBRONI.

{ Lettera ai Cancellieri comunitativi accid. ricevano dai rispettivi Camarlinghi avanti il 15 Gennaio 1815 la nota dei debitori insolventi.

Eccellentissimo Signore

Per durante l'anno 1814. oramai prossimo a spirare, l'esperimento degli Atti deve aver fatti conoscere ai Camarlinghi delle Imposizioni dirette gl' Individui per causa d'indigenza, o per altri motivi si trovano nell'impossibilità di pagar le quote, o la totalità delle Contribuzioni.

Ella ordinerà dunque ai Camarlinghi delle Comunità comprese nel Circondario di cotesta sua Cancelleria di consegnarle dentro la metà del futuro Gennaio 1815, al più tardi, gli *Stati delle Poste inesigibili* che saranno redatti nelle forme, e muniti delle rispettive giustificazioni, prevenendoli che spirato questo termine non saranno più ammesse le loro istanze di sgravio, e che conseguentemente le somme non percepite resteranno a carico loro. Nella susseguente ultima metà del Gennaio Ella mi dirigerà detti stati verificati, e corredati del suo parere.

VS. Commetterà inoltre ai Camarlinghi sopraenunciati di trasmettere al più presto possibile a questa Camera, o direttamente, o per di lei mezzo i Mandati, e Recapiti riguardanti i Pagamenti che potranno aver eseguiti per interesse e conto del Regio Erario, con i prodotti delle Imposizioni, all'oggetto di esimersi dal pericolo di vederli poi rigettati per causa di ritardata esibizione.

Avvertirà finalmente i Camarlinghi medesimi, che d'ora in avanti, fino a nuovo ordine questi recapiti dovranno quà inviarsi ogni mese per riceverne il corrispettivo abbuono ammissibile nei loro conti correnti.

L'esecuzione degli Ordini sopraenunciati essendo importantissima, ella potrebbe rendersi responsabile di non aver

fatte le necessarie premure, qualora questa venisse ritardata per tal motivo, e potrà all'opposto dare una nuova prova del di lei zelo, ed attività per il buon servizio procurandone l'esatto, e sollecito adempimento.

Ed in attenzione di un pronto riscontro della presente mi confermo ec.

Di VS.

Dalla Camera delle Comunità li 16. Dicembre 1814.

Devotissimo Servitore

L. PRATESI Provv.

Istruzione Circolare ai Direttori, e Ricevitori dell'Amministrazione dei Beni Ecclesiastici.

L'abolizione delle Leggi Francesi operata dalla recente Legge de' 15. Novembre prossimo passato toglie ai Ricevitori del già Demanio in oggi Amministrazione de' Beni Ecclesiastici di potere senza aver ricorso ai Tribunali, procedere agli atti esecutivi contro i Debitori morosi dell'Amministrazione medesima, conforme si praticava sotto l'Impero delle suddette abolite Leggi. Convien quindi, che in tali casi, dopo esaurito il mezzo de' soliti avvisi, l'Amministrazione si diriga ai Tribunali ai quali a forma dell'Articolo 5. della Notificazione de' 28. Novembre suddetto appartiene la privata cognizione delle Cause dell'Amministrazione medesima; e siccome si è avuta l'avvertenza di combinare, che questi Tribunali risiedano appunto nelle tre principali Città, nelle quali risiedono anche le Direzioni attuali dell'Amministrazione dei Beni Ecclesiastici, e gli Uffizi Centrali d'Operajato della Causa Pia, così ciascuna Ricevitore allorchè si troverà nel caso di dover giudicialmente escutere qualche debitore, dovrà

da ora in poi limitarsi a rimettere al rispettivo Direttore la notizia del credito da esigersi coll' indicazione del Nome , e Cognome del Debitore , del di lui domicilio , e della provenienza del Credito stesso , annettendo i Documenti , che possono servir d'appoggio, e giustificazione alla domanda. Dietro tal trasmissione sarà cura dei rispettivi Direttori di dar l'opportune disposizioni, onde sia proceduto avanti il Tribunale competente a quelli atti giuridici , che l'attual Procedura esige .

Siccome però può darsi il caso, che un Ricevitore si estenda col suo Circondario nel Territorio giurisdizionale di più Ruote, come accade appunto al Ricevitore di Montajone, che risedendo nel Territorio della Ruota di Pisa comprende nel suo Circondario la Comunità di S. Gimignano sottoposta alla Ruota di Siena, così in questo, ed altri casi analoghi i Ricevitori rispettivi rimetteranno sempre le sopra espresse notizie, ed indicazioni al Direttore da cui dependono, lasciando a lui il pensiero di trasmetterle a quella Direzione , nella di cui residenza devono farsi gli atti. Così nel sopr' indicato caso, il Ricevitore di Montajone dovendo escutere un debitore domiciliato nella Comune di S. Gimignano , rimetterà sempre le notizie, e documenti opportuni al Signor Direttore di Pisa, il quale avrà cura di passarli al Direttore di Siena, onde da questo sia fatto procedere agli Atti opportuni avanti l'Auditore del Governo di quella Città .

L'istesso si praticherà tutte le volte, che occorrerà di far citare un Debitore, qualunque sia il suo domicilio, o dentro, o fuori del Circondario della Ricevitoria . Il Ricevitore deve sempre limitarsi unicamente a rimettere al Direttore da cui rileva, le notizie di sopra espresse, ed incomberà quindi a questo di procurare, che siano istruiti gli Atti , o col darne commissione al Procuratore della Direzione quando si tratta dei Debitori domiciliati nel Territorio in cui a forma della Notificazione de' 28. Novembre esercita la privativa giurisdizione.

sione per gli Affari della Causa Pia quel Tribunale, che risiede nel Capo-luogo stesso della Direzione, e nel caso contrario, col farne requisitoria all' altro Direttore che ha nella sua residenza il Giudice a cui tal privativa cognizione compete nel Territorio, in cui è domiciliato il Debitore da escutersi.

Firenze dalla Residenza della R. Deputazione Provvisoria sull' Amministrazione de' Beni Ecclesiastici, e Aziende riunite li 17. Dicembre 1814.

V. ALESSANDRO GALILEI *Dirett. Provv.*

ALESSANDRO FABRONI.

Ordini riguardanti quelli che alloggiano i Forestieri.

N O T I F I C A Z I O N E .

L' Illustrissimo Sig. Presidente del Buon Governo fa pubblicamente noto, che l'Imperiale, e Reale Governo volendo ottenere tutti i vantaggi che possono derivare per il Buon Governo da un Regolamento sui Forestieri, ha determinato in aumento di quello pubblicato colla Notificazione de 28. Maggio 1814, e dell'altro contenuto nella Notificazione della R. Segreteria di Guerra de 24. Novembre scorso, di ordinare quanto appresso.

I. In qualunque parte dello Stato, nessuna esclusa, i particolari che affittano Quartieri, o ricevono come suol dirsi a dozzina, e quelli pure che alloggiano, e ricevono gratuitamente persone nelle loro case per amicizia, per cortesia, per parentela, o per altra causa qualunque, avranno l'obbligo

di denunziare non solo i Forestieri non sudditi, ma anche i sudditi, e abitanti e domiciliati nello Stato, di altre Città, o di altro Vicariato, che prenderanno nelle loro Case Quartieri in affitto, o a dozzina, o vi saranno per qualunque causa, ed in qualunque maniera alloggiati.

II. Essi dovranno denunziare non tanto l'arrivo, che la partenza dei medesimi, e tanto nel caso del nuovo arrivo, che nelle successive mutazioni di abitazione nella stessa Città, e nello stesso Vicariato.

III. L'obbligo di queste Denunzie correrà per i particolari sopraddetti rispetto a tutte quelle persone di altra Città, o di altro Vicariato che corrisponderanno una prestazione qualunque annua, mensile, o giornaliera per l'uso della casa, o di una, o più stanze della medesima, sia privatamente, o promiscuamente anche colle persone della famiglia, o che anche senza alcuna prestazione per la loro parte, rimarranno presso i detti particolari a passar la notte.

IV. I medesimi sono esenti da quest'obbligo allorchè si tratti di riceverè, ed alloggiare i loro Agenti, Contadini, Vetturali, e Garzoni, che rimangono nella medesima per occasione del servizio del capo della Casa, purchè però questi pure non vengano da Stato Estero, nel qual caso avranno luogo le denunzie anche per le persone della Famiglia, e per lo stesso capo di essa allorchè ritornino da Stato Estero.

V. I. Servitori pure e Domestici derivanti da altre Città, e Vicariati diversi che dimorano costantemente nelle case dei Padroni, debbono essere denunziati tanto allorchè sono ammessi al servizio, che allorchè lo abbandonano per qualunque causa, nella stessa guisa che se fossero non sudditi.

VI. Il termine a denunziare sarà in tutti i sopraddetti casi, e tanto rapporto ai non sudditi, che ai sudditi, di ore 24. dal momento degli arrivi; e rispettive partenze.

VII. Queste denunzie dovranno farsi nelle Città ai soliti Uffici di Polizia, e nelle Campagne presso i Vicari, e Pote-

tà, nella di cui Giurisdizione Civile rimangono le Case ove si dà alloggio come sopra.

VIII. Dovranno pure essere denunziate tutte le persone di sopra contemplate, che al momento della pubblicazione della presente Notificazione si trovano nelle case particolari; ed a quest'effetto è accordato un termine di tre giorni da decorrere dal presente.

IX. I capi della Casa, o chi ne ha la responsabilità Civile, sono garanti del fatto dei loro familiari e sottoposti.

X. Le Denunzie dovranno essere concepite e firmate come vien prescritto dalla Notificazione de 28. Maggio 1814. al §. 3.

XI. I Trasgressori in questa parte, che riguarda i Forestieri sudditi, incorreranno nella multa di Scudi 25. da applicarsi per metà all'Accusatore pubblico o privato, e l'altra metà allo Spedale del Luogo, o viciniere al Luogo ove la trasgressione sia seguita, da sodisfarsi per i trasgressori insolventi con la Carcere a forma dell'art. 112. della Legge de 30 Novembre 1786, ed i recidivi soffriranno anche una temporaria determinazione.

XII. In tutte le altre parti tanto dispositive, che penali resta a tutti gli effetti nel suo pieno vigore la Notificazione de 28. Maggio predetto, e restano egualmente nel loro pieno vigore le Istruzioni annesse a detta Notificazione colle modificazioni aggiunte all'Esemplare, che nuovamente viene circolato.

XIII. Cognitori delle Trasgressioni tanto alla detta Notificazione, che alla presente saranno in via economica in Firenze i Commissari dei Quartieri, ed altrove i Commissari Regj, e i Vicari Regj, o i Ministri che ne esercitano le incombenze, previa però sempre, ed in ogni caso la partecipazione a Sua Signoria Illustrissima; ed ai trasgressori tanto nei casi previsti da questa, che in quelli regolati dall'altra del 28 Maggio, oltre le penali stabilite in ambedue, potranno

essere anche applicate le più forti pene afflittive, quando vadano accompagnate da una speciale gravità.

Dalla Segreteria della Presidenza del B. Governo
li 19. Dicembre 1814.

G. BOLOGNA *Segret.*

Regolamento generale sopra i Teatri della Toscana .

NOTIFICAZIONE

L Illustrissimo Sig. Presidente del Buon Governo in esecuzione dei Veneratissimi Ordini partecipati con Biglietto dell' Imperiale, e Reale Segreteria di Stato del 26, del cadente Dicembre fa pubblicamente notificare il seguente Regolamento sui Teatri .

1. **P**otranno aprirsi nella Città di Firenze
 - 1.° Nel Carnevale tutti i Teatri, cioè di Via della Pergola, della Palla a Corda, di Via del Cocomero, di Via S. Maria, della Piazza Vecchia, e di Borgo Ognissanti.
 - 2.° Nella Primavera il Teatro della Pergola, e quello della Palla a Corda, o Teatro Nuovo; E non aprendo quest'ultimo, potrà essere surrogato nel diritto pel medesimo il Teatro del Cocomero.
 - 3.° Nell' Estate il Teatro della Pergola, ed il Teatro di S. Maria: colla surroga del Teatro Nuovo al Teatro di S. Maria nel caso sopraespresso.
 - 4.° Nell' Autunno i Teatri della Pergola, e del Cocomero, colla surroga del Teatro Nuovo al Teatro del Cocomero, nel caso predetto.

II. Quanto alla qualità degli spettacoli

1.° Il Teatro della Pergola aprirà nel Carnevale, nella Primavera, e nell'Autunno con Opere in Musica o Serie, o Buffe, e con Balli; E nell'Estate sarà in facoltà dell'Impresario del medesimo d'aprire o con Musica, o con Prosa.

2.° Il Teatro Nuovo aprirà nel Carnevale con Rappresentanze in Prosa, e con Intermezzi, volendo, senza Balli; E nella Primavera con Opere Serie o Buffe, e con Balli; con che però preferendo il Teatro della Pergola l'Opera Seria, debba il Teatro Nuovo farla Buffa, e viceversa. Al quale effetto il Teatro di Via della Pergola dovrà determinare, e notificare con Biglietto al Teatro Nuovo la qualità dello Spettacolo, o Opera prescelta un anno avanti, e precisamente prima che sia giunta al suo termine la Stagione della Primavera precedente.

3.° Il Teatro del Cocomero aprirà nel Carnevale con Rappresentanze in Prosa, con Intermezzi, volendo, senza Balli; E nell'Autunno potrà dare quell'Opera o Seria, o Buffa, che non verrà data dalla Pergola nel modo, e con le regole e condizioni stabilite per la Pergola, e per il Teatro Nuovo nell'articolo precedente.

4.° Il Teatro di S. Maria aprirà nel Carnevale con Rappresentanze in Prosa, e con Intermezzi, volendo, senza Balli; E nell'Estate con Opere Serie, o Buffe, senza Balli.

5.° Finalmente i Teatri della Piazza Vecchia, e di Borgo Ognissanti apriranno nella sola Stagione del Carnevale con Rappresentanze in Prosa, e con Intermezzi, volendo, senza Balli.

III. Nei casi delle surroghe contemplate nell'articolo I. il Teatro surrogato potrà dare le stesse qualità di spettacoli stabilite per il Teatro al quale succede.

IV. Solamente il Teatro della Pergola potrà supplicare per aprire nella Quaresima con Oratorj Sacri, e il Teatro del Cocomero per aprire anche con Rappresentanze comiche nell'Avvento.

V. Avranno luogo i soliti Veglioni nel Teatro della Pergola nelle sere di Giovedì, Domenica, e Martedì ultimi del Carnevale; E nel Teatro Nuovo nelle sere dei due ultimi Lunedì, e nella Domenica penultima del Carnevale.

VI. Le aperture dei Teatri di Livorno, Siena, e Pisa avranno luogo nel modo, e con i sistemi prescritti col Motu proprio de 18. Ottobre 1787., e con i successivi Regolamenti stabiliti sotto il precedente Governo Toscano quanto al Teatro posteriormente eretto in Livorno di proprietà degli Accademici Floridi. E nel caso che alcuno dei detti Teatri volesse aprirsi in altre Stagioni, o con spettacoli diversi dai determinati, se ne dovrà impetrare la licenza dal rispettivo Governatore, dal quale potrà accordarsi, esclusa però la Quaresima, e l'Avvento.

VII. I Teatri delle altre Città potranno essere aperti due volte l'anno, compreso il Carnevale.

VIII. L'apertura di ogni altro Teatro eretto con autorizzazione del Governo in qualsivoglia Terra, Castello, o altro luogo del Gran-Ducato, non potrà aver luogo che una sol volta l'anno.

IX. Nei casi dei due precedenti Articoli VII., e VIII. dovrà sempre precedere la licenza del Presidente del Buon Governo anche per ciò che riguarda la qualità degli spettacoli, e la Stagione, in cui i Teatri vorranno aprirsi, se non sarà quella del Carnevale. La qual licenza verrà chiesta, ed accordata per il canale del Giudicante locale, che dovrà accompagnare la domanda con la sua informazione, e parere.

X. Nei luoghi poi dove risiede un Commissario Regio, la licenza della quale parla l'articolo precedente IX. potrà chiedersi allo stesso Commissario Regio, e da esso accordarsi, con la semplice partecipazione della risoluzione.

XI. La Inspezione, o Polizia interna dei Teatri durante lo spettacolo resta affidata tanto in Firenze, che nelle altre parti del Gran-Ducato, alle rispettive Accademie, le quali

ai termini degli antichi Regolamenti Toscani la eserciteranno per mezzo del così detto *Accademico d'Ispezione*.

XII. L'Accademico d'Ispezione avrà facoltà nelle contingenze dei casi di adottare nell'atto quei provvedimenti, e quelle misure, da estendersi fino all'arresto, che compariranno indispensabili per la conservazione del buon ordine, e della pubblica decenza nel tempo dello spettacolo; Ed in questo caso basterà che ne venga reso conto nei rapporti dei quali si fa parola nel seguente Articolo XIV.

XIII. In tutti gli altri casi, nei quali i disordini accaduti nei pubblici Teatri richiedessero per la loro gravità di essere portati alla cognizione dei Tribunali, o della Potestà Economica, l'Accademico d'Ispezione dovrà trasmettere sollecitamente il Rapporto al Commissario del Quartiere in Firenze, ed altrove al Giusdicente Locale, o altro Ministro incaricato della Polizia, perchè abbiano luogo gli ulteriori provvedimenti.

XIV. Independentemente da quanto viene disposto nell'Articolo precedente, le Accademie, o per mezzo dell'Accademico d'Ispezione, o in altra forma dovranno rimettere giorno per giorno il rapporto di ciò che di notevole è accaduto la sera precedente al Teatro, non escluso il rapporto negativo quando nulla vi sarà di nuovo. Sarà cura dei Ministri ai quali il detto rapporto deve esser fatto, di tener viva l'osservanza di quanto nel presente Articolo viene prescritto.

XV. Il pubblico non potrà essere defraudato nella aspettativa in cui lo avranno posto gli avvisi sulla qualità dello spettacolo, che volta per volta dovrà esser dato, e questo non tanto per ciò che riguarda il titolo, e le parti dello spettacolo stesso, quanto per quello che concerne i principali attori, la mancanza dei quali renda lo spettacolo meno perfetto, e meno pregevole. E quando un impedimento qualunque non permetta di corrispondere al Pubblico ai termini dei pubblicati avvisi, dovrà quello essere denunziato al Commissario, o Giusdi-

cente rispettivo, dal quale verrà prontamente proceduto alle opportune verificazioni, o per obbligare chi occorre a non diminuire la integrità dello spettacolo, quando l'impedimento non sia stato trovato sussistente, o perchè ne possa essere per tempo avvertito il pubblico, sia per mezzo del solito Cartellone, quando potrà ciò aver luogo, sia all'ingresso del Teatro in luogo evidente, e avanti il posto destinato alla dispensa dei Biglietti.

XVI. Gli Impresari dei Teatri di Firenze dovranno presentare alla Segreteria del Buon Governo due mesi prima della loro apertura la Nota dei soggetti che vi dovranno agire.

XVII. Non sarà permesso il passare sul Palco Scenico di verun Teatro a Persone che non hanno un giusto motivo di andarvi per incombenze relative di servizio, o di sorveglianza.

XVIII. Tutte le Rappresentanze prima di essere esposte sulla Scena, dovranno essere rivedute, ed approvate in Firenze dal Censore che verrà delegato dal Presidente del Buon Governo, e nella Provincia dai Giusdicenti, e dai Censori, che con previa approvazione verranno da essi delegati.

XIX. Non potrà aver luogo in verun Teatro del Granducato, che una sola beneficiata per Stagione a disposizione dell'Impresario, ed un'altra Beneficiata per Stagione dovrà farsi a Benefizio dei Poveri. Questa disposizione per altro non comincerà ad avere effetto se non che nella prossima Stagione della Primavera dell'anno 1815., rimanendo per il tempo anteriore le cose nell'ordine attuale.

XX. Ferme stanti le consuetudini locali di non aprire in alcune sere, sarà nelle facoltà dei rispettivi Ministri di Polizia di derogarvi per speciali, e non ordinarie circostanze, dandone poi conto.

XXI. Le contravvenzioni al disposto del presente Regolamento potranno essere punite nei congrui casi con l'Arresto, colla Carcere fino in tre giorni, e con pena pecuniaria fino a

Lire 300. , salva l'applicazione di più forti misure, allorchè lo richieda la gravità delle circostanze; Ed i rispettivi Ministri di Polizia conosceranno in via economica delle contravvenzioni predette con partecipazione delle risoluzioni.

Dalla Segreteria della Presidenza del Buon Governo
li 20. Dicembre 1814.

G. BOLOGNA *Segretario.*

Essendo terminata la Carta Bollata delle Cambiali attuali di 12. soldi, verrà supplito con nuovo Bollo.

NOTIFICAZIONE.

SUA ALTEZZA IMPERIALE, e REALE informata, che è per terminare nell' Ufizio del Bollo di Firenze quella specie di Carta Bollata di Diritto graduale detta Cambiali da 50. Centesimi, o sia da Soldi 12. che al presente è in corso, e volendo provvisionalmente fino a che non sarà pubblicata la Legge del Bollo, provvedere a tal maneanza, onde non resti punto impedito il corso delle contrattazioni a danno del commercio, o dell'industria, è venuta perciò nella determinazione di approvare, che alle attuali Cambiali sopra enunciate sia supplito con altre di egual Prezzo bollate in detto Ufizio col bollo straordinario, di cui si fa uso anche al presente, e contraddistinte coll'altro solito Contrabbollo rappresentante lo Stemma Gran-Ducale.

In conseguenza di che, dal giorno della pubblicazione della presente dovranno le dette Cambiali esser messe incasso dal predetto Ufizio del Bollo, e riconosciute valide, ed autentiche da tutti i Magistrati, e Tribunali competenti non ostante ec.

Dalla Segreteria della Reale Consulta li 23 Dicembre 1814.

V. R A F F A E L L I.

CARLO FELICI.

Notificazione sopra lo stabilimento dell' Estrazioni da farsi nell' anno 1815.

Gl' Illustrissimi Sigg. CARLO HAYRE, e SILVESTRO PASQUALI, già ALDOBRANDINI, Deputati Provvisori dell' Imp. e R. Amministrazione dei Lotti di Toscana, prevengono il Pubblico, che nel futuro anno 1815. saranno eseguite quarantotto Estrazioni all' ora di mezzo-giorno nei qui sotto notati mesi, e giorni, e nelle appresso indicate Città.

Gennajo	{	5. Arezzo 14. Roma 21. Siena 28. Roma	Luglio	{	1. Roma 8. Firenze 15. Roma 22. Psitoja 29. Roma
Febbrajo	{	4. Firenze 11. Roma 18. Pistoja 25. Roma	Agosto	{	5. Firenze 12. Roma 19. Siena 26. Roma
Marzo	{	4. Firenze 11. Roma 18. Livorno	Settembre	{	2. Firenze 16. Roma 23. Livorno 30. Roma
Aprile	{	1. Roma 8. Firenze 15. Roma 22. Siena	Ottobre	{	7. Firenze 14. Roma 21. Arezzo 28. Roma
Maggio	{	6. Roma 13. Firenze 20. Roma 27. Livorno	Novembre	{	4. Firenze 11. Roma 18. Siena 25. Roma
Giugno	{	3. Roma 10. Pisa 17. Roma 23. Livorno	Dicembre	{	2. Firenze 7. Roma 16. Livorno 23. Roma

Dall' Imp. e R. Amministr. dei Lotti di Toscana li 23. Dic. 1814.

FILIPPO TARCHIANI.

Ministro Principale Provis.

Tariffa degli emolumenti da pagarsi per gli Atti Giudiciarj ai Tribunali,
 Procuratori, Cursori, ed Escontori ec.

F E R D I N A N D O T E R Z O EC.

Dopo aver noi fatte eseguire diverse operazioni per ridurre ad una giusta misura le Tariffe degli emolumenti da pagarsi per gl' Atti Giudiciarj, e renderli adattati all'attuale montatura dei Tribunali, ed alle disposizioni del nuovo Regolamento di Procedura siamo venuti nella determinazione di approvare

La Tariffa degli Emolumenti da pagarsi per gli Atti Giudiciarj alle Cancellerie dei Tribunali di Firenze.

La Tariffa degli Emolumenti da pagarsi alle Cancellerie delle Rote Provinciali, e di tutti gli altri Tribunali del Gran-Ducato.

La Tariffa degli Onorarj dovuti ai Procuratori inseritti nel Ruolo presso il Consiglio di Giustizia, ai loro Copisti, ed ai Periti.

La Tariffa degli Onorarj dovuti ai Procuratori inseritti negli altri Ruoli, e Note ordinate dalla Riforma de 13. Ottobre prossimo passato.

La Tariffa delle Mercedi dovute ai Cursori.

La Tariffa del Salario dovuto ai secondi Escontori, o Palmigli.

Vogliamo, che le suddette Tariffe abbiano effetto, e siano osservate in tutto il Gran-Ducato dal dì primo Gennajo mille ottocento quindici, dalla quale epoca ordiniamo, che restino abolite le Tariffe stabilite dal Governo Francese, e tutt'ora veglianti; come pure la Legge del Registro, e le disposizioni d'essa in quelle parti, che riguardano gli Atti Giudiciarj, e i diritti di Cancelleria.

Nelle Cause di Commercio si osserveranno egualmente le indicate Tariffe con la dichiarazione che tutti gli Atti degli Uscieri, o Cursori dovranno essere presentati alla Cancelleria del rispettivo Tribunale per l'oggetto, che il Cancalliere o altro ministro in luogo dell'*esibita* vi apponga il *visto*, per il quale sarà pagato il diritto stabilito per l'*esibite* nelle Tariffe predette.

Nelle Cause pettorali inferiori alle Lire venti non si esigerà alcun' emolumento dalle Cancellerie, e dai Tribunali, ne alcun Onorario dai Procuratori, ma tutti gli Atti dovranno riceverli, e farsi gratuitamente.

I Poveri saranno tenuti per la sola metà al pagamento delle Tasse, Diritti, Emolumenti, Mercedi, e Salarj contemplati nelle diverse Tariffe, e i miserabili ne saranno esenti totalmente.

Il prodotto di tutti gli Emolumenti da pagarsi alle Cancellerie, e ai Tribunali dovrà versarsi nelle Cassette delle Cancellerie, e dei Tribunali medesimi per rendersene esatto conto al Governo, che ne prescriverà il metodo, e ne determinerà la distribuzione.

Saranno stabiliti dei Revisori incaricati tempo per tempo del riscontro, e della verificaione di dette Cassette.

Incarichiamo la nostra Real Consulta della pubblicazione delle Tariffe come sopra approvate, derogando a qualunque Legge, ed ordine che fosse contrario alle presenti disposizioni.

Dato li 23. Dicembre Mille ottocento quattordici.

F E R D I N A N D O.

V. FOSSOMBRONI

G. B. NOMI

T A R I F F A

*Degli Emolumenti da pagarsi per gli Atti giudiziarij
alle Cancellerie dei Tribunali di Firenze .*

- ART. 1. **P**er l'esibita di qualunque scrittura tanto
semplice, quanto di produzione, lire una Lire 1. —
2. Per mettere al ruolo qualunque causa tanto or-
dinaria, quanto sommaria, lire quattro „ 4. —
3. Per l'autorizzazione di citare a breve termine
nei casi di urgenza, lire due „ 2. —
4. Per ogni lettera da scriversi ad alcuno dei Tri-
bunali di Toscana qualunque ne sia il titolo, lire
tre „ 3. —
5. Per ogni lettera missiva, o responsiva da spedirsi
fuori del Granducato, lire otto „ 8. —
6. Per cercatura, o riscontro di qualunque filza,
o libro esistente negli Archivi del tribunale, e
escluse le filze, o libri dell'intero anno, in cui vien
fatta la ricerca, soldi dieci „ 10. —
7. Per collazionatura di qualunque scrittura, o
documento esistente negli atti, per ogni carta
intera soldi dieci „ 10. —
8. Per recognizione di ogni firma, lire una . . . „ 1. —
9. Per qualunque cedola di fatti articolati per i
testimoni, oltre l'esibita della cedola per ogni
capitolo, soldi dieci „ 10. —
10. Per ogni interrogatorio da darsi a ciaschedun
testimone, oltre l'esibita della cedola, soldi sei,
e denari otto „ 6. 8
11. Per ciascheduna posizione, e per ogni persona
che debba rispondere, oltre l'esibita come sopra,
soldi sei, e denari otto „ 6. 8

12. Per qualunque giuramento da prestarsi avanti i ministri del tribunale dai testimoni, ponenti, stimatori, periti, o altri, lire una „ 1. — —
13. Per l'assistenza del Giudice all'esame dei testimoni, qualora venga richiesta, o alla prestazione del giuramento, in lite, suppletorio, e simili, lire sei „ 6. — —
- E qualora debba il Giudice portarsi fuori della città dovrà regularsi il di lui onorario come sarà determinato per gli accessi, oltre la detta tassa di lire sei per la Cancelleria.
14. Per la visita degli interrogatorj o posizioni, qualora venga richiesta, lire tre „ 3. — —
15. Per qualunque atto di deposito da farsi presso un ministro del tribunale di documenti, o libri, lire tre „ 3. — —
16. Per il ritiro di detti depositi, lire tre „ 3. — —
17. Per qualunque atto da distendersi dal Cancelliere della dichiarazione delle parti nel caso d'offerta reale, oltre lo scritturato alla ragione, che verrà stabilita, lire due „ 2. — —
18. Per qualunque inventario, e per qualunque atto di apposizione di sigilli, oltre lo scritturato come sopra, lire sette „ 7. — —
19. Per la verificaione dei documenti nelle concordie, per ogni documento, lire due „ 2. — —
20. Per ogni certificato da farsi dal Cancelliere, qualunque ne sia il titolo, oltre lo scritturato alla ragione, che verrà stabilita, lire una „ 1. — —
21. Per l'atto firmato da un ministro del Tribunale da rendersi pubblico per mezzo di editti, come sarebbero l'emancipazioni, le sottoposizioni, le repudie, e simili, lire quattro „ 4. — —
22. Per il registro al libro di cancelleria dei con-

- sigli del savio , lire una „ 1. — —
- 23. Per la trasmissione della sentenza definitiva dei
consultori, ed anche di qualunque decreto interlocu-
torio, dovranno pagarsi le tre quarte parti del
diritto, al quale è soggetta secondo la sua na-
tura la sentenza medesima, o il decreto ai termini
della presente Tariffa.
- 24. Per il registro degli atti dell' accettazione degli
arbitri, lire due „ 2. — —
- 25. Per il registro delle emancipazioni, donazioni,
e simili, oltre lo scritturato alla ragione, che verrà
stabilita, lire una „ 1. — —
- 26. Per qualunque atto da registrarsi, o nota da
prendersi ai libri di cancelleria purchè si tratti
di atti, o note separate, e distinte, oltre lo scrit-
turato alla ragione come sopra, lire una „ 1. — —
- 27. Per le istruzioni, che dal tribunale si daranno
ai periti, oltre lo scritturato come sopra, lire sette „ 7. — —
- 28. Per rogito, e registro di qualunque decreto (ec-
cettuati quelli, che saranno come appresso sottopo-
sti ad una tassa proporzionale, o a un diritto
particolare) saran dovute da chi ne ha fatta l' i-
stanza, lire due. „ 2. — —
- E qualora questi decreti contenessero più capi
di cose diverse fra di loro, se separate, dovrà pa-
garsi per ciaschedun capo, oltre il primo, lire una „ 1. — —
- 29. Per qualunque accettazione di tutore, curatore,
o amministratore approvato con decreto, lire quattro, 4. — —
- 30 Per qualunque obbligazione di mallevadori ap-
provati con decreto, lire quattro. „ 4. — —
- 31. Per qualunque decreto da proferirsi dal Cancellie-
re di tassazione di onorari ai periti, o di notule
ai Procuratori, se non oltrepassa in merito le lire
settanta, lire quattro. „ 4. — —

E dalle lire 70. in ognialtra somma lire due per cento, oltre le dette lire quattro, purchè non eccedano in tutto lire sedici.

32. Per ogni decreto di autorizzazione di donne, minori ec. nei casi prescritti dal regolamento di procedura, e dalle leggi veglianti, lire sette . . . 7. — —
- E se sarà necessario di trasferirsi alla casa della donna per l'opportuna certificazione, lire quattordici „ 14. —
- La stessa tassa avrà luogo per ogni decreto di semplice autorizzazione di Corpi amministrati, Chiese, Collegj, e simili,
33. Per ogni decreto interlocutorio sopra qualunque incidente proferito con cognizione di causa, o per giurisdizione non contenziosa, lire tre, soldi tredici, e denari quattro. „ 3. 13. 4
34. Per ogni sentenza di confermazione, o di revoca di disdetta, sia di società, sia di colonia, sia di locazione, o simili, lire sette „ 7. — —
35. Per ogni atto di disdetta di locazione, o di colonia, per precetto di sgombero, o per qualunque atto che cada sotto la denominazione di precetto, o intimazione, compreso il registro dell'atto di disdetta della colonia ec., lire una „ 1. — —
36. Per ogni sentenza contenente liquidazione di frutti, di danni, o di spese, in sequela di sentenza della quale è stato pagato il diritto proporzionale, o di merito incerto, lire sette „ 7. — —
37. Per le sentenze graduatorie per ogni grado, e qualunque sia il numero dei creditori collocati in un grado stesso, lire una „ 1. — —
38. Per l'assistenza del Giudice all' emancipazione dei figli di famiglia, lire sette „ 7. — —
39. Per ogni decreto, che dichiarì l'esecuzione di

un testamento olografo, lire tre, soldi tredici, e denari quattro „	3. 13. 4.
40. Per qualunque atto di repudia, o accettazione di eredità, oltre lo scritturato alla ragione, che verrà stabilita, e qualunque sia il numero degli accettanti, o repudianti, lire dodici „	12. — —
41. Per la pubblicazione dei decreti interlocutori degli arbitri, lire tre, soldi tredici, e denari quattro „	3. 13. 4
42. Per la pubblicazione delle sentenze degli arbitri, oltre le lire due per il rogito del decreto, sarà dovuta la quarta parte della tassa proporzionale come appresso stabilita per le sentenze, che si proferiscono dal Tribunale, secondo la natura delle cause.	
43. Per i dubbi, che si daranno dai Giudici in scritto lire sette „	7. — —
44. Per i motivi separati dalla sentenza, Lire sette,	7. — —
45. Per i motivi in piè della sentenza, lire due „	2. — —
46. Per le sentenze definitive dovrà pagarsi prima che siano le medesime proferite, e a forma delle domande, che saranno state esibite in atti, da ciascheduna delle parti per metà, col regresso a favore di quella parte, che pagherà l'intero. Nelle cause Summarie tanto in prima, che in seconda, e ulteriore Istanza :	
Da ogni somma a Scudi 100. lire quattordici „	14. — —
Da Scudi 100. a 250. lire ventuna „	21. — —
Da Scudi 250. a 500. lire ventotto „	28. — —
Da Scudi 500. a 750. lire trentasei „	36. — —
Da Scudi 750. a 1000. lire quarantaquattro . . . „	44. — —
Da Scudi 1000. a 2500. lire cinquantotto . . . „	58. — —
Da Scudi 2500. a 5000. lire settantadue „	72. — —
Da Scudi 5000. a 7500. lire ottantasei „	86. — —

Da Scudi 7500. a 10,000 lire cento.	100. —
Da Scudi 10,000. in ogni somma lire centoquindici	115. —
47. Nelle cause sommarie, che non ricevono stima pecuniaria, lire trentasei.	36. —
48. Nelle cause ordinarie, tanto di prima, quanto di seconda, o ulteriore Istanza:	
Da ogni somma a Scudi 500. lire cinquanta due	52. —
Da Scudi 500. a 750. lire sessantasei	66. —
Da Scudi 750. a 1000 lire ottanta	80. —
Da Scudi 10. a 2500. lire cento- cinque	105. —
Da Scudi 2500. a 5000. lire centotrentadue	132. —
Da Scudi 5000. a 7500. lire centocinquantotto	158. —
Da Scudi 7500. a 10,000 lire centoottantaquattro	184. —
Da Scudi 10,000 in ogni somma, lire dugentododici	212. —
49. Nelle cause ordinarie, che non ricevono stima pecuniaria, lire sessantasei	66. —
50. Per diritto del Pretetto, che deve precedere il gravamento de' mobili da rilasciarsi dal Cancelliere o da altro ministro deputato all' esecutivo lire una, soldi sei, e denari otto	1. 6. 8
51. Per diritto di mandato di gravamento dei mobili da rilasciarsi spirato il termine, lire una	1. —
52. Per disteso degli Editti, che devono precedere la vendita dei Mobili, lire una	1. —
53. Per assistenza di un ministro del Tribunale alla vendita dei mobili gravati, oltre la gita, se si tratterà di vendita da eseguirsi fuori della Città. lire due	2. —
54. Ai banditori in qualunque luogo segua la vendita volontaria, o coatta dei mobili per via di Incanto sopra ciaschedun pegno descritto sotto lo stesso numero, sarà dovuto in proporzione del prezzo	

dei mobili venduti a carico del compratore:	
Per i pegni, che non passano di 14. soldi due	— 2. —
Da Lire 14. a 30. soldi quattro	— 4. —
Da Lire 30. a 50. soldi sei	— 6. —
Da Lire 50. a 80. soldi sette	— 7. —
Da Lire 80. a 100. soldi otto	— 8. —
Da Lire 100. a 200. soldi tredici e denari	
quattro	— 13. 4.
Da Lire 200. a 300. una lira	— 1. —
Da Lire 300. in ogni somma, una lira, soldi sei, e denari otto	— 1. 6. 8.
Nel caso, che non segua la liberazione di alcun pegno, sarà dovuta ai Banditori per ogni Incanto la somma di lire due	— 2. —
E fuori della Città oltre il trattamento avranno li stessi soprammotati diritti, e più lire tre il giorno.	
55. Per disteso della Cartella d'Incanti dei Beni Immobili da farsi dal Cancelliere a forma del Regolamento di Procedura, oltre lo scritturato alla ragione, che verrà stabilita, lire sette	— 7. —
56. Per l'assistenza di un ministro del Tribunale alla vendita dei Beni Immobili per ogni Incanto lire tre	— 3. —
57. Per tassa dovuta alla Cancelleria nelle Liberazioni dei Beni Immobili, o si tratti di Vendita coatta o volontaria per interesse di persone privilegiate, o no:	
Da ogni somma a Sc. 250. lire dieci	— 10. —
Da Scudi 250. a 500. lire venti	— 20. —
Da Scudi 500. a 750. lire trenta	— 30. —
Da Scudi 750. a 1000. lire quaranta	— 40. —
Da Scudi 1000. a 2500. lire cinquanta	— 50. —
Da Scudi 2500. a 5000. lire sessanta	— 60. —
Da Scudi 5000. a 7500. lire settanta	— 70. —

Da Scudi 7500. a 10,000. lire ottanta	80. —
Da Scudi 10,000. a 15,000. lire novanta	90. —
Da Scudi 15,000. in ogni somma, lire cento	100. —
58. Ai Banditori per diritto dovutoli sulle Libera-	
dei Beni Immobili in proporzione del prezzo	
dei Beni liberati, e venduti:	
Da ogni somma a Scudi 50. lire tre	3. —
Da Scudi 50. a 100. lire cinque	5. —
Da Scudi 100. a 300. lire sette	7. —
Da Scudi 300. a 600. lire 9.	9. —
Da Scudi 600. a 1000. lire dodici	12. —
Da Scudi 1000. a qualunque somma lire diciotto	18. —

Nel caso che la vendita degli Immobili, dal Tribunale sia commessa ad altro Tribunale, dovrà lucrarsi dal Tribunale committente la metà dei diritti stabiliti a favore del Tribunale medesimo, e l'altra metà dovrà appartenere al Tribunale, che eseguirà gli Incanti.

59. Per il registro della Cartella degli Incanti, oltre lo scritturato alla ragione che sarà stabilita, per ogni carta, soldi tre, e denari quattro	— 3. 4
60. Al Banditore per ogni Incanto, nel quale non segua la liberazione, lire due	2. —
61. Al Ragioniere per l'operazione di riduzione sopra il prezzo di ciascheduno stabile, soldi sei, e denari otto	— 6. 8

E quanto agli sbassi sopra i mobili dovrà tenersi appesa nella Ragioneria una Tabella, o Tariffa, della quale se ne darà copia ai Banditori, contenente la riduzione del prezzo dei mobili al 5. per cento gradatamente, e proporzionale, secondo la quale il Banditore farà senza altra spesa la riduzione del prezzo dei mobili inventurati.

62. Per l'intervento del Giudice sulla celebrazione del contratto Protovio di Compra e Vendita dei Beni Immobili, lire sette 70 —
63. Per il mandato d'arresto Personale, lire una 10 —
64. Per onorario al Giudice per gli accessi fuori della Città oltre la cibaria, e spese di viaggio, ogni giorno lire quattordici 14. + —
 Al ministro di Cancelleria, oltre le spese di cibaria, e viaggio come sopra per ogni giorno.
 + In Città, lire sette 7. — —
 In Campagna, lire dieci 10. — —
65. Al Copista del Tribunale, fuori di Città, lire quattro 4. — —
 In Città, lire due 2. — —
 Per ogni giorno, oltre le spese di Viaggio, e Cibaria
 65. Al ministro di Cancelleria per ogni gita fuori del Tribunale a ricevere giuramenti, risposte a posizioni a interrogatori, e capitoli, e generalmente per ogni gita, qualunque sia l'oggetto, lire tre, e soldi dieci 170. — —
 Al Copista, lire due 2. — —
 E fuori della Città per ogni giorno, oltre la cibaria, e spese di viaggio, al primo lire sette 7. — —
 Al secondo, lire quattro 14. — —
66. Per ogni saldo di Amministrazione da farsi dai Ragionieri del Tribunale nei rendimenti di conti annuali, e triennali rispettivamente de' Tutori, e Curatori sarà dovuta quella Tassa, che sarà stabilita dal Provveditore a misura della fatica, e secondo le circostanze del Patrimonio, purchè non sia minore di lire sei, nè maggiore di lire trenta
67. Al pubblico stabulario sarà dovuta per i mesi,

cavalli, e bestie vaccine, che dovrà ritenere per ciascheduna, giornata tra giorno, e notte, e per ciaschedun capo in Firenze lire due

Per gli asini, come sopra, lire una

Per le pecore, e capre, soldi sei, e denari otto

Per i porci, soldi dieci

E in campagna per i muli, cavalli, e bestie vaccine come sopra, lire una, soldi sei, e denari otto

Per gli asini, soldi tredici, e denari quattro

Per le pecore, e capre, soldi cinque

Per i porci, soldi sei, e denari otto

E sarà inoltre assegnata dal Tribunale una discreta somma il giorno per chi condurrà al pascolare le dette bestie, dichiarando, che se le medesime non stassero allo stabulario un giorno intero, sarà nonostante dovuta la mercede tassata come sopra per qualunque giorno, benchè principiato, e non finito, senza poter altro pretendere per qualsivoglia titolo

68. Al pubblico Depositario sarà dovuto in Firenze per i pegni di argento, e gioje l'uno per cento sul valore dei medesimi

Per i pegni di mobili, materio, ed altri oggetti al due e mezzo per cento

Lo stesso diritto sarà dovuto al pubblico Depositario in campagna

69. Per copia di qualunque scrittura, documento, decreto, sentenza, ed altro, che esista negli atti, e negli archivi, per ogni carta intiera di verso diciotto per fucata, e di lettere ventisei per verso, soldi tredici, e denari quattro

70. Per scritturato di qualunque atto da farsi avanti i ministri del tribunale, oltre la tassa di versamento

- diciotto per facciata , e di lettere ventisei per verso , ogni carta , soldi tredici , e denari quattro — 13. 5
71. Per lo scritturato di tutto l'atto d'accesso , ed esame di testimonj , qualora vi occorresse , per ogni carta , soldi tredici , e denari quattro — 13. 4
72. Per lo scritturato di tutti gli esami sopra capitoli , interrogatorj , e generalmente per scritturato qualunque per ogni carta , soldi tredici , e denari quattro — 13. 4
- E' proibito d'inserire nella stessa carta un maggior numero di lettere , e di versi .
73. Per tutti gli atti , che non fossero espressamente contemplati nella presente Tariffa , dovrà regularsi la tassa dei medesimi con rapporto a quelli di più diretta analogia in essa indicati .

T A R I F F A

Degli Emolumenti da pagarsi per gli atti giudiziali alle Cancellerie delle Ruote di prime appellazioni di Siena , Pisa , Arezzo , e Grosseto , del Magistrato civile , e consolare di Livorno , e degli Auditori del Governo di Siena , di Livorno , e di Pisa , e loro Cancellieri , dei Commissarj Regi di Arezzo , Pistoja , e Pontremoli , e loro Cancellieri , e per gli atti giudiziali da farsi presso i Commissari di Quartiere in Firenze , presso i Vicarj , presso i Potestà , e presso i sette Coadiutori dei predetti Commissarj di Quartiere .

1. La Tariffa degli emolumenti stabilita per gli atti giudiziarj presso le Cancellerie dei Tribunali di Firenze sarà comune in ogni rapporto alle Ruote di prime appellazioni di Siena , di Pisa , d'A-

- rezzo, e di Grosseto, al Magistrato civile, e consolare di Livorno, e agli Auditori del Governo di Siena, di Livorno, e di Pisa.
2. Sarà egualmente comune ai Commissarj Regj di Arezzo, di Pistoja, e di Pontremoli, e loro Cancellieri, ai Commissarj di Quartiere di Firenze, ai Vicarj, ai Potestà, e ai sette Coadiutori dei predetti Commissarj di Quartiere, e ai Cancellieri degli Auditori del Governo con le appresso specialità:
3. Negli atti giudiziali presso i Commissarj Regj d'Arezzo, di Pistoja, e di Pontremoli, presso i Vicari, e presso i Commissari di Quartiere di Firenze non dovrà pagarsi, che la metà degli emolumenti stabiliti dalla Tariffa per le Cancellerie dei Tribunali di detta Città.
4. Negli atti giudiziali presso i Potestà, e presso i sette Coadiutori dei Commissarj di Quartiere, come presso i Cancellieri degli Auditori del Governo, e dei Commissarj Regj non dovrà pagarsi, che un terzo degli emolumenti stabiliti nella Tariffa, che sopra, per le Cancellerie dei Tribunali di Firenze.
5. Inoltre quanto a tutti i Tribunali contemplati negli articoli 3. e 4. dovrà rispettivamente pagarsi:

Per tutti i sequestri, che si faranno presso li atti dei tribunali medesimi.	
Fino alle lire 40. lire una	1. — —
Dalle lire 40. fino alle lire 200. lire due	2. — —
Dalle lire 200. fino alle lire 700. lire tre	3. — —
Dalle lire 700. fino alle lire 1400. lire cinque	5. — —
Dalle lire 1400. fino alle lire 3000. lire otto	8. — —
Dalle lire 3000. fino alle lire 6000. lire dieci	10. — —

- Dalle lire 6000, fino alle lire 10,000. lire qua-
tordici „ „ 14. — —
4. Dalle lire 10,000 fino ad ogni somma lire di-
ciotto „ „ 18. — —
- E se si tratterà di debiti pubblici dovrà pagarsi
- sempre l'emolumento doppio.
6. Per tutte le esecuzioni di qualunque specie sarà
- rispettivamente dovuto il diritto con la propor-
zione stabilita come sopra per i sequestri, e du-
plicato egualmente come sopra se si tratterà di de-
bito pubblico.
7. Nelle cause, che saranno spedite dai Vicarij, e
Potestà col voto del Consultore dovrà pagarsi al
Tribunale, presso il quale sarà compilato il pro-
cesso, e da cui dovrà pubblicarsi la sentenza
tanto interlocutoria, quanto definitiva la quar-
ta parte di quella tassa, che sarebbe dovuta, se
la sentenza fosse direttamente preferita dal Tri-
bunale medesimo.
8. Nelle predette cause per il consiglio del savio,
oltre il diritto della lettera da scriversi al Tribu-
nale Consultore, sarà dovuta dalla parte, che ne
farà l'istanza, per l'insacculazione, cartolatura,
e legatura del processo, lire due „ 2. — —
9. Per ogni atto di disdetta di locazione, o di co-
lonia, per precetto di agombero, e per qualun-
que atto si comprenda sotto la denominazione di
precetto, o intimazione, compreso il registro dell'
atto di disdetta, lire una „ 1. — —
10. Nelle cause inferiori alle lire dugento, tanto in
prima, che in seconda, quanto in ulteriore istan-
za anche presso i Tribunali di Firenze, sarà do-
vuto per ogni decreto ordinatorio, in cause che
non eccedano le lire venti nulla.

- In cause superiori alle dette lire 20. soldi dieci,, — 10. —
11. Per ogni decreto interlocutorio come sopra,
soldi tredici, e denari quattro,, — 13. 4
12. Per le sentenze definitive fino alle lire venti
nulla.
- Dalle lire 20. alle lire 50. lire una,, 1. —
- Dalle lire 50. alle lire 100. lire due,, 2. —
- Dalle lire 100. alle lire 150. lire tre,, 3. —
- Dalle lire 150. alle lire 200. lire quattro,, 4. —
13. Per i decreti di tassazione del prezzo dei generi:
Per gli atti che si facessero, e i decreti, che si
proferissero per tassare il premio a chi soccorre
gli annegati.
- Per gli accessi, visite, ed altro qualunque atto,
benchè fatto ad istanza di particolari in casi ri-
guardanti la pubblica salute.
- Per i decreti richiesti onde dare esecuzione
alle deliberazioni dei Magistrati Comunitativi, se
interessano direttamente il pubblico servizio.
- E per tutti gli atti relativi alla direzione eco-
nomica dei patrimoni dei minori, e sottoposti, non
sarà dovuto, che il rimborso della spesa viva.
- Per le visite da farsi alle confinazioni con li
stati limitrofi al Granducato di Toscana non sarà
dovuto, che il pagamento di lire dieci per cia-
scuna giornata a titolo di rimborso di spese
vive, lire dieci,, 10. —
14. Egualmente non sarà dovuto, che il rimborso
della spesa viva per le visite annuali dei fiumi,
torrenti, ed altri recipienti d'acque, per le visite
delle fosse, che ricorrono lungo le strade regie,
comunitative, e per le visite delle spezierie co-
mandate dai regolamenti di Polizia.
15. Agli stabularj presso i tribunali predetti sarà do-

vuta la mercede tassata per gli stabularj di campagna nell' tariffa delle Cancellerie presso i Tribunali di Firenze.

E ai pubblici Depositarij sarà dovuta la tassa in detta tariffa indicata.

T A R I F F A .

Degli onorarj dovuti ai Procuratori iscritti nel Ruolo del Consiglio di Giustizia sedente in Firenze, ai Periti, e Copisti.

T I T O L O I.

P R I M A C L A S S E .

1. Per qualunque domanda introduttiva del giudizio tanto ordinario, quanto sommario con produzione di documenti, lire dieci. „ 10. —
2. Scrittura d'eccezioni speciali contro la domanda suddetta in ciascheduno dei detti giudizi, parimente con produzione di documenti.
3. Scrittura d'opposizione motivata alle sentenze contumaciali con produzione di documenti, Articoli 90. 91. del Reg. di Proc. „
4. Scrittura d'intimazione in rilevazione contenente i fondamenti della medesima con produzione di documenti. Artic. 240.
5. Domanda di nuova perizia stante gli errori di fatto incorsi dai primi periti Artic. 295.
6. Scrittura di domanda di verificaione di documento impugnato, e di nomina dei periti scrittori con i requisiti di che nell' Articolo 402.
7. Domanda di refezione di danni, o interessi com-

- presa la produzione della dimostrazione dei medesimi, e gli altri requisiti di che negli Art. 541. 598.
8. Domanda nel giudizio di liquidazione, e condanna di spese compresa la formazione della notula in più colonne, e l'indicazione degli acconti ricevuti da prodursi. Articolo 616.
9. Scrittura d'eccezioni speciali a detta domanda, compresa la contronotula da prodursi. Articolo 618.
10. Scrittura di gravami in appoggio all'appello, Articolo 747.
11. Domanda di nuova ammissione a causa stante i nuovi documenti ritrovati dopo l'emanazione della sentenza, con produzione di detti documenti. Articolo 787. e 788.
12. Domanda d'interdizione da presentarsi alla R. Consulta a forma degli Articoli 26. e 27. della legge del 15. Novembre 1814.
13. Supplica ragionata da farsi al Principe per mezzo del Real Consiglio di Stato contro la decisione della Real Consulta sopra l'interdizione ibid. Art. 36.
14. Cedola delle sentenze definitive tanto nel giudizio ordinario, che sommario sebbene contenenti più separati capi di condanne, o dichiarazioni. E in detti giudizi sommarj potrà essere prorogato dal Giudice il termine fino in quarantacinque giorni Art. 517., e non potrà citarsi all'udienza se non spirato il termine legale ad aver eletto procuratore, di che nell'Articolo 61.

T I T O L O II. S E C O N D A C L A S S E.

15. Per qualunque domanda introduttiva del giudizio tanto ordinario, che sommario senza produ-

- zione di documenti lire sette Lire
16. Scrittura d'eccezioni speciali alla suddetta domanda senza produzione di documenti .
17. Domanda qualunque d'incidente sia con produzione, che senza .
18. Scrittura d'eccezioni speciali contro la detta domanda incidente come sopra .
19. Scrittura d'opposizione motivata alla sentenza contumaciale, senza produzione di documenti. Articoli 90. 91.
20. Scrittura d'intervento in causa. Art. 229.
21. Scrittura d'intimazione in rilevazione senza produzione dei documenti. Art. 240.
22. Scrittura d'intimazione a desistere nei giudizi di nuova opera. Art. 523. 524. 525.
23. Scrittura d'intimazione nei giudizi di turbato possesso, e di spoglio. Articoli 562. 563.
24. Scrittura di protesta giudiziale, e dichiarazione del vizio, o malattia, e insieme di domanda di rescissione di contratto, o riduzione di prezzo nei giudizi di redibitoria. Articolo 570.
25. Domanda di autorizzazione di arresto degli effetti mobili del debitore forestiero. Articolo 663.
26. Domanda di arresto del debitore sospetto di fuga. Articolo 677.
27. Domanda per richiedere l'inibitoria dal Tribunale di prime appellazioni, allorchè è stata ordinata l'esecuzione provvisoria senza cauzione fuori dei casi, nei quali può ordinarsi. Articolo 691.
28. Domanda da farsi come sopra per sentire ordinare l'esecuzione provvisoria, che non fosse stata accordata. Art. 692.
29. Domanda di prelazione sul prezzo del pegno gravato. Articolo 836.

30. Domanda per la vendita del fondo , e insieme per l' elezione del perito. Art. 872.
31. Scrittura d' istanza di nuova vendita a tutte spese del liberatario in caso d' inadempimento agli oneri della liberazione . Articolo 895.
32. Scrittura di domanda di liquidazione di danni contro il liberatario , colla produzione della nota dettagliata dei danni , e compresa la medesima. Articoli 900. 901. 902.
33. Domanda di graduazione dei creditori singoli . Articolo 927.
34. Scrittura di repliche all' eccezioni date alla graduatoria da ciaschedun creditore da farsi dal procuratore incaricato della procedura in graduazione . Art. 935.
35. Domanda della moglie per l' assicurazione della sua dote . Articoli 1003. 1004.
36. Domanda della donna esclusa dalla successione di un collaterale per l' assicurazione della dote , e degli alimenti . Articolo 1014.
37. Domanda di vendita volontaria alla subasta . Articolo 1092.
38. Scrittura d' istanza di decreto per fare autorizzare il figlio di famiglia a stare in giudizio , o ad obbligarsi . Legge del 15. Novembre 1814. Articolo 19.
39. Scrittura d' istanza di decreto d' emancipazione del figlio di famiglia maggiore d' età assente , o del figlio presente , ma minore d' età . Ibid. Articoli 32. e 33.
40. Scrittura d' istanza per ottenere qualunque decreto di autorizzazione per le obbligazioni delle donne .
41. Scrittura d' istanza perche sia autorizzato il tu-

- tore, o curatore a prendere a cambio, vendere, ipotecare ec. ec. per interesse dei suoi amministratori. Legge suddetta sulle tutele. Articolo 52.
42. Disteso di cedola per qualunque sentenza incidente, o interlocutoria.

TITOLO II.

TERZA CLASSE.

43. Scrittura di nomina di procuratore articolo 64.
lire tre, e soldi dieci „ 3. 10.
44. Disteso di fatto concordato art. 76.
45. Scrittura d'istanza per la dichiarazione della contumacia art. 82.
46. Scrittura d'istanza per domandare la sospensione del termine probatorio articoli 90 e 101.
47. Scrittura da notificarsi dal procuratore del reo, o dell'appellato al procuratore contrario, colla quale dichiara essere incorsa la perenzione, articolo 112.
48. Scrittura, colla quale si da notizia del cambiamento accaduto nella persona di un collitigante, e del procuratore art. 118. e 132.
49. Scrittura di surroga di procuratore art. 138.
50. Scrittura di produzione di un documento qualunque.
51. Scrittura di domanda di sospensione di istanza, stante la chiamata in rilevazione art. 120.
52. Scrittura d'istanza per l'elezione di un curatore alla lite art. 123.
53. Scrittura di riassunzione d'istanza art. 127.
54. Scrittura di renunzia alla lite art. 145.
55. Scrittura d'accettazione della renunzia alla lite art. 152.

56. Scrittura d'istanza di produzione, e comunicazione del documento, sul quale la domanda del Decreto ordinatorio è appoggiata art. 164.
57. Scrittura d'istanza per il deposito in Cancelleria dei documenti originali art. 181. e 182.
58. Scrittura di dichiarazione di non opporsi alla domanda incidentale art. 192.
59. Scrittura d'accettazione della cauzione art. 221.
60. Scrittura di dichiarazione di sospendere la contestazione della lite per causa d'intimare i terzi in rilevazione art. 238.
61. Scrittura di dichiarazione dell'intimato di assumere a suo carico la difesa dalla lite art. 248.
62. Scrittura d'istanza dell'intimante per esser posto fuori di causa art. 249.
63. Atto di concordato di surroga del perito, o terzo perito già nominato dal Tribunale art. 270.
64. Scrittura di dichiarazione di aver sospetto il perito, o terzo perito nominato dal Tribunale art. 274.
65. Scrittura da farsi dal perito per l'accettazione della perizia commessagli articolo 278.
- Questa accettazione potrà farsi anche con lettera da rimettersi dal medesimo alla cancelleria. E il termine di giorni tre per detta accettazione s'intenderà per i periti, che sono nella residenza del Tribunale, e per gli altri sarà di giorni otto, o quindici secondo le regole delle distanze fissate nel regolamento di procedura art. 61.
66. Scrittura d'istanza per la condanna dei periti a rimettere la relazione nel termine di otto giorni art. 282.
67. Scrittura di notificazione del giorno destinato per l'accesso art. 313.

68. Scrittura d'istanza per l'ammissione della controprova per via di testimoni art. 342.
69. Scrittura d'istanza per la visita degli interrogatori art. 359.
70. Scrittura d'istanza della visita delle posizioni, in piè della quale il ponente quando sia impedito, o assente dalla residenza del Tribunale potrà costituire procuratore, e farne il dovuto giuramento art. 371. e 381.
71. Scrittura della semplice negativa del carattere art. 398.
72. Scrittura di dichiarazione di esibire i libri, e recapiti per il rendimento di conti art. 495.
73. Scrittura di domanda di deposito in Cancelleria dei libri, e documenti spettanti all'amministrazione art. 498.
74. Scrittura di disdetta art. 623.
75. Scrittura d'intimazione per sentir decretare lo sfratto art. 627.
76. Scrittura d'istanza di termine al debitore ad aver recuperati i mobili gravati, prima di procedere alla vendita dei medesimi art. 631.
77. Scrittura d'istanza con citazione per la risoluzione degli affitti in tronco articolo 640.
78. Scrittura d'istanza fatta dal debitore perchè sia tolto di mezzo il sequestro Articolo 647.
- Per ottenere il sequestro non sarà necessaria l'istanza verbale da farsi in pubblica udienza dal sequestrante, ma servirà che sia passata al cancelliere la cedola, e visis.
- Potrà il Tribunale alla richiesta del creditore ometterne le pubblicazioni all'udienza.
79. Scrittura d'istanza per la conferma del sequestro art. 650.

80. Scrittura di notificazione di sequestri sopravvenuti dopo la confessione, che dovrà emettere il sequestrario art. 658.

81. Scrittura d'istanza con elezione di domicilio per il precetto che deve precedere il gravamento art. 805.

Questa istanza potrà contenere le dichiarazioni di che nell'art. 805.

82. Scrittura d'istanza per ottenere dal Tribunale l'assegnazione del termine al confessionario del pegno a rimettere il medesimo art. 816.

83. Scrittura di protesta contro gli atti del gravamento art. 818.

84. Scrittura di domanda al Tribunale per la conferma del gravamento, per l'ordine della vendita, e per la destinazione del giorno, ora, e luogo, in cui dovrà procedersi alla vendita dei mobili, e per la redenzione del pegno art. 820. 821. 839.

La sentenza da proferirsi dal Tribunale precederà le procedure stabilite agli art. 820 e seg., e conterrà le dichiarazioni di che nella domanda suddetta, con che il giorno, che verrà destinato per la vendita non oltrepassi il mese dal dì della prolazione della sentenza medesima, e conterrà altresì il precetto a redimere il pegno prima dell'epoca destinata per la vendita art. 822. E sarà notificata dal cursore al debitore, dentro quel termine, che piacerà al Tribunale di destinare nella sentenza per l'emanazione della quale servirà, che il debitore medesimo sia citato due giorni avanti al magistrato.

85. Scrittura d'intimazione nel giudizio di salviano al debitore ad avere pagato nel termine di un mese

- il debito, da notificarsi in copia al debitore, e coi requisiti di che nell' art. 861.
86. Scrittura di produzione della partita di deposito del prezzo dovuto dal liberatario nella cassa dei depositi giudiziali articolo 944.
87. Scrittura d'offerta reale art. 995.
88. Scrittura d'intimazione alla donna in caso di graduatoria, e concorso di creditori art. 1010.
89. Scritture d'offerte sopra i beni all' Incanto, o di offerta della vigesima, o della sesta, e di equiparazione dell'una, o dell'altra art. 1068. 1070. 1073. 1077. 1078. 1080. 1081. 1083. e 1084.
90. Scrittura d'intimazione agli arbitri per emanare il lodo art. 1103.
91. Scrittura d'istanza per ottenere l'approvazione del tutore nominato nel testamento della madre, legge del 15. Novembre 1814. della tutela testamentaria articolo 8.
92. Scrittura di dichiarazione del passaggio alle seconde nozze da farsi dalla madre tutrice. Ibid. Articolo 14.
93. Scrittura d'istanza della madre in detto caso per essere autorizzata a ritenere la tutela. Ibid. Articolo 16.
94. Scrittura d'istanza d'elezione di Tutore dative Ibid. art. 17.
95. Scrittura d'istanza d'elezione di un curatore speciale per la liquidazione degli interessi vertenti tra il tutore, ed il pupillo. Ibid. Articolo 19.
96. Scrittura d'istanza per parte del nominato tutore, e curatore, ond' essere ammesso alle scuse per esimersi dalla tutela, o cura. Ibid. Art. 60.
97. Istanza d'elezione di curatore in mancanza del padre da farsi dalla donna per essere autorizzata

- ad obbligarsi. Articoli 1. 2. 3. 4. della Legge suddetta sull'obbligazione delle donne.
98. Scrittura d'istanza per far dichiarare eseguibile il testamento olografo. Legge suddetta, del modo di fare il testamento. Articolo 6.
99. Cedola di qualunque decreto ordinatorio, e pettorale, compresi i Visis.
100. Sono compresi in questa classe tutti gli atti, scritture, e istanze di competenza del procuratore che fossero stati omessi, e non contemplati o genericamente, o specialmente nella presente Legge, avuto rapporto al regolamento di procedura e all'altre leggi veglianti.

TITOLÒ IV.

Atti, e Funzioni di diritto proporzionale.

101. Per stesura sì delle posizioni, che dei capitoli contenenti i fatti sopra i quali devono esaminarsi i testimonj, art. 351. del regolamento di procedura, esclusi quelli che il ministro deve fare ex officio, a forma del successivo Art. 362., quanto ancora degli interrogatorj, qualunque sia il numero dei testimonj, che debbono essere interrogati sopra i detti capitoli, e interrogatorj fino a 12. lire quattro „ 4. —
 E da dodici in sù fino a venti, soldi dieci per ciascuna posizione, o interrogatorio „ — 10.
 E da venti in sù, non potrà esser percetto alcuno emolumento.
102. Per spoglio del deposito dei testimonj indotti tanto dall'una, quanto dall'altra parte fino in carte otto del detto deposito, lire tre „ 3. —

- E per ogni di più avrà luogo un' aumento di
soldi sei, e denari otto per ciascheduna carta „ — 6. 8
103. Per le memorie in scritto tanto per informazioni ancorchè dottrinate, quanto per risposte ai dubbj, per ogni carta di due facce di diciotto versi per faccia, e lettere ventisei per verso, due lire per carta fino a venti. „ 2. — —
E per il di più lire una per carta „ 1. — —
104. Per le narrative tanto dei decreti interlocutori, che delle sentenze definitive per ogni carta di due faccie come sopra fino in venti carte lire due „ 2. — —
E per il di più lire una per carta „ 1. — —
105. Per accessi giudiciali dentro la città di Firenze comprese l'istanze, ed atti, che occorressero farsi nel tempo dei medesimi, per ciaschedun giorno, lire dieci „ 10. — —
E per la mezza giornata, lire sette „ 7. — —
106. Per detti accessi, che si facessero fuori della Città, oltre all' essere levati, posti, e trattati dal cliente, per ciaschedun giorno, lire quattordici „ 14. — —
107. Per disteso di atti privati di convenzioni fino in carte venti, lire due „ 2. — —
E per il di più lire una per carta „ 1. — —
108. Per disteso d'istruzioni ai periti di qualunque specie fino in dodici quesiti, lire sette . . . „ 7. — —
E per il di più fino in venti, soldi tredici, e denari quattro „ — 13. 4
- E da venti in su non sarà percetto nessuno emolumento.
109. Per disteso della graduatoria, compreso l'esame dei documenti, e delle iscrizioni, per ogni grado, lire due „ 2. — —
110. Per esame della graduatoria per il Procuro-

ratore del debitore per ogni grado, lire una . . . „	1. — —
111. Per l'esame suddetto della graduatoria, quanto al procuratore speciale d'ognuno dei creditori, che vi avranno interesse, per ogni grado fino a quello, in cui il suo cliente è collocato, o fino a quello, in cui deva essere collocato, lire una	1. — —
112. Per il disteso di scrittura d'eccezioni speciali contro la graduatoria, quanto ad un solo grado, lire sette „	7. — —
Essendo comprensiva d'eccezioni contro più gradi, si aumenta, oltre il primo, per ogni grado, lire due „	2. — —
113. Per disteso di capitoli di vendita (art. 879.) ne' quali capitoli però non potrà, nè dovrà farsi descrizione del fondo, o fondi da vendersi, ma dovrà esserne fatta una semplice indicazione, con rapporto alla stima lire due per carta fino in venti „	2. — —
E per il di più, lire una per carta „	1. — —
114. Ai copisti dei procuratori per ciascheduna carta di due facce di diciotto versi per ogni carta e di ventisei lettere per ogni verso, soldi sei e denari otto „	— 6. 8
115. Ai copisti dei giudici per copie di cedole, dubbi, motivi, e informazioni di suppliche, per ogni carta come sopra, soldi tredici, e denari quattro „	— 13. 4
116. Ai periti ingegneri per ciascheduna giornata, in Firenze, lire dodici „	12. — —
117. Ai detti per ciascheduna giornata in campagna, dal 1. novembre a tutto febbrajo, con obbligo di occuparsi utilmente nell'esame del locale per sei ore del giorno, e compreso a loro carico l'ajuto, quando lo credano necessario, oltre il	

- loro vitto, e spese di viaggio, lire tredici, soldi sei, e denari otto „ 13. 6. 8
118. Ai medesimi per ciascheduna giornata in campagna, dal primo marzo a tutto ottobre, semprechè si occupino utilmente nell' esame sul locale per nove ore del giorno, compreso a loro carico l' ajuto, quando lo credano necessario, oltre il loro vitto, e spese di viaggio, lire sedici „ 16. — —
119. Ai periti stimatori di mobili, masserizie, mercanzie, ed altro sarà dovuto uno per cento fino al mille, e dal mille in poi in ogni somma un mezzo per cento, purchè non si ecceda la somma di scudi quaranta, oltre le spese, che fossero occorse per viaggio, alloggio, e vitto.
120. Per le operazioni di relazioni, piante, calcolazioni, e riscontri, che i prefati ingegneri, e periti faranno posteriormente alle dette visite, sarà loro tassata la mercede dal Giudice competente, a misura del tempo impiegato, che indicheranno nella notula da prodursi, ed avuto riflesso all' importanza della commissione loro affidata.
121. Ai periti di altro genere sarà dovuto un' onorario proporzionato alle rispettive loro incumbenze da tassarsi dal Tribunale.
122. Rapporto a tutti i detti diritti proporzionali, resta in facoltà del Giudice Tassatore di fare quelle riduzioni, che crederà proporzionate ai congrui casi, quando però riconosca esservi eccesso, o abuso.
123. Per l' esame, e spoglio dei processi, che interessano la causa, lire dieci per ciaschedun processo „ 10. — —
- E se tali processi fossero assai voluminosi sarà nell' arbitrio del Tribunale di aumentare l' ono-

rario in proporzione fino a lire quaranta .

124. Ai periti calcolatori sarà dovuto per le loro operazioni quanto verrà dichiarato dal ministro destinato a tassarne il valore secondo la loro importanza , e gravità .

125. Presso il Magistrato Consolare di Livorno saranno destinati dal Governo due periti per la visita , recognizione , e stima delle mercanzie che arriveranno danneggiate , o mancanti per la via di mare nel modo , che si praticava , e con quelli emolumentie mercedi delle quali godevano avanti il soppresso Consolato del mare di Pisa .

TITOL O V.

Atti , e Funzioni di diritto fisso .

125. Per esame , e firma dei fatti concordati distesi da altri per ciaschedun fatto concordato , lire tre , e soldi dieci „	3. 10. -
126. Per la gita , che occorresse farsi per distendere , o per esaminare il fatto concordato , lire tre , e soldi dieci „	3. 10. -
127. Per esame , e consenso da prestarsi per le istruzioni distese da altri , lire tre , e soldi dieci „	3. 10. -
128. Per qualunque istanza ai Tribunali , arbitri , o altri Giudici sopra atti ordinatorj , e preparatorj , compresa la narrativa , e cedola , lire tre , e soldi dieci „	3. 10. -
129. Per l'informazione in voce ai Giudici a solo , lire tre , e soldi dieci „	3. 10. -
130. Per la discussione della causa avanti il tribunale tanto nei giudizj ordinarj , che nei sommarj , ed incidentali , lire dieci „	10. — -

121. Per qualunque istanza, o informazione in voce ai giudici, e ministri, che fosse necessaria, a forma del regolamento della procedura, lire tre, e soldi dieci „ 3. 10. ✓
132. Per la prima sessione col cliente, o con l'avvocato per consultarlo sopra la sussistenza delle ragioni del cliente medesimo, e concertare il regolamento della causa, lire sette „ 7. — —
133. Per ciascheduna di tutte le altre sessioni, che occorresse coll'avvocato a difesa della causa, o regolamento d'interessi, lire tre, e soldi dieci „ 3. 10. —
134. Per qualunque sessione con il principale, o ministri, e intervenienti in causa, lire tre, e soldi dieci „ 3. 10. —
135. Per ciascheduna sessione, che si facesse dai Procuratori o per unirsi alla difesa, o con gli avversari per trattare accomodamenti, e liquidar fatti, o con periti, e simili, lire tre, e soldi dieci „ 3. 10. —
136. Per disteso di memoriali, lire tre, e soldi dieci „ 3. 10. —
137. Per qualunque gita a far riscontri di contratti, documenti, ed atti necessari alla difesa della causa, escluse quelle gite, che si facessero al Tribunale per vedere gli atti prodotti nell'istesso giudizio, lire tre, e soldi dieci. „ 3. 10. —
138. Per gita, e informazione in voce a qualunque dicastero, ove fosse richiesto il patrocinio del procuratore, lire tre, e soldi dieci „ 3. 10. —
139. Per qualunque assistenza alle perizie di recognizione di carattere, e simili, lire sette . . . „ 7. — —
140. Per esame delle minute dei contratti pretorj, lire sette „ 7. — —
- Esame, e spoglio delle perizie, lire sette „ 7. — —
141. Carteggio col cliente, che abiti fuori della residenza del Tribunale, lire sette „ 7. — —

142. Disteso di compromesso, lire sette „ 7. — —

Tutte le altre funzioni, che occorreranno avanti gli arbitri, saranno tassate in egual forma, che quelle prescritte di sopra per i tribunali, e secondo la rispettiva loro natura.

143. Per diritto dovuto al Procuratore, che sarà nominato per curatore per assistere le donne, i minori, i figli di famiglia, e gli assenti, lire sette „ 7. — —

144. Per disteso degli articoli per la gazzetta, compresa la gita allo stampatore, in tutti quei casi, che lo richiede il regolamento della procedura, lire tre, e dieci soldi „ 3. 10. #

145. Gita nei casi d'urgenza alla casa di abitazione del primo Auditore compresa l'informazione a voce. Articolo 688. lire sette „ 7. — —

Il procuratore, che giurerà di avere anticipate le spese della lite in proprio, potrà fare istanza, e ottenere dal tribunale, che le spese del giudizio, quando abbiano luogo, siano al medesimo aggiudicate.

T A R I F F A

Degli onorarj dovuti ai procuratori iscritti nei Ruoli presso le Rote di prime appellazioni di Siena, Pisa, Arezzo, e Grosseto, presso il Magistrato Civile, e Consolare di Livorno, e nelle note esistenti presso i Commissari Regi di Pistoia, e di Pontremoli, e presso i Vicari.

1. Ai procuratori iscritti nel ruolo presso il Magistrato Civile, e Consolare di Livorno sarà comune in ogni rapporto la Tariffa stabilita per i procuratori iscritti nel ruolo presso il consiglio di giustizia di Firenze.
2. Ai procuratori iscritti nel ruolo presso le Rote di Siena,

di Pisa, d' Arezzo, e di Grosseto saranno dovuti in ciaschedun'atto due terzi dell'onorario determinato per i procuratori iscritti nel ruolo presso il consiglio di giustizia di Firenze

3. Ai procuratori iscritti nelle note esistenti presso i commissari Regj di Pistoia, e di Pontremoli, e presso i Vicarj residenti nelle città provinciali del Granducato, sarà dovuta in ciaschedun'atto la metà dell'onorario tassato ai procuratori iscritti nel ruolo predetto del Consiglio di giustizia di Firenze.
4. Ai Procuratori iscritti nelle note esistenti presso i Vicarj di qualunque luogo, Terra, o Castello del Granducato, sarà dovuto in ciaschedun atto un terzo dell'onorario assegnato per i procuratori iscritti nel suddetto ruolo del Consiglio di Giustizia di Firenze :
5. Resta dichiarato, che tanto i procuratori presso il Consiglio di giustizia di Firenze, quanto i procuratori presso i diversi Tribunali contemplati nella presente Tariffa, i quali abbiano facoltà di comparire avanti altri Tribunali, o giudici coerentemente alla riforma normale de 13. ottobre 1814. avranno sempre diritto di conseguire quell'onorario, che è stato loro tassato per gli atti, che facessero avanti il Tribunale, al quale sono specialmente addetti

T A R I F F A

Delle mercedi dovute ai Cursori dei Tribunali del Gran-Ducato .

1. Per qualunque notificazione, citazione, o atto da procuratore a procuratore soldi dieci. „ — 10. —
2. Per qualunque notificazione, o citazione da farsi fuori del luogo ove risiede il Tribunale, oltre lire una per miglio fra accesso, e recesso, soldi dieci! „ — 10. —
3. Per qualunque notificazione di scrittura, atto, decreto, ordine agli stimatori, ai periti, ai de-

- positarj, agli stabulari, e ad ogni altra persona per qualsivoglia titolo, soldi dieci „ — 10. —
4. Per l'esecuzione degli atti commessi con lettere sussidiarie da Stato Estero, soldi dieci „ — 10. —
5. Per ogni precetto, o notificazione relativa ad imposizione di fiumi, soldi dieci „ — 10. —
6. Per pubblicazione, ed affissione di ogni bando, o editto, che non contenga una semplice citazione, o notificazione di atti giudiciarj, soldi dieci . . . „ — 10. —
7. Per ogni approvazione di mallevadore, lire una „ 1. — —
8. Per l'affissione di ciascuno Editto di vendita di mobili, nel giorno in cui cade il mercato, ove esso è, e alla porta del tribunale, o della parrocchia dell'ultimo domicilio del debitore, e negli altri luoghi soliti, e consueti, soldi tredici, e denari quatt. — 13. 4
9. Per assistenza del cursore al trasporto dei mobili gravati, lire tre „ 3. — —
10. Per assistenza del medesimo alla vendita dei mobili, quando si eseguisca per mezzo de i pubblici banditori, lire una „ 1. — —
- E quando la vendita deve eseguirsi dal cursore non gli sarà dovuta nessuna mercede per l'incanto, nè per l'assistenza, ma dovrà il compratore pagare al detto cursore quattro soldi per ciaschedun capo, che verrà liberato „ 4. — —
- E se la vendita si facesse alla distanza maggiore di due miglia dal luogo ove risiede il tribunale, oltre la mercede di soldi quattro per ciaschedun capo, che verrà liberato, il cursore dovrà conseguire da quello per interesse del quale si facciano gli atti, oltre la cibaria calcolata in lire due per ciaschedun giorno benchè principiato, e non completo, lire una per la gita „ 3. — —
11. Per l'affissione degli editti nel luogo ove risiede il tribunale, soldi dieci „ — 10. —

- E fuori del luogo stesso oltre la gita in lire una**
 per miglio tra accesso, e recesso, soldi dieci . . . , — 10. —
- 12.** Per ogni incanto di beni immobili, che si facesse dal cursore, ove non siano banditori, lire tre, 3. — —
 E per ogni atto di liberazione oltre la mercede suddetta lire due „ 2. — —
- 13.** Per qualunque intimazione, o precetto di qualsivoglia natura, oltre la gita se vi abbia luogo, soldi dieci „ — 10. —
- 14.** Per la conferma del debitore carcerato, lire una, 1. — —
- 15.** Per accompagnare il Giudice negli accessi, nelle visite, e in altri simili atti, per ciaschedun giorno principiato, benchè non completo, oltre la cibaria a lire due il giorno, lire una „ 1. — —
 Nei casi, nei quali il Giudice dovrà agire d'ufficio, e non sarà dovuto alcun emolumento al medesimo, il cursore non potrà domandare, che il solo rimborso della spesa viva.
- 16.** Per ogni notificazione di precetto a pagare, soldi dieci „ — 10. —
- 17.** Per ogni sequestro, e staggina, soldi tredici, e denari quattro „ — 15. 4.
- 18.** Per dare esecuzione a qualunque ordine di sfratto di Colonia, o di Locazione finita, e a qualunque ordine di sgombero, oltre la gita come sopra se vi abbia luogo, lire tre „ 3. — —
- 19.** Per assistenza alle raccolte quando venga domandata, potrà il cursore esigere da chi la domanda la mercede di lire due per giorno, benchè principiato, e non finito, e inoltre lire due per il vitto, quando i beni siano situati oltre le due miglia dal luogo ove risiede il Tribunale, qualunque sia la distanza, lire quattro „ 4. — —
- 20.** Per il precetto, che deve precedere l'immissione in Salviano lire due „ 2. — —

21. Per scarcerazione di qualunque carcerato per qualsivoglia causa civile lire una a titolo di mercede, che apparterrà a chi ne abbia la custodia,, 1. —
22. Per l'atto di gravamento sopra i mobili a cursori addetti ai Tribunali presso i quali quest'atto apparteneva agli antichi messi da lire una a lire 100. „ 6. —
 Da lire 100. a lire 250. „ 10. —
 Da lire 250. a lire 400. „ 14. —
 Da 400. in ogni somma lire una per cento, oltre la lira una per miglio fra accesso, e recesso quando si tratti di gravamento da farsi fuor del luogo, ove risieda il Tribunale, lire una,, 1. —
23. Ad ogni Testimone, che assisterà al gravamento dei mobili, lire una „ 1. —
24. In tutti i casi di sequestri, ed esecuzioni, che si commetterono per debiti pubblici, dovrà pagarsi al cursore il diritto doppio.
25. Nelle cause pettorali, e non occedenti le lire venti per qualunque atto di notificazione, citazione, o precetto, soldi sei, e denari otto . . . „ — 6
26. Per tutti gli atti non contemplati nella presente Tariffa dovrà osservarsi quella degli atti nella medesima indicati di più diretta analogia.
27. Non potranno i cursori ricevere denari dai debitori per rimetterli al pubblico Depositario, o ai creditori sotto pena di lire settanta per ciascuna contravvenzione da applicarsi allo Spedale viciniore.
28. Si faranno un dovere i cursori, qualunque volta ne siano richiesti di accompagnarsi con i Bargelli, Tenenti, e Caporali, e di additarli le abitazioni dei debitori, e malfattori, e di qualunque altra persona, contro la quale si dovesse fare alcuna esecuzione:

29. Non potranno dare esecuzione ad alcun atto civile fuori della giurisdizione del Tribunale, al quale sono addetti, nè dentro la giurisdizione predetta senza il mandato del Tribunale.
30. Apparterrà ai medesimi la pubblicazione, ed affissione di tutte le Leggi, Bandi, e Decreti Pretorj, ed insieme l'emolumento, che li assegna la presente Tariffa, secondo gli antichi sistemi.

T A R I F F A

Del Salario dovuto ai Secondi Esecutori, o Famigli.

1. Senza distinzione tra debito pubblico, e debito privato sarà dovuto ai secondi Esecutori, o Famigli per ogni esecuzione reale,

Per un debito fino a lire 10., lire due	2.	—	—
Da lire 10. a lire 25., lire tre	3.	—	—
Da lire 25. a lire 50. & lire quattro	4.	—	—
Da lire 50. a lire 100., lire cinque	5.	—	—
Da lire 100. a lire 200., lire sei	6.	—	—
Da lire 200. in ogni somma, lire dieci	10.	—	—

2. Se il debito deriverà da condanne fiscali sarà dovuto ai famigli il doppio del salario predetto secondo la stessa regola.
3. Se sarà proceduto all'esecuzione, o per pegno negato, o per resistenza fatta dal debitore ai cursori, o per non avere i sequestrarij, o depositarij, o confessionarij, dopo essere stati con i debiti termini preceffati rimesso in Tribunale il pegno staggito, o gravato, come pure se l'esecuzione sarà stata fatta contro quelli, ai quali appartenga ciò che sia stato staggito, o sequestrato per averne negata, o impedita la consegna al sequestrario, o al Tribunale, allora ed in tali casi si regolerà la mercede dei famigli con la distinzione, e secondo la regola seguente.

Da lire 1. a lire 7., lire tre „	3. — —
Da lire 7. a lire 21., lire quattro „	4. — —
Da lire 21. a lire 42., lire sei „	6. — —
Da lire 42. a lire 70., lire otto „	8. — —
Da lire 70. a lire 175., lire dieci „	10. — —
Da lire 175. a lire 350., lire quindici „	15. — —
Da lire 350. a lire 700., lire venti „	20. — —
Da lire 7000. in ogni somma, lire trenta . . . „	30. — —
Oltre le mercedi fissate in detta scala perciperanno per qualunque somma, e per ogni miglio che faranno computato l'accesso, e recesso, soldi cinque „	— 5. —
4. Non sarà luogo all'esazione di alcuna mercede, anzi esatta dovrà restituirsi o in tutto, o in parte per la concorrente proporzionata quantità, quando le poste mandate in esazione per qualunque debito siano licenziate, perchè il debito non si verifichi.	
5. Per l'esecuzioni reali conseguiranno in tutti lire dieci per quel tempo, che richiesti dal debitore dovessero farli il comodo di aspettare, e più lire sei soldi tredici, e denari quattro in tutto il giorno benchè principiato, e non finito „	16 — —
6. Per assistenza alle raccolte dei beni sarà dovuto da chi laccia l'istanza, per i secondi esecutori, lire due per ogni secondo esecutore per ciaschedun giorno benchè principiato, e non finito	2. — —
7. Il numero dei secondi esecutori sarà in elezione del postulante, e in difetto in arbitrio del Tribunale, e gli sarà dovuto nel predetto caso anche il vitto a ragione di lire una, soldi sei, e denari otto	1. 6. 8
8. Si osserverà la stessa regola per la mercede dei famigli richiesti dai giudici, magistrati, e ministri per l'assistenza ad inventari, possessi, accessi, visite, perizie, ed ogni altro atto qualunque da farsi ad istanza, e per interesse delle parti.	

9. Per ogni arresto Personale di un Debitore, oltre la gita se vi abbia luogo a soldi cinque per ogni miglio computato l'accesso, e il recesso, lire quaranta. 40. —
10. Per l'accompagnatura del Catturato avanti il Giudice se lo richieda, lire tre 3. —
11. Per cattura, o altra esecuzione per non fatto, o per qualunque altra causa non dependente da debito, in qualunque luogo essa segua, sarà dovuta ai secondi esecutori, o famigli quella mercede che secondo le circostanze sarà tassata dal Giudice, che abbia commessa la cattura, o l'esecuzione purchè non ecceda le lire quattordici.
12. Per dare esecuzione agli ordini di sfratto, e per qualunque ordine di sgombero, saranno dovute ai secondi esecutori, o famigli lire quattordici per giorno benchè principiato, e non finito, e più lire sei soldi tredici, e denari 4. per vitto, compresi tutti in ciaschedun giorno 20. 1. 3
13. Quando fosse necessaria più di una squadra per il ragionevole, e fondato timore di vigorosa resistenza, alla squadra ausiliatrice sarà dovuta la mercede, che compete alla squadra ausiliata.
14. Quando in un tempo medesimo abbiano più ordini per eseguire con l'azione reale uno stesso debitore, e che possano assicurare con tanti pegni separati, e distinti l'interesse di tutti i creditori, esigeranno sull'importare di ciascuna esecuzione, e di ciascun pegno le spese dovute loro, e i diritti dovuti ai Tribunali, dai quali si partono i detti ordini.
15. A differenza però delle esecuzioni personali, per le quali gli saranno dovute le spese di una sola cattura, qualunque sia il numero degli ordini che si riuniscono nelle loro mani in un tempo mede-

simo contro uno stesso debitore, da cui in parità di ragione esigeranno per il Tribunale, che li ha rilasciati il diritto di una sola cattura.

16. Se i pegni sequestrati, o gravati non equivarranno all'importare del debitore delle spese, la mercede si regolerà sul valore del pegno, non sulla somma per la quale fu rilasciata la esecuzione.
17. Non potranno i famigli ricever denaro dai debitori per rimetterli al pubblico depositario o ai creditori, sotto qualsivoglia pretesto, sotto pena di lire settanta per ciascheduna contravvenzione da applicarsi nel suo totale allo spedale vicinioro.
18. Sarà loro proibito di catturare i bifolchi nell'atto di arare, e seminare, sotto pena della nullità della cattura, e di lire settanta da pagarsi dagli esecutori, e da applicarsi come sopra.
19. Nonostante le attribuzioni, ed incumbenze affidate ai cursori dal regolamento di procedura resta dichiarato, che gli atti esecutivi, i quali secondo le Leggi, e le consuetudini locali viglianti nel Granducato avanti la cessata legislazione francese, appartenevano ai famigli, sono preservati ai medesimi in esclusione dei cursori in quel modo stesso, che dalle Leggi, e consuetudini locali predette venivano loro attribuiti, di sorte che in questa parte, e per tali atti sono i famigli sostituiti ai cursori col diritto di percipere a loro favore gli emolumenti rispettivamente tassati nella Tariffa.

Dalla Segreteria della R. Consulta

li 24 Dicembre 1814.

V. B. RAFFAELLI.

CARLO FELICI.

Avviso ai Pensionati Ecclesiastici per esibire i necessarij Certificati.

La Deputazione sulla liquidazione, e verificazione delle Pensioni del Gran-Ducato venendo incaricata con Biglietto dell'I. e R. Segreteria di Finanze de' 6. Dicembre corrente dell'esame dei titoli di quei Pensionati Ecclesiastici, che sono provvisoriamente esclusi dal pagamento della loro Pensione sulle Casse dello Stato Toscano, si affretta di ridurre a notizia di questa classe di Individui quanto segue:

Restando esclusi dal conseguimento della Pensione in Toscana tutti quei Pensionati Ecclesiastici, che sebbene originarj Toscani fossero però addetti a dei Conventi, o Monasteri situati in Stato Estero (se non giustificheranno, oltre la qualità di Sudditi, di essere anche figli di un Convento situato in questo Gran-Ducato, o sivero di aver vestito l'Abito Religioso, fatto il deposito, e pagata rispettivamente la dote in un Convento Toscano), importa, che conoschino quali documenti dovranno esibire, e l'Autorità che li potrà loro rilasciare.

1. La sudditanza dovrà esser posta in essere mediante un Certificato del Giudicente Locale.

2. L'Affiliazione, o Vestizione dell'abito Religioso in Toscana dovrà provarsi mediante un Certificato del Superiore dell'Ordine debitamente legalizzato dalla Curia Vescovile.

3. Il fatto deposito, o pagamento rispettivamente di Dote in un Convento Toscano, dovrà certificarsi dagli Amministratori delle Aziende dei Beni Ecclesiastici.

Tutti quei Pensionati Ecclesiastici poi, che non potendo provare quanto sopra, verranno definitivamente esclusi dal godimento della pensione in Toscana, dovranno presentare i loro Certificati, o Cartella di Inscrizione all'I. e R. Depositaria per ottenerne una Carta esprimente la causa del rigetto per quindi provvedersi presso il Governo, a carico del quale deve posare la loro Pensione.

Resta pertanto invitato ciascuno dei Pensionati Ecclesiastici, a cui è stato ricusato il pagamento come sopra, di esibire immediatamente le richieste giustificazioni, perchè questa Deputazione possa prenderle in esame a forma degli Ordini del R. Governo abbassati in proposito.

Firenze li 17. Dicembre 1814.

G. BARTOLOMMEI PRESIDENTE.
ENRICO GUARDUCCI Segret.

Circolare ai Capi dei Dipartimenti relativa ad un Regolamento per le spese di Carta, Libri ec.

Illustriss. Sig. Sig. Padrona Colendiss.

Tutti i Dipartimenti del Granducato hanno delle partite di spese, delle quali il Governo non conosce l'importazione non che a fine d'anno, nell'occasione che vengono rimessi alla R. Segreteria di Finanze i Bilanci dai quali si desumono l'entrate ed uscite dei dipartimenti medesimi.

Fra queste partite non ha l'ultimo luogo il capo delle spese occorrenti per la provvista, e manutenzione di mobili, masserizie, ed attrazzi, come pure per la compra di Libri, Carta, Penne, Cera di Spagna, Egna, e per somiglianti oggetti riguardanti il servizio corrente dei rispettivi Uffizj.

Questo sistema non essendo per se stesso regolare in buona amministrazione, e volendosi ovviare a qualunque abito ed inconveniente che in questa parte erasi introdotto in qualche Dipartimento, il Real Governo è venuto nella determinazione di prescrivere il seguente Regolamento, per l'osservanza del quale V.S. Illustriss. darà le opportune disposizioni.

In primo luogo Ella dovrà far procedere immediatamente ad un esatto inventario di tutti i mobili, masserizie, attrazzi, ed utensili esistenti in codesto Uffizio, o in altri luoghi che ne dependono, per rimmetterlo sollecitamente a questa Segreteria munito della di Lei firma, ritenendone presso di se un duplicato.

Secondariamente sarà sua cura di far pervenire al Direttore dei conti della R. Depositeria alla fine di ciascuna mese, incominciando dal corrente, una nota di tutte le spese mensuali occorse tanto per la manutenzione di mobili, attrazzi, ed altro, quanto ancora per qualunque altra provvista, le

quali spese dovranno esser saldate di mese in mese, cosicchè quelle appartenenti ad un mese non passino nelle note dei mesi susseguenti.

Finalmente Ella da quì in avanti non potrà spendere, trattandosi di nuove provviste, o risarcimenti, una somma maggiore di lire settanta, e per tutte quelle che eccedessero tal somma, dovrà domandare preventivamente al Governo, per il canale di questa Segreteria, l'approvazione necessaria; avendo presente che senza questa approvazione non potranno esserle abbuonate nel Bilancio del suo Ufficio, se non che per la prescritta somma di lire settanta.

Nel parteciparle queste Sovrane determinazioni, e pregarla di accusarmi il recapito della presente, passo al vantaggio di confermarini col maggiore ossequio

Di VS. Illustrissima.

Dalla R. Segreteria di Finanze li

Devotiss. Obb. Servitore

Circolare sul Sigillo delle Carni, e macelli.

Eccellentissimo Signore.

SUA ALTEZZA IMPERIALE, E REALE inerendo al contenuto nel §. 51. dell' Editto de' 27. Giugno ultimo scorso, con cui fu ordinato di ricondursi per l'anno prossimo 1815. l'Amministrazione del Sigillo delle Carni e Proventi dei Macelli al sistema di Regalia con i metodi, che si praticavano sotto il precedente Governo dell'ALTEZZA SUA I., e R., con suo Sovrano Rescritto de' 22. Dicembre corrente ha approvata la nuova formazione dei Circondarj, e Siti dei Macelli con la determinazione dei loro rispettivi Canoni fissi, fatta sulla prescritta base normale della Legge de' 5. Dicembre 1783, e con quelle modificazioni, e variazioni, che le diverse Leggi posteriormente emanate in materia, i casi avvenuti, e gli usi introdotti hanno fatto conoscere necessarie, e che, come più conciliabili colle attuali circostanze dei Tempi, delle Località, e delle Popolazioni, sono state ritrovate le più convenienti, ed adattate ai due primarj oggetti essenziali di questa Brancha importante di Amministrazione, al miglior servizio, cioè, del Pubblico, e all'interesse discreto dell'Erario Regio.

In conseguenza Ella troverà qui annessa la descrizione dei nuovi Circondarj dei Proventi, e Siti dei Macelli formati nelle Comunità rispettive comprese in codesta sua Cancelleria, con l'apposizione dei rispettivi Canoni fissi stati loro assegnati, secondo i quali dovranno stipularsi le Scritte con i nuovi Proventuarj, Circondario per Circondario, separatamente, e sulle Minute stampate, state approvate col Rescritto precitato; delle quali le accluo alcuni esemplari per di lei norma, e di tutti quelli, che volessero concorrere alla Conduzione dei Proventi medesimi, riserbandomi a trasmettergliene il numero sufficiente, allorchè verrà proceduto alla nomina dei Proventuarj.

Contemporaneamente le compiego le Suppliche, e Istanze state presentate dai diversi Postulanti di Macelli nelle dette Comunità, affinchè, partecipate ai rispettivi Magistrati, quali Ella *adnerà subito al ricevere della presente*, Essi, qualunque sia il numero dei Residenti intervenuti, emettano immediatamente, e prima di sciogliere l'Adunanza, il loro voto, e parere sulla moralità, e qualità dei detti Soggetti, non omettendo d'indicare specialmente quelli, che colla loro sperimentata onestà, e puntualità di servizio hanno meritata nei tempi passati la soddisfazione del Pubblico, e del Governo. Dopo di che Ella mi ritornerà per espresso le dette Suppliche col parere di quei Magistrati, che Ella avrà sul momento potuto riunire, non senza soggiungerè anche il di Lei savio sentimento.

E qualora o non vi fossero Postulanti, o tra quelli, che già concorrono, non esistesse alcuno che meritasse per qualivoglia titolo di essere accettato, Ella procederà subito all'affissione degli Editti per richiamare nuovi Concorrenti, assegnando loro un breve termine di giorni cinque ad aver presentate le loro domande a codesta Cancelleria colla nomina dei Mallevadori; sulle quali Istanze sentiti parimente i Magistrati, Ella mi darà conto immediato dell'affare, regolandosi nel modo sopra indicato.

Nel caso poi che esistessero per di lei parte in questo Camera Proposizioni e Domande già munite delle informazioni, e giustificazioni opportune di Soggetti senza eccezione, e che meritassero di essere considerati per la scelta, non avrà luogo allora altrimenti la sopraccennata trasmissione di Suppliche, nè la commessa affissione di Editti per il richiamo di altri Concorrenti, ma in vece Ella troverà acclusa la nomina già fatta dei nuovi Proventuarj col numero sufficiente.

degli Stampati per procedersi immediatamente con i medesimi alla stipulazione delle rispettive Scritte , previa però sempre la nomina (se ancor questa non fosse fatta), e l'approvazione del Giudicante locale dei rispettivi loro Mallevadori; lo che le sarà indicato con Prescritto in piè della presente Circolare .

E finalmente appena che Le sarà pervenuta la nomina del nuovi Proventuarj, a carico dei quali dev' essere il conveniente servizio del Pubblico , Ella avrà a se tutti quei Macellari , appaltatori , o non appaltatori attualmente esistenti nelle Comunità addette a codesta Cancelleria , i quali , qualunque carattere rivestissero , e sotto qualunque titolo , causa , o pretesto avessero aperte Botteghe , Siti , Posti , Banchi o Baracche ec. di macellazione , e smercio di Carni per la Vendita fuori dei Posti , e siti indicati nei rispettivi nuovi Circondarj dei Macelli delle Comunità medesime , e significherà loro , che in ordine al citato Editto de' 27. Giugno prossimo passato venendo a cessare a tutto il dì 31. del corrente Dicembre 1814. la libertà , e sistemi introdotti dal cessato Governo Francese sull'esercizio del mestiere di Macellaro , ed i così detti Appalti delle Tasse di Macellazione a beneficio , e in Amministrazione delle Comunità ; ed al primo Gennajo prossimo 1815. , dovendo questa Branca di Amministrazione essere di già ritornata al precedente sistema di Regalia , e tenuta per conto dell' Erario Regio , ed essere in vigore i nuovi Appalti colla privativa dell'esercizio dell' Arte , e dell'esazione dei Sigilli , ec. a favore dei nuovi Proventuarj riconosciuti dal R. Governo , così la sera dello stesso dì 31. Dicembre corrente dovranno tutti , e ciascheduno di Essi rispettivamente chiudere le suddette Botteghe , Banchi , Posti , ec. , già fin d'ora per allora soppressi , nè farsi lecito in verun modo di proseguire altrimenti la Macellazione o smercio di Carni per Vendita , nè la riscossione delle dette Tasse , Appalti ec. a tal momento aboliti , dovendo il tutto cedere immediatamente all' Epoca predetta a vantaggio dei nuovi Proventuarj suddetti , i quali , all' effetto che non venga a cessare neppure per un momento il servizio del Pubblico colla manutenzione delle Carni , potranno , e dovranno queste preparare in tempo , e nella quantità sufficiente al pronto smercio , che devono farne la mattina del primo Gennajo 1815. , senza che i precedenti Appaltatori possano pretendere per tal preventiva preparazione di Carni Tassa , o Diritto alcuno di Macellazione ec. ; E tutto sotto le pene , contravvenendo , comminate af-

Trasgressori dai ripristinati Regolamenti, ed Ordini Veglianti.

Dalla cognita sua premura, e zelo per il pubblico bene io mi riprometto della maggiore attività possibile, e buon successo in questa urgente circostanza, in cui il pubblico Servizio esige, che sia provvisto in tempo alle Condotte dei Proventi dei Macelli per il primo Gennajo prossimo 1815; rilasciando al suo prudente arbitrio di prendere un qualche provvisoria temperamento per assicurare la Macellazione delle Carni per il servizio del Popolo fino al momento che i nuovi Proventuarj non restino nominati.

E in attenzione di quanto sopra passo a confermarvi.
Di VS.

Dalla Camera delle Comunità di Firenze li 23. Dicembre 1814.

Devotissimo Servitore

LUIGI PRATESI PROVVEDITORE.

Regolamento riguardante i Depositi da farsi nella Cassa dello Spedale di S. Maria Nuova.

NOTIFICAZIONE.

SUA ALTEZZA IMPERIALE, e REALE, cui sta sommamente a cuore il ristabilimento di tutte quelle Istituzioni, che una felice esperienza ha dimostrato essere utili al pubblico servizio, riflettendo all'importanza di regolare in un modo stabile ed uniforme il sistema dei Depositi di Contanti, tanto Giudicjarj, che Volontarj, quali avranno luogo per il tratto successivo in Firenze, e nel tempo stesso avendo presente la somma esattezza, con la quale in passato ne sono state disimpegnate le incombenze dai Ministri della Cassa del R. Arcispedale di S. Maria Nuova di questa Città fino al dì 15. Marzo 1808. epoca nella quale i Depositi ivi esistenti, dopo un'improvvisa verificazione, trovati in somma vistosissima di circa Seudi Quarantamila, e fino allo scrupolo corrispondenti alla loro scritturazione, furono per ordine del cessato Governo trasportati nella Cassa del Rievvitore Generale di questa stessa Città, si è degnata con suo Veneratissimo Motuproprio del dì 22. stante di comandare, ed ordinare quanto appresso:

I. A datare dal dì primo Gennajo 1815. in poi tutti i Depositi di somme in contanti, che occorrerà fare in Firenze, e

per ordini Giudiciarij, o in sequela di particolari stipulazioni per l'oggetto di far cessare sulle somme medesime la decorenza ulteriore dei Frutti, dovranno necessariamente eseguirsi nella Cassa del R. Arcispedale di S. Maria Nuova di questa Città.

II. Quanto al modo di eseguire i detti Depositi, di dare a quelli il legittimo sfogo, e di ricevere, e fedelmente conservare nell'Archivio di detta R. Arcispedale le Partite di Deposito, le Sentenze di ordine di pagamenti, le ricevute, cessioni, ed altri documenti di corredo, sono richiamati all'osservanza i metodi tutti, che si praticavano in questo rapporto prima del dì 15. Marzo 1808.

III. Per l'oggetto poi di compensare conciliabilmente col maggior possibile risparmio dei Depositanti l'Arcispedale di S. Maria Nuova surdetto delle spese occorrenti in mantenimento di Ministri, Carta, Libri, Legatura, e Custodia di Filze, ed Esami legali da farsi per il visto a ciaschedun pagamento, saranno dovuti al detto R. Arcispedale di Santa Maria Nuova, e dovranno pagarsi alla Cassa del medesimo nell'atto di ciaschedun Deposito i seguenti emolumenti, cioè:

Per qualunque somma fino alli Scudi dugento Fiorentini inclusive Lire tre, e Soldi dieci.

Dalli Scudi dugento fino a qualsivoglia somma Lire una, e Soldi quindici per ogni cento Scudi similmente Fiorentini.

IV. Alla garanzia finalmente dei Depositanti dovranno essere per la concorrenza di Scudi centocinquantamila privilegiatamente obbligati il Patrimonio, e Beni del detto Arcispedale di S. Maria Nuova, su i quali però dovrà dai rispettivi Conservatori degli Ufizi d'Ipoteche di Toscana esser presa *ex Officio*, e senza spesa sulla Minuta, che sarà loro trasmessa dall'Avvocato Regio, la correlativa Inscrizione.

Dal R. Arcispedale di S. Maria Nuova di Firenze

li 27. Dicembre 1814.

GAMMILLO CAPPONI *Commisario.*

NOTIFICAZIONE.

L' Illustrissimo Sig. Presidente del Buon Governo, in esecuzione dei veneratissimi Ordini di S. A. I. e R. fa pubblicamente noto

Che nel prossimo Carnevale sarà permesso l'uso delle maschere nei Teatri nella sera dal dì primo del prossimo futuro Gennajo inclusivamente; e potranno mostrarsi in pubblico anche di giorno dopo l'Epifania, eccettuati i Sabati, e le vigilie, nelle quali saranno permesse solamente dopo le ore ventiquattro.

Che nella mattina l'uso delle Maschere non sarà mai permesso fuorchè nei due ultimi Lunedì, e nell'ultimo Martedì del Carnevale; come pure che non potranno mostrarsi nelle Domeniche se non terminati i Divini Ufizj, cioè dopo le ore tre Pomeridiane, e nella solennità della Purificazione, se non dopo le ore ventiquattro.

Che i Corsi regolati delle Carrozze soliti farsi in Firenze dalla Piazza di S. Croce all'altra di S. Maria Novella, avranno luogo nelle Domeniche in Settuagesima, in Sessagesima, ed in Quinquagesima, da cominciar sempre terminati i Divini Ufizj come sopra, e negli ultimi due giorni del Carnevale.

Che per la decenza, e buon contegno delle Maschere sono ritenute in vigore le disposizioni dell'Editto de 10. Gennajo 1738., restando anche proibito il suono del Tamburo dopo le ore vensiquattro di ciascun giorno, sotto le pene del detto Editto.

Dalla Segreteria della Presidenza del Buon Governo li 29.
Dicembre 1814

G. BOLOGNA SEGRETARIO.

Abolizione della Legge del Registro, e nuova Tariffa dei diritti da pagarsi per le Contrattazioni, e per li altri contemplati oggetti.

FERDINANDO TERZO EC.

Avendo Noi riconosciuto che il sistema del Registro stabilito indistintamente sotto il Governo Francese in tutto il Gran-Ducato, se per una parte giova ad assicurare i diritti dei privati, somministrando loro facile mezzo di render certa la data di qualunque atto, e toglie quell'ineguaglianza di condizioni, che risultava da particolari esenzioni dall'antica Gabella motivate già da titoli, che per le variate circostanze non altrimenti sussistono, esso è d'altronde troppo gravoso, e misurato più su i bisogni del pubblico Erario, che sulla forza dei Contribuenti proporzionata alla natura, ed all'effetto degli atti sottoposti al Registro, abbiamo richiamata la Commissione Legislativa ad occuparsi di questa materia colla veduta di fissare con metodo uniforme, e con semplicità, e chiarezza maggiore tale articolo di Finanze, e di moderarne l'aggravio compatibilmente alle pubbliche circostanze economiche, all'altre diverse Tasse già cessate, ed ai carichi, ed impegni straordinarj, che posano attualmente sul nostro R. Erario.

Preso quindi in considerazione il progetto di Legge con la relativa Tariffa, presentatoci dalla predetta Commissione Legislativa, e sentito il Nostro Consiglio di Stato, siamo venuti nella determinazione di abolire, conforme con la pienezza della nostra Autorità vogliamo che resti abolita la Legge del Registro, ed altro qualunque

ordine, o regolamento vegliante in questa materia sotto il Governo Francese, e provvisoriamente conservato in Toscana.

Vogliamo inoltre, ed Ordiniamo, che dal dì 10. Genajo 1815. abbiano effetto, e piena osservanza in tutte le parti del Gran-Ducato niuna esclusa, nè eccettuata le seguenti disposizioni.

ART. 1. Tutti i contratti ridotti in scrittura tanto pubblica, quanto privata, tutte le eredità ò testate, ò intestate, tutte le donazioni per causa di morte, e i legati debbono esser denunziati, e registrati nell' Ufficio delle Gabelle.

Debbono essere denunziati, e registrati anche i contratti non ridotti in scrittura o pubblica, o privata quando importino translazione, e passaggio di proprietà, o d'usufrutto di beni immobili.

2. Tutti gli atti o specialmente, o generalmente contemplati nella Tariffa annessa alla presente legge, e non espressamente dalla legge stessa, e dalla tariffa eccettuati, sono sottoposti al pagamento di un diritto fisso, e di un diritto proporzionale.

3. L'importare del diritto dovuto per la denunzia, e registro deve pagarsi dentro i termini indicati negli articoli seguenti. Se dentro i medesimi non sarà seguita la denunzia i trasgressori dovranno pagare a titolo di ammenda il doppio diritto proporzionale, di cui siano debitori in tutti i casi, nei quali non ha la presente legge prescritta una multa più grave.

4. Il termine a denunziare i contratti celebrati tanto per instrumento pubblico, quanto per scritta privata è di

giorni venti correnti dal dì della celebrazione dei medesimi: La stessa regola ha luogo per i contratti non ridotti in scrittura nè pubblica, nè privata, che operino la translazione, o il passaggio della proprietà, o dell' usufrutto dei beni immobili.

Il termine a denunziare i contratti stipulati in paese estero interessanti beni esistenti in Toscana è per l'Italia di quattro mesi dal giorno, in cui il contratto viene stipulato, ed è di sei mesi per i paesi situati fuori d'Italia ma nell'Europa, e di un anno indistintamente per tutte le altre parti del mondo.

Nessun' atto privato, sebbene stipulato in Toscana, e nessun atto stipulato in paese estero, ancorchè per istrumento pubblico, acquista data certa in Toscana per ciò che riguarda l'interesse dei terzi, se non dal giorno, in cui sia denunziato, e registrato; Non è dovuto, che il diritto semplice in qualunque tempo siano denunziati per tutti gli atti non soggetti a diritto proporzionale, qualora non sia altrimenti determinato dalla presente Legge, o dall'annessa Tariffa.

5. Il termine a denunziare le eredità, le donazioni per causa di morte, e i legati è di sei mesi dal dì della morte della persona, della di cui eredità si tratta. Se la morte è seguita fuori di Toscana, e se l'erede, il donatario, o il legatario erano assenti dal Gran-Ducato all'epoca della medesima, l'indicato termine decorre dal giorno, in cui l'erede o personalmente, o per mezzo di un suo procuratore, o gestore qualunque ha incominciato ad esercitarne i diritti, o da quello, in cui l'erede stesso, o il donatario, o il legatario rispettivamente sono en-

trati personalmente, o per mezzo di un procuratore, o gestore qualunque come sopra in possesso della successione, o delle cose donate, o legate.

6. Nei termini fissati nei due articoli precedenti non si comprende il giorno della data degl'atti, ò delle aperte successioni, nè quello della scadenza, se sia questo festivo d'intero precetto, o di feriato solenne.

7. Il pagamento del diritto dovuto per i contratti si eseguisce dentro il termine stabilito per la denunzia.

Il pagamento del diritto dovuto per le eredità, qualora il diritto non ecceda le lire cento si eseguisce dentro il termine fissato per la denunzia, e se il diritto eccede le lire cento il pagamento si eseguisce per la metà dentro il termine stabilito per la denunzia, e per l'altra metà dentro i sei mesi successivi.

Il pagamento del diritto dovuto per le donazioni a causa di morte, e per i legati si eseguisce dentro il termine stabilito per la denunzia; E se la donazione sarà stata universale, ò averà compreso oltre la metà dei beni, che componevano l'asse ereditario del donante, si eseguisce dentro i termini, e nel modo fissato per il pagamento dei diritti dovuti per l'eredità.

8. La valutazione degli oggetti, su i quali si esige il diritto proporzionale si determina come segue;

Per tutti i contratti, nei quali è espresso il valore degli oggetti contrattati, sul prezzo convenzionale, compreso il capitale degl'oneri, che formano parte del prezzo: Gl'instrumenti, o le scritte, che contengono tali contratti, si presentano in originale, ò in copia autentica ai ministri dell'uffizio, i quali vi notano il seguito pagamento

del diritto, e la quantità del medesimo, e così li restituiscono a chi gli ha presentati. Se il prezzo enunciato nel contratto traslativo di proprietà, o d'usufrutto di beni immobili a titolo oneroso sembra inferiore al valore vero potrà l'uffizio richiedere, che sia proceduto alla stima per mezzo di periti nei modi, e con le forme prescritte nel successivo art. 9.

Per l'eredità, per i contratti, e in tutti gli altri casi, nei quali il valore non risulta dal documento denunziato per registrarsi, sulla dichiarazione, che le parti, o quella di esse, che ne fa la denuncia, dee farne in piè dell'atto della denuncia medesima.

9. Questa dichiarazione può essere accompagnata dai documenti, che il denunziante creda capaci di giustificarla; ma se non ostante ciò comparisca la medesima sospetta ai ministri dell'uffizio, questi ne fanno pervenire la notizia al capo dell'uffizio stesso, il quale esaminati i motivi del sospetto, e trovandoli fondati, tentata la conciliazione col dichiarante, qualora non abbia luogo, ordina che si proceda per la liquidazione controversa davanti al tribunale competente per mezzo di periti giudizialmente eletti; e se la dichiarazione si troverà inferiore al vero almeno di una sesta parte, il dichiarante sarà condannato in tutte le spese del giudizio; se poi si troverà inferiore di una terza parte o più dovrà inoltre essere condannato nell'ammenda del doppio diritto per quella quantità, per la quale il valore vero sarà trovato superiore al valore dichiarato, e in tutti i casi dovrà pagarsi, o supplirsi il diritto secondo il risultato della perizia.

Per questa liquidazione si procederà con le forme dei giudizi sommarij.

Anche nel caso di promesse di vendita, nelle quali il prezzo non sia determinato, ma rimesso all'arbitrio di periti certi, e nominati, il diritto sarà pagato sul prezzo di approssimazione, che le parti debbono dichiarare dentro i termini indicati all'articolo 4., e da decorrere dal dì della stipulata promessa; ed allorchè i periti nominati averanno determinato il prezzo, lo che dovranno eseguire in un termine non maggiore di mesi tre dal dì della promessa come sopra denunziata, dovrà denunziarsi questa determinazione di prezzo dentro il termine di altri giorni quindici, e sarà allora supplito il più del diritto, che fosse dovuto, ò restituito il più che fosse stato pagato.

I termini, dentro i quali deve farsi la perizia, e denunziarsene il risultato potranno per giuste cause sulle istanze delle parti esser prorogati dal capo dell'uffizio, e in caso di suo dissenso potrà la proroga demandarsi, ed ottenersi dal Tribunale competente.

Spirati questi termini senza che tal denunzia sia seguita, i ministri dell'uffizio domanderanno al Tribunale la nomina di un perito *ex officio*, il quale riferisca, per interesse soltanto dell'uffizio, stasse sull'importare del prezzo dell'oggetto dedotto in contrattazione, e sulla quantità del prezzo, che risulterà dalla di lui relazione, saranno tenute le parti solidalmente a pagare il diritto proporzionale oltre tutte le spese della perizia, e degli atti occorsi per ottenerla. Se il contratto non avrà effetto per una causa indipendente dalla volontà dei contraenti, sarà restituito intieramente il diritto pagato, non ostante la di-

diarazione del prezzo fatta come sopra per approssimazione.

10. La valutazione delle eredità all'oggetto del pagamento del diritto dovuto sull'importare delle medesime si fa al netto di tutti i carichi, e aggravii, che sono ad esse inerenti, e che ne limitano la proprietà, ed il dominio, come sono i fondi di legati pii, d'uffizature, di canoni livellari, e simili.

Lo stesso ha luogo per i legati, e per ogni altro atto di liberalità per causa di morte.

Quanto ai debiti tanto ipotecari, che chirografari, la valutazione dell'eredità si farà al netto dei medesimi dentro la concorrenza di tutto il patrimonio mobiliare, nel rimanente non deve farsi alcun defalco dalla stima dei beni stabili ancorchè soggetti a vincolo ipotecario, eccettuato il solo caso, che il debitore del diritto si protesti al momento della denuncia di volere alienare i beni medesimi per dimetterne col prezzo i creditori, e che giustifichi nel termine di sei mesi di averne eseguita la dazione in soluto, o la vendita.

11. I diritti di sopra enunciati debbono pagarsi rispettivamente dai contraenti, dagli eredi e coeredi liberi, come beneficiati, dai donatari, loro tutori, e curatori, e dagli esecutori testamentari, che abbiano l'amministrazione dei beni. Gli eredi devono pagare il diritto dovuto per i legati, eccettuato il caso, in cui si tratti di legati o di proprietà, o di usufrutto di beni immobili.

I tutori, i curatori degli eredi, o donatari avranno il regresso contro i medesimi, gli eredi beneficiati, gli esecutori testamentari contro le eredità rispettive, gli eredi

qualunque siano contro i legatari, le parti contraenti, l'un a contro l'altra, con dichiarazione, che in tutti gli atti importanti obbligo, remissione d'obbligo, o traslazione di proprietà, o d'usufrutto, i diritti di gabella, o registro, sono a carico dei debitori, e dei nuovi possessori. In tutti gli altri atti sono a carico delle parti, alle quali gli atti medesimi sono di profitto, allorchè non sia in quelli stipulata condizione alcuna in contrario.

I beni per la contrattazione, trasmissione, o acquisto dei quali così per la proprietà, come per le rendite è dovuto il diritto, si intendono, e sono soggetti all'ipoteca legale avente tutti i Privilegi Fiscali per il pagamento del diritto medesimo, e delle pene, multe, ed ammende rispettive.

12. Continueranno i Notari fino alle ulteriori disposizioni, che saranno date nel nuovo Regolamento Notariale, a tenere in esatta regola i loro repertorj nelle forme, e sotto le pene prescritte dagl'Ordini, e Regolamenti provvisoriamente veglianti, a presentarli di trimestre, in trimestre ai ministri a ciò destinati, e darne loro vista, e comunicazione ad ogni richiesta, che essi ne facciano, e nel caso di omessa presentazione, come in quello di negata vista, e comunicazione dei repertori predetti dovranno pagare a titolo di ammenda la somma di lire cento.

Anche i Ministri dei Tribunali', ai quali è commesso di ricevere i documenti, che i litiganti credono del loro interesse di produrre, non dovranno riceverli, se non siano muniti del *Visto* dei Ministri dell'ufficio sotto la pena di pagare il doppio diritto, con il regresso con-

tro il debitore principale per il diritto semplice: Sotto la stessa ammenda per ogni contravvenzione saranno tenuti a denunziare all'ufficio tutte le sentenze relative ai contratti verbali, che importino traslazione, e passaggio di proprietà, o d'usufrutto di beni immobili.

I cancellieri delle comunità rimetteranno all'ufficio di mese in mese la nota delle persone defunte nelle comunità rispettive, e di trimestre in trimestre rimetteranno la nota delle vulture fatte per morte, o in vigore di contratto, non stipulato per pubblico instrumento alla pena mancando di pagare l'importare del doppio diritto rispettivo per le vulture da essi fatte in ordine ai titoli di sopra espressi, e per i quali non fosse stato pagato il diritto dovuto all'ufficio senza poterne pretendere il regresso contro gli originari debitori, che per il diritto semplice.

I contraenti, i quali non averanno denunziato i rispettivi contratti, saranno tenuti solidalmente, quanto all'interesse dell'ufficio a pagare il doppio diritto con il regresso per la loro piena indennità dell'uno contro l'altro contraente, in cui posi il debito, o in parte, o nella totalità relativamente all'interesse tra loro secondo le regole stabilite su tal proposito nel precedente Articolo 11. Gli eredi, i donatari, e i legatari, i quali averanno mancato di denunziare dentro i termini legittimi le rispettive eredità, o donazioni, o legati pagheranno a titolo d'ammenda il doppio diritto, il quale si esigerà anche contro i loro tutori, o curatori, e contro gli esecutori testamentari, qualora abbiano l'amministrazione dell'eredità.

Questi avranno il regresso contro i loro amministrati per la sola quantità corrispondente all'importare del diritto semplice.

13. Le multe, pene, e ammende nel caso d'opposizione per parte del trasgressore si pronunziano sulle istanze del ministro dell'uffizio dal tribunale competente nella forma ordinata per i Giudizj sommarj, e si versano nella cassa dell'uffizio.

14. Ogni convenzione diretta ad occultare il valore vero degli oggetti contrattati, e il valore non vero dei quali si è espresso nelle scritte private, o negli instrumenti pubblici già denunziati, è nulla, ed inoltre sottopone i contraenti solidalmente per titolo di ammenda al triplice diritto sulla totalità del valore, che volle occultarsi.

Sono nulle per disposizione della legge tutte le scritte private, nelle quali sia stato stipulato il patto, che il pagamento della gabella o registro debba essere a carico di quella delle parti contraenti, che dia luogo col fatto suo a denunziare le dette scritte.

15. Di tutte le denunzie come sopra fatte nell'uffizio delle gabelle si tiene registro secondo l'istruzioni date all'uffizio medesimo.

16. Tanto gli atti fatti in paese estero interessanti beni esistenti in Toscana, e dei quali voglia in Toscana farsi uso, quanto gl'atti fatti in Toscana, interessanti beni esistenti in paese estero sono soggetti all'obbligo della denunzia, e alla formalità del registro. Non si paga che un diritto fisso per quelli di tali atti che interessano beni esistenti in paese estero; Per quelli che interessano beni esistenti in Toscana, ovvero parte in Toscana, parte in paese estero, si paga il diritto proporzionale per i beni esistenti in Toscana.

17. Sono sottoposti al diritto fisso i contratti, la per-

fezione dei quali dependa da condizione sospensiva, con obbligo però di pagare anche il diritto proporzionale quando si verifichi la condizione, o quando pendente la condizione abbia avuto luogo la tradizione della cosa contrattata.

18. La restituzione del diritto ha luogo per gl'atti dichiarati nulli giudicialmente per vizio induttivo della nullità fino da principio, sicchè non abbiano avuto mai civile esistenza, egualmente che ha luogo nel caso di evizione, o spoglio dichiarato giudicialmente che si verifichi per cause preesistenti, nelle successioni, o in qualunque altro acquisto per causa di morte dentro il triennio dal dì dell'aperta successione, o in cui l'acquisto si è devoluto.

19. Non ha luogo la restituzione del diritto per il caso d'evizione, o spoglio nei contratti, come non ha luogo per gl'atti, nei quali era apposta una condizione resolativa.

Lo stesso è per gl'atti risolti, riformati, o rescissi. Se per l'atto risolto, riformato, o rescisso non fosse stato pagato il diritto al momento, in cui ne segua la risoluzione, la rescisione, o la riforma, dovrà esserne pagato il diritto dovuto in principio, oltre quello dovuto per il nuovo contratto secondo la qualità del medesimo.

20. Debbono esser denunziate, e registrate alla pena del doppio diritto fisso a titolo di ammenda, ma sono esenti dal pagamento del diritto proporzionale le eredità testate, e intestate, i legati, le donazioni tra vivi, e per causa di morte, le vendite, e conguagli di divise, affitti a breve, o lungo tempo, o perpetui di beni mobili, o immobili e generalmente i contratti fatti fra gli ascendenti, e discendenti.

Sono parimente esenti come sopra dal pagamento dei diritti proporzionali i legati agli spedali, e luoghi Pij: I contratti muniti delle prescritte formalità fra Chiese, e Corporazioni Religiose, ed Ecclesiastiche, Spedali, ed altri luoghi Pij infra di loro solamente: Le permutate anche d'immobili fra chiunque s'abbiano luogo fino alla concorrenza del prezzo corrispondente agl'immobili permutati e salvo il diritto proporzionale sull'importare dei conguagli, per i quali intervenga un prezzo: Le divise dei beni comuni, salvo l'importare dei conguagli come sopra: E le doti, che le femmine costituiscono a loro stesse, o che dagli ascendenti sono costituite alle femmine discendenti.

21. L'eredità testate, o intestate, i legati, le donazioni tra i vivi, e per causa di morte, le vendite, e conguagli di divise, gli affitti a breve, o lungo tempo, o perpetui dei beni mobili, o immobili, e generalmente i contratti tutti fra i collaterali fino al terzo grado civile inclusive, e fra i coniugi non sono soggetti, che al pagamento della metà dei diritti proporzionali rispettivamente stabiliti nell'annessa Tariffa.

22. Le doti costituite dai collaterali di qualunque grado, e dagli estranei sono soggette al diritto proporzionale nella Tariffa determinato.

23. L'azione di esigere i diritti dovuti all'ufficio delle Gabelle, o il di più, che si dovesse per essere stato denunziato un valore minore del vero, o per altra qualunque causa resta prescritta, se il diritto, o il supplemento di quello non sia stato domandato nel termine di tre anni dal dì, che contando dal giorno della scadenza del pagamento del diritto, o da quello della dichiarata

ammenda, è scaduta l'epoca, dentro la quale doveva farsene il pagamento.

Nell'istesso termine contando dal giorno, in cui siasi verificato il diritto di ottenere la restituzione delle somme in tutto, o in parte pagate indebitamente, e delle quali la restituzione fosse dovuta ai termini della presente legge, si prescrive il diritto medesimo per le parti, che abbiano ommesso di esercitarlo.

24. La presente Legge è applicabile a tutti gl'atti, contratti, eredità, donazioni, e legati, per i quali non sia ancora scaduto il termine prescritto dalle leggi fin qui vegliate per il pagamento del diritto di registrazione.

Tale è la Nostra Volontà, della quale ordiniamo l'esatta osservanza, derogando a qualunque altra legge, statuto, privilegio, esenzione, e consuetudine in contrario.

Dato li 30. Dicembre 1814.

FERDINANDO.

FOSSOMBRONI.

G. B. NOMI.

DIRITTI FISSI.

§. I.

Atti soggetti al diritto fisso di lire una.

ART. 1. **L**e accettazioni, astensioni, repudie, renunzie di successioni, e legati, pure, e semplici, e non giudiciali.

È dovuto un diritto per ciaschedun renunziante o accettante e per ciascheduna successione, o legato che si accetta, o a cui si renunzia.

2. Le accettazioni di cessioni, o delegazioni di erediti fatte per atto separato dall'atto di cessione, o delegazione, allorchè per l'atto di cessione, o delegazione è stato pagato il diritto proporzionale.

3. Le scritte di colonia fra i proprietarj, e i coloni parziarj.

4. Le approvazioni, autorizzazioni, e consensi puri, e semplici e non giudiciarj.

5. Gli atti di notorietà.

6. Gli atti, i quali non contengono se non la esecuzione, il compimento, e la consumazione di atti anteriori registrati.

7. Gli atti rinnovati per causa di nullità, o altro motivo senza verun cambiamento addizionale agli oggetti delle convenzioni, o al loro valore, dei quali sia già stato pagato, e non restituito il diritto proporzionale.

8. Gli attestati puri, e semplici.

9. I bilanci.

10. I certificati puri, e semplici, e gli attestati di vita, e di residenza per ciascheduno individuo, salvo il disposto della Notificazione del dì 30. maggio 1814.

11. Le collazionature di atti, o documenti, o parte dei medesimi fatte da notaro, o da altro qualunque ministro pubblico.

12. I fatti concordati tra i procuratori.

Il diritto sarà pagato per ogni atto, o copia collazionata, e per ogni fatto, o articolo concordato.

13. I compromessi, i quali non contengono alcuna obbligazione, o contratto soggetto a diritto proporzionale.

14. Le polizze, o contro-polizze di onario per mare, o per terra.

15. Le ricevute di pagamento in contanti, e le ricevute di documenti.

16. Le dichiarazioni pure, e semplici in materia civile, e non soggette a diritto proporzionale.

17. La nomina della persona, per la quale si è fatto l'acquisto di beni mobili, o immobili, purchè sia fatta dentro le ventiquattro ore dall'aggiudicazione, o dal contratto.

18. Le consegne dei legati.

19. I depositi di atti, e documenti presso i notari, e le ricevute relative alla restituzione dei medesimi.

20. La renunzia, o la dichiarazione di desistere da una pretensione, o da un diritto.

21. Le lettere missive, o responsive, le quali non contengono, nè obbligo, nè quietanza, nè altra convenzione, che dia luogo a diritto proporzionale.

22. La nomina di periti, o arbitri.
23. I possessi presi in vigore di atti registrati.
24. Le stime dei mobili.
25. I mandati di procura, che non contengono disposizioni soggette a diritto proporzionale.
26. Le promesse d'indennità indeterminate, e non suscettibili di stima.
27. Le ratifiche pure, e semplici di atti notariali, e di atti privati registrati.
28. Le recognizioni pure, e semplici.
29. Ogni ritrattazione, e revoca d'atti precedenti, fermo stante il diritto proporzionale, che fosse dovuto nei casi contemplati dalla legge, o dalla presente Tariffa.
30. La consolidazione dell'usufrutto alla proprietà, quando si effettua per atto di cessione, e non è fatta per un prezzo superiore a quello, sul quale è stato percepito il diritto al momento dell'alienazione della proprietà.
31. Le recognizioni pure, e semplici a favore del padrone diretto dell'enfiteusi, e tutti gli atti di simil natura relativi a contratti pubblici, o ad atti privati registrati.
32. Qualunque contrattazione, che non contenga disposizioni soggette a maggior diritto.
33. E generalmente qualunque atto, che non si trovi nominato in alcuno dei seguenti paragrafi, nè in altro articolo della presente Tariffa, e che non dia luogo a diritto proporzionale, eccettuati gli atti giudiciarj.

§. II.

Atti soggetti al diritto fisso di lire due.

1. Gli inventarj dei mobili e oggetti mobiliari e delle carte, e documenti.

§. III.

Atti soggetti al diritto fisso di lire tre.

1. Gli affitti di pascolo di animali.
2. Le società a capo saldo del bestiame, che non siano tra i proprietarj, e i loro colonj.
3. Gli atti, coi quali le donne costituiscono le doti a loro stesse, quelli, con i quali gli ascendenti costituiscono le doti alle femmine descendentj, e generalmente tutti i contratti, e convenzioni matrimoniali, le quali non contengono alcuna stipulazione vantaggiosa fra gli sposi, che sia soggetta al diritto proporzionale.
4. Le divisioni dei beni mobili, e immobili fra comproprietarj a qualunque siasi titolo.

Lo stesso è nelle permutate fra qualunque persona.

E se vi è luogò a conguaglio per eccesso di prezzo, il diritto anche sopra le divisioni, e le permutate è dovuto secondo le regole determinate per i rispettivi diritti proporzionali.

5. Il contratto di società, e lo scioglimento di essa, quando non importino traslazione di beni mobili, o immobili tra i socj, o altre persone.

6. I pegni presso i particolari.

7. Le riunioni, e concorsi di creditori.

E se portano obbligazioni verso uno, o più di essi creditori, e di altri incaricati di agire per la massa dei medesimi, surà dovuto un diritto particolare, e proporzionale alla qualità, e natura della obbligazione secondo le regole determinate per i rispettivi diritti proporzionali.

8. Gli atti fatti in paese estero, ed anche gli atti fatti in ogni parte della Toscana relativi a beni situati in paese estero, allorchè in ordine al disposto della legge sono esenti dal diritto proporzionale.

9. Gli atti, la perfezione dei quali dipende da una condizione sospensiva, fermo stante il diritto proporzionale, quando verificandosi la condizione il contratto resti perfezionato, o quando pendente la condizione sia seguita la consegna della cosa contrattata.

§. IV.

Atti e trasmissioni soggette al diritto fisso di lire cinque.

1. L'atto di cessione di beni volontaria, o coatta per essere venduti dai creditori.

2. Gli atti di emancipazione.

Il diritto è dovuto per ciascheduno emancipato.

3. Le adozioni.

4. Gli atti di restituzione delle doti costituite in quantità, e restituite in beni immobili.

5. Le trasmissioni per morte, o per atti tra i vivi tra gli ascendenti, e i discendenti per qualunque titolo in proprietà, o usufrutto di beni mobili, o immobili.

6. Gli atti di liberalità sì fra i vivi , che per causa di morte a favore di spedali , o luoghi pii secolari , o ecclesiastici , e ogni specie di contratto che importi passaggio di proprietà o d' usufrutto in fra i medesimi .

7. Le transazioni in qualunque siasi materia , che non contengano alcuna stipulazione di somma , e valore mobiliare , o immobiliare , nè altre disposizioni soggette a un diritto proporzionale .

DIRITTI PROPORZIONALI

§. I.

Atti soggetti al diritto di soldi cinque per ogni cento lire .

ART. 1. **G**li affitti dei mobili per più di tre anni
Il diritto si dovrà sul prezzo accumulato dai canoni per la durata dell' affitto .

2. Le concordie fra i debitori , e i creditori .

Il diritto è dovuto sulle somme , che il debitore si obbliga di pagare .

§. II.

Atti soggetti al diritto di soldi dieci per ogni cento lire .

1. Gli atti , e contratti di assicurazione .

2. La renunzia all' incetta , o sia l' abbandono per causa di assicurazione , o di altri contratti aleatorj , e marittimi .

Il diritto è dovuto sul valore dei diritti abbandono

nati: In tempo di guerra non è dovuta che la metà.

3. Le liberazioni al migliore offerente, e i contratti col Governo, o con le amministrazioni, e stabilimenti pubblici, per costruzioni, riparazioni, manutenzioni, cottimi, appalti, approvvigionamenti e forniture.

Il diritto è dovuto sulla totalità del prezzo.

4. I contratti, o convenzioni relative ad alimenti non dovuti per ragione di sangue, o per ufficio del giudice, allorchè gli anni, per i quali debbono prestarsi sono determinati nelle convenzioni medesime.

Il diritto è dovuto sul prezzo accumulato degli anni come sopra determinati. Se la prestazione è a vita dell'alimentando, l'atto soggetto al diritto sul ragguglio della durata della vita stabilito nel successivo §. IV. num. 1.

Se si tratta di alimenti da prestarsi ai minori è dovuta la sola metà del diritto sull'ammontare degli anni accumulati.

5. I biglietti all'ordine, le cessioni di azioni contro società, e compagnie di azionarij, e tutti gli effetti, o carte negoziabili di particolari non mercanti, o di compagnie non mercantili, eccettuate le lettere di cambio fatte da piazza a piazza.

I recapiti negoziabili di questa specie possono non essere presentati al registro, se non quando se ne vuol fare uso in giudizio.

6. Le scritte di cambio, e tutti i contratti di mutuo fruttifero.

Le mallevarie per tali contratti, e per somme, e altri oggetti mobiliari, e la indennità promessa per i

medesimi pagano la metà del diritto dovuto per l'obbligazione principale.

7. Le aggiudicazioni, vendite, rivendite, cessioni, retrocessioni, convenzioni, e qualunque altro atto traslativo di proprietà a titolo oneroso di crediti a tempo certo, e determinato, di mobili, raccolte dell'anno, frutti pendenti, tagli di boschi cedui, o di alberi di alto fusto, e di ogni altro oggetto mobile generalmente.

Le aggiudicazioni al secondo incanto seguite a rischio del primo liberatario di beni mobili, sono soggette allo stesso diritto, ma solamente in quello, che eccede il prezzo della precedente aggiudicazione, se il diritto dovuto per quella sia stato già soddisfatto.

8. La nomina della persona, per la quale si è fatta la compra di beni mobili, allorchè sia decorso il termine di ventiquattro ore dopo la compra, o quando nell'atto di compra non sia stata riservata la facoltà di nominare dentro l'indicato termine la persona, per cui si è fatta.

9. L'importare dei conguagli nella divisione e nella permuta dei beni mobili per l'eccesso.

10. Le obbligazioni marittime a tutto azzardo sulle merci, contanti, cambi, bastimenti, o persone.

11. Le affrancazioni di canoni, di livelli, o rendite di ogni specie; Le ricompre fatte in ordine alla facoltà di redimere dentro i termini stipulati per atti pubblici, o privati, e presentate al registro prima della spirazione di questi termini, ed ogni altro atto, o scritta importante remissione gratuita d'obbligo di somme, o effetti mobili.

§. III.

Atti soggetti al diritto di soldi quindici per ogni cento lire.

1. La liberazione all'incanto, e le convenzioni per costruzioni, riparazioni, manutenzioni, cottimi, appalti, approvisionamenti, e forniture fatte tra particolari quando l'importare del contratto non sia minore di Lir. 200.

2. I contratti di affitto, o locazione di botteghe, case, o terreni, o di qualunque altro fondo stabile per più di tre anni, e fino agli anni diecii inclusivamente.

Il diritto si dovrà sul prezzo accumulato dei canoni per la durata dell'affitto.

Lo stesso ha luogo nei subaffitti, surroghe, cessioni, e retrocessioni d'affitti.

Questo diritto è dovuto anche per i beni appartenenti al governo, e alle amministrazioni pubbliche.

3. Le cessioni, delegazioni di crediti a termine; Le recognizioni di debito, o di deposito di qualche somma presso particolari.

§. IV.

Atti, e trasmissioni soggette al diritto di lire una per ogni cento lire.

1. Il passaggio della proprietà, o dell'usufrutto di beni mobili, sia per successione intestata, sia per testamento, o altro qualunque atto di liberalità tanto per cause di morte, quanto tra i vivi.

L' importare della proprietà di questi beni mobili si determina sulla dichiarazione delle parti, e secondo le regole, che sono stabilite dalla legge, alla quale è annessa la presente Tariffa. E quanto all' usufrutto il diritto si esige sull' importare del frutto della proprietà dichiarata come sopra calculandolo alla ragione del cinque per 100. su i capitali, e accumulandolo per la durata della vita presunta dell' usufruttuario determinata come segue;

Dalla prima età fino agli anni 20. si dà di vita anni 30.

Da anni 20. a 25. anni 28.

Da anni 25. a 30. anni 25.

Da anni 30. a 35. anni 22.

Da anni 35. a 40. anni 20.

Da anni 40. a 45. anni 15.

Da anni 45. a 50. anni 10.

Da anni 50. a 55. anni 8.

Da anni 55. a 60. anni 7.

Da anni 60. in là anni 5.

2. Le doti costituite dai collaterali, o dagli estranei qualunque sia il loro importare.

§. V.

Atti soggetti al diritto di lire una, e soldi cinque per ogni cento lire.

1. Le costituzioni di censi, le responsioni, o prestazioni perpetue, o vitalizie a titolo oneroso; Le cessioni, e delegazioni che ne siano fatte all'istesso titolo.

Il diritto per il censo si determina sul capitale sopra il quale è stato imposto: Il diritto sulla responsione perpetua si determina riducendo a capitale la responsione annua, e dandole il fondo alla ragione del cinque per cento; Il diritto per la prestazione vitalizia si determina sulla somma annua, che è dovuta accumulandola per tutto il tempo della vita presunta con le regole stabilite al §. IV. Num. 1.

2. Le antioresi di beni immobili sulla somma del credito.

§. VI.

Atti soggetti al Diritto di lire una, e soldi dieci per ogni cento lire.

1. Le aggiudicazioni, vendite, rivendite, cessioni, retrocessioni, convenzioni, e qualunque altro atto traslativo a titolo oneroso di diritti di entrata, e d'ogni specie di servitù urbana, o rustica.

§. VII.

Atti soggetti al Diritto di lire due per ogni cento lire.

1. Le aggiudicazioni, le vendite sì giudiziali che private, rivendite, cessioni, retrocessioni, dazioni in soluto, e qualunque altro atto traslativo di dominio, di proprietà, o usufrutto di beni immobili a titolo oneroso.

Qualora il titolo sia per restituzione di doti si paga il diritto fisso di che al §. 4. num. 4.

Le aggiudicazioni al secondo incanto di tali beni a rischio del primo liberatario, sono soggetti allo stesso diritto, ma soltanto in quello, che eccede il prezzo della precedente aggiudicazione, se il diritto dovuto per quelle sia stato di già soddisfatto.

2. L' enfiteusi, livelli, affitti a vita, o a tempo maggiore di anni dieci, o indeterminato, o perpetuo di beni immobili.

L' importare dei livelli, o degli affitti perpetui, o a tempo indeterminato si valuta venti volte l' annuo canone aggiuntovi l' importare del laudemio, e d' entrata che siasi pagata a principio, e l' importare di tutti i carichi imposti al livellario, o affittuario; Quello degli affitti a vita si valuta sull' importare dell' annuo canone moltiplicato per tutti gl' anni della vita presunta del livellario, o di altri, la cui vita si determina secondo le regole stabilite al §. IV. num. 1.; aggiuntivi gli altri carichi di sopra espressi.

Si considera affitto a tempo indeterminato, quando la disdetta del contratto è nella facoltà di una sola delle parti.

3. Le cessioni delle ragioni livellarie.

Il diritto proporzionale deve liquidarsi, e percipersi sul prezzo convenuto tra le parti per la vendita del dominio utile.

4. La nomina della persona, per la quale si è fatta la compra di beni immobili, allorchè sia scorso il termine di ventiquattro ore dopo la compra, ne quando nell'atto di compra non sia stata riservata la facoltà di nominare dentro l' indicato termine la persona, per cui si è fatta.

5 L'acquisto dell'altrui porzione dei beni immobili indivisi

6. L'importare dei conguagli quanto all'eccesso del prezzo nelle permuta, o divise di beni immobili.

7. Le ricompre dei beni immobili seguite dopo scorsi i termini convenuti a vederli.

§. VIII.

Atti, e trasmissioni soggette al diritto di lire cinque per ogni cento lire.

1. Il passaggio della proprietà dei beni immobili, o dell'usufrutto dei medesimi calcolabile con le regole stabilite al §. IV. num. 1. sia per successione intestata, sia per testamento, o altro atto qualunque di liberalità per causa di morte, o fra vivi.

§. IX.

Atti esenti dalla formalità del Registro.

1. Le donazioni Regie.
2. Gli acquisti, e permuta fatte con i beni del Governo, le divisioni dei beni fra il medesimo, ed i particolari.
3. I mandati, e ordini di pagamento sulle casse pubbliche, loro girate, e quietanze.
4. Le ricevute di contribuzioni, diritti, crediti e rendite pagate alle casse, o amministrazioni pubbliche, quelle degli Impiegati al servizio Regio, o pubblico relative ai loro trattamenti, ed emolumenti, e tutti gli atti simili.
5. Gli atti, e attestati relativi allo stato civile.
6. Le mallevatorie, e cauzioni da prestarsi dai Camarlinghi Comunitativi, ed altri impiegati nelle amministrazioni pubbliche dipendenti dalle Comunità tanto rapporto a detti impiegati, che ai loro mallevatori.

Queste mallevatorie, e cauzioni si riceveranno dai

rispettivi Cancellieri Comunitativi come Ministri Re apud acta, i quali dovranno trasmetterne copia autentica all'Ufficio generale della conservazione delle Ipoteche, che sarà tenuto ad inscrivere per interesse dell'Amministrazione senza veruna spesa di diritto, o di salario. Questi atti per il suddetta effetto sono equiparati agli istrumenti pubblici.

7. I depositi giudiziali, e anche i depositi volontarj fatti in una cassa pubblica approvata a tale effetto dal Governo.

8. Le Lettere di Cambio da piazza a piazza, le loro girate, e quietanze, i biglietti pagabili all'ordine, i protesti delle une, e degli altri, tutti gl' altri recapiti negoziabili tra i mercanti, e tutte le operazioni di commercio, e mercatura non sottoposte espressamente nella presente Tariffa al registro fisso, o proporzionale.

Non potrà esser negata la formalità del Registro col diritto fisso di una lira agli atti quantunque esenti, qualora venga richiesta.

Disposizioni Generali.

Se il capitale, sul quale dovrà pagarsi il diritto, avrà una frazione minore di lire 20. — si dovrà non ostante pagare il diritto sull'intero lire 20. —

Le mallevatorie prestate per i contratti soggetti al diritto preporzionale, per i quali non è imposto nella Tariffa un maggior diritto, pagano una quarta parte del diritto dovuto per la obbligazione principale.

V. FOSSOMBRONI.

G. B. N O M I.

SCRITTA DI APPALTO DEI MACELLI.

Essendo che l' Illustrissimo Sig. Provveditore del in questa parte come Soprintendente al Sigillo delle Carni, o sia Proventi dei Macelli, inerendo all' Editto de' 27. Giugno 1814, ed ordini successivi, con i quali, riunite, e trasfuse in esso tutte le facoltà, ed incombenze relative a questa Regia Amministrazione, è stato ordinato ricondursi la medesima agli antichi metodi, e sistemi usitati sotto il precedente Governo di S. A. I., e R., e nelle forme indicate dalla Legge dei 5. Dicembre 1783., e dell'altre posteriori in questa materia, in conseguenza dell' offerta fatta da
 abbia proceduto alla concessione del Provento del Sigillo, e aumento delle Carni, e Tasse di Macello del Circondario di per l'anno 181 da principio il dì primo Gennajo, e terminare a tutto il mese di Dicembre di detto anno, e per l'annuo Canone di Lire al suddetto ed abbia ordinato procedersi col medesimo alla celebrazione dell' opportuno Contratto, come per la lettera del prefato Sig. Provveditore del di che originalmente si conserva quindi è che

Per la presente, benchè privata Scritta, da valere, e tenere come un pubblico Istrumento rogato per mano di Pubblico Notaro Fiorentino, in cui debbono intendersi apposte, ed inserite tutte quelle cautele, e clausole, che sono di natura dell'atto a tenore delle Leggi Veglianti, apparisca, e sia noto, qualmente il detto Illustr. Sig. Provveditore, e per esso l' Eccellentissimo Sig. Cancelliere d dal medesimo specialmente incaricato, ed autorizzato con l'indicata lettera del dì ha conferito, concesso, e locato a ed esso ha accettato, e condotto, conforme accetta, e conduce per se, e suoi il suddetto Provento di circoscritto dentro i limiti del Circondario designato in piè della presente Scritta, e con quelle servitù che vi sono, e con il diritto di esigere i Sigilli, e con gl' infrascritti Patti, e Condizioni, e non altrimenti, nè in altro modo, cioè:

I. Che il detto Provento debba continuare per il corso di un anno da il suo principio il dì e terminare a tutto Dicembre di detto anno, e non altrimenti.

II. Che per l'annuo Canone di detto Provento il suddetto Conduttore sia tenuto, ed obbligato, conforme promesse, e promette, si obbligò, ed obbliga di pagare la somma e quantità di Lire in sei rate eguali, ogni due mesi la rata anticipata al Camarlingo della suddetta Comunità di la quale

in ordine al Motuproprio dei 9. Marzo 1789. dovrà fare la riscossione dell'enunciato Canone per mezzo di detto suo Camarlingo nei modi, e termini sopra espressi per ciaschedun anno, eccettuato il caso, rispetto alla sesta, ed ultima rata, di che nell'infra-critto Paragrafo X., ed in quanto al restante nella forma con cui da esso si esigano tutti gli altri crediti, e rendite della stessa Comunità.

III. Che mancando detto Conduttore al pagamento nel tempo convenuto, o facendo tanto debito, che importi una sesta rata del Canone promesso, sia in facoltà di detto Sig. Provveditore di levargli il Provento di propria autorità, senza dichiarazione del Giudice, nè precedente intimazione, e senza purgazione di mora, a cui detto Conduttore espressamente renunzia, senza che il Proventuario, escluso che sia, riacquisti il diritto alla riammissione nella Condotta con il pagamento del Canone che esso, o i di lui Mallevadori facessero in seguito, perchè così per patto.

IV. Che detto Conduttore non possa mai per qualsivoglia titolo, o causa di ragione permessa ottenere ribasso alcuno del suddetto annuo Canone, eccettuati i casi fortuiti, impensati, ed insoliti procedenti da forza maggiore, a dichiarazione del Tribunale competente a termini di ragione.

V. Che non possa detto Conduttore renunziare, cedere, o in qualsivoglia altro modo trasferire ad altri detto Provento in tutto, o in parte senza precedente licenza in scritto di detto Sig. Provveditore, altrimenti la detta cessione, e renunzia si avrà per nulla, di niun valore, e come se stata fatta non fosse in favore del Cessionario, e s' intenderà inoltre il suddetto Conduttore decaduto anche a tempo rotto dal provento, qualora così piaccia al mentovato Sig. Provveditore; perchè così per patto.

VI. Che debba detto Conduttore, come promette, e si obbliga, bene, e fedelmente esercitare, ed amministrare detto Provento, tenere sempre provvista di carni salubri la sua Bottega, soddisfare il Pubblico sul peso delle carni, che venderà a minuto, ed osservare tutti gli obblighi delle Capitolazioni e Leggi su tal materia veglianti.

E qualora esso Conduttore contravvenisse al contenuto in specie nel presente articolo; o in qualunque altra forma, benchè non espressamente menzionata, trascurasse il miglior servizio possibile del Pubblico, e desse quindi luogo in tale rapporto a dei giusti reclami, sarà sempre, ed ogni volta, in facoltà del predetto Signore Provveditore di rimuoverlo *ipso facto*, anche in tronco, dal Provento, con la perdita del Diritto alla di lui riammissione nella Condotta del medesimo, ed a qualunque

indennizzazione per qualsivoglia Titolo ; che così per Patto .

VII. Ad ogni richiesta di detto Sig. Provveditore promette dare detto Conduttore nuovi Mallevadori , anche dentro il corso dell' Annata , e tutte le volte , che ne verrà ricercato ; così per Patto .

VIII. Resterà fermo e nella sua piena osservanza il disposto dal Rescritto del 2. Giugno 1777. pubblicato con la Notificazione del primo Luglio di detto anno , con il quale vennero permessi ai Particolari per proprio uso i trasporti delle carni macellate da un Circondario di un Provento all'altro , benchè non tassato , come pure il Disposto nella successiva Dichiarazione dei 21. Luglio 1778. pubblicata dal Soppresso Tribunale delle Regalie, e Reali Possessioni con Notificazione dei 3. Agosto di detto anno , e tutte le altre Sovrane Disposizioni contenute nel precitato Editto del dì 5. Dicembre 1783. e successive Notificazioni in stampa di detto mese , ed anno , e nel Motuproprio dei 9. Marzo 1789. pubblicato con Notificazione dello stesso Tribunale dei 21. del mese , ed anno medesimo ; in quella parte , e parti però , alle quali non viene o espressamente , o implicitamente derogato dagli Ordini modernamente emanati in materia .

IX. Sarà in facoltà tanto del Locatore , che del Conduttore di disdire il Provento non più tardi del mese di Ottobre di ciaschedun'anno , e ciò non seguendo per parte del Conduttore , potrà il medesimo esser confermato per un altro anno , previo però l'adempimento per la di lui parte delle condizioni , di che nel seguente articolo X. , e ben'inteso , che potrà il Locatore espellere sempre il Conduttore in qualunque tempo , anche rotto , subito che vi siano ragioni per farlo .

X. Nel caso che al Conduttore non sia stata disdetta la condotta dal Locatore , il Proventuario se vorrà essere confermato nel Provento , dovrà dentro il mese d'Ottobre di ciaschedun'anno far costare di quanto appresso :

1.° Di avere fatta l'istanza al Cancelliere Comunitativo di volerò continuare nella Condotta non stata disdetta .

2.° Di avere saldato l'intiero Canone della annata corrente .

3.° E di avere tuttavia viventi i Mallevadori dati per il Provento ; E previe tali giustificazioni , qualora non vi siano ragioni di cattivo servizio , o d' inadempimento ai Patti , o qualche altra particolare ragione , potrà attenersi la conferma nel Provento medesimo per un altro anno .

XI. Se pendente l'annata accaderà la morte del Proventuario , il Provento s'intenderà vacante per l'anno avvenire , e per l'annata rotta soltanto i di lui Eredi , e i di lui Mallevadori

dovranno proseguire la Condotta medesima con gli stessi Patti e Condizioni convenute nella Scritta del loro Autore, e dovrà pure restar ferma per l'annata rotta l'obbligazione già prestata dai suoi Mallevadori.

XII. E se il Provento sarà abbandonato in tronco, o se il Proventuario decaderà per qualunque causa dall'esercizio confidatogli, i Mallevadori, che resteranno obbligati per l'intera annata, a forma della loro promessa, dovranno a tutto loro carico provvedere al Pubblico servizio in quella guisa, che era in obbligo di fare il Proventuario, salvo il regresso contro chi di ragione, senza che per altro i detti Mallevadori acquistino in qualunque caso diritto alcuno di continuare, e di essere preferiti nella Condotta per l'anno successivo.

XIII. I Mallevadori benchè obbligati per il solo anno della Condotta, dovranno corrispondere per l'anno successivo con la prestata Mallevadorin estesa dalla Legge dei 29. Novembre 1704. anche per la Pigione degli Stabili ad uso di Macello a favore dei Proprietarij di essi, non tanto per l'osservanza dei Patti, quanto per il Pagamento dell'annuo Canone convenuto, Pigioni ec., sempre che dentro il mese di Ottobre di ciascun anno non abbiano esibita la loro formale dichiarazione di non voler continuare nella prestata obbligazione, ancorchè il Proventuario sia per ottenere la conferma nella Condotta, e così per Patto.

XIV. Qualora in vista del pubblico bene, o pendente l'annata, o ad anno nuovo convenisse di fare qualche variazione nel modo, con cui è stato proceduto al presente atto intorno al Provento, di che si tratta, sarà in facoltà dell'Amministrazione di poterla eseguire senza alcuna opposizione dell'attual Conduttore, il quale non potrà pretendere, nè domandare alcuna indennizzazione per tale variazione, a riserva che sul Canone a rata di tempo, qualora la variazione operata portasse la minor durata del detto Provento, o la diminuzione del Circondario assegnato.

XV. I Siti per la vendita delle Carni macellate non si potranno dai Conduttori variare senza l'espressa licenza in scritto del Sig. Provveditore, nè potranno aprirne dei nuovi, nè dare facoltà ad altri di aprirli, sebbene fossero situati, o per situarsi dentro il proprio Circondario, sotto la pena di essere espulsi anche in tronco dalla Conduzione; e per quelli, che già si fossero abusivamente aperti, o variati, sarà in facoltà dello stesso Signor Provveditore di farli serrare immediatamente a tutte spese dei Contravventori.

XVI. Le pigioni delle Botteghe, o altri stabili ad uso dei Macelli, saranno interamente a carico dei rispettivi Proventuarij.

a carico dei quali saranno pure tutte le spese di Registro, e Bollo del presente Contratto, e qualunque altra spesa che fosse coercente alla natura dell'atto medesimo a forma degli ordini veglianti.

E fermo stante quanto sopra, per maggior cantela, e sicurezza del pagamento, e per l'osservanza dei patti convenuti nella presente scritta dal suddetto e specialmente, non derogando ec. per il puntuale pagamento di detto Canone annuo nella somma convenuta di lire sapendo di non essere tenuti, nè obbligati, ma volendo nonostante validamente, ed efficacemente obbligarsi, di loro certa scienza, e libera volontà, ed in ogni altro miglior modo stettero, e stanno Mallevadori, e Principali, principalmente, ed insieme, ed in *solidum* obbligati con detto Proventuario a favore della Regia Amministrazione predetta dei Macelli, del predetto Ufficio del e della Comunità suddetta, perciò che riguarda il Pagamento dell'annuo Canone, e l'osservanza dei Patti, ed a favore dei rispettivi Proprietarj degli stabili ad uso di macello, per ciò che riguarda la pigione dei medesimi, per detto tempo di anni da avere il suo principio il dì fino a tutto Dicembre dell'anno medesimo, e per tutto l'importare del suddetto Canone annuo di e pigioni ec. da pagarsi nelle forme, e tempi come sopra convenuti, i Sigg. essendo già detti Mallevadori stati creduti capaci, ed idonei dal Giudicante locale, come risulta dalla sua lettera de' per assicurare il pagamento del suddetto annuo Canone di lire

, e pigioni ec.; renunziando, conforme i medesimi renunziarono, e renunziano non tanto insieme, *et in solidum*, quanto singolarmente ciascheduno di essi renunziò, e renunzia al Benefizio dell'escussione, all'occezione di non essere tenuti in più del Principale, della promessa del fatto alieno, e ad ogni e qualunque altra eccezione, privilegio, o Legge a favore dei Mallevadori disponente, o introdotta, e di cui occorresse fare una più speciale, e individua menzione, in ogni ec.

Le quali cose tutte le suddette ed infrascritte Parti in detti modi, e nomi rispettivi promessero, e promettono, si obbligarono, ed obbligano di inviolabilmente attendere, ed osservare, nè alle medesime mai per alcun tempo contraffare, nè contravenire, nè per se, nè per altri, per qualsivoglia causa, pretesto, o quesito colore, e ciò sotto gli obblighi generali, o speciali, ed in ogni migliore, e più valido modo di ragione permesso a tenore delle Leggi veglianti, e non altrimenti ec.

Fatta in Originale questo dì 18 Nella
Cancellaria di

Io sottoscritto ec.

TAVOLA ALFABETICA
DELLE MATERIE
CONTENUTE NELLA PARTE TERZA
DEL PRIMO VOLUME

◀ *Cioè dal 15 Novembre al 31 Dicembre 1814.*

Albinaggio, Pag. 27.

Amministrazione de' beni Ecclesiastici *V. Beni Ecclesiastici.*

B

Beni Ecclesiastici, escussione dei debitori di quest'Amministrazione 63 69.

Bestiami *Vedi Epizootia.*

C

Cambiali, carta bollata per le medesime 79.

Camarlinghi Comunitativi devono rimettere ai Cancellieri, e questi alla Camera delle Comunità gli stati delle poste inesigibili, e i mandati e recapiti dei pagamenti fatti per conto del R. Erario 68.

Cancellieri Comunitativi *V. Camarlinghi.*

Cancellerie de' Tribunali di Firenze, loro Tariffa 83.

Chiese, e benefizj, sicurtà da darsi dai Rettori 58.

Codice di Commercio *V. Legislazione Civile.*

Codicilli, disposizioni sopra i medesimi 34. 35.

Commende *V. Legislazion Civile.*

Copisti, loro Tariffa 97.

Curatori *V. Tutela.*

Cursori, loro Tariffa 113.

D

Debitori del patrimonio Ecclesiastico *V. Beni Ecclesiastici.*

Demanio *V. Beni Ecclesiastici.*

Depositi giudiziali, devono farsi alla Cassa del R. Arcispedale di S. M. Nuova 126 — Retribuzione dovuta per i medesimi al luogo Pio 127 — Garanzia che deve prestare *ibid.*

2

Deputazione dei Beni Ecclesiastici *V. Beni Ecclesiastici.*

Dipartimenti Regj *V. Spese minute.*

Diritti di Cancelleria 60. *V. Legislazione Civile.*

Diritto Romano *V. Legislazione Civile.*

— Canonico *V. Legislazione Civile.*

Donne, loro obbligazioni 23.

E

Emancipazioni, loro forme 10. — Pubblicazione, e registri *ibid.* — Emancipazioni coatte 11 — Emancipazioni tacite, o legali *ibid.* — influenza dell'Emancipazione sull'usufrutto legale *ibid.* — Ricorso al gius Comune 12. — Disposizioni transitorie *ibid.*

Epizootia: proibizio e d'introdurre bestiami dagli Stati Romani per rispetto di essa 61.

Esecutori, Tariffa Civile 117.

Età minore 13. *V. Minori.*

F

Feudalita *V. Legislazion Civile.*

Fidecommissi *V. Legislazion Civile.*

Figli di famiglia, loro Atti, e contratti 8. *V. Emancipazioni.*

Forestieri *V. Testamenti.* — Denunzie de Forestieri 71.

G

Gabelle *V. Registro.*

I

Interdizione, quando abbia luogo, e chi possa provocarla 15. — Sue forme 16. — Couvente giudiciario 17. — Pubblicazione dell'Interdizione *ibid.* Atti dei prodighi senza data certa anteriore all'interdizione *ibid.* — Cassazione dell'interdizione *ibid.* — Disposizioni transitorie 18.

Ipotecche *V. Legislazione Civile.*

L

Legislazion Civile, la Legislazion Francese in materia Civile è abolita 3. — Eccezioni a tal abolizione *ibid.* — I diritti di Cancelleria son tenuti fermi ma ridotti alla metà 4. — E' tenuto fermo l'effetto delle Leggi Francesi quanto all'abolizione della Feudalita, dei Fidecommissi, Commende, e altri vincoli di beni *ibid.* — E' richiamata in vigore la Legislazione che osservavasi nel 1807, (esclusi gli Statuti) e le leggi pubblicate dopo il 1. Maggio 1814 *ibid.* — In difetto si ricorrerà al dritto Comune, e Canonico *ibid.* — Son preservati i diritti quesiti dai terzi 5.

Legittima, come sia dovuta 36. 37. — Sua quantità 37. — Come si computi 38. — Come si deferisca *ibid.* — Frutti della legittima 39. — Oneri, e condizioni *ibid.* — Imputazioni nella legittima *ibid.* — Riduzione dei lasciti per causa di essa 41. — Se sia dovuta dall'eredità di persone viventi *ibid.* — Evizione, deperimento, e alienazione della legittima *ibid.* — Assegna in luogo di legittima, o di dote *ibid.* — Rensuzia alla legittima. — A qual titolo si lasci *ibid.* — Azione per il supplemento *ibid.*

Lotti, estrazioni per l'anno 1815. 80.

M

Macelli, Appalto dei siti dei medesimi 123. — Modello delle scritte d'appalto 156.

Maschere, regolamento per il Carnevale 1814. 1815. — 128.

Militari al loro arrivo in Toscana devono presentare la loro carta di rotta al comando della piazza 62.

Minori, loro obbligazioni 13. *V. Età minore.*

N

Notariato: la Legislazion, Francese sul medesimo è provvisoriamente conservata 3. 4.

P

Patria Potestà, chi l'eserciti 6. — Come cessi *ibid.* — Usufrutto che ne dipende *ibid.*

Peculj, disposizioni sopra di essi 7.

Pensioni Ecclesiastiche, documenti da presentarsi per ritirarle 120.

Periti loro Tariffa 97.

Potestà, loro stipendio provvisorio 66.

Procedura Civile: i Tribunali son invitati a far le loro osservazioni alla Real Consulta al fine d'ogn'anno sulle variazioni che credessero convenire al nuovo regolamento di procedura 57.

Procuratori, loro Tariffa 97.

Prova Testimoniale: la Legislazion. Francese sulla medesima è provvisoriamente conservata 3. 4.

Pupilli *V. Minori, Tutela.*

R

Registro, o Gabella degl'Atti, disposizioni provvisorie 59. — Legge generale e Tariffa 129.

S

Spese minute degl'Ufizj e Dipartimenti Regj 122.

T

Tabacco, Appalto di questa regalia 42. — Trasgressioni 52 e segg.

Tariffa per gl'affari Civili 81.

Teatri, loro regolamento 74.

Testamenti, Testamentifazione attiva, e passiva 24. e segg. — Disposizioni de' Coniugi 25. — Disposizioni a favore dei figli naturali, incestuosi, adulterini ec. 26. — Persone incapaci di ricevere 26. — Forestieri 27. — Diverse specie di Testamenti *ibid.* — Apertura de' Testamenti 30. — Testimonj ai Testamenti *ibid.* — Testamento militare, e altri privilegiati 31 e segg. — Tassa a S. M. del Fiore 34. *V. Codicilli.*

Testimonj *V. prova Testimoniale.*

Tutela, quando ha luogo 13. — Dazione, e Ufficio del Tutore *ibid.* — Tutela della Madre 14. — Tutela dativa *ibid.* — Amministrazione de' Tutori, e Curatori 15. 18. 19. — Salarj, e refezione di spese al Tutore, inventarj e cauzione *ibid.* — Rendimento di Conti e responsabilità 20. 21. — Scuse, e esclusione 21. 22. — Come il pupillo può disporre a favore del Tutore 25 — Disposizioni transitorie 18 *V. Età Minore, Minori.*

U

Ufizj *V. Spese minute.*

Vicarj, loro stipendio provvisorio 66.

Vini Forestieri, loro esenzione dalla gabella 65.

F I N E

